

Parlamenti generali a Napoli in età aragonese

Elisabetta Scarton
Francesco Senatore

Federico II University Press



fedOA Press

REGNA

Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale

Direzione scientifica

Cristina Andenna (Technische Univ. Dresden), Claudio Azzara (Univ. Salerno), Ignasi J. Baiges Jardí (Univ. Barcelona), Guido Cappelli (Univ. Napoli L'Orientale), Pietro Corrao (Univ. Palermo), Fulvio Delle Donne (Univ. Basilicata), Roberto Delle Donne (Univ. Napoli Federico II), Chiara De Caprio (Univ. Napoli Federico II), Bianca de Divitiis (Univ. Napoli Federico II), Amalia Galdi (Univ. Salerno), Giuseppe Germano (Univ. Napoli Federico II), Benoît Grévin (CNRS-LAMOP, Paris), Antonietta Iacono (Univ. Napoli Federico II), Vinni Lucherini (Univ. Napoli Federico II), Tanja Michalsky (Bibliotheca Hertziana, Roma), Joan Molina Figueras (Univ. Girona), Francesco Montuori (Univ. Napoli Federico II), Francesco Panarelli (Univ. Basilicata), Eleni Sakellariou (Univ. Crete), Francesco Senatore (Univ. Napoli Federico II), Francesco Storti (Univ. Napoli Federico II)

*I contributi originali pubblicati nei volumi di questa collana sono sottoposti
a doppia lettura anonima di esperti (double blind peer review)*

Elisabetta Scarton, Francesco Senatore

*Parlamenti generali a Napoli
in età aragonese*

Federico II University Press



fedOA Press

Parlamenti generali a Napoli in età aragonese /
di Elisabetta Scarton , Francesco Senatore. –
Napoli : FedOAPress, 2018. – (Regna. Testi e studi su istituzioni,
cultura e memoria del Mezzogiorno medievale ; 4) 540 pp. ; 24 cm

Accesso alla versione elettronica: <http://www.fedoabooks.unina.it>

ISBN: 978-88-6887-027-0

DOI: 10.6093/978-88-6887-027-0

ISSN: 2532-9898

La pubblicazione è finanziata dal Dipartimento di
Studi umanistici e del patrimonio culturale dell'Università di Udine



In copertina: atti del parlamento generale del 1456, particolare (doc. 14.5)

© 2018 FedOAPress - Federico II University Press
Università degli Studi di Napoli Federico II
Centro di Ateneo per le Biblioteche “Roberto Pettorino”
Piazza Bellini 59-60
80138 Napoli, Italy
<http://www.fedoapress.unina.it/>
Published in Italy
Prima edizione: febbraio 2018
Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza
Creative Commons Attribution 4.0 International

A Ludovico e Beatrice

INDICE

Avvertenza	10
Sigle	11
1. <i>Introduzione</i>	15
1.1 Un vecchio tema di ricerca meritevole di approfondimenti	15
1.2 Un secolo di studi sul parlamento generale nel regno aragonese di Napoli	16
1.3 Quale modello per i parlamenti napoletani del Quattrocento?	18
1.4 Quanti e quali parlamenti	23
1.5 Le finalità delle assemblee	27
1.6 Conclusione: i caratteri dei parlamenti napoletani in età aragonese	30
2. <i>Fonti per la storia delle assemblee</i>	35
2.1 Un panorama documentario articolato	35
2.2 Verso il parlamento	39
2.2.1 Le lettere di convocazione	39
2.2.2 La risposta delle comunità	44
2.2.3 La parola del re	46
2.2.4 La scelta della sede	50
2.3 Dentro al parlamento	53
2.3.1 La composizione dell'assemblea: gli elenchi di convocati e presenti	54
2.3.2 Il cerimoniale di apertura secondo gli ambasciatori	65
2.3.3 Le trattative e la chiusura dei lavori, tra fonti dirette e indirette	75
2.3.4 Gli atti	80
2.3.5 Suppliche "erranti"	87
2.4 Prima e dopo: «il parlamento fuori del parlamento»	89
2.5 I cronisti coevi: la (de)costruzione della memoria	94
APPENDICE I. Baroni convocati e presenti al parlamento generale del 1443	102
3. <i>I parlamenti di Alfonso</i>	109
3.1 Il parlamento del 1443: la tessera di un dispositivo cerimoniale complesso	109

3.2 «Celebratio et cultus iustitie»	119
3.2.1 La riforma della giustizia	119
3.2.2 La giurisdizione penale di primo grado e il principio della <i>praeventio</i>	121
3.2.3 Il possesso feudale nel contenzioso amministrativo	124
3.2.4 Il rafforzamento della giurisdizione regia	127
3.3 I sussidi finanziari al re	131
3.4 Concorrenza economica e costi di transazione	144
4. <i>I parlamenti di Ferrante</i>	151
4.1 Il parlamento del 1458, ovvero i primi passi nell'arte della dissimulazione	151
4.2 La sperimentazione degli anni '70: parlamenti, udienze e consigli regi (allargati)	158
4.3 La giustizia, perno dell'ideologia monarchica	167
4.4 Gli anni '80: la riforma del fisco	174
4.5 I contenuti della riforma: «Li pessi grossi mangiano li picoli»	188
APPENDICE II. I beni tassati tra 1481 e 1484 nel regno aragonese	196
5. <i>Epilogo: da Alfonso II a Federico</i>	199
5.1 I parlamenti, le incoronazioni e i loro “surrogati” sotto gli ultimi re aragonesi	199
5.2 La benevolenza del re e il diritto di resistenza dei sudditi. Frammenti di un discorso “costituzionale”	206

REPERTORIO DEI PARLAMENTI DEL REGNO DI NAPOLI IN ETÀ ARAGONESE

Avvertenza	215
Schede: 1 (1441, gennaio)	217
2 (1443, 31 gennaio, 28 febbraio, 2 e 9 marzo)	218
3 (1447, <i>post</i> 21 giugno)	266
4 (1448, marzo)	268
5 (1449, 29 gennaio)	270
6 (1450, 3 marzo)	278
7 (1450, 10-16 agosto)	294
8 (1451, <i>post</i> giugno)	296
9 (1453, luglio)	297

10 (1453, dicembre)	299
11 (1454, 10 giugno)	305
12 (1454, 15 ottobre)	307
13 (1455, aprile)	309
14 (1456, 9-15 ottobre)	313
15 (1458, 26-31 luglio)	334
16 (1459, 22 settembre)	345
17 (1464, dicembre)	348
18 (1465, 25 luglio)	350
19 (1473, <i>ante</i> 21 giugno)	356
20 (1474, <i>ante</i> 4 settembre)	360
21 (1477, 20 settembre)	364
22 (1478, 13 maggio)	368
23 (1480, 24 giugno)	369
24 (1480, <i>ante</i> 10 dicembre)	373
25 (1481, 5-13 febbraio)	379
26 (1481, 5-7 novembre)	388
27 (1482, giugno)	412
28 (1483, <i>post</i> 23-31 gennaio)	414
29 (1484, 10-16 novembre)	423
30 (1485, settembre-2 ottobre)	451
31 (1494, 1°-4 marzo)	459
32 (1495, 16 o 17 febbraio)	464
33 (1495, 8 maggio)	466
34 (1497, 31 agosto)	469
35 (1500, <i>post</i> 15 gennaio)	478
Indice delle tabelle e delle figure	481
Indice dei documenti	482
Indice dei nomi a cura di Armando Miranda	491
Bibliografia	518

AVVERTENZA

La ricerca è stata condotta sempre a quattro mani e in piena unità di intenti, anche se la scrittura è stata suddivisa in questo modo: a Elisabetta Scarton sono da attribuire i parr. 1.4 e 1.5, i capp. 2 e 4, le schede 15-30, a Francesco Senatore i parr. 1.1-1.3, 1.6 e 2.3.4, i capp. 3 e 5, le schede 1-14, 31-34.

Si ringraziano, per le segnalazioni documentarie e gli scambi di idee, Guido Cappelli, Bruno Figliuolo, Patrizia Meli, Alessio Russo, Enza Russo, Pierluigi Terenzi.

Le ricerche presso l'Archivio della Corona d'Aragona e l'Arxiu històric de la ciutat di Barcellona sono state effettuate da Francesco Senatore grazie a una borsa dell'Universitat di Girona nel febbraio 2013. Per quest'ultima e per la consulenza linguistica sui testi in catalano si ringrazia Jaume Torró Torrent. La pubblicazione è finanziata dal Dipartimento di "Studi umanistici e del patrimonio culturale" dell'Università di Udine.

Si ringrazia la direzione scientifica della collana.

SIGLE

ABC	Archivio della Badia della S.ma Trinità di Cava de' Tirreni
ACA	Archivo de la Corona de Aragón / Arxiu de la Corona de Aragó
AHCB	Arxiu històric de la ciutat de Barcelona
ARV	Archivo del Reino de Valencia / Arxiu del Regne de València
ASAg	Archivio di Stato dell'Aquila
ASFi	Archivio di Stato di Firenze
ASMi	Archivio di Stato di Milano
ASMn	Archivio di Stato di Mantova
ASMNa	Archivio Storico Municipale di Napoli
ASMo	Archivio di Stato di Modena
ASNa	Archivio di Stato di Napoli
ASSi	Archivio di Stato di Siena
BMC	Biblioteca del Museo Provinciale Campano di Capua
BNCF	Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
BNF	Bibliothèque Nationale de France
BNM	Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia
BSNSP	Biblioteca della Società Napoletana di Storia patria
BUV	Biblioteca Històrica Universitaria de València

Si rinvia ai documenti editi nel repertorio citando semplicemente il numero della scheda, del documento, dell'eventuale sezione (ad esempio 5.1, 6.2.1).

Si rinvia ai paragrafi del testo citandone il numero preceduto da § (ad esempio § 5.2).

PARLAMENTI GENERALI A NAPOLI
IN ETÀ ARAGONESE

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 *Un vecchio tema di ricerca meritevole di approfondimenti*

Nel regno aragonese di Napoli il parlamento generale non fu il centro della vita politica del paese, per dirla in termini attuali, né ebbe mai funzioni paragonabili a quelle delle *corts* negli altri regni dominati dalla Corona d'Aragona, quelli iberici (principato di Catalogna, regni di Aragona e Valencia) e quelli italiani (Sicilia e Sardegna). Baroni e sindaci delle città demaniali, le due categorie che generalmente ne fecero parte, non ebbero mai, come corpi politici, una funzione "costituzionale", né nel parlamento, come bracci o *staments* dello stesso, né al di fuori da esso.

Fu però proprio con Alfonso di Trastàmara, il primo re aragonese di Napoli, che l'istituto parlamentare, con tutte le limitazioni che si sono dette e che saranno approfondite più avanti, fu reintrodotta nel regno, dove continuò ad essere convocato nel XV secolo e nei due secoli successivi. Come noto, qualche mese dopo aver completato la conquista, il Magnanimo convocò un parlamento generale dei soli baroni a Benevento, poi celebratosi a Napoli nel febbraio-marzo 1443. Quel parlamento, che ebbe una vasta eco nelle narrazioni storiche contemporanee, ha da sempre attratto l'attenzione degli studiosi, i quali del resto disponevano fin dal 1524 dell'edizione a stampa dei suoi atti. Fino a oggi, non sono affatto mancati gli studi sul parlamento generale di Napoli in età aragonese e in età vicereale.

Perché, allora, dedicare un volume a questo tema? In primo luogo, perché grazie alle recenti edizioni di corrispondenze diplomatiche da Napoli e a ricerche archivistiche in archivi italiani, spagnoli e francesi è stato possibile mettere insieme un corposo dossier documentario su tutti i parlamenti del regno in epoca aragonese¹. Il dossier,

¹ Il nostro progetto, presentato in Scarton - Senatore, *Parlamenti generali a Napoli* (2013), è nato dall'esperienza di editori di corrispondenze diplomatiche. Le lettere degli ambasciatori milanesi e

messo a disposizione del lettore in edizione critica (Repertorio), attesta un numero di parlamenti generali e di loro “succedanei” (consigli regi allargati, parlamenti regionali) ben superiore a quello noto alla storiografia, per un totale di 35 schede e 181 documenti. Non sono poche le novità. Ciò rende possibile, in secondo luogo, uno studio sistematico dell’istituto, la cui effettiva natura va, a nostro giudizio, meglio valutata sotto vari punti di vista, come cercheremo di dimostrare nella prima parte di questo lavoro.

In questa introduzione sintetizzeremo, dopo un breve *excursus* storiografico (§ 1.2), le nostre proposte interpretative: i parlamenti napoletani saranno paragonati a quelli degli altri domini della Corona d’Aragona (§ 1.3), sarà identificato il numero di quelli certamente realizzatisi all’interno di un vasto ventaglio di riunioni di cui abbiamo reperito notizie (§ 1.4) e ne saranno indicate le principali finalità (§ 1.5), saranno infine riassunti i caratteri del parlamento generale in età aragonese (§ 1.6), anticipando quanto sarà dettagliatamente trattato nei capitoli successivi. Mentre il cap. 2 considera l’istituzione parlamento, descrivendone le fasi (dalle lettere di convocazione, alle sedute, alla loro verbalizzazione) e analizzandone i riflessi nelle fonti disponibili, i successivi seguono la scansione cronologica dei regni di Alfonso I (cap. 3), di Ferrante (cap. 4), di Alfonso II e Federico (cap. 5). Ciò perché i singoli parlamenti, nella pur evidente continuità, mostrano di aver assolto a funzioni differenti, in relazione anche alle diverse posizioni del re, da un lato, e dei convocati dall’altro.

1.2 *Un secolo di studi sul parlamento generale nel regno aragonese di Napoli*

Nella prima metà del Novecento gli studi sul parlamento generale nel regno aragonese di Napoli risentivano di un confronto meccanico con le assemblee di altri stati europei, più importanti, più regolari e più documentate, e dei pregiudizi correnti sulla storia meridionale. Ne conseguì una svalutazione complessiva dell’istituzione, che si ritenne fosse stata esautorata, alternativamente, dalla prepotenza baronale oppure dall’assolutismo regio.

Nel 1924 Benedetto Croce definì il parlamento «forma con poca sostanza», «forma vuota», con l’aggiunta di un incongruo rimprovero ai baroni che «non seppero

fiorentini, alcune delle quali erano peraltro già note, ci hanno consentito di approfondire la conoscenza dei parlamenti aragonesi nei seguenti studi preliminari: Scarton, *Il parlamento napoletano* (2007); Senatore, *Parlamento e luogotenenza* (2010); Scarton - Senatore, *Parlamenti generali a Napoli* (2013); Scarton, *El parlamento è finito* (2015). Gli archivi e le biblioteche in cui sono state effettuate ricerche di notizie inedite sui parlamenti sono quelli citati nella tavola delle sigle, *supra*, p. 11.

e non curarono di svolgere l'istituzione dei parlamenti» e che li avrebbero utilizzati per ottenere concessioni che li rendessero «sempre più liberi da freni ed esenti da obblighi»². Anche per sua figlia Elena (1936), che si concentrò sui parlamenti di età spagnola, il parlamento napoletano «non fu mai organo di vita politica, perché coscienza e ideali politici non ebbero il popolo napoletano, baronaggio e città», benché in epoca aragonese «ben lo vediamo assumere una certa individualità e venire a patti col sovrano»³. Vanno ricordati anche il giudizio *tranchant* di Giovanni Italo Cassandro (il parlamento fu «mera apparenza», 1934)⁴ e la paradossale conclusione di Pietro Gentile, lo studioso che salvò dall'oblio le notizie dei parlamenti alfonisini contenute nelle cedole di tesoreria e nei registri distrutti nel 1943: «a questo si riduce l'opera di compartecipazione al governo dello Stato di questi Parlamenti, ad esporre, cioè, inutili piati al sovrano potere ed a rendersi complici di un duro fiscalismo»⁵.

Nella seconda metà del Novecento, la conoscenza dei parlamenti napoletani è avanzata notevolmente grazie ad Antonio Marongiu e Guido d'Agostino, che si sono dedicati con competenza e passione a questo tema. In Marongiu, tuttavia, permane una moderata svalutazione dell'istituto: nonostante riscontrasse nel parlamento napoletano in età aragonese analogie con gli istituti iberici e ne sottolineasse la novità rispetto al periodo angioino, quando, a suo giudizio, «non c'era un istituto parlamentare, bensì soltanto riunioni», non esitò a giudicare quelle assemblee come «modesti succedanei o preparlamenti» (1962)⁶, secondo la definizione che prediligeva, e che in questo lavoro useremo in un senso diverso, per indicare cioè non i parlamenti «imperfetti», ma i lavori preparatori di ciascuna assemblea (cfr. § 2.4).

D'Agostino, cui si deve l'edizione di atti parlamentari napoletani e sardi di età spagnola⁷, ha proposto nel 1979 una lettura politica dei parlamenti aragonesi e delle concessioni regie, analizzate con sistematicità e in felice connessione con i capitoli concessi alla città di Napoli⁸. Lo studioso è tornato altre volte sul tema, insistendo sulla dialettica tra i corpi sociali, la monarchia, la città e ampliando lo sguardo alle istituzioni parlamentari nell'Europa spagnola⁹. Si sono poi occupati dei parlamenti Alan Ryder

² Croce, *Storia del regno di Napoli*, p. 95,

³ Craveri Croce, *I parlamenti napoletani*, pp. 355-356.

⁴ Cassandro, *Lineamenti*, p. 32.

⁵ Gentile, *Lo stato napoletano*, p. 10. Vanno citati, anche se relativi al primo Cinquecento: Carignani, *Rappresentanze e diritti dei Parlamenti Napoletani*, Gasparrini, *Un ignorato parlamento generale*.

⁶ Marongiu, *Il parlamento in Italia*, pp. 330 e 334, ma già Marongiu, *Il parlamento baronale*, pp. 13-16.

⁷ D'Agostino, *Il parlamento generale del regno di Napoli; Il Parlamento del viceré Francesco de Benavides*.

⁸ D'Agostino, *Parlamento e società*.

⁹ D'Agostino, *Le istituzioni parlamentari*, Id., *Per una storia delle istituzioni parlamentari*, Id., *Cor-*

(1976)¹⁰, nella sua documentatissima trattazione dedicata al regno del Magnanimo, e, in relazione alla fiscalità regia, Mario Del Treppo (1984) e Eleni Sakellariou (2012)¹¹.

Per contro, è stato poco praticato il confronto tra i parlamenti napoletani e le assemblee di stato negli altri domini della Corona, se si eccettua un prezioso lavoro di Jesus Lalinde Abadía (1978). Secondo Lalinde, la denominazione di “parlamento”, invalsa nei domini italiani della Corona d’Aragona, indicava nel linguaggio delle fonti e nella dottrina riunioni con caratteristiche diverse e competenze più limitate rispetto alle *corts*, sia quelle dei singoli regni, sia quelle generali, che raccoglievano le rappresentanze di tutti gli stati “ereditari” della Corona. I parlamenti, rispetto a queste ultime, non si celebravano con cadenza regolare, non erano convocati dal re, ma dal suo luogotenente, non prevedevano necessariamente la presenza di tutti i bracci e la trattazione delle principali questioni del regno¹². Va però considerato che a Napoli la definizione di *parlamentum* era già usata fin dalla prima età angioina, ad esempio per l’assemblea convocata da Carlo II d’Angiò a San Martino (1284)¹³, e che forse, nella scelta linguistica della cancelleria alfonsina nel 1443, tradizione aragonese e tradizione angioina si sovrapposero e si confusero, come talvolta accadde nelle scritture amministrative napoletane del tempo. La questione lessicale, che ha interessato anche noi, nonostante le sue implicazioni cancelleresco-giuridiche non esaurisce affatto i termini della questione. Le *Corts* catalano-aragonesi costituirono un modello per i parlamenti napoletani del Quattrocento?

1.3 *Quale modello per i parlamenti napoletani del Quattrocento?*

Il confronto dei parlamenti napoletani con le *Corts* catalano-aragonesi è operazione

tes e parlamenti, ma tra gli studi precedenti al 1979 va ricordato, perché non è confluito in altre pubblicazioni, il prezioso *Capua e il parlamento generale* del 1969. D’Agostino ha in preparazione uno studio monografico sui parlamenti del 1443 e 1458: lo ringraziamo per avercene parlato.

¹⁰ Ryder, *The Kingdom*, pp. 124-135.

¹¹ Del Treppo, *Il regno aragonese*, pp. 110-112, 114-115, Sakellariou, *Southern Italy*, pp. 97-98, 101-103 e *passim*. Ben poco spazio ha il regno di Napoli in Koenisberger, *Parlamenti e istituzioni*, pp. 594-596, nessuno nel bel saggio di Blockmans, *Representation*.

¹² «Reuniones presididas por un simple lugarteniente particular del rey; con asistencia incompleta y non obligatoria de los brazos; convocadas sin periodicidad y que no se reúnen para tratar de todos los asuntos del reino», Lalinde Abadía, *Los parlamentos*, p. 159. La «posibilidad de reinos sin institución de “cortes”» avvicina i casi italiani a quello di Maiorca (ivi, pp. 152-153).

¹³ Gentile, *Parlamenti generali nel periodo angioino*, p. 372.

proficua, a patto di non indulgere né nella sanzione della “imperfessione” dell’istituto nel regno italiano, come se fosse necessaria e auspicabile un’evoluzione simile delle istituzioni in tutt’Europa, né nel compiacimento per le eventuali analogie, specie se queste sono di carattere formale, dunque estrinseche. Individuare la presenza o l’assenza di determinati elementi nei parlamenti napoletani è utile solo se serve a meglio definire la loro effettiva funzione all’interno del sistema politico di quello specifico regno. Come vedremo nei cap. 3-5, e come è ovvio, parlare di parlamenti significherà parlare dei caratteri della monarchia napoletana, in particolare dell’organizzazione fiscale, della giurisdizione regia, dell’ideologia monarchica, della comunicazione politica, aspetti questi che, per così dire, furono declinati in maniera differente a Napoli rispetto agli altri stati della Corona d’Aragona. Gli studi sulla statualità quattrocentesca ci insegnano che né la presenza di soluzioni simili a esigenze simili e di modelli comuni a livello di dottrina giuridica e politica, né la condivisione del quadro politico (la Corona d’Aragona), né la circolazione di ufficiali e scritture determinarono una rapida e automatica convergenza di evoluzioni istituzionali. Il regno di Napoli aveva una struttura piuttosto stabile, nonostante i rovesci delle dinastie angioine tra metà Trecento e metà Quattrocento, fondata sulle costituzioni federiciane e angioine e su un apparato ben sviluppato di uffici centrali e periferici¹⁴. I Trastàmara rinnovarono fortemente il governo del territorio, ma non lo stravolsero, perché trovarono una straordinaria convergenza tra i propri intenti e le tradizioni dirigistiche e centralistiche del regno napoletano. In questo quadro va valutato il ritorno del parlamento, una delle novità della dominazione aragonese insieme con le luogotenenze, il recupero delle prerogative regie, le inchieste sulle giurisdizioni feudali e allodiali, l’enfasi ideologica sulla giustizia del sovrano e la concreta interferenza nelle giurisdizioni locali grazie agli istituti della *praeventio* e della *denegata iustitia*¹⁵.

Non è possibile dar conto qui dell’abbondante bibliografia sul parlamentarismo catalano-aragonese, che non conosce fasi di stanchezza, tra saggi, monografie, edizioni di fonti, congressi di Storia della Corona d’Aragona, e iniziative della *International commission for the history of representative and parliamentary institutions* e di altri gruppi di ricerca¹⁶.

Come è noto, nella Corona d’Aragona le *corts* costituirono una significativa limi-

¹⁴ Sia consentito il rinvio a Senatore, *Il regno* e Id., *Una città*, pp. 445-453.

¹⁵ Cassandro, *Lineamenti del diritto*, p. 111; Sakellariou, *Royal justice*; Senatore, *Una città*, pp. 44, 152, 451-452. Cfr. Russo, *Federico d’Aragona* e Storti, «*El buen marinero*», pp. 53- 91.

¹⁶ Una bibliografia ragionata è in Madrid Souto, *Cortes y parlamentarismo*. Si veda anche quella in Hébert, *Parlementer*. Si ricordano il Grupo de Investigación CEMA dell’università di Saragoz-

tazione al potere del monarca, tanto più nel caso dei Trastàmara, la cui legittimità non aveva origini dinastiche, ma si fondava sulle decisioni prese dai rappresentanti dei vari regni a Caspe nel 1412, dopo l'esaurimento della dinastia dei conti di Barcellona. Le *corts*, convocate regolarmente in ciascun regno o per tutti i regni ereditari (*corts generals*) erano divise in tre bracci (*staments*), ciascuno dotato di una certa libertà di azione nella relazione con il re: il braccio reale, con i sindaci delle città, il braccio militare, con i signori feudali, e quello ecclesiastico. Lo scopo principale delle *corts*, come di tutte le assemblee di stato, era il consenso a specifici prelievi fiscali da parte del sovrano per le sue esigenze finanziarie, generalmente connesse a emergenze militari¹⁷. La concessione del *donatiu* – un termine che connotava il carattere liberale della concessione da parte degli *staments* – era regolata dai *capitols del donatiu*, la lista delle suppliche approvate dai sovrani, i quali furono spesso costretti a generose concessioni che preservavano e incrementavano le prerogative giurisdizionali e fiscali dei territori, gli *utsages*. Alla fine delle *corts* il sovrano giurava di rispettare i *capitols*. Da questo meccanismo si generò, già partire dalla fine del Duecento, una nuova fiscalità di stato¹⁸, e successivamente una nuova istituzione, la *Diputació del General* o *Generalitat*, incaricata di gestire la raccolta delle imposte (in forma di prelievi diretti e indiretti o di titoli di credito) nei tre regni. A metà Trecento le *Generalitats* di Catalogna, Aragona e Valenza erano ormai organi permanenti di rappresentanza territoriale¹⁹.

Nulla di tutto questo si ritrova nel regno di Napoli, è superfluo ricordarlo. Conviene tuttavia insistere su una differenza assai significativa, perché attiene all'ambito fiscale, che è al centro dello scambio-aiuto finanziario al re/approvazione di suppliche, giustificazione ultima di qualsiasi assemblea di stato europea. Nel regno di Napoli, a differenza delle monarchie iberiche, francese e inglese, esisteva *ab antiquo* una fiscalità diretta generale, che riguardava *tutti* i sudditi che non fossero chierici,

za, guidato da Ángel Sesma Muñoz, editore della serie *Acta Curiarum Regni Aragonum*; il gruppo internazionale PICCA (Parlaments i Ciutats de la Corona d'Aragó), per il quale cfr. Montagut i Estragués, *Parlaments i ciutats* e Ferrero Micó - Guia Marín, *Corts i parlaments*, pp. 14-15 e il Grup de Corts de la Universitat de València, per il quale Muñoz Pomer, *Las cortes medievales*.

¹⁷ Senza alcuna pretesa di esaustività si rinvia al convegno *Les corts a Catalunya* e a González Antón, *La Corona de Aragón*, Ferrero Micó - Guia Marín, *Corts i parlaments*; Sarasa Sánchez, *Las Cortes de Aragón*; Mas Solench, *Les Corts a la Corona*. Cfr. anche *El compromiso de Caspe*.

¹⁸ Sánchez Martínez - Orti Gost, *Corts, Parlaments i fiscalitat*.

¹⁹ Ferrer i Mallol, *Els orígens de la Generalitat de Catalunya*; *Història de la Generalitat de Catalunya*; Muñoz Pomer, *Orígenes de la Generalidad Valenciana*; Sánchez de Movellán, *La Diputació*; Sesma Muñoz, *La Diputació del Reino de Aragón*.

vassalli del re o esenti per privilegio, sia quelli che risiedevano nel demanio regio sia quelli che risiedevano nelle signorie feudali ed ecclesiastiche. Si trattava della *subventio generalis*, articolata in singole imposizioni (le *collettae*), riformata più volte in epoca aragonese, quando fu detta anche focatico, perché calcolata sulla base dei fuochi fiscali in ciascuna *universitas* presa come base dell'imposizione, oppure tassa generale²⁰. Né i re svevi, né quelli angioini e aragonesi avevano bisogno dell'approvazione dell'assemblea di stato per esigere l'imposta diretta. Nei parlamenti angioini e aragonesi del regno furono sì negoziati aumenti o riduzioni degli importi fiscali, ma non fu mai negato né limitato il diritto del re a decidere l'imposizione, che procedeva regolarmente nel corso dell'anno, in epoca aragonese ogni quadriestrate. Con i re aragonesi il parlamento napoletano negoziò sussidi finanziari ulteriori o modifiche nelle modalità dell'esazione, riforme fiscali, collette straordinarie, prestiti, convenzioni forfettarie, donativi, moderazioni dei tempi di riscossione e delle sanzioni, condoni – ne parleremo ampiamente nei prossimi capitoli. Nel Cinquecento il parlamento si riunì regolarmente per deliberare donativi al re, ma il donativo non interferiva con l'esazione del focatico, che era scontata. Come vedremo, Alfonso e Ferrante, in particolare, non solo ebbero le mani libere – al di fuori del parlamento – nella delibera di imposizioni straordinarie, se rientranti nella casistica canonica (matrimonio dei figli, incoronazione, emergenze come quella dell'invasione turca di Otranto), ma decisero in totale autonomia le riforme della giustizia, un argomento che pure è presente nelle suppliche presentate al re durante le sedute parlamentari; l'imposizione di un pagamento per la distribuzione del sale, che inizialmente doveva essere gratuito; e ulteriori vendite forzose del medesimo prodotto nonostante le decretazioni regie alle richieste opposte del parlamento.

Nei regni iberici della Corona d'Aragona, l'avvento dei Trastàmara (1412) corrispose a una vera e propria «offensiva pattista» delle *corts* catalane (pur divise al loro interno), contro l'autoritarismo della Corona, di cui si volevano limitare i diritti fino a configurare l'attività dell'assemblea come una partecipazione, in certa misura, alla legislazione. Tra il 1429 e il 1453 si tennero otto lunghe riunioni delle *corts* di Catalogna, sempre in assenza del Magnanimo, impegnato in Italia. Le *corts* del 1454 si prolungarono fino al 1458, con gravi tensioni che, secondo alcuni studiosi, sono all'origine della rivolta catalana contro il successore del Magnanimo, Giovanni II, nel 1462²¹.

²⁰ Del Treppo, *Il regno aragonese*, pp. 110-116; Morelli, *Per conservare la pace*, pp. 122-146; Sakelariou, *Southern Italy*, pp. 97-104, 432-437; Senatore, *Una città*, pp. 123-136.

²¹ Udina Abelló, *El braç reial*; Sobrequés, *Los orígenes*; Muñoz Pomer, *Las asambleas políticas*.

In quello stesso periodo Alfonso convocò regolarmente i parlamenti generali nel regno di Napoli, e tutti durarono soltanto qualche giorno, a fronte dei mesi e degli anni delle *corts*²². È evidente che per lui i parlamenti napoletani non avevano molto in comune con le *corts* catalano-aragonesi. Ci è pervenuta del resto una sua franca dichiarazione di preferenza per il regno di Napoli, perché qui la sua *potestat absoluta* non era ostacolata dalle pretese pattiste dei sudditi (1450)²³. Alfonso era castigliano, e anche in quel regno erano convocate regolarmente le *cortes* per sussidi finanziari e, in cambio, approvazione di suppliche (non possiamo occuparcene qui). Né le corti catalano-aragonesi né quelle castigliane possono essere invocate come modello del parlamento generale di Napoli.

La decisione di Alfonso di convocare un parlamento a Napoli nel 1443 non va dunque letta come una mera importazione istituzionale, e neppure come una iniziativa formale, priva di effettivi contenuti politici, ma come una vera novità, che reintrodusse nel regno un istituto in desuetudine il quale, pur diverso dagli omologhi iberici, sarebbe durato quasi tre secoli. Con il 1443 a Napoli si aprì effettivamente uno spazio collettivo di mediazione tra i baroni e il re, poi anche tra le città demaniali e il re, ma con caratteri specifici nei singoli contesti politici in cui si celebrarono i parlamenti.

Nel regno di Napoli non si tenevano assemblee di stato da ben quarant'anni (l'ultima risaliva al 1401, con re Ladislao d'Angiò Durazzo), un periodo in cui le istituzioni parlamentari si stabilizzarono in Castiglia e Aragona, per non parlare dell'Inghilterra. La convocazione del 1443 da parte del Magnanimo non sembra aver generato perplessità, nonostante una sola traccia di segno opposto nelle fonti²⁴, perché il parlamento era comunque vivo nella cultura delle *élites* politiche, in particolare dei baroni e degli ufficiali regi con formazione giuridica, e perché in età sveva e angioina erano state convocate numerose *Curie* generali, occasione, non di negoziazione, ma di pubblicazione dei provvedimenti regi²⁵. Come vedremo, il parlamento del 1443 è più vicino ai precedenti svevi e angioini che alle *corts* iberiche, benché la verbalizzazione avvenisse secondo un modello della cancelleria castigliana (un ele-

²² Anche negli anni '70, mentre nel regno di Napoli Ferrante non adunava alcun parlamento generale, in Catalogna vi furono delle *corts* eccezionali che si trascinarono dal 1473 al 1479. In quel caso si trattava, secondo Hébert (*Parlementer*, pp. 417-420) di strategie dilatorie volute dal sovrano stesso, ma l'esempio non è l'unico.

²³ Cfr. § 3.2.

²⁴ Cfr. § 3.1.

²⁵ Per i parlamenti della prima età angioina: Gentile, *Parlamenti generali nel periodo angioino*; Hébert, *Les assemblées représentatives*; Id., *Parlementer*, *passim*.

mento questo, come ben si comprende, del tutto estrinseco), ma in esso si realizzò un'effettiva negoziazione tra i baroni e il sovrano, la cui novità potremmo meglio valutare se avessimo più informazioni sulle precedenti assemblee di età durazzesca, di cui sappiamo pochissimo²⁶.

Su scala europea, l'imperfezione, se non – per alcuni interpreti – la sostanziale irrilevanza del parlamento napoletano nel confronto con le esperienze iberiche e inglesi, si rivela una prospettiva priva di senso storico. Come ha dimostrato Michel Hébert (2014), il parlamentarismo europeo ebbe nel basso Medioevo molte facce, con diversi gradienti di istituzionalizzazione e diversi caratteri, nell'ambito però di una “cultura parlamentare” largamente diffusa, che individuava nelle assemblee di stato sia il luogo della manifestazione del potere monarchico sia quello della negoziazione dei sussidi finanziari in cambio delle concessioni politiche²⁷. Nel volume di Hébert, peraltro, il regno aragonese di Napoli è trattato solo marginalmente, sicché con il nostro lavoro ci pare di aver aggiunto un tassello importante al suo quadro comparativo.

1.4 *Quanti e quali parlamenti*

La considerazione attenta di tutto il *corpus* documentario ci ha consentito di fissare un numero certo di assemblee, la cui quantità e relativa regolarità ci ha sorpresi. Ecco l'elenco dei parlamenti generali attestati con assoluta certezza:

TABELLA 1: Parlamenti e parlamenti generali nel regno di Napoli, 1443-97.

	DATA	SEDE	SOVRANO	PARTECIPANTI	SCHEDA
1.	1443, gennaio-marzo	Benevento: palazzo arcivescovile Napoli: S. Lorenzo	Alfonso	baroni	2
2.	1447, giugno	Napoli	Alfonso	?	3
3.	1448, marzo	Napoli	Alfonso	?	4
4.	1449, gennaio	Torre del Greco e Napoli	Alfonso	baroni università demaniali	5
5.	1450, marzo	Napoli: Castelnuovo	Alfonso	baroni	6
6.	1450, agosto	Napoli: S. Maria dell'Incoronata	Alfonso	baroni università demaniali	7
7.	1453, dicembre	Gaeta	Alfonso	baroni università demaniali	10

²⁶ Il pochissimo corrisponde a quanto diciamo nelle note 6-8 del cap. 3.

²⁷ Hébert, *Parlementer*.

Parlamenti generali a Napoli in età aragonese

	DATA	SEDE	SOVRANO	PARTECIPANTI	SCHEDA
8.	1454, ottobre	Napoli	Alfonso	baroni università demaniali	12
9.	1455, aprile	Napoli?	Alfonso	baroni	13
10.	1456, ottobre	Napoli: S. Chiara e Castelnuovo	Alfonso	baroni università demaniali	14
11.	1458, luglio	Capua: cattedrale	Ferrante	baroni università demaniali	15
12.	1480, giugno	Napoli	Ferrante	baroni università demaniali	23
13.	1481, febbraio	Foggia: cattedrale	Ferrante	baroni università demaniali clero	25
14.	1481, novembre	Napoli: S. Chiara e Castelnuovo	Ferrante	baroni università demaniali clero	26
15.	1484, novembre	Napoli: Castelnuovo e S. Chiara	Ferrante	baroni università demaniali	29
16.	1494, marzo	Napoli: Castelnuovo e palazzo Sanseverino (ora chiesa Gesù Nuovo)	Alfonso II	baroni università demaniali clero	31
17.	1497, agosto	Napoli: Castelnuovo	Federico	baroni università demaniali	34

Diciassette assemblee nel cinquantennio aragonese non sono poca cosa. Colpisce un vuoto: il ventennio dal 1458 al 1480. In questo periodo Ferrante, pur avendo progettato e annunciato alcuni parlamenti (1459, 1465...), ricorse a diverse soluzioni con cui affrontare i contingenti problemi politici e finanziari. Come si vedrà nel capitolo 4, in quel ventennio consigli regi allargati e assemblee di carattere “regionale”²⁸ sostituirono solo in parte il parlamento, un istituto che era ben vivo nella cultura politica del regno.

La principale caratteristica del parlamento napoletano si riassume in una parola: fluidità. Nella composizione (quantità e categorie dei convocati), nella cadenza, nelle funzioni, nelle modalità di registrazione, nella relazione tra parlamento vero e proprio e suoi “sucedanei”. Fluidità istituzionale non significa che il parlamento non fosse importante. Cercando di evitare la trappola nominalistica, il dato più rilevante è proprio la pratica del “parlamentare”, che tutto sommato pare avere una discerta continuità anche in età aragonese, come emerge dal grafico che segue.

²⁸ Cfr. *infra*, § 2.3.1, Tabella 4.

1. Introduzione




FIG. 1: La distribuzione nel tempo delle assemblee e dei parlamenti nel regno aragonese di Napoli. Sono state omesse le assemblee del maggio 1495 (scheda 33) e gennaio 1500 (scheda 35).

Le 33 riunioni qui rappresentate ebbero finalità, significato e valore ogni volta diversi, ma furono tutti momenti di incontro e negoziazione tra la corte e i suoi sudditi. È la dimostrazione di una prassi che si mantiene nel tempo, anche se con qualche discontinuità più evidente in età ferrandina. Per comodità abbiamo distinto tra diverse forme di incontro-negoziazione, consapevoli che si tratta soprattutto di una nostra esigenza di classificazione. Lo abbiamo fatto basandoci sulla nomenclatura ricorrente nel repertorio delle fonti (in cui sono impiegati i termini *parllamento/parlamento* – accostati agli aggettivi *generale* e *pubblico* –, ma anche *dieta*, *consiglio*, *curia* e *placito*; cfr. § 2.5) oltre che sui contenuti e sulle forme degli incontri. E così, accanto a quei 17 parlamenti generali sicuramente convocati e celebrati (Tab. 1), ne abbiamo individuati 2 che furono annullati (1451 e 1465) e altri 6 che abbiamo definito dubbi, giacché i documenti a nostra disposizione non consentono di stabilire con assoluta certezza se siano realmente stati adunati (luglio 1453 e giugno 1454) oppure se si sia trattato di un vero parlamento generale o di una qualche altra forma ibrida (1464, 1477, dicembre 1480 e 1483). Tra le forme cosiddette ibride abbiamo introdotto le categorie dei parlamenti “regionali” e dei consigli regi allargati. I primi furono quelli cui intervennero solo la feudalità e/o i rappresentanti delle università demaniali di una determinata regione: è il caso dei baroni convocati in Calabria nel 1459 (scheda 16) e delle comunità abruzzesi adunate da Ferrandino nel

1482 (scheda 27)²⁹. I consigli regi allargati sono un'etichetta che abbiamo mutuato da Alan Ryder – che così definì il consesso riunito intorno al Magnanimo nel 1441 (scheda 1) – e che a nostra volta abbiamo applicato ad altri cinque casi: 1473, 1474, 1478, 1485 e febbraio 1495. A essi aggiungiamo infine il consesso del 1500 (scheda 35), un “banale”, ma politicamente significativo incontro dei sindaci con il luogotenente del re, nel quale si esplicitarono però forme e prassi simil-parlamentari.

A chiusura della nostra indagine riteniamo che la novità e l'utilità della nostra ricerca non stia tanto nel capire dove passi il confine tra un parlamento e un consiglio regio allargato, quanto nell'aver messo in luce la volontà di “parlamentare” e instaurare forme di dialogo sempre diverse. Di nuovo, e in una parola, fluidità, da intendersi però non come disordine o disorganizzazione, bensì come percorso evolutivo e di sperimentazione. Riunire frequentemente il parlamento – come fece per esempio il Magnanimo – non significa necessariamente innestarsi *sic et simpliciter* nel solco della tradizione, né quella catalano-aragonese né quella propria del regno napoletano. D'altra parte, il fatto che suo figlio Ferrante lo abbia convocato in misura limitata non è prova di per sé di debolezza o di forza del sovrano, al contrario. Tanto più che è proprio in età ferrandina che si fa evidente l'alternarsi di parlamenti generali a forme ibride di incontro e negoziazione.

Spesso convocato da un sovrano in difficoltà economiche, il parlamento generale ebbe scopi e significati diversi a seconda dei punti di vista e delle contingenze politiche. La Corona si poneva quasi sempre come obiettivo quello di incamerare più denaro possibile, soprattutto per finanziare imprese belliche o organizzare la difesa; per ottenerlo – conservando al contempo la pace del paese e la buona disposizione dei sudditi – sapeva di dover scendere a compromessi. Dal punto di vista dei baroni e delle università demaniali, che di fronte alle convocazioni immaginavano di dover sciogliere i cordoni delle loro borse, quegli stessi parlamenti diventavano occasione per estorcere promesse, privilegi ed esenzioni di varia natura. Erano concessioni spesso ambigue, perché limitate dalla concorrenza e sovrapposizione di concessioni fatte ad altri singoli e ad altre comunità, e che quindi potevano rivelarsi effimere alla prova del contenzioso giudiziario o di fronte agli inflessibili funzionari del re, ma ripresentate, se possibile sempre più circostanziate, esse forse davano agli inter-

²⁹ Nel novero non è compreso l'incontro abruzzese del giugno 1485. Secondo Porzio (*La congiura*, p. 59), in quel tempo il duca di Calabria «si studiò andare in Abruzzi, a Civita di Chieti, ove tutti i baroni e comunità di quelle contrade avea convocate, in apparenza per volere aumentare le gabelle del sale, per riparare le grandi spese fatte nelle guerre addietro, ma nel vero per far prigione il conte di Montorio Aquilano [Pietro Lalle Camponeschi]».

locutori della corte la sensazione di poter competere quasi ad armi pari nel gioco del *do ut des*.

1.5 *Le finalità delle assemblee*

Le ragioni che spinsero i sovrani aragonesi a convocare il parlamento generale convergono su alcuni punti. In linea con quanto accadeva nel contesto europeo coevo, i sudditi erano chiamati perlopiù a legittimare la successione regia o il nuovo insediamento di un sovrano (ed eventualmente a prestare giuramento di fedeltà), a ratificare riforme strutturali dell'amministrazione (finanziaria o giudiziaria) e a sovvenzionare la corona (con donativi, collette straordinarie, prestiti forzosi, ecc.). Alcuni di questi motivi potevano anche coesistere: nel 1443 per esempio, quando convocò il parlamento generale, Alfonso I stava implicitamente presentando se stesso come nuovo regnante, ma anche proponendo una riforma giudiziaria e chiedendo un sussidio con cui garantire la pace e un'adeguata difesa.

Se analizziamo le ragioni che mossero gli Aragonesi di Napoli a convocare il parlamento i numeri parlano chiaro:

- 4 assemblee furono chiamate a validare la successione o il nuovo insediamento del re: 1441 (in forma preventiva), 1443 (Alfonso I), 1458 (Ferrante), 1494 (Alfonso II);
- in altrettante si prestò un giuramento dell'omaggio: 1443, 1477, 1494 e 1497;
- 3 furono adunate per risolvere una ribellione baronale: 1459, 1478, 1485;
- 2 furono esplicitamente convocate per promuovere una riforma della giustizia: 1443 e 1484;
- 19 parlamenti ebbero come motivazione di fondo un bisogno pressante di denaro da parte della corona, espresso sia nella richiesta esplicita di un donativo, sia attraverso l'introduzione di una nuova tassa o addirittura di una riforma del sistema fiscale.

I "motivi" della chiamata e le "conclusioni" pattuite nelle assemblee – due dati che abbiamo cercato di ricavare dalle fonti e mettere in evidenza nell'introduzione a ciascuna scheda del repertorio – mostrano però una realtà molto più complessa e articolata: anche quel parlamento la cui motivazione appare chiara, reca con sé conseguenze ben più ampie. La giustizia, per esempio, è importantissimo oggetto di contrattazione, ma, come appare dall'elenco appena stilato, è quasi invisibile nelle fonti disponibili: tra l'altro nel 1443 la riforma della giustizia è solo annunciata

dal sovrano e nel 1484 è subordinata al buon esito della riforma fiscale. Eppure, scorrendo i contenuti dei capitoli, laddove gli atti sono pervenuti, noteremo che molti di essi vanno a toccare proprio problematiche inerenti la giustizia, per modo che, se nei “motivi” non appariva, la stessa diventa piuttosto evidente in molte delle “conclusioni”. Beninteso: essere evidente non significa poi essere efficace. Si trattava magari di concessioni di portata limitata, ma pur sempre significativa.

Negli altri parlamenti coevi la giustizia è materia sempre presente, ma questo perché i sudditi chiedono specifici interventi del re, appellandosi al suo ruolo di garante della giustizia. A Napoli, dove alcune riforme sono promulgate fuori dal parlamento, ci sono tentativi fatti dai baroni e dalle università, ma la forza di questi interlocutori pare più limitata che altrove, anche se alcune suppliche contenute negli atti conservati, come dicevamo, mostrano l'intenzione di muoversi in quella direzione. Vediamo alcuni esempi. Nel marzo del 1450 (scheda 6), a fronte della richiesta di un sussidio teso a sostenere l'esercito, il Magnanimo approvò 21 suppliche in forza delle quali venivano toccati e modificati passaggi nodali nell'amministrazione fiscale ma pure giudiziaria (6.1.2). Per dirla con Michel Hébert, il legame tra il donativo e la risposta sovrana alle suppliche era un patto politico-fiscale. Sempre secondo l'autore, è proprio nei domini aragonesi del sec. XV che si fa strada l'idea che il donativo sia il “prezzo” della legge: a sostegno di tale assunto, egli dimostra che in Spagna, Sicilia e Sardegna il monarca risponde e concede le suppliche prima di aver ottenuto risposta affermativa alla sua richiesta di sussidio³⁰.

Nel regno di Napoli, cercando qualche riscontro soprattutto per quei parlamenti dei quali si conservano gli atti, emerge che nel 1443 l'offerta del sussidio fu contestuale all'approvazione dei capitoli (2.5.3). Essa è infatti “celata” dentro alla prima e alla quinta supplica, nell'accettazione (espressa però nei termini di un'offerta) di pagare il focatico solo per l'anno in corso. L'introduzione del focatico era, in realtà, una novità in materia fiscale, che non sarebbe stata dismessa tanto facilmente e che portava con sé notevoli conseguenze ed elementi di innovazione: l'abolizione delle collette e di altre gabelle (suppliche 2 e 3), la rilevazione triennale dei fuochi (supplica 7), e la richiesta di utilizzo del gettito solo per la difesa del regno (supplica 10).

Nel marzo del 1450 Alfonso si trovò costretto a chiedere un altro sussidio per stipendiare gli uomini d'arme. Nel discorso di apertura al parlamento (6.1.1), il monarca affermò che, a fronte dell'offerta dei sudditi di sovvenzionarlo, era sua intenzione rispondere con la medesima *clementia et benignitate*, accogliendo le loro

³⁰ Hébert, *Parlementer*, pp. 437-439.

suppliche. Pare quindi di capire che il consenso al versamento del donativo fosse stato espresso dai baroni prima che Alfonso si impegnasse a concedere loro alcune grazie. È comunque evidente che alcune decisioni erano maturate già prima della seduta inaugurale e che l'assemblea aveva sì risposto alla richiesta di aiuto del suo re, ma lo aveva fatto in modo consapevole e nient'affatto gratuito³¹. Le tre collette chieste dalla corona erano state ridotte a due, con l'impegno da parte baronale di mettere a disposizione 2.300 fanti in caso di invasione. L'imposizione, formulata nella seconda di un elenco di 21 suppliche, viene presentata come un dono: l'apparente libertà del consentire all'imposta (o il suo chiedere di rimodularla) è il capitale della negoziazione³².

Nonostante i tentativi della Corona di pilotare le decisioni dell'assemblea, ricorrendo, come vedremo, a strategie diverse – dal potenziare la fase del preparlamento, al far sì che il portavoce dell'assemblea fosse il futuro erede al trono – gli esiti di un parlamento avevano un buon margine di imprevedibilità. L'eterogenesi dei fini era forse qualcosa che spaventava gli Aragonesi, e in particolare Ferrante, al punto da indurlo a rinunciare alla riunione dei parlamenti? Noi non lo crediamo, come non crediamo che il diradersi delle assemblee debba essere letto come un segnale di debolezza della casa regnante. Se infatti la motivazione principale delle convocazioni è di natura finanziaria, abbiamo dimostrato che il re ha la forza di imporre prelievi fiscali straordinari senza adunare il parlamento. Da parte loro i baroni vedono talvolta la convocazione a corte, che in linea di principio era un obbligo, come un rischio per la loro incolumità³³.

³¹ Sembra indicare questa strada per esempio il numero di suppliche parlamentari inoltrate ad Alfonso I: senza entrare per ora nel merito (rinviando al cap. 3), le richieste sottoposte al Magnanimo e da lui placitate arrivano quasi a raddoppiare in poco meno di quindici anni. Erano 13 nel 1443, passano a 21 nel 1450 e diventano 27 nel 1456. La sensazione è che dopo una "timidezza" iniziale nei confronti del nuovo regnante e dell'istituzione da lui reintrodotta nel regno dopo che per circa quarant'anni non si erano celebrati parlamenti i sudditi abbiano via via perfezionato il tiro e colto l'occasione del parlamento generale per azzardare richieste sempre più audaci e articolate.

³² Hébert, *Parlementer*, pp. 433-434.

³³ Per le possibili ritorsioni regie nei confronti dei sudditi, e il timore di questi ultimi di presentarsi al cospetto del sovrano, anche in occasione del parlamento, cfr. il testo di Panormita relativo al 1443 (2.10). Se nel 1455 sappiamo che fu ordinato di procedere contro un barone che non aveva risposto alla convocazione (13.1), nel 1463 fu Ferrante a stabilire una deroga precisa per il principe di Rossano (cfr. *infra* § 2.3.1). Rileviamo che Porzio, *La congiura, passim*, insiste notevolmente su alcune immagini, tra cui la ferocia del duca di Calabria, la capacità di Ferrante di simulare e dissimulare e la paura dei baroni di presentarsi al cospetto del sovrano.

1.6 *Conclusioni: i caratteri dei parlamenti napoletani in età aragonese*

A Napoli i parlamenti furono senz'altro un'importante occasione di negoziazione collettiva, reintrodotta con successo dal Magnanimo, ma non fu l'unica, e in alcuni casi neppure la principale³⁴. I soggetti coinvolti furono la monarchia, da un lato (il re fu quasi sempre presente di persona), i baroni e i sindaci delle città demaniali, dall'altro. Il clero intervenne soltanto tre volte su 17 parlamenti certi (Tab. 1). Pur non conoscendo a sufficienza i criteri con cui furono predisposte le liste dei convocati, possiamo affermare che né i baroni, né i sindaci delle città demaniali costituirono mai un braccio parlamentare in senso proprio. I due gruppi pare non si siano mai riuniti separatamente. I baroni, nella sede parlamentare, si consideravano ed erano considerati come i rappresentanti dell'intero regno, tanto che in età alfoncina furono incaricati dell'esazione della tassa generale per conto della Corona nei loro domini, ma al loro interno non mancavano forti differenziazioni per quanto concerne lo *status* e gli interessi politici ed economici. È per questo, probabilmente, che le città demaniali sembrano prediligere la negoziazione individuale, all'esterno del parlamento, al fine di ottenere esenzioni specifiche.

Dal punto di vista delle procedure (convocazione, cerimonia, necessità della convocazione dopo la successione) e delle scritture (trattativa mediante presentazione di cedole e suppliche, atti), i parlamenti hanno numerosi punti di contatto con le altre assemblee di stato europee. Possiamo affermarlo grazie alla considerazione dell'intero *corpus* documentario, in particolare le lettere di convocazione e le ricche corrispondenze diplomatiche, che ci informano bene sulle *nuances* del cerimoniale durante le sedute di apertura e chiusura. Su questi aspetti la storiografia meridionale non aveva portato l'attenzione, per mancanza di interesse e per la dispersione delle fonti. Poco interesse c'è stato anche per i sindaci inviati dalle città al parlamento³⁵, un argomento molto presente nella storiografia catalano-aragonese³⁶.

Vigeva certamente l'obbligo di partecipazione, anche se abbiamo solo qualche traccia di sanzioni per chi contravveniva. Va al riguardo segnalata un'importante eccezione: la deroga preventiva concessa dal Magnanimo al principe di Taranto, che non fu obbligato ad attenersi alle determinazioni delle assemblee del 1453-1454 (9.1, 10.1, 11.1).

³⁴ Questo paragrafo ha pochissimi rinvii bibliografici perché riassume i capitoli 2-5 del volume.

³⁵ Tra le poche eccezioni vd. Terenzi, *Una città* e cfr. § 2.2.2.

³⁶ Ad esempio Martí Sentañes, *Lleida a les corts*, ma si veda anche Ferrero Micó - Guia Marín, *Corts i parlaments*.

Cionondimeno le suppliche approvate dal re avevano valore generale per tutto il regno, come conferma il parlamento del 1456. In quell'occasione una commissione di cinque baroni, integrata dal procuratore del principe di Taranto, chiese che i capitoli approvati valessero solo per chi accettava la convenzione fiscale pattuita. Il re non accolse la richiesta (14.5.3).

Gli atti finali pervenutici sono simili a quelli di altri stati europei. Quelli del 1443 rientrano nella tipologia del *proceso* di tipo aragonese, autenticato da un notaio (2.5). Quelli del 1450 e 1456 (6.1, 14.5) sono capitoli placitati inseriti in una lettera patente emessa dalla cancelleria regia, come in Castiglia, in Portogallo e in alcuni territori francesi. In entrambi i casi le questioni affrontate durante le sedute sono formalizzate in un elenco di suppliche seguite dal *placet* del sovrano (i capitoli placitati). Si tratta di una forma testuale, del tutto abituale nelle relazioni tra il re aragonese di Napoli e le comunità cittadine e rurali, che oblitera le fasi delle trattative. Non è però impossibile ricavare qualche informazione al riguardo se si analizzano attentamente le verbalizzazioni nel 1443, se si ragiona sul tenore delle placitazioni, spesso volutamente generico, se si valorizzano le informazioni ricavabili da fonti esterne, come le lettere degli ambasciatori, in particolare quelle degli anni '80.

Non dobbiamo farci ingannare dall'estrema brevità delle sedute parlamentari rispetto a quanto accadeva nella penisola iberica e altrove. Non c'è dubbio infatti che le negoziazioni fossero intense e incerte negli esiti. Ciò che sembra tipico del regno napoletano è che queste negoziazioni si svolgevano preferibilmente fuori del parlamento, prima o dopo, benché fossero possibili improvvisi ribaltamenti durante le sedute, come dimostra l'analisi degli atti del 1443. Nella loro solennità e apparente fissità, le sedute di inaugurazione e chiusura comunicavano messaggi simbolici che è utile commentare, come ci hanno insegnato gli studi sulle cerimonie politiche.

Certamente, la negoziazione, anche quando i baroni ebbero maggior peso, come negli anni '90, non può essere riportata alla categoria storiografica del *pactismo*, una formula creata verso la metà del secolo scorso da Vicens Vives³⁷, perché il re fu generalmente in posizione di forza, perché i convocati al parlamento non si configurarono come un corpo organico, perché gli atti finali delle riunioni con confluirono nel patrimonio normativo comune, o quanto meno – se ipotizziamo dispersioni delle fonti – non vi confluirono a lungo.

³⁷ Sull'origine storiografica del termine *pactismo*, l'estensione e l'abuso che dello stesso è stato fatto cfr. Baydal Sala, *Los orígenes*.

I capitoli placitati dei parlamenti, che pure il sovrano giurava di rispettare in calce al documento, non furono accolti in raccolte organiche, come avvenne ad esempio in Sicilia, né furono gelosamente conservati dai numerosi beneficiari, negli archivi delle città, come avveniva in Sardegna e in tutti i domini iberici della Corona d'Aragona, senza dimenticare le cancellerie delle *Generalitats*. Solo in epoca moderna la città di Napoli cominciò a conservare le registrazioni dei parlamenti. Ciò ha molto condizionato la conoscenza del parlamento napoletano. La nostra ricerca dimostra però che era abituale il rilascio di copie dei capitoli placitati, integralmente o per estratti, a beneficio di singoli e di enti, come il monastero della S.ma Trinità della Cava. In ottemperanza a specifiche suppliche parlamentari i beneficiari erano esentati dal pagamento dei relativi diritti di cancelleria. Conformemente al sistema documentario del regno, la conservazione dei privilegi era però a carico del beneficiario, barone o università, e questi ultimi ebbero molta maggiore attenzione per *privilegi, lettere e grazie* ottenute individualmente. Probabilmente, per tutto il Quattrocento non vi fu nessun luogo in cui erano raccolti tutti gli atti parlamentari, pur ricopiati regolarmente nei registri *ad annum* della cancelleria regia.

Ad ogni modo, è probabile che proprio la fluidità del parlamento e il carattere individualistico della negoziazione abbiano favorito la dispersione degli atti parlamentari quattrocenteschi. Quelli degli anni '80 e '90 erano certamente conservati nei registri *Privilegiorum* della cancelleria regia, precocemente distrutti.

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, oggetto dei parlamenti napoletani erano fisco e giustizia. Per quanto riguarda il primo punto, l'età aragonese fu caratterizzata da un forte sperimentalismo. La monarchia controllava saldamente la fiscalità diretta, la cui legittimità e perennità non era in discussione, ma voleva e necessitava di discutere nel parlamento le modalità di riscossione (tempi, sanzioni), gli incrementi dell'imponibile, le riforme del sistema, nonché, ovviamente, le contribuzioni straordinarie. Che il parlamento fosse importante e che il suo esito non fosse prevedibile è dimostrato dal fatto che, negli anni '70, Ferrante concordò con i baroni di maggior peso soluzioni finanziarie alternative pur di non convocarlo. La ripresa dei parlamenti negli anni '80 coincide con l'introduzione di una radicale riforma del prelievo diretto, sperimentata due volte e poi abbandonata.

La giustizia fu sempre prerogativa esclusiva del re: nei capitoli 3 e 4 ci soffermiamo a lungo sulla sua centralità nell'ideologia regia e nella prassi giurisdizionale dei sovrani aragonesi di Napoli. Essa entra in gioco nel parlamento solo perché talvolta il re annuncia in quell'occasione la sua intenzione di fare riforme della giustizia. Il parlamento assolve, da questo punto di vista, alla tradizionale funzione di sede deputata alla pubblicazione degli atti del sovrano e alla contemplazione della sua

maestà, come nelle *Curiae* di epoca sveva e angioina. Nelle suppliche si parla molto di giustizia, ma perché sono presentate al sovrano suppliche volte a limitare l'interventismo dei suoi ufficiali nelle giurisdizioni locali e a moderare le sanzioni per i mancati o ritardati pagamenti fiscali. Qui la differenza con i regni ereditari della Corona d'Aragona è palmare. Le placitazioni del re, non di rado interlocutorie o *de facto* negative, non intaccarono minimamente le prerogative regie, che avanzarono in tutto il secolo.

Se la negoziazione effettiva si collocava preferibilmente a livello individuale, tra il sovrano e il singolo barone, la singola università, che riuscivano a spuntare vantaggi specifici, esistettero nel regno quelli che abbiamo definito "sucedanei" del parlamento generale, riunioni che condividevano con le assemblee di stato alcuni caratteri, di forma e di sostanza politica. Si tratta in primo luogo dei parlamenti regionali, convocati qualche volta dal re o dal suo luogotenente, sempre in situazioni di emergenza, in secondo luogo dei consigli regi allargati. Si segnala a tal riguardo il ruolo dei «baroni presenti a Napoli» che costituiscono una sorta di *audience* privilegiata. Nel 1456 essi chiesero con forza la convocazione del parlamento, nel 1477 la evitarono.

Soltanto nel febbraio 1496, nelle ore drammatiche prima e dopo la morte di Ferrandino, alcuni esponenti delle *élites* baronali e patrizie presenti a Napoli vagheggiarono un progetto politico tanto innovativo quanto velleitario, quello di una deputazione permanente di tre persone, in rappresentanza dei baroni, dei gentiluomini e del popolo napoletano. La deputazione era pensata come un organismo di vigilanza sul sovrano. Essa avrebbe difeso come e meglio del parlamento le libertà dei baroni e della città di Napoli, con particolare riferimento ai diritti patrimoniali dei sudditi. Federico, stretto dalla necessità, si impegnò a realizzare questo progetto, ma esso non ebbe alcun seguito.

In conclusione, i parlamenti napoletani in età aragonese furono numerosi, ma brevi o brevissimi nella durata, irregolari per quanto concerne la cadenza delle convocazioni e la partecipazione delle componenti cetuali tradizionali. Essi si collocarono in un *continuum* di negoziazioni individuali e collettive (i consigli regi allargati) che videro una forte avanzata delle prerogative regie nonostante le resistenze dei baroni e delle comunità cittadine più forti.

E tuttavia, il parlamento rimase sempre, anche quando non fu celebrato, nell'orizzonte d'attesa della società politica del regno: il re lo convocava – la decisione ultima fu sempre la sua –, ma talvolta lo fece perché "era giusto così", quindi nel solco della tradizione (come nel caso delle successioni), talaltra dietro pressioni dei sudditi (è così nel 1456). Il parlamento fu uno strumento di dialogo politico usato/invoca-

to/strumentalizzato sia dal re sia dai sudditi, dunque un aspetto significativo del processo di *state-building*. Non è un caso che proprio nel parlamento e attraverso il parlamento si rafforzò, a partire dagli ultimissimi anni del Quattrocento, il ruolo di Napoli come capitale, una capitale che nel corso del Cinquecento avrebbe invaso lo spazio politico, egemonizzando gran parte delle relazioni tra il regno e l'autorità³⁸.

³⁸ Tuttavia, le altre città del regno mantennero la possibilità di negoziare direttamente con il viceré e con il re, anche mediante ambascerie. Sia consentito rinviare a Senatore, *Diplomazia* e alla bibliografia ivi citata.

CAPITOLO 2

FONTI PER LA STORIA DELLE ASSEMBLEE

2.1 *Un panorama documentario articolato*

In assenza di una documentazione seriale relativa alle assemblee generali della Napoli aragonese, la ricerca si è mossa in varie direzioni, sfruttando al meglio le poche fonti conosciute e cercandone ove possibile di altre. A conclusione di alcuni anni di indagini archivistiche la situazione non è così disastrosa come appariva a Giuseppe Galasso, tanto da suggerirgli l'immagine di una «storia davvero anemica»¹. La ben nota perdita di molta parte della documentazione angioina e aragonese negli ultimi decenni ha indotto gli studiosi del Mezzogiorno a indirizzare la loro ricerca fuori dalla capitale e fuori dai confini del vecchio regno. Oltre a proficue incursioni tra i registri della cancelleria alfonsina oggi custoditi a Barcellona, presso l'*Archivo de la Corona de Aragón*, attenzione meritano anche le fonti prodotte o conservate dalle *universitates*². *Libri iurium*, libri rossi, pergamene e codici diplomatici in genere sono infatti la base locale su cui innestare le informazioni contenute nelle migliaia di dispacci diplomatici che gli ambasciatori dei principali stati alleati residenti a Napoli inviarono ai propri signori e governi.

La comunità scientifica ha colto ormai da tempo le potenzialità di quest'ultima tipologia documentaria, straordinaria per ampiezza numerica, cronologica e con-

¹ Galasso, *Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 354.

² Il problema della dispersione delle fonti del Mezzogiorno d'Italia e l'importanza degli archivi dislocati sul territorio è tornato alla ribalta nell'ultimo decennio, segnalato particolarmente da nuove generazioni di studiosi, da Francesco Senatore (*Le scritture delle universitates* e Id., *Gli archivi delle universitates*) ad Alessandro Silvestri, *Produzione e conservazione*; da Pierluigi Terenzi (*Lacune documentarie* e Id., *Una città*) ad Anna Airò, *L'architettura istituzionale*. Sul tema delle cancellerie meridionali vedi anche il quadro fornito già a metà anni Novanta da Roberto Delle Donne, *Le cancellerie*. Per un quadro generale, cfr. la recente poderosa opera *Fonti per la storia degli archivi*, in particolare pp. XXII e 8-9.

tenutistica³. Per mostrarne il contributo, anche in materia di storia parlamentare, riteniamo che la tabella seguente sia quantomai eloquente. Essa riassume la situazione documentaria relativa a ciascuna delle assemblee individuate, precisando per ognuna le tipologie di fonti reperite. Alcune categorie sono poco rappresentate, ma tutte insieme hanno permesso di raffinare il quadro delle nostre conoscenze e di dare una lettura dei parlamenti napoletani di età aragonese in chiave comparativa con altre realtà coeve.

Considerato l'argomento non stupisce la rappresentatività del gruppo classificato come "lettere e documenti regi o della corte", emanati dal sovrano e da altri membri della famiglia reale; è però doveroso precisare che il loro numero è complessivamente molto più limitato di quanto si possa immaginare e soprattutto che alcuni dei documenti, in particolare per l'età ferrandina, sono conosciuti proprio perché conservati nei fondi diplomatici dei maggiori archivi italiani ed esteri, come copie trasmesse in forma di allegato⁴.

I dispacci degli oratori residenti presso la corte sono la seconda tipologia documentaria più attestata. I numeri parlano chiaro: 21 delle 35 assemblee identificate sono oggi conosciute anche grazie alla penna di diversi ambasciatori italiani ed esteri, ma sono particolarmente significativi quei tre casi in cui la fonte di natura diplomatica è la sola finora reperita. Dalle missive degli ambasciatori – a volte fugaci o ambigue, altre assai dettagliate – si è infatti potuto approfondire un parlamento noto, come quello dell'agosto 1450⁵, ma anche scoprire assemblee finora ignorate

³ Sulle potenzialità delle fonti diplomatiche per ricostruire le vicende dell'Italia quattrocentesca cfr. il numero monografico del «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il medio evo», 110 (2008), pp. 1-143, in cui sono raccolti i contributi della prima settimana di Studi medievali (Roma, 18-21 settembre 2006) col titolo di *Diplomazia edita. Le edizioni delle corrispondenze diplomatiche quattrocentesche*. Particolarmente significativo sin dal titolo il saggio di Figliuolo, *La corrispondenza degli ambasciatori fiorentini dell'ultimo ventennio del Quattrocento, ovvero della fonte perfetta*. Cfr. inoltre *Poteri, relazioni, guerra*. Un valido repertorio (forse bisognoso ora di qualche aggiornamento) resta quello costruito da Tommaso Duranti, *La diplomazia bassomedievale in Italia*. Imprescindibile infine Lazzarini, *Communication and Conflict*.

⁴ Per quel che riguarda il Magnanimo, la maggior parte dei documenti relativi ai parlamenti generali da lui convocati è conservata in copia nei registri della cancelleria aragonese e solo in due casi si è reperito l'originale presso l'archivio del destinatario: un membro della famiglia Caetani (12.1) e l'*università* di Bitonto (14.1). Molto più variegata la situazione in età ferrandina: oltre a essere pochi, i documenti emanati da questo sovrano in cui si citi un parlamento generale sono stati quasi sempre rinvenuti tra le corrispondenze degli Sforza, degli Este, del comune di Siena e in copia in un manoscritto della Biblioteca Nazionale di Francia.

⁵ La convocazione fissata da Alfonso I per il 10 agosto 1450 è certificata da tre dispacci di Joan de Marimon e Bernardo Ça Pila ai consiglieri di Barcellona e da uno dell'oratore senese Ludovico Petroni: cfr. scheda 7.

2. Fonti per la storia delle assemblee

TABELLA 2: Tipologie documentarie individuate per ciascuna assemblea⁶.

N.	FONTI											
	PARLAMENTO	ATTI DEL PARLAMENTO	LETTERE CONVOCATORIE	ELENCHI DI INVITATI / PRESENTI	CAPITOLI PLACITATI	DOCUMENTAZIONE DELLA TESORERIA	LETTERE E DOC. REGI O DELLA CORTE	DISPACCI DIPLOMATICI	DOCUMENTI EMANATI DALLE NIVERSITATES	CRONISTI COEVI	ERUDIZIONE SECC. XV/ XVIII	STORIOGRAFIA RIFERTA A DOC. NON INDIVIDUATI
ALFONSO I "IL MAGNANIMO"	1	1441 gen.										x
	2	1443 gen.-mar.	x	x	x	x	x	x		x	x	
	3	1447 giu.						x				
	4	1448 mar.					x	x				
	5	1449 gen.-feb.					x	x			x	x
	6	1450 mar.	x	x	parz.	x		x				
	7	1450 ago.							x			
	8	1451 post giu.										x
	9	1453 lug.						x				
	10	1453 dic.					x	x	x			x
	11	1454 giu.						x				
	12	1454 ott.		x					x			
	13	1455 apr.				parz.		x	x			x
	14	1456 ott.	x	x		x			x	x		
FERRANTE I	15	1458 lug.			parz.		x	x		x	x	
	16	1459 set.						x				
	17	1464 dic.						x		x		
	18	1465 lug.					x	x				
	19	1473 giu.						x				
	20	1474 set.					x	x				
	21	1477 set.								x		
	22	1478 mag.								x		
	23	1480 ago.							x			
	24	1480 dic.						x	x			
	25	1481 feb.						x	x			
	26	1481 nov.				parz.	x	x	x	x		
	27	1482 giu.								x		
	28	1483 gen.-feb.						x	x		x	
	29	1484 nov.					x		x	x		
	30	1485 set.						x	x		x	
	31	1494 feb.-mar.		x					x	x	x	
32	1495 feb.									x		
33	1495 mag.									x		
34	1497				x		x	x		x		
35	1500						x					

⁶ Gli ultimi quattro parlamenti furono celebrati durante i regni di Alfonso II (scheda 31), Ferrandino (schede 32) e Federico (schede 34 e 35). È molto dubbia la natura parlamentare dell'incontro dell'8 maggio 1495, convocato da Carlo VIII (scheda 33).

dalla storiografia, come quelle adunate da Ferrante nel 1473⁷, nel 1474 e nell'agosto del 1480⁸. A esse aggiungiamo l'incontro che lo stesso monarca ebbe con un manipolo di baroni ribelli nel settembre del 1459 in Calabria (scheda 16).

Se letta in orizzontale, la stessa tabella mostra che i parlamenti per i quali disponiamo di un ventaglio di fonti più ampio sono tre, tutti di età alfonsina: quello del 1443, quello del marzo 1450 e quello del 1456. Di essi sono pervenute le conclusioni (i *capitula*), che – seppur sinteticamente e a posteriori – ricostruiscono le varie fasi dei lavori, permettendoci di conoscere meglio nomi, modi e momenti di un cerimoniale flessibile e a volte sfuggente.

Prima di addentrarci nell'articolato panorama documentario è bene ricordare anche la presenza di due assemblee convocate da Alfonso I e segnalate dagli studiosi, delle quali non si è reperita a tutt'oggi alcuna testimonianza coeva. Secondo quanto riferito da Alan Ryder, che però ha ommesso il dato relativo alla fonte, nel gennaio del 1441 (scheda 1) un gruppo di baroni riunito a Benevento avrebbe chiesto che a succedere al Magnanimo fosse il figlio Ferrante. Premesso che a prima vista pare un'incongruenza sentire già parlare di successione prima ancora della conquista definitiva del regno, avvenuta solo l'anno dopo, va detto che l'autore non usa esplicitamente il termine *parlamento*, ma riferisce di un «afforced Council», quindi di un consiglio regio allargato⁹. Forse di un vero parlamento si sarebbe dovuto trattare invece nell'estate di dieci anni più tardi – secondo Gentile nel giugno del 1451 il re aveva mandato corrieri in tutto il regno per le convocazioni –, ma lo studioso ritiene che la riunione ufficialmente non sia mai avvenuta e comunque la fonte da lui citata è tra quelle andate distrutte nel 1943¹⁰.

Come si sarà potuto constatare in questi ultimi passaggi, vi è un problema piuttosto spinoso che sorge intorno alla definizione di parlamento. Il maggior numero di notizie reperite, e l'averle finalmente unite e riordinate, ha evidenziato situazioni

⁷ Sulla natura dell'assemblea del 1473 avremo modo di tornare in seguito; qui basti sapere che a riferire di un incontro del re coi suoi baroni (o quantomeno con un gruppo ristretto) fu ancora una volta l'oratore sforzesco Francesco Maletta (19.4).

⁸ Per quel che concerne il giugno del 1480 (scheda 23) si sono potute incrociare le versioni fornite dai tre ambasciatori milanesi (Pietro da Gallarate, Marco Trotti e Giovan Angelo Talenti) e dai due emissari estensi (Antonio da Montecatini e Nicolò Sadoletto).

⁹ Ryder, *The Kingdom*, p. 125. Non è stato possibile individuare la fonte di Ryder, nonostante uno spoglio sistematico dei registri cancellereschi alfonsini conservati nell'ACA.

¹⁰ Il documento su cui Gentile (*Finanze*, p. 190) basava la propria affermazione era una cedola della tesoreria: cfr. scheda 8.

2. Fonti per la storia delle assemblee

anomale, come appunto quelle di parlamenti generali convocati e poi presumibilmente annullati, o quelle di riunioni che furono piuttosto dei consigli regi, allargati a una quota significativa del baronaggio. Per ragioni di praticità, la disamina sulle fonti prenderà quindi in considerazione preferibilmente le assemblee ufficiali, frazionandole nei loro momenti salienti.

2.2 Verso il parlamento

Una volta maturata l'intenzione di riunire il parlamento generale, i sovrani dovevano darne comunicazione ai propri sudditi; era la prima azione necessaria a mettere in moto una macchina piuttosto lenta, ma non quanto ci si potrebbe aspettare. La decisione doveva essere presa con certo anticipo, nell'ordine di alcune settimane. Era infatti inevitabile prima di tutto consentire ai messi regi di raggiungere i numerosi castelli e centri urbani sparsi su un territorio vasto e disagiata per consegnare le lettere convocatorie¹¹. In secondo luogo era necessario dare a quei signori, laici ed ecclesiastici, e alle *universitates* il tempo di organizzarsi per nominare i propri procuratori (i *sindaci* nel caso delle comunità) e preparare il viaggio verso la sede deputata all'incontro. Tra il *datum* delle lettere convocatorie e la prima seduta del parlamento generale di solito correva tra le quattro e le sei settimane¹².

2.2.1 Le lettere di convocazione

Per la Napoli aragonese si sono conservati sei *exempla* di lettera convocatoria: cinque di Alfonso I (1443, 1450, 1454¹³ e 1456) e uno emanato da Alfonso II nel 1494 (31.1). Per il 1456 la lettera di convocazione è pervenuta in due versioni: l'originale inviato all'università di Bitonto (14.1) e la versione copiata negli atti dell'assemblea (14.5.1), indirizzata a Giovanni Antonio Del Balzo, importante barone, nonché titolare di uno dei

¹¹ I tempi più o meno dilatati tra la stesura delle lettere e la data di convocazione dipendevano soprattutto dall'estensione geografica del territorio; per restare in Italia, le dimensioni tutto sommato limitate del Patriarcato di Aquileia facevano sì che la chiamata al parlamento potesse arrivare in media con 9 o 10 giorni di anticipo, ma anche per il giorno seguente: Leicht, *Parlamento friulano*, I/1, p. LXX.

¹² Per la Napoli aragonese i tempi tra il *datum* della lettera convocatoria e la data di inizio del parlamento stabilita dal sovrano vanno da un minimo di 28 giorni nel 1494 a un massimo di 43 nel 1443, passando per i 32 giorni del 1456 e i 37 del 1454.

¹³ Cfr. rispettivamente: 2.5.1, 6.1.1 e 12.1.

principali uffici regnicoli. La doppia redazione, lo vedremo, permette di cogliere le sottili sfumature del formulario e del contenuto.

I cinque modelli sono molto diversi tra loro: nella forma e nella lingua (i primi tre sono in latino, gli altri in volgare), nel tenore e nelle direttive. Il primo documento è tramandato in copia, inserito negli atti dell'assemblea. Il 20 dicembre 1442, da poco conclusa la conquista del regno, Alfonso aveva deliberato di riunire un parlamento il 31 gennaio successivo. Da Barletta, dove si trovava, il sovrano aveva comunicato la decisione al Consiglio regio, giudicando che 40 giorni fossero un tempo sufficiente per inviare le comunicazioni e permettere ai suoi sudditi di raggiungere Benevento, la sede deputata all'incontro¹⁴. La lettera convocatoria, predisposta e fatta recapitare dal segretario regio, Joan Olzina, era piuttosto breve. Dopo il formulario iniziale, il documento si rivolgeva al destinatario (nel nostro caso Giovanni Antonio del Balzo, principe di Taranto e gran connestabile, il primo della lista predisposta in cancelleria) esponendo succintamente il motivo della convocazione e invitandolo a comparire nella data e luogo stabiliti e a trattenervisi fino alla conclusione dell'assemblea e al suo scioglimento da parte regia. Il parlamento, si precisava, si sarebbe tenuto a prescindere dalla presenza o meno dell'invitato. Ciò significa che per l'avvio dei lavori probabilmente il sovrano preferiva avere accanto a sé il maggior numero possibile di sudditi, ma che, almeno in quell'occasione, non era sua intenzione posticipare la data per ottenere questo risultato, dando il tempo anche ai più lontani o reticenti di raggiungere la città sede dell'assemblea.

Su questo specifico aspetto della tempistica pare soffermarsi in termini diversi il modello di lettera pervenuto per il 1450¹⁵. Anch'esso, come il precedente, è riportato in copia negli atti dell'assemblea. In una data imprecisata, Alfonso aveva invitato magnati e baroni del regno *citra Farum* a comparire nelle sale di Castelnuovo il 20 febbraio, ma nel timore che «*ipsi magnates et barones non convenissent*», aveva fissato una seconda convocazione per il successivo 3 marzo, giorno effettivo di inizio dei lavori. Se escludiamo il parlamento del 1456 – la cui data di esordio slittò di un mese, dal 10 settembre al 9 ottobre, senza che se ne conoscano le cause – la documentazione superstita mostra che in altri due casi la giornata iniziale fu posti-

¹⁴ In una lettera alla consorte, scritta da Trani una settimana più tardi, Alfonso confermò la convocazione, fissata «*al darrer dia de janer primer vinent*» (2.1).

¹⁵ Doc. 6.1.1. Il documento apre il *dossier* relativo al parlamento del 1450; quasi sicuramente esso riprende parole e contenuti della lettera convocatoria, per essere poi piegato in forma discorsiva e adattato alla narrazione dell'evento.

cipata e sempre per necessità di un membro della famiglia reale. Nei primi mesi del 1481 il rinvio di alcune settimane (dal 20 gennaio al 13 febbraio) fu condizionato dall'attesa del cardinale legato, ma anche dalla malattia che colse Ferrante mentre si trovava a Benevento, sulla strada per Foggia, sede designata¹⁶. Nel 1484 il sovrano volle invece attendere il rientro a Napoli del figlio primogenito, Alfonso duca di Calabria, rimasto lontano dal regno per due anni perché impegnato nella guerra di Ferrara¹⁷.

La lettera convocatoria al parlamento del 1454 è l'originale ricevuto dall'allora protonotario regio, Onorato Caetani, e tuttora conservato nell'archivio della famiglia a Roma (12.1). La caduta di Costantinopoli a opera dei Turchi, e la minaccia che gli stessi rappresentavano per la cristianità, inducevano Alfonso a riunire «li baroni et universitate [...] per debitamente provvedere a la defensione de lo prefato regno». Con un preavviso di poco più di un mese (la lettera è datata 8 settembre) si chiedeva perentoriamente di raggiungere Napoli, sede deputata, entro il successivo 15 ottobre. Qualora impossibilitato a presentarsi personalmente, il conte di Fondi avrebbe dovuto inviare un suo procuratore, persona dotata di buone doti personali e di «ampia potestà». Il problema dei rappresentanti legali – sul quale torneremo tra poco – era assai sentito, tanto da occupare tutta la seconda parte del documento; non possiamo escludere che in questo caso si trattasse di un'estensione particolare, in calce alla sola lettera del protonotario, colui che durante i parlamenti generali aveva un ruolo di primo piano, in quanto portavoce della feudalità.

Il quarto modello pervenuto consta di poche righe, in volgare, per comunicare la necessità di adunare il parlamento sul finire dell'estate del 1456 «ad supplicacione de li baruni che de presente so' in la città de Napoli». Pur essendo conciso, il documento offre diversi spunti di riflessione. Il primo riguarda proprio la richiesta partita dal basso. Convocare il parlamento era un diritto regio¹⁸, ma in questo caso

¹⁶ Cfr. la lettera dell'oratore estense Nicolò Sadoletto del 7 gennaio (25.1), in cui comunicava che «fo' ordinato de fare el parlamento cum tuti li baroni del reame li xx de questo»; lo stesso aggiornò l'informazione il 18 gennaio, precisando che il re sarebbe mosso due giorni dopo (25.2); mentre il 26, descrivendo la malattia del sovrano, scrisse «non se scia quando se partiremo de qua» (25.4). Finalmente il 14 febbraio (25.11) poteva dare notizia che il giorno precedente l'assemblea si era riunita.

¹⁷ Nell'autunno del 1484 Ferrante aveva fissato la data di inizio del parlamento generale al 20 ottobre (29.4), salvo poi decidere di ritardare «insino a la venuta de quello illustrissimo signor duca de Calabria» (29.8). Fu solo dopo il ritorno di Alfonso che il parlamento generale si riunì, il 10 novembre (29.16-17).

¹⁸ Hébert, *Parlementer*, p. 83. L'autore riporta anche alcuni, ma rarissimi, casi di autoconvocazione: p. 143.

a muovere il Magnanimo erano stati alcuni baroni: non conosciamo i loro nomi, sappiamo solo che al momento della petizione erano già a Napoli. Il motivo lo vedremo nel § 3.3; il fatto che la supplica sia esplicitata anche nella convocatoria è abbastanza significativo, come se Alfonso volesse da un lato motivare meglio la chiamata, assicurandosi la presenza di tutti gli interessati e una loro partecipazione attiva, e dall'altro intendesse rimarcare la sua magnanimità nel recepire le istanze dei sudditi. E forse, proprio perché era stato così disponibile, sembrava meno conciliante nel giustificare eventuali assenze. Accanto al perentorio «Ve dicimo et commandamo», la formula «Per niente manche» (14.1) sottolineava che non erano accettate defezioni di sorta. Quel che non sappiamo è se, a fronte dell'obbligo di rispondere alla convocazione, fossero previste delle sanzioni per gli assenti e in cosa consistessero¹⁹.

La lettera, vergata il 10 agosto 1456, mentre il re si trovava a Torre del Greco, ordinava di presentarsi a Napoli il successivo 10 settembre: c'era un mese di tempo per recapitare la convocazione e predisporre il viaggio. Nel caso soprattutto delle comunità regnicole, l'organizzazione non consisteva tanto nel preparare il bagaglio, quanto nello scegliere chi avrebbe rappresentato l'università. La doppia redazione pervenuta di questo documento – con la versione destinata ai baroni e quella diretta alle *universitates*, nella fattispecie quella di Bitonto – permette di osservare le varianti nel formulario e soprattutto nelle indicazioni relative ai rappresentanti. Le università, si sa, quando invitate erano tenute a nominare uno o più delegati (*sindaci*), dotandoli di poteri affinché potessero intervenire nel parlamento in modo costruttivo. Anche i membri della feudalità, se impossibilitati a presiedere personalmente, potevano scegliere di affidare la propria voce e il proprio voto a qualcuno che li rappresentasse: la convocatoria del Magnanimo del 1456 usa il termine *procuratore*²⁰ a indicare l'eventuale sostituto, ma glissa sui poteri conferiti alla persona prescelta.

¹⁹ Nel contesto europeo coevo, nelle lettere di convocazione spesso è presente un elemento che, invece, pare mancare nel nostro caso. Si tratta delle sanzioni previste per gli assenti: ivi, pp. 82-83.

²⁰ La differenza tra *sindaco* e *procuratore* risale al diritto romano: il primo è il procuratore di ente collettivo secondo il *Corpus iuris civilis*. Cfr. Crescenzi, *Le origini* e Albertario, *Syndicus*.

2. Fonti per la storia delle assemblee

LETTERA INDIRIZZATA ALLE UNIVERSITÀ,
IN PARTICOLARE A QUELLA DI BITONTO (14.1)

Rex Aragonum utriusque Sicilie et cetera. **Nobiles et egregii viri fideles nostri dilecti.** Nui, ad supplicatione de li baruni, che de presente so in la città de Neapoli per cose concernente grandemente servizio nostro et beneficio de la republica de quisto reame, havimo deliberato tenere parlamento generale in la dicta città a li x de lo mese de septembro proximo futuro, perciò ve dicimo et commandamo **che ordinate vostri sindaci cum ampla potestà**, che per lo dicto di se trovano presenti allo dicto parlamento, et per niente manche. Data in Turri Octavi, die x augusti MDLVI.

LETTERA INDIRIZZATA AI BARONI, IN PARTICOLARE
A GIOVANNI ANTONIO DEL BALZO (14.5.1)

Rex Aragonum utriusque Sicilie et cetera. **Illustris et magnifice princeps collateralis consiliarie fidelis nobis plurimum dilecte.** Nui, a supplicatione de li baruni, che de presente so in la città de Napoli per cosa concernente grandemente servizio nostro et beneficio de la republica de questo reame havimo deliberato tenere parlamento generale in la dicta città a li x de lo mese de septembro proximo futuro, perciò ve dicimo et commandamo **che per lo dicto di vui personalmente o per vostro procuratore** ve debiate trovare cqua per essere presente a lo dicto parlamento, o et per niente manche. Data in Turri Octavi, x^o mensis augusti millesimo cccc^olvi^o.

Per l'età ferrandina non è stata individuata alcuna lettera convocatoria, quindi, con un ampio balzo cronologico, la documentazione ci porta al 1494: il quinto e ultimo modello pervenuto è quello emanato da Alfonso II subito dopo la morte del genitore (31.1). La lettera, conservata all'Aquila, data 29 gennaio, il giorno successivo alla scomparsa di Ferrante. Con essa il nuovo sovrano indiceva un parlamento generale a Napoli per il 25 febbraio, precisando le motivazioni che ne stavano alla base: oltre a suggellare la successione paterna, era intenzione del monarca «fare omne digna et laudabile provisione qual sia al mantenimento de la pace et de la conservatione de la iustitia et bene publico de tucto el regno», rivedere il fisco nella direzione di un «disgravamento degli oppressi» e ricevere dai suoi sudditi «homagio et iuramento de fidelità». I rappresentanti legali della comunità abruzzese dovevano essere muniti di «piena potestà et mandato». Richiesta analoga era stata fatta da Ferrandino nel 1482: la lettera di istruzione della comunità di Chieti ai suoi due rappresentanti richiama la convocatoria non pervenuta, dicendo che «contenea dovessero mandare dui ambasciaturi con pleno mandato» (27.1). La formula è interessante, perché negli altri casi, quando esplicitato, il concetto usato è quello più cauto di un' *ampla potestà*. In una missiva regia del 6 maggio 1465 (18.1) sono riassunti piuttosto chiaramente i contenuti di un'altra convocatoria non pervenuta, ma certo risalente a qualche giorno prima. Ferrante chiedeva: «Che vengha ogni barone personalmente, o vero mandi procuratore et potere bastante, et cossì li sindaci delle terre demaniale, ché intendemo celebrare parlamento generale per reformatione et bene et quiete del regno». *Potere bastante*, una nuova formula che dice tutto e niente e sulla quale occorre riflettere. A cosa doveva bastare e quanto doveva essere?

2.2.2 *La risposta delle comunità*

Quello appena rilevato è un nodo di una certa importanza²¹. Da una parte il sovrano auspicava di avere davanti a sé persone in grado di «intravenire, consigliare, fare et exequire tucto quello che [...] sia ordenato» (12.1), quindi di partecipare attivamente e con discreto margine di azione, senza dover riferire preventivamente alla comunità e rallentare i lavori dell'assemblea in attesa delle risposte. Dall'altra, le università, pur interessate a essere rappresentate al meglio, si trovavano certo in difficoltà nel concedere qualcosa in più di una sufficiente *potestas*. Si trattava di un confine labile, di un potere delegato in forma scritta, ma che quasi certamente si componeva pure di istruzioni orali. Inutile poi dire che, anche mentre sedevano in parlamento, i rappresentanti ricevevano dai rispettivi governi cittadini o municipali diverse indicazioni, proposte, pressioni²². Sempre per il 1494, disponiamo del verbale dell'elezione dei *sindaci* scelti dall'università di Bitonto a rappresentarla (31.2). I due uomini che si sarebbero recati a Napoli furono eletti il 13 febbraio (la convocatoria risaliva al 29 gennaio e la data di inizio lavori era fissata per il 25 febbraio). Non sappiamo se e quanto si sia dibattuto nel consiglio e in base a quali criteri la scelta sia caduta su Nicolò Maria Bove e Francesco Pianelli, ma nemmeno il grado di potere loro conferito. Ai due furono consegnati «instrucionem et memoriale», non pervenuti, che certamente declinavano meglio i contenuti della delega politica. Il tenore della nomina ricalca le emergenze della lettera convocatoria: la necessità di condolarsi per la scomparsa di Ferrante e il dovere di prestare «iuramentum fidelitatis» al successore, ma aggiunge il dovere di ottenere la riconferma dei privilegi cittadini.

Quanti cittadini si inviavano? In base a quali caratteristiche erano scelti? Chi pagava il loro soggiorno? Sono domande alle quali le nostre fonti rispondono solo in parte. Non necessariamente i *sindaci* viaggiavano in coppia, come abbiamo visto per il 1482 (dietro precisa richiesta regia: 27.1), per il 1494 e come sembra emergere

²¹ Hébert, *Parlementer*, pp. 219-235.

²² Sappiamo che proprio nel corso di quel 1494 la comunità dell'Aquila indirizzò diverse lettere ai propri rappresentanti – quasi sicuramente in risposta ad altrettante loro missive –, anche se è solo in una del 7 marzo 1494 (ASAq, *Archivio Civico Aquilano*, S 78, cc. 115v-116v) che si nomina esplicitamente l'assemblea, ringraziando per «[l']adviso de tucto el progresso de la celebratione del parlamento». È solo dopo il rientro nella cittadina abruzzese, il 18 aprile, che gli ambasciatori relazioneranno al governo l'intero *iter* (www.riformanzaequilane.org/librireformationum/show/520 - link attivo il 12 gennaio 2018).

dalle indagini di Michel Hébert²³. Dieci anni prima, per esempio, L'Aquila inviò a Napoli solo un rappresentante, ser Francesco di Lucoli, con istruzione tra l'altro di raccomandare al sovrano anche la comunità di Teramo. L'oratore partì il 16 ottobre e fece ritorno oltre un mese dopo, il 24 novembre (29,3), un lasso di tempo piuttosto lungo, durante il quale rimase in contatto col suo governo. Nelle istruzioni gli si chiedeva esplicitamente di recarsi al «placito al quale siamo invitati: intendendo in quello alcuna cosa che sia graveza o interesse dela nostra comunità, ce ne renderete aviso, adciò possiamo provvedere». È possibile che ser Francesco fosse stato dotato di una somma da spendere per soggiornare durante il parlamento, ma anche che gli fossero stati mandati altri denari o gli fosse chiesto di anticiparli personalmente, visto che proprio in quell'occasione l'assemblea fu ritardata. Per rappresentare al meglio la comunità, oltre alle dettagliate istruzioni, ricevette copia di altri documenti probanti i diritti precedentemente concessi dalla corte e rivendicati con forza dalla comunità. Per quel che emerge dalla documentazione non siamo sicuri che gli sia stata fornita copia della lettera convocatoria. Le istruzioni tacciono anche sul grado di *potestà* (*sufficiente, ampla o plena*) conferitagli; solo in un passaggio – quello in cui si chiede di raccomandare Teramo – si accenna alla facoltà di rivolgersi «ad tucti quilli altri che vi parrà necessario», lasciando intendere un certo margine di discrezionalità. Per il resto gli si chiede di *usare diligentia*²⁴.

Anche se per il 1484 non disponiamo della lettera convocatoria, che ci permetterebbe di verificare se le istruzioni all'oratore seguano un andamento tema-rema, il documento compilato dalla comunità consente di cogliere con maggior chiarezza alcuni elementi relativi a quell'assemblea. La convocazione partì da Napoli prima del 21 settembre. Quel giorno, infatti, il consiglio della comunità de L'Aquila l'aveva già ricevuta e ne diede lettura in consiglio²⁵. Il loro sindaco, lo

²³ Hébert, *Parlementer*, pp. 202 e 286-87. L'autore ritiene che talvolta fosse il monarca stesso ad auspicare l'arrivo di nutrite delegazioni da parte delle singole comunità. Le emergenze napoletane paiono andare nella direzione opposta.

²⁴ Sul ruolo sempre più specialistico e professionale dei *sindaci* cfr. quanto rilevato per Manfredonia in Airò, *Et signanter omne cabella*, p. 183. Nel caso specifico de L'Aquila gli studi di Pierluigi Terenzi (*L'Aquila nel regno*, pp. 30-34) hanno evidenziato una chiara distinzione tra il *sindacus communitatis* e tutti gli altri più "comuni" ambasciatori.

²⁵ Il 21 settembre nel consiglio cittadino furono lette le lettere regie – «recitatis litteris regis in concione» – in cui si chiedeva l'anticipo del terzo natalizio delle tasse, tramite versamento del sale; il versamento di 2.000 ducati e l'invio di «legatorum Neapolim transmissio ad generale parlamentum celebrandum die *** futuri mensis octobris». Nel documento la data dell'inizio dell'assemblea è stata omessa e al suo posto è rimasto uno spazio bianco. Durante la seduta consiliare non furono subito individuati i rappresentanti della comunità. Il documento è conservato in

abbiamo visto, partì il 16 ottobre, appena in tempo per presentarsi a Napoli per la seduta inaugurale, originariamente fissata per il 20 ottobre (29.6-7), poi posticipata all'11 novembre. Tranne uno, gli articoli che componevano il documento, tutti rigorosamente introdotti da un *Item*, non sembrano avere un nesso cogente con quanto si sarebbe dovuto discutere nel parlamento. È chiaro che l'oratore doveva approfittare del viaggio e dell'incontro col sovrano e coi massimi esponenti della corte, tra cui Diomede Carafa²⁶, anche per perorare alcune richieste di natura riservata. Era parte del complesso gioco della domanda e dell'offerta²⁷. Il solo riferimento all'assemblea contenuto nelle istruzioni aquilane lascia ipotizzare che il punto in discussione non fosse stato esplicitato dalla lettera regia, ma che la comunità lo avesse appreso attraverso altri canali: «Havemo qualche accendo che in quisto parlamento se habia ad rascionare ...» (29.3). C'è quindi da chiedersi quali fossero stati i canali di informazione dell'Aquila – immaginiamo un rilevante contributo da parte della rete mercantile, di ufficiali regi e forse pure dell'ambiente curiale – e quanto vago fosse il contenuto di questa lettera ferrandina. Come ha rilevato Michel Hébert, nella convocazione il sovrano non era obbligato a divulgare nel dettaglio l'ordine del giorno, era sufficiente che dichiarasse pubblicamente uno stato di necessità²⁸.

2.2.3 *La parola del re*

Retorica pura. Ecco le formule che motivano la convocazione del parlamento. Se escludiamo la lettera del 1454, in cui la causa è circostanziale – la minaccia turca, che fa parlare del bisogno di «provvedere a la defensione del regno» (12.1) – in tutti

ASAg, *Archivio Civico Aquilano*, LR III, cc. 80v-81v e l'abstract è reperibile nel data-base curato da Pierluigi Terenzi in *Riformanze aquilane*.

²⁶ Terenzi, *L'Aquila nel regno*, 395-403 individua il conte di Maddaloni come uno dei protettori della città, anzi il suo «principale referente» a corte (p. 401).

²⁷ Nella discussione entravano infatti anche grazie *ad hoc*, richieste dalle singole comunità e alle stesse concesse. Durante il parlamento generale del novembre del 1481 l'università di Gaeta aveva supplicato il pagamento da parte della corte di 500 ducati di argenti sottratti alle chiese cittadine e Ferrante aveva dato mandato al commissario regio, Renzo d'Afflitto, di procedere. Così riassume la supplica Capasso (*Repertorio delle pergamene di Gaeta*, n. CIV): «Che sieno pagati i 500 ducati degli argenti delle chiese di Gaeta che esso re Ferdinando, a supplica de' sindaci della città, nel parlamento generale aveva ordinato al regio commissario Renzo d'Afflitto di pagare a quella università. Questi ducati 500 il d'Afflitto non li have voluto pagare; li argenti so' impignati et venenese a perdere se sua maestà non ce provide, et presto. Si approva dal re».

²⁸ Hébert, *Parlementer*, p. 103.

gli altri casi siamo di fronte a motivazioni di ordine giuridico-ideologico, espresse in forma tanto vaga quanto altisonante. Una per tutti quel «cose concernente grandemente servizio nostro et beneficio de la republica de quisto reame» (14.1).

Tutte le lettere convocatorie riunite nel repertorio insistono però su quattro ideali principali, tra loro strettamente collegati: il bene della *res publica*, la *defensione* dello stato (anche militarmente parlando), la *quiete* dei sudditi, l'amministrazione della *iustitia*. Va precisato che i primi due concetti sono più pertinenti al periodo alfonsoino, mentre *pacel/quiete* e *iustitia* pervadono i messaggi di età ferrandina²⁹. L'unica convocatoria nota di Alfonso II, quella del 1494, pare condensare tutti i codici; l'obiettivo dichiarato dal nuovo sovrano è infatti il «mantenimento de la pace et de la conservatione de la iustitia et bene publico de tucto el regno» (31.1).

Accanto a queste formule astratte, fanno capolino tra le righe le vere finalità della maggior parte delle assemblee: perché la teoria possa concretizzarsi, nella pratica occorre liquidità. Ecco allora apparire con chiarezza, soprattutto durante il regno di Ferrante, il bisogno di incamerare denaro con cui armare un esercito³⁰, di difendersi dall'invasione turca di Otranto³¹ o di finanziare il matrimonio dei figli (20.2), il tutto «per beneficio de' suoi populi, come anche per sua maestà»³². Se da un lato

²⁹ In assenza di lettere convocatorie, per Ferrante ci siamo appoggiati ad altri documenti, anche regi, dai quali emergono tracce relative alle motivazioni della convocazione. Fin dal suo parlamento generale nel 1458 – prima ancora che iniziassero per lui le lotte intestine contro il baronaggio – il monarca usa un codice facente leva sugli ideali di pace e sulla giustizia. Il concetto emerge ripetutamente in varie tipologie documentarie, dirette e non. Nel 1465 lo troviamo in una lettera regia ad Antonio Cicinello: «Per reformatione et bene et quiete del regno» (18.1). Per il 1458 il cronista Tummolillo parla di «pro bono statu ac pace ac tranquillitate» (15.15) e gli oratori sforzeschi esplicitano il concetto con una perifrasi: «L'intendeva mettere ordine et forma ad tute quelle cose per le quale se habia ad governare questi populi cum bona iustitia» (15.9). Nel 1459, in quello che riteniamo sia stato un incontro, poi annullato, con alcuni baroni ribelli della Calabria, Ferrante fece partire le convocazioni: «La prefata maiestà ha ordinato una dieta, et scripto a tuti li signori et baroni de questa provincia che a dì xxii del presente siano in Cosenza, perché cum loro vole havere parlamento, per metere bona forma ad la pace et quiete de essa provincia» (16.1). E sono ancora gli ambasciatori sforzeschi residenti nel 1473 a calcare di nuovo l'accento sulla «quiete de li baroni et de tutto el reame» (19.4).

³⁰ Nel 1453 l'oratore senese Francesco Aringhieri scrisse che l'obiettivo di Alfonso I era di «fare et havere in ordine in questa primavera cinquemilia lance et 4^m fanti» (10.1). Trent'anni più tardi, nel 1483, la stessa necessità è esplicitata nel dispaccio dell'oratore mantovano Giorgio Brugnoli; Ferrante d'Aragona «domanda aiuto de' denari per fare questa armata» (28.2).

³¹ La minaccia turca toccò da vicino tanto Alfonso I (12.1 e 14.2), quanto suo figlio, che addirittura se li ritrovò in casa, in seguito alla conquista di Otranto.

³² Cfr. 29.2 e, in forma simile, 26.3 («in utilità de soa maestà et per bene delli populi»).

sembra emergere una certa attenzione verso il «bene et contento de li regnicoli» (29.18), è evidente che i sovrani puntano a rimpinguare le casse. In età alfonsina il concetto sembra sussurrato, quasi invocato: si tratta forse di un portato legato al fatto che le fonti sono tutte di mano regia. Si va da espressioni come «pro subventionem nostri status» (5.2) alla richiesta blanda che Ferrante pronunciò a nome del genitore davanti ai sudditi riuniti a Napoli nel 1447: «Lo vullen subvenir e servir» (3.1). Negli atti del 1443, nel suo secondo discorso di apertura – quello dichiarato a Napoli il 28 febbraio – Alfonso I disse di voler riformare e amministrare la giustizia, e mantenere la pace nel regno appena conquistato, e chiarì che per farlo avrebbe necessitato di aiuti finanziari³³. È però interessante notare come, nella risposta dell'assemblea, il portavoce baronale Onorato Caetani facesse riferimento solo alla «reformatione et administratione de la iustitia», lasciando cadere, forse non a caso, la questione relativa al donativo.

Durante il regno di Ferrante, la schiettezza con cui gli oratori relazionarono ai propri signori e governi pone subito il lettore davanti alla vera natura dei parlamenti generali e delle assemblee: «Dare bona forma et indricio a le [...] intrate» (29.11). Il passaggio dalla teoria alla pratica è esplicito in una lettera di Ferrante ad Antonio Cicinello del 6 maggio 1465. A una prima formula del tipo «Intendiamo celebrare parlamento generale per reformatione et bene et quiete del regno», segue lo scopo reale: «Et allora intendimo domandare alchuno subsidio generale». Torneremo esplicitamente a esaminare le finalità delle assemblee per quel che riguarda le tematiche inerenti le riforme della giustizia e del fisco, qui premeva proporre un quadro generale, con attenzione alla lingua e ai formulari rilevati nell'apparato documentario e al loro evolvere nel tempo.

Era la lettera di convocazione a creare l'assemblea e darle un nome³⁴. Nel Quattrocento aragonese il Magnanimo usa sempre la definizione di parlamento generale, mentre suo nipote Alfonso, nel 1494, preferirà l'aggettivazione *universale*. Nella tabella che segue (tab. 3) abbiamo riunito gli elementi topici più importanti e ricorrenti nella documentazione napoletana.

³³ «Honestum videtur ut eidem maiestati de aliqua sufficiente pecuniarum summa iidem convocati subvenirent» (2.5.3).

³⁴ Hébert, *Parlementer*, p. 110.

2. Fonti per la storia delle assemblee

TABELLA 3: Elementi chiave del parlamento esplicitati nelle lettere convocatorie.

<i>Anno/ doc.</i>	<i>Nome dato all'assemblea e invitati</i>	<i>Presenza regia e richiesta di comparizione</i>	<i>Motivazioni</i>
1443 (2.5.1)	«parlamentum generale» rivolto a «ducibus et marchionibus atque [...] comitibus ceterisque magnatibus, baronibus, feudotariis»	«ubi [...] erimus personaliter»; «decrevimus convocare celebrarrequ» e «compareatis inibique continuis diebus»	«pro bono rei puplice [...] ac conservatione et exaltacione nostri regalis status»
1450 (6.1.1)	«generali parlamento» rivolto a «magnatibus baronibusque»	«celebrando per nos»; «seditibus nobis»	-
1454 (12.1)	«parlamento generale» rivolto a «baroni et universitate»	«tenire per nui personalmente»; «vi comandamo»	«provvedere a la defensione de lo prefato regno»
1456 (14.1 e 14.5.1)	«parlamento generale»	«ve dicimo et commandamo»	«per cose concernente grandemente servizio nostro et beneficio de la republica de quisto reame»
1494 (31.1)	«parlamento universale»	«ordinandovi et commandandovi»; «così è stato da nui ordinato e questo è la nostra ferma volontà»	Successione al trono e «mantenimento de la pace et de la conservatione de la iustitia et bene publico»

In tre casi è già nella convocatoria che prende forma l'assemblea: Alfonso I dichiara *apertis verbis* a chi si stia rivolgendo. Nel 1443 lo fa con particolare cura e dettaglio, poi quello stuolo di teste titolate diventa un generico *magnati e baroni* e, nel momento in cui entrano in scena le università demaniali, nel 1454, ulteriormente concentrato in un solo sostantivo: *baroni*. Un dato che le fonti tacciono, e su cui non è stato possibile far luce, è relativo a quali e quante fossero le università demaniali invitate.

Per chi era convocato era importante sapere se il re sarebbe stato presente o meno? A giudicare dalle lettere di Alfonso parrebbe di sì, visto che si premurò di ribadirlo in almeno tre occasioni. D'altro canto era la figura del monarca a conferire legittimità all'assemblea. Il diritto e il dovere a prendervi parte – in una parola l'obbligo – era invece sottolineato da una serie di verbi di comando e formule più o meno autoritarie.

2.2.4 *La scelta della sede*

La massa di persone richiamate in città durante un parlamento generale recava con sé indubbi problemi di ordine logistico e aumento dei prezzi, ma anche prestigio e un certo ritorno economico, per modo che tracciare un bilancio dei pro e dei contro subiti dalla città ospitante non è sempre facile³⁵. È comunque evidente che, anche grazie a questo tipo di eventi, e alla capacità di dare loro spazio da parte di una comunità, si sviluppa l'idea di "capitali" politiche. Emergono residenze principali preferite dai monarchi e capitali amministrative; non ancora – questo avverrà più tardi – una sede fissa per le assemblee. Alla fine del Medioevo, ovunque in Europa e non solo a Napoli, non esisteva una sede permanente: le grandiose architetture erano provvisorie, come confermano anche nel nostro caso i costi registrati dalla tesoreria per l'allestimento di palchi, padiglioni e altre installazioni³⁶.

Esaminando le sedi cittadine dei parlamenti nella Napoli aragonese, su trentaquattro individuati (compresi gli incerti e quelli che non ebbero seguito dopo l'annuncio) otto furono celebrati in altre città regnicole. In alcuni casi la scelta poteva essere dettata da esigenze pratiche, come la vicinanza a un campo militare, oppure il bisogno di sfuggire a un'epidemia di peste. La prima assemblea certa ebbe luogo a Benevento (1443)³⁷; una a Gaeta (dicembre 1453); il primo parlamento di Ferrante

³⁵ Hébert, *Parlementer*, pp. 123-128 e 276-304.

³⁶ Per quel che riguarda il parlamento del 1443 (2.3 e 2.8) si sono ritrovate alcune note di spese sostenute dalla corte per l'allestimento dei catafalchi a Benevento e Napoli, nonché per i cibi serviti e i «danni sofferti nella cucina e nel refettorio grande» di S. Lorenzo durante i banchetti. In questo primo caso la registrazione è coeva o di poco successiva alla data di scioglimento dell'assemblea (il parlamento si era chiuso il 9 marzo e gli ultimi risarcimenti risalgono al mese di maggio), ma per quel che concerne il 1453 la situazione documentaria mostra alcuni limiti. Sappiamo da un dispaccio dell'oratore senese Francesco Aringhieri che nel dicembre di quell'anno Alfonso aveva deliberato di «essere a Gaeta et là dare a tale cosa principio [adunare un buon esercito] con questi suoi signori del reame» (10.1). In questa missiva del 2 dicembre non vi è riferimento esplicito al parlamento; ne parla in tali termini un albarano (10.2) che lo stesso sovrano indirizzò al principe di Taranto il 23 dicembre, proprio da Gaeta, senza lasciar trasparire se l'assemblea fosse già in corso o addirittura conclusa. La registrazione delle spese tratta dalle cedole della tesoreria è di molto successiva – risalendo addirittura al dicembre del 1454 e al settembre del 1455 (10.4) – e mostra tutti i suoi limiti. La seconda delle note recita infatti: «Alfonso dice di aver tenuto un parlamento generale co' baroni e colle università del regno ultimamente nella città di Gaeta». È stato solo grazie all'indicazione precisa della sede che si è potuto sciogliere il dubbio, perché l'uso dell'avverbio *ultimamente* riferito al parlamento del dicembre 1453 è alquanto insidioso: in quel lasso di tempo il sovrano aveva infatti convocato altri 3 parlamenti generali (giugno 1454, ottobre 1454 e aprile 1455).

³⁷ Il parlamento fu trasferito presto a Napoli: cfr. scheda n. 2. A Benevento si sarebbe svolto anche il parlamento del 1441, su cui non abbiamo notizie certe.

fu adunato nel duomo di Capua (1458) e l'anno successivo a Cosenza (1459); uno «in quibus partibus Apulie» (1464)³⁸; nel dicembre del 1480 e nel febbraio successivo l'assemblea fu convocata a Foggia³⁹; sono ignote la città e la sede del 1482; infine nel 1485 i baroni ribelli incontrarono il re a Miglionico, in Basilicata. Dodici delle ventitré sedute convocate a Napoli – che pare confermarsi come la “capitale” aragonese del Mezzogiorno⁴⁰ – ebbero una *location* prediletta: Castelnuovo. Nella residenza del sovrano furono riunite sicuramente sette assemblee⁴¹, o almeno alcune delle loro sessioni; in particolare nella «piccola sala» nel 1456; nella «camera della gorgiola» nel 1478 e nella «sala grande» nel 1484 e nel 1497⁴².

In tre occasioni all'odierno maschio angioino fu associata la sede religiosa di Santa Chiara. Il 9 ottobre 1456 in Castelnuovo si celebrò la sessione inaugurale: l'oratore catalano Pere Boquet scrisse che «lo senyor rey ha segut en son tribunal dins lo castell, en la petita sala [...], en forma de cort» (14.3) e lo sforzesco Antonio da Trezzo confermò che «la maiestà del re fece el parlamento generale», senza però specificare il luogo del consesso (14.4). Nei giorni successivi, fino al 15 ottobre, si tennero invece le consultazioni tra gli interlocutori del Magnanimo: «Li baroni et magnati de questo regnio [...] si haveno cussì deleberato tra lloro, cum pleno consilio più volte eidem

³⁸ Doc. 17.2.

³⁹ Ferrante stesso ricordò che la sessione inaugurale ebbe luogo «in sala hospitii nostri» e che per le consultazioni l'assemblea si spostò «in templus maius eiusdem terrae Fogie Beate Virgini»: 25.10.

⁴⁰ Bisogna peraltro ricordare, dettaglio non insignificante (come vedremo nel § 2.3.4), che il verbale del 1443 è pervenuto perché conservato a stampa tra i privilegi della città partenopea. Pur non avendo avuto un ruolo in quel parlamento, la città lo “fece proprio” «presentandolo come tappa del suo rapporto privilegiato con la monarchia»: Senatore, *Parlamento e luogotenenza*, p. 438. Sul “primato” di Napoli è intervenuto anche Hébert, *Parlementer*, p. 327. Più in generale vd. Galasso, *Napoli capitale* e D'Agostino, *La capitale ambigua*, pp. 38-47.

⁴¹ I parlamenti sicuramente celebrati in Castelnuovo sono quelli del marzo 1450, 1456, 1478, novembre 1481, 1483 e 1484 e 1497

⁴² Cfr. rispettivamente 14.3, 22.1, 29.17 e 34.4. La cosiddetta “sala grande” fu costruita tra 1452 e 1457 dall'architetto maiorchino Sagrera; nelle grandi occasioni era decorata con arazzi ed era in diretta comunicazione con l'appartamento regio, posto al primo piano del castello: Filangieri, *Rassegna critica*, 62 (1937), pp. 276-282 e 63 (1938), pp. 292-297. La “sala piccola” potrebbe coincidere con quella che più tardi fu definita “lunga”; nel 1487 Filippo de Vigneulles, parlando di questa stanza posta accanto alla cappella palatina disse appunto che era «piccola», ivi, 63 (1938), pp. 304-305. Infine, quella che Notar Giacomo nella sua cronaca identifica come “camera della Gorgiola” doveva essere la *camera delle reggiolate*, sita dietro la loggia grande e vicino alla torre dell'oro: cfr. ivi, 63 (1938), pp. 311-312. Filangieri tra l'altro la rievoca proprio in relazione al parlamento testimoniato dal cronista napoletano e ritiene che il nome derivi dal pavimento in mattonelle maiolicate (riggiolate).

celebrato in Santa Chiara»⁴³. Nel novembre del 1481 e 1484 si ripeté il medesimo schema: dopo l'apertura solenne dei lavori «in lo castello novo, nella sala grande» il segretario regio chiese «che omneuno de li baroni et sindici se levassero et andassero ad Santa Chiara», dove continuarono a riunirsi per diversi giorni⁴⁴. Nelle drammatiche ore precedenti l'ingresso di Carlo VIII anche Ferrandino riunì la nobiltà e i cittadini di Napoli in Santa Chiara, in quello che i cronisti coevi hanno definito *parlamento* e *conziglio*, e che ebbe il sapore di un accorato «appello alla nazione»⁴⁵. Come ha osservato Giuliana Vitale, il complesso religioso – luogo di sepoltura di molti sovrani – fece spesso da scenario a eventi politici rilevanti, «congiunture particolarmente drammatiche per il controllo del potere, [...] quasi a evocare [...] l'autorevolezza della regalità della quale i monumenti funerari erano la materializzazione»⁴⁶.

Nei locali di un altro grande complesso monastico, il convento francescano di San Lorenzo – nella chiesa e «in loco eiusdem conventus quod Capitulum appellatur»⁴⁷ – ebbero sicuramente luogo le sessioni inaugurali del parlamento generale del 1443 e la riunione indetta da Carlo VIII nel 1495 (33.1)⁴⁸. Almeno due volte (agosto 1450 e 1477) la sede prescelta fu invece la chiesa dell'Incoronata⁴⁹, mentre nel 1494 il nuovo sovrano Alfonso II convocò i sudditi dapprima in Castelnuovo, quindi nel palazzo cittadino che era appartenuto al principe di Salerno (31.5). In questa stessa sede pare fosse stato riunito anche il consiglio regio allargato del 1473 (19.4).

Come si vede, quindi, e come accadeva nel resto dell'Europa, per l'inaugurazione e la chiusura si optava spesso per il palazzo reale o comunque per edifici che offriva-

⁴³ Cfr. 14.5.2. Il verbale dell'assemblea, con il *placet* regio ai capitoli presentati dai sudditi, data 15 ottobre (14.5.3).

⁴⁴ Cfr. le lettere dell'oratore milanese Branda Castiglioni dell'11 (29.17) e 14 novembre (29.23). Per il 1481 cfr. i dispacci di Marco Trotti e Ascanio Sforza al duca di Milano, rispettivamente 26.4 e 26.6.

⁴⁵ Cfr. scheda 32. La definizione di «appello alla nazione», molto calzante, vista la gravità della situazione in cui si trovò il nuovo sovrano e le modalità della sua proposta formulata ai Partenopei (32.3), è stata coniata da Giuliana Vitale, *Santa Chiara*, p. 148. Cfr. De Frede, *Il discorso*.

⁴⁶ Santa Chiara ebbe grande valenza simbolica e politica, oltre che sacra; il complesso fu utilizzato per riunire i parlamenti generali già in età angioina e «la chiesa divenne punto di arrivo di cavalcate e di prese di possesso, di solenni cerimonie di carattere religioso e politico, di assemblee politiche»: Vitale, *Santa Chiara*, pp. 144 e 148.

⁴⁷ Cfr. docc. 2.5.3, 2.8 e 2.13.

⁴⁸ Fin dal sec. XIV il convento francescano di San Lorenzo si configurò come il punto di riferimento principale della comunità cittadina: presso di esso aveva sede il cosiddetto tribunale di S. Lorenzo, ossia il governo della città: Di Meglio, *Il convento*, p. XLI.

⁴⁹ Cfr. 7.4 e 21.1, 21.2 e 21.4. La chiesa di Santa Maria Incoronata sorge a poca distanza da Castelnuovo.

sero ampi spazi: c'è da considerare che in quelle giornate assistevano molti spettatori, come per esempio gli oratori, che poi venivano esclusi. Era normale anche che si cambiasse sede per la fase della discussione e stesura dei capitoli: i luoghi di culto a tal proposito, fossero essi chiese, conventi o monasteri, offrivano sia saloni adatti a grandi numeri, sia una serie di sale minori, qualora vi fosse stata la necessità di riunirsi in forma separata.

2.3 *Dentro al parlamento*

Vi sono momenti di vita parlamentare, o ad essa strettamente connessi, che rimangono del tutto in ombra. Ci sono procedure, obbligatorie subito prima dell'avvio dei lavori, che non rientrano nella verbalizzazione degli atti e che vengono ignorate pure dagli oratori presenti a corte e da altri nostri informatori. Con *ignorare* intendiamo la duplice accezione: la prima è che non le conoscessero (o più verosimilmente che non vi prendessero parte); la seconda è che quei passaggi non meritassero la loro benché minima attenzione. Nelle fonti a nostra disposizione passano infatti sotto silenzio la procedura di accoglienza; la verifica delle presenze e delle credenziali⁵⁰; il controllo di conformità delle procure, implicito nell'uso dell'aggettivo *assertus* che ricorre negli atti del 1443⁵¹; la dichiarazione dei ritardatari e degli assenti (giustificati e non); le eventuali sanzioni per gli inadempienti⁵². Sono tutti

⁵⁰ Per sapere se una persona che si era presentata era stata invitata era necessario che figurasse negli elenchi dei convocati e soprattutto che avesse portato con sé la convocatoria. Secondo Hébert (*Parlementer*, p. 332) chi rappresentava qualcuno, come nel caso delle comunità, recava una copia del documento inserita nelle istruzioni. Nel nostro caso supponiamo che la procedura fosse poco dissimile, ma le istruzioni pervenute per esempio ai sindaci demaniali non contengono copia della convocatoria. Per il 1484 sappiamo da note di cancelleria che il rappresentante de L'Aquila recava con sé vari documenti, ma tra essi non è citata la chiamata regia (29.3). Ci sono almeno altri due ordini di problemi che hanno lasciato traccia nelle fonti collazionate nel repertorio raccolto in calce al presente lavoro. Esse riguardano il cumulo di mandati nel caso della feudalità e l'appartenenza o meno all'ordine che un procuratore era chiamato a rappresentare.

⁵¹ Cfr. 2.5.3: «Tanquam procuratore asserto» (n. 62), «ut procuratore asserto» (nn. 66, 71, 95, 97).

⁵² Su questi passaggi cfr. Hébert, *Parlementer*, pp. 331-336. Secondo l'autore, nella Spagna aragonese il delicato compito di verifica delle procure spettava al Giustiziere; inoltre, nei confronti dei ritardatari e degli assenti, tutti formalmente dichiarati contumaci dopo l'inizio della seduta, le *corts* spagnole avevano predisposto una legislazione molto precisa. È molto probabile che, giunto in Italia, Alfonso avesse fatto mutuare quel modello, ma se ne è persa la memoria e di tutte queste procedure non si è trovato finora alcun accenno, nemmeno indiretto. Per il regno di Napoli ab-

tasselli di un impianto celebrativo che dovevano necessariamente essere espletati e rispettati per dare validità all'assemblea – per definire uno spazio temporale tra chi era stato ammesso e chi era rimasto fuori⁵³ – ma che forse proprio per il loro carattere pratico nel caso di Napoli sono stati messi in ombra fino a perderne la memoria.

Ma allora, chi sedeva in assemblea? Chi si celava dietro ai titoli di duca e marchese, o più semplicemente di barone? E ancora: chi erano quei *ceterisque*? In base a che criterio erano scelti? Erano tutti regnicoli? C'era una componente femminile? Quanti erano? Sono domande alle quali cercheremo di rispondere, almeno in parte, nei paragrafi seguenti. Per esempio, esisteva un numero minimo, affinché il parlamento potesse avere inizio? Nessuna fonte lo esplicita e il dato sarebbe interessante, perché potrebbe costituire una spia relativa al numero totale delle presenze. Nel 1443 la convocatoria di Alfonso, lo abbiamo visto, si chiudeva asserendo che il parlamento avrebbe avuto inizio indipendentemente dalla presenza del singolo invitato (2.5.1), ma una lettera di suo figlio per il 1465 lascia intendere che quell'anno l'assemblea non si era riunita proprio a causa dell'elevato numero di assenze: «Non essendo [...] tutti venuti, non possiamo celebrare lo dicto parlamento» (18.3). Presentarsi al parlamento era obbligatorio, ma di fatto alcuni non brillavano per assiduità di partecipazione.

2.3.1 *La composizione dell'assemblea: gli elenchi di convocati e di presenti*

A differenza di quanto avveniva nella Spagna coeva o in Sicilia, a Napoli i parlamenti generali non coinvolgevano necessariamente tutti e tre i “bracci”, anzi, a Napoli pare che tale concetto non esista durante il periodo aragonese ed è per questo che, quando lo usiamo, preferiamo ricorrere al virgolettato. La storiografia ha sempre sottolineato una preminenza nella presenza baronale – una «monoclasse», per dirla con Guido d'Agostino⁵⁴ – che le nuove fonti hanno in parte confermato: il clero fu sicuramente presente nel 1480, alle due assemblee del 1481 e nel 1494⁵⁵. Quanto alle

biamo finora trovato un solo riferimento a convocati che si presentarono in ritardo: nel 1494, per condizioni meteorologiche avverse, i sindaci della Calabria non giunsero a Napoli in tempo (1° marzo) e il nuovo sovrano ricevette il loro giuramento alcuni giorni più tardi (31.5).

⁵³ Hébert, *Parlementer*, p. 277. Per il 1443 il controllo delle presenze e delle procure è implicito nell'elenco dei presenti al parlamento, ma rimane il fatto che non sappiamo quando esso abbia avuto luogo e chi espletasse tale funzione.

⁵⁴ D'Agostino, *Parlamento e società*, p. 145.

⁵⁵ Il clero fu convocato nel 1480 (23.2); nel 1481 (schede 25 e 26) di fronte alla grave minaccia per la cristianità rappresentata dalla conquista di Otranto da parte dei Turchi, e di nuovo nel 1494. A testimoniare per quest'ultima assemblea è la cronaca di Silvestro Guarino d'Aversa (31.5) dalla quale si apprende un numero riferito ai prelati presenti: «Ce fòro tutti li episcopi del regno et arcipiscopi,

città demaniali, esse furono convocate in modo discontinuo, anche se con Ferrante pare abbiano avuto un peso sempre più determinante, uno spostamento progressivo del baricentro dalla feudalità alle università, come è stato registrato anche in Sicilia⁵⁶.

La tabella 4 riassume i dati in nostro possesso; nell'indicare la tipologia di assemblea e i protagonisti ci si è riferiti al contenuto dei documenti. Relativamente alla presenza dei "bracci", hanno scarsa rilevanza le adunanze di soli baroni definite come consigli allargati (schede 1, 19, 20, 22, 30 e 32).

Di volta in volta, a seconda delle motivazioni che erano alla base della convocazione, gli Aragonesi di Napoli decidevano quali sudditi chiamare. Precisiamo che il concetto di "decidere" è usato in modo audace: a conclusione di tutta una serie di analisi e osservazioni, riteniamo infatti che gli elenchi fossero stilati a partire da apposite liste della cancelleria – magari predisposte per la corrispondenza o per ragioni fiscali – e successivamente integrate con i nomi di alcuni feudatari minori che si volevano coinvolgere. È inoltre possibile che ulteriori lettere di convocazione fossero inviate anche a destinatari non previsti inizialmente, per iniziativa di funzionari regi locali, come i giustizieri e i viceré⁵⁷. Lo lascia supporre, come vedremo tra poco per il caso specifico del 1443, la differenza davvero notevole tra il numero di presenti e quello dei convocati.

che foro trentadui in tutto». Il dato va considerato con cautela. Come dimostra la nota (r) nell'apparato del documento 31.5, il testo tradito è corrotto: si deve leggere 132, riferendolo al numero di tutti i presenti. Sulla presenza del clero cfr. anche Cassandro, *Lineamenti*, pp. 35-36. Secondo l'autore, la scarsa partecipazione delle università ai parlamenti generali è da attribuire a varie concause («trascuranza dei segretari, la poca importanza dei rappresentanti stessi, l'impossibilità delle università [...] di mantenere i loro sindaci») cui si deve aggiungere, a suo dire, un disinteresse a partecipare via via più evidente (p. 33). Con libera interpretazione, riferendosi a quanto accadeva nei secoli successivi al XV, Carignani (*Rappresentanze*, p. 655) sostenne invece che nel Quattrocento «i comuni demaniali avevano avuto una più diretta rappresentanza e avevano presa una parte più attiva nei parlamenti». Sua convinzione era che il clero fosse naturalmente escluso, perché esente dalle imposte, e che l'assemblea fosse strutturata in tre bracci: i baroni titolari di grandi feudi, i baroni non titolati o rappresentanti le terre feudali minori e i sindaci delle università e città demaniali (ivi, p. 660).

⁵⁶ Secondo Stephan Epstein, in Sicilia «il Quattrocento è il secolo del predominio delle città»; petizioni e suppliche maturano quasi esclusivamente in ambiente cittadino. L'autore ritiene però che nel regno di Napoli gli esiti siano stati diversi, per la difficoltà del Magnanimo a «scendere a patti con la feudalità locale»: Epstein, *Governo centrale*, pp. 386-390. Vedi anche Titone, *Governments*, pp. 93-168 e Id., *Aragonese Sicily*. Per quel che riguarda la Sardegna, invece, è solo la storiografia più recente che ha messo in evidenza il ruolo delle città nei parlamenti del sec. XV, perché gli stessi storici del Cinquecento ignorarono il ruolo delle università: Oliva - Schena, *Potere regio*, pp. 133-135; vd. anche Marongiu, *I parlamenti di Sardegna*, p. 91 e ss. e Era, *Il parlamento sardo*, pp. XLIX.

⁵⁷ Le indagini comparative di Hébert (*Parlementer*, pp. 185-191) hanno dimostrato che gli ufficiali regi avevano un certo margine di discrezionalità nel convocare essi stessi i membri del parlamento, in particolare le comunità.

Parlamenti generali a Napoli in età aragonese

TABELLA 4: La presenza dei tre “bracci” nei parlamenti generali napoletani e nelle altre assemblee (B = baroni; U = università demaniali, C = clero)

SCHEDA	DATA	LUOGO	TIPOLOGIA DI ASSEMBLEA	PRESENTI		
				B	U	C
1	1441	Benevento	consiglio regio allargato	x		
2	1443	Benevento + Napoli	parlamento generale	x		
3	1447	Napoli	parlamento generale	?		
4	1448	Napoli	parlamento generale	?		
5	1449	Napoli	parlamento generale	x	x	
6	1450 mar.	Napoli	parlamento generale	x		
7	1450 ago.	Napoli	parlamento generale	x	x	
8	1451	Napoli	parlamento generale mai tenutosi	x	x	
9	1453 lug.	Napoli	parlamento generale (?)	x		
10	1453 dic.	Gaeta	parlamento generale	x	x	
11	1454 giu.	Napoli	parlamento generale (?)	x	x	
12	1454 ott.	Napoli	parlamento generale	x	x	
13	1455	Napoli	parlamento generale	x		
14	1456	Napoli	parlamento generale	x	x	
15	1458	Capua	parlamento generale	x	x	
16	1459	Cosenza	parlamento “regionale” (Calabria)	x		
17	1464	Puglia	parlamento generale (?)	x		
18	1465	Napoli	parlamento generale mai tenutosi	x	x	
19	1473	Napoli	consiglio regio allargato	x		
20	1474	Napoli	consiglio regio allargato	x		
21	1477	Napoli	parlamento generale (?)	x	x	
22	1478	Napoli	consiglio regio allargato	x	?	
23	1480 ago.	Napoli	parlamento generale	x	x	x
24	1480 dic.	Foggia	parlamento generale (?)	x	?	?
25	1481 feb.	Foggia	parlamento generale	x	x	x
26	1481 nov.	Napoli	parlamento generale	x	x	x
27	1482	Abruzzo	parlamento “regionale” (Abruzzo)		x	
28	1483	Napoli	parlamento generale (?)	x		
29	1484	Napoli	parlamento generale	x	x	
30	1485	Miglianico	consiglio regio allargato	x		
31	1494	Napoli	parlamento generale	x	x	x
32	1495 feb.	Napoli	consiglio regio allargato	x	?	
33	1495 mag.	Napoli	parlamento generale (?)	x	x	
34	1497	Napoli	parlamento generale	x	x	

Per la Napoli del sec. XV è nota una sola lista di destinatari delle lettere di convocazione (2.5.1, che per comodità chiameremo A), relativa al 1443. Anche se per la sua unicità non consente di fare dei paragoni e stabilire se i circa 130 nobili elencati fossero un numero rilevante o meno, il documento è oltremodo interessante, perché mostra a quali sudditi si stesse rivolgendo il nuovo sovrano e lascia trasparire alcuni criteri nella loro distribuzione. Molti forse gli erano ancora personalmente sconosciuti e alcuni non si sarebbero nemmeno presentati all'assemblea.

In occasione del suo primo parlamento napoletano, Alfonso esclude i rappresentanti delle comunità demaniali e il clero⁵⁸ in favore della feudalità. Questa fu idealmente divisa in due gruppi, come precisava la lettera convocatoria – «Principibus, ducibus et marchionibus, ac magnificis et spectabilibus comitibus ceterisque magnatibus, baronibus et feudotariis» – e come confermano sia l'elenco dei convocati, sia una lista di baroni presenti all'assemblea che analizzeremo tra poco. Nelle posizioni iniziali spiccano i titolari delle più alte cariche (maestro giustiziere, gran siniscalco, protonotario...), seguiti da alcune decine di feudatari maggiori (nell'ordine principi, duchi, marchesi e conti) e infine da una pletera di personaggi minori, coloro che nella lettera convocatoria erano stati definiti come “certi magnati, baroni e feudatari”. Alcuni sono qualificati con un titolo (prefetto, luogotenente, *armorum capitaneus* o semplicemente *miles*), più spesso in base alla provenienza o al feudo che amministravano, ma anche come soggetti giuridici (ad es. il caso di alcuni gruppi di non meglio precisati *heredes*). Non è chiaro quale sia invece il criterio con cui sono elencati i nomi del secondo gruppo: certamente non per casate, visto che si trovano numerosi personaggi che portano lo stesso cognome sparsi in modo apparentemente disordinato⁵⁹, ma nemmeno geografico: se si fossero presi in blocco i feudatari *in*

⁵⁸ Nell'elenco (2.5.1) figurano due religiosi: uno è qualificato come abate di S. Spirito (n. 89) e probabilmente si tratta del Generale dei Celestini; uno è l'arcivescovo di Benevento, Giacomo della Ratta, ma citato senza estensione del titolo (n. 60). Vi è poi un frate, Sergio Seripando (n. 78), priore di Santa Eufemia in Calabria nonché esponente dell'ordine ospedaliero di S. Giovanni. Cfr. Senatore, *Parlamento e luogotenenza*, p. 450 e Scarton, *El parlamento è finito*, p. 301.

⁵⁹ Per esempio, sempre in 2.5.1, la famiglia Caracciolo è presente con nove esponenti: Troiano (n. 14), Battista (n. 21), Marino, conte di Sant'Angelo (n. 28), Petriccone (n. 36), Ludovico (n. 49), Giorgio (n. 71), Gualtiero (n. 76), Marino detto Scapozzino (n. 115) e Francesco (n. 117). I Sanframondo sono cinque: Guglielmo (n. 22), Cola (n. 101), Antonio (n. 108), Giacomo (peraltro ripetuto due volte ai nn. 109 e 124) e Aloisio (n. 127). Cinque sono anche i Ruffo di Calabria, con Covella (ripetuta ai nn. 12 e 31), Enrichetta (n. 18), Carlo (n. 33), gli eredi di Nicola (n. 68) ed Esaù (n. 72).

capite dai quinternioni, essi sarebbero dovuti comparire in ordine di province, cosa che non avviene.

Sui nomi dei protagonisti e degli aventi diritto ci soffermeremo nei prossimi paragrafi⁶⁰, qui preme guardare alla forma del documento e ad alcuni dubbi contenutistici che esso solleva. L'elenco fa parte degli atti: siamo di fronte a una copia a stampa del primo XVI secolo, che risente di alcuni limiti ed errori stratificatisi negli anni. Non sembra possibile ricostruire la tempistica con cui comparirono le inesattezze legate alla tradizione del documento: è possibile che qualche svista sia stata opera dei copisti (magari costretti a collazionare due o più antigrafì), ma che qualche imprecisione sia stata insita già nell'originale⁶¹. I casi più evidenti sono i seguenti: il gran siniscalco, nonché conte di Nocera e Montoro, era Francesco Zurlo, erroneamente indicato come Caracciolo (n. 6 della lista A). Covella Ruffo di Calabria è citata in due diverse occasioni (nn. 12 e 31), forse una disattenzione in virtù di un doppio titolo (duchessa di Sessa e contessa di Altomonte), che per altri baroni fu accorpato. Simile il caso di Ludovico Caracciolo, presente una volta come *miles* (n. 49) e una come signore di Maida (n. 64). Anche il nome di Giacomo Sanframondo figura due volte, in posizioni diverse e numericamente lontane (nn. 109 e 124). Potrebbe trattarsi invece di omonimia nel caso di Angelo Monforte, che compare come tale al n. 105, ma che figura anche come *Angelo de Gambatesa, comiti Campibasci* al n. 34. Infine un caso più complesso che riguarda la famiglia Ruffo. In posizione n. 17 e 18 si fanno notare infatti la marchesa di Crotona, Margherita di Poitiers e la figlia Enrichetta, nata dalle seconde nozze del marchese Nicola Ruffo con la nobildonna francese. Nel documento Enrichetta è qualificata come *eius uxor*, ma manca il nome del marito, il nuovo marchese di Crotona, Antonio di Ventimiglia (de Centelles, n. 13 della lista 2.5.3). I dubbi non sono comunque finiti, giacché in posizione n. 68 si allude a dei non meglio precisati eredi di Nicola Ruffo. Come accennato, trattandosi dei mesi immediatamente successivi alla conquista del regno, è molto probabile che gli elenchi da cui si attinsero i nomi degli invitati non fossero stati aggiornati e che alcune vicende successorie non fossero ancora chiarite, dato che emerge anche dalla descrizione della città di Napoli e statistica del regno del 1444, che contiene titolarità prive del nominativo⁶².

⁶⁰ La lista dei convocati del 1443 è già stata oggetto di analisi in Senatore, *Parlamento e luogotenenza*, pp. 450-454.

⁶¹ Premettiamo che l'elenco numerato è nostro, nella copia cinquecentesca i nomi sono editi uno di seguito all'altro, separati da una virgola.

⁶² *Dispacci sforzeschi*, I, pp. 3-19.

Per fare alcuni esempi, sono contemporaneamente nominati nelle fonti un marchese di Gerace (Giovanni Ventimiglia, n. 16 della lista A), che non compare mai tra le file baronali nonostante fosse destinatario di lettera convocatoria, e due diversi conti di Gerace: Battista Caracciolo (n. 18 della lista B) e Matteo Stendardo (n. 66 della lista B), che figura come procuratore di Giorgio Caracciolo. Altro dato che balza agli occhi è relativo alle cinque baronesse i cui nomi sono tra quelli dei convocati da Joan Olzina, ma nessuna risulta partecipare personalmente all'assemblea⁶³. Per alcune di esse si notano i nomi dei consorti, senza però che vi siano riferimenti espliciti a deleghe: Raimondo Orsini (n. 2) forse rappresentava sia il principato di Salerno sia il ducato di Amalfi, di cui era titolare Eleonora, figlia di Giacomo d'Aragona, conte di Urgell; lo stesso vale per il duca di Sessa, Giovanni Antonio Marzano (n. 3), la cui moglie (Covella Ruffo) era anche contessa di Altomonte; infine per il marchesato di Crotone compare Antonio Centelles, marito di Enrichetta e genero di Margherita di Poitiers. La contea di Buccino non fu invece rappresentata né da Sessa Orsini né tantomeno dal marito ribelle, Giorgio d'Alemagna.

A questo proposito, il quadro si complica, soprattutto quando si raffrontino i nomi dei convocati con quelli di coloro che furono effettivamente presenti all'assemblea. Per il 1443 gli elenchi dei partecipanti sono addirittura tre. Il primo (che chiameremo B) fa parte degli atti del parlamento pervenuti in copia cinquecentesca (2.5.3); il secondo (C) è tramandato in un manoscritto valenzano attribuito a Melcior Miralles, cappellano del Magnanimo, che presumibilmente fu presente e utilizzò una fonte scritta proveniente dall'*entourage* della corte (2.11). Un terzo (D) è giunto a noi all'interno di una storia del regno di Napoli di Angelo di Costanzo ascrivibile al sec. XVI (2.16): il documento è quindi una copia tarda che presenta significativi punti di contatto con (B), ma anche varianti altrettanto importanti, tanto da farci pensare che possa essere stato ricavato da un originale diverso.

Per meglio capire la complessità degli intrecci ci siamo serviti di una tabella (Appendice I) che presenta la lista dei convocati e i tre elenchi di sudditi schierati a San Lorenzo. Eliminati i doppioni, risulta che Joan Olzina (A) aveva inviato 126 lettere convocatorie; il numero dei presenti è di 103 secondo (B), 119 secondo Melcior Miralles (C) e 91 secondo (D).

⁶³ Esse sono: Eleonora d'Aragona, principessa di Salerno e duchessa di Amalfi (n. 9); Covella Ruffo di Calabria convocata sia in qualità di duchessa di Sessa (n. 12) sia di contessa di Altomonte (n. 31); Margherita di Poitiers come marchesa di Crotone (n. 17) con sua figlia Enrichetta Ruffo (n. 18) e infine Sessa Orsini, contessa di Buccino (n. 32).

Cominciamo dal documento inserito negli atti: (B). Esso “fotografa” il palco allestito in San Lorenzo e la disposizione dei principali protagonisti: Alfonso «in suo regali solio» con a fianco il figlio Ferrante, nel gradino inferiore sul lato destro il gran connestabile, l’ammiraglio e il protonotario regio e sul lato sinistro il gran giustiziere, il camerario e il cancelliere; il gran siniscalco seduto proprio «subter pedes regios» e quindi a scendere i vari duchi, marchesi, conti e baroni. Ulteriore indice di una buona conoscenza delle persone e della situazione è la segnalazione precisa dei nomi di sette procuratori presenti a Napoli dal 2 al 9 marzo 1443⁶⁴. Come sintetizzato in tabella 5, secondo questo documento, dei 103 baroni presenti a San Lorenzo solo 69 erano stati esplicitamente convocati con lettera regia. I 57 mancanti all’“appello” ufficiale (pari al 45% degli invitati secondo la fonte) sono un numero eccessivo per non pensare a qualche incongruenza. Il fatto che siano stati in parte integrati con altre 34 persone che, come abbiamo accennato, potrebbero essere state precettate in momenti successivi da alcuni funzionari regnicoli, suggerisce che la lista di convocati del 1443 pervenuta nelle mani del compilatore degli atti fosse incompleta.

Per la somiglianza tra i due documenti, analizziamo subito (D). Nell’VIII libro della cinquecentesca *Istoria del regno di Napoli* ben due carte sono dedicate al parlamento del 1443. La sensazione è che l’autore abbia avuto accesso a documentazione ufficiale – simile a quella contenuta negli atti – che in parte parafrasò. Dopo aver chiarito i tempi della convocazione⁶⁵, i motivi e lo spostamento della sede da Benevento a Napoli, la narrazione si sofferma sulla disposizione dei convocati nel catafalco allestito in San Lorenzo. La traccia è la medesima di (B): abbiamo una nuova foto di gruppo, dalla quale restano però esclusi Ferrante d’Aragona e una decina di altri personaggi, soprattutto tra quei baroni e magnati indicati verso la fine del documento. Come emerge dalla tabella 4, a livello numerico (D) pare molto più vicino a (B) – anche nel dare indicazione di coloro che erano rappresentati tramite procura – ma meno preciso e più lacunoso. Le due

⁶⁴ Il documento (2.5.3) fa riferimento a 5 rappresentanti di altrettanti signori (Pietro d’Aragona in luogo del conte di Troia, n. 62; Cola da Campobasso in luogo del padre Angelo Monforte, n. 83; Matteo Boffa Stendardo in luogo di Giorgio Caracciolo, n. 66; il notaio Guglielmo di S. Mauro in luogo di Nicolò Matteo della Porta, n. 95; Michele Sanseverino in luogo di Filippo Sanseverino, n. 97), e a due baroni che presenziarono per sé e per un altro personaggio: Moncello Arcamone rappresentò Antonio da Castellone (nn. 91 e 92) ed Esaù Ruffo fece le veci del conte di Arena, che era Loise e non Nicolò (71).

⁶⁵ L’autore sbaglia la data di inizio del parlamento, indicando il 21 anziché il 31 gennaio: 2.16.

2. Fonti per la storia delle assemblee

sequenze di nomi procedono quasi parallelamente nella parte iniziale del documento, per poi discostarsi in modo evidente, tra omissioni e cambi di posizione che fanno appunto pensare che i due apografi siano stati derivati da fonti diverse o che facciano riferimento a diversi momenti (la prima udienza a Benevento e la successiva a Napoli).

TABELLA 5: Baroni presenti e assenti nel parlamento del 1443.

<i>a fronte di 126 convocati da Joan Olzina (A = 2.5.1):</i>	<i>(B = 2.5.3)</i>	<i>(C = 2.11)</i>	<i>(D = 2.16)</i>
n.° di presenti totale (compresi i delegati)	104	119	91
n.° di presenti che erano stati convocati (di cui delegati)	69 (7)	106 (-)	60 (5)
n.° di assenti rispetto alla convocazione (%)	57 (45%)	21 (16%)	66 (52%)
n.° di presenti che NON erano stati convocati	33	12	31

Maggiori perplessità solleva l'elenco tramandato dal sacrista (C). Considerato il ruolo dell'autore, si può pensare che in quei giorni egli si trovasse presso il sovrano: non è detto che abbia preso parte personalmente a tutte le fasi dell'assemblea, ma forse aveva accesso alla documentazione, o almeno a una parte di essa. Secondo il suo ultimo editore, la *Crónica i dietari* è una silloge disomogenea, «un agregat de parts heterogènies, mancat d'un projecte o pla preconcebut [...], tal com si fos una mena de compilació d'escrits preexistents, sense integrar o estructurar en forma»⁶⁶. E infatti, c'è da chiedersi cosa abbia spinto il cappellano a copiare solo l'elenco dei presenti di un parlamento, senza minimamente accennare ai contenuti dello stesso. Quale importanza poteva avere ai suoi occhi tale lista, o cosa poteva rappresentare nella trasmissione della memoria? A un primo sguardo, sembra che con poche varianti i nomi – che a volte sono storpiati per un problema di lingua⁶⁷ – siano stati mutuati dall'elenco dei destinatari delle lettere di convocazione (A): scorrendo le due liste si nota infatti un parallellismo notevole. Stando ai numeri ricavati dall'elenco di Melcior Miralles (C), solo 20 baroni tra i convocati ufficiali non si

⁶⁶ Miralles, *Crónica*, p. 19. Per capire la disomogeneità, anche cronologica, delle informazioni tramandate dai due autori che si celano dietro al nome di Miralles, basti pensare che la narrazione del parlamento del 1443 è preceduta a p. 212 da un racconto relativo alla partenza dell'imperatore nel 1453(!); con il ricordo del primo parlamento alfonsino a Napoli si chiude la III parte dei *dietari*, la successiva e ultima riguarda gli *Actes de Valencia*. Su questa cronaca e la sua struttura composita vd. anche Senatore, *Fonti documentarie*, pp. 328-329.

⁶⁷ Un esempio per tutti il caso di un fiorentino di nome Bonaccorso, per il quale solo incrociando (A) e (C) si è riusciti a normalizzare il nome. Tra i convocati esso figurava come *Ebincorso de Florentia* (130 in A), mentre per il cappellano era *Bonicarsio de Frontzenea* (n. 119 in C).

presentarono, pari a circa il 16%, una proporzione ben diversa rispetto a quella che si è riscontrata in (B) e (D).

La giustificazione più sensata che si possa dare è che (B-D) e (C) facciano riferimento a due diversi momenti parlamentari. Nel 1443 la sede inizialmente stabilita per l'adunanza fu Benevento. Il giorno era il 31 gennaio, ma il 18 febbraio alcuni mancavano ancora all'appello, come rilevò Alfonso stesso in una lettera alla consorte: «de hora en hora speram lo duch de Venosa e duch d'Andri; [...] speram che los comtes de Sinopol e d'Arena hi dejen ésser prest, car per lur accident no hi són poguts venir, mas han tramès llurs procuradors»⁶⁸. Spiegando al sovrano che molte assenze erano forse causate dalla rigidità dell'inverno, e dalla conseguente difficoltà di raggiungere Benevento («qui hiemis asperitate non dum venerant ad eandem urbem»), l'assemblea chiese lo spostamento della sede a Napoli, dove di fatto il parlamento fu ripreso e concluso tra il 28 febbraio e il 9 marzo successivi. È dunque possibile che Melcior Miralles si riferisca a coloro che erano presenti a Benevento, come lascerebbe del resto pensare l'introduzione del suo documento: «En un parlament que.l senyor rey don Alfonso [...] tench en la ciutat de Benavent [...] foren los següens princeps [...]»⁶⁹.

Anche così rimangono dei punti controversi. Per esempio, il sacrista annovera tra i presenti i duchi di Venosa e Andria, che Alfonso aveva detto non essere ancora giunti e che non figurano nemmeno nella lista di coloro che si riunirono più tardi a Napoli. Altrettanto sospetta è la partecipazione del conte di Sinopoli (Carlo Ruffo), presente secondo il Miralles, assente negli atti e rappresentato da un ignoto procuratore secondo il sovrano. Infine, situazione opposta, il Magnanimo dichiara essere arrivato a Benevento il conte di Ariano (*comte de Dariano*), ma il suo nome non è tra quelli indicati dal cappellano.

Benché strettamente limitata all'assemblea del 1443, questa ricchezza documentaria in tema di elenchi di baroni ha restituito l'idea del numero di signori che partecipavano alle sedute parlamentari⁷⁰. La contestuale possibilità di confronti in-

⁶⁸ Cfr. 2.4. Oltre ai suddetti assenti, Alfonso elencò i nomi di 34 baroni, soprattutto quelli titolari dei feudi maggiori e dei principali uffici regnicoli.

⁶⁹ Cfr. 2.11. Il cappellano, sfortunatamente per noi, non precisa la data, ma solo l'anno.

⁷⁰ Secondo Silvestro Guarino d'Aversa nel marzo del 1494 Alfonso d'Aragona aveva convocato un parlamento a Napoli, nella casa che un tempo era appartenuta al principe di Salerno: «Lo signor duca de Calabria fece lo parlamento da parte del signor re suo padre in la casa dove stava esso, che fu la casa de lo principe de Salerno, alli baroni et università [...], et in lo parlamento ci foro tutti li episcopi del regno et arcipiscopi, che foro trentadui in tutto» (31.5). Come abbiamo già spiegato in nota 55, il testo tradito è probabilmente corrotto e il numero da leggersi come un 132, riferito

crociati ha inoltre messo in evidenza uno spaccato molto più complesso di quello che il lineare elenco di nomi di destinatari delle lettere di convocazione lasciava immaginare e soprattutto lascia supporre che le informazioni siano state ricavate da documenti diversi che circolavano e a cui si poteva in qualche modo accedere. È evidente che non esisteva un registro dei membri del parlamento, o comunque uno strumento simile e specificatamente dedicato, altrimenti ci sarebbe stato un certo ordine di presentazione. Questa mancanza non deve nemmeno aprioristicamente farci pensare a un quadro di improvvisazione, né che alcuni protagonisti si presentassero *sponte propria*. L'elenco dei convocati del 1443 è evidentemente incompleto e la sua struttura segue una logica che ancora rimane sfuggente, ma che si riscontra in qualche misura anche nelle adunanze di alcune *universitates*⁷¹. Non sempre si riteneva necessario esplicitare i nomi di tutti i invitati; spesso si abbreviava con formule del tipo *et quamplures alii* oppure, come si può riscontrare per il parlamento del 1450 «Et aliis baronibus et procuratoribus nonnullorum absentium» (n. 6.1.1). E comunque la sensazione è che il compilatore degli atti del 1443 in un momento successivo all'assemblea, anche se di poco, abbia collazionato i materiali a disposizione, riproducendo e moltiplicando anche gli errori.

Per concludere, e cercare di chiarire alcuni dei quesiti che ci eravamo posti, dobbiamo constatare assieme a Michel Hébert che la risposta dei sudditi alla convocazione regia si colloca come un sigillo di obbedienza e fedeltà⁷². Il Magnanimo esentò qualcuno dalla partecipazione, ma si tratta di un caso davvero eccezionale, quello del barone più importante di tutti, il principe di Taranto, fautore della sua fortuna (vedi § 3.2.2). Certo, è possibile che qualcuno, per i più svariati motivi, non potesse raggiungere la sede deputata all'assemblea e cercasse di trovare un procuratore che lo rappresentasse, ma nella storia dei parlamenti aragonesi ci furono anche figure di spicco che scelsero deliberatamente di non partecipare, tradendo una fedeltà vacillante, se non addirittura una dichiarata ribellione.

Il parlamento del 1458 rappresenta un caso emblematico. La successione di Ferrante fu ostacolata fin da subito da alcuni baroni regnicoli che traccheggiarono per

al totale dei presenti all'assemblea. In questo caso la cifra dei convocati è piuttosto allineata con quella che abbiamo relativamente al 1443. Vd. anche Senatore, *Parlamento e luogotenenza*, p. 450, che mette in relazione queste cifre con quelle relative ai partecipanti dei 3 *staments* catalani coevi: a Tortosa nel 1442 la sola feudalità contava 245 membri, cui andavano aggiunti 43 prelati e 19 rappresentanti delle città.

⁷¹ Nel caso specifico di Capua cfr. Senatore, *Una città*, pp. 196-210.

⁷² Hébert, *Parlementer*, p. 92.

settimane, per tutto il tempo compreso tra la convocazione (27 giugno) e l'inizio dei lavori (25 luglio). Di alcuni di essi la corte sospettava fin dall'inizio, nondimeno auspicava che avrebbero scelto di farsi rappresentare, come nel caso del principe di Taranto, «el quale se stima non vegnerà, ma mandarà» (15.5). Giovanni Antonio del Balzo Orsini scelse invece, è noto, la strada della rottura immediata. Ma in quell'anno furono in diversi a procrastinare la loro decisione, adducendo le scuse più svariate e gettando discredito sulla corte, contribuendo al clima teso di incertezza⁷³. Trattandosi di una successione al trono, gli oratori residenti furono molto attenti a riferire questi segnali: il grado di partecipazione a un parlamento era infatti come un barometro di popolarità e metro di fedeltà dei sudditi⁷⁴.

Un albarano emanato da Ferrante nel 1463 in favore dei principi di Rossano, Marino Marzano ed Eleonora d'Aragona, consente di cogliere certe dinamiche relative all'inclusione/esclusione e alle deroghe. In esso il sovrano, nel tentativo di ottenere la resa del suddito ribelle, concesse una «immunitatem et alia». Ferrante promise che nessun suo uomo (*gentibus, curialibus sive aliis*) sarebbe entrato nelle terre dei Marzano e che non sussisteva l'obbligo a ospitare truppe regie, ma soprattutto garantì ai coniugi la libera residenza nei loro stati: non sarebbero stati convocati per nessun motivo fuori dalle loro terre, né presso i tribunali, né in occasione del parlamento.

Ita ut nec ad aliquod generale vel speciale consilium sive parlamentum personaliter comparere quilibet vestrorum teneatur necnon comparendo aut veniendo contumacie vel inhobedientie vel cuiusvis criminis notam sive culpam aut penam aliquam incurrat aut quilibet vestrorum incurrat⁷⁵.

⁷³ Giosia Acquaviva diceva di non poter raggiungere Capua «per essere grasso et mal sano et l'aire di Terra di Lavoro contrario a lui» (15.7); Restaino Cantelmo disse di «essere restato per ocpuatione havute in questo parentado da L'Aquila» e per altri motivi (15.8). Antonio Caldora millantava un «difecto ochulto [...] che l'impedisce el cavalcare» (15.8), ma di lui si diceva: «Spesase più tosto che non degia veniri che veniri, de que lo re sta molto turbato» (15.7). Le incognite del viaggio verso la sede deputata facevano sì che i convocati spesso lo affrontassero in compagnia di altri, che chiedessero speciali salvacondotti o che il sovrano stesso concedesse paci *ad hoc*. Come nel caso appena citato di Restaino Cantelmo, preoccupato che in sua assenza vi fossero rappresaglie o danneggiamenti nelle sue terre, era sempre il sovrano a intervenire con azioni mirate: Hébert, *Parlementer*, pp. 278-283.

⁷⁴ Ivi, p. 92.

⁷⁵ L'originale del documento, segnalatoci da Bruno Figliuolo, è conservato a Roma, Archivio capitolino, *Archivio Orsini*, Serie I, busta 69 [II], n. 196, e data «Campo presso Fonte di Pioppo, 29 agosto 1463».

2. Fonti per la storia delle assemblee

Se per un “nemico”, o presunto tale, presentarsi al cospetto del sovrano poteva rappresentare un rischio concreto di essere imprigionato, è evidente che in casi eccezionali il sovrano stesso concedeva delle deroghe. È significativo, in questo caso, che il monarca assolvesse uno dei grandi baroni dalla partecipazione al massimo organo di rappresentanza regnicolo ed è per noi altrettanto rilevante la coscienza del *continuum* istituzionale tra «generale vel speciale consilium sive parlamentum». Erano tutti organi che, in un modo o nell'altro, il sovrano doveva riunire e, per chi come il Marzano non risiedeva in città, dovevano essere previste delle lettere convocatorie che annunciassero la seduta.

2.3.2 *Il cerimoniale di apertura secondo gli ambasciatori*

Costretti dal loro ruolo ad aggiornare costantemente i rispettivi signori e governi, gli ambasciatori residenti presso la corte aragonese sono una fonte inesauribile di informazioni. I loro dispacci – a volte ne scrivevano anche più di uno al giorno – costituiscono una cronistoria politica relativamente a vicende interne, italiane ed estere, ma svelano anche dettagli della vita di corte, inediti ritratti di protagonisti, episodi militari, strategie comunicative⁷⁶. La possibilità per lo studioso di incrociare molteplici documenti, contenenti i punti di vista e le versioni dei diversi oratori è un'occasione straordinaria di arricchimento e di conoscenza. Lo spoglio delle buste “Napoli e Sicilia” conservate presso i maggiori archivi diplomatici italiani (Firenze, Modena, Mantova e Milano) regala sempre al ricercatore soddisfazioni notevoli, che possono essere ulteriormente incrementate verificando contenuti e versioni delle lettere degli oratori che nello stesso periodo vivevano e operavano presso la curia papale.

In materia parlamentare, come abbiamo già evidenziato in Tabella 2 (§ 2.1), sono quattro le assemblee note solo grazie alla documentazione diplomatica⁷⁷, mentre in altri 14 casi le lettere degli ambasciatori hanno aiutato a fare maggior chiarezza. A tutto ciò si aggiunga il fatto che in varie occasioni quegli oratori spedirono in copia documenti emanati dalla cancelleria regia e pervenuti proprio (e spesso solo) in forma di allegati⁷⁸. In un contesto documentario così felice, è opportuno segnalare subito che siamo in presenza di fonti indirette e che gli oratori non erano ammessi alle

⁷⁶ Su quest'ultimo punto in particolare cfr. la recente disamina di Covini - Figliuolo - Lazzarini - Senatore, *Pratiche e norme*, e Figliuolo - Senatore, *Per un ritratto*.

⁷⁷ Schede 7 (agosto 1450), 16 (1459), 19 (1473) e 23 (giugno 1480).

⁷⁸ In particolare, sono regi o emanati dagli uffici regi i seguenti 12 documenti reperiti negli archivi diplomatici: 15.11, 13 e 14; 18.1, 3 e 4; 20.3; 24.4; 26.1, 9 e 18; 28.12. Fu spedito a Venezia da un ambasciatore anche l'importante documento 34.2.

sedute del parlamento; essi partecipavano solo alle giornate inaugurali e di chiusura dei lavori. Se questo ci permette di avere delle descrizioni del cerimoniale molto vivide, come vedremo tra poco, ci pone anche davanti a dei limiti di cui è bene tener conto, legati alla comprensione dell'evento, all'interesse del singolo corrispondente e alla sua rete di informatori⁷⁹. Spesso le informazioni relative alle adunanze sono vaghe, poche righe relegate nei capoversi finali di un dispaccio, passibili di continui aggiornamenti o smentite nelle lettere successive. A metterci in guardia sull'affidabilità dei contenuti sono gli autori stessi delle missive, con formule del tipo «per quello intendo fino ad qui, et pure de bono loco» (26.4); «ècci chi dicie [...] et può essere che sia vero» (26.8) o ancora «s'intende» (26.10, 29.16 o 29.36).

Per il Mezzogiorno aragonese l'idea è che le assemblee "di stato", soprattutto quelle che si collocano negli anni '80, fossero diventate una sorta di rito in parte incomprensibile anche a quei contemporanei che le vissero da vicino, come appunto gli oratori residenti che venivano da città e regioni in cui i parlamenti erano ormai un pallido ricordo o non esistevano affatto⁸⁰. È una situazione analoga a quella che potrebbe vivere oggi un turista che si trovasse in Sicilia durante una processione religiosa: vede e coglie gli aspetti esteriori più appariscenti e immediati, ma non capisce e non ha gli strumenti per capire tutte le implicazioni sottese. Interessati ad aspetti diversi, gli ambasciatori scrivevano ai rispettivi governi mettendo in luce ciò che li colpiva maggiormente e ciò che riuscivano ad apprendere attraverso canali più o meno ufficiali.

I parlamenti per i quali conosciamo il cerimoniale sono pochi, ma consentono di immaginare il fermento che animava la città ospitante, dove per qualche settimana confluivano i maggiori esponenti del baronaggio con le rispettive famiglie. In varie occasioni si associavano infatti altre feste (fidanzamenti o alleanze matrimoniali, investiture etc.)⁸¹, sfruttando la vivace e politicamente importante presenza della

⁷⁹ Questi stessi nodi si trasformano d'altro canto in potenzialità dal momento che l'ambasciatore continua a seguire l'evento e coglierne gli strascichi anche ben oltre la chiusura dei lavori ufficiali, mostrandoci come la contrattazione tra corte e sudditi avesse luogo anche al di fuori degli ambienti e dei momenti formali.

⁸⁰ Nel sec. XV nella Penisola, oltre ai parlamenti aragonesi di Napoli, Sicilia e Sardegna, questo tipo di istituzione sopravviveva in Friuli, nel Piemonte, nella Marca anconetana e nei domini pontifici: Marongiu, *Il parlamento in Italia, passim*.

⁸¹ È il caso di quel parlamento incerto per modalità e testimoniato nel 1477 da due cronisti coevi, Notar Giacomo e Giuliano Passero (21.1 e 21.2). Anche se il secondo pone erroneamente come anno il 1478, l'episodio di cui parlano è il medesimo: un giuramento di omaggio al figlio primogenito del duca di Calabria presso il catafalco dell'Incoronata fatto dal protonotario a nome

nobiltà titolata. Nel 1484, per volere di Ferrante, per iniziare i colloqui si attese il rientro a Napoli di Alfonso d'Aragona, che negli ultimi due anni era stato impegnato nella guerra di Ferrara. Il risultato fu che il duca di Calabria, che già tornava vittorioso, fu accolto in modo ancor più trionfante e partecipato, tanto che in una cronaca coeva si diede molto risalto al suo ingresso, dimenticando proprio il parlamento che seguì⁸². L'oratore senese Lorenzo Boninsegni, giunto in città solo dopo la fine dell'assemblea, scrisse meravigliato al suo governo: «Venimo attraversando tucto Napoli, in modo che forse è gran tempo si entrò con tanto honore, così dicono questi che so' asidui. Et n'è cagione che si truovano qui tucti questi signori per certo parlamento facto in questi dì»⁸³.

Sempre per il 1484, in assenza di fonti dirette è solo dal confronto incrociato tra lettere spedite a Ferrara, Firenze e Milano che si riesce a ricostruire l'avvenimento nelle sue fasi. Mentre il fiorentino Lanfredini si dimostrò infatti più attento alle conclusioni fiscali di quell'incontro tra re, baroni e rappresentanti delle principali città demaniali, i suoi colleghi sforzesco ed estense si soffermarono anche sul cerimoniale: sull'apertura ufficiale dei lavori collettivi, presso la sala grande di Castelnuovo, e sulla "passerella" che condusse l'assemblea in Santa Chiara, per la conclusione delle trattative.

I parlamenti generali constavano di tre momenti essenziali, di natura e durata molto diversa: la sessione di apertura, quelle centrali di discussione e la seduta finale. In molti casi tutto si risolveva in una sola giornata⁸⁴. Mentre in Spagna sappiamo di *corts* che si dilungarono per anni⁸⁵, a Napoli la durata media dei parlamenti generali

della feudalità, in presenza anche dei rappresentanti delle città e degli oratori. L'episodio avvenne contestualmente alla promessa di matrimonio tra Giacomo IV Appiani e Vittoria Piccolomini e tra Andrea Matteo Acquaviva d'Aragona e un'altra delle figlie del duca di Amalfi. All'evento aveva fatto da sfondo pure una giostra reale. Va detto che nel settembre del 1477 fu celebrato il matrimonio tra Ferrante e Giovanna d'Aragona: secondo Giuliana Vitale la presenza della regina al parlamento, come risulta dalla descrizione di Passero, serviva a ufficializzare l'assetto ereditario del regno: Vitale, *Alla corte aragonese*, pp. 19-20. Anche nel 1443, a conclusione del parlamento generale, i presenti assistettero all'investitura di Ferrante a duca di Calabria (2.5.5). Più nel concreto, per il grandioso impianto che nel 1443 e nel 1458 fu allestito intorno alle incoronazioni di Alfonso e Ferrante, vd. § 3.1, Tabelle 8 e 9.

⁸² Notar Giacomo, *Cronica*, p. 153.

⁸³ ASSi, *Balia*, 520, ins. 86 e 87: lettere di Lorenzo Boninsegni alla Balia di Siena del 16 e 17 novembre 1484.

⁸⁴ Stando alle fonti a nostra disposizione il parlamento generale ebbe la durata complessiva di un giorno nei seguenti anni: 1449, marzo 1450, giugno 1480 e febbraio 1481.

⁸⁵ Il problema della dilazione vale anche per le aree comprese nel regno aragonese spagnolo,

era piuttosto breve. I casi per i quali siamo informati con precisione sono pochi, ma non è improbabile che per tutti gli altri le tempistiche fossero analoghe. Il massimo rilevato è rappresentato dai 10 giorni del 1443, mentre alcune assemblee si protrassero per 6/7 giorni⁸⁶. La durata dei colloqui e della fase contrattuale in realtà era spesso molto più dilatata, ma si trattava di una forma di contrattazione che trovava spazio fuori della sede ufficiale, nei cosiddetti preparlamenti e nelle negoziazioni successive condotte dai singoli. È un punto nodale sul quale torneremo (§ 2.4).

Il giorno dell'apertura del parlamento generale era un momento di notevole valenza cerimoniale e retorica, descritto nei dettagli dagli oratori residenti a Napoli o da quelli inviati dai rispettivi governi proprio per l'occasione. Durante le "liturgie" essi erano spesso più attenti alla forma che ai contenuti, segnalando con urgenza, passione e partecipazione la loro posizione nel corteo o nel banco in chiesa rispetto ai colleghi (e di conseguenza il rango del proprio signore o governo), oppure comportamenti e abbigliamento dei "rivali"⁸⁷.

Guido d'Agostino ha descritto i parlamenti napoletani di età spagnola come grandi occasioni celebrative e luoghi di esaltazione del cerimoniale: «Alla data stabilita, si snoda per la città una sontuosa coreografica "cavalcata"»⁸⁸. Per il Quattrocento non sembra che si possa parlare proprio in tali termini; lo spostamento in massa dell'assemblea – quando questo avveniva, come per esempio nel passaggio da Castelnuovo a Santa Chiara – non doveva certo passare inosservato, eppure non

come si evince nel caso ad esempio della Sardegna grazie agli studi di Alberto Boscolo, *I parlamenti di Alfonso*, in particolare pp. 47-60.

⁸⁶ Il parlamento del 1458 durò 6 giorni; la durata fu di 7 nell'agosto 1450 e nel 1484. Nel 1456 la situazione è particolare perché a una prima sessione, avvenuta il 10 settembre (14.5.2), ne seguì una seconda in data 15 ottobre (14.5.3) a richiesta di una rappresentanza baronale. Cfr. § 2.4.

⁸⁷ Anche se non siamo in un contesto parlamentare, è significativo il brano con cui l'oratore estense Nicolò Sadoletto l'8 agosto 1480 descrisse l'atteggiamento del collega senese Lorenzo Lanzi in occasione della cerimonia di investitura di Giovan Francesco Sanseverino a conte di Caiazzo. Durante la messa in castello avvenne che «nel loco dove sedeno li ambasciatori sedeva quello del re de Ungaria et quello de Sena a presso. Nui tuti arivassemo lì, per il che quello di Sena se scostò da quello de Ungaria et sederono quelli da Milano et io fui cossì dextro che sedeti anchora io a lato a lloro, lassandome de soto quello de Sena, cossì bene vestito, et non bisognava farne mancho che facesse. Hor, vedendosse lui de soto de me, devene rosso tuto et de colore et de ira, et stettesse lì a presso me in pede». Il dispaccio di Sadoletto a Ercole I d'Este è conservato in ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 1, cc. 74r-75v. I dispacci che fanno riferimento a "precedenze" di questo tipo sono numerosi e rivelano l'ansia degli scriventi per il *decoro* e la rappresentatività del proprio governo o signore. Sul tema cfr. Covini - Figliuolo - Lazzarini - Senatore, *Pratiche e norme*, pp. 131-132.

⁸⁸ D'Agostino, *A proposito dei parlamenti*, p. 161. La situazione viene mantenuta anche nel primo Cinquecento: Hernando Sánchez, *El parlamento*, pp. 386-387.

dobbiamo dimenticare che spesso i cronisti lo ignorarono nelle loro narrazioni (cfr. § 2.5). Indubbiamente la seduta inaugurale aveva grande visibilità. Era quella che di solito si ricordava come “la data” del parlamento⁸⁹; era notata dalla gente comune e colpiva i forestieri presenti in città. Pare che gli stessi ambasciatori fossero coinvolti nella spesa, oltre che nella festa. Nel 1484 Lorenzo Boninsegni, giunto a Napoli proprio a ridosso dell’assemblea, scrisse alla Balia di Siena che il noleggio di «trombetti, tamburini, piffari e altri stromenti, che è una confusione», aveva amplificato le sue spese ordinarie, ma si era reso necessario⁹⁰.

Nei dispacci degli ambasciatori alla notizia era dato ampio risalto; grazie a loro è stato gettato un fascio di luce in particolare sulle assemblee del 1458, del novembre 1481 e del 1484. Le missive tratteggiano una sorta di istantanea, tanto più che i presenti si disponevano proprio su un catafalco appositamente predisposto per gradoni. Forse c’era qualcuno a indirizzarli, sia per velocizzare le pratiche sia, più probabilmente, per prevenire l’insorgere di conflitti legati al mancato rispetto delle gerarchie (si pensi a un conflitto di precedenza del 1494, cfr. § 5.1). Il dispositivo scenico era complesso, ma la regola aurea era che in alto, dove poteva vedere ed essere visto, sedeva il sovrano. Accanto a sé membri della famiglia reale e i più stretti collaboratori; a scendere la feudalità laica ed ecclesiastica, per gradi, e infine i rappresentanti delle città. Esisteva una precisa “grammatica del posizionamento” nel dispositivo scenico, ma non siamo in grado di dire con precisione quale fosse il luogo riservato ai sindaci, se fossero seduti oppure se rimanessero in piedi, rivolti verso il re e i baroni⁹¹.

Nel manoscritto della *Cronaca* di Ferraiolo († ca 1498), testimone unico e autografo oggi conservato presso la Pierpont Morgan Library, è miniata una scena del parlamento generale del 31 agosto 1497.

⁸⁹ Significative a tal proposito le parole degli oratori sforzeschi nel 1458. Dopo aver sommariamente descritto la replica del protonotario alla *propositio* regia, essi scrissero: «Et in questo modo fo finito dicto parlamento» (15.9).

⁹⁰ ASSi, *Balia*, 520, ins. 86 e 87: lettere di Lorenzo Boninsegni alla Balia di Siena del 16 e 17 novembre 1484.

⁹¹ Le indagini di Hébert (*Parlementer*, pp. 307-310) dimostrano che la disposizione circolare non era prevista; a prevalere era una sistemazione quadrangolare in cui un lato era occupato dal sovrano (eventualmente accompagnato dalla famiglia reale e dai primi del regno); alla sua sinistra sedevano i nobili, alla destra i prelati e di fronte i rappresentanti delle città.



FIG. 2: Il parlamento generale del 1497, Ferraiolo, Cronaca, New York, The Pierpont Morgan Library, ms M 801, f. 148r. Riprodotto con l'autorizzazione 2018-954.

In essa Federico d'Aragona è assiso su un trono ornato riccamente e con i simboli della regalità: corona e scettro. Alla sua destra sette persone sono raggruppate, in piedi; quella più vicina al sovrano tiene in mano carta e calamo: potrebbe trattarsi del cancelliere che “verbalizzava” la seduta, come pure del portavoce dei baroni che consegna la lista delle suppliche appena vergate (anche se in tal caso ci aspetteremo di vederlo inginocchiato accanto al monarca), oppure, ma è l'ipotesi meno plausibile, dello stesso cronista che si autorappresenta, collocandosi però in un contesto nel quale non gli era consentito trovarsi, a meno che non fosse stato convocato personalmente in qualità di titolare di feudo (dato che non risulta)⁹².

⁹² Su questa rappresentazione dell'ultimo monarca aragonese cfr. Barreto, *La majesté*, pp. 184-185. L'ultimo evento descritto nell'opera di Ferraiolo è il ritorno a Napoli del re Federico il 13 febbraio 1498, vittorioso sui Sanseverino, quindi si è supposto che la morte dell'autore sia avvenuta a breve distanza di tempo da quell'episodio: cfr. la voce curata per il *Dizionario biografico degli Italiani* da Franco Pignatti, 46 (1996). Secondo Rosario Coluccia (*Introduzione*, p. XXVII) il Ferraiolo fu un membro della *familia* reale e fu grazie a tale posizione che ebbe accesso a svariata documentazione che fu ripresa, inserita e citata nella sua opera. Di parere contrario Senatore (*Fonti documentarie*, pp. 307-309), che ritiene che il cronista fosse sostanzialmente estraneo ai circuiti cortigiani e che lavorasse con foglietti o «cartucce» e stampe spesso diffuse dalla corte stessa.

Nel 1443 Alfonso I aveva accanto il figlio Ferrante; nel gradino immediatamente inferiore erano schierati i sette maggiori ufficiali regnicoli: «Subter pedes regios» sedeva il gran siniscalco, quindi gran connestabile, ammiraglio e protonotario a destra; maestro giustiziere, camerario e cancelliere a sinistra. A scendere tutti gli altri invitati⁹³. Nel 1458, in occasione del suo primo parlamento generale, celebrato nella cattedrale di Capua per sfuggire a una Napoli in cui imperversava un'epidemia di peste, Ferrante volle accanto a sé i due oratori sforzeschi, Orfeo Cenni e Antonio da Trezzo. Si trattò quasi sicuramente di una mossa strategica, volta a gratificare il duca di Milano e a ribadire a tutti quale fosse il legame tra il sovrano aragonese e il celebre condottiero. Il ritratto narrativo mostra un

grande tribunale apparato de drapi negri, nela sumità del quale in cathedra sedeva la maestà del re et nuy due, cioè Orpheo et Antonio, stavamo presso quella. Da li lati stavano a sedere li septe officii del reame o chi era venuto per loro. Suso li gradi del tribunale stavano a sedere li signori et baroni del reame et li sindici de le terre domaniale, de grado in grado, secundo le condicione de li stati loro⁹⁴.

I drappi neri con cui era stato addobbato il catafalco erano quasi certamente simbolo del lutto per il padre del monarca scomparso solo un mese prima.

Stando alle descrizioni del cardinale Ascanio Sforza e dell'oratore milanese Marco Trotti, nel novembre 1481 Ferrante fu accompagnato dalla regina e dal suo successore, il figlio Alfonso, con la moglie Ippolita⁹⁵. Nel 1484 il sovrano si fece circondare ancora una volta dalla sua famiglia. In quello che l'oratore sforzesco definì un «alto e pomposo tribunale, conveniente alla reale dignitade», Ferrante sedette insieme alla consorte Giovanna, al primogenito con la duchessa di Calabria,

⁹³ Cfr. 2.5.3. La questione delle precedenze era molto sentita nella grammatica del posizionamento, in cui l'alto dominava sul basso, la destra sulla sinistra e il davanti sul dietro: Hébert, *Parlementer*, p. 307. L'autore ribadisce che al momento di sedere, prendere la parola o votare, i presenti non erano tutti uguali e il mancato rispetto delle gerarchie dava luogo sovente a conflitti, soprattutto tra i *sindaci* delle comunità (ivi, p. 325).

⁹⁴ Cfr. 15.9 e Senatore, *Cerimoniae regie*, pp. 158-159.

⁹⁵ Cfr. 26.4 e 26.6. La regina Giovanna e il duca di Calabria (non la duchessa Ippolita Sforza) furono presenti sul catafalco dell'Incoronata anche nel 1477. Secondo Giuliana Vitale «l'inclusione delle consorti dei sovrani in tali eventi si risolveva soprattutto nella ostentazione [...] dell'appoggio politico delle dinastie alle quali esse appartenevano, o almeno di un segmento del sistema delle alleanze nel cui contesto il Regno era inserito, attraverso i legami parentali»: Vitale, *Alla corte aragonese*, p. 20.

e ad alcuni altri figli non meglio precisati. Quindi presero posto «li baroni sopra el tribunale regio et li sindici da basso»⁹⁶. Forse fu fra loro, in posizione defilata ma non banale, che si accomodarono gli oratori residenti a Napoli, tra cui i nostri informatori: Branda Castiglioni, Battista Bendedei e Giovanni Lanfredini.

Durante quella sessione plenaria solenne, accessibile anche agli oratori dei vari stati italiani ed esteri, si dichiaravano ufficialmente aperti i lavori. Il cerimoniale prevedeva una prolusione tesa a spiegare i motivi della convocazione e gli obiettivi che si sarebbero voluti perseguire. La presenza del sovrano non implicava necessariamente che fosse lui in persona a prendere la parola, come fece il Magnanimo nel 1443 (2.5.3) e nel 1450 («exposito per nos», 6.1.1) e come fece anche Ferrante in occasione del suo primo parlamento generale: «Et imposto silentio ad ogniuno, la prefata maiestà del re disse ...» (15.9)⁹⁷. Nel gennaio del 1481 fu il cardinale legato a pronunciare una «bellissima oratione», cui seguì la lettura, da parte del segretario regio, di una «certa diceria in narrare el caso de' Turchi» (25.11), forse una relazione di quelle che circolavano nelle cancellerie italiane, forse un'altra orazione, ipotesi suggestive ma indimostrabili. Nel novembre dello stesso anno fu ancora Antonello Petrucci a leggere le intenzioni (26.6) e la scena si ripeté nel 1484, quando il segretario pronunciò «uno grande exordio et prefatione in scriptis» (29.17). Anche l'«exordio» del 1497 non sembra essere stato pronunciato da re Federico (34.3).

I termini e gli aggettivi con cui gli ambasciatori indicano la *propositio* lasciano supporre che quelle prolusioni, per forma e contenuto, fossero degli esempi sublimi di retorica, cultura politica e ideologia del potere⁹⁸. Viene spontaneo chiedersi chi fossero gli autori, tra i tanti brillanti letterati che circondarono prima Alfonso e poi suo figlio Ferrante, ed è un peccato che, almeno fino a ora, non si sia rinvenuta nessuna di queste orazioni, delle quali rimangono solo quelle tracce tanto allusive quanto lusinghiere nella documentazione diplomatica⁹⁹. Chi le scriveva doveva in-

⁹⁶ Cfr. nn. 29.17 e 18.

⁹⁷ Resta ovviamente aperto il problema di quale sia stata la lingua usata dai due sovrani nel comunicare con i loro sudditi, e la domanda è interessante soprattutto per quel che concerne il Magnanimo.

⁹⁸ Uno per tutti il tono da propaganda nella prolusione del 1484; secondo la sintesi dell'oratore estense il discorso regio letto da Antonello Petrucci sosteneva che il sovrano «havea deliberato non differire più et insieme cum loro [sudditi] provvedere a quanto fusse necessario per bene et contento de li regnicoli, et per tale modo che qualunque forastiero li havesse ad venire potesse dire che se vi stesse cussì bene come in quale altra provintia di Italia, per bono governo (29.18).

⁹⁹ Uno dei migliori esempi resta la vivida descrizione di Nicolò Sadoletto, indirizzata a Ercole I, in cui l'oratore estense fa trapelare l'importanza del cerimoniale del febbraio del 1481, nonché la

dirizzare l'opinione pubblica", toccando le corde più sensibili. L'intento era duplice: dimostrare lo stato di necessità che imponeva la richiesta di uno sforzo contributivo maggiore e convincere i sudditi della bontà dell'intera operazione. Non pare possibile conoscere l'enfasi con cui la proposizione era pronunciata e soprattutto i sentimenti con i quali era recepita; le fonti glissano anche su questi aspetti. Resta il fatto che, indipendentemente da chi ne fosse l'autore e da chi gli desse voce, il discorso inaugurale si configurava come la parola (e la volontà) del sovrano, un invito alla negoziazione in cui si chiedeva aiuto, senza (apparentemente) darlo per scontato¹⁰⁰. Una parola che si voleva avesse ampia diffusione, come lascia intendere il cronista Ferraiolo a proposito del parlamento del 1497, tanto da essere persino affidata alla stampa: «La magistà del signiore re fece quiste ditte capitole, che appresso arrite breuiter, le quali ne èy pigliato solamente la sostancia; perché se trovano ad stanpa et non era cosa da le copiare tutte» (34.3)¹⁰¹.

Alla proposta regia seguiva la replica dell'assemblea, formulata a nome di tutti da un portavoce che, dobbiamo immaginare, era stato unanimemente, e forse pure preventivamente, scelto come tale. Il passaggio non è banale, anche se è tra quelli destinati per ora a rimanere avvolti nel mistero. Chi decideva, e quando, chi avrebbe replicato al monarca? A Napoli tale ruolo spettava solitamente al protonotario del regno¹⁰², con l'eccezione del febbraio 1481 (quando il portavoce fu Francesco Del Balzo, duca d'Andria: 25.10). Nel marzo del 1450 a prendere la parola fu l'erede al trono (6.1.1): ciò si ripeté nel novembre del 1481 (26.4) e di nuovo nel 1484 (29.17-18): un fatto quest'ultimo, come vedremo, non privo di significati (§ 4.4)¹⁰³.

carica emotiva e retorica dello stesso (25.11). In pochi righe si colgono facilmente tutti i principali argomenti messi in discussione in quell'assemblea – «La provisione facta per el signor re; lo tempo, che tanto tempo fo contrario ala sua armata; lo pocho subsidio, et maxime de' colligati, et lo pericolo grande; la potentia et disegno del Turcho; la impotentia del signor re et lo bisogno grande» – e le fasi della stessa: apertura dei lavori con prolusione del legato papale; orazione regia letta dal segretario; sessione separata dei "bracci"; offerte al monarca e chiusura del parlamento.

¹⁰⁰ Cfr. Hébert, *Parlementer*, pp. 353 e 365-366. Più in generale cfr. l'intero capitolo (10) dedicato al "Tempo dei discorsi", pp. 342-375. Vd. inoltre Péquignot, *La parole des rois*, § 7 e Senatore, *La parola del re*.

¹⁰¹ Cfr. Senatore, *Fonti documentarie*, p. 307.

¹⁰² La figura di Onorato Caetani d'Aragona, logoteta e protonotario fin dai tempi di Alfonso il Magnanimo, spicca in questa fase declaratoria e in tutti i passaggi interlocutori tra assemblea e sovrano. È questo suo ruolo di portavoce a farci sospettare che nel 1477 si sia avuto un parlamento, anche se i due cronisti coevi non usano questa nomenclatura: 21.1 e 21.2.

¹⁰³ Nel coevo panorama europeo a prendere la parola era spesso il rappresentante ecclesiastico di grado più elevato tra quelli presenti, ma poteva anche essere un laico, come appunto il figlio del

La risposta – escluse forse proprio quelle del duca di Calabria del 1481 e 1484 – non era certo preparata per tempo o messa per iscritto da un intellettuale di corte ma, anche se pronunciata a braccio, non era meno priva di retorica. Chi se ne faceva carico doveva condensare in pochi passaggi tre elementi chiave: ringraziare per l'occasione di dialogo; chiedere di potersi ritirare per deliberare e soprattutto promettere di impegnarsi a valutare i contenuti della proposta regia¹⁰⁴. Lo schema tripartito è ben leggibile nella replica di Onorato Caetani che fu verbalizzata negli atti del 1443 (2.5.3).

Il parlamento si configura, in ultima analisi, come la messa in scena del legame politico tra principe e comunità, un patto politico-fiscale. Le assemblee sono qualcosa di più di un'approvazione da parte dei sudditi al prelievo di imposte straordinarie: in esse il monarca chiede e concede al tempo stesso, anche se nella Napoli del sec. XV non rileviamo la dinamica pattista *stricto sensu*. Da quel che ci risulta, infatti, nessuno degli Aragonesi giurò in sede parlamentare di rispettare le consuetudini del regno e le grazie concesse non furono *leges pactionatae*. Ma è in quella sorta di transazione politica che si viene pur sempre configurando l'idea di un "prezzo da pagare"¹⁰⁵. È una partita giocata con consapevolezza da ambo le parti: i baroni per strappare le condizioni migliori, il monarca per non cedere troppo margine su terreni che potevano rivelarsi insidiosi. Tanto Alfonso quanto Ferrante si dimostrarono sì sovrani aperti, disponibili a concessioni anche ampie, ma nella loro azione si intravedono una difesa e un rafforzamento costante delle prerogative regie. Quasi alla fine dei suoi giorni – siamo nel 1492 – Ferrante teorizzò il suo ruolo e lo fece con una significativa metafora indirizzata alla comunità di Capua:

Ile iurisdictione se concedono da nui, et simile gracie in quelle non ce causano diminucione, anzi aumento, et derivano da nuy comparati alli rivuli et acque quale fluino et curreno et niente di meno refluino pure allo mare donde hanno havuto la loro origine et fonte.

La *iurisdiction* era sì un'emanazione sovrana ma, come nel ciclo dell'acqua, essa finiva sempre per tornare nelle sue mani, indipendentemente da quante concessioni avesse fatto. Come è stato scritto, «è una bella attestazione di come il *pactismo* fosse

sovrano. Secondo Hébert (*Parlementer*, pp. 371-372) l'erede al trono era il primo tra i baroni ed era considerato l'elemento più autenticamente rappresentativo della *curia generalis*.

¹⁰⁴ Hébert, *Parlementer*, p. 375.

¹⁰⁵ Hébert, *Parlementer*, p. 274 e 437-441; Marongiu, *Listituto parlamentare*, p. 477; Senatore, *Parlamento e luogotenenza*, p. 441. Sul *pactismo* aragonese cfr. inoltre Baydal Sala, *Los origénes*.

estraneo all'orizzonte ideale e giuridico di Ferrante»¹⁰⁶ ed è probabilmente con la consapevolezza di tali limiti che l'assemblea si avviava al tavolo delle trattative.

2.3.3 *Le trattative e la chiusura dei lavori tra fonti dirette e indirette*

La proposizione regia fungeva quasi da ordine del giorno, perciò, una volta chiariti gli intenti e ottenuta la risposta dell'assemblea, il sovrano lasciava la sala e il consesso era spesso invitato a raggiungere una diversa sede¹⁰⁷, consona e spaziosa, in cui avrebbe potuto espletare il terzo passaggio, ovvero discutere e formalizzare le petizioni da sottoporre all'attenzione della Corona, una sorta di risarcimento per aver accolto la richiesta di aiuto. Come abbiamo visto, in alcuni casi la seconda sede, abbinata a Castelnuovo, fu il grande complesso di Santa Chiara.

Le consultazioni avvenivano a porte chiuse: a fatica gli ambasciatori riuscivano a strappare qualche indiscrezione al personale della corte e all'*entourage* regio, e questo è uno dei motivi per cui siamo poco informati su questo momento cruciale dei lavori. Non sappiamo per esempio chi fosse a orchestrare l'incontro, certamente non esisteva a Napoli uno *speaker* come quello inglese¹⁰⁸. È impensabile che oltre cento baroni, cui talora si sommava un numero imprecisato di rappresentanti cittadini, riuscisse ad autogestirsi in tempi rapidi e modi proficui senza che qualcuno coordinasse il tutto. Ma chi era che si assumeva tale onere, o che veniva incaricato (magari pure imposto dall'alto), nel tentativo di sveltire la messa a fuoco i problemi del regno e le relative richieste di intervento? Indubbiamente doveva trattarsi di uno dei maggiori feudatari, meglio se titolare di qualche grande ufficio; per evitare il caos delle sedute e l'anarchia doveva anche essere, lo ipotizziamo, persona carismatica e di carattere autoritario. Nel 1484 si ha la sensazione che la regia sia stata assunta dal duca di Calabria: una decisione presa anzitempo, con avvallo paterno¹⁰⁹. Probabilmente era stato così anche tre anni prima. Una frase inserita nell'elenco delle grazie riformulate nel 1482 dall'università di Gaeta rivela l'atteggiamento conciliante dei rappresentanti della stessa durante l'assemblea del novembre 1481, frutto della mediazione del duca Alfonso: «La città di Gaeta, per dare buon esempio alle altre

¹⁰⁶ Senatore, *Parlamento e luogotenenza*, pp. 448-449 e Storti, «*El buen marinero*», pp. 83 e 86.

¹⁰⁷ Nel novembre del 1484 il segretario regio aveva invitato i membri del parlamento a spostarsi in Santa Chiara, dove sarebbero stati raggiunti dal duca di Calabria; quindi, atteso che il monarca si ritirasse «a la camara sua», lo stesso Antonello Petrucci aveva licenziato gli ambasciatori (29.18).

¹⁰⁸ Hébert, *Parlementer*, p. 371.

¹⁰⁹ Cfr. 29.17 e 18.

città, accettò quanto fu decretato da re Ferdinando nel generale parlamento tenuto in Napoli. In premio di ciò il duca di Calabria le promise speciale favore» (26.20).

Le trattative si protraevano per uno o più giorni, alternando momenti diversi: il primo era la riunione dei convocati in assenza del sovrano per la stesura dei capitoli e il loro perfezionamento. Esso era uno dei passaggi più vivaci; non siamo riusciti a evincere se anche a Napoli vi siano state sessioni separate tra i diversi “bracci”¹¹⁰. La durata dipendeva prima di tutto dalla capacità dell’assemblea di trovare una linea di accordo condiviso sulle petizioni da presentare al sovrano, in secondo luogo dalla volontà di quest’ultimo di accoglierle *in toto* o almeno in parte. Dobbiamo quindi immaginare che il consesso mantenesse contatti frequenti col monarca, cui venivano presentate liste di grazie più o meno abbozzate perché questi, o chi per lui, si pronunciasse, dando appunto luogo al patteggiamento¹¹¹. Mentre per il 1456 il passaggio «*pluribus vicibus et diebus inter se tractantes*» (14.5.2) lascia intravedere la dilatazione temporale, con qualche distorsione ottica, una missiva degli oratori sforzeschi lascerebbe invece intendere che dopo la seduta inaugurale nel 1458 non vi sia più stata alcuna sessione plenaria e che le trattative siano state condotte in forma quasi personale: «Se sonno più volte ritrovati dicti signori in campo cum la maiestà prefata, perché ogni signore et comunità facevano diverse domande de gratie al prefato signore re» (15.9). Ovviamente non fu così. La descrizione che sempre un oratore milanese fornì circa le trattative del 1484 è invece spia rilevante dei contrasti e dei nodi di difficile soluzione emersi quell’anno a margine della riforma fiscale:

Omne giorno questi signori baroni et sindici de lo reame se congregano ad Santa Chiara, davante lo illustrissimo duca de Calabria, per dare forma ad queste exactioni de le intrate. Et paremi che cum difficultà gli atrovano adesto, perché omne giorno saltano d’una deliberatione in un’altra (29.24).

Anche il suo collega, l’estense Battista Bendedei, lasciò intendere che la fase della negoziazione si protraesse a lungo e non sempre in modo lineare: «Anchora ogni zorno sono sopra questa tale materia, discutendo de le difficultà vi sono nate, presertim cum questi sindici de le città del signor re» (29.21).

¹¹⁰ Hébert, *Parlementer*, p. 300 riferisce di casi in cui la stessa assemblea sollecitava sedi in cui vi fosse la disponibilità per i bracci di avviare anche delle sessioni separate. Cfr. però *supra*, nota 99.

¹¹¹ Tra coloro che mantenevano contatti con la corte e il monarca vi erano senz’altro i suoi consiglieri e uditori: cfr. § 2.3.4.

2. Fonti per la storia delle assemblee

La versione ricostruita negli atti del 1443 merita qualche riflessione proprio relativamente alla fase delle trattative. In essa leggiamo:

Qua licentia impetrata et obtenta, ipsi illustres et magnifici magnates ac barones dicto loco, in quo (ut prefertur) sedebant, discendentes ad angolum eiusdem capituli ad partem dexteram predicte maiestatis una se contulerunt, et inter se aliquandiu collucti, ad eandem maiestatem reversi sunt et residentibus singulis in locis eorum, surgens demum idem logotheta et prothonotarius coram conspectu eiusdem regie maiestatis pro se et dictis illustribus et magnificis, genibus flexis, ipsi maiestati responsiones in subscripti capitulis contentas presentavit. Qua maiestas eadem me ipsum secretarium accipere et legere alta voce mandavit (2.5.3).

Il verbalizzatore ha indicato i seguenti passaggi:

TABELLA 6: Sequenza delle azioni avvenute nel parlamento generale del 1443 dopo la prolusione inaugurale.

-
- 1) I baroni chiedono e ottengono licenza dal sovrano di appartarsi per deliberare e rispondere alle sue richieste
 - 2) I baroni si spostano in un *angolum* della sala capitolare, sul suo lato destro, e si consultano
 - 3) Ciascuno torna a sedere al proprio posto
 - 4) Il protonotario a nome di tutti si inginocchia davanti al re e presenta la risposta dell'assemblea, in forma di suppliche
 - 5) Alfonso ordina al suo segretario [Joan Olzina] di prenderla e leggerla ad alta voce
-

Gli atti dei parlamenti erano pergamene di grandissima dimensione, fino a 80 cm di lunghezza (6.3), non tanto per una questione di solennità, quanto per l'ampiezza del contenuto. Per contenere tante informazioni, senza omettere quelle fondamentali per la legittimità della procedura, la narrazione dei singoli momenti di vita parlamentare doveva essere sintetizzata e molti particolari omessi *tout court*. Per il 1443 alcuni dettagli non secondari si colgono tra le righe: la risposta dell'assemblea, per esempio, redatta in forma di capitoli o grazie, era scritta. Lo evinciamo dall'ultimo passaggio, quando Joan Olzina ricevette l'ordine di *accipere e legere alta voce* quel documento. Le grazie che in quell'occasione l'assemblea sottopose al monarca furono in prima battuta tredici (2.5.3): può un consesso di oltre cento baroni essersi spostato in un angolo del capitolo (peraltro non è chiaro se il monarca fosse rimasto nella stessa sala ad attendere), aver individuato tutti questi punti, deliberato su essi e aver redatto una lista scritta di suppliche in uno spazio di tempo che

la fonte non precisa, ma che parrebbe essere stato tutto sommato breve, o che comunque il documento appiattisce? La soluzione più plausibile è pensare che l'elenco delle grazie fosse già stato pensato e vergato fuori dalla sede ufficiale e che in quel frangente potesse eventualmente solo essere ritoccato, alla luce delle proposte regie e del clima generale che si era instaurato. Alfonso, da parte sua, prese due giorni di tempo per valutare le richieste, radunare nuovamente l'assemblea il 2 marzo e comunicare le sue decisioni. Non sempre la risposta regia ai capitoli era favorevole o immediata. Alcuni erano siglati da un secco *Placet regie maiestati* o da un altrettanto inappellabile *Non placet*, ma in altri casi il sovrano chiedeva un supplemento di indagine, risolto con una formula del tipo *Regia maiestas, habita prius informacione et deliberacione, providebit*, oppure dava il suo assenso previa tutta una serie di limiti e correzioni¹¹².

La discussione quindi ci fu, e pure più complessa del previsto, ma lo desumiamo dagli atti dell'assemblea, che tradiscono una stesura successiva, anche se di poco, al parlamento. Chi verbalizzò lo fece a cose fatte, omettendo alcuni passaggi logici che poi, seppur faticosamente, abbiamo ricostruito. La Tabella 10 (§ 3.1) mostra chiaramente come le suppliche furono presentate al re in tre momenti diversi, tra il 26 febbraio e il 9 marzo. Anticipiamo qui quanto diremo nel § 3.2.3. Il 2 marzo – dopo qualche giorno di riflessione – il sovrano approvò, in molti casi con integrazioni, 11 grazie (2.5.4). La sola respinta fu relativa alla richiesta di autenticare in forma scritta le concessioni appena fatte. Evidentemente non soddisfatti, i baroni reiterarono la domanda, presentandola insieme a un'altra supplica (la XIV) che ha il sapore della *captatio benivolentiae*. Con certa sagacia essi chiesero infatti, ottenendo risposta positiva a entrambe le grazie, che a succedere al Magnanimo sul trono di Napoli fosse il figlio Ferrante. Il 9 marzo in una terza sessione (2.5.6) le trattative erano ancora aperte. Furono modificati i capitoli II e IX, e, aspetto ben più interessante, sostituita una supplica (la XIII) che era stata presentata e approvata in precedenza. La nuova supplica, come risulta dagli atti, viene prima accolta da Alfonso, subito dopo cassata su richiesta dei baroni stessi e ulteriormente rimpiazzata con una di diverso contenuto e tenore. A leggere il documento oggi pare che tutta la manovra intorno al tormentato capitolo XIII sia avvenuta in rapida sequenza, ma è invece assai probabile che ciascuno dei passaggi abbia richiesto almeno un momento di discussione e riflessione dell'assemblea, dapprima in separata sede e poi con il monarca. Auspicando che non si tratti di un'interpolazione del documento,

¹¹² Cfr. in particolare il § 3.2.3.

ma “solo” di una semplificazione operata dal compilatore degli atti, è comunque evidente che sono stati omessi più passaggi che compromettono l’odierna comprensione evenemenziale.

Questo lungo esempio, oltre a essere paradigmatico per conoscere i meccanismi interni ai parlamenti e il grado di sintetizzazione degli atti dell’assemblea, solleva una serie di altre domande destinate al momento a restare senza risposta. Anche quando disponiamo degli elenchi delle suppliche – e per il regno di Napoli i casi sono rarissimi – non potremmo mai sapere quale fosse il loro numero originario e quante siano state rigettate, al punto tale da non entrare nemmeno nella verbalizzazione. Allo stesso modo, la già citata segretezza della fase delle trattative tra i “bracci” fa sì che non si possa conoscere chi fosse il principale promotore di ciascuna supplica, chi l’avesse appoggiata oppure osteggiata. Il verbale presenta solo il risultato finale, ma la natura di per sé riassuntiva e conclusiva dei capitoli placitati – ossia delle richieste dei sudditi e delle relative risposte regie – preclude ogni possibilità di entrare nel vivo delle contrattazioni. Conosciamo sì a grandi linee gli argomenti esaminati, ma possiamo solo ipotizzare su quali di essi i toni della discussione si siano accesi e su quali argomenti vi sia stato l’attrito maggiore; non è sempre dato di sapere quali potessero essere le proposte iniziali della corte (ove ve ne siano state, come nel caso delle gabelle del 1484) e in che misura esse siano state ritoccate; da chi siano arrivate le maggiori resistenze e su quali argomenti; chi tra baronaggio e *universitates* sia stato l’interlocutore più pervicace. Nella sostanza, negli atti viene a mancare tutta la discussione vera e propria relativa ai contenuti per cui l’assemblea era stata convocata, manca quindi la materia che ci permetterebbe di valutare appieno la consistenza della negoziazione, nella forma e nel luogo deputati alla sua più naturale manifestazione.

Non sappiamo nemmeno se l’ordine con cui i capitoli figurano nelle fonti sia lo stesso con cui i relativi argomenti furono presentati alla corte per ottenerne l’approvazione. Per come ci appaiono oggi, a livello contenutistico non sembrano regolati da alcuna logica (per esempio raggruppati per settori come il fisco, la giustizia o la difesa); forse seguivano una gerarchia di interessi, a partire dalle questioni più urgenti o che coinvolgevano il maggior numero di sudditi. Il numero crescente dei capitoli – sono 11 nel 1443, 21 nel 1450 e diventano 27 nel 1456 – lascerebbe intravedere da parte dell’assemblea una più matura consapevolezza di sé e delle proprie possibilità di contrattazione, come si dirà nel cap. 3, ma viene appunto a mancare una base importante per permetterci di conoscere i passaggi procedurali.

Dopo la ratifica regia alle richieste dei sudditi, con la concessione totale o parziale del *placet*, o col respingimento della proposta da parte del sovrano (eventualità assai

rara), nella giornata finale del parlamento era pronunciato un discorso di chiusura che, senza entrare nel merito delle conclusioni, esprimeva generale soddisfazione per i risultati conseguiti, ringraziava e congedava i presenti. A differenza della sessione inaugurale, quella finale ha lasciato tracce documentarie molto più labili.

2.3.4 *Gli atti parlamentari*

Gli atti sono la fonte per eccellenza del parlamento, ma per la Napoli aragonese non è così, come dimostra il nostro repertorio, in prevalenza costituito da fonti indirette. Non abbiamo trovato tracce di una serie documentaria specifica nella cancelleria regia e, per il periodo precedente al primo Cinquecento, nell'archivio della città di Napoli, e probabilmente non è mai esistita, visto che nemmeno gli eruditi sei e settecenteschi ne fanno menzione.

Ci sono pervenuti – lo abbiamo già detto – gli atti solo di tre parlamenti generali, tutti di età alfonsina: 1443, marzo 1450 e 1456. Essi erano già noti alla storiografia, ma è ora più facile comprenderne la natura documentaria grazie al ritrovamento di altri testimoni e al confronto con le assemblee di stato del resto d'Europa. Come ha dimostrato Hébert, esistevano differenti tipi di registrazione delle deliberazioni parlamentari. Lo studioso francese ne ha classificato cinque: le riformazioni (ad esempio per i parlamenti friulani), il *proceso* di tipo aragonese, i *rolls* del parlamento inglese, i capitoli placitati, le ordinanze¹¹³. In questo quadro il caso napoletano, che di primo acchito può lasciare interdetti¹¹⁴, non sembra più tanto particolare.

Gli atti del 1443 rientrano nel secondo tipo: il *proceso* di tipo aragonese. Si tratta di uno *instrumentum* notarile, tutto in latino: la verbalizzazione delle sedute è inframmezzata dalla trascrizione delle lettere di convocazione, dell'elenco dei presenti, delle suppliche, con la sintesi del discorso del re, senza nessuna registrazione degli interventi. Questa tipologia, che appare per la prima volta completa di tutti i suoi elementi negli atti di Perpignano del 1350-51, si riscontra anche in altri domini della Corona d'Aragona, come i regni di Valenza e di Sardegna. Di norma, nei paesi catalano-aragonesi il *proceso* era redatto dal protonotario regio, mentre gli ufficiali delle città redigevano verbali propri¹¹⁵.

Il *proceso* napoletano del 1443, tutto in latino tranne che per le suppliche, fu scritto dal segretario Joan Olzina, nella sua qualità di notaio abilitato a rogare

¹¹³ Hébert, *Parlementer*, pp. 476-502.

¹¹⁴ Aveva lasciato interdetti noi stessi: Senatore, *Parlamento e luogotenenza*, pp. 438-439.

¹¹⁵ Hébert, *Parlementer*, pp. 479-487.

in tutti i domini di Alfonso («auctoritate notarii publici per universam ditionem suam»). Egli non era protonotario¹¹⁶, ma probabilmente (e ovviamente) si ispirò alla secolare tradizione cancelleresca della Corona d'Aragona. Come in tutti gli atti notarili, troviamo al principio l'invocazione e la datazione («In Dei nomine. Pateat universis quod die vicesimo mensis decembris presentis anni...»), alla fine la *rogatio* («rogatus et requisitus presens interfui...»), il consueto elenco delle rasure e correzioni, il *signum* di Olzina e le sottoscrizioni di 16 testimoni: titolari dei principali uffici del regno e consiglieri del re, importanti ufficiali del regno di Sicilia (il maestro giustiziere Pedro de Cardona, il mastro portolano Bernat de Requesens, l'ammiraglio Antonio di Ventimiglia) e Jaume Perpinyà, ambasciatore di Giovanni re di Navarra (2.5.6). Il sovrano, per conferire maggiore forza all'*instrumentum* («ad premissorum omnium corroborationem pariterque tutelam»), aggiunse il suo sigillo pendente e la sottoscrizione autografa, un intervento non raro nella documentazione notarile di interesse regio.

Gli atti del 1450 e del 1456 rientrano nel quarto tipo documentario individuato da Hébert: «les chapitres en forme autentique», ovvero i capitoli placitati inseriti in un diploma con sigillo pendente¹¹⁷. Questo tipo si riscontra, nel corso del XV secolo, in Castiglia, in Portogallo e in alcune regioni della Francia meridionale. Si tratta del modello documentario più utilizzato nel regno di Napoli in età aragonese e spagnola per le suppliche approvate dal sovrano in favore di baroni e comunità (*capitoli, suppliche e grazie*, che altrove si definivano anche *gravamina*). Dopo la *narratio* (presente solo in 14.5), il privilegio inserisce le suppliche integralmente, ciascuna con la sua *decretatio*. Il privilegio del 1456, in verità, mantiene qualche elemento del *processo* perché contiene la lettera di convocazione e la menzione di una proposta presentata da una commissione di baroni in una seconda seduta (14.5.3), ma si tratta di ben poca cosa.

Conformemente alle regole della cancelleria, i due privilegi del 1450 e 1456 contengono una serie canonica di sottoscrizioni e di note cancelleresche:

- la sottoscrizione autografa del sovrano, rafforzata da una formula, anch'essa autografa, tipica delle obbligazioni («Yo e leydo la presente e plazeme que se faya», in castigliano), subito dopo la datazione topica e cronica;

¹¹⁶ Nel 1443 era protonotario della Corona d'Aragona Ferrer Ram (Chilà, *Une cour à l'épreuve*, III vol., *sub voce*), presente alla corte di Alfonso assieme con il protonotario e logoteta del regno di Napoli, Onorato Caetani. Si tratta insomma di due diversi ufficiali afferenti a due diversi regni, ma chiamati allo stesso modo.

¹¹⁷ L'atto del 1450 aveva anche altri due sigilli, uno tondo e uno quadrato. Anche lo strumento notarile del 1443 aveva il sigillo pendente.

- la formula del mandato («Dominus rex mandavit mihi»), staccata dal testo e inquadrata da due graffe, con il nome del segretario responsabile della *recognitio*: Arnau Fonolleda nel 1450, Francesc Martorell nel 1456;
- le sottoscrizioni degli ufficiali coinvolti, precedute dal *vidit*, anch'esse staccate dal testo: Cicco Antonio Guindazzo in rappresentanza del conservatore del regio patrimonio Pere de Besalú, che doveva visionare tutti gli atti concernenti il patrimonio regio, il gran camerario Iñigo d'Avalos (nel 1456 sostituito dal suo luogotenente Cola Antonio de' Monti), il vicecancelliere Valenti Claver, infine i giuristi del Sacro Regio Consiglio che erano stati consultati: Michele Riccio e Nicolau Fillach nel 1450, quest'ultimo e Ramon Palomar nel 1456¹¹⁸.

L'atto fu registrato sicuramente in più di un luogo, almeno in due serie di registri: quello del gran camerario (come rivelano le note «Notata per Iohannem Ferrarium penes magnum camerarium» in 6.1.3; «Notatum per Gilifortem penes magnum camerarium» in 14.5.4) e quello del cancelliere («Registrata in cancellaria penes cancellarium in registro quartodecimo», 6.1.3; «Registrata in cancellaria penes cancellarium in registro xxxxiiii», 14.5.4)¹¹⁹. A queste registrazioni canoniche se ne aggiungevano certamente delle altre, sempre nella cancelleria regia, a scopo di memoria e di imitazione: i capitoli del 1456 erano anche in un registro della serie *Curie* (oggi disperso) e in un formulario di cancelleria, ancora esistente.

I convenuti al parlamento erano particolarmente attenti agli aspetti documentari della negoziazione. In tutti e tre i parlamenti una delle suppliche riguardava questo punto. Il capitolo XII del 1443, già ricordato, recita:

Demum supplicano et demandano gratia [...] che, concedendo la dicta vostra maiestà le supradicte gratie adomandate, commande farle reducir e autenticare in scriptis ad perpetuam rei memoriam, per cauteza et contentatione loro et de tucti li altri regnicoli et subditi vostri in quisto vostro reame (2.5.3).

¹¹⁸ Per le note di cancelleria nel regno aragonese di Napoli: Senatore, *Les mentions hors teneur*. Il primo atto ha anche il *vidit* di Giliforte.

¹¹⁹ L'atto del 1450 si trova in un registro della serie *Privilegiorum Cancellariae Neapolis* (oggi ACA, *Cancellaria, Registros*, 2914). Ricordiamo che i segretari che erano a Napoli presso il Magnanimo tenevano aperte più serie di registri contemporaneamente, distinte non solo per qualità degli atti ed eventualmente per argomento, ma anche per regni. Quasi tutti furono spediti da Ferrante a Giovanni II dopo la morte del Magnanimo (Canellas - Torra, *Los registros*, p. 166, che in verità identificano questo registro come il XIII, non il XIV). L'atto del 1456 si trovava nel *Privilegiorum 2*, tale nella numerazione tarda dell'Archivio di Stato di Napoli, che fu distrutto nell'incendio del 1943. Le note di cancelleria sopra citate provengono dall'originale posseduto da un soggetto privato, oggi nell'Archivio Pignatelli Cortez.

2. Fonti per la storia delle assemblee

Il Magnanimo ricusò in prima battuta l'istanza, costringendo l'assemblea a reiterare la richiesta, questa volta completata dall'autorizzazione a trarre copie autentiche degli atti¹²⁰. La supplica ebbe esito positivo. Il sovrano concesse la licenza a rogare uno o più *instrumenta*: «Placet etiam sue maiestati quod de predictis omnibus et singulis unum et plura confici valeant publica instrumenta ad habendum gestorum omnium perpetuam rei memoriam in futurum».

Nel marzo 1450 e nel 1456 l'assemblea chiese un privilegio regio, che certo appariva una soluzione documentaria ancora più sicura dell'*instrumentum*¹²¹. Va fatta una distinzione tra il «privilegio generale» che auspicabilmente era esente da diritti di cancelleria, come si ottenne nel 1450 e nel 1456¹²², e le copie autentiche, che ciascun interessato fu autorizzato a chiedere¹²³.

Ci sono pervenute alcune autentiche del genere: quella richiesta nel 1457, limitatamente ad alcuni capitoli, dalla badia benedettina di Cava de' Tirreni, che non pagò diritti di sigillo «quia ex capitulis parlamenti» (14.6) e quella richiesta da Francesco del Balzo, duca d'Andria, e Marino Zurlo dell'intero *dossier* del marzo 1450 (6.3), un anno dopo l'assemblea (7 maggio 1451). Secondo la prassi del regno, i due chiesero alla corte della Vicaria un'autentica per via di decreto giudiziario (si tratta di un atto notarile, evidentemente a loro spese), per prevenire l'eventuale perdita dell'originale¹²⁴. Anche le concessioni individuali a baroni e comunità era-

¹²⁰ «Domandano et supplicano che de le dicte cose et ancho del parlamento ne sia facto acto publico et autentico ad perpetuam rei memoriam, et che ognuno de llo ro ne possa havere copia autentica» (2.5.4).

¹²¹ Senatore, *Il sistema*, pp. 40, 42-43.

¹²² Nel 1450 la richiesta è esplicita («supplicano li predicti che de tucte supradicte cose et gracie piatzia a la vostra maestà comandare che nde sia facto privilegio generale et gratis», 6.1.2, art. 21). Nel punto in cui si annotava l'avvenuto pagamento dei diritti di cancelleria (generalmente «Solvat tarenos XII») si trova notizia dell'esenzione («Quia per capitulum petita et concessa exempcio nichil solvat», 6.1.3 «Quia mandato regio in scriptis facto nichil solvat pro iure sigilli», 14.5.4).

¹²³ Cfr. *supra*, nota 120; «et si alcuno magnato o barone lo volesse in particulari se 'l debeat paghare ad sue spese» (6.1.2, art. 21), «o pur como vorranno ditti baroni, et li possano tenere et usare a loro cautela» (14.5.2, art. 27).

¹²⁴ «Exhibuit ac presentavit [...] quoddam regium privilegium cum nonnullis capitulis factum et celebratum in generali parlamento Neapoli in carta de pergamento [...] asseruit et notificavit [...] interesse dictum privilegium autenticari, exemplari et publicam formam reddigi facere cum decreto et interpositione decreti dicte Magne Curie et autenticatum habere in perpetuum pro sua [...] cautela, dubitans ne forte dictum privilegium posset causaliter perdi et amicti et ad alios pervenire» (6.3), cit. anche in Senatore, *Il sistema*, p. 43, ma con un errore nella datazione (1450 invece di 1451). Qui si ricorda un caso analogo: l'autentica dei privilegi di Capua nella corte della bagliva cittadina (1480).

no frequentemente autenticate da un notaio o inserite in nuovi privilegi al fine di garantirne la conservazione, a propria «cautela». Il sistema documentario del regno prevedeva infatti che l'onere della prova fosse a carico del beneficiario¹²⁵, il quale poteva accedere alle registrazioni della cancelleria regia soltanto se gli era concesso dalla grazia del re¹²⁶. Le formule usate negli atti parlamentari per chiedere l'emissione di un atto sono quelle abituali delle scritture amministrative: la scrittura serve «ad perpetuam rei memoriam» e a «cautela» degli interessati¹²⁷.

Del Balzo e Zurlo erano dunque i custodi del privilegio originale, il «privilegium generale» che citano gli atti del 1450 (6.1). Deve essere un privilegio generale anche quello del 1456, oggi nell'Archivio Pignatelli Aragona Cortes (14.5). Come si sceglievano i custodi del privilegio? Non ne sappiamo nulla, ma certo in questo caso si trattava dei baroni più eminenti, responsabili in coppia del documento, per maggiore sicurezza, così come si faceva nelle università, che affidavano le chiavi della cassa dei privilegi a due o tre persone (eletti, ufficiali). Era anche possibile che la cancelleria regia erogasse copia dei privilegi, come nel caso della badia di Cava.

La questione della custodia dei privilegi generali è cruciale. La frequenza dei parlamenti in età alfoncina avrebbe potuto originare una forma, pur evanescente, di istituzione. Le *universitates* più modeste del regno non avevano un'organizzazione amministrativa vera e propria, né una cancelleria e un archivio, ma si «attivavano» per così dire, quando dovevano rispondere collettivamente al fisco o quando, per contingenze particolari, dovevano interloquire con l'autorità. Il possesso di privilegi, custoditi in una cassa comune, era per esse il punto di partenza di una effettiva istituzionalizzazione, al di là della mera rappresentanza fiscale e politica¹²⁸. Al contrario, il parlamento napoletano in età aragonese non fu mai una *universitas*, anche se aveva la facoltà di inviare, su autorizzazione del re, propri rappresentanti al pontefice, come avvenne nel 1443 e nel 1458.

¹²⁵ Era il beneficiario che si preoccupava di conservare i titoli giuridici dei suoi diritti e, eventualmente, di farli autenticare o rinnovare tramite riconferme: Senatore, *Il sistema*, p. 41.

¹²⁶ Come nel nostro caso. Su richiesta dei Capuani, nel 1475 Ferrante autenticò, insertandola, una lettera di Alfonso il Magnanimo a Ferrando de Gonea, *munter maior*, Napoli 22 luglio 1445, evidentemente perduta, relativa all'assoggettamento dei cacciatori regi cittadini di Capua alla giurisdizione civile e criminale di Capua: Mazzoleni, *Pergamene di Capua*, II/1, pp. 226-227.

¹²⁷ Senatore, *Le scritture delle universitates*.

¹²⁸ Senatore, *Gli archivi delle universitates*, p. 468, dove si cita un passo significativo degli statuti di Bitonto approvati dai duchi di Sessa nel 1522, in esso si «identifica il possesso delle scritture con l'essere università».

2. Fonti per la storia delle assemblee

All'estremo opposto, nell'ambito del parlamentarismo medievale europeo, la nomina di deputati del *general* del paese, incaricati di gestire la raccolta delle imposizioni fiscali approvate nelle *corts*, generò nel regno di Valenza e in Catalogna una nuova istituzione a base territoriale, la *Generalitat*, che nel XV secolo aveva una sede, una cancelleria, un archivio¹²⁹. Ciò non poteva avvenire nel regno di Napoli, dove la gestione delle imposte dirette era *ab antiquo* in mano alla Corona, anche quando si trattava di cespiti straordinari¹³⁰.

Ciò che sorprende più d'ogni cosa nel parlamento napoletano in età aragonese non è né la forma della verbalizzazione, né la sua tipica reticenza, né – ancora – la mancata nascita di una sorta di *Generalitat* (ma si veda § 5.2), tutti fenomeni, questi, che si riscontrano anche altrove, ma piuttosto la dispersione degli atti parlamentari, di cui dovevano necessariamente circolare più copie, come dimostrano le autentiche Del Balzo-Zurlo e di Cava. Questa dispersione va collegata a quella più generale degli archivi municipali meridionali¹³¹. Tuttavia, è difficile stabilire se essa non fosse piuttosto l'effetto di una mancata archiviazione fin dal principio, dunque di una scarsa istituzionalizzazione del parlamento, come forse avvenne anche in età angioina¹³². Certo, nessuna città del regno possiede documentazione parlamentare in quantità paragonabile a quella conservata a Cagliari¹³³, né si pensò mai di stampare, nel Cinquecento, gli atti dei parlamenti, come si fece in Sicilia, dove le deliberazioni prese in quella sede, in quanto *leges pactionatae*, furono pubblicate nel 1497, insieme con tutte le altre costituzioni del regno¹³⁴.

In un solo caso, quello dell'autentica del Balzo-Zurlo del 1451, è documentata la conservazione di atti parlamentari nel *trésor des chartes* della città di Napoli almeno dal terzo decennio del Cinquecento. Il documento si trovava infatti nella cassa dell'*universitas* cittadina depositata nella sacrestia di San Lorenzo¹³⁵. Nel 1524 la

¹²⁹ Hébert, *Parlementer*, pp. 518-519 e cfr. 167.

¹³⁰ Con la fine del parlamento, cioè a partire dalla seconda metà del Seicento, la Deputazione del donativo, formata dai rappresentanti delle piazze cittadine di Napoli, acquisì la facoltà di decidere per conto dell'intero regno sulle somme da donare alla Corona: Capasso, *Catalogo ragionato*, parte I, pp. 25-26.

¹³¹ Senatore, *Gli archivi delle universitates*, pp. 496-499.

¹³² Sulla debolezza dell'impianto documentario nell'età angioina Hébert, *Les assemblées*, pp. 477-478.

¹³³ Boscolo, *I parlamenti di Alfonso*.

¹³⁴ Pasciuta, *Placet regie maiestati*. Il riferimento è ai *Regalium constitutionum, pragmaticarum et capitulorum* curata da Giovan Paolo Appulo per volontà del viceré Joan de la Nuça.

¹³⁵ «Privilegium in favorem baronum supplicatas per illustrem ducem Andrie et concessas per regem Alfonsum primum», Inventario delle «scripture che sono in la cassa dentro la Sacrestia

città finanziò la pubblicazione a stampa dei privilegi della città, traendoli appunto dalla cassa, in un volume intitolato *Capitoli Gratie & Privilegii concessi alla fidelissima Citta de Napoli per li serenissimi Ri nostri passati*. In esso furono inclusi anche gli atti del parlamento del 1443, presi però da una copia conservata presso la Sommaria¹³⁶, e non quelli del 1450, o perché l'autentica Del Balzo-Zurlo non era ancora pervenuta alla città o per una scelta, il cui senso ci sfugge.

Perché impadronirsi di un atto che riguardava l'intero regno? Come sappiamo, nel 1443 la città partenopea non risulta destinataria di concessioni, né generali né tantomeno specifiche. Al contrario, l'analisi del documento mostra a più riprese un sovrano intento a dialogare coi baroni o con il loro portavoce, il protonotario regio. Un solo passaggio contiene un riferimento al ruolo di Napoli: il giorno dell'apertura del parlamento a Benevento (31 gennaio) Alfonso era stato richiesto dal manipolo di baroni giunti fin là di spostare la sede. A dar loro sostegno era stata una delegazione napoletana, probabilmente composta da nobili: «Ac etiam per oratores propterea missos civitatis Neapolis humiliter supplicatum ut transferre dignaretur eiusmodi parlamentum ad urbem Neapolitanam» (2.5.2). Era dunque previsto fin dall'inizio che la città partecipasse all'assemblea? Non sembra possibile.

A metà del Cinquecento l'amministrazione municipale di Napoli cominciò a registrare i parlamenti generali in una serie che prendeva il nome di *Libri praecedentiarum*. Alla fine dell'Ottocento la serie contava otto volumi, dal 1554 al 1642 (anno dell'ultimo parlamento)¹³⁷; il primo era preceduto da registrazioni slegate e incomplete, analoghe a quelle dei cronisti cittadini coevi, di eventi in cui esponenti dei seggi napoletani avevano avuto una posizione di rilievo nelle cerimonie cittadine, a partire dal funerale della duchessa di Calabria, Ippolita Sforza, nel 1488. Si tratta delle poche notizie, non tutte quelle che avrebbero potuto fargli

de Sancto Lorenzo et sono de la università di Napoli» (1534 circa), ASMNa, I serie, *Parlamenti generali*, 49, ff. 115-116r.

¹³⁶ *Capitoli Gratie & Privilegii* per i tipi di Antonio de Friziis (p. XIIv). La stampa fu decisa dal governo cittadino e dal protonotario del regno, con una significativa convergenza tra i vertici della città e del Regno. Sul verso di qualche originale, oggi in ASNa, *Pergamene di Napoli*, si legge la nota «a stampa».

¹³⁷ Custoditi nell'Archivio municipale di Napoli, i volumi erano stati ordinati da Bartolommeo Capasso insieme con una raccolta di privilegi della città (probabilmente utilizzata anche per *Capitoli Gratie & Privilegii* del 1524 e *Privilegi* del 1543) e registri di votazioni e procure: Capasso, *Catalogo ragionato*, parte I, pp. 22-25. D'Agostino, *Il parlamento generale*, ha edito gli atti del 1556-1596 da una delle numerose copie manoscritte che ne tramandano il testo (ivi, pp. X-XII). Il testo corrispondente a questa e alla nota seguente sono ripresi da Senatore, *Parlamento e luogotenenza*, p. 440.

gioco, che un ignoto compilatore era riuscito a reperire nel momento in cui si era stabilizzato il particolare ruolo del sindaco napoletano nel parlamento, forse a partire dal secondo decennio del XVI secolo¹³⁸. Le notizie quattrocentesche furono qui raccolte a fini strumentali, perché riguardavano cerimonie diverse dal parlamento, o sospette, perché testimoniavano la semplice presenza dei rappresentanti napoletani: parlare prima degli altri durante un parlamento non significava certo presiedere l'assemblea.

L'inclusione degli atti del 1443 nella raccolta degli statuti cittadini stampata nel 1524, la compilazione a carattere cronachistico delle "precedenze" del sindaco di Napoli e dei seggi, la costruzione di una serie archivistica specifica a metà Cinquecento sono da interpretarsi come elementi di una costruzione della memoria cittadina, un processo che in altri stati europei era cominciato prima.

Nella sua *Istoria del regno di Napoli* abbiamo visto Angelo di Costanzo parafrasare un testo che sembra tratto da una fonte diversa rispetto a quella edita tra i *Capitoli Gratie & Privilegii*. L'autore si riferisce più volte alla città (2.16), non solo quando parla degli oratori inviati a Benevento – dove peraltro aggiunge che lo spostamento di sede a Napoli era più consono, per essere quella «capo del regno» – ma anche e soprattutto quando parla delle concessioni regie. Stando alla sua versione, Onorato Caetani offrì al re un ducato per ciascun fuoco in cambio di «gratie per la città e per lo regno», affermazione che non trova alcun altro riscontro e che lascia pensare che si tratti di una forzatura dell'autore tesa a dimostrare una presunta posizione di prestigio della città di Napoli sin dal primo parlamento alfonso¹³⁹.

2.3.5 *Suppliche "erranti"*

Traccia di capitoli singoli – a volte copiati, più spesso riassunti nei loro contenuti – può affiorare in modo sparso negli archivi delle *universitates* o in altre fonti, regnicole e non. La corrispondenza interna del regno ci restituisce un capitolo sulle

¹³⁸ De Blasiis, *De praecedentia nobilium sedilium*, pp. 543-577 edita il primo libro *Praecedentiarum*, la cui redazione nacque probabilmente in ambienti e sotto condizionamenti simili a quelli che produssero la raccolta *Capitoli Gratie & Privilegii* del 1524. Lo studioso, pur ritenendo attendibile il manoscritto a partire dal 1515, diffida delle attestazioni di precedenza, perché vi furono contrasti al riguardo fino al 1554.

¹³⁹ È importante rilevare che anche in una lettera diretta alla moglie Maria, scritta da Aversa il 18 febbraio 1443, mentre già si trovava sulla strada per Napoli, Alfonso spiegò i motivi del cambiamento di sede senza alcun riferimento a richieste da parte della cittadinanza napoletana: «Tots los dits barons nos han suplicat que mudassem lo dit parlament en la dita ciutat de Nàpols» (2.4).

tratte (ante 1458), che non è stato possibile attribuire a un parlamento in particolare (13.4) e la sintesi di un capitolo del parlamento di Federico (1497), per il quale rinviamo al § 5.2.

Qui ci soffermeremo su una supplica relativa al protezionismo commerciale, che fu oggetto di discussione nel 1484. Il blocco delle importazioni dei panni forestieri interessava sicuramente L'Aquila, ma non solo. Attraverso canali a noi sconosciuti, quell'università aveva appreso che l'argomento sarebbe stato trattato nel parlamento, si era informata e aveva dato indicazioni molto precise al proprio rappresentante (29.3):

Attento quanto tal cossa fosse utile ad tucto el regno, perché da homini intendenti è facta stima che de li panni forestieri che intrano nel regno se cavano fori tricentomila ducati, et fin che entrano li panni forestieri se leva questa utilità ad li vaxalli soi, supplicarete che tal provisione se faccia con omne instantia che potete.

Gli esiti della discussione, che fu animata – d'altro canto, lo abbiamo capito, c'erano in ballo alcune centinaia di migliaia di ducati – sono noti grazie a un appunto di Giovanni Lanfredini (29.29). L'ambasciatore fiorentino, che veniva dal mondo mercantile e in tale contesto continuava velatamente a operare per conto del Magnifico, era molto attento a questi aspetti pratici e gravidi di conseguenze per i molti concittadini che commerciavano nel regno. Così il 17 novembre inviò due dispacci. Mentre alla magistratura dei Dieci di Balìa, responsabile della sua missione, disse sinteticamente che il parlamento aveva deliberato di introdurre le gabelle in luogo del focatico e della tassa sul sale, e che «si era factu cum modificatione et contentamento di tucti e' popoli» (29.28), a Lorenzo de' Medici scrisse:

secondo ho inteso, v'è stato grandissima disputa di levare tucti panni et drappi forestieri et, post multa, s'è tollerato, per lasciare meglio abarbichare el mestiero, ché anchora non sanno uscire di panni grossi, de' quali ci fia una grandissima quantità et in più luoghi del reame, tale che credo sia impossibile ripararvi, che ha preso troppo pié. Del mestieri della seta non dico così, perché ce n'è pochissimi, et anchora non vi s'adattano in tucto; et la maggior parte sono nostrali¹⁴⁰.

¹⁴⁰ Cfr. 29.29 e 29.31, e Rossi, *La lana*. Sul ruolo dei mercanti e dei banchieri fiorentini nel regno cfr. Del Treppo, *Il re e il banchiere*, p. 267-269; Id., *L'anima*, pp. 24-25; Delle Donne, *Regis servitium*, pp. 92-94.

Che fosse davvero una scelta coerente con lo sviluppo dell'arte lanaria tra gli autoctoni, anziché una mossa strategica per non scontentare uno dei maggiori alleati, danneggiando i numerosi Fiorentini attivi nel regno, resta il fatto che Ferrante non diede il suo *placet* al capitolo. Per compensare il tutto, però, appoggiò un'altra grazia, relativa al conferimento di prebende regnicole vacanti. L'assemblea chiese che quei titoli fossero redistribuiti solo tra i sudditi e il monarca, cui non spettava la decisione, la caldeggiò, almeno a parole, dicendosi disponibile a portare le istanze dell'assemblea presso la curia papale per ottenere una bolla (29.29 e 31). Si tratta di due punti nodali di cui, come si è cercato di dimostrare, si era quasi persa la memoria.

2.4 *Prima e dopo: «il parlamento fuori del parlamento»*

Certo, possiamo credere che in qualche occasione, a fronte di particolari situazioni di urgenza, il parlamento si sia davvero risolto in una sola giornata ufficiale, ma per ottenere questo risultato la discussione-contrattazione iniziava molto prima e, come vedremo, continuava anche nelle settimane successive. Ben lungi dal concretizzarsi nella fase assembleare, ovvero in quello che sarebbe dovuto essere il suo luogo ideale, pare che la negoziazione nel regno di Napoli avesse respiro soprattutto fuori dal parlamento¹⁴¹: per la feudalità il momento di scambio si concentrava soprattutto prima della seduta inaugurale¹⁴², per le *universitates* si materializzava dopo la chiusura dei lavori.

¹⁴¹ Una simile dinamica pare aver interessato anche la Sicilia bassomedievale dove, secondo Pietro Corrao, le tre principali funzioni del parlamento (come organismo regolatore del conflitto politico; strumento per il conseguimento del consenso; espressione delle forze sociali del regno) furono snaturate nel tempo e la rivitalizzazione di questo istituto alla fine del Trecento rappresentò l'incanalamento dell'intera dialettica politica. «Gran parte della prassi pattista e contrattuale – continua lo studioso, rivedendo anche gli scritti di Francesco Giunta – si svolgeva al di fuori di questo [del parlamento], attraverso trattative per la concessione di privilegi e l'approvazione di petizioni, *compositiones* giudiziarie, intense attività delle reti clientelari nella trattazione degli affari politici, del contenzioso finanziario, dei rapporti fra amministrazione e interessi dei singoli». E ancora: «Le sedi extraparlamentari [...] restano uno dei canali principali di una contrattazione che si svolge nel quotidiano»: Corrao, *Negoziare la politica*, pp. 121 e 134, con riferimenti a un saggio di Francesco Giunta, *Momenti di vita parlamentare*, pp. 119-133. Su questa dinamica cfr. anche Corrao, *Equilibri sociali*, pp. 147-153 e Titone, *Aragonese Sicily*, p. 220. Si tratta di uno dei pochi punti di contatto tra parlamenti siciliani e napoletani.

¹⁴² Fa eccezione l'episodio occorso nel 1456, quando a distanza di oltre un mese dalla fine del parlamento, un gruppo di sei tra «magnates et barones» – alla luce delle grazie ottenute e

Nei giorni immediatamente precedenti il parlamento generale, quando la feudalità alla spicciolata raggiungeva la città designata, la corte conduceva una fase preliminare di trattative con singoli baroni oppure con piccoli gruppi di essi. I motivi potevano essere il tentativo di ridurre i tempi delle consultazioni collettive, oppure una manovra per isolare preventivamente possibili nuclei di resistenza, dialogando con ciascuno, sondandone le opinioni e tentando di influenzare, se necessario, il pensiero e le scelte finali. Questa sorta di preparlamento è un passaggio di assoluta importanza, perché è sostanzialmente in esso che si risolveva il grosso della discussione¹⁴³. Ferrante pare se ne sia servito ampiamente sin dal suo primo parlamento generale, quello dell'estate del 1458. Aspettando il giorno di inizio, e che tutti i baroni giungessero a Capua, il sovrano li consultò separatamente. Il 13 luglio l'oratore Antonio da Trezzo scrisse a Francesco Sforza che erano attesi ancora alcuni grandi feudatari, ma che «tuto lo resto sonno venuti, cum li quali ogni dì el fa consiglio due volte. Credo che 'l limarà così bene le cose se hanno a tractare al parlamento che allora serà da fare poco» (15.5). Dentro a quel verbo *limare* sta tutta l'essenza dell'azione regia, senza contare che la seduta inaugurale ebbe luogo il 26 luglio, e che quindi il nuovo sovrano ebbe due ulteriori settimane per consultarsi con i suoi sudditi prima di incontrarli tutti assieme ufficialmente¹⁴⁴.

La procedura preparatoria si ripeté nel 1484 e si evince con chiarezza da un dispaccio del 5 novembre che l'oratore estense indirizzò al suo signore. In esso Battista Bendedei spiegò al duca Ercole I che il parlamento generale celebrato di lì a poco,

dopo essersi più volte riuniti tra sé («post nonnullas disceptationes inter se habitas pro beneficio rei publice») – inoltrò al Magnanimo un nuovo elenco di suppliche e lo fece in un luogo non proprio ufficiale. Gli atti infatti registrano che a nome dell'intera assemblea i sei baroni incontrarono il monarca presso le Paludi, una delle zone di caccia degli Aragonesi, e gli porsero un documento contenente le loro *disceptationes*: «Apud Paludes extra civitatem Neapolis [...] nomine et pro parte totius parlamenti predicti, obtulerunt dicte maiestati quandam cedulam» (14.5.3).

¹⁴³ Il termine preparlamento è già stato usato in passato da Antonio Marongiu, ma con accezione molto diversa. Mentre per noi si tratta di una fase – peraltro quella fondamentale della negoziazione –, per Marongiu il sostantivo è usato per classificare *tout court* i parlamenti della Napoli aragonese come un'istituzione imperfetta. Secondo lo studioso, infatti, «il parlamento napoletano anziché trasformarsi in una assemblea di stati, ossia di classi, restò un colloquio tra il re, da una parte, e i baroni dall'altra» ed è per questo motivo che «le assemblee del regno di Napoli nel periodo considerato [sono] da giudicare anziché dei parlamenti veri e propri, soltanto dei preparlamenti»: Marongiu, *Il parlamento baronale*, pp. 14-15.

¹⁴⁴ Marongiu, *L'istituto parlamentare*, p. 477 sottolinea proprio la forza che i sudditi hanno quando sono riuniti tutti insieme davanti al re.

2. Fonti per la storia delle assemblee

e più volte posticipato in attesa dell'arrivo a Napoli del duca di Calabria, sarebbe consistito nientemeno che nella

publicatione de quello che tuttavia se va fermando et concludendo cum le comunità et cum li baroni, cum ciascuno de li quali et li sindici già pare habii parlato el signor re, et tuttavia ogni dì se strengono insieme el signor duca de Calabria, don Federico, el conte de Magdalone, el secretario et quelli altri sono del consiglio suo, sì che per la verità tuttavia discuteno le cose et stregnesi a dì per dì¹⁴⁵.

Nel 1481 a Foggia il cosiddetto preparlamento fu orchestrato e gestito direttamente dalle tre componenti. Il 5 febbraio, conoscendo lo scopo della convocazione, i convenuti avevano «facto consiglio fra loro», deliberando di tassarsi e offrendo a Ferrante un donativo corrispondente alla metà delle loro entrate¹⁴⁶: era un'offerta che la corte non poteva rifiutare. La situazione è molto particolare, perché in teoria all'assemblea non era consentito adunarsi in assenza del monarca. In quell'occasione, però, di fronte all'estremo bisogno – con un drappello turco che occupava Otranto e il timore che potessero arrivare rinforzi per invadere l'intera Italia – e di fronte a un'assemblea che non cercò affatto di nascondersi come in una sorta di conventicola, ma semmai anticipò decisioni che giovavano al bene comune, si poteva anche venire meno al protocollo.

In modo speculare, dopo la chiusura dei lavori le comunità demaniali conducevano una serie di trattative riservate, quello che abbiamo definito un «parlamento fuori del parlamento»¹⁴⁷. Una volta che i loro sindaci erano rientrati e avevano riferito gli esiti, iniziava da parte delle università un fitto invio di lettere e di rappresentanti con lo scopo di ottenere deroghe o di vedere riconosciuti antichi privilegi

¹⁴⁵ 29.14. L'oratore estense ribadì il concetto in un dispaccio del 12 novembre (29.18): «La verità monstra sii che la magiore parte de quello se havea a fare qua era concluso cum epsi sindici e baroni».

¹⁴⁶ 25.8. Lo stesso sovrano due giorni dopo aveva ventilato la possibilità di avviare i lavori senza attendere ulteriormente il cardinale legato (25.9).

¹⁴⁷ Scarton, *El parlamento è finito*, p. 305. Anche le comunità non demaniali contrattavano separatamente i propri privilegi con la Corona: Senatore, *Parlamento e luogotenenza*, pp. 457-458. Altrettanto calzante la definizione di Anna Airò (*Et signanter omne cabella*, p. 177) di «processo legislativo pattista e itinerante». Magdala Pucci (*Città, territorio*, p. 329) in uno studio specifico su Salerno ha comunque affermato che dopo la prima congiura dei baroni «sia le città rimaste fedeli sia quelle ribelli [...] diedero vita allora a una sorta di contrattazione continua con la corona, che si espresse in un gran numero di capitoli, privilegi e grazie concessi dal sovrano per ottenerne l'appoggio».

che di fatto annullavano in tutto o in parte il portato delle riforme introdotte dalla più recente assemblea. Questa fase è ben documentata proprio attraverso i dispacci diplomatici. Per settimane e a volte mesi, soprattutto negli anni Ottanta e dopo il parlamento del 1484, nelle corrispondenze spuntano riferimenti a situazioni di “crisi” e ricontrattazione. Un privilegio ferrandino del 17 novembre 1484, per esempio, esenta la comunità di Chieti dai pagamenti fiscali¹⁴⁸ e l’elenco delle nuove suppliche presentate da Gaeta nel febbraio del 1482 (26.20) mostra altrettanto bene quanto profonda fosse la revisione dei contenuti del parlamento appena concluso. Su 24 capitoli sottoposti al monarca, undici ottennero immediata approvazione e altri sette un giudizio positivo, vincolato però ad alcune precisazioni; tre furono le richieste negate e altrettante quelle rimandate nel tempo.

Come ha scritto Massimo della Misericordia, i capitoli «erano sintesi [...] organiche delle aspirazioni e delle doglianze della comunità»¹⁴⁹, ma in occasione del parlamento è altamente plausibile che, nonostante la raccolta delle varie istanze, le grazie inoltrate e i *benefit* ottenuti non avessero lo stesso valore ed esito per tutti i sudditi. Un esempio è offerto dalla contrattazione che ciascuna città della Puglia portò avanti con Ferrante tra il novembre del 1463 e il gennaio dell’anno successivo. Subito dopo la morte del principale barone ribelle alla Corona, Giovanni Antonio del Balzo Orsini, «una lunga teoria di delegati di università e piccoli feudatari» prestò giuramento di fedeltà al sovrano e approfittò per inoltrare liste di capitoli più o meno ampie¹⁵⁰. In questo caso possiamo pensare che, pur nell’urgenza del momento, la genesi delle suppliche proposte da ogni singola collettività avesse seguito un *iter* ben preciso, iniziato nei consigli cittadini e conclusosi quando l’inviato della comunità al sovrano tornava con le risposte¹⁵¹. In sede parlamentare le suppliche

¹⁴⁸ *Collezione di diplomi e di altri documenti di Chieti*, II, n. XXXII, pp. 41-42.

¹⁴⁹ Della Misericordia, *Per non privarci de nostre raxone*, p. 149.

¹⁵⁰ Airò, *Cum omnibus eorum cautelis*, p. 2. Solo per fare alcuni esempi, Bari si fece riconoscere 69 capitoli (*Il libro rosso di Bari*, II, docc. CCXV, CCXVII e CCXXXI); 52 furono quelli presentati da Lucera già il 5 agosto 1463 (*I più antichi documenti originali*, pp. 177-206); Taranto dopo un primo nucleo di 30 capitoli placitati a Terlizzi il 22 novembre 1463, presentò 10 nuove istanze il 30 novembre (Alaggio, *Le pergamene*, doc. 45, pp. 101-108); e anche Gallipoli, seppur in numero minore rispetto alle suddette comunità, sottopose al re due distinti elenchi di grazie: 16 furono contrattate a Terlizzi il 26 novembre; ulteriori 4 furono concesse direttamente a Gallipoli il successivo 10 dicembre (Ingrosso, *Il libro rosso*, pp. 31-36).

¹⁵¹ Terenzi, *Una città*, p. 7. Su questo punto anche Vitolo, *Linguaggi*, p. 53 e Airò, *Et signanter omne cabella*, p. 176 che parla molto correttamente di «deliberazioni-suppliche [...] dall’elevato grado di variabilità testuale», redatte dalle università, inviate a corte per mezzo dei propri sindaci e presentate in un cerimoniale ben codificato.

rappresentavano sia richieste molto generali, applicabili su tutto il territorio regnicolo, sia le istanze delle parti¹⁵². Non sappiamo quante e quali fossero le *universitates* demaniali convocate e quale il peso percentuale dei loro rappresentanti all'interno dell'assemblea, ma possiamo facilmente immaginare che essi non avessero una forza contrattuale pari a quella del baronaggio¹⁵³. Componente sicuramente minoritaria da un punto di vista numerico (tenendo presente che nel 1443 i baroni erano oltre un centinaio e che il loro numero cinquant'anni dopo variò di poco), è probabile che durante la fase delle trattative i sindaci – personalità di prestigio nelle loro città, ma pur sempre *homines novi* rispetto ai grandi ufficiali e feudatari –, fossero intimiditi dal baronaggio e forse frenati anche dalle rivalità che nascevano tra le comunità stesse per questioni di precedenza e per volontà di primeggiare¹⁵⁴. Senza contare che non tutte le comunità nutrivano i medesimi interessi. Come ha dimostrato Mario Del Treppo, ma su questo punto torneremo, la riforma fiscale degli anni Ottanta, che prevedeva l'introduzione di un sistema di gabelle, era una soluzione ideale per le città pugliesi più dedite al commercio, ma incontrava resistenza da parte di tutte le altre¹⁵⁵.

Quando gli emissari inviati al parlamento tornavano in città, a volte anche settimane più tardi, i rispettivi consigli potevano solo prendere atto delle decisioni già maturate e cercare di raddrizzare il tiro a proprio favore dopo la chiusura dei lavori dell'assemblea. Di fronte a particolari situazioni di tensione era lo stesso so-

¹⁵² Per la Sicilia è stato analizzato il contenuto dei capitoli e i principali ambiti di interesse: dalle richieste e riconferme di privilegi (foro, mercato, esenzioni) all'area inerente il contenzioso (concorrenza di ordinamenti regi e locali), fino ai rapporti tra la politica locale e la monarchia, Corrao, *Negoziare la politica*, pp. 127-134.

¹⁵³ Le suppliche erano presentate come deliberate all'unanimità, anche se più spesso saranno state votate con ampia maggioranza: si tratta dell'ennesimo passaggio sfuggente, sul quale cfr. anche Hébert, *Parlementer*, pp. 420-423. Sappiamo per certo che nel parlamento del 1484 l'introduzione delle gabelle incontrò il voto negativo del sindaco aquilano. Al suo rientro in città, il 25 novembre 1484, ser Francesco di Lucoli riferì in consiglio gli esiti della negoziazione da poco conclusa a Napoli e spiegò che «synicos et proceres alioque annuisse; se vero nequaque annuisse», ma pare che la sua fosse stata una voce fuori dal coro. Il documento, conservato in ASAq, *Archivio Civico Aquilano*, T 3, c. 96r, è regestato da Terenzi in *Riformanze aquilane* ed è citato in Panella, *Pagine*, p. 24 e Colapietra, *Gli aspetti*, p. 190. In Sicilia pare invece che le protagoniste della contrattazione fossero proprio le élites urbane, anche se la natura di tali gruppi è difficile da inquadrare entro griglie rigide e univoche: Corrao, *Negoziare la politica*, pp. 125-126.

¹⁵⁴ Fa eccezione un riferimento contenuto in un dispaccio dell'oratore estense nel 1484, secondo cui «ogni zorno sono sopra questa tale materia [le gabelle], discutendo de le difficoltà vi sono nate, presertim cum questi sindici de le città del signor re, li quali sono anchora qui» (29.21).

¹⁵⁵ Del Treppo, *Il regno aragonese*, p. 124. Cfr. anche *infra* § 4.3.

vrano, o qualche membro di spicco della corte, a recarsi personalmente presso le comunità più importanti – come Capua, Aversa, L'Aquila – quelle che nel bene e nel male influenzavano tutte le altre. Lo si evince chiaramente da un dispaccio del 1481 dell'oratore fiorentino. Parlando del rifiuto di Aversa di adeguarsi alla nuova imposizione, Pandolfini scrisse:

Per fargli contenti il re è stato là 3 gorni et, benché malvolentieri, pure è bisognato lo consentino. Simile ha facto a Capova, et ànno facto il medesimo; et queste due terre daranno la via a l'altre. À mandato per dua sindachi per ciascuno luogo per fare loro noto questa sua deliberatione. Aquilani sono venuti et ànno detto non avere altorità di consentire simile cosa, et che bisogna tornino a casa per farlo intendere a ciaschuno. [...] Credo fra 6 gorni il duca di Calavria n'andrà in Abruzzi. La cagione si stima per indurre gli Aquilani a stare contenti come gli altri a questa nuova imposizione, perché pure ànno facto ne' gorni passati dimonstratione di volersi governare a loro modo. [...] Di nuovo ne è ito il principe di Capova per vedere se colla sua presentia fussino più ubidienti, et ora vi va il ducha (26.8)¹⁵⁶.

A dispetto di tutta una serie di *slogan* tesi a diffondere l'idea che il principio ispiratore fosse la «satisfactione delli regnicoli» (26.4) e che i risultati fossero stati ottenuti «cum modificatione et contentamento di tucti e' popoli» (29.28) i motivi di frizione c'erano e la loro onda d'urto si propagava per settimane.

2.5 *I cronisti coevi: la (de)costruzione della memoria*

Guardando ancora una volta alla Tabella 2 (§ 2.1), il dato più palese è che, con l'eccezione del 1443, i cronisti coevi hanno ricordato solo i parlamenti di età fer-randina e i successivi. Esaminando la situazione nel dettaglio, emerge un dato che induce a qualche riflessione: le assemblee citate nelle cronache coeve sono 12, in 1/3 dei casi esse rappresentano la sola testimonianza tutt'oggi disponibile per conoscere quegli eventi. È così per quei due consessi collocabili alla fine degli anni Settanta di cui parlano Notar Giacomo e Giuliano Passero¹⁵⁷, e per i parlamenti celebrati negli anni Novanta dai figli e nipoti di Ferrante, oltre che per l'assemblea napole-

¹⁵⁶ Anche 26.10. In un dispaccio del 26 novembre ancora Pandolfini scrisse che, se fosse riuscita ad acquietare gli animi degli Aquilani, la corte avrebbe potuto sperare che anche le altre comunità, come un effetto domino, «o bene volentieri o malvolentieri resteranno poi pazienti» (26.13).

¹⁵⁷ Cfr. le schede 21 e 22 del repertorio.

tana di Carlo VIII, subito dopo la conquista di Napoli¹⁵⁸. Posto in tali termini, il contributo di questa fonte indiretta è notevole e aiuta a smantellare quella tendenza storiografica che a lungo ha considerato il genere cronachistico come di scarso valore¹⁵⁹. D'altra parte, non possiamo però non notare i silenzi e le lacune, alcune clamorose, e in qualche caso il rischio di distorsione del ricordo, che ci ha suggerito il titolo del paragrafo.

Le cronache dell'epoca sono paragonabili agli odierni telegiornali: le notizie che vi vengono registrate sono quelle più vociate e originali, quelle che suscitavano stupore o scalpore, fatti inusitati che colpivano l'immaginario collettivo. Accanto a quello che oggi definiremo cronaca e cronaca nera, accanto al *gossip* su nascite, morti e matrimoni (le cronache funzionano anche da necrologio e registro anagrafico), non è raro leggere di fenomeni particolari (una nevicata abbondante, l'apparizione di una cometa, le eclissi di sole o i terremoti, esondazioni di fiumi, invasioni di cavallette), o di eventi giudicati soprannaturali come la nascita di bambini deformati¹⁶⁰. L'assenza di riferimenti ai parlamenti potrebbe essere dunque un portato di questo atteggiamento dei cronisti, tanto prodighi di fatti eccezionali, quanto avari di quotidianità. Se i parlamenti non erano degni di menzione, ciò potrebbe significare o che erano più frequenti di quanto non si creda oggi (ma non ci sembra), oppure che rappresentassero la normalità, e francamente nemmeno questo è elemento convincente. Benché facessero confluire nella città deputata la *crème* dell'*élite* baronale e dei rappresentanti delle città demaniali, creassero fermento, probabilmente aumentassero anche i traffici e gli scambi, le assemblee regnicole non erano quasi mai annotate.

I problemi che ci si pongono davanti sono diversi, di diverso ordine e non tutti risolti né risolvibili in questo contesto: quando e come furono scritte quelle cronache e con quali finalità? Quali erano gli interessi degli autori e le loro fonti di informazione? Si tratta di tematiche che si è ripreso a indagare recentemente, grazie a un rinnovato dialogo tra storici e studiosi della lingua¹⁶¹. Molti degli autori bassomedievali non furono scrittori di professione e non furono coevi a

¹⁵⁸ Cfr. le schede 32 e 33.

¹⁵⁹ De Caprio, *Scrivere la storia*, p. 8.

¹⁶⁰ Ferraiolo, *Cronaca*, p. 24, e Notar Giacomo, *Cronica*, pp. 78, 92, 113, 117, 118, 125, 130, 155; Passero, *Storie*, pp. 28-30. A differenza delle prime due cronache, il testo di Giuliano Passero non è stato oggetto finora di una edizione critica.

¹⁶¹ Cfr. De Caprio - Senatore, *Orality*; De Caprio, *Scrivere la storia*; Montuori - Senatore, *Discorsi riportati*; Senatore, *Fonti documentarie*.

quegli eventi, ma diedero forma alle loro opere più tardi¹⁶², attingendo a ricordi e tradizione orale, riprendendo e/o rimaneggiando testi altrui, inserendo documenti di enti laici ed ecclesiastici cui avevano accesso. Alcuni registri ufficiali erano custoditi nelle abitazioni dei singoli funzionari, mentre altri documenti godevano di ampia diffusione: erano banditi dal precone o affissi nei luoghi pubblici, di taluni erano persino distribuiti fogli volanti a stampa. Si sa che Gaspare Fuscolillo operava con «cartucze de appunctature»¹⁶³, i nostri moderni *post-it*, ed è possibile che Ferraiolo facesse lo stesso; anzi, è proprio lui, in riferimento al parlamento del 1497, a svelare di aver copiato da una stampa solo la parte ritenuta più significativa, il discorso di inaugurazione (34.3). Pur dimostrandosi filo-aragonesi, molti di questi autori non paiono legati agli ambienti di corte, e questo potrebbe in parte spiegare il loro relativo disinteresse verso il parlamento. L'altra spiegazione è che la documentazione ufficiale relativa ai contenuti della discussione dell'assemblea circolasse in modo limitato, che è il motivo stesso per cui il parlamento di età aragonese è stato finora quasi sconosciuto e considerato come una realtà minoritaria, se non inesistente.

Nella tabella che segue (tab. 7) abbiamo raccolto i dati relativi ai riferimenti dei parlamenti nelle cronache e di altri testi letterari e storiografici del Quattro-inizio Cinquecento: quindici autori per dodici assemblee. Non tutti furono napoletani e solo un terzo di essi scrisse in latino. Con cinque menzioni di assemblee il più "attento" a tale istituto pare essere stato Notar Giacomo, seguito da Angelo di Tummolillo da S. Elia che in data sconosciuta (ma da collocare nell'ultimo quarto del sec. XV, quindi successiva agli eventi di cui parlò) annotò i suoi *Notabilia temporum* e registrò quattro parlamenti. Se escludiamo le assemblee del 1464, febbraio 1495 e '97, cui Tummolillo, Ferraiolo e Notar Giacomo potrebbero aver "assistito" personalmente, tutti gli altri autori riferirono di parlamenti precedenti, anche di molti anni.

¹⁶² Secondo Senatore (*Fonti documentarie*, p. 285) il movente che spinse a mettere per iscritto i ricordi fu spesso un evento traumatico, vissuto da testimoni ma anche da protagonisti. Del medesimo parere De Caprio (*Scrivere la storia*, p. 31 e 39), che in relazione agli autori parla di «figure di caratura mediana: notai cronisti [...], funzionari cronisti [...], scriventi di estrazione più umile, come il "setajuolo" Giuliano Passaro e memorialisti» (p. 30), «figure in grado di porsi come "gangli di mediazione" fra i diversi ambiti cittadini» (p. 98).

¹⁶³ Senatore, *Fonti documentarie*, pp. 310 e 318 sulle modalità principali di reperimento delle fonti documentarie tramandate nelle cronache.

2. Fonti per la storia delle assemblee

TABELLA 7: i cronisti e il ricordo dei parlamenti (con V, L e C si è indicato l'uso della lingua, volgare, latina, catalana).

PARLAMENTO	lingua	1443	1456	1458	1464	1477	1478	1483	1484	1494	II/1495	V/1495	1497	n.°
CRONISTA (DATA DI COMPOSIZIONE)														
Notar Giacomo (1494-1520)	V					x	x	x			x		x	5
Angelo di Tummolillo (1460?-77)	L	x	x	x	x									4
Giuliano Passero (1510-27?)	V						x				x			2
Ferraiolo (1442-98)	V										x		x	2
duca di Ossuna, anonimo nap. (non nota)	V					x						x		2
duca di Monteleone (non nota, <i>post</i> 1415)	V	x				x								2
Gaspar Pelegrí (1444)	L	x												1
Panormita (1455)	L	x												1
Melcior Miralles (entro il 1455)	C	x												1
Bartolomeo Facio (1457)	L	x												1
Lupo de Spechio (1468)	V	x												1
Giovan Pietro Leostello (1489-90)	V								x					1
Silvestro Guarino d'Aversa (non nota)	V									x				1
Alessandro Ricci, aquilano (1485-97?)	L								x					1
Marin Sanudo, veneziano (ca. 1516)	V												x	1
<i>n.° attestazioni</i>		7	1	1	1	3	2	1	2	1	3	1	3	

Se letta in verticale la tabella rimanda una serie di emergenze interessanti: per esempio il parlamento aragonese più “celebrato” fu in assoluto il primo. Non altrettanto attrattive le successioni di Ferrante e suo figlio Alfonso: il parlamento capuano del 1458 fu rammentato dal solo Tummolillo e quello del 1494 da Silvestro Guarino d'Aversa, già agente della regina Giovanna. Con tre attestazioni l'attenzione pare essere stata meglio calamitata dal consesso del 1477, di pochi giorni successivo al secondo matrimonio del monarca. Pari considerazione ebbero l'incontro convocato da Ferrandino (febbraio 1495) e il parlamento generale riunito da Federico (1497).

Prima di soffermarci sull'analisi dei ricordi tramandati, intendiamo porre l'attenzione sul silenzio quasi totale che corre intorno ai parlamenti ferrandini dei primi anni Ottanta, quando in pochissimo tempo (1480-'84) si collocarono ben sei assemblee che per il loro portato – il tentativo regio di riformare il fisco introducendo una serie di gabelle – non dovettero passare inosservate¹⁶⁴.

¹⁶⁴ Sul silenzio dei cronisti anche Marongiu, *Il parlamento baronale*, p. 14.

Che i parlamenti napoletani del 1481 e del 1484 siano taciuti dai maggiori cronisti coevi e siano stati trascurati dalla storiografia non è sfuggito a chi si è occupato dell'argomento¹⁶⁵. Notar Giacomo – che insieme a Giuliano Passero pare uno dei testimoni più attenti – registra due assemblee dubbie nel 1477 e 1478 e una nel 1483, per la quale usa invece il termine *parllamento generale*¹⁶⁶. Tace però, e appunto sorprendentemente, i due parlamenti in funzione anti-turca del 1480-'81 (schede 24 e 25) e quello per certi versi rivoluzionario del 1484. In esso il sovrano, insieme al figlio duca di Calabria, aveva infatti spinto nuovamente verso quella riforma fiscale che coinvolgeva tutta la popolazione e che non trovò certo il favore dei sudditi, in particolare delle comunità demaniali. È per certi versi assai significativo che la sola cronaca relativa al 1484 sia quella aquilana del frate francescano Alessandro Ricci (*De Ritiis*), la quale non accenna al parlamento in quanto tale, ma ne riferisce gli esiti: *De gabellis* (28.37)¹⁶⁷. Notar Giacomo si sofferma sul rientro a Napoli di Alfonso, però tace circa l'assemblea che seguì. Eppure si sa che Ferrante e i sudditi avevano atteso per settimane il ritorno del duca di Calabria dalla guerra di Ferrara prima di avviare i lavori dell'assemblea, e che Alfonso era stato accolto da un tripudio di gente, probabilmente proprio per la concomitante convocazione¹⁶⁸. Da parte sua Giovan Pietro Leostello, biografo del duca di Calabria, lascia trapelare qualche accenno tra le righe (29.39), ma senza mai usare esplicitamente la formula *parlamento*, in modo che, se non conoscessimo l'andamento della storia, difficilmente potremmo scorgere la convocazione di un'assemblea tanto strategica dietro alle sue parole. La domanda che sorge spontanea è il perché di questo atteggiamento "oscurantista". Quest'ultimo caso in particolare è cruciale, poiché Leostello, che fu il

¹⁶⁵ Del Treppo, *Il regno aragonese*, p. 122 e nota 60. A ricordare i parlamenti del 1481 e del 1484 sono stati, in modo alquanto vago, Galanti, *Della descrizione*, I, p. 329; Bianchini, *Storia delle finanze*, p. 176 e ancora, ma limitatamente al 1484, Colapietra, *Gli aspetti*, p. 190.

¹⁶⁶ Nel 1477, come vedremo tra poco, non si trattò probabilmente di un vero e proprio parlamento, anche se il rituale messo in atto è molto simile a quello delle assemblee generali. Nel 1478 sempre Notar Giacomo (22.1), che è l'unico testimone, accenna a un *parllamento* fatto da Ferrante ad alcuni baroni e sedili di Napoli in seguito all'arresto del conte Broccardo, ma anche in questo caso si trattò verosimilmente di un consiglio regio allargato e convocato in situazione di emergenza piuttosto che di un parlamento generale in piena regola.

¹⁶⁷ I dispacci degli ambasciatori mostrano chiaramente le difficoltà incontrate dalla corte nell'applicare il nuovo sistema. Alfonso si era recato in Abruzzo per dialogare con quelle popolazioni e Ferrante aveva fatto lo stesso, almeno a Capua e Aversa, ma il malcontento era diffuso.

¹⁶⁸ Notar Giacomo (*Cronica*, pp. 153-154) passa dal 27 ottobre (rievocando la morte a Roma del cardinale Giovanni d'Aragona) all'ingresso solenne a Napoli del duca Alfonso il 3 novembre, per poi saltare al 21 dicembre.

diarista di Alfonso, avrebbe avuto tutto l'interesse a esaltare il ruolo del suo signore nel parlamento, ma non lo fece.

Da un punto di vista linguistico rileviamo l'alternanza di *parllamento* / *parlamiento* (eventualmente declinato con gli aggettivi *generale* e *publico*), accanto a *consiglio* / *conziglio* e *curia*, ma ci sono casi in cui i testimoni coevi e cronisti di poco più tardi non definirono l'assemblea in quanto tale, pur parlandone; uno è quello appena accennato di Giovan Pietro Leostello e uno si riscontra nei *Diurnali* del duca di Monteleone per il 1443 (2.14)¹⁶⁹.

Vi è infine un caso, riferito a un evento occorso sul finire dell'estate del 1477, che offre lo spunto per riflettere sulla trasmissione delle informazioni da parte dei cronisti, sulle loro possibili *défaillances*, ma anche sull'ambiguità di certe formule cerimoniali che possono indurre lo studioso nell'errore. Esaminiamo la medesima vicenda, secondo il ricordo dei due protagonisti:

NOTAR GIACOMO (21.1)

A dì xviii de setembre anni MCCCCLxxvij, de iovedì, in la piazza della Incoronata fo facta la giostra reale [...]. In lo quale dì intrò in la città de Napoli lo illustre signore Iacobo quarto, quale havea presa per moglie la figlia del duca de Amalfè, nomine Antonio de Piccolominibus, et era dicto signore Iacobo signore de Piombino. Lo quale, a li xx de setembre, de sabato, lo predicto signore Iacobo inguadiò la predicta figliola del predicto duca allo catafalcho, presente lo signore re et regina et li signori del Regno et più gentilomini et donne. Et lo illustre signore Andrea Mactheo de Aquadia, figliolo de lo conte Iulio, marchese de Betonte, inguadiò l'altra figliola del dicto duca de Amalfè, al ca[ta]falcho. Et dicto dì, per ordinatione del predicto serenissimo re Ferrando, tucti li signori del Regno presenti al ca[ta]falcho donaro le loro vuce allo illustre signore Honorato Cayetano de Aragonia, conte de Funde et prothonotaro

GIULIANO PASSERO (21.2)

Ali 20 di settembre, de sabato, 1478. A lo catafalco dell'Incoronata, per volontà et ordinatione del signor re Ferrante, **tutti li signuri dello reame se adunaro insieme et dero la voce a messer Honorato Gaetano**, conte de Fundi. Et isso messer Honorato andai per parte de tutti li signuri et iurai **homaggio** a lo signore duca di Calabria, don Alfonso d'Aragona, et allo figlio primogenito de lo signore duca di Calabria, chiamato don Ferrante d'Aragona, prencipe de Capua. Et ancora li iurai **homaggio per tutti li sindici et eletti delle terre demaniali, presente la maestà dello signore re Ferrante**, padre dello detto signor duca di Calabria, quale signore re Ferrante stava assettato alla seggia reale, **et la regina Joanna sua moglie, presenti tutti li imbasciatori d'Italia, et anco fore d'Italia**, et grandissima moltitudine de persune. Et in questo medesimo iorno lo signore de Piombino, chiamato messer Iacovo, ingaudia la figlia

¹⁶⁹ Per completezza di informazione aggiungiamo che nelle fonti, soprattutto diplomatiche, figura anche il termine *dieta* (cfr. 16.1; 25.4; 28.3; 29.4, 17 e 27; 30.3), mentre in un documento aquilano appare il più arcaico termine *placito* (29.3). La ricchissima documentazione aquilana, a lungo indagata da Pierluigi Terenzi (che ringraziamo per i proficui scambi chiarificatori), ha restituito la chiara percezione che si usasse il termine *consilium generale* per indicare il parlamento cittadino e la dizione *parlamentum generale* per quello convocato dal monarca.

del Regno, che donasse lo ligio et homagio, sì ancho allo illustre signore principe de Capua, don Ferrando, figlio primogenito dello illustrissimo signore duca de Calabria: et cossì fo exequito, sì ancho per li sindici et electi delle terre del domanio, presenti dicti signore re et regina pro tribunali et li ambasciatori de Italia et fora de Italia.

de lo duca d'Amalfi allo sopraditto catafalco de la Incoronata, presente re Ferrante, la regina Joanna e tutti li signuri dello reame, et gente assaissime.

Se è evidente che Notar Giacomo si dilunga maggiormente – dedicando qualche rigo in più alla giostra che ebbe luogo a Napoli il 18 settembre e ricordando il fidanzamento di Andrea Matteo Acquaviva, oltre a quello di Jacopo IV Appiani – quel che balza agli occhi è la diversa indicazione dell'anno. Il 20 settembre cadde di sabato nel 1477, perciò l'errore nel posticipare la data è di Giuliano Passero¹⁷⁰. Si tratta di uno sbaglio che ricorre spesso in questa tipologia di fonte, sia per distrazione, sia perché spesso gli autori non aggiornavano quotidianamente il proprio diario, ma lo facevano a distanza di tempo, magari copiando e collazionando appunti sparsi. Nel caso di Notar Giacomo, ad esempio, il manoscritto originale (e quasi certamente autografo) mostra una lunghissima narrazione che parte dal mese di giugno del 1477 e arriva a settembre, senza che si ravvisino cambi di inchiostro o altri elementi che facciano pensare a un'aggiunta frettolosa e successiva¹⁷¹.

Analizzando quindi il contenuto, si può constatare come nessuno degli autori usi esplicitamente la parola *parlamento* per descrivere quanto avvenuto tra il 18 e il 20 settembre presso la piazza e la chiesa dell'Incoronata, e infatti si tratta di una delle assemblee "sospette". Probabilmente un parlamento generale vero e proprio non ci fu – gli stessi dispacci degli oratori presenti non ne fanno menzione – ma l'episodio ha comunque una valenza notevole, che merita approfondimento. Quello che ha attirato la nostra attenzione, fino a farci pensare che dietro alle parole dei due principali cronisti si potesse celare un parlamento generale, è stato il cerimoniale da essi descritto, unito al fatto che il terzo autore che ne parla (l'anonimo compilatore dei *Diurnali* del duca di Monteleone) è lo stesso che, come abbiamo poc'anzi ricordato, aveva già descritto la prima solenne assemblea del Magnanimo senza definirla tale (21.3).

¹⁷⁰ La data è esatta anche nella terza fonte, i *Diurnali* del duca di Monteleone (21.3), che però liquida l'intera vicenda in due righe e sulla quale non abbiamo quindi approfondito l'analisi.

¹⁷¹ Ringraziamo per la segnalazione e le verifiche sulla fonte Chiara de Caprio, che sta curando l'edizione del manoscritto Brancacciano della *Cronica*. Sul modo di procedere dei cronisti è da osservare come lo stesso Notar Giacomo non presenti sempre un impianto rigorosamente diaristico: nel 1477, ad esempio, rimanda a eventi del 1466 e persino del 1478 (Notar Giacomo, *Cronica*, pp. 137-138).

Come era successo sicuramente nel 1443 – quando i suoi interventi furono ampiamente registrati (2.5) – nel 1477 fu il protonotario regio Onorato Caetani a prendere la parola e farsi portavoce del baronaggio. Ma vi è un altro punto di contatto con quella prima assemblea del Magnanimo, relativo al contenuto. In entrambe le occasioni vi fu un giuramento dell'omaggio. Così come durante il parlamento generale del 1443 il riconoscimento dei sudditi era andato a Ferrante, il 20 settembre 1477 i baroni presenti, i sindaci delle città demaniali o i loro rappresentanti si rivolsero ai suoi successori, il figlio Alfonso e il nipote Ferrandino. Dal punto di vista dello scenario generale va infine detto che l'evento si inserisce in un contesto di amplissima portata, come fu il secondo matrimonio del sovrano aragonese, celebrato a Napoli il 14 settembre, rito che spiega la presenza di tanti sudditi e persino degli «ambasciaturi de Italia et fora de Italia». Entrambe i cronisti dedicano alle nozze racconti particolareggiati e specificatamente dedicati, quindi, in un capitolo a sé stante, che è quello che abbiamo riportato sopra, sottolineano la presenza della regina Giovanna sul catafalco in quella che, a pochi giorni dal matrimonio, fu forse la sua prima apparizione pubblica ufficiale, nonché un rinnovato atto di legittimazione¹⁷².

Se escludiamo i parlamenti generali degli anni Novanta, e in particolare quello del 1494¹⁷³, va comunque detto che raramente i cronisti hanno portato un contributo nuovo e sostanziale. Certo, hanno tramandato la notizia dell'adunarsi dell'assemblea, ma spesso liquidandola in pochi righe, senza entrare nel vivo delle motivazioni e delle decisioni prese. Se questo procedimento può essere comprensibile di fronte a scriventi lontani da Napoli, come nella cronaca aquilana del Ricci (29.40) o addirittura nei *Diarii* di Sanudo (premesso che il veneziano pare bene informato grazie a una lettera dal regno giunta in Laguna il 12 settembre 1497), lo è meno nei confronti di tutti gli altri, e in particolare degli autoctoni. C'è da chiedersi in che modo quegli autori selezionassero le informazioni, su quali basi operassero la scelta arbitraria di includere o escludere certune notizie; quanto il loro ricordo, o quello dei loro informatori, potesse essere piegato o deformato.

¹⁷² Sulle nozze di Ferrante con Giovanna d'Aragona cfr. Vitale, *Alla corte aragonese*; Notar Giacomo, *Cronica*, pp. 135-137; Passero, *Storie*, pp. 33-36. In quei giorni si registrò anche una nascita nella famiglia reale: il 19 settembre Eleonora d'Aragona, duchessa di Ferrara, che in quei giorni si trovava a Napoli, diede alla luce il suo primogenito, Ferrante.

¹⁷³ Il *Diario* di Silvestro Guarino d'Aversa (31.5) è particolarmente dettagliato, fino a citare un dato importante e solitamente omesso anche nella documentazione ufficiale, come quello relativo al numero dei partecipanti. Su questo numero cfr. però *supra*, note 55 e 70.

Parlamenti generali a Napoli in età aragonese

Appendice I

BARONI CONVOCATI E PRESENTI AL PARLAMENTO DEL 1443

La tabella risponde all'esigenza di presentare sinotticamente le liste dei baroni convocati e presenti al parlamento generale del 1443 per evidenziare la mancanza di qualcuno o le possibili lacune documentarie. Per mostrare la gerarchia – che inizia dai sette grandi ufficiali e continua nominando i principali baroni (principi, duchi, marchesi, conti etc.) fino al più piccolo signore feudale – non abbiamo rispettato l'ordine alfabetico, bensì quello fornito dall'elenco dei destinatari (A), integrato con quello dei presenti (B). Ne emerge che il figlio del sovrano, Ferrante, non era formalmente tra i destinatari di convocazione, ma era presente al consesso; simile il caso di Antonio Centelles e di molti altri feudatari. L'ordine delle liste (C) e (D) è stato adattato alle due precedenti.

DOC. 2.5.1 DESTINATARI DI LETTERA DI CONVOCAZIONE SECONDO GLI ATTI (A)	DOC. 2.5.3 PRESENTI SECONDO GLI ATTI (B)	DOC. 2.11 PRESENTI SECONDO MELCIOR MIRALLES (C)	DOC. 2.16 PRESENTI SECONDO DI COSTANZO (D)
	domino Ferdinando de Aragonia	duch de Calabria	
Ioanni Antonio de Baucio de Ursinis, Tarenti principi, magno conestabulo ¹⁷⁴	Ioanne Antonio de Bautio de Ursinis, principe Tarenti, regnique Sicilie magno comestabulo	príncipe de Taràntol	Giovanni Antonio Orsino, principe di Taranto, gran contestabile [<i>sic</i>]
Raymundo de Ursinis, principi Salerni et comiti Nole, magistro iusticiario	Raimundo de Ursinis, principe Salerni, magistro iustitiario	príncipe de Çalern	Ramondo Orsino, principe di Salerno e conte di Nola, gran giustiziero
Ioanni Antonio de Marzano, duci Suesse, admirato	Ioanne Antonio de Marzato, duce Suesse, admirato	duch de Sesa	Giovanni Antonio di Marzano, duca di Sessa, grande ammirante
Francisco de Aquino, Laureti et Satriani comiti, magno camerario	Francisco de Aquino, Laureti et Satriani comite, magno camerario	conte de Lorito	Francesco d'Aquino, conte di Loreto e di Satriano, gran camerlengo
Honorato Gaietano, comiti Fundorum, logothete et protonotario	Honorato Gaietano, comite Fundorum et Murchoni, logothete et prothonotario	conte de Fundi	Onorato Gaetano, conte di Fondi, gran protonotario
Francisco Carazulo [<i>sic</i>], Nucerie et Montis Auri comiti, magno senescalco	Francisco Zurlo, comite Nucerie et Montis Auri, magno senescalco	conte de Montoro	Francesco Zurlo, conte di Nocera e di Montoro, gran siniscalco
Ursino de Ursinis, cancellario	Ursino de Ursinis, cancellario		Orsino Orsino, gran cancelliere
Antonio de Sancto Severino, duci Sancti Marci	Antonio de Sancto Severino, duce Sancti Marci	deuch de Sant March	Antonio Sanseverino, duca di S. Marco

¹⁷⁴ Il principe di Taranto non figura nell'elenco, ma è scritto per esteso nel modello della lettera convocatoria che precede i nomi dei convocati.

2. Fonti per la storia delle assemblee

(A)	(B)	(C)	(D)
Helionore de Aragonia, principisse Salerni et ducisse Amalfie			
Francisco de Ursinis, Gravine comiti	Francisco de Ursinis, Gravine comite	conte Francischo Ortino	Francesco Orsino, duca di Gravina, prefetto di Roma
Gabrieli de Ursinis, duci Venusii		duch de Venosa	
Cubelle Ruffo de Calabria, ducisse Suesse (n. 12), comitisse Altimontis (n. 31)			
Francisco de Bautio, duci Andrie		duch d'Andria	
Troiano Carazulo, duci Melfe	Troiano Carazulo, duce Melfe	duch de Melfi	Troiano Caracciolo, duca di Melfi
duci Iosie de Aquaviva		duch d'Atu	
Joanni de Vintimiliis, marchioni Giratii			
	Antonio de Vigintimiliis, alias de Cintillis marchione Cutroni	marqués de Cotrò	Antonio Centeglia, marchese di Cotrone
Margarite de Pictavia, marchionisse Cutroni			
et HERRIQUETE eius uxori [sic]			
Ioanni Antonio de Ursinis, comiti Tagliacotii	Ioanne Antonio de Ursinis, comite Tagliacocii	conte de Tallacoci	Giovanni Antonio Orsino, conte di Tagliacozzo
Ioanni de Sancto Severino, Marsici et Sancto Severino comiti	Ioanne de Sancto Severino, comite Marsici et Sancti Severino	conte Johan de Sancto Severino	Giovanni Sanseverino, conte di Marsico e di Sanseverino
Baptiste Carazulo, comiti Giratii	Baptista Carazulo, comite Giratii	conte de Giraig	Battista Caracciolo, conte di Gerace
Guglielmo de Sanframundo, comiti Cerreti	Guglielmo de Sanframundo, comite Cerreti	conte de Cherato	Guglielmo Sanframondo, conte di Cerreto
Antonio Candola, comiti Triventi	Antonio Caudole, comite Triventi	conte Anthon Caldora	Antonio Caldora, conte di Trivento
Francisco [sic] de Sancto Severino, gomiti [sic] Capudacii	Americo de Sancto Severino, comite Capudatii [procuratore di Filippo Sanseverino]	conte de Capati	Amerigo Sanseverino, conte di Capaccio
Perdicatio Barrili, comiti Montis Odorisii	Perdicatio Barrili, comite Montis Odorisii	conte Monte d'Orosi	Perdicasso Barrile, conte di Montedoriso
Leonello Aclozamura, comiti Celani	Leonello Acloziamura, comite Celani	conte de Telano	Leonello Acclocciamuro, conte di Celano
Nicolao de Ursinis, comiti Manuppelli	Nicolao de Ursinis, comite Monoppelli	conte de Manuppelli	Nicolò Orsino, conte di Manupello
Marino Carazulo, comiti Sancti Angeli	Marino Carazulo, comite Sancti Angeli	conte Sant'Angelo	Marino Caracciolo, conte di S. Angelo

Parlamenti generali a Napoli in età aragonese

(A)	(B)	(C)	(D)
Nicolao Arenis, comiti Arenarum	[rappresentato da Esaù Ruffo]	conte d'Arena	[rappresentato da Esaù Ruffo]
Garsie de Gabanellis, comiti Troie	donno Petro de Aragonia tanquam procuratore assero Garsie de Gabonellis, Troie comiti	conte de Troya	don Pietro d'Aragona, procuratore di Garsia Cavaniglia, conte di Troia
Suessa de Ursinis, comitisse Pulcini			
Carolo Ruffo de Calabria, comiti Sinopoli		conte de Sinopoli	
Angelo de Gambatesa, comiti Campibasci (2 vv., anche come Angelo de Monteforte)	Cola de Campobascio pro comite Campibasci eius patre	conte de Campobaxo	Cola di Monforte per lo conte di Campobasso suo padre
Cole Contello, Albeti et Oliveti comiti	Nicolao Cantelmo, duce Sore	duch de Dora	Cola Cantelmo, duca di Sora
Petriconi Carazulo, comiti Burgentie	Petricono Carazulo, comite Burgentie	conte de Burgença	Petricone Caracciolo, conte di Burgenza
Ioanni de la Rath, comiti Caserte	Ioanne de la Rath, comite Caserte	conte de Caserta	Giovanni della Ratta, conte di Caserta
Loisio de Camponiscis, comiti Montorii	Loisio de Camponischis, comite Montorii	compte de Monterio	Luigi Camponesco, conte di Montorio
Loisio de Capua, comiti Altaville	Loisio de Capua, comite Altaville	conte d'Altavila	Luigi di Capua, conte di Altavilla
Correado de Aquaviva, comiti Sancti Valentini	Corrado de Acquaviva, comite Sancti Valentini	conte de Sancto Valentino	Corrado Acquaviva, conte di S. Valentino
Iacobo Antonio de Marerio, comiti Marerii	Ioanne Antonio de Marerii		Giovanni Antonio Mainieri, conte di Mainieri
	Bernardo Gaspare de Aquino, marchione Pischarie	marqués de Piscara	Bernardo di Gasparo d'Aquino, marchese di Pescara
		conte d'Elmito	
	Errico de Gevara, comite Ariani	conte de Ariano	Indico di Guevara, conte d'Ariano
		conte de Alife	
		conte de Alarcri	
	Alfonso de Cardona, comite Regii	conte de Rejols	Alfonso Cardone, conte di Reggio
	Francisco Pandono, comite Venafrii	conte de Venasio	Francesco Pandone, conte di Venafro
		conte Felipo	
	Francisco de Sancto Severino, comite Laurie	conte de Loria	Francesco Sanseverino, conte di Lauria
Iacobo de Lagonessa	Iacobo de Lagonessa	micer Jacobo de Lionisi	Giacomo della Lionessa
Francisco de Monte Agano		Francischo de Montagana	
Iacobo de Monte Agano		Jacobo de Montagana	
Loisio de Iesualdo	Loisio de Iesualdo	Luis de Iusualdo	Luigi Gesualdo

2. Fonti per la storia delle assemblee

(A)	(B)	(C)	(D)
Antonucio de Caponischis		Antonuzo de Campo Nisquis de Aquila	
Raimundo Caudole	Raimundo Caldola	Ramon Caldora	Raimondo Caldora
Antonio de Fusco dicto de Muro	Antonio de Muro, milite	Anthoni de Fusco de Muro	
Ludovico Carazulo, militi			
Iacobo Malacarne		Jacobo Malacarne	
Herrico de Lagonessa	Errico de Lagonessa	Arigo de la Leonisa	Errico della Lionessa
Carulo de Campobascio, armorum capitaneo	Carulo de Campobascio	Carolo de Campobaxo	Carlo di Gambatesa, detto di Campobasso
Garieto de Cayano		Garrieto de Gayano	
Ioanni de la Nuce	Ioanne de la Noce	micer Iohan de la Nuche	Giovanni della Noce
Ludovico de Capua, militi	Loisio de Capua, milite		Luigi di Capua
Forlano		Forlano	
barono Saladra			
Theseo Marano	Theseo Morano	Teseo de Morano	
Antonello de la Ratha	Antonello de la Rath	Anthonetto de Rathe	Antoniello della Ratta
Iacobo de la Ratha		Jacobo de la Racha	
Melchioni de Sancto Mango	Melchione de Sancto Mango, milite	marchioni de Sancto Mango	Melchiorre di San Mango
Marqueto de Attendulis ex comitibus Cotignole	Marchetto de Actendolis ex comitibus Cutignole	Marqueto de Andulis	Marchetto di Cotignola
Amelio Sinerchia	Amelio de Sinerchia	Amelio de Seneri	Amelio Senerchio
Ludovico de Mayola		Luis Caratzulo de Mayda	
	Ioanne de Aschaniis, domino Mayde		Giovanni d'Ascanio, signor di Maida
Marino Boffe, locumtenenti magni camerari	Marino Boffa, legumdoctore	micer Marino Bosa	Marino Boffa, detto Stendardo
Antonio Spinello	Antonio Spinello	Anthon Spinello	Antonio Spinello
Hectori Bulgarello		Hector Burguaretlo	
heredibus Nicolao Ruffi			
Galasso de Tarsia	Galasso de Tarsia	Galeaço de Tarsia	Galasso Tarsia
Iacobo de Aquino	Iacobo de Aquino	Iachobo de Aquino	Giacomo d'Aquino
Georgio Carazulo	Mattheo Standardo, milite, comite Giracii, ut procuratore asserto Georgii Carazuli militis	Georgio de Caratzulo	Matteo Stendardo [non specifica la procura]
Esau Ruffo	Hesau Ruffo et ut procuratore asserto comiti Arenarum	Esau Ruffo de Calabria	Esau Ruffo con la procura del conte d'Arena
Antonio de Surrento	Antonello de Surrento	Anthoni de Serento	
Iacobo de la Marra, militi (2 vv.)		micer Iacobo de la Marra	
Thomasio de Lauria	Thomasio de Lauria	Thomaso de Lorea	Tommaso di Lauria

Parlamenti generali a Napoli in età aragonese

(A)	(B)	(C)	(D)
Galterio Carazulo dicto Viola de Neapoli	Zarlecta seu Gualterio milite	Galterio Caratzulo	Ciarletta Caracciolo
Ioanni de Aschariis, domino Oppidi		Johanni de Stariis	
Fratiserio Serripando, priori Sancte Euphemie			
domino de Baudolata			
heredi Colutii de Lauria			
Iacobo de Sangro	Iacobo de Sangro, milite	Jachobo de Sangro	Giacomo di Sangro
Antonio de Sangro		Anthonio de Sangro	
Francisco de Riccardis de Ortona		Francisco de Ricardis de Ortana	
Gabrieli de Lecto, dicto Rapona		Gabriel de Lecto, dicto de Rapina	
Petro Ritio		micer Pietro Rito	
Pippo Ritio			
Cole Antonio Aclozamura	Cola Antonio Acloziamura	Cola Antonio Curca Mura	Cola Antonio Acclocciamuro
Paulo de Sangro		Paulo de Sangro	
abbati Sancti Spiritus			
Nicolao de Anequinis	Nicolao de Anequinis	Cola d'Anaquino	Cola Annechino
Filippo de Valignano		Felixo de Valinyano	
Ramiundo [sic] de Anequinis	Raimundo de Anequinis, milite	micer Ramon d'Anaquino	
Berardo de Acquaviva		Berardo de Aquarina	
Hectori		Ector de Ricardis de Ortana	
et Carulo de Riccardis			
Angelo de Ursinis		Angello de Urcinis	
Iacobo Cantello		Jacobo Cantelino	
Iacobo Garbone		Jacobo de Carbone	
domino Petro Pulczine		dominus Petrepulcine	
domino Mirabelle		dominus Mirabelle	
Cola de Sanframundo	Cola de Sanframundo	Cola de San Framundo	Cola di Sanframondo
Ladislao de Aquino, domino Cripte Minarde		Lañçalau de Aquino	
Leoni de Sancta Agapite	Leone de Sancta Acapita	Leone de Sancta Trapia	
Honufrio de la Castagna		Nofrio de la Castanyan	
Antonio de Castellino	[rappresentato da Moncello Arcamone]	Anthonio de Castellone	
	Moncello Arcamone pro se et Leonello Antonio de Castellono		Mongello Arcamone [non specifica la procura]

2. Fonti per la storia delle assemblee

(A)	(B)	(C)	(D)
Antonio Reali		Anthonio Reale	
Antonio de Sanframundo		Anthonio de San Framundo	
Jacobo de Sanframundo (2vv)		Jacobo de San Framundo	
Antonio Dentici	Antonio Dentice, milite	Anthonio Dentier	Antonio Dentice
Iacobo Zurlo	Iacobo Zurlo	Jachobo Zurlo	Giacomo Zurlo
Landolfo Marramaldo	Landulfo Marramaldo	micer Landolfo Mararnaldo	
Troiano Spinello		Troyano Spinello	
Marino Carazulo dicto Scappozino		Marino Caratzulo dicto Stapchino	
Ugoni de Sancto Severino	Hugone de Sancto Severino, milite	Ugo de Sancto Severino	Ugo Sanseverino
Francisco Carazulo de Piscioccta	Francisco Carazulo, milite	Francischo Caratzulo	Francesco Caracciolo
Iacobo de la Valla	Iacobo de la Valva	Jacobo de la Balba	Giacomo de Valva
Cole Gapari	Cola Gaspare	Cola Gaspario	
Mattheo de Serino	Mattheo de Serino	Matheo de Sermo	Matteo d'Isernia [sic]
Ioanni de Celano, domino Petre Molare			
Francisco Pandono, domino Petranelle		dominus Petranelle	
domino Amatricis			
Bartholomeo Carrapha		Bartholomeo Carafa	
	Andrea de Ebuli		Andrea d'Evoli
Antonio de Ebulo	Antonio de Ebuli, eius patre	Anthonio de Noli	
Aloisio de Sanframundo		Loysio de San Framundo	
Francisco de Iesualdo	Francesco de Iesualdo	micer Francischo de Gesualdo	Francesco Gesualdo
Iacobo delli Ponti		Jacobo deli Ponti	
Ebincorso de Florentia		Bonicarsio de Frontzenea	
		micer Luis de Capia	
	Iacobo Missanello, milite	Jacobo de Masanetlo	Giacomo Messaniello
	Ioanne Cola de Iamvilla		Giovan Cola di Gianvilla
	Luca de Sancto Severino		Luca Sanseverino
	Iacobo Gaietano, milite		Giacomo Gaetano
	Vincilao de Sancto Severino		Vincislao Sanseverino
	Altobello de Sancto Severino		Altobello
	e Michele de Sancto Severino		e Michele Sanseverini
	Serio de Monteforte		Serio di Monforte

Parlamenti generali a Napoli in età aragonese

(A)	(B)	(C)	(D)
	Cola Antonio Zurlo		Antonio Zurlo
	Algiasio de Toscho		Algiasio di Tocco
	Petro Iacobo de Montefalcone		Pietro Giacomo di Montefalcone
	Ioffreda de Galluzo		Goffredo Galluccio
	Petro Coxa, milite		Pietro Cossa
	Guglielmo de la Marra		Guglielmo della Marra
	Ioanne Carestia, milite		Giovanni Carestia
	Fusquino de Actendolis		Foschino Attendolo
	notario Gulielmo de Sancto Mauro, procuratore asserto Nicolai Matthei de la Porta		
	baronis Sancti Mauri		Pandolfo Santomauro
	Olivo de Attendolis		
	Michaele de Sancto Severino		Michele Sanseverino
	et dicto comite Caputacii [Amerigo Sanseverino], procuratore esserto Philippi de Sancto Severino		
	Margaritunno Caratzulo		Margaritone Caracciolo
	Iordano de lo Tufo		Giordano de lo Tufo
	Bartholomeo de Galluzo		Bartolommeo Galluccio
	Antonio de Iesualdo		Antonio Gesualdo
126	104	119	91

CAPITOLO 3

I PARLAMENTI DI ALFONSO

3.1 *Il parlamento del 1443: la tessera di un dispositivo cerimoniale complesso*

Alfonso indisse il parlamento generale del regno di Napoli, dove si trovava da 8 anni, il 20 gennaio 1443, quando ne ebbe completato la conquista, pochi mesi dopo la presa della capitale (2 giugno 1442) e la sconfitta del principale barone a lui ostile, Antonio Caldora (22 giugno)¹. In Corsica (1420) e in Sardegna (1421), entrambe oggetto delle spedizioni militari del Magnanimo, la convocazione del parlamento fu ritenuta necessaria prima della vittoria, come un evento politico e simbolico fondamentale per la legittimità del dominio². A Napoli, come vedremo, segnò una svolta importante, sia sotto il profilo politico sia sotto quello istituzionale.

Il parlamento era certamente presente nella cultura politica dei baroni e degli ufficiali regnicoli, perché lo era in quella delle *élites* di tutt'Europa, come ha dimostrato Michel Hébert, che ha parlato di una diffusa "cultura parlamentare" nell'Occidente europeo dei secoli XIII-XV³. E tuttavia, l'iniziativa del Magnanimo dovette

¹ Caldora fu sconfitto e ucciso nella battaglia di Sessano. I due eventi del giugno 1442 entrarono subito nella mitologia del Magnanimo e del suo *entourage*: cfr. Senatore, *La processione*. Non casualmente la colletta straordinaria per la vittoria era anche definita come colletta di Caldora (*infra*, Tabella 11). Per i parlamenti napoletani di età alfonsina: D'Agostino, *Parlamento e società*, pp. 164-169, Gentile, *La politica*, pp. 1-8, Id., *Finanze*, Id., *Lo stato*, pp. 5-10, Marongiu, *Il parlamento baronale*, Id., *Il parlamento in Italia*, pp. 232-239, 332-338, Ryder, *The Kingdom*, pp. 124-135, Sakellariou, *Southern Italy*, pp. 97, 101, 170, 216, 224, 276, 433, Scarton, *Il parlamento napoletano*, Ead., *El parlamento è finito*; Senatore, *Parlamenti e luogotenenza*.

² Boscolo, *I parlamenti*; Marongiu, *Saggi di storia giuridica*, pp. 115-130, Lalinde Abadía, *Los parlamentos*, p. 141, Hébert, *Parlementer*, pp. 92, 589.

³ Più precisamente, esisteva «une pratique commune de la représentation politique, fondée sur une procédure ou une séquence cérémonielle commune», Hébert, *Parlementer*, p. 73. Cfr. anche pp. 588-589.

sorprendere qualcuno: lo rivela un passo del *De dictis et factis* del Panormita, le cui opere riecheggiano i discorsi che si facevano nella corte alfoncina. Ci fu – scrive l'umanista – chi temeva che il sovrano avrebbe potuto approfittare dell'occasione per imprigionare e uccidere i baroni⁴. È un richiamo agli assassini politici di Ladislao⁵. In effetti, erano oltre quarant'anni che – a quanto ne sappiamo – non si riuniva un parlamento nel Mezzogiorno. Gli ultimi, convocati al principio del dominio o in situazioni di incertezza militare, erano stati quelli di Carlo III d'Angiò Durazzo nel 1381-82⁶, Luigi II d'Angiò nel 1390 e 1394⁷, Ladislao nel 1401⁸.

È significativo che la lettera di convocazione non si dilungasse sulle motivazioni del parlamento, giustificato da argomenti essenziali, tipici della tradizione e evidentemente ben comprensibili da parte dei destinatari⁹. Il re ordinò ai baroni di

⁴ «Non defuerunt qui crederent evocatos a rege contrucidandos esse, siquidem id aliquando eis a superioribus regibus accersitis accederat», 2.10. Richiama il passo Ryder, *The Kingdom*, p. 128.

⁵ Nel 1404 Ladislao d'Angiò-Durazzo attirò alcuni esponenti della famiglia Marzano a Capua per festeggiare il matrimonio di un suo figlio naturale con la figlia di Goffredo di Marzano. Arrestò tutti e si impadronì dei loro beni. L'anno successivo riuscì a catturare alcuni esponenti della famiglia Sanseverino e li fece assassinare in Castelnuovo, Cutolo, *Re Ladislao*, p. 297, 302.

⁶ Il parlamento fu convocato il 15 settembre 1381 secondo Giuseppe Galasso, che lo data al periodo febbraio-aprile 1382 e ne riassume le conclusioni (gabella straordinaria di durata quinquennale e sussidio di 300.000 fiorini), Galasso, *Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 230-231, 240. Peyronnet, *I Durazzo*, p. 246 data al periodo 1° novembre-metà febbraio 1382, senza fornire fonti e chiama parlamento generale una riunione con i baroni in Castelnuovo, il 3 novembre (p. 344). Non cita le fonti neppure Galasso, che indica genericamente «gli spogli dei registri angioini» (p. 231 nota). Consultando i repertori della ricostruzione angioina, troviamo che de Alictio, *Vetusta regni Neapolis monumenta*, ms BSNP XXV B 5, f. 286 cita un documento con la convocazione al 12 settembre e Sicola registra l'assemblea con la notizia delle gabelle quinquennali sotto l'anno 1381 (ASNa, *Ricostruzione angioina*, 7, f. 45). La convocazione risale al 4 dicembre secondo Camera, *Elucubrazioni*, pp. 297-299, che situa il parlamento in Santa Chiara. Di Costanzo, *Historia*, che parla di un parlamento dei soli baroni nell'aprile 1382, dichiara di aver visto la ricevuta in favore di Marino, barone di Ripacandida, che si tassò per 3.000 ducati. Risalgono a fine gennaio e metà febbraio i provvedimenti per rendere esecutiva la tassazione, secondo le repertorizzazioni dai registri cancellereschi di Barone, *Notizie*, pp. 9-10, che parla della partecipazione di prelati e sindaci delle città demaniali, e secondo Peyronnet, *I Durazzo*, p. 246. Cfr. Hébert, *Les assemblées*, p. 487.

⁷ In Santa Chiara, il 28 agosto 1390, per Peyronnet, *I Durazzo*, pp. 376, il 28 ottobre per Cutolo, *Re Ladislao*, pp. 114-115. Il parlamento del 18 luglio 1394 è ricordato da Peyronnet, *I Durazzo*, p. 378. Probabilmente non è un parlamento quello convocato dal vicario di Luigi d'Angiò Tommaso di Sanseverino nel 1386, Di Costanzo, *Historia*, p. 191.

⁸ In aprile, in Santa Chiara, secondo Di Costanzo, *Historia*, pp. 217-218, ripreso da Galasso, *Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 260-261. A fine marzo, tuttavia, Ladislao era partito da Napoli per l'Abruzzo, Cutolo, *Re Ladislao*, p. 255.

⁹ Hébert, *Parlementer*, pp. 81-92. Vedi § 2.2.1.

3. I parlamenti di Alfonso

riunirsi a Benevento per il «bono rei puplice huius regni sui Sicilie citra Farum ac conservatione et exaltatione sui regalis status» (2.5). La lettera non conteneva alcun riferimento esplicito alla richiesta di aiuto finanziario, ma questo, come sappiamo, era l'argomento principe in tutte le assemblee di stato del Tre e Quattrocento.

La reintroduzione del parlamento nel regno fu senz'altro un'innovazione consapevole da parte del Magnanimo, che lo avrebbe convocato quasi ogni due anni¹⁰. Il parlamento, conformemente alla tradizione, era la sede istituzionale deputata per parlare alla feudalità, in rappresentanza di tutto il regno. Non si trattò né di una «mossa obbligata»¹¹, come se il sovrano fosse stato costretto a mercanteggiare la riforma fiscale e il riconoscimento del figlio con concessioni rilevanti, né di una mera formalità, bensì di una precisa scelta del sovrano, un'occasione di negoziazione politica offerta ai baroni, il cui esito non era scontato per nessuna delle parti. Va aggiunto che il parlamento non era affatto necessario per il riconoscimento del sovrano, come avveniva altrove. Dal punto di vista di Alfonso, la sua legittimità era fuori discussione, anche se non era stata ancora corroborata dall'investitura papale. In primo luogo, era l'adozione di Giovanna II ad aver legittimato la successione. In secondo luogo, Alfonso si era guadagnato sul campo la sua eredità, conquistando il regno a prezzo di immani sacrifici umani e finanziari. È possibile che per questo motivo non ritenesse necessaria, dopo l'accordo con papa Eugenio IV, la prevista incoronazione. Come è noto, fu celebrata soltanto l'investitura, conferitagli dal legato pontificio poco prima del 18 maggio 1445¹².

Sul piano politico, poi, il Magnanimo aveva stretto solidi legami clientelari e feudali con i più diversi poteri politici e sociali del regno, rappresentati o meno nel parlamento. Baroni e comunità, infatti, avevano da tempo e singolarmente prestato omaggio feudale al conquistatore, e tanto bastava¹³. Nel discorso di apertura, Alfonso fece solo un accenno al contributo baronale alla conquista (la liberazione dai ribelli e dai tiranni era avvenuta «ipsis illustribus et magnificis coadiuvantibus», 2.5.2).

Il parlamento fu programmato con il necessario anticipo: il 9 gennaio il re ne scrisse alla moglie (2.4), il 20 lo convocò durante un'udienza del suo Consiglio, a Barletta; il 31 accolse regolarmente i baroni, pur pochi di numero (appena 35), nella

¹⁰ Il capoverso che segue è ripreso da Senatore, *Parlamento e luogotenenza*, p. 441.

¹¹ D'Agostino, *Parlamento e società*, p. 165.

¹² Alfonso non risparmiò al regno la colletta straordinaria per l'incoronazione mai effettuata, Ryder, *The Kingdom*, pp. 37-38. Sulla mancata incoronazione Delle Donne, *Alfonso il Magnanimo*, pp. 105-117.

¹³ I giuramenti raccolti da Alfonso durante la conquista sono in ACA, *Cancillería, Registros*, 2491.

città di Benevento (2.5.2), nel cui palazzo arcivescovile erano stati allestiti tavoli e banchi per la cerimonia (2.3).

Come sappiamo, si trattò di una “falsa partenza”: a Benevento l’assemblea, formalmente, non fu neppure aperta perché i baroni e i rappresentanti di Napoli chiesero il trasferimento nella capitale, dove le sessioni parlamentari si tennero il 28 febbraio, il 2 e 9 marzo. Sono i giorni successivi al celebre trionfo di Alfonso (26 febbraio), la sontuosa cerimonia di accoglienza¹⁴ che trovò una sua rappresentazione monumentale nell’arco di Castelnuovo e in altre opere d’arte¹⁵. Conviene elencare, in ordine cronologico, le differenti sessioni del parlamento (2.5.3-6) nel quadro degli altri eventi pubblici di quei giorni. Nella tabella abbiamo numerato le sessioni del parlamento e, al loro interno, le suppliche presentate dai baroni, nella forma, come sappiamo, di testi scritti o *cedole* (*supra*, cap. 2). Ciascuna supplica era articolata in uno o più articoli (capitoli), che abbiamo numerato fino a 15 (cfr. *infra*, Tab. 10), anche se negli atti sono numerati soltanto i primi 12.

TABELLA 8: Eventi pubblici a Napoli, 23 febbraio-1° aprile 1443.

23 febbraio, sabato	Arrivo di Alfonso alle porte di Napoli. Pernottamento nel convento di Sant’Antonio Abate, al di fuori di Porta Capuana.
24 febbraio, domenica	Festeggiamenti nei seggi e in città («grans dances e alegria») ¹⁶ .
25 febbraio, lunedì	<i>Idem.</i>
26 febbraio, martedì	Entrata in città e trionfo di Alfonso, nel pomeriggio. Investitura di baroni. Il re alloggia in Castel Capuano, dove si tengono «dances e alegries». Luminarie notturne a Castel Sant’Elmo, Castelnuovo e Castel dell’Ovo ¹⁷ . In serata i baroni supplicano il re di assegnare il regno al figlio Ferrante e si offrono di giurargli omaggio. Alfonso accetta la proposta. Con un’altra supplica, i baroni ottengono licenza di poter scrivere al pontefice per caldeggiare l’accordo con il sovrano (2.6).
28 febbraio, giovedì	<i>Prima sessione del parlamento</i> (San Lorenzo). Discorso del re e risposta di Onorato Caetani. Riunione separata dei baroni. Presentazione della prima supplica dei baroni al sovrano: 13 capitoli, in volgare, preceduti da un preambolo.
2 marzo, sabato	<i>Seconda sessione del parlamento</i> (San Lorenzo). Pubblicazione della riforma della giustizia, in latino (3 capitoli). Accoglimento, mediante la <i>decretatio</i>

¹⁴ Delle Donne, *Alfonso il Magnanimo*, pp. 103-144.

¹⁵ Pinelli, *Fatti, parole, immagini*. Cfr. anche Delle Donne, *Alfonso il Magnanimo*, pp. 103-144 e Barreto, *La majesté*, pp. 65-88.

¹⁶ Madurell Marimón, *Mensajeros*, p. 218.

¹⁷ *Ibidem.*

3. I parlamenti di Alfonso

in pede (secondo la formulazione «Placet regie maiestati») di 11 dei 13 capitoli presentati dai baroni, in latino. I capitoli sono pubblicati alla presenza del Consiglio regio. Seconda supplica di baroni (offerta di riconoscere la successione di Ferrante [14] e reiterazione del capitolo 12, non accolto), in volgare. Accoglimento della seconda supplica.
Giuramento di fedeltà alla presenza del Consiglio regio e dell'ambasciatore di Giovanni d'Aragona, re di Navarra.

3 marzo, domenica	Cerimonia di investitura di Ferrante a duca di Calabria (chiesa del monastero femminile di San Gregorio Armeno).
5 marzo, martedì	Cavalcata per la città di Raimondo Orsini, principe di Salerno ¹⁸
9 marzo, lunedì	<i>Terza sessione del parlamento</i> (San Lorenzo). Accoglimento della richiesta di modifica dei capitoli 2 e 9 (terza supplica), in latino. Quarta supplica dei baroni: richiesta di modifica del capitolo [13], in volgare. Accoglimento della richiesta con <i>decretatio in pede</i> , in latino. Abolizione immediata del capitolo approvato, su richiesta dei baroni (quinta supplica) e approvazione di un nuovo capitolo da parte del sovrano. Sesta supplica dei baroni: richiesta di inviare una ambasceria al pontefice, in volgare [15]. Accoglimento della richiesta. Chiusura del parlamento.
data sconosciuta	Convito in onore dei baroni, in San Lorenzo (2.8).
data sconosciuta	Investitura di alcuni baroni (2.17).
ante 15 marzo	Giostra fuori del borgo di Sant'Antonio, indetta dal re, con intervento di Francí dez Valls e Joan Llull ¹⁹ .
25 marzo, lunedì	Inaugurazione all'arsenale dei lavori per la costruzione di 26 galere. Prima Alfonso, poi Ferrante, infine i «princeps, duchs, comtes e barons» fissano con le loro mani le basi, dipinte con 5 insegne del re e 26 santi, su cui saranno fabbricate le imbarcazioni ²⁰ .
1° aprile, lunedì	Giostra organizzata dal conte di Montoro, dal conte di Fondi, dal duca di Melfi, con 90 partecipanti, dal mattino al vespro. Durante l'evento Alfonso nomina Joan Llull governatore di Sorrento, Massa, Vico e Capri ²¹ . In serata colazione per festeggiare la stipula dei patti matrimoniali tra Maria, figlia naturale del re, e Lionello d'Este, marchese di Ferrara, in Castel Capuano ²² .

¹⁸ Ryder, *The Kingdom*, p. 147 nota (da BSNP, ms X B 2, f. 15v).

¹⁹ Madurell Marimón, *Mensajeros*, p. 223.

²⁰ Ivi, 227, con elenco a p. 222.

²¹ Ivi, p. 227.

²² *Ibidem* (per errore si dice Eleonora).

L'ambasciatore barcellonese, Antoni Vinyes, fu molto impressionato dalla sequela di eventi: la sera del trionfo Alfonso gli sembrò commosso, non voleva parlare che di feste e altre piacevolezze²³. Un mese dopo il clima era lo stesso, tanto che – scrive – feste e giostre dei baroni avrebbero impedito al sovrano di recarsi a Gaeta per ispezionare i lavori al castello²⁴. Molte ricerche sulla comunicazione politica e simbolica nell'antico regime ci hanno insegnato a non sottovalutare il significato di questi eventi, che non sono riducibili alla mera esibizione della regalità e della "religione civica". In questo caso, nello spazio fisico della città e in quello simbolico della corte, potremmo dire nello "spazio pubblico" di Napoli e con essa dell'intero regno²⁵, si dispiegò un dispositivo cerimoniale e politico complesso, che comprendeva il trionfo, il parlamento, il giuramento di fedeltà e l'investitura di Ferrante, oltre a una serie di giostre, feste, conviti, fino all'inaugurazione dei lavori all'arsenale, dove 26 galere esibivano le insegne del Magnanimo (giara, sedia ardente, libro, miglio, nodo) e tutto il santuario della devozione aragonese, con significative integrazioni napoletane (Maria, Michele, Giorgio, Antonio, Alfonso, Nicola, Bartolomeo, Andrea, Matteo, Mercurio, Benedetto, Bernardo, Gennaro, Erasmo, Luigi, *Quello*, Aspreno, Giovanni Evengelista, Pietro, Paolo, Severo, Giacomo, Martino, Lorenzo, Vincenzo)²⁶.

Lo sforzo organizzativo e finanziario fu notevole. I preparativi durarono quasi quattro settimane, dal 31 gennaio al 26 febbraio. I baroni convenuti al parlamento, poco più di un centinaio²⁷, furono coinvolti in tutti questi eventi, sia come promotori (del giuramento di fedeltà a Ferrante, del trasferimento del parlamento a Napoli, della lettera e dell'ambasceria al papa, di alcune feste e giostre), sia come interlocutori (del parlamento, dell'investitura, dell'inaugurazione del cantiere navale, delle giostre organizzate dal re). Il re, insieme con gli ufficiali della corte e i consiglieri, fu il regista del parlamento e dell'investitura di Ferrante. Non possiamo soffermarci, in questa sede, sugli altri soggetti che parteciparono al dialogo simbolico con il monarca, ma essi non vanno dimenticati: la città di Napoli, che si autocelebrò come capitale del

²³ «Lo dit senyor stave axi torbat per la entrada que de present aha feta en la ciutat de Nàpols, que no entenie ne volie entendre sinó en coses de pler e de festes», 28 febbraio, ivi, p. 219.

²⁴ «Aquests baron per sobre de festes e juntes no lo y jaqueren exir», lettera del 23 marzo, p. 225; «Les juntes e gran festes sich continuen», 4 aprile, ivi, p. 227.

²⁵ Il riferimento ovviamente è alla prospettiva della *Öffentlichkeit*, adottata anche nella medievistica, tra gli altri da Hébert, *Parlementer*, pp. 75-77.

²⁶ Madurell Marimón, *Mensajeros*, p. 222. Per i santi: Vitale, *Ritualità*, pp. 159-224.

²⁷ Cfr. *supra*, § 2.3.1.

regno²⁸, fu senz'altro la protagonista dell'entrata trionfale, la quale impegnò tutte le sue componenti (i seggi, cui afferivano alcuni dei baroni convocati al parlamento e degli ufficiali del re, e il popolo, che si tassò per comprare il pallio del sovrano²⁹). Un ruolo significativo ebbero le comunità dei catalani e dei fiorentini, estranee al corpo dei cittadini, le quali organizzarono, rispettivamente, quadri viventi e carri allegorici³⁰. Non va dimenticato che, nella cultura politica europea, l'entrata era la cerimonia della città, che si "apriva" al suo signore manifestando devozione e obbedienza, ma in un quadro di affermazione della propria importanza e ricchezza³¹.

La condivisione di un linguaggio politico da parte di tutti questi soggetti (il re, il parlamento, i singoli baroni, la città, i seggi, il popolo, i Catalani e i Fiorentini) non deve ingannare: le loro posizioni e aspettative erano differenti, e con esse, in certa misura, anche il significato attribuito agli eventi cerimoniali. Inoltre, per tornare al parlamento, il fatto che fosse preparato con tanto anticipo, che con tanto anticipo si sapesse che Ferrante sarebbe stato investito del regno di Napoli (corona, insegna e bandiere erano stati commissionati per tempo³²) e che già un mese prima i baroni avessero offerto al sovrano un ducato per fuoco (ne parla la lettera a Maria di Castiglia, 2.4) non deve farci pensare che quella riunione fosse soltanto una formalità, come se tutto fosse stato già deciso. Le quattro settimane intercorse tra i primi incontri a Benevento e l'apertura del parlamento a Napoli furono certamente animate dalle trattative tra i baroni e il sovrano (vedi § 2.4). È ovvio che in questo periodo, nel pieno dei preparativi per i fasti napoletani, furono concepite le 13 suppliche al sovrano, e che furono offerti al re il riconoscimento di Ferrante e l'ambasceria al papa (richieste che abbiamo considerato come le suppliche n. 14 e

²⁸ Un'eco di quest'orgoglio cittadino è nella cronaca di Tummolillo, che così giustifica il trasferimento a Napoli «in civitate Neapolis magnificentiore et principaliore omnibus aliis, que etiam propter residentiam regis est caput totius rengni», 2.15.

²⁹ Passero, *Storie*, pp. 14-24. In BSNSP, ms *Cuomo* 1.5.39, pp. 393-429 sono presenti anche gli importi per singoli esponenti del popolo.

³⁰ Pinelli, *Fatti parole, immagini*.

³¹ Non sembra perciò pienamente condivisibile l'affermazione che il trionfo «ebbe, tra le sue molte valenze, anche quella liturgica di "sostituzione" dell'incoronazione», Delle Donne, *Alfonso il Magnanimo*, p. 116, non tanto perché il riconoscimento papale fu ottenuto dopo il trionfo, quanto perché nel Rinascimento l'entrata in città era organizzata dalla città, seppur d'intesa con il sovrano. Essa rappresentava in primo luogo l'incontro simbolico tra la cittadinanza e il suo signore.

³² Il 1° marzo la tesoreria regia pagò la corona di Ferrante («un cerchio d'oro largo due dita, del peso di 24 carati con due cordoni dello stesso oro»), il 7 le bandiere con le armi del solo regno senza quelle aragonesi e castigliane, chiaramente preparate in anticipo, Minieri Riccio, *Alcuni fatti*, pp. 232-233.

15). Tuttavia, durante il parlamento non mancarono contrasti forti, di cui gli atti recano qualche traccia, nonostante la reticenza del loro tessuto formale. In altre parole, quando il re aprì il parlamento né lui né i baroni erano assolutamente certi di ottenere quanto speravano.

Nello studio della comunicazione rituale è essenziale distinguere gli scarti nell'impiego dei *segni* disponibili: le formule, i riti, cioè le parole dette e scritte, i gesti, le posizioni, le presenze e le assenze. Talvolta, lo scarto consiste in un'originale composizione di quegli elementi, nel nostro caso di cerimonie in sé autonome. Come emerge dalla cronologia sopra riportata, gli atti del parlamento del 1443 contengono quattro diversi eventi cerimoniali: il parlamento vero e proprio, con lo scambio tra il sussidio offerto al monarca (la riforma fiscale) e le grazie che egli accorda; il giuramento di fedeltà, durante il quale l'assemblea accoglie i membri del consiglio regio, a rigore ad essa estranei; l'investitura di Ferrante, discussa (il 26 febbraio) e celebrata all'esterno delle sessioni parlamentari (il 3 marzo, in un'altra sede) ma ad esse inframmezzata, inclusa nella verbalizzazione perché collegata alle trattative; e infine la pubblicazione della riforma della giustizia, che avviene nella seconda sessione, ma che non è risultato di alcuna contrattazione³³. Alle diverse cerimonie parteciparono soggetti diversi. Il 2 marzo l'intero consiglio regio, i cui membri – in particolare i giuristi – non erano stati convocati al parlamento, assistette alla pubblicazione della riforma della giustizia e al giuramento di fedeltà prestato dai baroni a Ferrante. A quest'ultimo fu presente anche l'ambasciatore di Giovanni, re di Navarra, fratello di Alfonso. Ciò era indispensabile perché Alfonso si era impegnato a lasciare i suoi regni a Giovanni: l'eccezione, per un dominio recentemente acquisito, andava "validata" anche da quest'ultimo. Il giorno dopo, l'investitura di Ferrante a duca di Calabria fu celebrata davanti a un pubblico certamente più ampio, dentro e fuori dalla chiesa di S. Gregorio Armeno. Con questa investitura Ferrante divenne formalmente il successore del padre nel regno napoletano, il *primogenito* cui la tradizione aragonese riconosceva un ruolo attivo di governo, essendo egli il vero e proprio *alter nos* del sovrano, non, semplicemente, il suo vicario in una parte del regno o in sua assenza. Già da alcuni mesi, non sappiamo quanti, Ferrante era luogotenente generale nel regno di Napoli³⁴, una carica che poteva essere affidata anche a un ufficiale.

³³ I vari eventi non furono però verbalizzati in atti notarili diversi, come si dice in Senatore, *Parlamento e luogotenenza*, p. 445, ma in un unico *processo*, come nella tradizione delle *corts* aragonesi: Hébert, *Parlemonter*, p. 481.

³⁴ Ryder, *The Kingdom*, 1976, p. 99 nota.

3. I parlamenti di Alfonso

Quindici anni dopo, Ferrante ricorse ai medesimi “tasselli” costituzionali e simbolici della tradizione aragonese, seppur componendoli in maniera diversa e in un arco di tempo più lungo per adeguarsi alle circostanze. Vediamo in che modo:

TABELLA 9: Eventi pubblici legati alla successione di Ferrante, 27 giugno-24 novembre 1458.

27 giugno 1458	Cavalcata per Napoli e i seggi dopo la morte del Magnanimo ³⁵ . Convocazione del parlamento per il 25 luglio (15.1)
luglio	Giuramenti di fedeltà dei baroni via via che arrivano a Capua per il parlamento (15.6)
26 luglio	Parlamento generale a Capua (15)
9 settembre	Nomina di Alfonso, figlio di Ferrante, a «locumtenentem nostrum generalem et alterum nos» ³⁶ .
4 febbraio 1459	Incoronazione nella cattedrale di Barletta. Giuramento «de essere fidele a Sancta Giesa e liale re e portarsse bene cum soy populi» ³⁷ . Cavalcata per la città.
5 febbraio	Giuramento di fedeltà dei sette grandi ufficiali, dei baroni e dei sindaci delle città demaniali
18 febbraio	Investitura di Alfonso a duca di Calabria ³⁸ .
24 novembre	Entrata nella città di Napoli ³⁹

Inizialmente, Ferrante aveva intenzione di investire il figlio Alfonso proprio in occasione del parlamento generale, come era accaduto a lui nel 1443. Rinunciò, a suo dire, perché era impossibile una cerimonia degna dell'evento e perché preferiva dare al piccolo un ruolo e un “titolo” più importanti nel governo del regno, quello appunto di luogotenente⁴⁰. Già nel 1455 Alfonso aveva ricevuto dal Magnanimo il cerchio d'oro del primogenito e le armi regie aragonesi perché, come fu spiegato dallo stesso sovrano

³⁵ *Dispacci sforzeschi*, I, p. 659.

³⁶ ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 199, cc. 196-198. Cfr. Senatore, *Parlamento e luogotenenza*, p. 467, nota 20.

³⁷ Per le incoronazioni napoletane: Vitale, *Ritualità*, pp. 15-80, Ead., *Alla corte aragonese*.

³⁸ Ivi, pp. 207 nota e 185.

³⁹ *Dispacci sforzeschi*, II, p. 414 nota.

⁴⁰ «Al parlamento se crearà duca de Calabria el principe de Capua», *Dispacci sforzeschi*, II, p. 24 (notizia del 13 luglio). Successivamente, come Ferrante chiarì all'ambasciatore milanese, «al principe de Capua non è ancora mutato titolo, bene [il re] me ha dicto che gli vole dare quello che è più digno et conveniente al primogenito, che se pur è doverlo fare duca credo diferirà a tempo che gli sia licito de fare qualche magna festa, come se convenne all'asumptione de talle dignità, il che al presente non se poria fare» (da Trezzo, 19 agosto, ivi, p. 96). Un mese dopo il medesimo ambasciatore spiegava così il ritardo dell'investitura a duca di Calabria: «quando le cose siano tranquille et che se possa andare a Napoli [il re era allora in campo], so' certissimo gli provederà secundo merita la dignità reale, et così al figliollo et de provisione et titolo come se convenne ad uno primogenito reale, le quale cose male se poriano fare al presente volendole fare cum quelle solemnità che se richiede» (10 settembre, ivi, p. 121).

a chi eccepiva che il bimbo non era ancora re, tutti i primogeniti che discendevano da lui andavano considerati tali: «se domandaveno cum re, *id est simul re*»⁴¹.

Come si vede, e come è ovvio, ciascuna cerimonia ha una carica semantica propria, che si modifica in relazione al contesto comunicativo e storico: sul piano diacronico, si tratta della tradizione normativa cortigiana e della memoria delle altre cerimonie dello stesso genere, sul piano sincronico si tratta delle altre cerimonie che, come in tutti i “testi”, sono in relazione tra di loro, e le specifiche contingenze storiche. Il parlamento del 1443 si inserì in un dispositivo cerimoniale complesso, con diversi attori e diversi livelli di pubblicità⁴².

Tuttavia, come abbiamo detto, il carattere cerimoniale del parlamento non annulla la sua sostanza politica, che analizzeremo nei prossimi paragrafi. È possibile ricostruire, certo molto parzialmente, la distanza tra le posizioni dei baroni e quella del re. Prima di farlo attraverso le *decretationes* del re, osserviamo come le tensioni della trattativa emergano già nell’articolazione degli atti parlamentari. Essi non sono certo un verbale stenografico, ma è sorprendente che non si riporti semplicemente la successione rituale *supplica/placet*, entrambe presentate per iscritto e lette ad alta voce, come avviene in altri documenti.

Nella tabella che segue, abbiamo elencato le richieste dai baroni, sia i 12 capitoli così numerati negli atti sia le altre tre richieste (qui numerate tra parentesi quadre), indicando la data di presentazione, il tenore delle risposte del sovrano (pienamente affermative o no), le richieste di modifiche.

⁴¹ «La maiestà sua fece cum grandissima solempnità e cerimonie asay lo nostro dum Alfons principe de Capua, per ben che zà d’alcuni di avanti lo havesse intitulado; e finita la messa el fece benedice-re una bellissima banderia nova cum le arme proprie de la maiestà sua, la qualle el donà a dum Alfons, e poy gli mese in testa uno cirgio d’oro largo circha dua dia, li qualli se meteno a quelli che sono creati principi. E fu dito ala maiestà del re per alcuni che ’l non era licito che altri che ’l figlolo portasse la sua arma sola et simplice; e luy respose che tuti li primogeniti desendenti da luy se domandaveno cum re, *id est simul re*, e portano le arme proprie del re»: *Dispacci sforzeschi*, I, p. 278 (corsivo nostro).

⁴² Anche nel 1445 i baroni del regno e diversi ambasciatori furono sottoposti ad un *tour de force* cerimoniale, questa volta tutto gestito dal re, appena rientrato dalla spedizione militare in Calabria e da un periodo di residenza in Puglia (18 ottobre 1444-6 maggio 1445). Un “pubblico” così onorevole era stato convocato dal Magnanimo a Napoli per le nozze di Ferrante e Isabella di Chiaromonte, nipote del principe di Taranto: la promessa sposa era già ad Acerra il 6 maggio, giorno dell’arrivo a Napoli del re. Il matrimonio, fissato per il 16 maggio, fu rimandato più volte per il funerale della cognata di Alfonso, Maria d’Aragona, il 12 maggio, e per la solenne traslazione del corpo di Pietro d’Aragona, morto durante l’assedio di Napoli una decina di anni prima, prima da un luogo esterno alla città a S. Domenico, via mare (24 maggio), poi da questa chiesa a S. Pietro Martire (25 maggio). Non mancarono le messe e una processione con il *Corpus domini* il 26 maggio. Il matrimonio fu celebrato il 30 maggio, *ivi*, pp. 24-30.

3. I parlamenti di Alfonso

TABELLA 10: Suppliche e risposte del re al parlamento del 1443.

<i>26 febbraio</i>	<i>28 febbraio</i>	<i>9 marzo</i>
1 Focatico	Si, con integrazioni	
2 Abolizioni collette, adoa	Si, con limitazioni	Modifica (adoa). Sì
3 Gabella bestiame e altri	Si, con limitazioni	
4 Esazione focatico	Si, con integrazioni	
5 Scadenze pagamenti	Si	
6 Distribuzione sale	Si, con integrazioni	
7 Numerazione fuochi	Si	
8 Algozzini	Si	
9 Mero e misto imperio	Si, con limitazioni	Modifica. Sì
10 Destinazione focatico	Si, con integrazioni	
11 Immunità per danni ai ribelli	Si, con limitazioni	
12 Autentica capitoli	No. Ripresentata	Sì
[13] Conferma concessioni [Sì]	Modifica (7 uffici)	Sì, con limitazioni
	Richiesta di annullamento	Sì
	Nuovo capitolo (arretrati fiscali)	
	[14] Successione Ferrante	Sì
	[15] Ambasceria al pontefice	Sì

Lo schema della negoziazione, così come viene verbalizzato, conserva una qualche traccia della realtà. Le suppliche non furono presentate tutte in una volta. Il re non le accolse tutte e su alcune cedette in un secondo momento. Alcuni punti dovettero sollevare più di una difficoltà. Anche la verbalizzazione del parlamento del 1456 presenta un serie di capitoli placitati e un supplemento di discussione, a oltre un mese di distanza, con una proposta unitaria da parte di una commissione di baroni (14.5.3). Gli atti parlamentari non sono la fonte più utile per ricostruire le trattative, le loro difficoltà, le improvvise accelerazioni, che più chiaramente sono leggibili nelle testimonianze degli ambasciatori, come abbiamo osservato nel capitolo precedente. Eppure qualcosa ci dicono: lo vedremo nei prossimi paragrafi.

3.2 «Celebratio et cultus iustitie»

3.2.1 *La riforma della giustizia*

Fermiamoci prima sulla riforma della giustizia, che, al pari della nomina a luogotenente generale del figlio, non era soggetta a negoziazione tra il re e il parlamento, ma rientrava nelle prerogative del sovrano. Essa costituì una delle due *propositiones* presentate dal Magnanimo nel discorso di apertura del 26 febbraio 1443. Per

conservare in pace il regno, prima ancora di chiedere risorse finanziarie (il secondo punto all'ordine del giorno), egli disse di «velle dare operam primum ut iustitia reformetur, celebretur et eadem (quemadmodum decet, et fieri debet) ministretur». I «certa sua statuta circa reformationem iustitiae nuperrime condita» furono pubblicati in occasione del parlamento, alla presenza, come si è detto, del Consiglio regio. Il Consiglio era presente anche alla proclamazione, da parte del Magnanimo, della sua intenzione di trasferirsi in Catalogna (parlamento del 1456)⁴³. Anche a questo riguardo è possibile guardare al regno di Ferrante per meglio comprendere come il parlamento del 1443 non fosse una sede obbligata per proclamare la riforma. Il 30 ottobre 1477, ad esempio, la riforma del processo civile fu pubblicata solennemente nel Consiglio regio e nella Corte della Vicaria. Si trattava di una collezione organica di prammatiche, alcune delle quali regolamentavano l'attività dei notai, con particolare riferimento alla loro produzione documentaria⁴⁴.

Se la materia fiscale era una competenza consueta nelle assemblee di stato europee, l'espressione *celebratio et cultus iustitiae*, usata da Onorato Caetani nella risposta al discorso inaugurale del Magnanimo⁴⁵, richiamava la tradizione delle assise normanne e delle *curiae* generali di Federico II e Carlo I d'Angiò per la promulgazione di provvedimenti legislativi⁴⁶. Non casualmente, Alfonso è presentato come assiso «in solio», una posizione canonica nei parlamenti, e Caetani gli si inginocchia davanti «coram eadem maiestate» «coram conspectu [...] regie maiestatis» (2.5.3), espressioni che configurano il parlamento più come occasione per contemplare la maestà e ascoltarne la parola, che come luogo di discussione⁴⁷. Mostra di cogliere l'importanza della riforma della giustizia il cronista catalano Gaspar Pelegrí, che, scrivendo a poca distanza dagli eventi, si soffermò sulla promulgazione dei «nova

⁴³ Vd. la nota introduttiva alla scheda 13.

⁴⁴ Cassandro, *Lineamenti*, pp. 89-93. Il *corpus*, con le sottoscrizioni di una ventina di membri delle due corti, fu bandito in tutto il regno e nel 1492 dato alle stampe, con aggiunte, per i tipi di Francesco del Tuppo, in un incunabolo di cui è rimasto un solo esemplare, custodito dalla Biblioteca Colombina di Siviglia, cfr. *l'Incunabula Short Title Catalogue*, (<http://data.cerl.org/listc/if00069600>; link attivo al 27 dicembre 2016). I testi, nello stesso ordine, sono presenti nelle varie raccolte normative del regno, ad esempio nelle *Constitutiones regni utriusque Siciliae*, del 1559, pp. 411-433 (la pubblicazione del 1477 è a p. 431).

⁴⁵ Il Caetani, conte di Fondi, «coram eadem Maiestate genuflectens humiliter primum ingentes gratias ipsi maiestati egit de gratiis eiusmodi oblatis, maxime celebrationis et cultus iustitiae», 2.5.3.

⁴⁶ Una delle costituzioni di Federico, la I,32, era intitolata *de culto iustitiae* e disponeva il “religioso” silenzio durante la celebrazione dei processi (*Die Konstitutionen Friedrichs II*).

⁴⁷ Hébert, *Parlementer*, pp. 82, 86.

rescripta novasque constitutiones toti reypublice valentiores» come un punto qualificante di quel parlamento (2.9).

La riforma del 1443 consisteva in tre articoli. Con il primo fu istituita, tutti i venerdì feriali, un'udienza regia aperta ai poveri, i quali si sarebbero giovati del gratuito patrocinio di un avvocato pagato sulle entrate della Camera della Sommaria. Gli altri due articoli riguardavano la gran corte della Vicaria: si ribadì la presidenza a opera di un reggente in assenza del gran giustiziere, che formalmente continuava a dirigerla, si fissò in quattro il numero dei giudici, tenuti al giuramento d'ufficio e a non richiedere emolumenti oltre agli stipendi loro assegnati⁴⁸.

Non ci soffermeremo qui sull'importanza della giustizia nella concezione della regalità dei re aragonesi, che, come è stato sottolineato da più parti, si sforzarono di rendere più semplice il ricorso diretto alla propria persona⁴⁹. Percorrendo gli atti dei parlamenti alfonsini del 1443, 1450 e 1456 evidenzieremo alcuni aspetti importanti dell'interazione, talvolta difficile, tra il potere regio e le dominazioni feudali in materia di giustizia.

3.2.2 *La giurisdizione penale di primo grado e il principio della praeventio*

Nei parlamenti generali del 1450 e 1456 una parte consistente delle suppliche riguardò la giurisdizione: i baroni, in cambio del cospicuo sussidio finanziario che – come vedremo – corrisposero ogni volta al Magnanimo, cercarono di porre limiti alla costante avanzata dello *ius regium*, difendendo le loro prerogative.

Già nel 1443 la concessione del *merum et mixtum imperium*⁵⁰ fu al centro di delicate trattative: nella *decretatio* del 2 marzo Alfonso, di fatto, rispose negativamente, perché limitò il mero e misto imperio a chi già lo deteneva per esplicita menzione nei privilegi di investitura feudale (2.5.4, art. 9: «Placet regie maiestati observari facere privilegia iurisdictionum concessarum»). Il 9 marzo, tornando su quell'articolo, accordò il *merum et mixtum imperium* a tutti i baroni: all'originaria richiesta «che sia confermato ad tutti li baroni lo mero et mixto imperio» il re rispose «simpliciter quod placet regie maiestati» (2.5.5). La formulazione non poteva essere più chiara, eppure restava il rischio che il mero e misto imperio dovesse essere citato

⁴⁸ Cassandro, *Lineamenti*, pp. 73-74, Ryder, *The Kingdom*, 148-161. Cfr. Monti, *Le origini della Gran Corte della Vicaria*.

⁴⁹ Senatore, *Parlamento e luogotenenza*, pp. 445-450, Storti, «*El buen marinero*», pp. 53-91, Sakellariou, *Royal Justice*. Cfr. anche Cappelli, *Maiestas e infra*, § 4.3.

⁵⁰ Vallone, *Iurisdiction domini*, pp. 13-17, 129-133; Id., *La costituzione medievale*, pp. 815-816 (ripreso in Id., *Le terre orsiniane*) e Sakellariou, *Royal Justice*, pp. 34-35.

esplicitamente nei privilegi individuali, tanto che nel 1450 e 1456 le richieste del parlamento si riferirono ai «magnati et baruni li quali hanno lu mero et mixto imperio» (6.1.2, art. 9), a «quelli che hanno lo mero et mixto imperio» (14.5.2, art. 7). L'uso della definizione di «barone», che si avviava a connotare l'intero ceto feudale del regno, in tutta la sua notevole eterogeneità⁵¹, non deve trarre in inganno. «Tutti li baroni» sono solo i più importanti, quelli che condizionarono fortemente il tenore delle richieste al re e che, nei fatti, si assunsero la funzione di rappresentare l'intero regno e di proteggere i «popoli» dei loro stati feudali. Alcuni di loro erano effettivamente potentissimi, in primo luogo il principe di Taranto, l'unico cui Alfonso riconobbe formalmente nel 1453 e 1454 il diritto di non intervenire al parlamento e di non ritenersi obbligato dalle relative conclusioni (9.1, 10.2, 11.1). In effetti non intervenne neppure a quelli del 1450 e 1456⁵².

Nel 1450 i baroni protestarono contro l'ingerenza dei giustizieri provinciali, che – a loro dire – intaccavano con i pretesti più assurdi («intollerabile extorsiuni et nove inventiuni», 6.1.1, art. 9) la giurisdizione baronale di primo grado in materia penale. Essi accettavano il loro intervento nei casi di *denegata iustitia*, cioè di omissioni sostanziali da parte dei giudicenti locali, ma insistevano sul fatto che tale condizione dovesse essere accertata («de le quale denegatione de iusticia prius et ante omnia debia legitimamente constare») e ritenevano ingiusto che le spese dei giustizieri gravassero su di loro. Alfonso non accolse la richiesta, ribadì che riservava a sé e ai suoi giustizieri l'istituto della *praevencio*, cioè della preventiva avocazione ai tribunali regi delle cause per le quali si temeva la negligenza dei tribunali di primo grado⁵³, tacque sulla questione delle spese, ma concesse, a titolo grazioso, un anno di moratoria degli interventi preventivi. Nel 1456 i baroni ribadirono che i loro vassalli, termine con cui si indicavano tutti gli abitanti del dominio feudale, potevano essere chiamati in giudizio di primo grado presso la corte del giustiziere soltanto nei casi, s'intendeva accertati, di *denegata iustitia*. Ancora una volta, il re rispose che ciò sarebbe avvenuto *preventivamente*, vanificando il tentativo di limitare il potere dei suoi ufficiali («Placet regie maiestati preter quam in casu preventionis, negligentie et denegate iusticie», 14.5.2, art. 14).

⁵¹ Senatore, *Parlamento e luogotenenza*, pp. 450-455 per le definizioni di *magnati* e *baroni*.

⁵² Non è improbabile che il lasso di tempo intercorso tra la approvazione dei capitoli nel 1456 e la proposta della commissione di baroni, integrata dal procuratore del principe di Taranto (10 settembre-15 ottobre, 14.5.3), fosse causata dalla necessità che quest'ultimo venisse consultato per via epistolare.

⁵³ Cassandro, *Lineamenti*, p. 111, Sakellariou, *Royal justice*, in particolare pp. 37 e 43.

3. I parlamenti di Alfonso

Rispondevano al desiderio di contenere l'azione dei giustizieri anche altre suppliche. Sia nel 1450 che nel 1456 fu richiesto che essi e gli altri giudicanti regi si sottoponessero regolarmente a sindacato al termine dell'ufficio, conformemente alle costituzioni del Regno. Il sovrano assentì, ma non accolse la richiesta di inserire l'obbligo nel diploma di nomina e di vietare l'esercizio dell'ufficio per sostituto (6.1.2, art. 10; 14.5.2, art. 17). Nel 1456 i baroni chiesero che tutti i giudicanti regi giurassero, al principio dell'ufficio, di rispettare «li capituli et immunitate che have quisto reame», espressione con cui si riferivano proprio ai capitoli del parlamenti. Nella prospettiva dei baroni, un giuramento siffatto avrebbe dato forza ai capitoli parlamentari, che si sarebbero configurati in qualche modo come leggi vincolanti per lo stesso monarca, conformemente a quanto avveniva in altre monarchie europee (si pensi alla categoria di «lex pactata seu conventionata» presente negli atti del parlamento siciliano del 1446)⁵⁴. Il Magnanimo si limitò a rinviare ai poteri eccezionali dei giustizieri (le lettere arbitrarie e altre prerogative loro concesse abitualmente) e ai *Ritus* della corti regie, che prevedevano solo il giuramento d'ufficio (14.5.2, art. 13). Va ribadito che, a differenza di quanto avveniva negli altri domini aragonesi, il Magnanimo non giurava di osservare i capitoli parlamentari, benché ci si aspettasse ovviamente che non li contraddicesse, trattandosi di una sua emanazione. L'impegno del sovrano era infatti implicito nella forma documentaria scelta, il privilegio con l'inserzione delle suppliche decretate, e il massimo che si ottenne fu la tipica formula autografa degli albarani e delle altre obbligazioni personali («Yo e leydo la presente e plazeme que así se faya», 14.5.4). Era molto, ma non si trattava di un giuramento.

Nel 1456 il sovrano accettò un chiarimento sul mero imperio: esso comprendeva la facoltà di commutare le pene di morte e di mutilazione in composizioni pecuniarie a favore del barone⁵⁵. È un riferimento a una delle cosiddette lettere arbitrarie, tradizionalmente collegate al mero e misto imperio fin dalla prima epoca angioina, in particolare la quarta, l'*Exercere volentes*⁵⁶. La sintassi, un po' incerta, della richiesta dei baroni tradisce forse le difficoltà della negoziazione: si riconosce che esistono dei casi tradizionalmente riservati al re, ma si ribadisce subito dopo che l'approvazione della richiesta non avrebbe provocato la cassazione di eventuali deroghe al riguardo, se esplicitamente previste nei privilegi di investitura (14.5.2, art. 7, principio affermato anche nell'art. 26).

⁵⁴ Pasciuta, *Placet regie maiestati*, p. 209.

⁵⁵ Il *merum imperium* «racchiudeva il potere di infliggere le tre massime pene [...], cioè la pena *mortis naturalis*, *mortis civilis* e *membraorum abscissio*», Vallone, *Iurisdictio domini*, p. 20.

⁵⁶ Cortese, *Casi di giustizia sommaria*, pp. 82-84. Cfr. Vallone, *Iurisdictio domini*, p. 30.

3.2.3 *Il possesso feudale nel contenzioso amministrativo*

In regime di particolarismo giuridico, l'interpretazione, sulla base del diritto comune e delle leggi di portata generale (costituzioni sveve e angioine, prammatiche aragonesi), era il campo d'elezione del confronto tra i poteri, ovvero tra le giurisdizioni. Qui la forza dell'apparato regio era enorme, e trovava un contenimento solo nella mediazione politica. Alfonso, e per lui i suoi agguerriti consiglieri, tendeva a depotenziare le più onerose richieste del parlamento e delle singole comunità rinviando strumentalmente al dettato specifico dei privilegi.

La tensione delle trattative va colta nelle precisazioni successive alla formula *Placet regie maiestati* e soprattutto nelle omissioni rispetto al testo della richiesta, tanto più significative quanto più articolate sono le risposte del re. Tra il 1443 e il 1456 il numero dei *capitula* si accresce (13, 21, 28) e si allunga il dettato delle *decretationes* del re, manifestazione di una dialettica accesa sul piano del diritto e del ricorso alla grazia regia, che del diritto era parte integrante. La presenza di un maggior numero di rifiuti netti (*non placet*) e di risposte dilatorie nelle *decretationes* del 1450 e 1456, rispetto al 1443, rivela che la sede parlamentare accrebbe la sua importanza come luogo di negoziazione, pur talvolta irrisolta⁵⁷.

Una delle richieste del 1443, la tredicesima, riguardava la conferma delle concessioni individuali già fatte dal Magnanimo e dalla regina Giovanna II («de confirmatione, concessione et donatione concessorum eisdem per bone memorie reginam Iohannam ac confirmatorum per eandem maiestatem et de novo concessorum», 2.5.6). La genericità, che si riscontra anche in altri privilegi di conferma⁵⁸, non deve sorprendere: probabilmente essa era il risultato di una trattativa difficile, sicché si preferiva rinviare ai documenti già esistenti, senza chiarirne il dettato ed estenderne l'interpretazione, due obiettivi tipici delle richieste di conferma. Nella seduta del 9 marzo una supplica sostitutiva ci rivela l'arcano: i privilegi da confermare erano quelli dei sette grandi ufficiali del regno («li septe officii collaterali», ivi⁵⁹), con relative assegnazioni finanziarie. È questa la chiara manifestazione di quanto i baroni più potenti monopolizzassero la relazione del parlamento con il

⁵⁷ Nel 1450 si registrano tre no (art. 14, 18) e quattro sospensive (15, 17, 19, 20) su 21 articoli. Nel 1456 un no (3), due no sostanziali (10, 18) e due sospensive (9, 22) su 28 articoli. Il totale considera anche i capitoli presentati in un secondo momento, come la proposta della commissione dei baroni nel 1456.

⁵⁸ Ad esempio il diploma di conferma di Alfonso il Magnanimo a Napoli, 24 giugno 1423, Capasso, *Catalogo ragionato*, I, p. 9 nota.

⁵⁹ *Per incidens* si noti che collaterale è qui un aggettivo che connota tutti i maggiori ufficiali

3. I parlamenti di Alfonso

re. Questi resistette, perché rimise in discussione le assegnazioni fisse che gravavano sui cespiti fiscali della Corona, su cui si riservava di intervenire, assicurando tuttavia che avrebbe provveduto alla regolare corresponsione delle somme attingendo alle entrate della Sommaria, una soluzione che evidentemente sembrava più corretta ai suoi ufficiali finanziari. L'articolo, nella sua nuova formulazione, fu abolito immediatamente, su richiesta dei baroni, per essere sostituito con un altro dal contenuto totalmente differente (le pene per la ritardata corresponsione del focatico). Nonostante l'impossibilità di andare oltre nell'analisi delle tre diverse formulazioni dell'art. 13, resta evidente che esse rivelano un conflitto piuttosto duro, che riguardava le amplissime concessioni fatte dal Magnanimo ai baroni più potenti durante la guerra di conquista.

Connesso a questo problema era quello dei beni feudali e burgensatici (allodiali) che avevano cambiato possessore durante il conflitto (per appropriazioni violente, confische, rappsaglie, ecc.) e di quelli che erano privi di titolo giuridico. Si trattava di una fattispecie tipica del tempo, abitualmente regolata da disposizioni incorporate nell'elenco delle suppliche, con validità generale o in riferimento a singoli casi. Nel 1443 i baroni ottennero che non fosse concesso alcun risarcimento ai filangioidi, ma il sovrano limitò la concessione ai danni procurati prima dell'adesione dei singoli ex ribelli alla parte aragonese (2.5.4, art. 11). Alfonso, a fronte di una gran quantità di cause di risarcimento e reintegrazione, prima, nel 1444, decise una moratoria dei procedimenti, ordinando che lo si consultasse per tutte le cause intentate contro chi era in possesso di privilegi emanati da lui stesso⁶⁰. Successivamente, nel 1446, confermò quanto stabilito nel parlamento del 1443, difendendo sia coloro che disponevano di una conferma recente dei propri beni, sia coloro che potevano dimostrare il possesso ininterrotto dal 1414, anno di morte di Ladislao⁶¹.

del regno, senza un legame genetico con il consiglio collaterale di età vicereale, contrariamente a quanto sostiene Sicilia, *Un consiglio*.

⁶⁰ «Nullus adversos ipsos aggressores, invasores, patratores atque detentores, occupatores seu possessores postquam titulo concessionis seu confirmationis nostrae illa [bona] possideant in iudicio, vel extra, coram vobis seu aliquibus vestrum, seu in vestrum examine, consilio vel audientia possint intentari, audiri, seu ventilari seu examinari lis, actio, seu controversia, vel causa quaecunque iusta, nisi potius consultatio de his per vos vel vestrum aliquem, vestrisque cum literis delata fuerint ad nos, subeundum etiam nostris cum responsalibus literis ad nos de consultatione ipsa specialem mentionem habentibus de mente et deliberatione nostra super his instructi rescribendi pronunciandi». È il cosiddetto *Edictum Pentimae* di Alfonso («praesente edicto atque pragmatica sanctione»), promulgato nel campo contro Pentima, in Abruzzo, il 2 agosto 1444, *Constitutiones regni*, pp. 432-433.

⁶¹ Il *capitulum reassumptum ex regio registro quondam regis Alphonsi a capitulis factis per ipsum regem*,

Come abbiamo osservato nel cap. 2, la negoziazione proseguiva anche fuori dal parlamento, per la difficoltà, intrinseca del sistema, di un'interpretazione univoca di privilegi e *capitula*. Nei due provvedimenti appena citati, del 1444 e 1446, Alfonso sostenne i baroni contro i suoi ufficiali, rei di vessarli in sede giudiziaria, spingendosi ad affermare che le ragioni della giustizia dovevano essere temperate dalla convenienza politica⁶². I problemi, tuttavia, non cessarono, tanto che i baroni chiesero nuovamente, nel 1456, la conferma di tutte le concessioni feudali e allodiali del Magnanimo e dei suoi antecessori, e che – la precisazione è significativa – l'interpretazione del testo dei privilegi fosse favorevole ai beneficiari («quelli se intendano favorabilmente secundo loro continencia et tenore»). Su questo secondo punto la risposta del re fu negativa: egli assicurava un'interpretazione *corretta*, ai sensi della legge, non favorevole alla parte («intelligentur secundum eorum rectum et verum sensum», 14.5.2, art. 2).

Terminata la guerra di conquista, e con essa l'opportunità di ottenere cospicue concessioni dal monarca, i patrimoni dei baroni, in tutte le loro forme (terre e giurisdizioni feudali, cespiti fiscali, uffici regi, assegnazioni sulle entrate regie, esenzioni, beni burgensatici), si trovarono imbrigliati nelle procedure amministrative gestite dagli ufficiali regi. Il fisco irrogava pene pecuniarie e giungeva alla confisca del feudo per inadempienze formali in materia di presentazione del relevio, richiesta di investitura, versamento dell'adoa, assenso per alienazioni e obbligazioni di beni feudali, registrazione nei *Quinternioni* (i registri del possesso feudale), in una parola in ogni tappa della gestione scritturale del feudo, che era saldamente nelle mani dei presidenti e dei razionali della Sommaria. Nel 1450 il Magnanimo accordò un condono generale, tranne che per le sentenze passate in giudicato e i processi fiscali in corso, ma confermò le sue disposizioni in materia feudale al riguardo (6.1.2, art. 6). Lo stesso fece nel 1456, quando rigettò la richiesta di rendere automatico l'assenso del fisco a contratti relativi a beni feudali, ma prorogò di tre mesi le richieste relative (14.5.2, art. 16, 24). Nel 1450 abrogò le pene per il mancato assenso alle

datato presso i Mazzonei, presso *Spitaletum*, 1° novembre 1446 si riferiva proprio alle concessioni parlamentari: «così è stato deliberato per sua maestà et dichiarata sua intentione agli incolti de questo regno tanto in consistoro et parlamento generali, quanto in consiglio et diversi altre parti». Il capitolo fu poi pubblicato nel consiglio regio il 7 novembre [1446], *ivi*, p. 433. Si trattava, a tutti gli effetti, di una consulta, così come previsto nell'editto del 1444 (*supra*, nota 60).

⁶² «Licet acceptum iustumque nobis sit ius unicuique reddere quod suum est, verum quia in ipsa iustitia dispensanda tum modus omnis, tum tamen temporum et rerum conditio, temporis qualitas et proelii consideranda est, quae etiam in distributione ipsa non exiguam sibi vindicat partem», *Edictum Pentimae*, 2 agosto 1444, *Constitutiones regni*, p. 432.

obbligazioni su beni feudali in assenza di alienazione degli stessi (6.1.2, art. 6). La grazia del re, erogata anche per altri reati (6.1.2, art. 5), non intaccava in linea di principio la vigenza delle disposizioni generali.

3.2.4 *Il rafforzamento della giurisdizione regia*

I baroni riconoscevano la competenza della Corona sulle consuete materie (lesa maestà, eresia, falsificazione della moneta), e, come abbiamo visto, ammettevano il suo intervento per *denegata iustitia*, ma desideravano limitarlo a casi eccezionali. Inoltre, essi tentarono di partecipare alla riforma delle corti centrali del regno, il regio Consiglio e la Vicaria. Nel 1450 ottennero che il Consiglio fosse presieduto dal protonotario o dal suo luogotenente, secondo la tradizione regnicola, e non dal cancelliere o dal vicescancelliere (entrambi ecclesiastici), secondo le ordinanze di Pietro III d'Aragona (1344). Tuttavia, benché al conte di Fondi, che era protonotario, fosse confermata la carica di presidente del regio Consiglio, negli anni successivi l'organismo risulta presieduto sempre dal vicescancelliere. Del resto questi aveva competenza su tutti i domini di Alfonso⁶³. Sempre nel 1450, il re tacque sulla richiesta che il Consiglio risiedesse stabilmente a Napoli («stenga firmo ne la città de Napoli»), che tra i membri ci fossero feudatari del regno e che il luogotenente del protonotario, un giurista, fosse un regnicolo originario di terre demaniali (6.1.2, art. 6). Tuttavia, nei mesi successivi nominò sei baroni napoletani tra i membri stabili del Consiglio⁶⁴. La supplica di cui stiamo parlando rispecchia la posizione di feudatari e giuristi residenti a Napoli, interessati a istituzionalizzare il Consiglio, che tra l'altro trattava le cause feudali più delicate, difendendo le loro prerogative a fronte della prassi di governo di Alfonso, che talvolta allargava i collegi alla partecipazione di ufficiali di altri domini, di cortigiani e altri uomini di fiducia⁶⁵. Sempre nel 1450, il re fece propria la regolamentazione della corte della Vicaria, così come proposta dai baroni (6.1.2, art. 7)⁶⁶.

Nel 1443 e nel 1450 Alfonso accolse anche le rimostranze contro gli algozzini. Secondo le ordinanze di Pietro III, in vigore alla corte del Magnanimo, gli *algotzirs* erano due ufficiali a cavallo della *casa del rey*, con funzioni esecutive, che dipendeva-

⁶³ Ryder, *The Kingdom*, pp. 112-116. Il privilegio a Caetani presidente del «sacro reformato consilio» data al 19 aprile 1450, ivi, p. 115.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ Ivi, pp. 94, 96, 116.

⁶⁶ Cassandro, *Lineamenti*, pp. 72-76, Ryder, *The Kingdom*, pp. 156-159.

no del suo ciambellano (persona diversa rispetto al gran camerario del regno). Essi, a capo di 8 uomini, avevano la piena giurisdizione («juediccional potestat») su tutti i membri della corte, di qualsiasi origine essi fossero («o sien del regne nostre o d'altres terres nostres, o sien de regnes o terres estranyes»)⁶⁷. Possiamo solo immaginare che questa giurisdizione personale interferisse con quelle a base territoriale, non disponendo di fonti al riguardo. La reiterazione della richiesta lascia intendere che i baroni si opponessero alla diffusione nel regno di questo incarico, generalmente affidato a *militēs* iberici: la prima volta i baroni rifiutarono la competenza degli algozzini su qualsiasi suddito del regno (2.5.4, art. 8). La seconda volta si accontentarono di preservare quelli che abitavano nelle aree feudali, come se gli algozzini potessero agire solo nel demanio regio (6.1.2, art. 8)⁶⁸. In effetti, in età alfonsina si incontrano algozzini alle dipendenze del viceré di Calabria, della Vicaria e di vari altri tribunali. Va anche detto che nel 1452 il re emanò un regolamento degli algozzini, identificando i casi in cui avevano potere di intervento. In qualche modo tenne in considerazione il malcontento dei regnicoli al riguardo⁶⁹. Al tempo di Ferrante gli algozzini esistono ancora, ma non sappiamo se si tratta di un travaso istituzionale o di un mero prestito lessicale dal catalano o dal castigliano all'italiano⁷⁰.

Nulla poterono i baroni contro le prerogative sovrane che la Corona ribadì nel 1456 in materia di inchieste d'ufficio, sicurezza delle strade, avocazione dei beni in assenza di eredi. Alla richiesta di abolire le inchieste («inquisicione generale o speciale vel aliter ex officio curie»), tranne che nei casi di lesa maestà ecc., il Magnanimo ebbe buon gioco a opporre una costituzione di Roberto d'Angiò (1324) e a richiamare il principio della difesa del *bonum publicum* (14.5.2, art. 3). In effetti le inchieste, che erano state uno strumento importante dell'amministrazione angioina⁷¹, furono messe in atto anche da Alfonso.

Sia questa richiesta, sia le due precedenti (14.5.2, art. 1-2), sia altre del 1456 (art. 11, 12, 16, 22) erano collegate all'attività inquisitoria di due nuovi organismi istituiti dal re tra la fine del 1455 e i primi del 1456: il *Consilium Pecuniae*, che si occupava delle malversazioni a opera degli ufficiali regi e delle usurpazioni dei diritti

⁶⁷ *Ordinacions de la Casa i Cort*, p. 115, Chilà, *Une cour à l'épreuve*, I, pp. 81-84.

⁶⁸ Ryder, *The Kingdom*, pp. 162-163.

⁶⁹ Cassandro, *Lineamenti*, p. 75.

⁷⁰ Ivi, pp. 137, 162-163, Cassandro, *Lineamenti*, pp. 74-75.

⁷¹ Gauvard, *L'enquête au Moyen Âge*, Morelli, *Il controllo delle periferie*, pp. 15-19, *Quand gouverner, c'est enquêter*.

3. I parlamenti di Alfonso

della Corona, e il *Consilium subornacionum*, contro la corruzione degli ufficiali⁷². Il consiglio della Pecunia aveva avviato inchieste su tutti i privilegi, dichiarando nulli quelli che non erano forniti del sigillo grande (23 marzo 1456). Alfonso ridefinì l'uso del sigillo grande, abolendo quello quadrato (14.5.2, art. 11)⁷³, accolse la richiesta di appello dal consiglio della Pecunia al regio consiglio, ma solo apparentemente, perché precisò che tale eventualità non doveva intralciare l'esecuzione dei provvedimenti («tamen in civilibus vel pecuniariis non impediatur exequio») e perché rinviò, come d'abitudine, alle costituzioni già vigenti e ai capitoli dei precedenti parlamenti (art. 16); revocò l'incarico ai commissari incaricati di provvedere alla riparazione delle strade e dei ponti e perciò autorizzati a imporre prelievi e prestazioni lavorative alle popolazioni, secondo la tradizione del regno, ma escluse da questo provvedimento l'ufficiale addetto alle vie pubbliche extraurbane (art. 12); rifiutò di riconoscere il libero godimento dei passi posseduto da tempo immemorabile (o almeno così dichiaravano i baroni), rinviando a specifiche inchieste amministrative («Nominent passus et habita informacione providebitur», art. 22), che furono effettivamente messe in campo⁷⁴.

Nel 1450 i baroni protestarono contro l'intervento degli ufficiali regi (in particolare i mastri portolani, competenti al riguardo⁷⁵) che «continuamente vanno per questo vostro reame cerchando et inquidendo li pisi et le misure et le usurpaciuni de le strate puplice» (6.1.2, art. 14). I baroni insinuarono che lo scopo principale fosse l'esazione delle multe da parte degli ufficiali e rivendicarono la competenza, al riguardo, delle corti di giustizia locali, giacché la fattispecie rientrava nella materia tradizionale della *baiulatio* («spectano et pertegnano a le razuni et balie de loro terre»). Alfonso riconobbe la competenza baiulare⁷⁶, ma insistette sul fatto che la regolamentazione dei pesi rientrava nei *regalia* («temperamentum et iusticia ponderum et mensurarum sunt regalie regie»). I baglivi feudali, al pari di chiunque detenesse

⁷² Del Treppo, *Il regno aragonese*, pp. 163-164, Gentile, *Finanze*, pp. 211-212, Ryder, *The Kingdom*, pp. 119-122.

⁷³ Cfr. *infra*, nota 123.

⁷⁴ L'inchiesta sui passi fu vagheggiata da Ladislao nel 1400, ordinata da Alfonso nel 1451 e da Ferrante nel 1466 ripresa: Sakellariou, *Southern Italy*, pp. 169-175; Vultaggio, *I passi del regno*. Regesti e trascrizioni dei dossier relativi all'inchiesta di Ferrante sono in *Fonti aragonesi XII*.

⁷⁵ Per il maestro portulano: Cassandro, *Lineamenti*, pp. 41-42, 134-137; Delle Donne, *Burocrazia*, pp. 93-95; Pasciuta, *Magister portulanus*, Ryder, *The Kingdom*, pp. 344-347; Senatore, *Una città*, pp. 138-140.

⁷⁶ Pasciuta, *Baiulus*; Racioppi, *Gli statuti*. Per la *baiulatio* vd. anche Senatore, *Una città*, pp. 99-100, 170-172.

localmente la *baiulatio*, sarebbero potuti intervenire solo *dopo* il ristabilimento della giustizia da parte degli ufficiali regi, e comunque restava operante il principio della *praeventio* («prout unusquisque in preveniendo diligens fuerit»).

Tra le regalie di cui Alfonso ribadì il possesso c'era il diritto di avocazione al fisco regio dei beni privi di eredi, secondo una norma che risaliva al *Corpus iuris civilis* (CJ.10.10.1). I baroni, pur riconoscendo in linea teorica il diritto regio, sostenevano di goderne da tempo immemorabile («da che memoria de homo in contrario non exista li hanno soluti pigliare» 14.5.2, art. 10), ma il re non volle sentire ragioni: concesse soltanto che i beni già incamerati restassero nelle mani dei baroni.

Come ha sottolineato Eleni Sakellariou, la Corona aragonese di Napoli sostenne, sia sotto Alfonso che sotto Ferrante, un'opera costante di riduzione dei «costi di transazione» (libera circolazione nelle strade pubbliche e loro manutenzione, diritti di passo, definizione delle unità di pesi e di misure). Quest'azione, che indubbiamente riaffermava il ruolo del sovrano come difensore della pace e protettore dei viandanti e dei pellegrini e procurava vantaggi al commercio interregionale e internazionale⁷⁷, si traduceva effettivamente in un incremento del prelievo per via di contravvenzioni e in un interventismo insopportabile su scala locale dove, non va dimenticato, i diritti signorili e le bannalità di antica tradizione appartenevano a piccoli e grandi baroni, ma anche a *universitates* e privati, ed erano gestiti, con profitto personale, da appaltatori provenienti dai ceti mercantili e dalla piccola ufficialità⁷⁸.

In conclusione, Alfonso era sì disponibile a larghe concessioni in occasioni singole (per via di privilegio) e – novità del suo regno – collettive (i capitoli approvati al parlamento), ma la sua azione appare sempre ispirata a una concezione chiara della funzione regia, le cui prerogative sono costantemente difese e rafforzate. Il *pactismo* in senso proprio era estraneo all'orizzonte ideale e giuridico del sovrano, nonostante gli inevitabili cedimenti *de facto* dovuti alle contingenze politiche. Al contrario, il regno di Napoli fu per il Magnanimo, come è stato osservato, lo spazio ideale per realizzare la sua alta concezione del potere sovrano, fondata sulla *prebeminencia real*. La *potestat absoluta*, che egli esercitava a Napoli, permetteva – come lo stesso sovrano dichiarò agli ambasciatori delle *corts* catalane nel 1450 – di amministrare al meglio la giustizia senza l'impaccio delle consuetudini e *utsages* catalani⁷⁹.

⁷⁷ Sakellariou, *Southern Italy*, pp. 165-230.

⁷⁸ Senatore - Terenzi, *Aspetti*.

⁷⁹ Del Treppo, *La «Corona d'Aragona»*, pp. 330-331 e Id., *Alfonso il Magnanimo*, pp. 9-11, su un

3.3 *I sussidi finanziari al re*

Secondo gli atti parlamentari del 1443, i baroni offrirono al re il pagamento di un ducato a fuoco in luogo delle antiche collette angioine, di numero e importo imprevedibile. Chiesero inoltre di esigere loro stessi la nuova imposizione, onde evitare le malversazioni dei commissari fiscali regi. Le proteste contro le malefatte degli ufficiali sono un argomento tipico delle assemblee di stato. I richiedenti precisarono che l'esazione a nome del re sarebbe stata effettuata rispettando le distrettuazioni dello stato («Lo quale [pagamento] se deputa in quella provincia dove sia lo populo»). In pratica, un barone che avesse avuto domini in differenti regioni del regno avrebbe dovuto corrispondere gli importi relativi in differenti centri di raccolta, che si chiedeva al re di scegliere. Alfonso designò soltanto cinque città, per altrettante macroregioni del regno (2.5.4, art. 4), nel rispetto della nuova articolazione amministrativa del territorio decisa dalla monarchia aragonese⁸⁰. Benché non sia specificato, gli abitanti delle aree demaniali restavano soggetti alla riscossione a opera dei commissari regi.

Apparentemente, la proposta dei baroni si configura come un'iniziativa a carattere schiettamente pattizio: verrebbe da pensare che i sindaci dei centri demaniali non fossero stati convocati al parlamento perché non erano interessati a questa specifica contrattazione. Lo stesso sembrerebbe valere per i fuochi degli ecclesiastici: un comma del secondo capitolo recitava infatti «quod in dictis foculariis non intelligantur focularia clericorum» (2.5.4, art. 2). Erano invece soggetti alla nuova imposizione i fuochi dipendenti, per vincolo feudale o signorile, da vescovi e abati, anche se questi non erano presenti al parlamento⁸¹.

In realtà, la riforma fiscale riguardò l'intero regno, perché i baroni erano considerati come rappresentanti, nel senso che questa parola aveva nell'antico regime, di tutta la popolazione. Anche l'ambasceria al pontefice, proposta dai baroni, si con-

documento già segnalato da Ryder, *La politica italiana*, p. 49, Moscati, *Lo stato napoletano*, p. 89. Per l'assolutismo regio aragonese anche: Cassandro, *Lineamenti*, pp. 11-21 e Storti, «*El buon marinero*». Quest'ultimo capoverso del paragrafo riprende Senatore, *Parlamento e luogotenenza*.

⁸⁰ Del Treppo, *Il regno aragonese*, nota 31, p. 188 osserva come la «novità di questa articolazione, sfuggita generalmente alla storiografia meridionale, fu negata da P. Giannone, [...] mentre ne aveva accolto bene il significato F. Guicciardini».

⁸¹ Il mandato del gran camerario a Marino di Somma, commissario per l'esazione degli *iura foculariorum* di Terra di Lavoro e Contado di Molise per l'anno indizionale 1444-45, cita come soggetti al pagamento «omnes ecclesiarum prelatos, duces, principes, comites, marchiones proceres et barones et universitates civitatum, terrarum etc.»: *Fonti aragonesi*, VII, p. 8, n. 33.

figurò come fatta a nome «de tucto questo regale parlamento et ancho de tucto lo reame» (2.5.6). I capitoli approvati dal re nel parlamento valevano sia per i sudditi di signori feudali ed ecclesiastici, sia per coloro che dipendevano direttamente dalla Corona perché residenti in centri demaniali. In questi ultimi l'esazione era fatta dagli ufficiali del re. Nei centri feudali, come abbiamo detto, essa era a carico dei baroni. Le fonti fiscali (cedole di tesoreria e libri ordinari) dimostrano a sufficienza che la nuova imposta (*ius focularium* o, in catalano, *dret del foculer*) fu regolarmente corrisposta da baroni grandi e piccoli per i rispettivi domini feudali a partire dalla Pasqua del 1443 (anno indizionale 1442-43), come prevedeva l'articolo 5 (2.5.4)⁸². I registri dei commissari regi sono chiari al riguardo: essi esplicitano quali sono i centri di cui devono occuparsi in prima persona e quali sono quelli in cui l'esazione è fatta dagli ufficiali dei baroni⁸³. Non sappiamo però come funzionasse, nella pratica, l'esazione in casi di sovrapposizioni giurisdizionali, per la presenza di più signori feudali o per l'infeudazione di parti del territorio di una città demaniale. La questione andrebbe approfondita caso per caso⁸⁴. Infine, è probabile che non tutti i signori feudali esigessero la tassa per conto del fisco, del resto non tutti i signori feudali erano presenti o furono convocati al parlamento.

Il fatto che la riforma fiscale si presentasse come una proposta dei baroni (una supplica in 7 punti, i primi 7 capitoli) non è una *fictio* procedurale. Mario Del Treppo, che ha dimostrato efficacemente la coerenza e novità della riforma⁸⁵, ha forse insistito troppo sulla progettualità illuminata del sovrano Trastàmara, che la tradizione storiografica additava come ideatore della riforma. Il testo scritto presentato nella prima sessione parlamentare era già il prodotto di una negoziazione tra il re e i baroni, con il probabile intervento consultivo di giuristi e ufficiali finanziari dell'en-

⁸² La prima numerazione iniziò poche settimane dopo il parlamento, Faraglia, *La numerazione*, p. 7. Una lunga serie di pagamenti del focatico da parte dei baroni è nella sezione delle entrate dell'unico libro ordinario del tesoriere generale del re, Mateu Pujades (ARV), accuratamente studiato da Russo, *La tesoreria generale* (per i libri ordinari si veda anche Ead., *Pratiche aragonesi*). Registrazioni analoghe sono segnalate nei repertori della scomparsa serie *Cedole di Tesoreria* dell'ASNa, oggi (2017) conservati nella sala inventari di quell'Archivio. Cfr., nel repertorio intitolato *Tesoreria generale antica*, 1/IV, f. 170r (anno 1443, registro di G. Pujades), 204r (1450), 216r (1455), 218r (1456) 219 (1458, Mercader) e in *Tesoreria generale antica*, 1/IV, f. 24v (1444, G. Pujades). La stessa considerazione in Silvestri, *La popolazione*, pp. 7-8, nota 3.

⁸³ ASNa, *Museo*, 99 A 84. Si tratta di un registro di ricevute dei versamenti fiscali, allestito nell'anno 1444-45, ma relativo a diverse annualità, per il quale cfr. Del Treppo, *Il regno aragonese*, pp. 112-113.

⁸⁴ Senatore, *Una città*, cap. 1.

⁸⁵ Del Treppo, *Il regno aragonese*, pp. 110-116. Cfr. Sakellariou, *Southern Italy*, pp. 97-101.

3. I parlamenti di Alfonso

tourage del sovrano, cominciata prima della convocazione dell'assemblea e approdata a una formalizzazione almeno una decina di giorni prima dell'inaugurazione (2.4). La negoziazione continuò durante il parlamento, come dimostra il fatto che i sette capitoli non furono accolti tal quali dal sovrano, che come sappiamo intervenne con il consueto strumento delle *decretationes* in calce a ognuno di essi. D'altra parte, non bisogna neppure esagerare il ruolo dei baroni, come se la riforma andasse ascritta integralmente alla loro iniziativa "dal basso", esasperando la prospettiva *topdown* suggerita dalla storiografia più recente sulle origini dello stato e la comunicazione politica⁸⁶. La verità sta probabilmente nel mezzo: il nuovo sistema fu il prodotto di una negoziazione che teneva presente le esperienze del passato e che rispecchiava la volontà del monarca di una rifondazione della relazione con i sudditi. In effetti, egli riorganizzò in maniera innovativa le imposte e le modalità di riscossione già esistenti in epoca angioina e durazzesca: i fuochi come base contributiva (raggruppati per singole comunità responsabili *in solido* nei confronti del fisco), le collette, l'adoa, la vendita forzosa del sale⁸⁷, le imposizioni straordinarie come la gabella degli animali⁸⁸.

I capitoli presentati il 28 febbraio prevedevano l'istituzione del focatico di un ducato all'anno, l'abolizione di tutte le precedenti collette, comprese quelle in corso di riscossione (le sei dell'anno 1442-43 e la colletta del bestiame), e dell'adoa o *adobamentum* (il sostituto monetario del servizio feudale), la distribuzione gratuita di un tomolo di sale per ogni fuoco. Secondo questa prima ipotesi, il re si sarebbe assicurato un'entrata regolare e prevedibile. Inoltre, egli avrebbe controllato saldamente la definizione della base contributiva, effettuata dai suoi ufficiali mediante il censimento dei fuochi (numerazione) ripetuto ogni tre anni (2.5.4, art. 7)⁸⁹. La popolazione avrebbe tratto giovamento da una maggiore aderenza dell'imposizione al potenziale demografico e dalla prevedibilità della pressione fiscale. I baroni, oltre

⁸⁶ *Empowering Interactions; The voices of the people.*

⁸⁷ Nel 1407 Ladislao distribuì il tomolo di sale al prezzo di 31 grani al tomolo. Nel 1417 Giovanna impose l'acquisto forzoso del sale al medesimo prezzo dell'età aragonese (51 grani), Galanti, *Della descrizione*, II, p. 28 e repertorio Sicola di un registro di Giovanna II, ASNa, *Ricostruzione angioina*, C 9, f. 88 («Salis distribuito et venditio ad rationem carlinorum quinque pro tomolo»). Per il prezzo vd. anche Delle Donne, *Burocrazia*, p. 98.

⁸⁸ Istituita da Ladislao, Galanti, *Della descrizione*, II, p. 41.

⁸⁹ L'intervallo dei tre anni non fu rispettato in epoca aragonese: dopo quella del 1443 furono effettuate numerazioni nel 1447, 1472, 1489, 1492, 1497. La frequenza fu comunque superiore a quella di epoca spagnola, del resto Ferdinando il Cattolico allungò l'intervallo a 15 anni: Sakellariou, *Southern Italy*, pp. 101-103.

a godere della conferma delle loro giurisdizioni (il mero e misto imperio), avrebbero rafforzato la propria potenza in ambito locale in quanto mediatori tra il fisco e i loro sudditi, rimasti nel cono della loro protezione. Non erano propriamente degli ufficiali del re, ma certo gestivano la riscossione delle imposte parallelamente ad essi, utilizzando i loro uomini.

Il diretto coinvolgimento dei baroni nell'esazione del focatico era però un'arma a doppio taglio. Il capitolo 13, quello che fu aggiunto nell'ultima sessione in luogo di altri due capitoli cassati, prevedeva pene piuttosto pesanti per le inadempienze nell'esazione fiscale. In questi casi, né i baroni né gli ufficiali del re erano autorizzati a effettuare rappresaglie armate («adversus terras seu bona eorum incursiones, represalias seu correrias aliquas facere possit»). Il re avrebbe nominato un ufficiale *ad hoc*, il mazziere («matherium seu virgaliū aut pedaticū officialem»), che aveva il compito di procedere a confische di beni per recuperare le somme dovute. Gli interessi per il ritardo erano altissimi: la somma dovuta si raddoppiava ogni dieci giorni dopo il termine stabilito dal mazziere, e così all'infinito, finché non si fosse ottenuto l'importo totale, comprensivo degli interessi (2.5.4, art. 13). Nel caso in cui non fossero possibili le confische e le successive vendite all'asta, gli insolventi andavano arrestati. Gli ufficiali regi preposti al recupero delle somme non corrisposte avevano accesso alle terre baronali: come dispone una lettera circolare del tesoriere generale del regno, Mateu Pujades, databile al 1447, essi notificavano ai baroni o ai loro luogotenenti le somme dovute da ciascuno secondo il calcolo della Sommaria, procedevano poi a confische e arresti contro i singoli contribuenti. In quell'anno i commissari erano stati incaricati di esigere sia i «fochi fraudati», cioè gli importi evasi rispetto alla numerazione, sia «la augmentaxione seu crescimento de li dicti fochi», cioè gli aumenti della base imponibile a seguito dell'incremento demografico per cause naturali o per immigrazione⁹⁰. Da un lato si poneva un freno alla violenza degli esattori baronali e regi, vietando le scorrerie, dall'altro si rafforzava il potere dell'amministrazione che, forte del «citolario de la Sommaria», procedeva per via amministrativa a confische, vendite all'asta e arresti⁹¹. Ne risultava diminu-

⁹⁰ «Forma donada als comissaris que executaran los fochs fraudats», in ARV, MR, 9392, f. 58v, edita da Russo, *La tesoreria generale*, pp. 362-364.

⁹¹ «Li prefati commissari et zascuno de loro iuncti che saranno a le provincie ad loro commisse se confereranno, et zascuno de loro se confererà denante la presencia de zascuno de li prefati baruni, si seranno a li loro terre, a ly loro locumtenenti ufficiali, et mostreranno per lo citolario de la Summaria tantu ly focolari fraudati quantu ly focolari augmentati, et secundo la quantità descreta che se mostra esser fraudata et augmentata commandaranno ly dicti commissari e zascuno de loro a li prefati baruni et a loro ufficiali in eorum absencia sott[o] pena contenta in de lo capitolo

ito, con tutta evidenza, il potere reale e simbolico dei baroni, considerati corresponsabili dei mancati pagamenti. Le modalità di recupero degli arretrati fiscali furono sempre un punto critico del rapporto tra la Corona e i sudditi: nel parlamento del 1497 re Federico vietò il ricorso a sostituti per questa operazione, ma soltanto nei centri demaniali (34.6, cfr. § 5.2).

Confrontando il gettito in due casi specifici (Calabria e Principato Ultra), Alan Ryder e Mario Del Treppo hanno concluso che con questa riforma la pressione fiscale aumentò certamente rispetto all'epoca di Giovanna II, ma di poco (9 e 13% nei due casi considerati), a fronte di una perequazione degli importi tra le varie università del regno e di una regolarità e prevedibilità dell'esazione⁹².

Nel parlamento del 1449 il focatico fu trasformato in «tassa generale». Ciò configurò ancora più chiaramente il cespite come un obbligo di tutti i sudditi nei confronti dello stato (la *res publica* del linguaggio parlamentare), piuttosto che la taglia personale imposta dal signore ai propri villani o l'*auxilium* richiesto ai propri vassalli. Come noto, taglia e *auxilium* furono i due “mattoni” su cui si costruì, nell'Europa basso-medievale, la fiscalità pubblica dei nuovi stati “amministrativi”⁹³.

Il Magnanimo mantenne le collette straordinarie per i casi tradizionalmente previsti dal diritto e dalla prassi: l'incoronazione, il maritaggio (matrimonio dei figli e delle figlie del re), il riscatto della persona del re. L'eccezione è esplicitata nella *decretatio* dell'articolo 2 («preter collectas coronationis, maritaggi et redemptionis persone sue»), nel quale i baroni avevano chiesto di cassare qualsiasi tipo di colletta («ogni colta, tanto ordinaria quanto straordinaria, et omne altro gravamento quocumque nomine nuncupentur et appelletur», 2.5.2).

Le eccezioni furono interpretate estensivamente negli anni successivi. Alfonso impose molte collette straordinarie, istituendole sia in occasione di parlamenti che *motu proprio*. Ad esempio, nell'anno indizionale 1444-45 erano in riscossione, oltre

concordato intra la M(aies)tà de re e de li baruni in parlamenti debeano li dicti baruni e zascuno de loro havere pagatu li fuochi fraudati et augmentati infra lo termino in de lo dicto capitulo de lo parlamento, reservandosi li dicti commessari et zascuno de loro contra li prefati baruni et zascuno de loro renitenti et non paganti infra lo termino predicto in nomo de la prefata M[ae]stà poczano exigere pene, dapni, interesse et spese secundum formam dicti capituli», *ibidem*.

⁹² Ryder, *The Kingdom*, p. 212 (sulla base di ASNa, *Sommaria, Diversi*, I, 133 e I 10); Del Treppo, *Il regno aragonese*, p. 112 (sulla base di ASNa, *Museo*, 99 A 84). Dà un giudizio positivo della riforma anche Sakellariou, *Southern Italy*, pp. 93-101.

⁹³ Sakellariou, *Southern Italy*, p. 98, 433, che richiama opportunamente Genet, *Introduction*, p. 7. Va sottolineato che la natura personale del focatico resistette a lungo, come prova, ancora nel Cinquecento, la resistenza dei forestieri *bonatenentes* a contribuire per i beni immobili posseduti.

al focatico, le seguenti collette, tutte deliberate dal sovrano senza specifica approvazione da parte del parlamento⁹⁴:

TABELLA 11: Collette straordinarie 1443-45

<i>Collette</i>	<i>motivazione</i>
3 collette	vittoria
1 colletta	pace («taxa de Antonio Caldola»)
2 collette	incoronazione
2 collette	matrimonio di Eleonora d'Aragona
1 colletta	matrimonio di Maria d'Aragona
2 collette	matrimonio di Ferrante d'Aragona

Sono ben 13 collette, di importi che purtroppo non conosciamo. Alcuni indizi fanno ipotizzare che dire «due collette» per l'incoronazione significasse indicare due rate di un'unica imposizione⁹⁵. A queste 13 collette vanno aggiunte almeno la «colta dei preti», concessa da Eugenio IV nell'ottobre 1443⁹⁶, e una colletta per la difesa di Roma⁹⁷, di cui non sappiamo molto. Vanno poi considerate le seguenti imposizioni: l'adoa («colta de l'adoa»), il tomolo di sale («colta del sale, colta de lo mezo ducato»), regolarmente pagato nonostante la sua gratuità fosse stata assicurata in modo inequivoco nei capitoli del 1443. I baroni avevano infatti precisato con meticolosità che gli importi già versati per il sale nell'anno corrente si sarebbero dovuti defalcare dal ducato dovuto per il focatico e che negli

⁹⁴ Per le collette della vittoria: *Fonti aragonesi* IV, pp. 6, 27, 44-45, 52 e VIII, p. 55; della pace: *Fonti aragonesi* IV, pp. 9, 27-29; dell'incoronazione: ivi, pp. 25, 44-45 (gli esenti ne pagavano una sola); dei maritaggi: ivi, pp. 27-29, 44-45, 51. Le collette per la pace e per la vittoria non andavano esatte per il periodo precedente al riconoscimento dell'autorità del Magnanimo da parte dei "contribuenti", ivi, p. 48. Le collette citate sono documentate anche dal cedolario di Principato Ultra, ASNa, *Museo*, 99 A 84. Quelle per il maritaggio e l'incoronazione erano ancora in corso di esazione nel 1446 e 1447, quando costituivano, insieme con la colletta per i fanti di cui si parlerà *infra*, il 17,5 e 11,8%, rispettivamente, delle entrate fiscali registrate nel libro ordinario del tesoriere generale: Russo, *La tesoreria generale*, p. 470.

⁹⁵ Lo lascia pensare il fatto che l'importo (parziale) di ciascuna delle tre collette esatte nel 1445-46 era lo stesso (*Fonti aragonesi*, IV, p. 79, a f. 19). Prima della riforma le otto collette esatte da Alfonso sul modello angioino ammontavano probabilmente a 30.000 ducati ciascuna. Le 37 collette istituite dopo la riforma del 1443 portarono nelle casse del fisco una media di 75.000 ducati l'anno: Ryder, *The Kingdom*, p. 211, 216.

⁹⁶ La descrizione del 1444 quantifica la «colta dei preti» in 30.000 ducati: *Dispacci sforzeschi*, I, p. 16.

⁹⁷ Per le «colte» per la difesa di Roma, esatte da Matteo di Forino: ASNa, *Museo*, 99 A 84.

anni successivi la mancata distribuzione del sale alle scadenze stabilite avrebbe comportato la riduzione del focatico per l'importo corrispondente (2.5.4, art. 5), fissato in 5 carlini e 2 grani, che significava, nelle altre unità monetarie, 2 tari e 12 grani, oppure 52 grani, cioè poco più di mezzo ducato, un prezzo al quale era venduto anche in passato⁹⁸: «Et non lo dando, sia tenuta la maiestà vostra excomputare cinque carlini et dui grana per thumulo da li dece carlini, sì che lo populo remanga debitore de quattro carlini et octo grana per foco» (art. 6). Altrettanto chiara era l'abolizione dell'adoa, almeno nella seconda formulazione della *decretatio* all'art. 2, quella del 9 marzo⁹⁹.

Nell'anno indizionale 1444-45 erano in riscossione anche gli arretrati degli anni precedenti alla riforma («colte ordinarie che tando correvano» e la «gabella de li animali»)¹⁰⁰, le imposizioni sulle comunità ebraiche, infine il focatico per le mogli e le concubine dei chierici, che in un secondo momento il fisco aveva deciso di comprendere nell'esazione¹⁰¹. Se è vero che Ferrante d'Aragona, nella qualità di luogotenente generale, condonò all'inizio del successivo anno indizionale (il 30 settembre 1445) gli importi arretrati delle vecchie collette, della gabella degli animali e della colletta della pace¹⁰², non c'è dubbio che la fiscalità diretta, a prescindere dalla sua

⁹⁸ Cfr. *supra*, nota 87.

⁹⁹ «Ubi per eosdem supplicatum fuerat de remissione et relaxione iuris adohe, itaque dicti barones non tenerentur in perpetuum, dicta maiestas, non obstante dicta alia prima decretatione facta II martii, respondit et decrevit simpliciter quod placet regie maiestati»

¹⁰⁰ Ferrante a Francesco de Paganis, presidente della Sommaria, 30 settembre [1445], IX indizione, in *Fonti aragonesi*, IV, pp. 27-29. Da questo documento sono tratte le citazioni. Dello stesso periodo sono alcune istruzioni per la numerazione dei fuochi, emanate da Alfonso a integrazione del primo regolamento, ivi, pp. 25-27, in cui pure sono nominate le collette straordinarie sopra ricordate. L'uno e l'altro provvedimento correggevano abusi e difficoltà insorte nel censimento e nell'esazione, con riferimento ad una prammatica emessa per la numerazione del 1443 che non ci è pervenuta. Le modalità della numerazione sono state ricostruite anche da Faraglia, *La numerazione*, sulla base della numerazione dei fuochi della Val di Sangro nel 1447.

¹⁰¹ L'ordine di tassare i fuochi «concubinarum presbiterorum et aliarum ecclesiarum personarum» per il corrente anno (1444-45) e per i due precedenti (1442-43 e 1443-44, a partire cioè dal parlamento del 1443), per un totale di 3 ducati a fuoco, è nella nomina di Renzo d'Afflitto a commissario fiscale per Principato Citra a opera del gran camerario Inigo d'Avalos, Barletta 1° aprile 1445, *Fonti aragonesi* VII, pp. 3-5. Gli ebrei erano tassati 6 ducati per fuoco, *ibidem*. Si veda anche l'ordine di Alfonso ai vescovi del regno per l'esazione dei tre ducati da «omnes praedictas concubinas sacerdotum et clericorum sistentes in vestris diocesisibus», Napoli 3 febbraio 1446, de Alico, *Vetusta regni Neapolis monumenta*, ms BSNP XXV B 5, ff. 428r-429r (da un registro di Guillelm Pujades). Sui fuochi delle concubine vd. anche Faraglia, *La numerazione*, pp. 10-11.

¹⁰² Ferrante a Francesco de Paganis, 30 settembre [1445], IX indizione, in *Fonti aragonesi*, IV, pp. 27-29.

intensità, si articolasse fin dal principio in un numero cospicuo di voci, e ciò contraddiceva lo spirito della riforma del 1443.

Invocare, per spiegare questa situazione, la rapacità e inaffidabilità del monarca aragonese è semplicistico. È evidente che la Corona aveva fatto male i suoi conti: all'inizio era stato vagheggiato un introito di 400.000 ducati, come scrisse il Maggior Consiglio alla moglie Maria (2.4). In una cronaca coeva la previsione sale addirittura a 500.000 ducati (2.14). La stima di 400.000 fuochi doveva circolare negli ambienti di corte se è presente anche in una celebre descrizione del regno del 1444, già attribuita a Borso d'Este¹⁰³. Nel 1447, quando non si era ancora completata la seconda numerazione, la corte stimava il totale dei fuochi del regno in 300.000: al parlamento di quell'anno fu chiesto un sussidio di 150.000 ducati in cambio di un tomolo di sale per fuoco (3.1), e sappiamo che esso costava mezzo ducato. A fronte di un numero di fuochi molto inferiore alle previsioni, le spese per l'esercito continuavano a crescere, per le ininterrotte campagne militari all'interno e all'esterno del regno (ribellione di Centelles in Calabria, guerre contro Firenze e Sforza). La Corona dovette esperire tutte le possibili soluzioni per incrementare il gettito fiscale, per questo alle collette straordinarie già citate si aggiunsero le imposizioni sugli ebrei e sulle concubine dei chierici. Per questo il sale fu distribuito a pagamento. L'acquisto forzoso del sale è dimostrato, oltre che dalle fonti fiscali¹⁰⁴ e cronachistiche (Tumolillo, 2.15), anche dalla descrizione del 1444, che quantifica l'entrata in 200.000 ducati per i 400.000 fuochi, appunto a mezzo ducato per fuoco¹⁰⁵.

¹⁰³ Per l'autore della descrizione la quantità di 400.000 fuochi si riferiva soltanto alla popolazione delle aree feudali, ciò che non sembra attendibile (vedi *infra* nota 105): «La maiestà del re de Ragona ha de intratta delo reame de Napoli ogni anno: primo per uno ducato per fogo de intra' ogni anno, ziò è che ogni famelya che fazia fogo paga uno ducato al re ogni anno de honoranza e, fuora dele terre e città del domanio, che sono città et terre subiecte ala corona del re e non a principio né conte alguno, se trova fogi quatro cento milia in terre che non sono de domanio [...]. Item ha da quilli fogi quatrocentomilia preditti ogni anno de intrada doxento milia ducati per quatrocento milia tumuli de salle, e metelli mezo ducato el tumulo a chadauno fogo, che è obligato a tuore ogni uno uno tumulo de salle, per quello tal tumulo de sale paga mezo ducato al'anno», *Dispacci sforzeschi*, I, pp. 16-17. Cfr. Ryder, *The Kingdom*, p. 211 e Del Treppo, *Il regno aragonese*, p. 114.

¹⁰⁴ Cfr. le attestazioni della «recollectione pecunie salis noviter impositis» il 16 ottobre 1444 (*Fonti aragonesi*, IV, p. 12), e delle «collecte salis per nos noviter impositae» nel 1445-46: Ryder, *The Kingdom*, p. 214.

¹⁰⁵ Il totale previsto era di 830.000 ducati, perché ai 600.000 del focatico e del sale si aggiungevano la colletta dei preti (30.000 ducati) e le imposte indirette della Corona (200.000 ducati), secondo Del Treppo *Il regno aragonese*, p. 116, che così interpreta la descrizione, la quale parla di 200.000 ducati pagati dai fuochi dei centri demaniali (*Dispacci sforzeschi*, I, p. 16, cfr. *supra*, nota 103). La confusione può essere stata indotta dal fatto che quelle entrate erano, in effetti, entrate del demanio in senso lato.

3. I parlamenti di Alfonso

Nel parlamento del 29 gennaio 1449 la base della tassazione fu fissata in 230.000 fuochi, per i quali baroni e sindaci delle città demaniali si obbligarono a corrispondere la nuova «tassa generale» di 230.000 ducati l'anno. La cifra considerava i fuochi effettivamente censiti, ma non va dimenticato che si trattava di fuochi fiscali, al netto cioè delle detrazioni per le più varie ragioni (povertà, privilegi)¹⁰⁶. Tra i baroni c'era chi si mostrò scettico rispetto alla novità, ritenendo che il passaggio dallo *ius foculariorum* alla *taxa generalis* fosse solo una questione nominale¹⁰⁷. Nelle intenzioni della monarchia, invece, l'istituzione di una tassa generale significava qualcosa di più: la garanzia che il gettito non sarebbe mai sceso al di sotto di 230.000 ducati e l'abolizione delle esenzioni. Si trattava, in sostanza, di una convenzione¹⁰⁸. È probabile che a seguito del parlamento del 1449 tutte le esenzioni fossero considerate, in linea di principio, nulle. In occasione di ogni nuova imposizione – e la tassa generale lo era – il fisco rimetteva in discussione sconti, *forfait* ed esenzioni fiscali concessi in passato a baroni, comunità, privati. I beneficiari, ovviamente, fecero resistenza, esibendo i loro diplomi, ricorrendo al re mediante suppliche e missioni diplomatiche, spesso con successo. Ciò dovette avvenire già nel 1443: come testimoniano i *Diurnali del duca di Monteleone*, in cui si dice che l'istituzione del focatico avvenne «rompendo tutte gratie de soi predecessori et che lui havesse fatte» (2.14). Due documenti relativi al 1449 danno una conferma anche per quel parlamento: con il primo, Alfonso trasferì un'assegnazione di 300 ducati imputata sullo *ius focularium* di Conca e Montalto in Terra di Lavoro alla *taxatio generalis*, ciò che era necessario pena l'annullamento automatico della grazia (5.3), con il secondo riconobbe uno sgravio di 100 ducati al conte di Tagliacozzo, purché non si intaccasse il montante complessivo dei 230.000 ducati della tassa generale («senza diminuzione de li docento trenta milia ducati che per la tassia generale devemo havere generalmente ogni anno de tutte le terre de questo Reame», 5.9). Lo stesso avvenne nel 1481 (26.16).

¹⁰⁶ «Non era una misura astratta e convenzionale, come qualcuno ha creduto, o lo fu soltanto in parte», tanto che negli anni di Ferrante si registrano oscillazioni della base imponibile, credibili proprio perché quantitativamente poco rilevanti, Del Treppo, *Il regno aragonese*, p. 114. Sul rapporto tra fuochi fiscali e popolazione: Sakellariou, *Southern Italy*, pp. 99-101.

¹⁰⁷ 5.8 e Del Treppo, *Il regno aragonese*, p. 114.

¹⁰⁸ Proprio così si espresse Ferrante una ventina d'anni dopo, quando la *convenzione* era ancora vigente: «Per convenzione olim havuta inter la Maestà dela felice memoria de re Alfonso nostro colendissimo genitore et le universitate et homini del regno predicto fine alla summa de ducati ccxxx milia [...]», Ferrante agli ufficiali della Sommaria, 3 marzo 1473: Silvestri, *La popolazione*, pp. VI-VII, nota 2. Sakellariou, *Southern Italy*, p. 101 segnala che nel 1470 la cifra di riferimento era ancora 230.000 ducati.

Nel 1449 i baroni e i sindaci delle città demaniali riconobbero al re anche due collette straordinarie, l'acquisto in quell'anno di mezzo tomolo di sale per ciascun fuoco (25 grani a fuoco, per un totale di 57.500 ducati) e un prestito. Pare che in questa occasione il parlamento accettasse l'imposizione perenne di mezzo ducato a fuoco in cambio del tomolo di sale al prezzo consueto¹⁰⁹. In sostanza si ratificava quanto già avveniva, perché, come abbiamo visto, il sale era stato distribuito a pagamento fin dall'inizio, anche se non sappiamo se ogni anno nella medesima quantità. È dunque da condividere la conclusione di Del Treppo: «di fatto, la riforma s'impennò fin dal primo momento su un'unica imposta generale ordinaria, ma articolata in due cespiti, il focatico di 1 ducato a fuoco, e la tassa del sale di 1/2 ducato»¹¹⁰.

Oltre al sale, il sovrano ottenne anche altre entrate straordinarie dalle assemblee parlamentari prima e dopo il 1449, facendo leva sempre sull'emergenza militare, aggravatasi per il suo progetto di spedizione contro i Turchi, concepito all'indomani della caduta di Costantinopoli nelle loro mani. I parlamenti deliberarono collette straordinarie, doni, prestiti forzosi (anticipazioni sui versamenti delle annualità successive). Le popolazioni furono anche obbligate a pagare un certo numero di fanti per la difesa del territorio: nel 1446-47¹¹¹, nei parlamenti del 1449 e 1450.

In queste occasioni, come già nel 1443, baroni e università insistevano sul fatto che le ingenti spese militari, rese possibili dalle contribuzioni decise nei parlamenti, dovessero essere destinate esclusivamente alla difesa del regno. Si tratta di una richiesta ricorrente nelle assemblee di altri stati europei. Nel 1443 i baroni chiesero che il gettito del focatico fosse destinato soltanto al regno di Napoli («li debia liberare seu expendere per lo stato vostro de la republica de quisto reame», 2.5.4, art.10). Nel 1450 fu precisato che i 2.300 fanti pagati dal regno non fossero utilizzati che al suo interno e soltanto in caso di invasione, con esclusione del loro impiego

¹⁰⁹ Le fonti fiscali (5.2, 5.7) parlano dell'imposizione di un quarto di ducato per mezzo tomolo di sale, ma è possibile che si riferiscano alla prima rata del contributo. Mazzella (5.10), Sannelli (5.11) e Galanti (5.12) parlano di un aumento di mezzo ducato (5 carlini = 2,5 tari). Galanti precisa che i due grani erano «per il trasporto e misura» (5.11). Per Mazzella un grano serviva per la misurazione, l'altro per finanziare i lavori di Castelnuovo (5.10). In realtà le fonti fiscali confermano l'aggravio di un solo grano oltre il mezzo ducato: 1 tari e 11 grani come prezzo complessivo del tomolo (5.2), cui corrispondevano ovviamente 25,5 grani per il mezzo tomolo donato al re (5.7). Cfr. Del Treppo, *Il regno aragonese*, p. 114, Sakellariou, *Southern Italy*, p. 213. Per l'appalto della misurazione del sale: Delle Donne, *Burocrazia*, pp. 258, 288, 325, 381, 399.

¹¹⁰ Del Treppo, *Il regno aragonese*, p. 114.

¹¹¹ Due «coltes dels infants» erano in riscossione già nel settembre 1446, p. 471, Russo, *La tesoreria generale*, p. 471.

3. I parlamenti di Alfonso

sulla flotta («ni piacci non li volere operare extra regnum né anche sopra fuste maritime, sed solum per defensione terrestre, et che non li vogliate operare non essendo invaduto lo prefato vostro regno», 6.1.2, art. 1). Tutte e due le volte la risposta del re fu ambigua. Nel 1450 si riservò il diritto di decidere sui tempi di raccolta dei fanti, se destinati a operazioni di guasto, nei luoghi più vicini al pericolo. Nel 1443 egli assicurò che il focatico sarebbe stato usato soltanto «in substentatione, defensione et augmento sui regalis status», laddove i baroni avevano parlato dello «stato vostro de la republica de quisto reame» (art. 10) e lo stesso re aveva convocato quel parlamento «pro bono rei puplice huius regni nostri Sicilie citra Farum ac conservatione et exaltacione nostri regalis status», un'espressione subito mutuata dai baroni nell'escatocollo della loro prima supplica («Et sempre exalte la divina et eterna maiestà lo honore et stato vostro al servitio suo et bene de la republica de quisto reame», 2.5.3). Queste *nuances* lessicali rivelano un'evidente contrapposizione tra due punti di vista opposti, ma anche un'ambiguità che era nei fatti, cioè nella difficoltà di distinguere nettamente tra il *bonum rei publicae* e lo *status regalis*.

Ma vediamo quanti sono i sussidi speciali dei parlamenti che è stato possibile documentare:

TABELLA 12: Sussidi speciali concessi dai parlamenti generali del 1448-56.

<i>Parlamento</i>	<i>Sussidio</i>	<i>motivo</i>	<i>importo (duc.)</i>	<i>periodo di esazione</i>
1448, mar.	3 collette	guerra contro Firenze		1447-48
1449, gen. 29	2 collette	2 fanti/100 fuochi	230.000	1448-49
	1/2 tomolo di sale		57.500	1448-49
	prestito			1448-49
1450, mar. 3	2 collette			1450-51
	1 fante/100 fuochi			all'occorrenza
1450, ago.	dono		70.000	
1453, dic.	prestito		220.000	
1455, apr.	varie trattenute salari	Turchi		per sempre e <i>una tantum</i>
	2 collette	Turchi	52.000?	a tempo indeterminato
1456, ott.	2 collette	1456-57		

Per tutte queste tipologie di prelievo la riscossione avveniva sempre sulla base dei fuochi. Il prestito concesso nel 1453, che andava recuperato sull'anno indizionale successivo¹¹², fu esatto sia da ufficiali, come Giacomo Sarrocco, sia da baroni, come

¹¹² Ma il rimborso si prolungò, se ancora nel 1457 si destinavano delle somme «a li nauli et

Onorato Caetani, che si occupò dell'Abruzzo (10.5), Francesco del Balzo e Antonaccio Orsini, attivi in Puglia (10.3). Di fronte a un tale incremento della pressione fiscale si registrarono tumulti in alcune regioni del regno.

In totale, dal 1441-42 al 1455-56 furono imposte ben 37 collette, di cui almeno 29 straordinarie (se sottraiamo le prime 8 esatte secondo il modello angioino), oltre a prestiti, sale e doni. La notizia delle «collectarum triginta septem hactenus impositarum» è nel primo capitolo del parlamento del 1456, con il quale i baroni ottennero il condono di 66.000 ducati per una nutrita serie di università, per lo più di Terra di Lavoro e della Calabria, alle quali erano stati notificati degli importi aggiuntivi per ciascuna delle 37 collette dei 14 anni precedenti (14.5.2, art. 1)¹¹³.

In quel parlamento (1456), all'importo della tassa generale, sempre corrispondente a un ducato per ciascuno dei 230.000 fuochi, fu aggiunto il supplemento, o *adiunctum*, di un altro ducato, in cambio del quale i baroni ottennero, oltre a una serie di grazie, l'abolizione delle collette per la spedizione antiturca, la distribuzione gratuita, ancora una volta, di un tomolo di sale e l'abolizione dei diritti per la nomina di mastri giurati nei centri feudali e dei giudici annali nei centri demaniali.

I termini dell'accordo confermano, se ce ne fosse ancora bisogno, che, a quella data, il tomolo di sale era regolarmente venduto a mezzo ducato per fuoco. L'incremento effettivo fu dunque di 115.000 ducati, come chiarisce il prospetto:

TABELLA 13: Importo totale delle funzioni fiscali.

<i>Imposta</i>	<i>ante 1456</i>	<i>1456</i>
tassa generale	230.000	230.000
sale	115.000	-
supplemento	-	230.000
<i>totale</i>	345.000	460.000
<i>incremento</i>		115.000

altre spese per trasportare sali de Apulia in Aprucio per dare in pagamento a li universitati et nobili homini de la dicta provincia che a nui havino prestato a lo presto de CCXX^m ducati, de li quali se deve havere plena razione in Summaria», ordine di pagamento al tesoriere sui proventi del sale del 1456-57, 8 gennaio 1457, ASNa, *Tesoreria generale antica*, 16, ff. 9r-v e cfr. 24r, cit. in Russo, *La tesoreria generale*. Barletta completò il recupero soltanto nel giugno 1457 (10.3).

¹¹³ ASNa, *Sommaria, Significatorie*, 1, ff. 39v-43r e Ryder, *The Kingdom*, p. 216. La richiesta delle integrazioni a 14 anni di distanza dovette sorprendere i sindaci convocati in Sommaria. Il parlamento ottenne che le ricevute dei pagamenti fiscali potessero essere richieste solo per due anni: anche questo era un modo per porre un limite agli accertamenti (14.5.2, art. 20). Al tempo di Ferrante gli accertamenti fiscali nei confronti dei sindaci si verificavano anche a molti anni di distanza (Senatore, *Una città*, p. 746, § 170).

3. I parlamenti di Alfonso

Dal conto vanno naturalmente detratti, dal versante della Corte, il costo del sale, dal versante dei contribuenti i costi di distribuzione e pesatura, di cui abbiamo detto¹¹⁴. La valutazione di due ambasciatori presenti a corte non si discosta molto da questo calcolo: il barcellonese Pere Boquet parlò di un incremento di 120.000 ducati (14.3), il milanese da Trezzo di 92.000 (14.4). Quando abolì il supplemento, nel 1458, re Ferrante scrisse che si ritornava all'origine, cioè ai 345.000 ducati di tassa generale + sale (15.10), e quantificò lo sgravio in 150.000 ducati (15.11), comprensivo di 52.000 ducati delle collette contro il Turco. Evidentemente, queste ultime non erano state abolite, nonostante la richiesta dei baroni nel 1456.

Il motivo principale all'origine del parlamento del 1456 era fino a oggi sconosciuto, perché non era disponibile il testo completo degli atti di quell'assemblea (14.5). Essa fu richiesta dai baroni per discutere del diritto di nomina di mastri giurati e giudici annali, ufficiali locali eletti dalle singole università ogni anno, e persino i giudici a contratto, che affiancavano i notai nella validazione degli atti. Il diritto risaliva alla prima età angioina: una costituzione di Carlo I d'Angiò (1277) aveva incaricato i giustizieri dell'esazione, allora corrispondente a 18 tari d'oro e mezzo¹¹⁵. Non era propriamente un diritto di cancelleria, anzi Carlo I proibì espressamente di esigere denaro a questo titolo, si trattava piuttosto del corrispettivo per la cessione di una prerogativa regia alle *universitates*. Nel 1450 il diritto era ancora in vigore nel ducato di Calabria, dove fu esatto da Onorato Caetani, che ne beneficiava in ragione del suo ufficio di protonotario del regno¹¹⁶. In altre regioni, probabilmente, era caduto in desuetudine o era finito nelle mani dei baroni. Nel 1456 Alfonso lo quantificò in 12 tari (quasi 2 ducati e mezzo) per ciascuna nomina, ogni anno. Era una somma enorme. I baroni presenti a corte, un insieme fluido di persone che interloquivano abitualmente con il re, come avvenne anche al tempo di Ferrante¹¹⁷, portarono la questione nel Sacro regio

¹¹⁴ Del Treppo, *Il regno aragonese*, p. 115. Ryder, *The Kingdom*, p. 214. Per il 1455-56, prima e dopo il parlamento, Russo, *La tesoreria generale*, p. 631 ricostruisce sulle fonti disponibili, che non sono esaustive, un'entrata effettiva di circa 196.000 ducati per la tassa generale e 113.700 per il sale (Mazzella dà la somma di 446.382 ducati, che sembra poco credibile: 5.10).

¹¹⁵ Trifone, *La legislazione*, pp. 60-62. Cfr. pp. 67-68. I giustizieri erano tenuti a redigere due quaderni dell'esazione e a trasmetterne l'importo al tesoro.

¹¹⁶ Onorato Caetani a Montserrat Poc, alguzzino regio, Napoli 31 marzo 1450: nomina ad esattore della «pecunia iurium magistratorum iuratorum et iudicum annalium» nelle due Calabrie per l'anno 1450-51, XV ind., *Fonti aragonesi*, II, pp. 107-109. Nell'atto di nomina a protonotario non c'è menzione di questa assegnazione, né la ricorda Volpicella nell'elenco delle numerose grazie concesse al barone (*Regis Ferdinandi primi instructionum liber*, pp. 334-336). L'atto, privo di data, è in un formulario della cancelleria aragonese: ASNa, *Sommaria, Diversi*, I, 52/II, ff. 72r-74r.

¹¹⁷ *Infra*, cap. 4.

Consiglio. Qui la loro contestazione non ebbe successo, né fu possibile raggiungere una decisione, tanto che il re decise di mettere in esecuzione il provvedimento:

non parum tam in presencia ipsius maiestatis quam in dicto Sacro Consilio de iuribus fisci et dictorum baronum desceptatum esset diversis vicibus, et tandem cum regia maiestas decrevisset suos commissarios mittere ad exequionem eorum que sibi de iure spectare dicebantur» (14.5.1).

Fu a questo punto che i baroni supplicarono Alfonso di convocare un parlamento. L'incremento fisso di mezzo ducato a fuoco (due meno il costo del sale) va dunque inquadrato in questo contesto. Resta il fatto che, lungo tutto il regno del Magnanimo, il recupero delle prerogative regie in tutte le loro forme fu una costante (diritti di nomina, passi, manutenzione strade), e con esso crebbe la pressione fiscale diretta e indiretta.

3.4 *Concorrenza economica e costi di transazione*

Come risulta evidente da quanto si è appena detto, l'azione del monarca aveva rilevanti contenuti economici. Ciò non vale soltanto in ambito fiscale. Era nella natura delle cose che, nello sfruttamento delle risorse del territorio, gli interessi del sovrano, dei signori feudali, delle università, e ovviamente degli operatori privati, confliggevano. In occasione delle sessioni parlamentari, i baroni e le università si fronteggiarono con il re anche per quanto riguarda le regole del mercato, per così dire, perché essi erano soggetti imprenditoriali concorrenti.

La monarchia possedeva numerose tasse indirette, in particolare quelle sulle importazioni e le esportazioni, le dogane marittime e altri diritti di passo, aveva il monopolio della monetazione e di alcuni importanti prodotti come il ferro e la pece (oltre che il sale), gestiva le licenze di esportazione (tratte) e di istituzione di mercati stagionali o fiere, possedeva importanti aziende agricole, allevamenti bovini ed equini. A tutto questo dispositivo si aggiunse, per iniziativa di Alfonso, la dogana della mena delle pecore di Puglia, che controllava in Puglia i pascoli estivi per le pecore provenienti dall'Appennino. La dogana esigeva i diritti di pascolo dai pastori, cui assicurava protezione giurisdizionale e disponibilità di erbaggi. Il fisco ricavava profitti enormi¹¹⁸. Anche i baroni e le università avevano le loro imposte indirette, erano attivi

¹¹⁸ Del Treppo, *Il regno aragonese*, pp. 121-122, Marino, *Pastoral Economics*; Sakellariou, *Southern*

3. I parlamenti di Alfonso

nella commercializzazione dei prodotti dell'allevamento, dell'agricoltura e dell'industria, avevano interesse a utilizzare i pascoli per le proprie bestie o per affittarli a terzi. Il libero accesso a pascoli, acque e boschi, pur dietro pagamento di diritti, era un ambito assai delicato, per la difficoltà di definire con chiarezza le condizioni di sfruttamento e per le contraddizioni tra le consuetudini comunitarie (i cosiddetti usi civici) e le categorie romanistiche del possesso e della proprietà¹¹⁹.

Il sovrano era, al tempo stesso, il garante della giustizia e il difensore dei poveri contro gli abusi dei potenti (baroni e persino funzionari pubblici), da un lato; dall'altro il più forte concorrente di baroni e comunità nello sfruttamento delle risorse. Detto altrimenti, il re agiva nel mercato ma ne controllava le regole. Certo, come tutti i poteri legittimi e bisognosi di consenso (specie in occasione di richieste di sussidi finanziari straordinari, come durante i parlamenti), egli era tenuto al rispetto delle costituzioni del regno e dei privilegi individuali concessi dai re del passato e da lui stesso, e naturalmente all'osservanza di principi etici generali impliciti nella sua condizione di re. Nella negoziazione parlamentare la condivisione dei valori, ben leggibili nelle espressioni linguistiche usate, entrava in frizione con la concretezza degli interessi in gioco e con la necessità di contemperare il generale con il particolare, la difesa della giustizia (con tutte le difficoltà di accertare la legittimità dei diritti di ciascuno) con l'opportunità politica e il bisogno di denaro.

Gli interventi per la riduzione dei costi di transazione, come abbiamo visto, si configuravano come difesa delle *regalie* e giovavano agli operatori privati, limitando i costi della transazione economica, ma danneggiavano i baroni e spostavano i loro profitti nelle mani del fisco, come lamentavano le suppliche.

I baroni cercarono di contenere il concorrente pubblico, per così dire, anche su altri punti. Nel parlamento del 1450 essi ottennero lo sblocco delle esportazioni di carne e di grano verso l'esterno del regno, previo pagamento delle relative gabelle (6.1.2, art. 13)¹²⁰, ma non l'abolizione delle gabelle sul commercio interno di vettovalie, perché il re rinviò alla consuetudine e a eventuali altri provvedimenti (art. 15), anche se a distanza di alcuni anni assecondò la richiesta¹²¹. Sempre nel 1450 fu chiesta la liberalizzazione del commercio al minuto del ferro, previo acquisto nei

Italy, pp. 274, 286; Violante, *Il re, il contadino, il pastore*.

¹¹⁹ Cassandro, *Storia delle terre comuni*; Carocci, *Metodo regressivo*; Id. *Signorie di Mezzogiorno*, pp. 380-396; Senatore, *Una città*, pp. 92-106.

¹²⁰ L'esportazione del grano era stata vietata per la carestia, Sakellariou, *Southern Italy*, p. 245.

¹²¹ Nel 1456 il Magnanimo reintrodusse la franchigia per il commercio interno del grano fino a 100 salme, *ivi*, pp. 179, 247-248. Per gli interventi "protomercantilistici" di Ferrante: *ivi*, pp. 177-182.

fondaci regi e pagamento della prevista gabella, ma il re si riservò ogni decisione dopo i necessari accertamenti («Regia maiestas habita informacione provedebit», 6.1.2, art. 17). I baroni chiesero anche che cessasse l'emigrazione verso i domini calabresi del ribelle Antonio Centelles, ora incamerati dalla Corona, emigrazione favorita dalle franchigie fiscali concesse. Le franchigie costituivano un elemento di forte perturbazione negli equilibri fiscali: non dimentichiamo che la perdita di abitanti si convertiva in un aggravio fiscale per chi rimaneva, a meno che non si riuscisse a ottenere una revisione del numero dei fuochi, operazione non facile e comunque non rapida. Alfonso rispose con un secco no: «Non petunt iustum» (art. 18). I baroni intervennero anche in materia di moneta, non certo per contestare un ambito di esclusiva competenza regia, ma perché ovviamente interessati a contrastare la deflazione: chiesero che il valore nominale delle monete fosse riportato ai livelli più bassi del passato (art. 16), che gli ufficiali del fisco accettassero i pagamenti nelle monete circolanti in Abruzzo (art. 19), che la massa del numerario fosse incrementata (art. 20). Alfonso rispose positivamente solo alla prima richiesta, lasciando in sospeso le altre due.

Nel parlamento del 1443 i baroni, preoccupati per l'istituzione della regia dogana delle pecore di Puglia, chiesero il libero mercato degli erbaggi, cioè del fitto dei pascoli per le greggi transumanti («che omne barone como altra persona che avesse herbagii in Puglia le possa vendere et contractare ad chi li piace»). Il re non rispose nulla, ma assicurò che i proprietari avrebbero ricavato dai diritti di pascolo un profitto non inferiore a quello dei tempi di Ladislao («quod herbagia vendi habeant non minori pretio quam solita fuerant vendi tempore bone memorie regis Ladislai», 2.5.4, art. 3). Nell'innovativa organizzazione statale della transumanza, infatti, era il fisco a fissare il prezzo degli erbaggi, facendo da mediatore tra proprietari e allevatori. Nel 1456 i baroni chiesero che le greggi pagassero ai proprietari molisani e abruzzesi i diritti di passo come negli anni passati, ma il re si limitò a confermare lo *status quo*, cioè che l'esazione dovesse avvenire tramite il suo ufficiale («Placet regie maiestati quod dohanerius solvat dictos passus prout hactenus solvere consuevit», 14.5.2, art. 23)¹²².

Trovarono invece benevolo ascolto le richieste di annullare o ridurre le spese per i diritti di cancelleria. Diversi provvedimenti del Magnanimo e di Ferrante, dentro e fuori i parlamenti, manifestano la volontà che gli ufficiali del re si contentino del loro stipendio, senza vessare i sudditi con richieste esose di diritti o omaggi di qual-

¹²² Ivi, p. 277.

3. I parlamenti di Alfonso

siasi genere. Già un articolo della riforma della giustizia del 1443 vietava che i giudici della Vicaria «quicquid a partibus litigantibus directe vel indirecte extorquere, petere aut recipere habeant, sub pena mortis confiscationeque bonorum» (2.5.4). Nel 1456 il re accolse la richiesta di alleggerire le spese giudiziarie «reformare li pisi et tollere li pisi della iusticia» (14.5.2, art. 9); abolì il sigillo quadrato, in merito al quale aveva ricevuto una richiesta dei baroni, e riordinò le norme sui sigilli e relative tariffe per i singoli documenti emanati dalla cancelleria regia (art. 11)¹²³. Ancora, fu accettata la richiesta di abolire le pene per la mancata presentazione di ricevute dei versamenti fiscali vecchie di oltre due anni (art. 20). Con il capitolo 21, il Magnanimo soppresse tutti i balzelli chiesti dai commissari regi addetti alla distribuzione del sale per ciascun documento da essi prodotto: un carlino al messo che recapitava a ciascuna università l'ordine di ritirare la *polisa*, cioè il documento che consentiva il prelievo del sale al fondaco; due carlini per il diritto di emissione della polizza in questione, uno per la ricevuta emessa dal responsabile del fondaco al momento del prelievo del sale, per non parlare dei beverageggi al messo. I baroni e le università contestarono queste *mangiarie* ingiustificate, perché «omne uno sa lo tempo che se deve andare per lo sale». Poiché il sale era distribuito due volte l'anno, l'esborso poteva arrivare a 8 carlini, quasi un ducato¹²⁴.

Mentre le sanzioni per i pagamenti ritardati restavano alte, come sappiamo, e in generale tutte le spese per il recupero dei crediti fiscali erano a carico dei contribuenti¹²⁵, Alfonso si mostrò più accondiscendente sul piano pratico, concedendo spesso proroghe occasionali o perenni delle scadenze di pagamento: nel parlamento

¹²³ Sul sigillo quadrato: Ryder, *The Kingdom*, pp. 246-247. Nella *decretatio* del 1456 il passo «ius vero pendentis exigatur prout tempore regine Iohanne exigebatur» (14.5.2, art. 11) sottintende la conferma del recente provvedimento sul *magnum sigillum pendens*: il 13 marzo 1456 il Magnanimo aveva ordinato che le lettere patenti relative a diritti di passo prive di quel sigillo fossero presentate entro tre mesi al cancelliere Ugo d'Alagno, che avrebbe provveduto a emettere nuovi privilegi nella forma richiesta, esigendo 12 tarì come diritto di sigillo, Ryder, *The Kingdom*, p. 244, *Codice diplomatico barese*, p. 343, Sakellariou, *Southern Italy*, p. 169.

¹²⁴ Analogamente, Ferrante abolì i rimborsi ai messi che notificavano le tre scadenze per la tassa generale (*Ordo datus commissariis super exatione iurium fiscalium*, Sarno 4 maggio 1470, ASNa, *Sommaria, Diversi*, I num., 132, ff. 29v-30v).

¹²⁵ Il mazziere aveva uno stipendio di 1 ducato al giorno, pagato dalle università inadempienti, come stabilì il parlamento del 1443: 2.5.2, art. 13. La sanzione fu abolita da Ferrante nel 1470, prammatica *super fiscalibus iuribus* del 22 marzo 1470 (*Constitutiones regni*, pp. 456-458, anche in ASNa, *Sommaria, Diversi*, I num., 52/II, ff. 50v-56v e ASNa, *Sommaria, Diversi*, I num., 132, ff. 23-28r. Anche Federico, su richiesta del parlamento, abolì l'obbligo, per le università, di pagare il salario agli esecutori fiscali (34.7).

del 1450 concesse il differimento del pagamento del sale per alcuni mesi (6.1.2, art. 3), in quello del 1456 una proroga di 15 giorni per ciascuna scadenza della tassa generale (14.5.2, art. 25).

La costante emergenza finanziaria e l'opportunità politica spingevano il Magnanimo a moderare la difesa dei diritti e del patrimonio regio, una difesa che era indubbiamente al centro dei suoi pensieri e delle sue azioni, ma solo fino a un certo punto. Abbiamo già osservato che Alfonso non giurava di rispettare i capitoli del parlamento, anche se ovviamente la sua sottoscrizione e il suo onore lo impegnavano in tal senso. Nel 1443 avvenne anzi il contrario: il monarca chiese ai baroni un impegno specifico a corrispondergli il focatico, ed essi glielo diedero impegnando i propri beni («sese bonaque eorum mobilia et stabilia atque quantumcumque privilegiata obligabant et astringebant», 2.5.6), come se si trattasse di un'obbligazione personale. Nel 1456 il *forfait* dei 230.000 ducati è il risultato di un accordo tra le parti, ricordata a distanza di tempo come una vera e propria convenzione, lo abbiamo già detto. Si rafforzava per questa via un principio basilare, quello che i capitoli approvati dal parlamento erano frutto di una contrattazione e impegnavano tutto il regno. D'altra parte, i parlamenti napoletani non sembrano rispettare un secondo principio basilare delle assemblee di stato in Europa, il cosiddetto *quod omnes tangit*, che rendeva necessaria la consultazione di tutto il "corpo politico" per le decisioni di interesse generale. Al contrario, fino al 1449 i sindaci delle università demaniali non furono convocati, mentre gli ecclesiastici non lo furono mai al tempo del Magnanimo. Inoltre, come abbiamo visto, il re riuscì a imporre diverse contribuzioni senza convocare il parlamento.

Il 15 ottobre 1456 una delegazione di baroni (cinque più il procuratore del principe di Taranto) si riunì nelle Paludi di Napoli, l'area pianeggiante all'esterno di Porta Capuana, verso il mare, destinata alla coltivazione di ortaggi e alla caccia agli uccelli, per discutere un'ultima proposta da fare al re, dopo l'approvazione di 27 capitoli durante il parlamento. Essi chiesero che se una università o un barone non avesse voluto corrispondere il supplemento alla tassa generale, non avrebbe potuto beneficiare delle grazie concesse dal sovrano:

se alcuna città o terra o alcune citate et terre di lo dicto reame non vorrà o vorrando concorrere et pagare lo ditto supplimento, quella tale o tali non debia né debiano gaudere le gratie, remissione et indulti contenti ne li capitoli de lo dicto parlamento, ma de quello se intenda et intendano esclusa et exempta, non obstante qualunqua ragione in contrario ce potessero dire et allegare, et cussì se intenda de li baruni (14.5.3).

3. I parlamenti di Alfonso

La richiesta sembra bizzarra: da un lato essa dimostra che i baroni concepivano in termini contrattualistici il nesso sussidio finanziario/concessione di grazie, conformemente alla “cultura parlamentare” del tempo. Dall’altro lato in quella specifica circostanza essi non compresero, o non vollero comprendere, che il parlamento impegnava tutti. Il re non accettò questa condizione, e anzi ribadì che tutti i baroni e tutte le comunità avrebbero dovuto corrispondere le contribuzioni come stabilito, senza opporre eventuali esenzioni.

La riunione nelle Paludi dimostra che, a 13 anni dal 1443, il parlamento era una realtà stabile nel regno, un’occasione rilevante di negoziazione, ma certo non era l’unica, né aveva raggiunto un grado di istituzionalizzazione paragonabile a quello delle *corts* negli altri domini aragonesi, comprese Sicilia e la Sardegna.

CAPITOLO 4

I PARLAMENTI DI FERRANTE

4.1 *Il parlamento del 1458, ovvero i primi passi nell'arte della dissimulazione*

Il 27 giugno 1458, a poche ore dalla morte del padre, Ferrante d'Aragona

montò a cavallo bene accompagnato da Catellani et Italiani et molto populo, et cum le bandere de questo regno et trombeti scorse la terra et cavalcò per tuti li segii, cridando el populo unanimiter et nemine discrepante: «Viva re Ferrando nostro signore!»; et così, pacificamente, senza essere messo mano ad una sola coltella, la signoria sua, ottenuta la città ritornò in Castelnovo, dove et da signori et zentilhomini è stato visitato, veduto et honorato come re; così se spera che in tuto lo reame non se farà novità alcuna¹.

Nel dispaccio dell'oratore sforzesco lo spazio per il lutto è praticamente inesistente, sbilanciato in favore della cavalcata trionfale con cui Ferrante prese possesso del castello e della città. Con il corpo del Magnanimo ancora caldo non c'era molto da festeggiare, si direbbe, e invece il nuovo sovrano alla fine di quella giornata poté certamente dirsi soddisfatto del modo in cui popolo e baroni plaudirono alla sua successione sul trono di Napoli². L'avvicendamento di un regnante è da sempre un momento di estrema delicatezza: Ferrante e il suo più stretto *entourage* ne erano ben consapevoli. In tale prospettiva acquistano particolare significato le parole dell'oratore sforzesco. Non gli è sufficiente dire che l'evento è avvenuto *pacificamente*, ma avverte il bisogno di sottolineare che non è stato necessario mettere mano alle armi,

¹ Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza: *Dispacci sforzeschi*, I, p. 659, nota 262. Cfr. anche Nunziante, *I primi anni*, XVII (1892), pp. 731-733.

² Come è stato messo a fuoco nel capitolo precedente (§ 3.1, tabb. 8 e 9) la successione sul trono di Napoli di Ferrante fu speculare a quella paterna del 1443; l'apparato di eventi simbolici fu il medesimo, solo più dilatato nel tempo e adeguato alle necessità del momento.

come se la possibilità fosse stata tutt'altro che remota. E a ribadire il concetto fa eco la speranza che, così come è avvenuto in città, anche in tutte le altre terre regnicole non si verificino *novità*, ossia focolai di rivolta. Il pericolo c'era e non tardò, come è noto, a palesarsi³. I nemici pronti a colpire erano numerosi: dai Catalani, favorevoli all'ascesa sul trono di Carlo de Viana, a papa Callisto III; da alcuni baroni (primo tra tutti il principe di Taranto) al pretendente francese, Giovanni d'Angiò. Basta scorrere la corrispondenza diplomatica per trovare disseminate qua e là tracce dei timori, degli abboccamenti e dei colloqui chiarificatori, delle mosse incaute di alcuni o delle relazioni sospette di altri⁴.

La malattia di Alfonso e le sue ultime vicende terrene furono seguite da vicino da molti, e anche di più furono coloro che scrissero della sua morte senza essere presenti. L'incrocio tra fonti diplomatiche e storiografiche ha permesso di tracciare un quadro decisamente intrigante, da cui emerge come la verità sia stata talvolta piegata a seconda della convenienza⁵. In particolare, le ultime parole attribuite al Magnanimo rappresentano quasi il programma di governo del suo erede. Cronisti e cortigiani rivisitarono il dettato di Alfonso a Ferrante a seconda delle finalità politiche che si proponevano. Singolare è per esempio la versione stilata qualche mese più tardi dall'arcivescovo di Firenze. Nel suo *Chronicon*, consapevole della crisi politica che ormai stava maturando, sant'Antonino mette in bocca al defunto suggerimenti irreali: se fossero veri, rappresenterebbero infatti un rinnegamento da parte di Alfonso della sua condotta politica. Quel che il prelado scrive è piuttosto una versione adattata alla mutata situazione politica; a fronte di un clima di ostilità antiaragonese già palese, le consegne ultime del Magnanimo sembrano voler impedire al suo erede di ripetere alcuni errori paterni. Pure l'*oratio ad filium*, dell'umanista Antonio Beccadelli, tradisce la sua composizione successiva all'evento. Dietro a essa si percepiscono ormai gli esiti della ribellione baronale e della repressione che ne seguì, tan-

³ Non esiste a tutt'oggi una biografia esaustiva su Ferrante d'Aragona, ma il periodo in questione è stato oggetto di attenzione e studio da parte di diversi storici, a partire da Nunziante, *I primi anni di Ferdinando d'Aragona e l'invasione di Giovanni d'Angiò (1458-1464)*; Pontieri, *Per la storia del regno di Ferrante I; Poteri, relazioni, guerra*; Storti, «*El buen marinero*»; cui bisogna aggiungere l'edizione dei *Dispacci sforzeschi da Napoli* (con l'ampia fioritura di studi e ricerche collaterali), la tesi di dottorato di De Filippo, *Ferrante d'Aragona* e infine le voci enciclopediche curate da Volpicella (in *Regis Ferdinandi primi instructionum liber*, pp. 241-245), Alan Ryder (*Ferdinando I*) per il *Dizionario Biografico degli Italiani*, Claudia Vultaggio (*Ferdinand I*) per il *Lexikon des Mittelalter* e Francesco Senatore (*Ferrante d'Aragona*), per l'*Encyclopedia of Diplomacy*.

⁴ Cfr. *Dispacci sforzeschi*, II; Senatore, *La cultura politica*; Storti, «*El buen marinero*».

⁵ Senatore, *Le ultime parole*.

to che questo capolavoro di oratoria civile può a buon titolo essere considerato «una delle ultime riflessioni del Panormita sulla travagliata successione di Ferrante»⁶.

Al momento del suo insediamento, dunque, Ferrante era debole. I motivi erano diversi. Il primo potrebbe essere il più generico *defectus tituli*. Secondo le teorie di Bartolo da Sassoferrato, poi riprese da Coluccio Salutati e altri umanisti, questa era la condizione della maggior parte dei governanti italiani del bassomedioevo: tiranni *ex defectu tituli*, bisognosi di trovare continue conferme nell'esercizio della loro missione. Quando doveva salire sul trono aragonese di Napoli, nel giugno del 1458, Ferrante d'Aragona non faceva eccezione. Anche se nel § 3.1 abbiamo sostenuto che la legittimità del Magnanimo era fuori discussione, tale limite aveva sfiorato pure Alfonso, ed era quello di qualunque formazione statutale rinascimentale⁷.

Per lui, questo ostacolo si sovrapponeva però a quello, ben più evidente, di essere figlio naturale del defunto sovrano. Pur essendo stato designato dal padre come suo successore sul trono di Napoli, e pur essendo acclamato dalla feudalità in un parlamento addirittura precedente alla conquista del regno da parte del Magnanimo, Ferrante era un bastardo. Risalente forse già al gennaio del 1441⁸, l'originale richiesta del baronaggio a un re che ancora stava completando la sua opera di conquista del Mezzogiorno d'Italia fu probabilmente una sorta di accordo, i cui contenuti si colgono nelle parole che, diciassette anni più tardi, l'acuto oratore sforzesco usò per definire la successione di Ferrante: «Molto se mostrano contenti questi Neapolitani de questo stato, et dicono che hora hanno uno re ad loro modo, cioè taliano, perché

⁶ Ivi, p. 258. Da rilevare che proprio Panormita, nell'esordio alla sua biografia sugli anni giovanili di Ferrante, glissa abilmente sulla condizione di figlio illegittimo del nuovo monarca: Panormita, *Liber rerum gestarum*, pp. 71 e 93.

⁷ Sul concetto di tirannia e sul problema della legittimazione dei signori quattrocenteschi, veicolato attraverso i principali umanisti del tempo, cfr. Cappelli, *Sapere e potere*; Id., *La otra cara del poder*; Id., *Il tiranno rinascimentale* e il recentissimo *Maiestas*. In realtà, rispetto a quella di suo figlio Ferrante, la posizione di Alfonso I d'Aragona era per certi versi più vacillante: egli non vantava una discendenza reale diretta sul trono di Napoli, ma la faceva risalire – giuridicamente parlando – al processo di adozione da parte della regina Giovanna II, di cui era stato protagonista nel 1419. Su queste tematiche confronta la recente monografia di Fulvio Delle Donne, *Alfonso il Magnanimo e l'invenzione dell'umanesimo monarchico*, il cui sottotitolo *Ideologia e strategie di legittimazione alla corte aragonese di Napoli* è chiaramente rivelatore dei contenuti.

⁸ Cfr. scheda 1. Come si è detto nel precedente capitolo, la successione di Ferrante sul trono di Napoli, dopo la morte di Alfonso, era stata comunque trattata ampiamente anche nel primo parlamento generale del Magnanimo (2.5.4-5): il 2 e il 3 marzo 1443 Ferrante aveva accolto il giuramento dell'omaggio e la promessa di una sua successione sul trono da parte dell'assemblea.

questo se è allevato cum loro»⁹. Se, dunque, da un punto di vista della legittimazione dal basso il nuovo sovrano poteva anche sentirsi (quasi) al sicuro, sapeva però bene che formalmente la sua posizione lo poneva al di fuori della legalità. Una bolla di papa Eugenio IV del 14 luglio 1443 aveva infatti concesso ad Alfonso I «l'investitura del regno di Napoli per sé e i suoi eredi mascoli e femmine, *legittimamente* discendenti, per retta linea, del suo corpo» e Ferrante non lo era¹⁰.

Il terzo e ultimo elemento di debolezza era invece materiale. Due sono le parole chiave: denaro ed esercito. Il 5 luglio 1458, a pochi giorni dalla morte del genitore, Ferrante aveva avuto un colloquio riservatissimo con l'oratore milanese Antonio da Trezzo, al quale aveva parlato a cuore aperto, come se si fosse rivolto direttamente a Francesco Sforza, che considerava alla stregua di un secondo padre. In quell'occasione il giovane re si era mostrato quasi sorpreso per la successione pacifica, ben consapevole delle difficoltà nascenti nella curia papale e della necessità di cominciare ad allestire un buon esercito «per fare tenere la briglia in mano ad chi volesse machinare contra sua maiestà»¹¹. Come inizio si proponeva di assoldare la compagnia di Giacomo Piccinino, consiglio che – diceva – faceva parte delle ultime volontà paterne. Col tempo, come hanno dimostrato le indagini di Francesco Storti, il nuovo sovrano aragonese avrebbe poi armato un proprio esercito¹². Per fare tutto questo gli era necessario denaro. Ed è qui che la faccenda si complica. L'eredità monetaria lasciata da Alfonso al figlio non era particolarmente importante, ma lo sapevano in pochi, come era giusto fosse, e lo sappiamo noi oggi. Anche con l'aiuto di Francesco Sforza, che su questo punto si era rivelato assai attento e prodigo di consigli, Ferrante divulgò l'esistenza di un importante lascito paterno, con la speranza di raffreddare gli animi dei possibili nemici¹³.

⁹ *Dispacci sforzeschi*, I, p. 660, nota 262.

¹⁰ Delle Donne, *Alfonso il Magnanimo*, pp. 107 e 109; Id., *Il trionfo*, pp. 453-455.

¹¹ *Dispacci sforzeschi*, II, p. 11, nota 3. Il documento è stato studiato da Montuori - Senatore (*Discorsi riportati*, pp. 529-531), con una raffinata analisi linguistica delle lettere che in quel periodo viaggiarono tra Napoli e Milano, tesa a evidenziare l'efficacia della cultura retorica del nuovo sovrano e lo strategico uso del sostantivo *pater* a qualificare il suo rapporto di subordinazione filiale nei confronti di Francesco Sforza.

¹² Storti, *L'esercito*; Id., *Il lancieri del re*.

¹³ Il duca di Milano aveva suggerito a Ferrante di «farse più richo et potente che 'l non è» già a pochi giorni dalla scomparsa di Alfonso, in un dispaccio del 12 luglio 1458: *Dispacci sforzeschi*, II, p. 70, nota 6. Contestualmente aveva aiutato il nuovo sovrano a diffondere ad arte notizie sulla sua presunta ricchezza, sia facendo confezionare una *lettera reformata* dagli strateghi della sua cancelleria, sia istruendo i suoi uomini, come per esempio l'oratore inviato presso il pontefice. Cfr. Senatore, *Le ultime parole*, pp. 254 (nota 26) e p. 263, in cui si evidenzia che nella *lettera reformata*, a pro-

Il monarca fece tesoro dei suggerimenti paternalmente dispensatigli da Francesco Sforza: oltre a guardare all'esterno, cercando di rinsaldare l'alleanza con alcuni stati della Penisola¹⁴, mirò a condurre una politica interna tesa ad «acquistarse lo amore et benivolencia de li signori et popoli»¹⁵. In tal senso era di basilare importanza il mantenimento del consenso del gruppo baronale, sia con promesse di concessioni future sia attraverso un almeno parziale allontanamento della componente catalana, invisata ai più e inserita in molti ruoli strategici¹⁶. Tutto questo andava contrattato e infatti, contestualmente all'avviso della morte del genitore, da Castelnuovo partì la convocazione per il parlamento generale che si sarebbe tenuto a Capua il successivo 25 luglio (15.1). Se sulla carta il nuovo sovrano poteva anche sembrare debole, e per certi versi lo era, nel suo animo la strada da percorrere doveva essere già ben chiara. Il parlamento generale del luglio del 1458 si profila come la prima esercitazione pubblica in quell'arte della dissimulazione della quale, ben presto, Ferrante diventerà campione. D'altro canto, anche in questo, Francesco Sforza fu un maestro eloquente: «Qui nescit fingere nescit regnare» gli scrisse sin dal settembre di quello stesso anno¹⁷.

Nella sua prima assemblea generale il nuovo re riuscì a coniugare le varie esigenze che gli si paravano davanti, ammantandole con l'abito scintillante delle virtù. Come ha scritto Fulvio Delle Donne, «tutto era scritto in un copione che non aveva bisogno di essere definito con precisione. Un regno si conquista con le armi, ma i sudditi si sottomettono solo guadagnandone, anzi organizzandone il consenso e l'accettazione ideologica»¹⁸. Quest'ultima Ferrante già la possedeva (almeno presso i più), era sul consenso generale che doveva lavorare: lo ottenne a larga maggioranza, con una brillante manovra proprio in fase parlamentare. Bisognoso di denaro, come abbiamo vi-

posito del lascito alfonso, le parole «inextimabile supellectile» sono efficacemente sostituite da «inexpugnabile forze, de uno grande thexoro et de tanta quasi inextimabile richeza et supelectile». Un resoconto delle ricchezze regie, all'indomani della successione sul trono, si può leggere in 15.10.

¹⁴ In un brano opportunamente cifrato, inserito in un dispaccio dell'oratore milanese del 5 luglio 1458, fu lo stesso Ferrante a chiedere a Francesco Sforza la cortesia di «volere perscrutare li animi de' Venetiani et Fiorentini per intendere come restano contenti che la maiestà soa habia obtebuto questo regno», *Dispacci sforzeschi*, II, p. 12, nota 3.

¹⁵ Senatore, *Le ultime parole*, p. 254.

¹⁶ In realtà, come ha dimostrato Del Treppo (*Il regno aragonese*, pp. 107-110) la componente catalana fu tutt'altro che allontanata: in molti uffici chiave – oltre che tra doganieri, credenzieri e maestri portolani, ma anche tra i sette grandi ufficiali – si rileva una continuità catalano-aragonese veramente spiccata.

¹⁷ La frase, chiosata come «Molte cose se possono fingere et adaptare per aconzo delle cose et contentamento d'altri», è contenuta in un dispaccio dello Sforza al suo oratore a Napoli (Antonio da Trezzo) del 29 settembre 1458, Senatore, *Le ultime parole*, p. 254, nota 27.

¹⁸ Delle Donne, *Alfonso il Magnanimo*, p. 8.

sto, ma impossibilitato a dichiarare *apertis verbis* quale fosse la reale consistenza delle casse regnicole, il sovrano giocò d'astuzia. Il suo discorso fu inizialmente incentrato sulla *pietas* e la *magnanimitas*: «Luy haveva sempre havuto compassione ad tuto questo regno, che fossero agravati de tante graveze [...], et per questo haveva bono animo et volontà de exgravarli in grande parte». Poi l'attenzione fu spostata sulla *iustitia*, attribuendo sottilmente la responsabilità al pontefice: «Del che era casone el papa, el quale iniustamente cercava de molestarlo in questo regno», costringendolo a «fare grande spese de gente d'arme et d'altro». Infine, senza accusare il padre di avergli lasciato un debito di 4.000 ducati, ma sottolineando il suo dovere di soddisfare a tale esigenza, muovendosi quindi ancora sul terreno della *iustitia*, ma anche della *benignitas*, «disse [ai baroni] che li remetteva et absolveva liberamente dal pagamento de le due collette che se ponevano ogni anno per fare la impresa contra el Turcho, la quale ascendeva annuatim la summa de ducati LII^m vel circa» (15,9).

È da questo momento in poi che Ferrante comincia la sua partita. A un'assemblea che dalle fonti appare insoddisfatta nonostante lo sgravio ottenuto – speranzosa di veder abolita anche un'altra tassa introdotta da Alfonso due anni prima, *lo adiuncto*, in base al quale la gabella sui fuochi e sul sale era stata raddoppiata e portata a due ducati – il sovrano oppose una finta resistenza. Convocò separatamente i signori regnicoli con l'intento di «cognoscere quanto se poteva ayutare de loro» e, «trovato che ogniuno stava paciente ad quello che sua maiestà voleva», deliberò non solo di accogliere la loro richiesta, ma anche di rifiutare una colletta di 60.000 ducati offertigli dagli stessi sudditi. Benché Ferrante dicesse che il suo fine non era quello di «volere tributo da loro de complacentia», l'oratore sforzesco non mancò di osservare che la manovra gli aveva garantito un'impennata di popolarità, anche se le casse regnicole non traboccavano certo di moneta. Quasi minimizzando, il re fece notare che

fin al primo dì havea in sì deliberato de fare questa revocatione de lo aiuncto, ma ha voluto usque ad ultimum tenere secreto questo suo pensiero et mostrare tuto lo contrario, per fare prova de la volontà de dicti signori in vedere quanto stavano obedienti et pacienti alla voglia sua et intendere li animi loro verso sì (15,9).

Che lo si voglia chiamare gioco delle parti o negoziazione, il risultato non cambia: sia i baroni sia il nuovo sovrano portarono a casa un buon risultato¹⁹. Ma, anche

¹⁹ Quasi entusiastici i toni con cui Ferrante narrò a Francesco Sforza l'esito del parlamento e di aver usato tanta magnanimità, cfr. 15.11.

se aveva seminato bene, Ferrante sapeva che non tutti erano disposti a riconoscere la sua autorità. Col pervicace principe di Taranto – Giovanni Antonio del Balzo Orsini – che si era dimostrato fin da subito intenzionato a non prestargli giuramento di fedeltà, il sovrano adottò la medesima strategia: cedere su tutta la linea e concedere anche più del necessario²⁰. Per mesi, fino all'arrivo del pretendente angioino, Giovanni d'Angiò, e alla conseguente dichiarazione di guerra, «il principe simulò la volontà di un'intesa e il re dissimulò, finse di credervi»²¹. Come già aveva fatto suo padre, il nuovo sovrano doveva giocare su più piani politici: quello tangibile, nell'agone politico e militare, e quello più sottile della costruzione del consenso e di un'immagine pubblica. Ferrante seppe magistralmente approfittare dei lunghi mesi di schermaglie con l'Orsini per diffondere in amici/alleati (e pure nei nemici) la sembianza di una *maiestà savia* contrapposta alla malignità del suo rivale. La figura del re come riflesso positivo di quella del principe: *summa iustitia et honestate* contro *iniusticie et desonestate*²².

In questo processo si avvale degli uomini di cultura che già avevano fatto grande il padre, coloro grazie ai quali in un momento imprecisato il genitore era diventato *il Magnanimo*²³. Antonio Beccadelli, meglio conosciuto come il Panormita, non mancò mai di usare la sua brillante retorica a sostegno di Ferrante: il suo *Liber rerum gestarum Ferdinandi regis*, composto nel 1469, traccia una biografia del giovane regnante fino a quel momento, idealizzandolo e calcando l'accento sulle sue virtù²⁴. Ma già nel 1459, in piena prima congiura dei baroni, l'umanista si era prodigato per diffondere e «rafforzare la *facies* del monarca umano e mite»²⁵. Era una maschera quella che Ferrante cominciò a calarsi periodicamente sul volto, e negli anni la modellò, fino all'episodio straordinario che siglò la fine della seconda congiura dei baroni nell'agosto del 1486. L'arresto a sorpresa, durante un banchetto nuziale, dei maggiori congiurati – che erano anche tra i suoi più stretti collaboratori – la dice lunga sul livello di perfezione raggiunto da Ferrante nell'arte della dissimulazione²⁶.

²⁰ Storti, «*El buen marinero*», p. 18.

²¹ Ivi, p. 22.

²² Ivi, p. 31.

²³ Delle Donne, *Alfonso il Magnanimo*, pp. 30-31.

²⁴ Ivi, pp. 58-59.

²⁵ Storti, «*El buen marinero*», p. 29.

²⁶ Ivi, pp. 93-94 e 146, Storti parla dell'enigmatica impenetrabilità di Ferrante come di un *habitus*, studiato e affinato, ma anche supportato dal carattere e da motivazioni ideologiche ben precise. Dello stesso autore cfr. anche un precedente intervento: Id., *L'arte della dissimulazione*. Sullo spettacolare arresto dei congiurati durante le nozze tra Marco Coppola e una nipote del re vedi

C'è quasi da chiedersi se qualcuno lo conoscesse veramente.

Il primo parlamento generale fu dunque per Ferrante una scelta obbligata. Da un lato egli doveva rassicurare i sudditi, mostrando loro di porsi in continuità con la figura paterna; dall'altro gli serviva cominciare a misurare il consenso e le sacche di resistenza, che in effetti non tardarono a emergere. I dispacci di quel periodo aggiornano sistematicamente la lista dei baroni fedeli, di coloro che si erano già presentati a corte e di coloro che, accampando svariate scuse, stavano tergiversando²⁷. Scelta la sede di Capua, per sfuggire da una Napoli oppressa dalla peste, il sovrano vi si trasferì già i primi giorni di luglio. Lì, per un paio di settimane, fino all'inizio dell'assemblea ufficiale, incontrò uno a uno i principali signori («ogni dì el fa consiglio due volte»), una pratica che in futuro avrebbe replicata. La formula, che abbiamo chiamato del “preparlamento”, gli serviva per sondare preventivamente le opinioni, presentandosi all'assemblea plenaria con le idee ben chiare, ma anche, e forse soprattutto, per controllare gli indecisi e condizionare i possibili oppositori: *divide et impera*.

Pure la scelta di parlare personalmente, senza affidare ad altri la prolusione iniziale, va letta nel segno della ricerca di un contatto più intimo e umano col suo uditorio. Due i punti all'ordine del giorno, quasi degli *slogan*. Dapprima la morte del genitore e la sua successione «cum ordinatione del padre et bona voglia et consentimento de loro tuti», come a ricordare tacitamente le promesse del lontano 1443. Quindi l'intenzione di governare «cum bona iustitia et [...] cum participatione de loro signori, sperando in Dio»: *iustitia e timor Dei*, due classiche attribuzioni topiche della sovranità, cui prudentemente aggiungeva la *participatione*, ossia il coinvolgimento dei sudditi. Di fatto il consenso²⁸.

4.2 *La sperimentazione degli anni '70: parlamenti, udienze e consigli regi (allargati)*

Se confrontiamo la distribuzione dei parlamenti generali in età alfoncina e ferrendina (quelli identificati come tali e che abbiano realmente avuto luogo) notiamo

Figliuolo, *Il banchetto*, oltre a – in ordine cronologico – Porzio, *La congiura*; Scarton, *La congiura*; Corfiati - Sciancalepore, *Per un ritratto*. La ferma pacatezza con cui Ferrante diede disposizioni per l'arresto dei baroni è stata fissata in una miniatura eseguita da Leonardo Rapicano in una copia del *De maiestate* di Giuniano Maio: Barreto, *Le roi*, pp. 235-236.

²⁷ Cfr. documenti da 15.5 a 15.8. I tre principali nemici erano il principe di Taranto (Giovanni Antonio Orsini) e i suoi “compari”, Giosia Acquaviva e Antonio Centelles, da anni palesemente ribelli alla dinastia aragonese. Cfr. anche Nunziante, *I primi anni*, XVIII (1893), pp. 13-14.

²⁸ Cfr. anche Senatore, *Parlamento e luogotenenza*, pp. 447-448.

4. I parlamenti di Ferrante

un significativo diradarsi dell'evento durante il regno del secondo aragonese. In 15 anni (1443-58) Alfonso lo convocò almeno dieci volte; nei suoi 36 anni sul trono di Napoli (1458-94) Ferrante adunò l'assemblea cinque volte.




FIG. 3: la distribuzione dei parlamenti generali convocati e regolarmente tenuti durante i regni di Alfonso e Ferrante.

Al momento della conquista di Napoli, Alfonso aveva portato con sé la tradizione iberica – dove *corts* e *cortes* erano una realtà politicamente vivace anche *in absentia regis*²⁹ – e la innestò su un terreno che aveva già conosciuto l'esperienza parlamentare; le ridiede vitalità e anche dei tratti caratterizzanti. Con suo figlio è evidente che siamo di fronte a una diversa strategia politica, a un brusco cambiamento di rotta. Perché? Per capirlo è bene rivedere l'intera biografia di Ferrante, nella quale non si tarderanno a palesare significative congiunture – o forse sarebbe meglio dire congiure – proprio a ridosso del primo e dell'ultimo parlamento generale.

Nel 1458 riunire il parlamento fu una cosa talmente naturale e scontata che viene da pensare che Ferrante avesse già pronte nel cassetto le lettere convocatorie, fatte predisporre durante gli ultimi giorni di vita del padre. Obbligato, in un certo qual

²⁹ Del Treppo, *Alfonso il Magnanimo*, pp. 9-10, ripreso in Scarton, *El parlamento è finito*, p. 306.

senso, a non rompere con il passato, il nuovo sovrano aveva chiamato a sé baroni e rappresentanti delle università demaniali per spiegare il suo programma politico e sincerarsi della fedeltà dei sudditi. La risposta non era stata del tutto soddisfacente, come abbiamo visto. Il potente principe di Taranto, Giovanni Antonio del Balzo Orsini, aveva infatti dato vita a quella ribellione che va sotto il nome di prima congiura dei baroni.

Forti dell'appoggio del pretendente angioino al trono di Napoli, alcuni potenti signori feudali avevano cercato fin da subito di scardinare il potere del giovane sovrano, portandogli la guerra in casa per anni, fino al 1464. Fu la battaglia di Troia, vinta dal re nel 1462, a segnare l'inizio del declino del fronte avversario³⁰. Poi, in meno di un anno, scomparvero dalla scena due dei principali signori regnicoli ostili alla corte (il principe di Taranto morì nel 1463, quello di Rossano fu incarcerato l'anno successivo) e Giovanni d'Angiò, rimasto solo, tornò in Francia. Durante questi anni, Ferrante ebbe modo di crescere, da tutti i punti di vista, e gli interminabili negoziati con l'Orsini funsero da palestra: il sovrano li utilizzò per crearsi un'immagine di monarca mite e attento alla pace, di interlocutore disponibile e paziente³¹, ma anche, e soprattutto, per porsi realmente nella condizione di esercitare il potere. Il riferimento più concreto è alla riforma dell'esercito. Già avviata da Alfonso, fu perseguita lucidamente da suo figlio fin dagli anni '60 e portata a compimento un ventennio più tardi. Il principio alla base del fenomeno – scrive Francesco Storti – è semplice: nella figura del re [...] lo stato si fa condottiero, contrattando direttamente l'ingaggio di singoli guerrieri allo scopo di formare una "propria" compagnia³². Grazie a questo progetto, il monarca si assicurava sagacemente un doppio risultato: disponeva di un esercito stabile e "demaniale" legando a sé i potenti baroni e signori regnicoli. Questi infatti «passavano dalla condizione di liberi professionisti della guerra a quella di membri di un privilegiato ceto militare, spesso onorato con concessioni di terre e anche di feudi»³³.

Nonostante la partenza in salita, nel volgere di pochi anni Ferrante aveva dunque consolidato ruolo e immagine di sé. Quel che non era affatto migliorata

³⁰ Sulla battaglia di Troia cfr. Miranda, *Una "nuova vecchia" battaglia*.

³¹ Cfr. Storti, «*El buen marinero*», *passim*. Joana Barreto (*La majesté*, p. 161) ricorre a una pregnante metafora dello specchio: la «construction d'un miroir pour le roi» e la parallela «construction du roi comme miroir», su cui cfr. anche Cappelli, nell'*Introduzione* a Pontano, *De principe*, pp. LXVIII-LXXI.

³² Storti, *L'esercito*, p. 33.

³³ Del Treppo, *Prefazione* a Storti, *L'esercito*, p. 9.

era la situazione delle casse regie. Gli anni di conflitto e la scelta di finanziare un esercito demaniale avevano inciso ulteriormente su una situazione che, si è visto, era poco rosea già al momento della successione. In un'accurata lettera ad Antonio Cicinello, suo oratore residente presso Francesco Sforza, nella primavera del 1465 il sovrano dipanò il quadro, elencando tutte le uscite ultime e le imminenti, dimostrando l'incertezza delle entrate e chiosando che «non saria nessuno che non se abattesse a tanta spesa et cossì poca intrata»³⁴. Per di più, all'orizzonte si stava profilando il matrimonio del suo primogenito.

Fu proprio approfittando dell'occasione che il sovrano indisse un parlamento generale per il 25 luglio 1465, ma una serie di fattori fece sì che l'assemblea andasse quasi deserta e non venisse in seguito riconvocata³⁵. O almeno non ne abbiamo notizia. Come si è visto, era assai usuale associare la convocazione di un parlamento generale a un'altra celebrazione ufficiale, come poteva appunto essere un matrimonio della famiglia reale, momento nel quale tutta la feudalità regnicola era invitata ai festeggiamenti e quindi a raggiungere la "capitale". È però altrettanto significativo che il sovrano non abbia riunito il parlamento immediatamente a ridosso della partenza del rivale Giovanni d'Angiò, facendolo quindi apparire come una dichiarazione della sua vittoria sui nemici, ma abbia atteso qualche mese. In effetti, l'idea di consultarsi coi baroni regnicoli in merito all'arrivo a Napoli di Ippolita Sforza, emerge sin dall'estate del 1464 (17.1). Nel maggio del 1465, assieme agli inviti per la cerimonia nuziale del duca di Calabria, erano partite anche le lettere convocatorie dirette a baroni e *universitates* chiamati a Napoli per «celebrare parlamento generale per reformatione et bene et quiete del regno» (18.1). La formula è un classico, ma dietro al bene e alla quiete, cioè alla pace, la *reformatione* passava per la richiesta di aiuto finanziario, ovviamente «con consentimento de tucto lo regno». Ferrante era sì uscito vittorioso dallo scontro, ma diceva di sentirsi ancora vulnerabile – come ricordò a Tristano Sforza: «Essendo le nostre cose ancora tenere et non essendo omne homo contento» (18.4) – o forse gli conveniva presentarsi come tale. Che come regnante non avesse

³⁴ Cfr. 18.1. La lettera risale al 6 maggio 1465, quindi la decisione di convocare un parlamento generale fu diffusa relativamente presto rispetto alla data del 25 luglio poi stabilita.

³⁵ Il parlamento era stato fissato per il 25 luglio, ma vi fu un ritardo nell'arrivo della duchessa, che entrò trionfalmente a Napoli solo il successivo 14 settembre. Partita da Milano nel giugno (l'istruzione per la comitiva data al 10 giugno) Ippolita Sforza procedette regolarmente fino a Siena, dove si arrestò al sopraggiungere della notizia della morte di Giacomo Piccinino. Scomparso a Napoli in circostanze dubbie, il condottiero era genero di Francesco Sforza, per averne sposata la figlia Drusiana. Cfr. Mele, *La creazione*, pp. 32-35.

il consenso unanime dei sudditi si può facilmente immaginare (e mai lo avrebbe avuto), ma sulla millantata debolezza si può esprimere qualche riserva.

Il fatto che quel parlamento generale non sia più stato convocato (e non si trovi traccia di altre assemblee generali ufficiali fino al 1480) è, a nostro avviso, un segnale eloquente della posizione di forza in cui invece si trovava il monarca, mentre il portale bronzeo di Castelnuovo, commissionato a Guglielmo Monaco, è l'immagine del nuovo punto di partenza. Il grande "monumento" deve infatti essere letto come il trionfo sui ribelli. Nella lunetta superiore e nei suoi quattro quadranti esso riassume le principali tappe della guerra che vide il nuovo re consolidare il potere nei primi anni di regno. Un potere che fu irrobustito in nome della giustizia, della pace, dell'amore per la verità e del perdono regio, valori costantemente posti sotto gli occhi di tutti³⁶. Ma pure della forza militare. Anche se dopo la battaglia di Troia (1462) – che di fatto rappresentò la vittoria di Ferrante sui baroni ribelli della prima congiura – non vi furono più guerre nel reame per quasi un ventennio, fino alla conquista turca di Otranto del 1480, data che, forse non a caso, coincide con la ripresa dell'attività parlamentare, «la bataille devient l'un des thèmes centraux de la monarchie»³⁷.

Dopo il 1465 e per tutti gli anni '70 Ferrante sembra non aver più convocato il parlamento generale. La situazione delle finanze non poteva certo dirsi rosea e la dote di alcune figlie la aggravò ulteriormente; nonostante ciò il sovrano ricorse a soluzioni alternative. Nel giugno del 1473 (con Eleonora appena andata in sposa a

³⁶ Oltre al portale bronzeo di Castelnuovo, tra le altre immagini con cui si cercava letteralmente di scolpire l'immagine del sovrano va ricordato uno dei motti usati da Ferrante, pare creato proprio negli anni '60, in risposta al tradimento del principe di Rossano. Nonostante il legame di parentela col re, Marino Marzano non aveva esitato a passare dalla parte degli Angiò e attentare alla vita del sovrano nel maggio del 1460. L'episodio, scolpito anche nella lunetta del portale, trova voce nell'impresa «MALO MORI QUAM FOEDARI»: riprendendo l'immagine dell'ermellino – che sceglie di farsi uccidere piuttosto che sporcarsi col fango con cui i cacciatori lo traggono in inganno – Ferrante aveva deciso di non macchiarsi a sua volta, ma di giocare sull'immagine di purezza (il colore dell'ermellino) e di clemenza (Giovio, *Dialogo dell'impresa*, p. 56). Marino Marzano morì in carcere, ma probabilmente di vecchiaia; nel 1492 era ancora vivo e si vociferava di un suo trasferimento a Salerno: Scarton, *La congiura*, pp. 271, 276 e 288.

³⁷ Barreto, *La majesté*, p. 162. La situazione paradossale è che Ferrante abbia cercato di trasmettere di sé l'idea di promotore e conservatore della pace – facendosi aiutare in questo anche dagli umanisti di corte, da Pontano a Giuniano Maio – mentre buona parte dell'iconografia rimanda appunto l'immagine di un monarca in armi. Su questa tematica cfr. anche ivi, p. 247 e Storti, «*El buen marinero*», pp. 57 e 131. Va anche detto che, in un altalenante gioco di ostilità e solidarietà, opponendo le proprie manovre a quelle altrui, e spesso agitando ulteriormente acque già mosse, Ferrante «prese parte, in pratica, a tutte le guerre e a tutte le complicazioni della Penisola»: Galaso, *Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 680.

Ercole I d'Este) e nel settembre dell'anno successivo (con la promessa di matrimonio tra Beatrice e Mattia Corvino già sul tavolo)³⁸ il re di Napoli trattò i problemi, principalmente quelli fiscali, solo con un gruppo ristretto di sudditi. Lo fece peraltro in sedi e modi che sembrano volersi tenere lontano dall'ufficialità e dalla liturgia dei parlamenti generali.

Nel 1473 il *conseglia*, come lo chiamò l'oratore sforzesco Francesco Maletta, ebbe luogo nella dimora napoletana del principe di Salerno. Erano presenti il re con il segretario, il Consiglio regio e tutti i baroni che in quel periodo risiedevano in città (19.4). Non un edificio di culto, dunque, né uno dei castelli della famiglia reale, ma il palazzo di uno dei principali baroni regnicoli. Per il 1474 non conosciamo la sede, ma il nostro informatore, il solito Maletta, segnalò che nei giorni successivi alla stesura degli accordi matrimoniali tra Beatrice e il sovrano di Ungheria, Ferrante aveva «facto novamente uno parlamento ad questi principali baroni del reame che son qui [a Napoli]» (20.2). Di nuovo quindi un incontro per pochi eletti, dal quale le *universitates* furono escluse, d'altro canto i provvedimenti che il monarca cercò di introdurre di fatto non le toccavano, almeno non nelle intenzioni iniziali della Corona³⁹. Quei pochi eletti, invece, in quel periodo furono opportunamente *accarezzati* da un Ferrante parso improvvisamente socievole. L'occhio attento dell'oratore sforzesco Francesco Maletta nel maggio del 1474 rilevò che «da uno tempo in

³⁸ La dote di Eleonora si aggirò sugli 80.000 ducati; quella della sorella Beatrice, andata in sposa al re di Ungheria, ammontò a 200.000 ducati: cfr. Vitale, *Alla corte aragonese*, pp. 16-17. La comitiva che accompagnava Eleonora a Ferrara partì da Napoli tra maggio e giugno (ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 224, c. 218. Originale di Francesco Maletta a Galeazzo Maria Sforza del 22 maggio 1473: «Qui son facte feste cinque dì continui per le noze de madama Eleonora e sonsi facte due giostre [...]. Lunedì proximo parte essa madama Eleonora. Lo re fa le spexe de qui ad Ferrara ad la famiglia sua solamente [...]. Questi signori del reame che vanno in compagnia sua se farano similmente le spexe del suo, ma el re gli remete una taxa gli era facta de octocento ducati per uno per la fabrica de quatro galeaze che ha ordinato el re de fare. La dote de la prefata madama Eleonora è specificata per octantamilia ducati, computandoli dentro vestimenti et gyoie»).

³⁹ Sempre una lettera di Francesco Maletta a Galeazzo Maria Sforza del 6 marzo 1474 (ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 225, c. 69) precisa come in quell'anno il monarca avesse difficoltà monetarie «presertim per le noze de don Federico sive matrimonio [trattative erano state intavolate sia coi reali di Spagna sia con la corona francese] et perché tuti li populi suoi son molto strachi et debili». «Il re de Aragona [Giovanni II] domanda al re Ferando che, dovendo dare sua figliola a don Federico, gli debeat il stato et titolo del principato de Taranto [...]; casu vero che non voglia dare questo principato, debeat exbursare 400.000, sive cinquecento milia ducati, per comperare una entrata de 40.000 ducati l'anno ad don Federico [...]. Et vole che esso re Ferando exborsi de presenti ducati cCL milia, et gli altri fin ad quatro o cinque anni (ivi, cc. 79-83: Francesco Maletta a Galeazzo Maria Sforza del 19 marzo 1474).

qua [...] questo re Ferando monstra essere diventato uno agnello cum questi suoy baroni, donde primeramente soleva monstrarsegli uno orso»⁴⁰.

Nel 1473, per incrementare le sue entrate, si diceva di circa 200.000 ducati, Ferrante aveva infatti proposto di introdurre una tassa di dieci ducati per ogni centinaio di capi di bestiame presenti sul territorio. Lesiva dei grandi proprietari (quindi dei baroni) – che infatti replicarono che non avrebbero mai potuto acconsentire «perché questo era uno desfare li signori de questo reame, li quali viveano su l'industria d'esso bestiame» (19.4) – la mozione fu ritirata e il sovrano si risolse a imporre l'acquisto straordinario di mezzo tomolo di sale in più all'anno, soluzione che avrebbe portato nelle casse regie circa 55.000 ducati (19.3). Tra il novembre e il dicembre incamerò qualche altro migliaio di ducati rivalendosi sui banchi di prestito ebraici (19.5) e sugli ebrei da poco convertitisi, un'azione giudicata inopportuna da più punti di vista (19.6), anche perché i risultati non modificarono in modo sostanziale il contenuto delle casse regie⁴¹. Ferrante diceva di disporre di «uno thexauro», ma l'opinione comune era che con quella cifra avrebbe a malapena saldato i numerosi debiti contratti e pagato gli interessi (19.7). L'anno successivo, sconsigliato dai suoi più stretti collaboratori di imporre una *adoba* generale nel regno, giudicata troppo onerosa, il sovrano si era nuovamente deciso a mettere le mani solo nelle tasche dei principali signori. La scelta era stata quella di trattenere gli stipendi dei sette ufficiali regi e di alcuni grandi baroni, con un risparmio di 50.000 ducati⁴². Prima di farlo, aveva chiesto al duca Orso Orsini, fedele collaboratore oltre che uomo giudi-

⁴⁰ In particolare Maletta precisò che «questi di andoe ad l'isola de Caprie cum cinque galee molto festevolmente, et menoe cum sé el principe de Bixignano, el duca d'Andri, el conte camerlengo et altri signori. De l'altre volte sòle andare in simili loghi occultamente et senza compagnia. Simile heri sera anchora dede cena ad tuti li predicti signori nel giardino sive parco suo de Castello Novo, non cum altra familiarità et urbanità che haveria facto cristiano ad li apostoli, unde ognuno stupisse de maraviglia sia per tanta liberalità, osia per vedere cose nove et insolite. Il principe de Salerno è venuto ad Napoli, et per non havere luy la casa sua fornita et habitabile, anchora il re gli ha prestata la stantia de castello de l'Ovo. Esso fu hieri sera de li primi apostoli convitati ad la cena predicta», ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 225, cc. 173-174.

⁴¹ Sulla difficoltà economiche della Corona, e in generale della famiglia reale, cfr. anche un dispaccio di Ippolita Sforza a Ludovico Gonzaga, del 10 luglio 1474, con la richiesta di un prestito di 2.000 ducati per «subvenire nelli nostri grandissimi bisogni et necessitate»: ASMn, *Archivio Gonzaga*, 804, c. non numerata.

⁴² Cfr. 20.2-3. Con questa formula la sola famiglia Sanseverino contribuiva a rimpolpare le casse regie per 15.000 ducati: 5.000 tolti al principe di Salerno e i restanti al fratello Girolamo, principe di Bisignano. *Ladoba* (*dova* nella fonte) era la contribuzione di carattere militare dovuta dai possessori di feudi.

cato «parco et temperato», di verificare «subtilissimamente tutta l'intrata et l'usita» per capire se vi fosse modo di limitare le spese (20.1).

Siamo di fronte a un percorso che mostra, se non uno svilimento dell'istituto parlamentare, quantomeno un suo forte ridimensionamento. Esso va inserito nel complesso quadro di costruzione di immagine e potere già delineato da Francesco Storti. Un quadro nel quale, è bene ricordarlo, l'*élite* regnicola era destinata a essere progressivamente marginalizzata. Già durante la prima congiura, quando certamente non poteva essere portato sul tavolo di un parlamento generale, il problema finanziario fu affrontato in tutti i modi possibili, coercitivi e non⁴³. E una volta sperimentato che, in qualche misura, si poteva comunque garantire un flusso in entrata di denaro – sia ricorrendo a prestiti, sia accrescendo le tasse o imponendo gabelle straordinarie, anche senza consenso esplicito dell'assemblea generale⁴⁴ – fu facile proseguire su questa strada. Una strada che, evidentemente, il sovrano riteneva di poter percorrere davanti ai suoi sudditi e non necessariamente insieme a loro. Una strada che si discostò sempre di più dalla matrice *pactista* della Corona d'Aragona, prendendo una direzione «monarchico-imperiale»⁴⁵.

In pochi decenni si stava verificando un processo già visto nella Sicilia del Trecento, iniziato sotto Giacomo I e conclusosi con Pietro IV, un processo in cui le basi della monarchia erano radicalmente mutate e in cui «l'originaria ispirazione contrattuale e pattista si accompagnava man mano a una forte affermazione autoritaria»⁴⁶. Ci sono singolari punti di contatto con la narrazione della storia siciliana offerta da Pietro Corrao. Secondo lo studioso «il re d'Aragona [...] è un re che tratta con i propri sudditi ma anche un re che parla ad essi dall'alto di un pulpito». *Mutatis mutandis* è quanto avviene a Napoli un secolo più tardi, tutto però fuori dalla logica dei parlamenti generali. Ferrante tratta con i sudditi, ma lo fa con gruppi ristretti di baroni, oppure con sindaci o procuratori delle singole *universitates*. Ferrante parla

⁴³ Storti («*El buen marinero*», pp. 109-111) ricorda come, all'indomani della sconfitta di Sarno, per ricostruire l'esercito regio Ferrante avesse letteralmente raggranellato denaro da ciascun cittadino, financo piccole cifre di uno o due ducati per volta, aiutato in questo anche dalla consorte, la regina Isabella, che nella chiesa di San Pietro martire «stava con uno bacile, como chi adomandasse la elemosina».

⁴⁴ In un dispaccio dell'agosto del 1460, l'oratore sforzesco Antonio da Trezzo spiegò al duca di Milano che «la maiestà del re s'è aiutata de dinari per via de speciali cittadini et mercadanti, et denique da tuto el populo. Item ha cressuto le gabelle de questa cità grossamente et posto ultimamente el dacio de la masna de uno carlino per tomulo»: Storti, «*El buen marinero*», p. 114.

⁴⁵ Delle Donne, *Alfonso il Magnanimo*, p. 25.

⁴⁶ Corrao, *Celebrazione dinastica*, pp. 140-141.

ai propri sudditi, ma sceglie più spesso una forma diversa da quella delle grandi assemblee. Ispirandosi al padre, e amplificandone l'uso, il secondo monarca aragonese fece delle udienze pubbliche uno strumento di comunicazione e di controllo. Attraverso le stesse, ascoltando le istanze dei sudditi, otteneva il duplice risultato di migliorare la propria immagine e il consenso e – nel farsi garante di istanze di pace e di giustizia – di compattare le tante voci corali.

La buona abitudine delle udienze, incrementata da Ferrante e da suo figlio Alfonso, negli anni Settanta sembra aver in qualche misura preso il posto dei parlamenti generali. Una scelta politica che avvenne, non a caso, all'indomani della disposizione cogente di ridare validità di legge alle Costituzioni di Melfi. Secondo il giurista napoletano Matteo d'Afflitto, il 25 dicembre 1472 Ferrante riportò in auge i principî del cosiddetto *Liber augustalis*⁴⁷. Quindi, nel successivo mese di gennaio, sollecitato da *infinitissimi rechiarmi*, il monarca deliberò e pubblicò (*ha fatto fare una crida*) l'intenzione di dare personalmente *audientia publica* due volte al mese, nelle giornate di venerdì⁴⁸. Non era una novità assoluta. L'oratore sforzesco riferisce acutamente che l'iniziativa era già stata presa in passato, ma si era arenata: «Per due volte ha incomenzata questa audientia, poy l'ha lassata». Il seguito del dispaccio è forse ancor più eloquente circa il cambiamento di rotta impresso da Ferrante alla sua politica in quell'inverno. Dietro alla frase «Ha facte anchora altre constitutione et pleumatiche damnose tute a' li signori et baroni et bone per li poveri homeni et loro vassali» si evidenzia il nuovo corso ormai avviato⁴⁹. Le udienze avevano la funzione di «stimolare l'*opinio* dei popoli e insinuarsi, al contempo, tra le fibre del potere feudale»⁵⁰, un potere che il monarca stava minando e che continuò progressivamente a smantellare, sotto colore di operare per garantire la pace e la giustizia. Per il regno e per Ferrante, uscito dalla crisi di successione, erano quelli che Guido Cappelli ha definito i «favolosi anni Settanta»⁵¹.

⁴⁷ Storti, «*El buen marinero*», p. 55.

⁴⁸ Cfr. 19.1 e 19.2. Anche Cappelli, *Maiestas*, p. 57 sostiene che «i successori di Alfonso [il Magnanimo] si sforzarono effettivamente di perpetuare l'uso, tutto politico, di tenere udienze pubbliche, inaugurato dal primo Aragonese, con l'evidente finalità di rendere manifesta la presenza sovrana».

⁴⁹ È un vero peccato che al momento non si sia rinvenuto l'allegato al dispaccio di Francesco Maletta (citato in 19.2), con l'elenco dei provvedimenti riformistici della corte; esso avrebbe permesso di entrare ancor meglio e nel vivo di un cambiamento quasi epocale.

⁵⁰ Storti, «*El buen marinero*», p. 77.

⁵¹ Cappelli, *Debutto*, p. 111.

4.3 *La giustizia, perno dell'ideologia monarchica*

A partire da quel 1472 la strategia fu proprio quella di fare della giustizia, intesa come bene comune, uno dei punti di forza della figura regia e dell'ideologia monarchica⁵². Sappiamo per esempio che nel giugno del 1475 Ferrante aveva «facto uno novo consiglio, el quale habea ad revedere et coregere tutte le cose non iuste che facessero ogne altro consiglio et omne magistrato de Napoli, et etiamdio tutti li officiali del reame». Tale nuovo consiglio era composto da uomini di sua fiducia: «lo duca de Ascoli, missere Antonio Carafa, missere Joanne Zianzes, missere Antonio Cicinello, missere Antonio Alexandri per doctori, et lo secretario et misser Pasquale [Diaz Garlón] quando gli piace de intervenirgli». Interessante notare l'esclusione di Diomede Carafa e la motivazione: «El conte de Matalone non se comprende in questo numero, perché le scalle sue attingano più alto»⁵³. Dopo aver riabilitato le costituzioni federiciane e aver finalmente avviato la macchina delle udienze, Ferrante pose l'attenzione sulla prassi della giustizia attraverso il diritto, affidando la teorizzazione di quei concetti alle ricerche e alla penna degli uomini di cultura che lo circondavano⁵⁴. Il risultato più visibile sarebbe stato la riforma del processo civile, promulgata il 30 ottobre 1477⁵⁵. Ma tracce delle riflessioni emergono anche negli scritti di Pontano, in particolare nel *De Principe* e nel *De obedientia*⁵⁶, oltre che

⁵² Nel sec. XIV Goffredo di Gaeta, insigne giureconsulto nonché presidente della Camera della Sommaria, si dedicò alla lettura e al commento delle rubriche dei *Ritus* della Sommaria, maturando alcune riflessioni sul tema della giustizia applicato proprio alle pratiche fiscali. Nel chiedersi, per esempio, se la *pecunia* che veniva riscossa e costituiva il fisco regio fosse da considerare proprietà del principe oppure se questi ne fosse un "semplice" amministratore, Goffredo introduceva il problema del *bonum comune*. Il denaro andava incamerato *pro communi utilitate* e il versamento delle imposte poteva essere preteso solo a margine di *iustas et non damnosas leges*. «Solo se la *lex* sarà improntata alla *iustitia*, gli uomini [...] si piegheranno spontaneamente ai suoi dettami», Delle Donne, *Regis servitium*, pp. 114-121.

⁵³ ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 227, c. 26 (dispaccio di F. Maletta a Galeazzo Sforza del 26 giugno 1475).

⁵⁴ «I concetti politici vengono impiegati e come messi alla prova di situazioni concrete: in un certo senso, la realtà *collauda* i concetti», Cappelli, *Maiestas*, p. 61.

⁵⁵ Cassandro, *Lineamenti*, pp. 89-93.

⁵⁶ Sulle virtù e il loro uso ideologico, in particolare sulla *iustitia*, cfr. Cappelli, *Maiestas*, pp. 56-59. Per l'uso sottile dell'oratoria «nella convergenza tra teoria, ideologia e prassi politica» cfr. *ivi*, pp. 61-87, dove in parte sono riprese tematiche già introdotte in *Id.*, *Debutto*. Un codice valenzano, definito un «prodotto genuino della propaganda ufficiale aragonese» (*ivi*, p. 113) raccoglie infatti in una veste molto elegante otto orazioni, alcune delle quali pronunciate sicuramente il 26 gennaio 1472, in occasione della visita nel regno di una comitiva di ambasciatori borgognoni. Era il periodo in cui, lo abbiamo visto (*supra*, nota 39), Ferrante progettava per il secondogenito Fede-

nel *De maiestate* di Giuniano Maio, nelle cui miniature vengono tra l'altro esaltate le principali virtù regie. Secondo Joana Barreto il binomio pace-giustizia è raffigurato da Leonardo Rapicano in un episodio della guerra del 1472 tra Volterra e Firenze, in cui si vede Ferrante seduto sull'armatura, nell'atto di porgere un vessillo bianco di pace a un ambasciatore volterrano che chiedeva il suo appoggio militare contro il governo gigliato⁵⁷. Non è questo il luogo, né abbiamo gli strumenti per affermare che Ferrante coltivasse pure un "progetto" iconografico a sostegno della figura del re come *lex animata*, ci limiteremo a segnalare una nota erudita non priva di suggestioni. Pare infatti che, sempre nel corso di quel fatidico 1472, dopo averne fatto indorare la spada all'argentiere Pellegrino Sirpo, Ferrante facesse collocare nella nicchia posta sopra il balcone della sala grande una statua della giustizia⁵⁸, un chiaro simbolo parlante con cui il "visitatore" veniva accolto in quella che era considerata la sala di rappresentanza di Castelnuovo. Secondo il biografo del duca di Calabria era lì che nel 1484 Alfonso «due volte la settimana dava audientia a tucto homo publicamente: in la sala grande de castel novo» (29.39).

Esercitare la giustizia nelle udienze pubbliche, dando voce a chi spesso non ne aveva (*alcuno non li puol parlare*, 19.2) e togliendola per contro a chi ne aveva sempre avuta anche troppa, divenne la priorità non solo di Ferrante, ma anche del suo successore⁵⁹. Non possiamo che confermare quanto scritto da Mario Del Treppo ormai trent'anni fa:

rico un'unione matrimoniale con la casa regnante francese. La prima, la sesta e l'ottava orazione, in particolare, si soffermano sulle qualità del secondo monarca aragonese: Cappelli, *Maiestas*, pp. 70-77. Con il proprio pensiero politico gli umanisti certo influenzarono la politica regia, ma la loro teoria politica sulla costruzione dello stato fu impiantata sul pragmatismo dei governanti (Bentley, *The Humanist*, pp. 334-341).

⁵⁷ Barreto, *La majesté*, p. 247 e Ead., *Le roi*. Cfr. inoltre Toscano, *Ancora sulle strutture*, pp. 23-25, in cui la citazione di una «breve pittura» – citazione contenuta in un sonetto (il n. 85) dedicato a Ferrante da Sannazaro – è stata messa in relazione con un'altra delle miniature di Rapicano contenute nel *De maiestate*.

⁵⁸ Filangieri, *Rassegna critica*, 62 (1937), p. 308 e 63 (1938), p. 263. Cfr. inoltre De Divitiis, *Castel Nuovo*, pp. 452-453, nota 30.

⁵⁹ Nel 1485, quando fece arrestare il conte di Montorio, Pietro Lalle Camponeschi, Ferrante motivò la decisione con le seguenti parole: «Prima della vita sua verso la sua maestà [...], impedire la iustitia di furti e homicidii, disubidire continuamente alla chorona sua et usurpare di quelle entrate che s'aspectano alla regia corte et tiranneggiare quella terra, ita et taliter che la maestà sua non ne haveva dominio», *Corrispondenza*, II, n. 117, p. 192 (G. Lanfredini ai Dieci di Balìa, 3 luglio 1485). Il Magnanimo e i suoi discendenti operarono ininterrottamente per riformare i tribunali regnicoli, avocando a sé prerogative e diritti che nel tempo si erano sfrangiati, «ampliando lo spazio del diritto regio per competenza diretta e per appello», Senatore, *Parlamento e luogotenenza*, p. 446.

4. I parlamenti di Ferrante

I due grandi monarchi aragonesi [Alfonso e Ferrante], interpretando l'esercizio della giustizia ed il consolidamento della pace interna come le più alte prerogative del sovrano, rafforzarono in ogni angolo del reame l'immagine della monarchia, e dando ascolto nelle udienze [...] ad ogni voce di sudditi che lamentassero ingiustizie patite da tribunali locali, e non solo da quelli baronali, avvicinarono la periferia al centro⁶⁰.

Finalmente il re poteva «valersi delle ciptà et subsidii sua come da la ragione et l'honestà»⁶¹ e i sudditi sentirsi protetti. L'obiettivo dichiarato nella seduta inaugurale del parlamento del 1484, ossia

provvedere a quanto fusse necessario per bene et contento de li regnicoli, et per tale modo che qualunque forastiero li havesse ad venire potesse dire che se vi stesse cussì bene come in quale altra provintia di Italia, per bono governo, lo quale principaliter consisteva in due parte: l'una pertinente a la iustitia, l'altra in modo et forma de la exactione de le intrate fiscale (29.18)

poteva dirsi pienamente centrato, stando alle parole di Francesco Bandini, quando scrisse: «Qui la giustizia più dritta e più incorrotta che in luogo del mondo si serva»⁶². La Napoli e il regno nel secondo Quattrocento godevano di quella pace «che ad un fiorentino, abituato alle tensioni interne e ai turbamenti della vita comunale, appariva come un valore supremo e inattingibile»⁶³.

Nell'ultimo quarto del sec. XV il meccanismo era ormai testato e si avviava a entrare nella fase più matura ed esclusiva, nel senso pieno della parola. Nel 1484 – in quello che non a caso sarà l'ultimo parlamento generale adunato da Ferrante

⁶⁰ Del Treppo, *Il re e il banchiere*, pp. 291-292. Il brano sembra in qualche modo riassumere un concetto espresso da Diomede Carafa. Nei suoi *Memoriali*, in particolare nella parte dedicata a *I doveri del principe*, l'influente consigliere regio suggeriva ad Alfonso II: «Et certo questa parte de l'udienza pubblica, usata per la bona memoria del re Alfonso et anco per la maiestà de vostro padre [Ferrante], talvolta èi cosa assai laudabile et èi bona causa che se ne vetano multi inconvenienti, che travenino omne di per li grandi fayno alli piccoli, per li ricchi ali poveri, per li fagoriti cortesani alli altri non prattichi di corte, che per dicta autorità sforzano, bactino, non pagano et de simele cose, ché sapendose che lo signore dà audientia et che omne uno se po querulare, multi per dicta audientia se refrenano, che per loro non lo fariano», Carafa, *Memoriali*, p. 150.

⁶¹ *Corrispondenza*, II, n. 117, p. 192 (G. Lanfredini ai Dieci di Balìa, 3 luglio 1485).

⁶² La frase è tratta da una lettera di Francesco Bandini Baroncelli *in laudem Neapolitane civitatis et Ferdinandi regis brevis epistola ad amicum* scritta verso fine degli anni Settanta del Quattrocento ed edita in Kristeller, *Studies in Renaissance*, pp. 405-410, partic. 409.

⁶³ Del Treppo, *Il re e il banchiere*, p. 295.

– le tematiche poste sul tavolo delle negoziazioni furono il classico binomio: fisco e giustizia. I nostri informatori, perlopiù gli ambasciatori residenti a Napoli, paiono sbilanciati a favore del primo. Nei loro dispacci la questione gabelle, l'intenzione cioè di passare da un sistema di tassazione diretta a una sostanzialmente indiretta, sembra la più pressante e gravida di conseguenze, ma a questo punto bisogna capire se la riforma della giustizia sia stata volutamente adombrata e da chi. La sensazione è che possa essere stata proprio la corte a controllare con sagacia la diffusione dell'informazione, dando volutamente maggior visibilità all'aspetto fiscale. Il tema della giustizia, che portava con sé l'idea di un riassetto istituzionale del regno, fu «divulgato ad arte solo dopo la chiusura dei lavori parlamentari»⁶⁴. E qualcuno, come per esempio l'oratore fiorentino, se ne avvide poco anche allora. Se mettiamo in relazione le lettere dei rappresentanti dei tre maggiori stati alleati di Ferrante – il milanese Branda Castiglioni, l'estense Battista Bendedei e il fiorentino Giovanni Lanfredini – notiamo come il tema della giustizia sia opaco, si confonda appunto tra le pieghe della riforma fiscale in atto.

Le lettere edite nel repertorio che accennano ai contenuti del parlamento generale del 1484 sono 20: in 13 di esse si fa riferimento solo ed esclusivamente alla revisione delle entrate⁶⁵; in 3 ricorrono formule più vaghe, del tipo «cose pertinente al stato suo» (29.4); «dare modo et forma a quello bisogna» (29.6); «riformare le cose sue» (29.15) mentre in 4 si aprono squarci anche sul progetto di riforma della giustizia⁶⁶.

La seduta plenaria e inaugurale del parlamento ebbe luogo il 10 novembre 1484. Castiglioni e Bendedei, rispettivamente l'11 e 12, descrissero la cerimonia con la prolusione iniziale⁶⁷. L'oratore sforzesco spiegò che «la reformatione de le cose de lo reame» passava attraverso «due cose principale [...]: l'aministratione de la iustitia, l'altra la exactione de le intrate sue». Nello scrivere a Ercole I d'Este, il suo collega pose l'accento sulla qualità della vita dei regnicoli data dal buon governo. Nel discorso regio la giustizia è dunque messa al primo posto. Su come il monarca intendesse procedere non vi è però chiarezza. Abbiamo accostato le versioni dei due oratori:

⁶⁴ Storti, «*El buen marinero*», p. 79.

⁶⁵ Cfr., nella scheda 29, i documenti 2, 4, 5, 7, 10, 11, 16, 20, 22, 23, 24, 28 e 33.

⁶⁶ Cfr. 29.17, 18, 27 e 32.

⁶⁷ Cfr. 29.17 e 18.

4. I parlamenti di Ferrante

DISPACCIO DI B. CASTIGLIONI
(29.17)

che la iustitia se servasse per tutto lo suo regno, secundo li capituli, ordini et pracmatice d'epso regno, quali se fariano recitare ad tutti.

DISPACCIO DI B. BENDEDEI
(29.18)

se servassero tutte le constitutione et pragmatiche antique del regno, cum quello modo et reformatione che più particolarmente li faria intendere.

La sensazione è che nelle intenzioni della corte il nodo non venga volutamente sciolto subito. Si rimane sul vago, anche se con toni di rassicurazione: si conserveranno le antiche costituzioni e tutto sarà reso noto *particularmente*. Ma quando? Quella che la corte stava mettendo in atto era una sorta di rivoluzione⁶⁸; occorreva essere prudenti e spezzettare un boccone indigesto. Prima era opportuno far accettare ai più la riforma fiscale. Solo dopo si sarebbe potuto cominciare a far filtrare la portata del rinnovamento generale. Non disponendo, purtroppo, del verbale delle sedute dei parlamenti ferrandini, non siamo in grado di sapere se vi siano stati dei capitoli placitati o meno e in che modo il tema della giustizia sia stato presentato e poi eluso. Non è da escludere che Ferrante abbia estorto una sorta di voto sulla fiducia. Il 17 novembre, approvato dopo giorni di accese trattative l'elenco dei beni da tassare, l'ambasciatore sforzesco annotò: «Hora attenderiano alla reformatione de le cose de la iustitia». E l'azione di Ferrante non si sarebbe fermata lì: «Facto questo, metteranno forma alle gente d'arme» (29.27). Se la voce era giunta alle orecchie degli oratori, è da presumere che fosse già circolata anche tra i sudditi, o almeno tra una parte di essi, in particolare quella fronda baronale che cominciava a nutrire timori per la propria posizione e risentimento verso le sempre più manifeste posizioni centralizzatrici della casa regnante.

Riprendendo un concetto di Francesco Storti, la decisione del re di amministrare personalmente la giustizia – facendosi oltretutto affiancare dal figlio primogenito, noto per le sue tendenze antibaronali – «dové sembrare davvero troppo a una nobiltà già privata vent'anni prima del diritto a tenere genti d'arme nelle proprie terre»⁶⁹. Se poi all'orizzonte si profilava pure un'ulteriore riorganizzazione dell'esercito, che

⁶⁸ A parlare di un progetto «francamente rivoluzionario» prima di noi è stato Del Treppo (*Il regno aragonese*, p. 125), peraltro a lungo il solo studioso che si sia soffermato su questa riforma. La storiografia aragonese ha infatti gettato un fascio di luce sulle novità introdotte dal Magnanimo e, complice anche la scarsa documentazione, spesso indiretta, ha perso di vista il periodo successivo. Secondo Bulgarelli Lukacs (*Domain state*, pp. 788-789) l'importante passaggio al *tax state* nel regno di Napoli era avvenuto grazie alle riforme introdotte da Alfonso I in accordo col parlamento generale, ma la studiosa passa sotto silenzio tutta l'età ferrandina e riannoda i fili a partire dal 1503.

⁶⁹ Storti, «*El buen marinero*», p. 78 e Id., *L'esercito*, pp. 119-150.

dagli anni '60 appariva già come uno strumento della Corona, si può ben capire quanto pesante fosse diventato il clima e dove affondino le radici della seconda congiura dei baroni. La deposizione di Carlo Sanseverino, resa durante il processo ai baroni ribelli del 1487, ci illumina sullo stato d'animo che era calato sulla feudalità regnicola: «Viditi in quillo che simo reducti [...] et hogie tucti stamo [...] pegio che privati, et in le terre et stati nostri simo reputati baglivi»⁷⁰.

La sostanza della riforma della giustizia cominciò a essere meglio definita pubblicamente dopo la chiusura dei lavori parlamentari. È di nuovo Branda Castiglioni a dimostrarsi il più sensibile nel cogliere la portata del cambiamento. In un suo dispaccio al duca di Milano del 21 novembre 1484, egli rivela i contenuti di un colloquio chiarificatore avuto col duca di Calabria, il quale gli spiegò il percorso che si intendeva intraprendere (29,32). Il primo passaggio era la nomina di quattro periti che avevano il delicato compito di *reformare, suplire et remoderare* tutta la produzione legislativa antica in materia di giustizia. È nel successivo che intravediamo una manovra potenzialmente lesiva delle autonomie del gruppo baronale, in quella decisione di «mandare uno fiolo de li soi per ciaschuna provintia, che fusse presidente». Per usare ancora una volta le parole di Francesco Storti, «il nervo del ruolo sovrano veniva così finalmente trasmesso al successore e metteva radici nel futuro»⁷¹. L'azione regia non faceva perno solo sul primogenito Alfonso; Ferrante intendeva coinvolgere anche gli altri figli e pure il nipote Ferrandino, destinato un giorno a diventare re di Napoli. A lui fu affidata la luogotenenza dell'irrequieta provincia abruzzese sin dal 1482⁷² e nel maggio di quell'anno fu proprio il principe di Capua a convocare un parlamento "regionale", come testimoniano le istruzioni che l'università di Chieti fornì ai propri procuratori (cfr. scheda 27). Secondo le intenzioni della Corona, la voce del popolo avrebbe finalmente trovato ascolto («in-

⁷⁰ Porzio, *La congiura*, p. CLXXVI. I baglivi erano giurisdicenti locali con competenze assai modeste: cfr. anche Senatore, *Parlamento e luogotenenza*, p. 460. Cfr. inoltre le richieste relative alla gestione dei propri uomini d'arme da parte dei baroni, rilevate da Porzio, oggetto di negoziazione durante la dieta di Miglionico del 1485 (30,14).

⁷¹ Storti, «*El buen marinero*», p. 82.

⁷² Sulla nomina a luogotenente per l'Abruzzo di Ferdinando Vincenzo d'Aragona, principe di Capua e primogenito del duca Alfonso, vd. *Regis Ferdinandi primi instructionum liber*, p. 245 e doc. 26.21. Dopo aver iniziato la sperimentazione della *nova impositione*, Ferrandino fu inviato in quella provincia per fronteggiare l'ostilità delle popolazioni e delle comunità verso il sistema delle gabelle. Vallone, *La ragione monarchica* sottolinea che più importante ancora dei già ampi poteri del luogotenente fu l'intuizione di Ferrante di far sì che quei poteri fossero esercitati direttamente nei luoghi interessati, portando alla nascita del Sacro Regio Provincial Consiglio e, in parallelo, a formulazioni teoriche elaborate quasi subito nella trattatistica giuridica.

tendere tutte le querelle de li populi»); gli ufficiali preposti sul territorio sarebbero stati controllati molto da vicino («fare che li officiali facessero tutti el debito»)⁷³; lo stesso esercito demaniale sarebbe stato realmente al servizio della casa regnante («le gente d'arme facesse opportune provisione alle terre, castelle et forteze, et farle guardare»). Una a una le più radicate prerogative baronali venivano spazzate via, con apparente facilità.

Il nuovo corso della giustizia non tardò a trovare applicazione. Già nel gennaio del 1485 il sistema delle udienze era pienamente a regime, almeno in città. Per tre giorni a settimana Ferrante (il venerdì) e suo figlio Alfonso (il lunedì e il mercoledì) erano impegnati nelle udienze pubbliche. Ciascuna supplica raccolta era esaminata da giureconsulti e licenziata nel minor tempo possibile (29.37), come conferma anche il biografo del duca di Calabria. In un lungo capitolo, che copre i mesi dal novembre del 1484 al maggio dell'anno successivo, Giovan Pietro Leostello condensa l'azione della corte in materia giudiziaria e gli esiti che ne derivarono. Con tono propagandistico parla di *iustitia et equità* nel dare *bona expeditione* a ogni cosa, della confusione *et non picbola meraviglia* degli stessi giudici per la mole di lavoro che veniva evasa in modo rapido e definitivo, «in tale modo che non se parlava de altro». A leggere la testimonianza di Leostello sembra davvero che la giustizia regnasse sovrana: «Ogni homo per timore attendeva ad vivere bene et sanctamente» (29.39). Ma quel *timore* verso il sovrano non era solo reverenziale. Sacche di dissenso si stavano gonfiando, mentre malcontento e diffidenza verso la Corona serpeggiavano, soprattutto tra il gruppo baronale. Gli ingredienti per il deflagrare della seconda congiura dei baroni c'erano tutti⁷⁴. L'istituto del parlamento generale era accantonato in favore di forme "nuove" di negoziazione su base diretta e centralizzata, come appunto un sistema di udienze, saldamente e personalmente condotte dal monarca e dai suoi eredi. Accanto a esse, di tanto in tanto, quasi a voler dare un'idea di condivisione, alcuni consigli regi allargati, come le già ricordate assemblee del 1473 e 1474 e forse quella del 1478.

Siamo in una dimensione di grande fluidità nelle forme e nelle formule, con riunioni e consessi, specie negli anni '80, che restano a volte di difficile classificazione, ma che sembrano tutti convergere verso un potere più centralizzato, calato in una strana commistione tra passato e presente, tra tratti arcaici e di modernità. Nessuno dei tre elementi che, secondo la storiografia, segnarono la transizione dalle *curiae*

⁷³ Sul difficile rapporto tra comunità e ufficiali regi cfr. Vitale, *Universitates*; Vitolo, *L'Italia*, pp. 160-168 e Id., *Monarchia, ufficiali regi*.

⁷⁴ Cfr. anche Colapietra, *Gli aspetti*, pp. 183-184.

regis ai parlamenti, prese forma nella Napoli aragonese. Le consultazioni non furono regolari, con convocazione di tutti i bracci; la rappresentanza non ebbe forme fisse e, infine, come abbiamo sottolineato nel cap. 2, è difficile individuare forme di corresponsabilità nelle scelte fatte: quel che sembra è piuttosto che, come nei secoli centrali del Medioevo, le assemblee del Quattrocento fossero chiamate *in primis* ad approvare decisioni già prese⁷⁵.

4.4 *Gli anni '80: la riforma del fisco*

Ogni anno, a primavera, con estrema puntualità, cominciano a rincorrersi le voci di preparativi da parte dei Turchi e le speculazioni sulle possibili destinazioni di flotta ed esercito infedeli. Maggio e giugno erano i mesi in cui l'allarmismo era maggiore, poi, via via che trascorreva il tempo, anche i timori andavano scemando e quei preparativi, che ogni volta erano parsi come i più imponenti, finivano nel nulla⁷⁶. Non fu così nel 1480. Dopo che per mesi aveva tentato inutilmente l'assalto a Rodi, la flotta turca si pose un nuovo obiettivo. Il 28 luglio un contingente sbarcò in Puglia e il 14 agosto conquistò Otranto⁷⁷. Oggi, a posteriori, è facile ridimensionare l'evento, ma chi lo visse non poteva sapere quali sarebbero stati gli esiti. Stupore e terrore sono gli stati d'animo che permeano la documentazione coeva. Punto sul vivo, con la guerra in casa e il concreto rischio di perdere una consistente parte delle entrate⁷⁸, Ferrante aveva ben chiara la situazione di pericolo. Egli era infatti

⁷⁵ Marongiu, *L'istituto parlamentare*, pp. 51-52, con riferimenti a un saggio di Howard Lord del 1930.

⁷⁶ La lettura dei dispacci diplomatici in questo senso è illuminante e non è il caso di riportare esempi specifici. Basti ricordare che ogni volta si parla di una flotta che va almeno dalle 60 alle 300 unità e di qualche migliaio di uomini.

⁷⁷ La bibliografia sulla conquista idruntina è piuttosto ampia. Cfr. in particolare *La conquista turca di Otranto (1480)*; le *Lettere degli ambasciatori estensi sulla guerra di Otranto (1480-1481)*; gli Atti del convegno *Otranto 1480*; Panareo, *Trattative coi Turchi*; e il recentissimo volume di Bianchi, *Otranto 1480. Il sultano*.

⁷⁸ Fin dai giorni immediatamente successivi alla conquista gli oratori residenti a Napoli si premurarono di avvisare i rispettivi governi circa la consistenza del danno che alle casse regie sarebbe derivato. Il 13 agosto (ricordiamo che Otranto capitolò il 14) gli ambasciatori sforzeschi Pietro da Gallarate, Giovanni Angelo Talenti e Marco Trotti scrissero a Gian Galeazzo e Bona Sforza che Ferrante temeva di «perdere tutta l'intrata de Puglia, che è de CCC^m ducati» (ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 231). La stessa cifra – oltre 300.000 ducati derivanti da tratte e dogane di Puglia – è confermata in una lettera di Ferrante ad Antonio Cicinello del 14 agosto 1480: Foucard, *Fonti*, p. 611.

consapevole della vulnerabilità del suo regno, con chilometri e chilometri di costa da sorvegliare, e, per contro, della potenza dei nemici, capaci di sbarcare in poco tempo molte migliaia di uomini, di spostarli da un luogo all'altro e di rimpiazzare le perdite⁷⁹. Si affannò quindi per renderne edotti anche gli alleati, soprattutto quelli geograficamente più lontani e, quindi, apparentemente più discosti dal “fuoco”⁸⁰. Nello spiegare che il *pericolo* era *imminente e grandissimo*, il monarca insisteva sul fatto che esso riguardava l'intera Penisola e poteva decretare la *ruina* della *religione cristiana*⁸¹. Di fronte ai toni tiepidi con cui gli rispondevano i signori e governi peninsulari – appunto sempre restii ad affrontare nuove spese militari – fare leva sul rischio per la cristianità poteva essere la chiave di volta.

Liberare Otranto da quelli che erano definiti *cani barbari* assunse quasi la valenza di una crociata e, proprio poggiando su simili presupposti, fu naturale coinvolgere il clero. Come abbiamo visto, nei parlamenti della Napoli aragonese esso era sempre stato il grande assente, ma nel 1480 fu chiamato in causa direttamente ed esplicitamente. A un mese esatto dall'assalto turco di Rodi, il 24 giugno 1480 Ferrante convocò «signori, baroni, preti, cittadini et populi del reame». L'obiettivo era fare

⁷⁹ In un eloquente dispaccio del maggio 1484, quando Ferrante temeva tanto i Turchi quanto i Veneziani, Giovanni Lanfredini scrisse ai Dieci di Balìa che «se [il re] havessi a provvedere a tutto el regno per difesa d'armata non basteria tutte le genti che sono di qui in Lombardia», *Corrispondenza*, I, n. 98, p. 147. Relativamente ai numeri dell'esercito turco, riportiamo invece le parole che Piero Alamanni scrisse nel 1492, ma che valgono anche per il periodo precedente. Ferrante ribadiva la palese difficoltà a presidiare «le marine [...], che è uno tracto di più centinaia di miglia» e a opporsi a un esercito al quale «non è per rechare disordine alcuno una perdita facci di xx o xxv mila persone, perché in poco tempo è per rifarsi, et a noi altri non interviene in questo modo». Cfr. *Corrispondenza*, VII, n. 62, p. 79 (P. Alamanni agli Otto di Pratica del 4 luglio 1492).

⁸⁰ Come abbiamo già rilevato in altra sede (vd. Scarton, *Costi della guerra*) uno dei problemi che affliggeva le potenze italiane era il ritenere che la minaccia di invasione nemica riguardasse dapprima gli stati geograficamente limitanei. Per stimolare il pontefice a un'azione più decisa, gli oratori regi fecero notare come «lo reame de Napuli era lo vallo et li fossi et li propugnacoli de Roma»; se quello cedeva, la Santa Sede si sarebbe a sua volta trovata in prima linea: Foucard, *Fonti*, lettera di Anello Arcamone e Francesco Scales a Ferrante (Roma, 27 agosto 1480), pp. 620-628, partic. 621. Si osserva così che, davanti al pericolo turco, il più preoccupato era sempre Ferrante d'Aragona, che a sua volta minimizzò quando negli anni '90 si profilò la possibilità di una discesa francese in Italia. In quel periodo l'allarmismo maggiore fu sollevato dal ducato sforzesco, considerato la prima linea.

⁸¹ I concetti di *ruina*, *pericolo* e *afanno* (di volta in volta accompagnati dagli aggettivi *immane*, *immanissimo*, *grandissimo*) per l'Italia e per la religione cristiana sono *topoi* che ricorrono quasi in ogni dispaccio dei mesi immediatamente successivi alla conquista turca di Otranto. Ringraziamo Enrica Manes e Patrizia Meli – che stanno rispettivamente curando l'edizione dei dispacci estensi e sforzeschi relativi a quel periodo – per averci permesso di consultare le loro trascrizioni.

cassa: sotto colore di fare «aparechi per socorere Rodi»⁸², il sovrano intendeva intanto rinsanguare le entrate regnicole. Inizia da questo momento un quadriennio di forti sperimentazioni, di tentativi intrapresi, abbandonati e riavviati – tutti approvati all'interno di un contesto parlamentare – che nel loro insieme evidenziano la volontà degli Aragonesi di cambiare l'assetto della macchina fiscale. Vediamone le tappe principali.

Durante il regno di Alfonso, come si è visto nel capitolo precedente (§ 3.3), era stata avviata una prima riorganizzazione fiscale, della quale l'aspetto più evidente era stato l'abbandono (almeno in parte) del sistema delle collette di età sveva e angioina in favore del focatico. Secondo Mario Del Treppo la riforma di Alfonso fu davvero perequativa e «improntata a criteri di semplicità e uniformità». La tassazione, aderente alle reali potenzialità di ciascuno e del paese, garantiva correttezza ai singoli e un introito certo per le casse regie⁸³. Peccato che i sudditi non ne fossero convinti quanto noi. Che la pressione fiscale, soprattutto presso alcune comunità, fosse diventata schiacciante e fosse all'origine di malcontento, lo sapeva il Magnanimo e lo sapeva bene pure il suo successore, tanto che in occasione del primo parlamento generale, nel 1458, Ferrante pose sagacemente l'accento sulla *compassione* nei confronti di quel popolo oberato «de tante graveze come erano» (15.9). Con mossa studiata, fu ripristinata la situazione del 1443: ogni fuoco pagava un ducato e la corte rinunciava pure a due collette straordinarie, imposte per finanziare le imprese in difesa dei Turchi. Considerato che le collette non erano mai state abolite del tutto – e che Alfonso era ricorso spesso a questa forma di tassazione straordinaria per finanziare le campagne militari, giustificando il prelievo come forma di conserva-

⁸² Cfr. 23.1., 23.2 e 23.5. Tra i dispacci estensi editi da Camillo Foucard, ce ne sono due, di provenienza fiorentina, che hanno attirato la nostra attenzione. Uno è la ripartizione della spesa tra le potenze italiane per la difesa di Rodi. In esso è evidente come la percentuale maggiore, con un contributo di 20.000 ducati, spettasse agli Aragonesi di Napoli, seguiti dal ducato di Milano (15.000), dal papato (10.000), dalla repubblica fiorentina (8.000), da Siena e dal ducato di Ferrara (entrambi con 4.000), dal ducato di Savoia (3.000) e dai marchesi di Mantova, del Monferrato e dalla comunità di Lucca (con mille ducati ciascuno). Il secondo documento è un frammento di lettera dell'oratore estense residente a Firenze, Antonio da Montecatini, in cui si informa Ercole I d'Este che «la maestà del signor re ha retracto da quelli suoi baroni parechi melgiara de ducati; sono parechi hanno pagato X mila ducati per uno», Foucard, *Fonti*, pp. 120-121. A conferma di una situazione drammatica, Nicolò Sadoletto scrisse a Ercole I d'Este che Ferrante aveva preso denaro a prestito: «Stava suso interesse de forse centomila o almancho de octantamilia et cercha dinari per ogni via» (23.6).

⁸³ Del Treppo, *Il regno aragonese*, pp. 113-114.

zione del bene pubblico, della quiete del regno ed esaltazione del *regalis status*⁸⁴ – fin dai primi mesi di regno di Ferrante le comunità e i baroni supplicarono in coro il ritorno al sistema angioino. La tassa sul sale, che a dispetto dei proclami alfonsini non era mai stata eliminata (e nessun tomolo era mai stato distribuito a titolo gratuito) era la più invisa al popolo. Risalgono al 1459 e al 1460 due documenti che testimoniano la situazione di disagio e l'accorato appello a cassare la riforma per tornare «alle sey colte generali»⁸⁵.

La storia, lo sappiamo, non premiò Ferrante e il suo tentativo di accondiscendere alle richieste dei sudditi⁸⁶, ma alla fine si ritorse anche sulla popolazione. Una volta sedati i focolai di rivolta baronale e allontanato il pretendente angioino, sin dal 1464 il sovrano reintrodusse la tassa generale con le modalità e i valori stabiliti dal parlamento generale del 1456⁸⁷. La situazione delle casse regie, d'altro canto, era grave, o almeno questo è quanto trapela da un'accorata lettera che Ferrante stesso indirizzò nel maggio del 1465 al suo oratore a Milano. Accompagnandola con un bilancio, sfortunatamente non pervenuto, delle spese fatte e di quelle urgenti da sostenere, dei debiti e degli interessi pagati, in essa Ferrante esprimeva le notevoli difficoltà a far quadrare i conti. Nonostante tutto il denaro delle entrate giungesse a Napoli e fosse incamerato nella cosiddetta Torre dell'Oro di Castelnuovo, è piuttosto allusiva la frase con cui il re ammette la dispersione: «De dì ce intra et la nocte se ne escie»⁸⁸. D'altro canto, c'era un problema concreto anche nell'applicazione della tassa generale; esso era insito nella numerazione dei fuochi. Sin dal 1443 Alfonso si era impegnato a far sì che il loro rilevamento avvenisse ogni tre anni. Nel 1467 Ferrante diede disposizioni perché l'apprezzo – ossia la numerazione eseguita dalle

⁸⁴ Cfr. *supra*, cap. 3.

⁸⁵ Messer, *Codice aragonese*, pp. 361 e 386: rispettivamente il *Placet regio* del dicembre 1459 alla richiesta di fare «gratia de lo sale» e, di pochi giorni più tardi (17 gennaio 1460), la supplica di una rappresentanza baronale che auspicava l'abolizione di «tucti pagamenti fiscali, tanto de tassa generali, quanto sali». Il tutto «per contentecza de li populi».

⁸⁶ Sono documentate da Cassandro (*Lineamenti*, pp. 95-96) le numerose deroghe chieste dalle università e concesse dalla corte: qualcuno pagava cinque collette invece di sei, qualcun altro aveva chiesto una revisione a ribasso del dovuto e infine pare che alcune città demaniali pagassero ancora focatico e tassa generale.

⁸⁷ Il nostro informatore è stavolta Angelo Tummolillo (17.2), il quale ricordò che in un *consilium generale* tenuto in Puglia (il re soggiornò in questa parte del regno dal 29 novembre alla fine dell'anno) fu deliberato di pagare il focatico in tre rate e la tassa sul sale in due, per un ammontare di due ducati per ogni fuoco.

⁸⁸ Cfr. 18.1. Sull'organizzazione e centralizzazione della gestione finanziaria, in particolare nella persona di Pascasio Diaz Garlón, cfr. Russo, *La corte*, pp. 4-8.

single comunità al fine di ripartire in modo equanime il carico – fosse rilevato annualmente, ma l'intero impianto rivelò debolezze strutturali; furono molte le università che nei decenni successivi presentarono ricorsi, denunciando di essere state gravate per un numero di fuochi superiore a quello reale e chiedendo quindi sconti, deroghe e revisioni⁸⁹.

Durante gli anni Settanta si ha la sensazione che in materia fiscale il monarca abbia navigato a vista, abbozzando tentativi diversi di incrementare le entrate. Come ha rilevato Mario Del Treppo, alcuni mezzi cui ricorse la Corona hanno «il sapore dell'estorsione e della confisca» o semplicemente dell'imposizione, e Giovanni Cassandro gli fa eco scrivendo che «è questo certamente il momento più confuso delle finanze aragonesi: le imposte furono esatte come meglio si potè»⁹⁰. Nel 1473, lo abbiamo già visto, il re prese di mira il bestiame, ma alla fine si rassegnò a obbligare ogni fuoco all'acquisto straordinario di mezzo tomolo in più di sale, mentre qualche altro migliaio di ducati lo incamerò tassando gli ebrei⁹¹. L'anno seguente, per fronteggiare anche le spese per i matrimoni dei figli – uno dei casi per i quali le collette erano ammesse – in settembre Ferrante cercò di imporre un'*adoba* generale, ma fu sconsigliato dai suoi collaboratori, che suggerirono piuttosto di trattenere gli stipendi degli ufficiali regnicoli, per un ammontare di 50.000 ducati (20.3). Prima di arrivare a questa manovra, già nel mese di aprile, aveva prelevato «novamente mille ducati per uno ad tuti quelli signori del reame, ad li quali anchora altra volta li tolse» e in più aveva «ropte tute le exemptione del reame et non perdonato ad terra nexuna, per fidelissima che sia stata in le guerre passate». Tutto questo, secondo l'oratore Maletta, che da Napoli ragguagliava il duca di Milano, dava «da dire et murmurare assay» nel reame⁹². Nell'aprile del 1475, per costituire la dote della

⁸⁹ Del Treppo, *Il regno aragonese*, p. 111. Lo studioso sottolinea l'importanza di distinguere tra la *numerazione* (di pertinenza regia, al fine di stabilire l'ammontare complessivo dell'imposta) e l'*apprezzo* (la rilevazione fatta da ciascuna università per ripartire tra le diverse famiglie la quota dovuta, in relazione alle reali possibilità di ciascuna). Sulla rilevazione annuale dell'apprezzo vd. Cassandro, *Lineamenti*, pp. 98-99. Nel 1466, per esempio, Gaeta dichiarò che i suoi fuochi tassabili erano 700 e non 1.200 come da stime regie (Capasso, *Repertorio delle pergamene di Gaeta*, n. XCVII, p. 161): è evidente che si tratta di una differenza davvero rilevante e non è da escludere che anche problemi di questo tipo abbiano col tempo fatto maturare l'idea di tassare le merci anziché i nuclei familiari.

⁹⁰ Del Treppo, *Il regno aragonese*, p. 127; Cassandro, *Lineamenti*, p. 95.

⁹¹ Cfr. 19.3, 4, 5 e 6.

⁹² La citazione – segnalataci da Rebecca Vicenzino, che ringraziamo – è tratta da un dispaccio di F. Maletta a Galeazzo Maria Sforza del 22 aprile 1474, conservato in ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 225, c. 124.

4. I parlamenti di Ferrante

figlia Beatrice, promessa al re di Ungheria, Ferrante impose «due terze sopra li focolari del reame» attendendosi di vedere confluire nelle casse almeno duecentomila ducati⁹³.

Il grafico che segue riassume le novità introdotte di volta in volta dai due regnanti aragonesi in materia di fisco. Come si vede, vi è una forte impronta sperimentale già col Magnanimo, che appare quasi esasperata durante il regno del figlio. Nel caso di Ferrante va rilevato che, a eccezione della scelta del 1458 e degli anni '60, in cui retrocesse a favore dei sudditi, molte delle manovre successive furono deliberate in sede di parlamento generale e tutte andarono nella direzione di chiedere a ciascuno uno sforzo contributivo sempre maggiore. Politicamente Ferrante era un regnante forte, che aveva fatto della diplomazia un'arma potentissima con cui stabilizzare il suo potere interno e tenere il passo con gli altri stati italiani e stranieri⁹⁴, ma altrettanto non si può dire delle sue finanze.

TABELLA 14: il sistema fiscale durante i regni di Alfonso il Magnanimo e Ferrante I d'Aragona.

<i>ante</i> 1443: sistema angioino	sei collette annue
1443: introduzione del FOCATICO	ogni fuoco paga 1 ducato e riceve 1 tomolo di sale "gratis"
1449: il focatico cambia nome = TASSA GENERALE	ogni fuoco paga 1 ducato + 1/2 ducato per 1 tomolo di sale
1456: al focatico si somma lo <i>adiuncto</i>	ogni fuoco paga 2 ducati (1+1) e riceve il sale gratis
1458: abolizione dell' <i>adiuncto</i>	ogni fuoco paga 1 ducato e riceve 1 tomolo di sale gratis
1460: ripristino del modello angioino	sei collette annue
1465: ritorno alla TASSA GENERALE	ogni fuoco paga 2 ducati + 1/2 ducato per 1 tomolo di sale
1481/'82: NUOVA IMPOSIZIONE (dicembre 1481- maggio 1482)	imposizione di gabelle sui principali beni di consumo
1483: ritorno alla TASSA GENERALE	ogni fuoco paga 2 ducati + 1/2 ducato per 1 tomolo di sale
1484/'85: NUOVA IMPOSIZIONE (novembre 1484- ottobre 1485)	imposizione di gabelle su un paniere di beni più limitato rispetto al 1481

⁹³ ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 227, c. 214: Maletta a G. Sforza del 13 aprile 1475.

⁹⁴ Dover, *Royal diplomacy* e Covini - Figliuolo - Lazzarini - Senatore, *Pratiche e norme*, pp. 117-127.

È in particolare negli anni Ottanta che la corte cercò di imprimere una svolta radicale al sistema contributivo, con quella che venne definita la *nova impositione*: il nome stesso segnava una cesura rispetto al passato⁹⁵. I documenti editi nel repertorio sono un valido aiuto per capire non tanto i motivi – che conosciamo e possiamo immaginare, e che comunque erano sempre esplicitati in forma di *slogan* – quanto le modalità, le aspettative e gli esiti del processo. Va detto subito che la riforma fu introdotta per ben due volte, prima di essere abbandonata per sempre nell'autunno del 1485⁹⁶. Il principio fu quello di abolire le funzioni fiscali (sale e focatico), le tratte dei grani e lo *ius exiture*⁹⁷, per sostituirle con un sistema di appalti, di dazi e gabelle. Il privilegio che Ferrante concesse alla città di Napoli il 16 dicembre 1481 lo esplicita chiaramente: in occasione del parlamento generale «decretum et constitutum est ut tributa et fiscales functiones nobis debite per gabellas sive vectigalia super fructibus in posterum exigentur, sublata veteri foculariorum et salis impositione» (26.16).

Secondo le teorie del tempo – note alla corte aragonese ed esplicitate nel *De regimine principum*, l'opera che Diomedeo Carafa dedicò a Eleonora d'Aragona negli anni '70, quando la giovane andò in sposa al duca di Ferrara – l'appalto delle imposte indirette era una pratica da perseguire. Essa poteva rivelarsi vantaggiosa sia per il «buon amministratore» che sceglieva di applicarla, sia per i titolari stessi dell'appalto.

Chy bene le intende [la natura delle imposte indirette] no le deve fare rescotere in dominio, ma le più parte de queste, et maxime de gabelle et passi, se deveno adrendare et vendere, che chy altramente fa, non se li pò dire bono amministratore. Primo, quando li sarsituri li riscotino per loro, fanno altra diligentia non facissero per lo signore [...]. Et non s'è da guardare che quilli nde comprano nde guadagnano, che se li pò dire guadagnano quello che lo signore non perde⁹⁸.

⁹⁵ Il concetto di *nova/nuova impositione/impossetione* figura in molti documenti, a partire dal 26.2 fino al 29.41.

⁹⁶ Il primo esperimento di introduzione delle gabelle si colloca tra il novembre 1481 e il maggio 1482; il secondo dal novembre 1484 per un anno (29.46). Cfr. anche Del Treppo, *Il regno aragonese*, p. 123 e ora Senatore, *Una città*, pp. 132-134.

⁹⁷ «Omnes supradicte res [...] sint immunes, franche, libere et exempte, tam in terris nostris demanialibus quam baronum a quavis solutione iuris, passus, baiulationis sive platee, passagii, dohane, tractarum, exiture, portulanie, portolanotus [sic], apodixarum, arquaris [sic], fideiussionum et aliorum quorumcumque iurium» (26.15). L'abolizione delle tratte del grano e dei pedaggi implicava una libera esportazione.

⁹⁸ Carafa, *Memoriali*, pp. 179, 181.

L'ultimo passaggio racchiude in sé lo stratagemma. Il sistema degli appalti da un lato garantiva alla corte liquidità immediata, dall'altro le offriva ampi margini di profitto semplicemente sfruttando la sete di potere dei concorrenti alla gara d'appalto e il loro frequente rilanciare. Di offerta in offerta – stimolata dal fatto che chi faceva una nuova proposta aveva diritto a 1/5 del rialzo – le casse regnicole e gli imprenditori trovavano la loro soddisfazione⁹⁹.

Prima di arrivare a tale soluzione, nel giugno del 1480 il monarca aveva ventilato la possibilità di ricorrere all'estimo, adducendo varie motivazioni: la minaccia turca e il problema della difesa; le entrate mancate e mancanti; l'impossibilità di riscuotere il focatico in forma corretta a causa dell'inettitudine delle comunità locali nella gestione degli apprezzamenti; «la impotentia de li poveri et altre rasones»¹⁰⁰. Tra quelle «rasones» probabilmente sono da annoverare le migliaia di ducati che il re aveva

⁹⁹ Senatore - Terenzi, *Aspetti*, pp. 9-11, tab. 3, analizzano puntualmente l'andamento dell'asta per le nuove imposizioni di Aversa nel 1485. Se questo sistema portava grossi benefici e ampi margini di guadagno alla corte e agli imprenditori che partecipavano alla gara, per gli appaltatori di imposte locali esso significava grave rischio di perdite, tanto che si dovette approntare una forma di risarcimento (*emende*) nei loro confronti. Un esempio di emenda dovuta dalla corte in seguito alla nuova imposizione nel 1481 si è rinvenuta ad esempio in un documento dell'università di Gaeta. Il 1° febbraio 1482 quella comunità trattò con Ferrante in forma riservata, chiedendo e ottenendo l'approvazione di alcune grazie *ad hoc*. Tra esse si chiedeva di risarcire tale Angelo de Vio, acquirente di un dazio della carne introdotto pochi mesi prima, affinché costui non patisse alcuna perdita. «La università dice che per aver modo come pagare il 4 per cento, e sostenere l'armamento della galea per la guerra di Otranto contro i Turchi, ed altre spese per lo stato, aveva messo una gabella sulla carne [...]; che questa gabella in once 42 e tari 15 da essa università erasi venduta da Angelo de Vio per l'anno della corrente 15^a indizione, cioè dal 1° settembre del passato anno 1481 a tutto agosto dell'anno presente 1482, quindi supplica il re che sia pagata al detto Angelo ciò che costui rimane ad avere dal giorno in cui fu stabilita la nuova imposta sulla carne (il quale credito ascende ad once 27 e tari 10) e che ciò esegua il percettore della nuova imposta. Il re commette a Giovanni Carrello e ad alcuni altri percettori delle nuove imposte che, conosciuto il prezzo della compra della detta gabella, restituiscano al De Vio quella somma che resta ad avere, eseguendo il pagamento ne' quattro prossimi mesi venturi, a rate settimanali», Capasso, *Repertorio delle pergamene di Gaeta*, n. CIV.

¹⁰⁰ Cfr. 23.1. Va detto che la formula dell'estimo (o apprezzamento) non era affatto sconosciuta nel regno; proprio Ferrante nel 1467 aveva emanato una prammatica dal significativo titolo *De appretio seu bonorum aestimatione*, in cui intimava alle terre regnicole di approntare il proprio catasto entro tre mesi dal momento della pubblicazione e sanciva che al termine della ricognizione l'esazione delle collette non fosse ritardata o impedita: Bulgarelli Lukacs, *L'imposta diretta*, pp. 113-117. Già prima dell'entrata in vigore della riforma degli anni '80, alcune università regnicole avevano però bellamente stravolto la fiscalità regia, sostituendo all'apprezzo un sistema di dazi, creando in sostanza una duplicazione dell'imposizione indiretta: Del Treppo, *Il regno aragonese*, p. 124.

preso in prestito a interesse e gli obblighi relativi che non stava onorando¹⁰¹. Su una situazione di per sé già poco rosea, la perdita di Otranto segnò il tracollo. Per far fronte alle spese militari¹⁰², nell'urgenza del momento Ferrante ricorse a un'imposta straordinaria detta *della masena*, introdotta *ad hoc* nel dicembre del 1480: macinare un tomolo di frumento costava un carlino. Per il consumatore l'aggravio era senz'altro notevole, giacché il prezzo del pane era quasi raddoppiato, mentre per le casse regie si era stimato un introito aggiuntivo di circa 130.000 ducati annui¹⁰³. L'oratore estense, che il 3 dicembre aveva spiegato come la nuova tassa fosse stata accettata – «questi del paese la comportano, perché gli è promesso che, cazati serano li Turchi, se leverà tale gabella» – solo poche settimane più tardi fu costretto a ricredersi. Alla prova dei fatti la popolazione aveva mostrato che, se anche ne capiva le finalità, non era intenzionata a subire «quella colta del tomolo de farina [...]: alcuni la pagano, altri se comprano et alcuni sono renitenti»¹⁰⁴.

Il parziale insuccesso nella riscossione della nuova gabella aveva indotto Ferrante a prospettare modi alternativi di rimpinguare le entrate. Ogni membro della famiglia reale aveva dato un suo personale contributo: non era certo passato inosservato il fatto che la famiglia del duca di Calabria si fosse ridotta a usare stoviglie di coccio, né che Ferrante, dopo aver rinunciato alla «sua libreria, che è veramente una degna cosa», avesse chiesto anche alla consorte e ai figli di impegnare alcuni gioielli e arazzi (25.9). Nel febbraio 1481 il monarca arrivò persino a impegnare per una cifra irrisoria (6.000 ducati) la corona della regina Giovanna¹⁰⁵. In un dispaccio opportunamente cifrato, l'ambasciatore sforzesco Marco Trotti scrisse che tra le ipotesi al vaglio della corte vi erano quella di prelevare un terzo delle entrate dei baroni e

¹⁰¹ L'oratore estense Sadoletto, che trattava per ottenere dalla corte il pagamento di vecchie condotte del duca Ercole I, era e si teneva ben informato sulle uscite della Corona. D'altra parte l'atteggiamento del sovrano, che non onorava i debiti e rifuggiva i creditori, poneva questi ultimi nella condizione sgradevole di ammettere a loro volta le proprie difficoltà e svelare l'ammontare delle cifre anticipate al monarca: cfr. 23.6 e 23.7.

¹⁰² In una lettera del 14 agosto 1480 al suo oratore a Roma, Antonio Cicinello, il re aveva ricordato che nelle recenti guerre italiane, in particolare in Toscana e contro Genova, aveva speso almeno «uno melione d'oro», Foucard, *Fonti*, p. 611.

¹⁰³ Cfr. 24.3 e 24.5.

¹⁰⁴ Cfr. 24.7. Il problema è ribadito in 24.8, quando l'oratore ipotizza che il viaggio a Capua del sovrano fosse finalizzato a convincere quella comunità «ad stare contenti de la gabella de la masena [...], che 'l pare che epsi non volevano per modo alcuno tollerarla». Da segnalare che, in prima battuta, la corte aveva forse ventilato l'idea di tassare non solo il frumento, ma anche il vino, come emerge da un dispaccio di Sadoletto (24.1).

¹⁰⁵ Pontieri, *Per la storia del regno di Ferrante I*, p. 239.

di confiscare l'argenteria dei luoghi di culto¹⁰⁶. Benché qualcuno ritenesse che una simile manovra sarebbe stata «uno meterse ale mane cum Dio et cum li homini del mondo» (24.7), come a dire che avrebbe suscitato scalpore e polemiche a tutto tondo, la decisione maturata nel successivo parlamento generale non fu poi così diversa, anzi. Il 5 febbraio a Foggia l'assemblea deliberò che tanto i baroni quanto il clero avrebbero contribuito alla spesa per liberare Otranto con la metà delle proprie entrate. Le stime parlavano di cifre importanti: 80.000 ducati da parte dei soli signori feudali; più incerto il computo relativo alla Chiesa. Il segretario regio aveva stimato le entrate del clero in 600.000 ducati, precisando però che quelle di alcuni alti prelati non sarebbero state comprese. Anche la popolazione avrebbe partecipato, con un balzello di mezzo ducato per ogni fuoco, che tradotto in spese vive significava che ogni cento case si sarebbero mantenuti quattro fanti per tre mesi¹⁰⁷.

Gli sforzi sostenuti da ciascuno furono premiati e l'obiettivo che aveva imposto la morsa fiscale fu raggiunto con la riconquista della cittadina pugliese tra l'agosto e il settembre del 1481. Ma fu proprio allora che Ferrante diede il via alla riforma fiscale e al suo primo semestre di sperimentazione. Essa iniziò nel dicembre del 1481, subito dopo la chiusura del parlamento generale, e nel maggio successivo era già stata cassata, come dimostra una lettera dell'oratore mantovano Giorgio Brognoli.

La maestà regia al presente ha levato quelle nòve impossetioni o sia gabelle [...] per dui effetti: primo per desgravare li populi – li quali in verità se ne ritrovavano di malla voglia – [...], deinde per retrare al presente denari de li daciai soi ordinari¹⁰⁸.

Quale dei due motivi ebbe il peso maggiore in questo repentino dietrofront? L'insoddisfazione generale del paese, foriera, si sa, di possibili focolai di rivolta? Oppure l'esigenza di aumentare le entrate in tempi rapidi, appaltando i dazi che davano una certa sicurezza? È indubbio che tutta la manovra portò comunque nelle casse regnicole qualche ducato in più del consueto, anche se la cifra dovette essere inferiore alle aspettative. Vediamo come.

La riforma fu giustificata in due modi. L'intento di procurare ai sudditi un «alleviamento et più habilità de li pagamenti» – con particolare attenzione per i «poveri

¹⁰⁶ Anche nel 1485, le difficoltà economiche suggerirono a Ferrante l'idea di requisire «gli arienti della chiesa per servirsene, e a uno altro tempo rifargliele più belli»: *Corrispondenza*, I, n. 260, p. 470 (G. Lanfredini a Lorenzo de' Medici, 8 gennaio 1485).

¹⁰⁷ Cfr. 25.8 e 25.9.

¹⁰⁸ Cfr. 26.22 dell'11 maggio 1482.

homeni, alli quali se dava el carico et el populo grosso se ne passava con poco pagamento» – e la necessità della Corona di riscuotere il dovuto evitando la dispersione. In almeno due documenti dello sforzesco Marco Trotti si fa riferimento al fatto che annualmente le entrate giungevano a Napoli con un ammanco di 150.000 ducati dovuti da persone definite *inexigibile* o *inhabili* al pagamento¹⁰⁹. Un terzo motivo, che trapela tra le righe, è che la corte conosceva le reali possibilità contributive del paese e intendeva sfruttarle¹¹⁰. Lo ammise Alfonso d'Aragona in una lettera al suo segretario, Giovanni Albino. Il 27 dicembre 1481, trovandosi in Abruzzo proprio con lo scopo di convincere quella terra ad adeguarsi al nuovo sistema fiscale, il duca di Calabria spiegò che il relativo stato di pace in cui era vissuto il regno negli ultimi vent'anni aveva fatto sì che «intra li popoli [fosse] bon modo al denaro», solo che la Corona non riusciva a incamerarlo nelle quantità e i tempi voluti, a causa di «alcuni ordini non troppo bene regolati» (26.18). A volte, però, erano i regnanti a concedere delle deroghe: pochi giorni prima di scrivere le parole che abbiamo appena letto, il 21 dicembre, Alfonso si trovava a Chieti e ordinava al tesoriere che i 1.300 ducati delle gabelle di quell'università fossero investiti a vantaggio della stessa, nella fortificazione delle mura cittadine¹¹¹.

Il piano per *regolare* e incrementare le entrate era per la verità una grandiosa architettura, di cui l'introduzione della tassazione indiretta era solo un pilastro. Gli altri erano il sequestro delle ricchezze del baronaggio e dei *capopopuli*; quindi di «tuti li homini facultosi del regno, così clerici como sechulari»; infine la riscossione in un'unica soluzione di tutti i pagamenti fiscali che solitamente erano distribuiti su più rate. La fonte di questo diabolico piano è certa: a rivelarlo al gran siniscalco fu nientemeno che il cardinale Giovanni d'Aragona, quartogenito di Ferrante¹¹².

¹⁰⁹ Cfr. 26.4 e 26.7.

¹¹⁰ È di assoluto rilievo l'osservazione fatta da Eleni Sakellariou (*Southern Italy*, p. 105) circa la crescita demografica che vide protagonista la Napoli degli anni '80 del sec. XV. Mosso per certo dai fatti tragici di Otranto – ma anche evidentemente partendo da una buona disponibilità finanziaria (o almeno dalle aspettative della riforma fiscale) – il 1° luglio 1484 il monarca pose la prima pietra della nuova cinta muraria: Pelliccia, *Raccolta di varie croniche*, I, p. 290. Secondo Cassandro (*Lineamenti*, p. 101) la costruzione delle mura cittadine nel 1486 costrinse all'introduzione di una gabella straordinaria di due ducati per ogni rotolo di qualsiasi genere alimentare. Cfr. anche Notar Giacomo, *Cronica*, p. 159: «A dì II de iuglio, anni 1486. Foro imposti denari dui per rotolo a qual se voglia cosa da mangiare; et questa gabella fo per la hedificazione delle mura nova de Napoli».

¹¹¹ *Collezione di diplomi e di altri documenti di Chieti*, II, doc. XXXI, pp. 39-40.

¹¹² I contenuti del progetto, rivelati dal cardinale a Pietro de Guevara nel corso del 1485, sono riportati in una lettera dell'oratore sforzesco Branda Castiglioni, conservata in ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 247, c. non numerata. In essa si legge che Ferrante e il primogenito «havevano deliberato

Dopo un primo breve tentativo di imporre dazi e gabelle tra la fine del 1481 e il maggio del 1482, dal novembre del 1484 la corte riprovò dunque a «dare bona forma e indricio a le sue entrate» (29.11), ma incontrò ancora una volta grosse sacche di resistenza. Molti dibattimenti si verificarono già in fase parlamentare – «Difficile est mutare antiquam et inveteratam consuetudinem» – e ci fu chi fin da subito dubitò della reale capacità di applicazione della riforma. L'assemblea si focalizzò in particolare sui tassi applicati al grano e al sale, ritenendoli eccessivi¹¹³, ma il loro ritocco, accolto dalla Corona, non fu sufficiente a contenere il dissenso dei più. Anche se la corte divulgò che il parlamento generale si era chiuso «cum modificatione et contentamento di tucti e popoli» (29.28), «nemine discrepante» (29.27), i primi segnali di opposizione si levarono ad appena due settimane dalla chiusura dei lavori. Due comunità strategicamente rilevanti come Capua e L'Aquila chiesero l'immediata *remoderatione* del prelievo¹¹⁴ e diedero la stura a tutta una serie di petizioni simili, in forza delle quali, meno di un anno dopo, la Corona optò per il ritorno all'antico sistema del focatico¹¹⁵.

Collegato com'era allo sviluppo del commercio, il sistema delle gabelle fu accolto con favore dalle *universitates* più coinvolte nei traffici, ma rigettato con altrettanta forza da tutte le altre, nelle quali si acuivano contrasti di natura classista tra i contribuenti¹¹⁶. Nel caso specifico dell'Aquila, poi, va detto che molte delle nuove gabelle gravavano tanto sui beni esportati (in particolare lo zafferano) quanto su quelli oggetto di importazione (soprattutto grano e olio), per modo che, ancor pri-

totaliter de alhora volere prehendere tuti li baroni del regno et disfarli de minera che de nullo loro se havesse viva memoria [...]; spaciati li baroni de cavare tuti li capopopuli de le terre grosse et tanto de le robe de li baroni, quanto de capopopuli, così de stabile como de mobile, e farne denari. Appresso, facto questo, notare tuti li homini facultosi del regno, così clerici como secolari, et trahere da loro la maggiore quantitate de dinari che fosse possibile. Et ultra imponere in uno tracto tuti li pagamenti fiscali et farli pagare in uno tempo, cioè quello se deve pagare in uno anno. Et facta tale exactione, ordinare subito se paghi per datii et gabelle, che le revereria altro tanto ultra del consueto, che ad minus ne perceperiano uno milione et octocento milia ducati per anno». Non è questa la sede per speculazioni, ma bisogna ammettere che la morte per avvelenamento del cardinale pochi mesi più tardi (Giovanni spirò a Roma nell'ottobre del 1485) rimane un punto oscuro in un complesso gioco di potere.

¹¹³ Cfr. 29.24; 29.25 con la significativa frase «Omne iorno vanno dismasando et riducendo le cose al honesto»; e 29.29 («Ha pure havuto dell'oppositione et elli molto modificato da quello s'era disegnato»).

¹¹⁴ Cfr. 29.34. La notizia viene data dall'oratore sforzesco sin dal 2 dicembre.

¹¹⁵ L'oratore fiorentino lo annunciò al suo governo il 23 ottobre 1485 (29.46).

¹¹⁶ Del Treppo, *Il regno aragonese*, pp. 123-125. I centri più sviluppati erano quelli pugliesi, ma anche Capua e Crotona o Manfredonia, su cui cfr. Airò, *Et signanter omne cabella*, pp. 204-210.

ma della conclusione del parlamento, di fronte all'infausto scenario che si andava prefigurando, la comunità scrisse al suo procuratore: «Tucti semo desperati et onne uno piange et, se questa cosa va inanti, questa città è la più disfacta città di questo regno»¹¹⁷. A Sulmona, il 19 ottobre 1485, il duca di Calabria fu acclamato dopo aver soppresso gli odiosi dazi (29.44), ma la manovra giunse troppo tardi e comunque il nuovo sistema fiscale era solo uno degli elementi di attrito, anche se in quel frangente sembrava il maggiore¹¹⁸.

Lungo tutto quel 1485 l'ondata del dissenso per la riforma ferrandina crebbe e fu in parte cavalcata dai baroni che preparavano la seconda congiura per nascondere fino all'ultimo le loro reali intenzioni. Agitando lo spettro dell'insoddisfazione del popolo, essi celavano in realtà i timori ben più solidi che li riguardavano da vicino e che, come abbiamo già detto, toccavano tutti i loro maggiori interessi, non solo quelli di natura fiscale. Gli oratori residenti a Napoli trasmisero ai rispettivi signori e governi tanto le difficoltà economiche della corte quanto i segnali di ostilità crescente verso il sovrano e il primogenito, e lo fecero con successo, perché sia Ludovico Sforza sia Lorenzo de' Medici nell'ottobre di quell'anno consigliarono il monarca di fare un passo indietro. Sapendo del dissenso crescente – *el che molto se grida* – il Moro sottolineò che «nulla cosa tanto aliena l'animo de' sudditi quanto le nove imposizioni» e precisò che il carico cui erano sottoposti i sudditi regnicoli era notevole se paragonato con quello ducale. Il Magnifico gli fece eco: «Vale più havere uno carlino con piacere et amore, che diece con dispiacere et isdegno, ché certamente indure usanza nova ad ogni popolo pare forte»¹¹⁹.

¹¹⁷ Panella, *Pagine*, p. 20. Il 19 novembre 1484, in risposta a una lettera del proprio rappresentante in parlamento che annunciava la volontà regia di introdurre i dazi, L'Aquila gli intimò di non lasciare Napoli se non avesse conseguito l'obiettivo di far esentare la città, ASAq, *Archivio Civico Aquilano*, LR III, cc. 86r-91v, regestato da Terenzi all'indirizzo (<http://www.riformanzeaquilane.org/libriformationum/show/205>). Sulle concause che spinsero L'Aquila a sollevare le bandiere della Chiesa e ribellarsi agli Aragonesi nel 1485 riflettono anche Colapietra, *Gli aspetti*, pp. 187-193 e Terenzi, *L'Aquila nel regno*, pp. 432-439.

¹¹⁸ Secondo una cronaca aquilana, la sollevazione del 1485 – quando la città issò le bandiere della Chiesa e appoggiò i baroni ribelli – traeva origine proprio dal malcontento nei confronti delle gabelle: «Volebant libertatem et non subsistere subter gabellam que posita fuerat cum magno gravamine in carnibus, piscibus, in frumento, vino et huiusmodi, ideo clamabant libertatem» (29.40).

¹¹⁹ Cfr. 29.45 e 29.47. Da precisare che quando nel dicembre del 1480 Ferrante aveva introdotto una nuova tassa sul macinato, aveva avuto una chiara proiezione di quelli che sarebbero potuti essere gli esiti successivi. Il 3 gennaio 1481, l'oratore Nicolò Sadoletto scrisse a Ercole I d'Este che il re era stato a Capua per convincere quella università a pagare la nuova tassa (24.8). Interessante, infine, il giudizio solo di qualche anno più tardi relativo al prelievo esageratamente esoso che proprio

Ferrante aveva provato a *indurre usanza nova* e anche a farlo nel modo più condiviso possibile, ovvero passando attraverso il parlamento generale, ma il suo tentativo non fu premiato. Gli anni '80 appaiono dunque come un momento di forte contrattazione; come abbiamo visto (§ 2.4) essa non si esplicò solo all'interno dei parlamenti, che erano la sede naturale, ma attraverso molteplici forme, luoghi e canali. Vi fu trattativa prima, durante e dopo le assemblee. Nella fase che abbiamo definito del "preparlamento" dobbiamo immaginare che il monarca ponesse le basi per l'incontro ufficiale, lasciando intendere in quale direzione volesse muovere e cercando di sondare preventivamente la risposta dei sudditi. Era un momento di studio reciproco, in cui però la feudalità era volutamente resa innocua (o quasi) per la modalità individuale della convocazione.

Durante il parlamento l'assemblea avrebbe avuto modo di controbattere coralmemente, e cercò di farlo, nei limiti delle possibilità, ma fu sagacemente controllata e "soffocata" dalla corte. A nostro avviso è da leggere in tal senso l'intervento del duca di Calabria che, sia nel novembre del 1481 sia in quello di tre anni dopo, in qualità di principale barone del regno rispose alla proposta regia a nome dell'intera assemblea¹²⁰. Replicava appunto come primo suddito, oppure come erede al trono? Tale ruolo di portavoce, durante il regno di Alfonso e anche nei primi parlamenti di Ferrante era sempre spettato al protonotario regio: si tratta quindi di una modifica procedurale di non poco conto, un segnale ulteriore di quella virata "assolutistica".

La corte aveva buon gioco a far credere agli oratori residenti a Napoli che la *nova impositione* si poneva come obiettivo «el bene et utile de tutti le regniculi» (29.17). La corrispondenza tra gli ambasciatori e i rispettivi signori e governi è disseminata di indizi che tradiscono il fatto che la manovra fiscale era stata accettata *obtorto collo*¹²¹. Nonostante fosse stata ripetutamente limata in alcuni dazi ritenuti eccessivamente gravosi («omne iorno vanno dismasando et riducendo le cose al honesto»: 29.25), era opinione diffusa che «lo povero remanerà fonditus destructo et lo richo se impoverirà in tale modo che le possessione andarano acerbe» (29.17). È piuttosto singolare il giudizio che l'oratore sforzesco Branda Castiglioni formulò in un dispac-

il Moro aveva messo in atto nel ducato sforzesco. L'ambasciatore francese Philippe de Comynes, consigliere di Carlo VIII, rilevava infatti che invece di accontentarsi di cinquecentomila ducati, che sarebbero stati una cifra ragionevole, il duca ne prelevava «seicentocinquantamila o settecentomila, il che è una cosa iniqua, così che il popolo non chiede altro che di cambiar signore»: De Comynes, *Memorie*, p. 390.

¹²⁰ Cfr. 26.4 per il 1481 e 29.17-18 per il 1484.

¹²¹ «Hano inclinato el capo» (26.19).

cio a Gian Galeazzo Sforza del 2 dicembre 1484. La riforma era appena stata varata e già si diceva che «queste exactione non durarano, sì perché non corresponderano al desegno de la regia maestà, sì etiam de li populi, che se ne trovano malcontenti» (29.34). La seconda *tranche* dell'esperimento era dunque nata male: non solo era insopportabile per i sudditi, ma probabilmente risultava inefficace anche per la Corona, costretta a scendere a compromessi («ha dimostro la maestà del re volere ogni cosa cum dolcezza») che alteravano profondamente il progetto originario («èssi molto modificato da quello s'era disegnato», 29.29). L'applicazione della nuova imposizione durò stavolta un po' più di un semestre, ma di fatto si concluse nello stesso modo in cui era già fallito il primo tentativo di riforma¹²².

4.5 I contenuti della riforma: «Li pessi grossi mangiano li picoli».

Soffermandoci sulla riforma del fisco, ci sono indizi diversi che lasciano supporre che l'idea di tassare i principali beni di consumo non fosse nata in ambito aragonese, ma fosse stata suggerita e in qualche modo importata. Da chi e da dove? Le tracce conducono verso il ducato sforzesco. Nel 1481 l'oratore fiorentino Pandolfini fece intendere a Lorenzo de' Medici che il re si era lasciato convincere ad applicare la *nuova imposizione* imitando «parte di quello si fa a Milano»¹²³. Tre anni più tardi – chiuso un conflitto che vedeva gli Aragonesi di Napoli schierati in campo da due

¹²² È comunque bene ricordare che i dazi non furono aboliti tutti e *in toto*. Troppi e troppo forti gli interessi in gioco nel mercato degli appalti. In una lettera a Virginio Orsini del 1488 lo stesso Ferrante comunicava al condottiero di aver avvocato a sé le gabelle di ferro, acciaio, vomeri e pece. Tali merci si sarebbero dovute e potute acquistare solo presso i fondaci regi. Il documento ci è stato segnalato da Bruno Figliuolo, che ringraziamo. Esso risale al 6 maggio 1488 ed è conservato presso l'Archivio Capitolino di Roma (*Archivio Orsini*, busta 69/II, n. 171); sarà a breve edito a cura di Figliuolo stesso in una nuova silloge di documenti pontaniani. Ferro, acciaio, vomeri e pece in realtà – tutti beni che non appaiono tra quelli gabellati nel 1481/84 – erano già in vendita esclusiva presso i fondaci della Corona sin dal 1484: *Fonti Aragonesi*, XIII, n. 33, p. 194, (27 gennaio 1484). Cfr. anche Delle Donne, *Burocrazia*, pp. 99-100, nota 269.

¹²³ «Ègli stato messo inanzi di fare nuova impositione a' subditi [...]: dicono gitterà assai somma et lui vi s'è apichato» (26.8). A Milano d'altro canto si seguiva con attenzione lo sviluppo della riforma ferrandina; una lettera ducale del 16 novembre 1481 all'ambasciatore a Napoli (in risposta al documento 26.3 edito nel nostro repertorio) lo invitava a vigilare e informare: «Perché ce dici che la maestà del re è occupatissima in ordinare li modi de exigere le graveze imposite alli soi populi, havemo piacere quando siano costituite, et tu honeste possis ea nosse, che tu ne daghi noticia sì de li carichi, como de li modi de exigerli» (ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 236, c. non numerata: lettera originale di Gian Galeazzo Sforza a Marco Trotti. Milano, 16 novembre 1481).

anni in difesa del genere, Ercole I d'Este – Ferrante riprese in mano il progetto. Subito dopo la pace di Bagnolo, in vista del parlamento generale che si sarebbe riunito solo nel novembre successivo, cominciò a informarsi sul modello di tassazione in uso nel ducato sforzesco. Una lettera del 29 agosto 1484 dell'oratore ducale a Gian Galeazzo Sforza chiedeva *opportuna instructione* per poter «intendere li modi, stili et consuetudine che si oservavano» a Milano nella riscossione delle gabelle (29.2).

Ai nostri occhi appare paradossale che il modello di riferimento aragonese fosse quello sforzesco: la storiografia più recente ha infatti dimostrato come fin dal 1450 il bilancio ducale fosse gravato da debiti che aumentarono nel tempo e che portarono a una «disaffezione di populi» e alla crisi del ducato¹²⁴. Pare, anzi, che il grave indebitamento per gli Sforza e per Milano sia cominciato proprio con il sostegno offerto al re di Napoli negli anni della prima congiura dei baroni¹²⁵. Eppure nel Mezzogiorno d'Italia si guardava a questo stato territoriale settentrionale come a un sicuro esempio cui ispirarsi, financo nel valore di tassazione della merce. Fatti i debiti calcoli e le conversioni di pesi, misure e valori monetari, nel 1481 risultava che grano e carne nel regno e a Milano venivano tassati allo stesso modo, mentre la gabella sul vino risultava meno gravosa per un regnicolo (26.4). Anche nel ducato milanese l'imposta diretta – che nel corso del Trecento poggiava su fodri basati sull'estimo e su prestiti forzosi – nel sec. XV era stata progressivamente sostituita da un numero crescente di gabelle¹²⁶.

Nella convinzione che si trattasse di un sistema equo, volto soprattutto a difendere i meno abbienti e impedire che i pesci grossi fagocitassero quelli più piccoli (26.4), a Napoli tra 1481 e 1484 si tassarono tutti i principali beni di consumo: dagli alimentari ai filati, dalla legna da ardere alla cera per illuminazione, fino alle bestie da soma e da sella. Per il 1481 disponiamo di varie informazioni sparse nei dispacci degli oratori che in quel periodo si trovavano nel regno, oltre che di una lista completa delle nuove tasse inoltrata al Magnifico dall'ambasciatore Pierfilippo Pandolfini e di una copia cinquecentesca del privilegio ferrandino del 29 novembre 1481 con i capitoli della

¹²⁴ Covini, *L'esercito del duca*, p. 15. Per risollevarle le finanze, data l'enorme spesa necessaria per mantenere il suo esercito, a partire dal 1450 Francesco Sforza rimise in funzione i meccanismi di prelievo attraverso il sistema dei dazi. «Come ben sapeti, li datii sono quelli per li quali si conservano et mantengonsi li stati, et meritano sempre cum honestate essere favoriti, defexi et sostenuti»: forse era a un simile concetto che si ispirava Ferrante. Su queste tematiche cfr., in ordine alfabetico, Andreozzi, *Cum bello modo*; Arcangeli, *Esperimenti di governo*; Chittolini, *La crisi* (citazione da p. 168); Id., *Alienazioni*; Leverotti, *La crisi finanziaria*; Mainoni, *Finanza pubblica*; Ead., *Fiscalità signorile*; Piseri, *Pro necessitatibus nostris*.

¹²⁵ Piseri, *Pro necessitatibus nostris*, pp. 40-74.

¹²⁶ Mainoni, *Le radici*, p. 16.

nuova imposizione¹²⁷. Da un elenco di grazie presentate dalla comunità di Gaeta al sovrano per essere riformulate *ad hoc* si rilevano le tasse più invise (olio, cacio, pesce) ed emergono altre tipologie di beni soggetti a gabella, come per esempio il sapone fatto con l'olio e la *tonnina*¹²⁸. Per il 1484 le notizie sono frammentarie: quelle più dettagliate sono contenute in una missiva dell'oratore sforzesco Branda Castiglioni, da incrociare parzialmente con i dati forniti dal suo collega, l'estense Battista Bendedei¹²⁹.

Nella tabella edita in calce al capitolo (Appendice II), in cui sono raccolte le informazioni disponibili, è possibile entrare nel dettaglio della riforma e seguirne l'evoluzione diacronica. Si noterà subito che, quando nel novembre del 1484 il monarca reintrodusse il sistema delle gabelle, ne ridimensionò molto il volume. Le merci oggetto di tassazione rispetto alla prima *tranche* della riforma furono poche, anche se si trattava dei principali beni di consumo: insieme al sale figurano infatti frumento e legumi, carne e formaggio, olio e vino. Decisamente più elitari lo zafferano e la seta. Se letta orizzontalmente, la tabella permette di vedere che per quelle stesse merci non vi fu una variazione altrettanto sensibile dei valori, almeno non per molte di esse. A essere oggetto di contrattazione e revisione a favore dei sudditi furono l'olio (praticamente dimezzato), il sale, il vino e il grano, il cui prezzo restava è vero di tre tornesi ma, a seguito dell'ultima delibera, da pagare solo per quello macinato.

A dire il vero, già nel corso del 1481 Ferrante oscillava tra la convinzione di poter andare «molto dietro a l'utile senza avere altro rispetto» e il timore di «uno pocho essere andato troppo alto»¹³⁰. D'altro canto, conti alla mano, c'erano università regnicole, come per esempio Aversa, che avevano visto triplicare l'imposizione (26.8). Ma quali erano le aspettative di crescita delle entrate totali da parte della corte? Abbiamo raccolto tutte le notizie, in particolare quelle degli oratori, relative alle entrate, alle uscite e alle stime di crescita a seguito di ogni nuova imposizione:

¹²⁷ Cfr. in particolare 26.9 (allegato di Pandolfini) e 26.15 (privilegio regio). Il privilegio regio è ovviamente molto più articolato e dettagliato rispetto alla sintetica lista consegnata dalla corte all'ambasciatore fiorentino. Tra i due documenti si sono rilevate piccole incongruenze relativamente al prezzo fissato per le noci di galla e la seta. Nella lista inoltre compaiono le nocciole, che non troviamo nel privilegio, mentre gli agrumi e le acque rosate, visto che peso e prezzo coincidono, sono forse da far coincidere con quel *atteleanis*, probabilmente una trascrizione errata, che si legge nella copia cinquecentesca del privilegio. Nel caso di alcune merci il quantitativo è misurato in once; trattandosi di legname, agrumi, galle e cera è evidente che non si tratta del peso, bensì del valore. Dal momento che un'oncia d'oro corrispondeva a 30 tari, la tassa per tutte queste merci corrisponde al 10% (3 tari).

¹²⁸ Il documento è riassunto da Capasso, *Repertorio delle pergamene di Gaeta*, n. CIV.

¹²⁹ Cfr. 29.17-18.

¹³⁰ Docc. 26.10 e 26.11.

4. I parlamenti di Ferrante

una coraltà di conferme e smentite, di voci ufficiali e di corridoio, tra le quali è difficile orientarsi, visto che vi sono fluttuazioni evidenti.

TABELLA 15: Bilanci regnicoli e previsioni sulla consistenza delle entrate negli anni della riforma fiscale (1480-85).

ANNO/FONTE	ENTRATE	ENTRATE: STIME DI CRESCITA		USCITE in ducati
		MODALITÀ/DATA/ INFORMATORE ¹³¹ /DOCUMENTO	CIFRA in ducati	
1480 (dic.)		<u>GABELLA</u> sul macinato 3.XII.1480, <i>Es</i> (24.5)	130.000	
1481 (feb.)		<u>DONATIVO</u> di baroni, clero e popolazione 6.II.1481, <i>Sf</i> (25.8)	580.000 ¹³²	
1481 (26.19)	700.000 ducati di cui 100.000 inesigibili	<u>NUOVE GABELLE</u> 14.XI.1481, <i>Sf</i> (26.6) 17.XI.1481, <i>Sf</i> (26.7) <i>parechii centenara de migliara</i> 21.XI.1481, <i>Fi</i> (26.8) <i>gitterà un milione o più</i> 23.XI.1481, <i>Es</i> (26.11) 3.I.1482, <i>Es</i> (26.19)	300.000 100.000 600.000 ¹³³	
1483 (28.12)	648.000 ducati di cui 427.000 da fuochi e sale	<u>DONATIVO</u> dei baroni 22.I.1483, <i>Sf</i> (28.1) 23.I.1483, <i>Mt</i> (28.2) 31.I.1483, <i>Es</i> (28.4) 4.II.1483, <i>Mt</i> (28.5) 4.II.1483, <i>Sf</i> (28.6) 9.III.1483, <i>Sf</i> (28.9)	50.000 oltre 100.000 circa 200.000 forse 180.000 più di 100.000 40.000 entro aprile	139.000
1484 (29.36)	740.000 ducati, di cui: nuove gabelle 500.000 gabelle di Napoli 120.000 dogana pecore 70.000 tratte del grano circa 50.000	<u>DONATIVO</u> dei baroni 1° IV.1484, <i>Sf</i> (29.1) <u>NUOVE GABELLE</u> 12.XI.1484, <i>Es</i> (29.18) 12.XI.1484, <i>Fi</i> (29.20) 14.XI.1484, <i>Fi</i> (29.22) 9.XII.1484, <i>Fi</i> (29.36) 4.II.1485, <i>Sf</i> ¹³⁴ 2.VII.1485, <i>Es</i> (29.42)	144.000 tra 150 e 300.000 tra 150 e 300.000 50.000 500.000 800.000 200.000	oltre 200.000

¹³¹ Legenda: *Es* = oratore estense; *Fi* = oratore fiorentino; *Mt* = oratore mantovano; *Sf* = oratore sforzesco.

¹³² La cifra stimata è così composta: 80.000 ducati provengono dai baroni; 300.000 dal clero e oltre 200.000 dalle università.

¹³³ Il 3 gennaio 1482 Alberto della Sala scrisse a Ercole I d'Este che mentre prima le entrate della Corona erano di 700.000 ducati (di cui centomila inesigibili), ora erano stimate intorno al milione e duecentomila: il dato che presentiamo è quindi la differenza. Allo stesso modo, anche la definizione dell'oratore fiorentino Pandolfini («gitterà circa uno milione di ducati o più») riteniamo sia da riferire non tanto alla stima della crescita, quanto al totale delle entrate per quell'anno.

¹³⁴ Le informazioni sono tratte da una lettera di Branda Castiglioni al duca di Milano conservata in ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 245.

È noto che quello delle cifre è un problema spinoso per l'età medievale, per la difficoltà di verificare l'esattezza dei dati pervenuti. Se poi i numeri riguardano dati sensibili – come possono appunto esserlo quelli relativi alla difesa oppure al fisco – è evidente che chi li diffondeva aveva tutto l'interesse a manipolarli e presentare una realtà distorta. Nel caso di Ferrante, ad esempio, gonfiare le cifre relative alle uscite e limare quelle delle entrate poteva essere una strategia per mostrare agli alleati l'indisponibilità a investire ulteriormente in aiuti; se al contrario voleva far credere di essere forte, allora era bene ostentare grandi risorse, al di là di qualsiasi verità¹³⁵.

Fare i conti in tasca alla Corona aragonese di Napoli non era facile per gli oratori che tentarono di raccogliere informazioni nel sec. XV come non lo è oggi, in mancanza di documentazione ufficiale e di bilanci formalmente redatti giunti fino a noi, a esclusione di quello del 1483 (28.12). Il sistema delle gabelle avrebbe voluto portare equità nella distribuzione dei carichi e stabilità nel volume degli incassi, quella stabilità che mancava per i motivi più svariati e imprevedibili: «Alle volte manca le tracte de' grani, alle volte quelle delle pecore [...], alle volte quella de' sali e fuochi in qualche provincia, o per fame o per peste o per guerra» (29.36). Visto che la nostra fonte è in molti casi il dispaccio diplomatico, dobbiamo necessariamente tenere conto anche di quel che la corte voleva che gli oratori e i rispettivi governi sapessero. La lettura delle corrispondenze da Napoli per questi anni lascia trasparire un senso di disagio profondo. Gli ambasciatori, che spesso avevano tra i loro compiti quello di recuperare crediti per i propri signori o per qualche concittadino, erano particolarmente attenti nel captare l'afflusso di nuova liquidità nelle casse regie o scoprire se qualcuno riusciva a “strappare” alle stesse qualche migliaio di ducati, o almeno la promessa di un pagamento rapido. Del pari, dai loro dispacci, traspaiono le difficoltà economiche degli Aragonesi. Sta a noi capire quanto fossero reali e quanto montate ad arte dalla corte per non onorare subito i debiti, e quanto enfatizzate anche dagli oratori per giustificare il protrarsi della loro missione senza risultati concreti¹³⁶.

Se guardiamo ai “bilanci” della corte essi mostrano un discreto allineamento, almeno nella percentuale delle entrate. Il volume di denaro che teoricamente giungeva nelle casse regie si aggirava sui settecentomila ducati, con una proiezione maggiorata per il 1484, in vista dell'applicazione del sistema delle gabelle. Nel 1458,

¹³⁵ Scarton, *Costi della guerra*.

¹³⁶ Come riporta con acume anche Galasso (*Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 684), «Le dichiarazioni di Ferrante circa il cattivo stato delle sue finanze trovavano scarso credito: “Ha danari assay per poterse diffendere da sé medesimo”, avrebbe osservato [...] l'oratore milanese a Napoli».

nell'anno dell'insediamento di Ferrante, un resoconto stilato dagli oratori sforzeschi stimava un'entrata di 500.000 ducati e un'uscita di 230.000, cui vanno aggiunte le spese militari per i restanti 270.000¹³⁷. Più altalenanti appaiono appunto le uscite: dall'unico bilancio ufficiale, molto dettagliato e proveniente dalla cancelleria regia per il 1483, sono attestate spese della Corona stimate in 139.000 ducati, ma in esso non sono conteggiate le cifre elargite alla famiglia regia¹³⁸, che invece pare fossero parte cospicua del tutto. Un anno più tardi, infatti, il fiorentino Giovanni Lanfredini – un trascorso da mercante a Venezia per conto dei Medici, quindi un occhio critico e allenato – stimava che occorressero 200.000 ducati all'anno solo per il mantenimento della corte («el re e reina e figlioli») e le provvisioni, poi aggiungeva quasi con senso tragico: «Lo resto è come l'apochalipsi, non si sa dove si vada». Qualche idea in realtà c'era: buona parte del denaro era regolarmente investita per il mantenimento dell'esercito e della flotta, ma c'era chi si stava arricchendo in modo anomalo, forse proprio a discapito della Corona. Correva voce che Francesco Coppola, Antonello Petrucci e alcuni altri baroni in poco tempo avessero implementato le rispettive casse di alcune centinaia di migliaia di ducati¹³⁹.

Quando si esaminino le possibilità di crescita date dall'introduzione delle gabelle ci si scontra con una realtà ondivaga. Nel 1481, nella settimana immediatamente successiva ai lavori del parlamento, gli oratori della lega indicarono cifre anche molto diverse tra loro, ma comunque contenute tra 100 e 300.000 ducati di aumento rispetto all'ordinario. A una lettura frettolosa potrebbe non sembrare, ma anche l'ambasciatore fiorentino è allineato coi colleghi quando, il 23 novembre, scrive che la riforma «gitterà un milione o più»: è evidente che si sta riferendo all'introito totale. Più precisa parrebbe la stima fornita qualche mese più tardi da Alberto della Sala. A gennaio forse la Corona era in grado di calcolare con più precisione il gettito fiscale, stimato in un milione e duecentomila ducati, praticamente 600.000 in più

¹³⁷ Del Treppo, *Il regno aragonese*, pp. 118-119.

¹³⁸ Come si evince dal documento 28.12 la percentuale maggiore (quasi 64.000 ducati) andava a coprire le provvigioni a signori e baroni; oltre 23.000 ducati erano spesi per l'amministrazione finanziaria e via via a scendere le altre voci, nell'ordine: esenzioni dal focatico, diminuzioni di entrate, spese per distribuzione del sale, per la gestione delle castellanie e infine delle masserie e cavallerizze regie.

¹³⁹ Cfr. 29.36. L'argomento è ripreso molto efficacemente, e con citazione di fonti, anche in Del Treppo, *L'anima*, pp. 14-15. Cfr. inoltre Scarton, *Giovanni Lanfredini*, p. 231. Gli ingenti capitali accumulati da Francesco Coppola venivano sagacemente sfruttati per fare importanti prestiti proprio alla corona. Nel 1480 prestò 40.000 ducati, ma nel 1484 in tre *tranches* furono quasi 6.000, somme che il re faticava a restituire: Feniello, *Francesco Coppola*, p. 236.

rispetto al passato. Se poi la corte sia riuscita davvero a incamerarli tutti, o siano rimasti solo nelle più rosee previsioni, questo dato rimane per ora sconosciuto.

Nel 1484 le nostre fonti, i dispacci diplomatici, tradiscono maggiore incertezza. Il 12 novembre l'oratore fiorentino e l'estense non si sbilanciarono. A una voce dichiararono che il *surplus* annuo era stimato tra i 150 e i 300.000 ducati. Due giorni più tardi il fiorentino tornò sull'argomento in modo cauto. Secondo il suo informatore, nientemeno che il segretario regio, le previsioni di crescita erano di poco più di cinquantamila ducati: «Ogni altro dicono pazzie di numerato». La scelta di puntare in basso era una strategia per dare maggiore veridicità alla cosa (*per honestarlo*), oppure rientrava in quel sottile gioco di manipolazione dell'informazione? È forse da leggere in tal senso la cifra esorbitante rivelata dal duca di Calabria agli oratori alleati nel febbraio del 1485. A suo dire a quella data tutte le gabelle erano state appaltate e il fisco ne aveva già ricavato 800.000 ducati! Poiché la stessa cifra era quella che fino ad allora era entrata nelle casse regie attraverso i cespiti dell'erario tradizionali – ovvero il focatico, il sale, le tratte del grano e la dogana delle pecore – la possibilità di attingere anche ad altre imposte straordinarie faceva crescere esponenzialmente le possibilità di accumulare denaro¹⁴⁰.

Bisogna attendere l'estate per trovare nuovi dati, allineati con le proiezioni di crescita più caute. Secondo Battista Bendedei la nuova imposizione stava fruttando 200.000 ducati in più rispetto a quanto accadeva quando il sistema si basava sul focatico e sul sale, «che serà bello augumento de intrata» (29.42). Peccato che solo due mesi più tardi l'intero sistema sarebbe stato cassato e, per quel che ne sappiamo, definitivamente. Tutto sommato, tra donativi, imposte straordinarie e altre modalità consolidate (e pertanto meglio accettate), se questa era la dimensione della crescita, la stessa cifra si sarebbe potuta incamerare a prescindere, magari in modo più rapido e magari anche, perché no, maggiorata. Il tutto senza che i popoli gridassero alla novità. Forse un vantaggio la Corona lo ebbe e consiste nel fatto che, introducendo le gabelle solo per un periodo di tempo ristretto, dopo aver comunque incamerato parte delle entrate ordinarie nella forma di sale e focatico, e poi scegliendo di tornare alla stessa modalità, almeno negli anni dell'esperimento si ritrovò con la

¹⁴⁰ «Ormay havevano datto a sesto et arendate sive affctate tutte le intrate del regno, quale ascendevano alla summa de 800.000 ducati, discorrendo et specificando ad parte per parte le gabelle, che erano hactenus fochalari, le tracte, le pecore et lo sale che ascendevano tutte alla dicta summa, ultra lo extraordinario, che non era in computo», ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 245 (dispaccio di Branda Castiglioni del 4 febbraio 1485).

doppia fonte di reddito¹⁴¹. A tal proposito, è piuttosto significativa l'istruzione della Sommaria ai commissari regi nel 1482 – si è conservata quella a Michele d'Afflitto, ufficiale in Terra di Lavoro (26.23) e riferimenti indiretti sono nella documentazione aquilana¹⁴² – in cui si esplicava la decisione di «cessare dal raccogliere delle nuove imposizioni» per tornare al focatico, ripartito su tre rate. Si chiedeva quindi di procedere immediatamente con la riscossione delle prime due rate, facendo capire che, per favorire i sudditi, la corte avrebbe voluto scomputarle dalla cifra già incamerata grazie alle gabelle, ma che l'urgenza del momento invitava invece a trattenere l'una e l'altra somma (gabelle e focatico) e procedere eventualmente a una compensazione solo al momento del versamento della terza rata annua, o addirittura delle successive¹⁴³. Che poi tale compensazione sia realmente avvenuta non ne abbiamo notizia, anche se immaginiamo che lo stato di conflitto in cui precipitò il regno negli anni seguenti (guerra di Ferrara, presa veneziana di Gallipoli, seconda congiura dei baroni) ponesse la corte nella difficile condizione di restituire quel *surplus* che aveva incamerato e di farlo figurare piuttosto come prelievo forzoso *pro necessitatibus*. Una conferma, una volta di più, del fatto che a dispetto dei molti proclami le collette straordinarie non erano mai state abolite: esse erano realtà fin troppo note ai sudditi, invocate dalla corte nei momenti di bisogno e a volte forse anche camuffate dietro a situazioni simili a quella appena descritta¹⁴⁴.

¹⁴¹ Nel novembre 1481, ad esempio, il progetto era quello di iniziare la riscossione delle gabelle di olio, carne, legname e agrumi e continuare a incamerare «le tracte delli grani fino al novo raccolto; fogagi et sale al modo usato fino al marzo [1482], che sarà tempo delle seconde exactione, o sii secondi termini» (26.7). Anche Colapietra (*Gli aspetti*, p. 189) riferisce del disordine creato e del malcontento generale rilevati, per un certo periodo e in certe aree, per la compresenza del nuovo sistema daziario con l'impianto del focatico alfonsino.

¹⁴² Il 31 maggio 1482 il consiglio aquilano deliberò in seguito all'arrivo di una lettera in cui Ferrante rendeva noto di voler tornare alle soluzioni fiscali, chiedendo il pagamento dei primi 2/3 e doppio sale. Il documento, conservato in ASAq, *Archivio civico aquilano*, LR III, cc. 9r-11v, è registrato da Terenzi (<http://www.riformanzeaquilane.org/librereformationum/show/165>).

¹⁴³ Cfr. anche le disposizioni emanate da Ferrante il 13 agosto 1483 e dirette a Giovanni Pou, commissario in Terra di Lavoro, per perorare la causa regia presso le università, invitandole ad «adiutare e subvenire gratiosamente dela più quantità possono [...] tale che ad nostra corte ne venisse poco ad mancare de quillo che pagariano per la numeratione deli fochi». L'obiettivo era incamerare immediatamente i 2/3 del focatico. Il documento è edito col n. XVI nell'appendice documentaria di Cassandro, *Lineamenti*, pp. 150-151.

¹⁴⁴ Sulla prassi di ricorrere periodicamente alle collette straordinarie vd. anche Cassandro, *Lineamenti*, pp. 100-101.

Appendice II

I BENI TASSATI TRA 1481 E 1484¹⁴⁵

BENI OGGETTO DI TASSAZIONE	NOVEMBRE 1481		NOVEMBRE 1484	
	ALLEGATO A LORENZO DE' MEDICI (DOC. 26.9)	PRIVILEGIO REGIO (DOC. 26.15)	PROPOSTA REGIA (DOCC. 29.17, 18)	GABELLE POST CONTRATTAZIONI (DOCC. 29.25, 27)
1 tomolo di grano	3 tornesi chi produce	1 grano e 1/2 (= 3 tornesi) esatto dai collettori	3 tornesi o tanto grano in pagamento	3 tornesi di quello da macinare, il resto libero
1 tomolo di orzo germano, miglio, spelta, farro, cicerchie, fave, fagioli e ogni altro legume	1 tornese e 1/2	1 tornese e 1/2 tolto il seminativo	1 tornese e 1/2	1 tornese e 1/2
1 rotolo di carne fresca o salata	1 tornese sia da vendere sia per uso proprio	1 tornese Ogni famiglia ha diritto a insaccare un maiale all'anno per fabbisogno, al costo di 1/2 tornese per rotolo. Oltre questo quantitativo paga 1 tornese per rotolo.	1 tornese secondo Bende dei ogni rotolo è aumentato di 1 denaro	1 tornese
1 rotolo di pesce fresco o salato	1 tornese sia da vendere sia per uso proprio	1 tornese sia da vendere sia per uso proprio		
1 rotolo di cacio	1 tornese sia da vendere sia per uso proprio	1 tornese sia per quello salato sia per quello venduto fuori dal regno	1 tornese	1 tornese
1 botte di olio	11 carlini chi produce	11 carlini chi produce	10 carlini (= 1 ducato)	5 carlini

¹⁴⁵ La monetazione nel regno aragonese era così strutturata: 1 ducato = 10 carlini = 5 tari = 100 grani; 1 tari = 2 carlini; 1 carlino = 10 grani; 1 grano = 2 tornesi; 1 tornese = 6 cavalli; inoltre 1 coronato = 1 carlino. L'oncia (*unza*) è riferita al valore e non al peso, per cui 1 oncia = 30 tari = 60 carlini = 600 grani. Le altre misure citate nella fonte hanno i seguenti valori: 1 tomolo = 40 kg; 1 rotolo = 0,89 kg; 1 cantaro = 89 kg (100 rotoli); 1 decina = 3,56 kg; 1 libbra = 0,3 kg. Per il vino 1 botte napoletana = 523,5 litri e 1 barile = 43,62 litri.

4. I parlamenti di Ferrante

BENI OGGETTO DI TASSAZIONE	NOVEMBRE 1481		NOVEMBRE 1484	
	ALLEGATO A LORENZO DE' MEDICI (DOC. 26.9)	PRIVILEGIO REGIO (DOC. 26.15)	PROPOSTA REGIA (DOCC. 29.17, 18)	GABELLE POST CONTRATTAZIONI (DOCC. 29.25, 27)
Vino sfuso	1/3 del venduto al minuto nelle taverne e a privati	1/3 del venduto al minuto a privati o nelle taverne dove si vendono altri generi alimentari; 1/5 negli esercizi in cui si vendono altri generi	1/3 del venduto; 1/2 per quello venduto nelle taverne	1/3 del venduto in taverne e osterie, 1/5 per quello venduto in altra forma
Vino in grandi quantità	15 grani per 1 botte chi produce	3 tari per 1 oncia		
1 cantaro di mandorle	2 tari e 1/2 quelle mondate	5 carlini quelle mondate		
1 cantaro di nocciole	6 ducati	-		
1 oncia di agrumi e acque rosate	3 tari quando si vende	3 tari per ogni oncia di <i>atteleanis</i> [sic]		
1 oncia di cera e miele	3 tari quando si vende	3 tari quando si vende		
1 libbra di zafferano	1 coronato chi raccoglie	1 coronato chi raccoglie	1/2 carlino	1/2 carlino
galle piccole	3 tari ciascuna chi raccoglie	3 tari per 1 oncia chi raccoglie		
1 tomolo di sesamo	1 grano e 1/2 chi raccoglie	1 grano e 1/2 chi raccoglie		
1 tomolo di sale	acquisto secondo fabbisogno: il costo è inferiore a prima (non dice quanto)		1 ducato d'oro (= 11 carlini) prima costava 1/2 ducato	7 coronati (= 7 carlini)
1 libbra di seta	11 grani chi produce	1 coronato (= 10 grani) chi produce	1/2 carlino	1/2 carlino
1 decina di lino e canapa	1 grano quando sono seccati	1 grano quando sono seccati		
1 cantaro di cotone mondato	3 tari	3 tari, ossia 6 carlini		
1 oncia di legname per vendere	3 tari chi vende	3 tari chi vende		

Parlamenti generali a Napoli in età aragonese

BENI OGGETTO DI TASSAZIONE	NOVEMBRE 1481		NOVEMBRE 1484	
	ALLEGATO A LORENZO DE' MEDICI (DOC. 26.9)	PRIVILEGIO REGIO (DOC. 26.15)	PROPOSTA REGIA (DOCC. 29.17, 18)	GABELLE POST CONTRATTAZIONI (DOCC. 29.25, 27)
1 oncia di legname da ardere	pagamento <i>una tantum</i>	pagamento <i>una tantum</i>		
1 bestia mulina da soma	1 tarì e 1/2 annui	1 tarì e 1/2 annui se l'animale è usato per vendita o trasporto		
1 bestia cavallina et iumentina	1 tarì annuo	1 tarì annuo se l'animale è usato per vendita o trasporto		
1 bestia some- rina	1 carlino annuo	1 carlino annuo se l'animale è usato per vendita o trasporto		

CAPITOLO 5

EPILOGO: DA ALFONSO II A FEDERICO

5.1 *I parlamenti, le incoronazioni e i loro “surrogati” sotto gli ultimi re aragonesi*

Studiare i parlamenti generali a Napoli significa, come si è visto nei capitoli 3 e 4, studiare le istituzioni del Regno e la loro rappresentazione, ripercorrendo le congiunture politiche e finanziarie più critiche, ad esempio quella degli anni '80. Ciò vale ancor più per gli ultimi sovrani aragonesi, le cui vicende dal 1494 al 1501, anno della sconfitta di Federico d'Aragona, non è però possibile analizzare qui nel dettaglio. Furono, quelli, anni di grandi rivolgimenti, la cui eco si coglie nella riflessione storiografica che essi generarono, si potrebbe dire fino ad oggi. Non è possibile perché l'analisi andrebbe estesa alla dominazione di Ferdinando il Cattolico, morto nel 1516, e ciò esula dagli obiettivi del nostro lavoro, che si ferma a Federico.

Qualcosa, tuttavia, possiamo dire. Apparentemente, da Alfonso II a Ferdinando il Cattolico le “regole del gioco” nel regno di Napoli rimasero le stesse: ci riferiamo alle istituzioni giudiziarie e fiscali, alle procedure amministrative, alla costituzione dell'esercito, alle forme della comunicazione politica, e infine anche al parlamento generale. Questo si riunì regolarmente nel 1494, 1497, 1504, 1507 e 1511, ben cinque volte in 17 anni¹. Invece, gli eventi politici ebbero effetti drammatici: guerre e cambi dinastici condizionarono i processi di “costruzione dello stato”, bloccando alcuni sviluppi e aprendo nuove prospettive, disorientando di conseguenza i protagonisti e i testimoni, cioè coloro che produssero le fonti che ci sono pervenute. Nel leggere quelle fonti bisognerebbe evitare di assumere il punto di vista degli esiti finali, come talvolta è stato fatto, interpretando cioè quella congiuntura retrospettivamente, sulla base del complesso riassetto del re-

¹ D'Agostino, *La capitale ambigua*, pp. 85-90, 121-122, 128-131, 149-150; D'Agostino, *Parlamento e società*.

gno sotto il viceré Pedro de Toledo (1532-53), altro *focus* importante della riflessione storiografica napoletana².

Tra Alfonso II e Ferdinando il Cattolico si accrebbe molto, nell'ambito del regno, il ruolo "costituzionale" della città di Napoli, il cui potenziale demografico e politico visse tra fine Quattrocento e inizio del Cinquecento un salto di qualità, un vero *take off*, si potrebbe dire metaforicamente³. Non è un caso che la storiografia politica su quel periodo si sia occupata principalmente delle *élites* della capitale: i baroni del regno che vivevano stabilmente a Napoli, punto di riferimento importante già all'epoca del Magnanimo e di Ferrante, i nobili di seggio, le famiglie eminenti del popolo, che ottenne il ristabilimento del proprio seggio nel 1495⁴.

Al riguardo, resta convincente l'interpretazione di Guido D'Agostino, che ha insistito sulla crescita di Napoli capitale e che ha fondato lo studio dei suoi corpi sociali sulla lettura sinottica dei parlamenti, delle capitolarioni tra Napoli e i sovrani (o i viceré), e delle ambascerie in Spagna, una novità per il regno. La prima, costosa ambasceria collettiva dei seggi alla corte del Cattolico è del 1505⁵. Se i parlamenti vanno inquadrati nella negoziazione continua tra i sudditi e il sovrano, in quegli anni la negoziazione cominciò davvero a essere monopolizzata dalle *élites* napoletane. Non svilupperemo appieno il discorso, lo abbiamo già detto, perché ci concentreremo sui parlamenti celebrati dagli ultimi sovrani aragonesi: quelli di Alfonso II d'Aragona, del 1°-4 marzo 1494, e di suo fratello Federico, del 31 agosto 1497.

Anche in questi casi il parlamento, tenutosi a Napoli, si accompagnò al giuramento di fedeltà. Le due cerimonie sono collegate esplicitamente nella convocazione del 1494 (31.1) e nella procura dei sindaci di Bitonto (31.2). In quell'occasione, insorse un conflitto di precedenza tra i sindaci di Aversa e Capua. Il primo voleva collocarsi al fianco del sindaco di Napoli che, ne ricaviamo, aveva il primo posto tra i rappresentanti delle università demaniali⁶.

² È impossibile fornire una bibliografia completa sul regno di Napoli nel primo '500: si vedano, oltre i lavori citati alla nota precedente, De Frede, *La crisi del Regno*; Galasso, *Il Mezzogiorno spagnolo*; *El reino de Napoles*; Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche*; Muto, *Le finanze pubbliche*; Sakkellariou, *Southern Italy*.

³ Ivi, pp. 104-107.

⁴ Santangelo, *Preminenza aristocratica*, p. 275, da consultarsi per la bibliografia sui seggi.

⁵ D'Agostino *La capitale ambigua*. Per le ambascerie della città di Napoli nel Cinquecento: Cernigliaro, *Sovranità*, II, pp. 528-541; D'Amico, *Charles Quint*, pp. 191-192, 196-197, 205-207; Mauro, *Mirando le difficoltà*, Ead., *Cavaliero*.

⁶ 31.5. Cfr. Senatore, *Capys*, pp. 133-136.

5. Epilogo: da Alfonso II a Federico

TABELLA 16: Eventi pubblici legati alla successione di Ferrante, Alfonso II e Federico⁷

N.B. L'asterisco segnala i casi in cui non è rispettata la successione cronologica nella colonna. Sono sottolineate le date delle entrate solenni a Capua ed Aversa (con il pallio).

	Ferrante 1458-59	Alfonso II 1494	Federico 1496
Successione	giugno 27	gennaio 25	ottobre 7
Cavalcata per Napoli	giugno 27	gennaio 25	ottobre 7
Esequie del predecessore	giugno 30	gennaio 31	ottobre 9
Giuramento baroni e seggi	ottobre 23		
Grazie concesse a Napoli	ottobre 26		
Visita/Entrata a Capua	luglio 5	febbraio 21	
Giuramento dei Capuani			
Grazie concesse a Capua	luglio 15	ottobre 16*	
Visita/Entrata a Aversa	luglio 4*	febbraio 23	ottobre 27
Giuramento degli Aversani	ottobre 28		
Grazie concesse ad Aversa	ottobre 29/ dicembre 22		
Parlamento generale	luglio 26, Capua	marzo 2	agosto 31
Giuramento baroni e sindaci	luglio, <i>ante</i> 26	marzo 1° e 4	agosto 31
Incoronazione	1459 febbraio 4, Barletta	maggio 8	agosto 10*, Capua
Giuramento baroni e sindaci	1459 febbraio 5, Barletta	maggio 8	agosto 10, Capua

⁷ I dati sono tratti, oltre che dal nostro repertorio, da Senatore, *Cerimonie regie*, pp. 166-169; Vitale, *Ritualità*, pp. 48-53, 58-66, 81-139, e dalle fonti di seguito indicate. Per Ferrante: dopo l'imbalsamazione del corpo del Magnanimo, le esequie si tennero probabilmente venerdì 30 giugno, secondo Vitale non in forma solenne, anche se – ci informa Pere de Villaras – «sono domandati tutti li signori di questo reame» (*Dispacci sforzeschi*, I, pp. 662, 664). Ferrante confermò il privilegio più importante di Capua già il 15 luglio 1458 (Senatore, *Una città*, pp. 491-493 e 496, nn. 45 e 58), quello di Aversa il 14 maggio 1459 (*Repertorio delle pergamene di Aversa*, pp. 66-67), concesse nuove grazie a Napoli il 27 novembre 1459, dopo l'entrata solenne in città il 24 novembre (*Capitoli, gratie*, pp. [13r-16v], *Dispacci sforzeschi*, II, p. 414, nota). Per le sue visite ad Aversa e Capua: Senatore - Storti, *Spazi e tempi*, p. 103. Per Alfonso II: le entrate con il pallio in queste due città sono documentate da Guarino, *Diario*, pp. 217-218. Per Federico: sul giuramento del 23 ottobre e le grazie a Napoli, vd. *infra*, nota 13 e *Capitoli Gratie & Privilegii*, pp. [43r-51r]; sull'entrata solenne ad Aversa vd. Guarino, *Diario*, p. 230 (entrata con il pallio). Il 29 ottobre, nella cattedrale di S. Paolo, giurarono l'omaggio sia gli eletti di Aversa che gli inviati di Civitella d'Abruzzo e Monteroduni. Sempre Guarino scrive che la trattativa per la conferma dei privilegi di Aversa si chiuse il 29 ottobre (*ibidem*), ma il privilegio corrispondente data al 22 dicembre e fu riconfermato il 1° settembre 1499 (*Repertorio delle pergamene di Aversa*, pp. 87-89). Non siamo certi che il giuramento a Federico dopo l'incoronazione avvenisse lo stesso giorno. Esso è documentato da Passero, *Storie*, p. 115, a proposito dei dissidi tra nobiltà e popolo napoletano.

Alfonso e Federico si trovarono nella stessa situazione del loro genitore, perché dovettero attendere un bel po' per l'incoronazione ad opera del legato pontificio: Ferrante nove mesi, i figli, rispettivamente, quattro e dieci. Tutti cercarono una più rapida legittimazione pubblica nel sostegno diplomatico delle potenze alleate, nel riconoscimento di Napoli e delle altre due principali città di Terra di Lavoro (Aversa, Capua), e naturalmente nel parlamento generale. Sintetizziamo nella tabella gli eventi pubblici legati alla successione di Ferrante (già nella tabella 9, cap. 3), Alfonso II e Federico. Gli eventi sono quasi sempre gli stessi, la successione è simile, con qualche novità su cui ci soffermeremo.

Le fonti diplomatiche e cronachistiche raccontano che, dopo la morte del predecessore, questi tre sovrani, come anche Ferrandino⁸, calcarono per la città, accompagnati dai baroni e dagli ambasciatori esteri, facendo una sosta nella cattedrale per una benedizione⁹. A fine secolo il corteggio viene distinto. «Baruni, gentilhomini et citadini» scrisse Ferrandino nella lettera circolare in cui annunciò la sua successione e la cavalcata per Napoli, il 23 gennaio 1495¹⁰. Federico, da parte sua, comunicò il 7 ottobre 1496 che la sua successione era stata accolta con soddisfazione, oltre che dalla regina Giovanna, da «tucti questi baroni, gintilhomini et populo neapolitano», che gli avevano inviato un'ambasceria¹¹. Le tre categorie¹²

⁸ Non l'abbiamo incluso nella tabella perché non convocò il parlamento, né una cerimonia per l'omaggio. Cavalcò per la città il giorno dell'abdicazione del padre (23 gennaio 1495) e concesse grazie alla città di Napoli il giorno 27 (*Capitoli, Gratie*, pp. [37v-39r]).

⁹ Cfr. D'Agostino, *La capitale ambigua*, pp. 56, 60-61; Vitale, *Ritualità*, pp. 46-57. Va sottolineato che Ferrante non pare fosse accompagnato dagli ambasciatori, i quali non costituivano ancora un "pubblico" di riferimento come nei decenni successivi.

¹⁰ Dopo l'abdicazione di Alfonso II, «subito, como è de ritu et consuetudine, et in la medesima hora, cavalcammo re per questa cità de Napoli con publica leticia de li baruni, gentilhomini et citadini che erano in la cità et de altri homini regnicoli et foresteri che in Napoli se trovano, essendo accompagnati dal reverendissimo cardinale de Genoa, da li magnifici ambasciatori de li serenissimi et illustrissimi principi, re et regina de Spagna, nostri patre et matre carissimi, de la illustrissima signoria de Venecia et de altri potentati che ne sonno appresso», lettera di Ferrandino agli eletti e all'università di Capua, 24 gennaio 1495: Senatore, *Una città*, pp. 1003-1006, § 709.

¹¹ Ferrandino «ordinò noi successori de soa maestà de questo regno, con satisfatione et contentecza de la serenissima signora regina nostra matre colendissima, de tucti illustri baroni, gintilhomini et populo neapolitano, li quali unitamente con grandissima demonstratione de amore et benevolentia ne haveano invocato re, mandando unitamente soi ambasciatori ad condurne in Napoli», lettera agli eletti di Capua, 7 ottobre 1496: Senatore, *Una città*, p. 1004, § 711. Il recapito di questa lettera anche agli Aversani è registrata da Guarino, *Diario*, p. 229. L'ambasciatore veneziano scrive che «baroni, zentilhomeni et l'universo populo di e Napoli lo haveano per suo re et legitimo signore acceptato», riferendosi alla cavalcata e alla *captio possessionis* di Castelnuovo, cit. in Vitale, *Ritualità*, p. 57.

¹² Nella sua cavalcata, il 27 giugno 1458, Ferrante era stato accompagnato da «catellani et ita-

rappresentano tutto il Regno, almeno negli auspici del sovrano e delle personalità eminenti della corte e della città, giacché controllare effettivamente l'intero territorio non era scontato né fu sempre possibile. Non ci interessa tanto identificare una per una quelle personalità, quanto sottolineare che la loro eterogeneità sociale e politica (signori feudali, giuristi, cortigiani, ufficiali, mercanti, cittadini influenti) veniva ora abitualmente rappresentata secondo quella tripartizione. In ciò si colgono delle trasformazioni rispetto al passato. Dietro la distinzione tra baroni e gentiluomini si cela la forte concorrenza tra l'aristocrazia feudale e l'antica nobiltà urbana, che pure possedeva feudi nel Regno, ma che faceva dell'appartenenza al seggio il fondamento del suo diritto all'interlocuzione privilegiata con il potere regio. Nel corso del '500 questa concorrenza sarebbe arrivata al suo acme. Il popolo, come si è detto, aveva conquistato la sua visibilità istituzionale soltanto da un anno e mezzo, grazie a Carlo VIII, ed era determinato a rafforzarsi il più possibile.

Il 23 ottobre Federico raccolse il giuramento dei baroni, rappresentati da quello più importante, Antonello Sanseverino, e dei delegati dei seggi nobiliari e popolari¹³. Il 26 ottobre concesse grazie alla città¹⁴. La scena si ripeté a Capua ed Aversa, con il giuramento da parte dei cittadini e la concessione di grazie¹⁵. Napoli, Aversa e Capua erano da tempo il cuore del potere aragonese, ma ora il loro riconoscimento, dopo quello dei baroni presenti a Napoli e dei seggi, si configura come una sorta di surrogato dell'incoronazione¹⁶, in occasione della quale il giuramento fu comunque ripetuto. Già Alfonso II aveva organizzato un'entrata solenne a Capua e Aversa un mese dopo la successione¹⁷.

liani et molto populo», secondo la testimonianza di da Trezzo, che pure citò, tra quelli che vennero a fare le condoglianze, «signori, baroni et zentilhomini»: *Dispacci sforzeschi*, I, p. 659.

¹³ Notar Giacomo, *Cronica*, p. 211 (ed. De Caprio, § 376.1); lettera di Rinaldo Cavalleria a Giovanni Bentivoglio, Napoli 23 ottobre 1496: «Dopoy vespero verso sera sua maestà montò ad cavallo cum li ambaxatori et cum li signori baroni et gentilhomini et andòsene ad una chiesa nominata la Incoronata presso el Castelnuovo, et li tutti quelli baroni, gentilhomini et li novi eletti giurorono fidelità alla maestà soa». La «brigata» era già stata in Castelnuovo il giorno prima per la conferma dei capitoli: tra i baroni c'erano i principi di Bisignano e Salerno, quest'ultimo aveva subito un attentato, fallito, da parte di un suo servitore per ragioni di onore, ASMi, *Sforzesco*, 1241, senza numerazione

¹⁴ *Capitoli Gratie & Privilegii*, pp. [43r-51r].

¹⁵ In verità, non sappiamo se a Capua ci fu il giuramento come ad Aversa, né in che data Federico ci andò per la prima volta.

¹⁶ Federico chiese ad Aversa di accoglierlo «con lo pallio, e con sollenità come vero Re»: Guarino, *Diario*, p. 229.

¹⁷ Ivi, pp. 217-218.

L'incremento delle cerimonie, la cura per la loro messa in scena, l'insistenza, nelle corrispondenze diplomatiche di parte aragonese, sul "consenso" popolare corrispondono però a una debolezza politica e militare degli aragonesi. Tutti – è noto – dovettero riconquistare, o tentare di riconquistare, il regno con le armi.

Ferrandino non ebbe il tempo di convocare un parlamento e rinunciò anche al giuramento di fedeltà, non alla concessione di grazie alla città di Napoli, che fece il 27 gennaio¹⁸. La lettera circolare che divulgò il 24 gennaio, il giorno dopo la successione, sembra ispirarsi a una retorica "parlamentare", da discorso inaugurale. L'«optimo prencepe», che si pone verso i sudditi nell'atteggiamento di «studio-sissimo padre», ha come obiettivi la «bonificatione generale et speciale de tucto el regno» e l'erogazione costante «de gratia, de munificentia et de beneficii». Un primo assaggio di tale munificenza – scrive il re – è l'abolizione del tomolo del sale straordinario imposto da Alfonso II, corrispondente a mezzo ducato per fuoco, nonostante l'emergenza militare¹⁹. Con quest'atto, Ferrandino imitò il nonno omonimo, che nel parlamento del 1458 aveva abolito le collette antiturche e il supplemento del focatico (scheda 15). Due anni dopo anche Federico, nel parlamento del 1497, concesse sgravi fiscali, che un ambasciatore veneziano quantificò in 40.000 ducati (34.5).

Ferrandino dispensò le città demaniali dall'invio dei sindaci per il giuramento, giacché questo era avvenuto appena un anno prima, pur esortandole a indirizzarsi senza timori alla sua persona, come delegati dell'università e come privati cittadini, per chiedere qualsiasi cosa desiderassero:

¹⁸ *Capitoli Gratie & Privilegii*, [pp. 36v-39r]. Cfr. D'Agostino, *La capitale ambigua*, pp. 61-62.

¹⁹ Ferrandino agli eletti e all'università di Capua: «Et perché lo studio, pensiero et offitio nostro non ha ad essere in altro che in la bonificatione generale et speciale de tucto el regno, ve confortamo et pregamo vogliate havere de noi et de la nostra administratione quella speranza, concepto et opinione che de optimo prencepe et de studiosissimo padre havere se deve, perché assiduamente et in omne nostra actione ne vederete et gusterete li effecti, né el fine et obiecto nostro è né serrà mai in altro. Et aciò ne comenzete non solo ad vedere li signi, ma de gustarne li fructi, per ben che siamo in excessive spese et necessitate per la defensione del regno, havemo deliberato compartire le necessitate nostre con quelle de quessa universitate, et però liberamente ve remictemo et graciosamente donamo lo pagamento integro et tutale de l'uno thumino del sale extraordinario ultimamente imposto dal signore re nostro padre, con firmo et constante proposito et con lo mezo de la divina gratia continuamente de havere non solamente ad sgravare li populi nostri, ma de sequirli in genere et in specie de gratia, de munificentia et de beneficii, quel che farremo non manco promptamente con li effecti che mo' offeremo con le parole, sperando et confidando in la divina gratia che ne darrà aptitudine et modo de havere ad adimplire li desiderii comuni nostri et vostri», Senatore, *Una città*, pp. 1004-1005, § 709. Vd. De Caprio, *Comunicare col re*, pp. 606-607.

5. Epilogo: da Alfonso II a Federico

Et perché non volemo darve affanni né spese, et lo anno passato in la successione de la regia maestà del re nostro padre iurandoli omaggio lo iuraste anco ad noi ad suo primogenito et successore, non ve facimo mensione né requesta alcuna in lo presente tempo de havere ad mandarne sindici ad tale effecto. Quando imperò alcuna vostra necessità et respectu ne inducesse ad voler mandare alcuno in nome de la università o che alcuno particolare citatino volesse venire ante el nostro conspecto, ne serà cosa gratissima, et venendo o puplicamente o privatamente lo viderimo con singulare piacere et con summa affectione, et quanto in noi serà et li presenti tempi comportano farremo verso lui tal demonstrazione, che dal nostro conspecto se haverà meritamente da partire con piena satisfatione de animo et col core allegro et ben contento, et cossì pregamo et confortamo ciascuno che voglia sperare de noi²⁰.

Il formulario corrisponde a un cambio netto rispetto all'atteggiamento di Alfonso II, che nel parlamento dell'anno precedente dovette ottenere finanziamenti straordinari per l'esercito e che aveva quasi estorto i donativi in suo favore²¹, ma rivela la disperazione di Ferrandino, con i francesi alle porte del regno.

Neppure Carlo VIII ebbe il tempo di convocare un parlamento, né ottenne dal papa la bolla dell'investitura, dovendosi accontentare di un'entrata solenne nella capitale con un'incoronazione "autogestita", il 12 maggio 1495. Non mancarono le grazie concesse a Napoli, Capua e Aversa. Una cronaca anonima, pervenutaci in un manoscritto tardo e nota come *Memorie del duca d'Ossuna*, dà la notizia molto sospetta di un parlamento generale l'8 maggio (33.1). Anche se si trattasse di un'invenzione, è tuttavia significativo che il parlamento fosse considerato dal cronista una fonte importante di legittimazione per il re francese²².

²⁰ Senatore, *Una città*, pp. 1004-1006, § 709.

²¹ Ivi, pp. 429-430.

²² La notizia non può essere valutata senza uno studio complessivo della compilazione manoscritta BSNP, ms *Cuomo* 1.5.39 e 1.5.40 che contiene vari testi, tra cui quello che è noto come *Memorie del regno di Napoli dette del duca di Ossuna*, parzialmente edito come *Racconti di storia napoletana* da G. De Blasiis (oltre che da Schipa, *Contese sociali*) e una sezione che Capasso intitolò *Cronica di Giovanni Villani. Passaro Giornali con aggiunte di Antonio Mercadante*. Cfr. Senatore, *Fonti documentarie*, p. 8. Quanto al passo da noi edito (33.1), insospettisce il fatto che l'orazione si indirizzi contro Alfonso II, senza alcuna menzione di Ferrandino: si potrebbe pensare che l'autore attinga a fonti precedenti all'abdicazione. Il motivo della tirannia di Alfonso, in effetti, è presente nelle lettere di Carlo VIII, tra cui alcune date alle stampe (vedi *infra*) e in testi cronachistici, Dumont, Marchandisse, *Régner en mode épistolaire*, pp. 85-86; Denis, *Charles VIII et les italiens*, pp. 50-51.

5.2 *La benevolenza del re e il diritto di resistenza dei sudditi. Frammenti di un discorso “costituzionale”*

È probabile che nel parlamento del 1494 Alfonso II approvasse delle suppliche, ma le fonti non ci restituiscono nessun indizio sul loro contenuto. Federico, nel parlamento del 1497, concesse un privilegio che doveva assomigliare agli atti del 1456 (14.5), e che una lettera della Sommaria definisce «parlamento et pragmatica», a indicare la sua validità generale. In esso si affrontavano senz'altro questioni connesse al prelievo fiscale: sappiamo soltanto che un articolo vietava, nei soli centri demaniali, l'invio di ufficiali esecutivi, che richiamano i «mazzieri» previsti dal parlamento del 1443, e che qui i commissari regi dovevano curare personalmente l'esazione delle imposte (34.6). Nello stesso articolo, o in un altro, si abrogava l'obbligo, a carico delle università (quelle feudali?) di pagare un salario di 3 carlini al giorno agli «exeutori de li pagamenti fiscali» (34.7).

Gli atti del parlamento del 1497 furono dati alle stampe. La stampa era già stata utilizzata per fini amministrativi e politici da Ferrante, che era ricorso al tipografo del Tuppo per pubblicare provvedimenti di carattere generale, le costituzioni del regno, gli atti del processo ai baroni ribelli²³. Può darsi però che sulla decisione di stampare gli atti parlamentari avesse influito anche il desiderio di contrastare la propaganda francese con gli stessi mezzi. La campagna militare di Carlo VIII, infatti, era stata accompagnata da una costante produzione di fogli a stampa, in cui furono pubblicate lettere provenienti dalla cancelleria del Valois e informazioni sulle sue iniziative. Le pubblicazioni si intensificarono dopo la presa di Napoli, con cadenza quasi settimanale²⁴. I fogli contenevano generalmente testi in francese, perché in francese era la corrispondenza di Carlo, ma va segnalato un *instant book*, se ci si passa l'espressione, in latino: la *Descriptio apparatus bellici regis Francie Karoli*, che conteneva un elenco degli effettivi dell'esercito, un manifesto politico di Carlo, nella forma di una lettera circolare datata Firenze il 22 novembre 1494, altre missive, gli ingressi a Roma e a Napoli, l'accordo con il pontefice, un pronostico per il 1496²⁵. La *Descriptio* va datata probabilmente al

²³ Senatore, *Fonti documentarie*, note 43-44.

²⁴ Dumont, Marchandisse, *Régner en mode épistolaire*, pp. 81-83.

²⁵ *Descriptio apparatus bellici regis Francie Karoli* ripubblicato, con esclusione del pronostico, da Martène - Durand, *Voyage littéraire*, pp. 379-401. Dumont, Marchandisse, *Régner en mode épistolaire*, p. 83, nota 112 aderiscono all'ipotesi che la *Descriptio* sia stata stampata a Basilea o Norimberga nel 1494, mentre l'*Incunabola Short Title Catalogue* (<http://data.cerl.org/istc/ic00214000>; link attivo al 13 genna-

1495: essa circolò senz'altro nella penisola, se il cronista aquilano Alessandro de Ritiis la utilizzò come fonte²⁶.

Siamo stati meno fortunati per la stampa di Federico: ci è pervenuto soltanto l'«exordio» degli atti parlamentari, grazie a Ferraiolo, che ritenne superfluo trascrivere tutto il resto. L'esordio corrisponde all'arena e alla *narratio* delle concessioni, articolate in capitoli placitati («capitole», 34.3, «gracie ... et certi capituli», 34.4, «constituciones», dic. 34.5), i quali furono letti ad alta voce durante l'assemblea, come di consueto («si lexero», 34.4). Probabilmente l'esordio degli atti riprendeva il discorso inaugurale, con il richiamo alla legittimità della successione e all'intenzione di perseguire «la conservacione, beneficio, buongoverno, quiete et tranquillità del suo regnio generale et particolare de ciascuno subdito». La formula che ricorreva negli atti parlamentari («principes, duces, marchiones, ac magnificis et spectabiles comites ceterique magnates et barones et feudotarii», 2.5.1)²⁷ è qui significativamente modificata con una riduzione dell'elenco dei signori e l'aggiunta del popolo: «magnati, baroni et populi del regno». Questa volta i «gentiluomini» furono sussunti nei «populi».

Abbiamo però, grazie a Marin Sanudo, un elenco di richieste presentate a Federico dai «principes et proceres regni neapolitani» che merita un'attenzione particolare. Il testo, trascritto dal cronista insieme a documenti dell'ottobre 1496 provenienti dall'ambasciatore veneziano a Napoli, è privo della data e delle *decretationes* finali²⁸. Riteniamo che si tratti dei capitoli presentati a Federico in Castel dell'Ovo la sera del 7 ottobre 1496, dove la sua colazione fu interrotta dall'arrivo di una delegazione a nome della triade che conosciamo: «baroni, zentilhomini et populo». Il testo, ci racconta l'ambasciatore milanese Francesco da Casate, era molto lungo

io 2018) identifica l'incunabolo come stampato a Colonia da Johann Koelhoff der Jüngere nel 1495. In effetti la copia che abbiamo consultato, la medesima di Dumont e Marchandisse (Parigi, Bibliothèque Nationale de France, Réserve Lb28-47), si chiude con l'«Accessus regis Francorum in Neapolis», cioè un elenco sintetico degli eventi del febbraio 1495 (se ne veda il testo anche in Martène - Durand, *Voyage littéraire*, pp. 400-401). Le notizie del gennaio 1495, questo elenco, che però potrebbe anche essere stato aggiunto in una ristampa, e il pronostico provano la datazione al 1495.

²⁶ Cassese, *Chronica civitatis Aquilae*, pp. 253-255. Va segnalato anche un secondo testo, le *Orationes legatorum Francorum ad Venetos*, Leipzig, Melchior Lotter, datato 1495 o 1499, descritto nell'*Incunabola Short Title Catalogue* (<http://data.cerl.org/istc/io00067300>; link attivo al 13 gennaio 2018), riedito da Godefroy, *Histoire de Charles VIII*, pp. 238-251. Qui furono pubblicate le orazioni di Carlo VIII e dei suoi ambasciatori, compresa quella a Ferrandino (che ha però una data errata, il 26 luglio 1495) con la sua risposta.

²⁷ Cfr. Senatore, *Parlamento e luogotenenza*, pp. 451-454.

²⁸ La mancanza della data era abituale nelle suppliche, Senatore, *Forme testuali del potere*, p. 135.

e non c'era il tempo di consultare gli esperti, come da prassi («ce potevano essere molte cose che havessero bisogno de consulta»), sicché Federico fece verbalizzare in un atto notarile che si impegnava a realizzare tutto quando era scritto in quel documento, «pure che non fusse contra l'honore suo». Solo allora rimontò in galera per raggiungere il molo Beverello e fare la rituale cavalcata nella città (34.1)²⁹.

Si trattò davvero di un colpo di mano, quasi un ricatto all'aspirante sovrano, che dovette rassegnarsi ad accettarlo. Del resto, la sua posizione era in quel momento assai precaria: nei giorni dell'agonia di Ferrandino, breve e inaspettata, si era temuta un'insurrezione popolare in favore di Giovanna d'Aragona.

La richiesta principale presentata il 7 ottobre fu l'istituzione di una deputazione al bene pubblico (deputati «a lo regimento de lo bene publico», 34.2, art. 7; «a lo governo de lo ben publico», art. 8, «a lo ben publico», art. 9), in sostanza una rappresentanza stabile, che avrebbe in certo modo sostituito il parlamento. In verità, il parlamento non è mai citato nel testo, ma la deputazione che fu proposta richiama alla nostra mente le *Generalitats* di Aragona, Valenza e Catalogna (cfr. § 2.3.4).

Nel passato erano esistite altre deputazioni che avevano preso in carico il governo della città di Napoli in situazioni di emergenza: gli Otto del Buono Stato, dopo la morte di Carlo III d'Angiò-Durazzo (1387) e i Diciotto di Balìa, dopo la morte di Giovanna II (1435). La novità consisteva nella creazione di un organismo permanente, con mandato di durata semestrale, composto di tre persone in rappresentanza delle tre categorie che si erano imposte nello scenario politico della capitale: «uno gentilhommo de dicta città, uno barone, et uno cittadino».

La prima funzione della deputazione sarebbe stata quella di vigilare sulle concessioni del sovrano: «habiano continuamente ad intervegnire ad fare osservare le dicte gratie et capituli da li officiali et ministri de soa majestà» (34.2, art. 9). Nel caso in cui esse fossero state disattese, i deputati avrebbero avuto facoltà di convocare le forze politiche del regno e di opporsi ai responsabili dell'inadempienza, fino alla guerra aperta. Non si dice parlamento, ma «convocare el regno et li homeni de quello, et farsi omne resistentia che se habiano ad osservare». Il diritto di resistenza, talvolta invocato nelle altre monarchie europee, non in quella meridionale, è qui affermato senza ambagi:

²⁹ Cfr. Vitale, *Ritualità*, pp. 49-51.

5. Epilogo: da Alfonso II a Federico

bisognando possa el regno pigliare le arme; invocare qualsevoglia potentia de cristiani in l'horo favore; per el ché non posano esser imputati rebelli o perjuri, ma in questo caso se intendano liberati da omne sacramento et ligio omaggio che havessero prestato a la preffata majestà.

Del resto, ci informa la lettera di da Casate, il testo presentato a Federico era il prodotto di una vera e propria *coniuratio*: il giorno prima baroni, gentiluomini e popolo «se congregarono [...] et zurorno tutti de stare ad uno bene et uno male» (34.1). Il patto giurato, di cui abbiamo notizia anche grazie ad altre fonti diplomatiche, aveva spiazzato i popolari che osteggiavano la successione di Federico, a causa della sua fama di filofrancese³⁰.

Le altre funzioni dei deputati sarebbero dovute essere la vigilanza sull'assegnazione, da parte del re, dei sette grandi uffici del regno, che dovevano essere destinati a «homeni idonei e suficienti et acti ad exercitar talli officii», i quali avrebbero dovuto reggerli personalmente, non per sostituto (34.2, art. 7), e la consultazione nei processi contro i ribelli al re, quando fossero previsti l'arresto, la confisca dei beni e la pena di morte (art. 8).

Nella forma originaria, quei capitoli non furono mai approvati, né il patto giurato del 6 ottobre sopravvisse a quei giorni di concitazione. Esso intendeva creare una protezione legale contro la repressione antifeudale, della cui violenza molte famiglie baronali avevano fatto esperienza nel decennio precedente³¹. Viceversa i baroni più potenti, che capeggiavano la delegazione del 7 ottobre, cioè Antonello e Girolamo Sanseverino, sarebbero rimasti isolati e avrebbero fatto la fine dei congiurati del 1485-87³².

Alcune delle richieste del 7 ottobre rifluirono nelle grazie concesse alla città di Napoli il giorno 26 ottobre, che abbiamo già richiamato. Ritroviamo, in una reda-

³⁰ «Hay esto de nuevo que pueblos y gentiles hombres todos son juntos con los barones, y segund sentimos, han deliberado tomar por rey a don Fadrique», lettera a Gonzalo Fernández de Cordoba, Napoli 7 ottobre 1496, *La corrispondenza italiana di Joan Ram Escrivà*, p. 46. Cfr. *ivi*, pp. VI-IX. la notizia è raccolta anche da Jeronimo Zurita, utilizzava documentazione diplomatica («cierta concordia», cit. in Vitale, *Ritualità*, p. 51) e da un corrispondente non identificato del vescovo di Volterra, che però indica come nuovo re il piccolo Ferrante, figlio di Federico (questi e la regina Giovanna avrebbero dovuto assumere la reggenza): «el popullo se ha unyto y iurato insieme che infra loro non averà parcialità nisuna, y hano electo per re al filliollo de don Federico», Roma 9 ottobre 1496, ASMi, *Sforzesco*, 1241, senza numerazione.

³¹ Scarton, *La congiura*.

³² Figliuolo - Trapani, *La spedizione*.

zione molto simile, l'art. 7 sui requisiti dei sette grandi ufficiali, ma il 26 ottobre è scomparso ogni riferimento alla deputazione³³. Si riprende l'art. 8 del 7 ottobre, che moderava l'arbitrio del re nella persecuzione dei ribelli, ma ci si affida alle costituzioni del regno, non alla vigilanza della vagheggiata deputazione³⁴. È presente anche la garanzia delle doti per le mogli dei rei, e in generale delle successioni, anche se l'art. 6 del 7 ottobre si riferiva specificamente alle consorti dei ribelli³⁵. La richiesta provocatoria di tornare al sistema fiscale dei tempi di Giovanna II, un vecchio cavallo di battaglia delle forze antiaragonesi (art. 3 del 7 ottobre), è ridimensionata il 26 ottobre con il ripristino della riforma approvata nel parlamento del 1443³⁶. In sostanza, venivano meno le richieste con un forte contenuto politico, mentre erano accolte quelle che garantivano i patrimoni familiari, fossero essi feudali o allodiali (nel Regno si diceva *burgensatici*).

Come si vede, in quell'occasione alcune suppliche di interesse generale furono materia della negoziazione tra i rappresentanti della città napoletana e il sovrano. Non essendoci pervenuti i capitoli del 31 agosto 1497 non possiamo sapere se e in che misura essi si ricolgessero a questi di Napoli.

³³ «Item supplicano che la Maiestà V. acteso che principalmente la iustitia del Regno se deve governare, administrare & exequire per li septe officiali del Regno, che la Maiestà V. se digne ad quilli elegere homini idonei & sufficienti ad li officii predicti, li quali habiano ad servire & exercitare dicti officii in Napoli & dove bisognerà personalmente & non per substituto, si non quando fosse alcuno casu necessario, & allora li substituti debiano essere homini experti, idonei & sufficienti, & quilli habiano ad exercitare con tutte prerogative, dignitate, preheminentie & altre cose pertinente a li dicti officii. Placet regie maiestati», *Capitoli Gratie & Privilegii*, art. XXIX, [p. 46v]. In questa e nelle citazioni delle note seguenti la punteggiatura è stata modernizzata ed è stata introdotta la distinzione *u/v*.

³⁴ «Item supplicano che la Maiestà V. non debia per nullo tempo de fatto et ex abrupto et contra iustitia procedere ad la punitione personale, carceratione o privatione de beni tanto burgensatichi quanto feudali contra de niuno barone, Gentilhomo o citatino suo vaxallo per qual se voglia delicto del qual fosse inculpato, si non servati li termini & modi dela iustitia, & casu che alcuno deli predicti per loro demeriti meritasse perdere la vita, che non però li beni tanto burgensatichi quanto feudali se possano né debiano togliere né levare ad quilli ad chi de iustitia specteranno, ma possano in quilli succedere sì como serrà de iustitia. Placet regie maiestati iuxta capitula et constitutiones regni», *ivi*, art. XXX, [p. 46v].

³⁵ «Item supplicano la prefata Maiestà se digne ordinare che le dote dele donne non se possano perdere, ma se possano recuperare, consequire & avere sopra le robbe ad loro obligate, tanto burgensatiche quanto feudale, per li loro mariti o qual se viglia altro, non obstante qual se vole delitto conmisso per li loro mariti o altri, adtal che la culpa de altri non habia ad nocere ale donne non partecipe, como è de iustitia. Placet regie maiestati », art. XXX, *ivi*, p. [46r] e vedi il capitolo cit. alla nota precedente, depotenziato dalla *decretatio*.

³⁶ *Ivi*, art. XXVII, pp. [46r-v].

Anche se il progetto di istituire un organismo di vigilanza “parlamentare” abortì, non c’è dubbio che sotto gli ultimi aragonesi il parlamento generale funzionò, nel solco tracciato dal Magnanimo e Ferrante. La sua convocazione continuò a essere un passaggio importante della vita del Regno, un’occasione essenziale per la contrattazione politica e fiscale e per la legittimazione dei sovrani. Tuttavia, il buon esito delle assemblee nel 1494 e 1497 non bastò a salvare la dinastia dalla disfatta.

REPERTORIO DEI PARLAMENTI
DEL REGNO DI NAPOLI
IN ETÀ ARAGONESE

Avvertenza

Sono qui repertoriati tutti i parlamenti del regno di Napoli in età aragonese (1441-1500). Il repertorio si compone di 35 schede in cui sono pubblicate criticamente tutte le fonti, edite e inedite, dirette e indirette, sui parlamenti generali e “regionali”. Per completezza, sono comprese anche le attestazioni ambigue ed errate, cioè le notizie di parlamenti convocati ma non effettuati, quelle di parlamenti mai esistiti e di eventi che sono stati erroneamente presentati, dalle fonti o dalla storiografia, come parlamenti.

Ciascuna scheda è introdotta dalle informazioni essenziali sull'evento repertoriato: data, luogo, soggetti convocati, motivi, conclusioni, note. Seguono, pubblicate in ordine cronologico, le fonti. Sono stati inclusi i passi di autori come Galanti, Gentile, Cassandro, perché la loro testimonianza è insostituibile dopo la distruzione dei documenti che essi consultarono.

Le fonti documentarie sono state sempre riedite dall'originale, tranne quando indicato.

I criteri di trascrizione sono i seguenti: scioglimento delle abbreviazioni con adeguamento alla lezione prevalente; normalizzazione della punteggiatura, delle maiuscole e minuscole, della separazione delle parole; introduzione dei segni diacritici e della punteggiatura secondo gli usi attuali. Non è stato usato il corsivo per il latino all'interno di testi in volgare. Nell'edizione di testi trãditi da registri e manoscritti è segnalato il foglio tra parentesi tonde, utilizzando la barra verticale solo quando una parola è separata tra una facciata e l'altra. Ogni documento è introdotto da una intestazione e da una nota archivistica.

Per favorire la consultazione, gli atti di tre parlamenti alfonsini (2.5, 6.3. 14.5) e le suppliche presentate a Federico (34.2) sono stati articolari in sezioni introdotte da titoli e registi in corsivo. Allo stesso scopo sono stati incolonnati i nomi dei baroni convocati e presenti, ed evidenziati mediante rientranza i documenti inseriti.

Si utilizzano i seguenti segni diacritici e abbreviazioni:

{ }	Integrazione di lettere illeggibili per guasto materiale
{...}	Lacuna
< >	Integrazione di omissioni involontarie
***	Spazi lasciati in bianco dallo scrivente per l'inserzione di nomi
()	Scioglimento di abbreviazioni
gr.	grano/grani
duc.	ducato/ducati
tr.	tari
÷	1/2

1.

DATA	1441, gennaio
LUOGO	Benevento
TIPOLOGIA	Consiglio regio allargato ad alcuni baroni
MOTIVI	Richiesta da parte dei baroni della successione di Ferrante d'Aragona nel regno di Napoli.
CONCLUSIONI	Rinvio della decisione da parte del sovrano.
NOTE	Ryder, <i>The Kingdom</i> ritiene che si trattasse di un consiglio regio allargato («afforced Council», p. 125), cui avrebbe partecipato «a respectable portion of the Neapolitan baronage» (p. 43). Lo studioso non cita la fonte, che non è stato possibile individuare nell'ACA. Cfr. anche Ryder, <i>The Kingdom</i> , pp. 129, 132 e Id., <i>Alfonso</i> , p. 242. Faraglia, <i>Storia</i> , pp. 226-227 non ricorda nessun parlamento a Benevento in quei giorni: è da ipotizzare che non ne trovasse traccia nelle cedole di tesoreria dell'ASNa, sua fonte. Nel gennaio 1441 Alfonso si trovava effettivamente a Benevento (Giménez Soler, <i>Itinerario</i> , p. 183).

2.

DATA	1443, 31 gennaio, 28 febbraio, 2 e 9 marzo
LUOGO	Benevento (palazzo arcivescovile), Napoli (S. Lorenzo)
TIPOLOGIA	Parlamento generale di 125 baroni convocati e 96 presenti
MOTIVI	Riforma della giustizia. Richiesta di sussidio.
CONCLUSIONI	Pubblicazione della riforma della giustizia. Approvazione di 13 capitoli, la metà dei quali riordinano il sistema fiscale regio (focatico, collette straordinarie, adoa). Riconoscimento di Ferrante come successore. Ambasceria del parlamento al pontefice (= artt. 14 e 15).
NOTE	Su questa assemblea: Ametller Y Vinyas, <i>Alfonso V de Aragón</i> , II, p. 446; D'Agostino, <i>Parlamento e società</i> , pp. 164-166; Marongiu, <i>Il parlamento baronale</i> ; Id., <i>Il parlamento in Italia</i> ; Ryder, <i>The Kingdom</i> , pp. 127-128; Del Treppo, <i>Il regno aragonese</i> , pp. 110-112. Ryder, <i>The Kingdom</i> , p. 127 nota, cita la lettera di convocazione spedita da Barletta (come verbalizzato in 2.5), ma non indica la fonte («letters dispatched from Barletta on 20 Dec. 1442 summoned tenants-in-chief to appear in Benevento on 31 Jan. 1443»).

2.1

Lettera di Alfonso il Magnanimo alla moglie Maria
Trani, 28 dicembre 1442

ACA, *Cancillería real, Registros*, 2939, ff. 54r-55r, partic. 54r. Copia in registro. Edizione parziale. Datazione *a nativitate* (1443).

La prima parte del passo qui edito («Reyna – repos en aquest») è stata pubblicata da Giménez Soler, *Itinerario*, p. 199.

Molt illustre reyna nostra molt cara e molt amada muller. Per altres nostres letres vos havem avisada del bon succés de nostres affers en aquest realme. De present vos avisam com per gràcia de nostre senyor Déus avem quasi en tot pacifficat aquell, que de qualsevol part del regne a l'altra se ve e negocieja axí segurament com en qualsevol de aqueixs regnes e terres, e en tot tenim e havem tolta la guerra de aquell,

e si nengú de res nos volrà infestar, entenem metre guerra en lurs territoris fora del dit realme per optenir-ne perpètua pacifficació e repòs en aquest. E per dar orde en aquest fet e altres havem fet convocar general parlament en la ciutat de Benavent als magnats e barons de aquest realme per al darrer dia de janer primer vinent. Speram en Déus que·n resultaran coses que seran exaltació e honor del nostre stat.

2.2

Clausola di garanzia nel privilegio di Alfonso il Magnanimo all'università di Trani
Barletta, 9 gennaio 1443

Codice diplomatico barese, n. 78, p. 118 da Trani, Archivio Vischi, *Libro rosso dell'università di Trani*, ff. 134-135v. Si riproduce l'edizione del *Codice diplomatico barese*.

Il parlamento è citato anche in doc. editi dallo stesso studioso ivi a pp. 119, 127, 128, 129, 132, 145.

Cum presertim de speciali gratia et favoris prerogativa sic omnino fieri volumus et compleri quibusvis privilegiis legibus statutis licteris mandatis edictis constitutionibus Regnique capitulis per nos seu alios quoscumque officiales nostros in contrarium factis aut in parlamento, quod de proximo Beneventi seu alibi speratur celebrari, forte fiendis non obstantibus quoquomodo [...].

2.3

Registrazione di spese per la sessione di Benevento
[8 febbraio 1443]

Faraglia, *Storia*, p. 328 nota, dalla Cedola di tesoreria n. 6 (distrutta nel 1943), la stessa che così venne riassunta da Minieri Riccio, *Alcuni fatti*, pp. 233-234 (sotto la data 3 marzo): «3. Alfonso fa pagare ducati 22:80 per le spese e per la mercede agli artefici che ànno costruito una tenda ed i banchi per la celebrazione del parlamento co' baroni del regno nella città di Benevento e propriamente nel palazzo dell'Arcivescovo» [da f. 179].

Item doní a mestre Anthoni Cathalà habitant en la ciutat de Benevent (22 duc., 4 tar.), los quals li eren deguts ab albarà de scrivà de ració scrit en Benevent e [*scil.* a] VIII dies del present mes de ffebrer per lo preu de certes taules, xebrons et altra fusta clavo e jornals de mestres fusters que són entrats en fere la dicta fusta, un tàlamo e banchs per lo parlament quel senyor rey féu als baroni del realme en lo palau del arquebisbe de la dita ciutat.

2.4

Lettera di Alfonso il Magnanimo alla moglie Maria

Aversa, 18 febbraio 1443

ACA, *Cancillería real, Registros*, 2649, ff. 182v-183r. Copia in registro. In calce si legge il soprascritto «A la illustríssima reyna nostra molt cara e molt amata muller e lochtinent general».

Ed. Giménez Soler, *Itinerario*, pp. 200-201, da cui ried. Marongiu, *Il parlamento baronale*, pp. 5-6.

Ed. parziale Senatore, *Cerimonie regie*, p. 158, nota 25.

Illustríssima reyna nostra molt cara e molt amada muller. Per fer-vos participant de nostre plaer vos avisam com per gràcia de nostre senyor Deus havem erradicat e tolt en tot de aquest reyalme lo comte Francisco e altres sforciscos e adherents de aquells e axí altres rebelles e enemichs, per manera que havem e tenim per gràcia de nostre senyor Déus lo dit reyalme unit e en pacífich stament a total obediència. E perquè vehiém que bonament los temps no·ns bastava per anar e venir de Sicília segons haviém statuït, deliberam en aquests dies passats convocar general parlament a tots los prínceps, duchs, marqueses, comtes e barons del dit reyalme per al darrer dia del proppassat mes de jener, en la ciutat de Benavent, hon personalment són venguts lo príncep de Taranto, gran conestable, príncep de Salern, mestre justicier, Francisco Ursino, prefet de Roma e comte de Gravina, duch de Sessa almiral, duch de Sant March, duch de Melfi, lo marquès de Cotró, e de hora en hora speram lo duch de Venosa e duch d'Andri. Més avant hi són venguts lo comte de Loreto, gran camarlench, comte de Montoro, gran senescal, lo comte de Fundi, prothonotari, Ursino de Ursinis, canceller, lo comte de Tallacoci, lo comte Johan de Sancto Severino comte de Loria, lo comte de Capachi, comte de Girachi e de Terranova, comte de Sant'Angel, comte de Manupelli, comte de Sant Valentino, comte de Olonito, comte de Mareri, comte d'Altavilla, comte de Caserta, comte de Cherrito, comte de Montorio, comte de Burgencia, comte d'Ariano, comte de Alifi, Antonio Caldora, comte de Trivento, comte de Celano, comte de Campobaxo. Speram che los comtes de Sinopol e d'Arena hi dejen ésser prest, car per lur accident no hi són poguts venir, mas han tramès llurs procuradors. Per semblant hi són venguts misser Jacobo de la Leonissa, misser Francisco Pandone, Raymundo Caldora e altres molts barons del dit reyalme. E perquè los de la ciutat de Nàpols e encara tots los dits barons nos han supplicat mudàssem lo dit parlament en la dita ciutat de Nàpols, e de açò lo havem complagut, pur abans que siam partits de Benavent nos han offert dar-nos cascun any un ducat per foch im perpetuum, que speram seran entorn cccc^m ducats et forsa plus ultra, les rendes de les secrecies e tretes e altres drets fiscals e de demani, e havem los remès lo dret de les coltes, lo qual per diverses deduccions eren stades deminuhi-

des. E perquè en lo dit parlament entenem reformar aquest regne tant en la justícia quant en moltes altres coses a laor de Déu e servey e honor nostra, fahem de present la via de Nàpols per celebrar e fenir allí lo dit parlament, on se diu serem receptats ab singular seimònia, festa e solempnitat, de què sien fetes tota via laors e gràcies a Nostre Senyor principalment, a qui ha plagut après molts nostres treballs, perills et despeses dur nostres affers a tant pròspero stament [...]. Dada en Aversa, a xviii de febrer del any mil ccccxxxiii.

Rex Alfonsus
Dominus rex mandavit mihi Iohanni Olzina

2.5

Atti del parlamento generale
Barletta 20 dicembre 1442, Benevento 31 gennaio
e Napoli, 28 febbraio, 2 e 9 marzo 1443

A. *Capitoli Gratie & Privilegii* (1524), ff. I-XII. Precede l'intestazione «Capitula gratiarum concessarum universitati civitatis Neapolis per serenissimum dominum regem Alfonsum primum anno mcccclxii». L'originale era un *instrumentum* rogato dal segretario del re Joan Olzina, completo di sigillo pendente e sottoscrizione autografa del sovrano. I curatori della raccolta di privilegi di Napoli trassero il testo, come dice un'avvertenza alla fine, da un esemplare (originale?) conservato in Sommaria: «Presens copia extracta et exemplata est ab originali parlamento serenissimi regis Alfonsi primi quod conservatur penes Berardinum de Cioffis rationalem regie Camere Summarie, cum quo facta collatione concordat salva tamen meliore collatione» (f. XIIv). La gran parte dei documenti editi in *Capitoli Gratie & Privilegii* proveniva invece dall'archivio della città, o meglio dal "tesoro" dei privilegi e altri atti in pergamena oggi custoditi nel fondo ASNa, *Pergamene Napoli (Comune)*, già nell'Archivio Municipale di Napoli. Il testo di questa edizione è stato riprodotto in *Privilegii et capituli* (1543), pp. 3r-13v; *Privilegii, et capituli* (1588), p. 29 ss.; *Privilegii et Capitoli* (1719-20), vol. I, p. 26 ss. e Lünig, *Codex*, vol. IV, n. XXXIX, coll. 498-518. Esso fu la fonte di Zurita, *Anales* (2.17), che si è preferito ripubblicare, e di Summonte, *Historia della città e regno*, pp. 9, 17-21. Non siamo certi che l'edizione a stampa fosse la fonte anche di Di Costanzo, *Historia* (2.16): cfr. la discussione sull'elenco dei convocati in § 2.3.1.

Marongiu, *Il parlamento in Italia*, p. 332 nota, segnala un'altra copia nel ms della Biblioteca Comunale di Palermo, Coll. E 165, ff. 75-77, ma la collocazione sarebbe errata, stando alle dichiarazioni della direzione della Biblioteca, attualmente chiusa (2016).

Sono stati introdotti la numerazione dei capitoli, la divisione in capoversi e sezioni, i titoli in corsivo delle sezioni e dei singoli articoli. Sono normalizzate la punteggiatura e le maiuscole. I nominativi dei convocati e dei presenti sono stati incolonnati e numerati. Tra parentesi tonde sono indicate le carte dell'edizione.

2.5.1 *Convocazione del parlamento, Barletta, 20 dicembre 1442.*

In presenza del suo Consiglio, Alfonso il Magnanimo convoca il parlamento generale per il 31 gennaio, in Benevento.

(It) In Dei nomine. Pateat universis quod die vicesimo mensis decembris presentis anni, VI indictionis a nativitate Domini millesimi quadraentesimi quadagesimi secundo, existente serenissimo et excellentissimo domino, domino Alfonso Dei gratia rege Aragonum et utriusque Sicilie etc. in terra Baroli sedente in eius regale <solio ac circum-sedentibus magnificis eiusdem maiestatis consiliariis ipsa regia maiestas pro bono rei publice huius regni sui Sicilie citra Farum ac conservatione et exaltatione sui regalis status destinavit decrevitque convocare et celebrare apud urbem Beneventanam parlamentum generale illustribus principibus, ducibus et marchionibus ac magnificis et spectabilibus comitibus ceterisque magnatibus, baronibus et feudotariis eiusdem regni, ad quod parlamentum celebrandum prestituit diem ultimum mensis ianuarii eiusdem anni VI indictionis, et propterea ipsa regia maiestas mandavit mihi Ioanni Olzina suo secretario ut expedirem daremque pro parte sue maiestatis ad eosdem principes, duces, marchiones, comites, magnates, barones et feudotarios litteras huius tenoris atque exemplii quod sequitur:

Lettera di convocazione ed elenco dei destinatari.

Alfonsus Dei gratia rex Aragonum et utriusque Sicilie, Valentie, Hierusalem, Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie ac etiam comes Rossilionis et Ceritanie, illustrissimo et magnifico viro Ioanni Antonio de Baucio de Ursinis, Tarenti principi regnique Sicilie magno comestabulo collateralis consiliario fideli nobis plurimum dilecto gratiam nostram et bonam voluntatem. Quia pro bono rei publice huius regni nostri Sicilie citra Farum ac conservatione et exaltatione nostri regalis status decrevimus convocare celebrareque apud urbem Beneventanam parlamentum generale illustribus principibus, ducibus et marchionibus atque spectabilibus et magnificis comitibus ceterisque magnatibus, baronibus feudotariis^a regni predicti, vobis dicimus et districte precipiendo mandamus pro prima, secunda et tertia iussionibus ac perentorie ut die xxxi et ultimo mensis ianuarii de proximo secuturi apud dictam urbem, ubi Duce altissimo erimus personaliter pro dicto celebrando parlamento, compareatis inibique continuis diebus intersitis donec id per nos finitum licentiatumque fuerit alioquin ad illius celebrationem et acta procedemus, uti nobis visum fuerit, vestri absentia non obstante et contumaciam exigente. Date Baroli, die xx decembris VI indictionis.

Rex Alfonsus
Dominus rex mandavit mihi Ioanni Olzina

et sub simili (Iv) forma fuit scriptum illustribus, spectabilibus et magnificis

2. Raymundo de Ursinis, principi Salerni et comiti Nole etc., magistro iusticiario;
3. Ioanni Antonio de Marzano, duci Suesse, admirato;
4. Francisco de Aquino, Laureti et Satriani comiti, magno camerario;
5. Honorato Gaietano, comiti Fundorum, logothete et protonotario;
6. Francisco Carazulo, Nucerie et Montis Auri comiti, magno senescallo;
7. Ursino de Ursinis, cancellario dicti regni Sicilie citra Farum;
8. Antonio de Sancto Severino, duci Sancti Marci;
9. Helionore de Aragonia, principisse Salerni et ducisse Amalfie;
10. Francisco de Ursinis, Gravine comiti et alme Urbis prefecto;
11. Gabrieli de Ursinis, duci Venusii;
12. Cubelle Ruffe de Calabria, ducisse Suesse;
13. Francisco de Bautio, duci Andrie;
14. Troiano Carazulo, duci Melfie;
15. duci Iosie de Aquaviva;
16. Ioanni de Vintimiliis, marchioni Giratii;
17. Margarite de Pictavia, marchionisse Cutroni,
18. et Hერიquete eius uxori;
19. Ioanni Antonio de Ursinis, comiti Tagliacotii;
20. Ioanni de Sancto Severino, Marsici et Sancto Severini comiti;
21. Baptiste Carazulo, comiti Giratii;
22. Guglielmo de Sanframundo, comiti Cerreti;
23. Antonio Candola, comiti Triventi;
24. Francisco de Sancto Severino, comiti [*sic*] Capudacii
25. Perdicatio Barrili, comiti Montis Odorisii;
26. Leonello Aclozamura, comiti Celani;
27. Nicolao de Ursinis, comiti Manuppelli;
28. Marino Carazolo, comiti Sancti Angeli;
29. Nicolao de Arenis, comiti Arenarum;
30. Garsie de Gabanellis, comiti Troie;
31. Gubelle Ruffe, comitisse Altimontis;
32. Suesse de Ursinis, comitisse Pulcini;
33. Carolo Ruffo de Calabria, comiti Sinopoli;
34. Angelo de Gambatesa, comiti Campibasci;
35. Cole Contello, Albeti et Oliveti comiti;
36. Petriconi Carazulo, comiti Burgentie;

37. Ioanni de la Rath, comiti Caserte;
38. Loïsio de Camponiscis, comiti Montorii;
39. Loïsio de Capua, comiti Altaville;
40. Corrado de Aquaviva, comiti Sancti Valentini;
41. Iacobo Antonio de Marerio, comiti Marerii;
42. Iacobo de Lagonessa;
43. Francisco de Monte Agano;
44. Iacobo de Monte Agano;
45. Loïsio de Iesualdo;
46. Antonucio de Caponischis;
47. Raimundo Caudole;
48. Antonio de Fusco, dicto de Muro;
49. Ludovico Carazulo, militi;
50. Iacobo Malacarne;
51. Herrico de Lagonessa;
52. Carulo de Campobascio, armorum capitaneo;
53. Garieto de Cayano;
54. Ioanni de Nuce;
55. Ludovico de Capua, militi;
56. Forlano etc.;
57. barono Saladra;
58. Theseo Marano;
59. Antonello de la Ratha;
60. Iacobo de la Ratha;
61. Melchioni de Sancto Mango;
62. Marquecto de Attendulis ex comitibus Cotignole;
63. Amelio Sinerchia;
64. Ludovico de Mayola;
65. Marino Boffe, locumtenenti magni camerarii;
66. Antonio Spinello;
67. Hectori Bulgarello;
68. heredibus Nicolao Ruffi;
69. Galasso de Tarsia;
70. Iacobo de Aquino;
71. Georgio Carazulo;
72. Esau Ruffo;
73. Antonio de Surrento;

74. Iacobo de la Marra, militi;
75. Thomasio de Lauria;
76. Galterio Carazulo dicto Viola de Neapoli;
77. Ioanni de (IIr) Aschariis, domino Oppidi;
78. Frati Serio Seripando, priori Sancte Euphomic;
79. domino de Baudolata;
80. heredi Colutii de Lauria;
81. Iacobo de Sangro;
82. Antonio de Sangro;
83. Francisco de Riccardis de Ortona;
84. Gabrieli de Lecto, dicto Rapona;
85. Petro Ritio;
86. Pippo Ritio;
87. Cole Antonio Aclozamura;
88. Paulo de Sangro;
89. abbati Sancti Spiritus;
90. Nicolao de Anequinis;
91. Filippo de Valignano;
92. Ramiundo [*sic*] de Anequinis;
93. Berardo de Acquaviva;
94. Hectori
95. et Carulo de Riccardis;
96. Angelo de Ursinis;
97. Iacobo Cantello;
98. Iacobo Garbone;
99. domino Petro Pulczine;
100. domino Mirabelle;
101. Cole de Sanframundo;
102. Ladislao de Aquino, domino Cripte Minardi;
103. Leoni de Sancta Agapite;
104. Honufrio de la Castagna,
105. Angelo de Monteforte;
106. Antonio de Castellino;
107. Antonio Reali;
108. Antonio de Sanframundo;
109. Iacobo de Sanframundo;
110. Antonio Dentici;

111. Iacobo Zurlo;
112. Landolfo Marramaldo;
113. Iacobo de la Marra;
114. Troiano Spinello;
115. Marino Carazulo, dicto Scappozino;
116. Ugoni de Sancto Severino;
117. Francisco Carazulo de Pisciocta;
118. Iacobo de la Valla;
119. Cole Gaspari;
120. Mattheo de Serino;
121. Ioanni de Celano, domino Petre Molare;
122. Francisco Pandono, domino Petranelle;
123. domino Amatricis;
124. Iacobo de Sanframundo;
125. Bartholomeo Carrapha;
126. Antonio de Ebulo;
127. Aloisio de Sanframundo;
128. Francisco de Iesualdo;
129. Iacobo delli Ponti;
130. Ebincorso de Florentia.

2.5.2 *Apertura del parlamento. Benevento, 31 gennaio 1443.*

Su richiesta dei baroni e degli emissari dei napoletani il re ordina il trasferimento del parlamento a Napoli.

Et deinde, accedente predicta regia maiestate ex dicta terra Baroli ad Beneventanam urbem, quam ingressa fuit ipsa maiestas dicto die ultimo ianuarii prestituto ut prefertur ad dictum generale parlamentum, et compertis ibidem quam plurimis ex dictis principibus, ducibus, marchionibus, comitibus et baronibus, qui iussis regiis obtemperantes eo loci convenerant, cum vellet ipsa regia maiestas prestolari alios ut supra vocatos, qui hiemis asperitate non dum venerant ad eandem urbem, ob idque ibidem per aliquot dies commoraretur, fuit per ei memoratos qui ibi aderant ex dictis convocatis, ac etiam per oratores propterea missos civitatis Neapolis, humiliter supplicatum ut transferre dignaretur eiusmodi parlamentum ad urbem Neapolitanam. Qua supplicatione admissa discessit eadem regia maiestas a Beneventana urbem et venit Neapolim.

2.5.3 *Prima sessione del parlamento. Discorso inaugurale. Presentazione dei capitoli. Napoli, 28 febbraio 1443.*

Elenco dei presenti.

Itaque die iovis xxviii mensis februarii eiusdem anni, vi indictionis, existente ipsa regia maiestate Neapoli, in conventu Sancti Laurentii ordinis minorum et in loco eiusdem conventus quod Capitulum appellatur, sedenteque ipsa regia maiestate in suo regali solio et circumsedentibus ad eius pedes illustrissimo domino Ferdinando de Aragonia, eius filio, prope ipsam maiestatem ac illustribus et magnificis viris Ioanne Antonio de Bautio de Ursinis, principe Tarenti regni-que Sicilie magno comestabulo; Ioanne Antonio de Marzato [*sic*], duce Suesse, admirato; Honorato (IIv) Gaietano, comite Fundorum et Murchoni, logothete et prothonotario eiusdem regni ex parte dextera; Raimundo de Ursinis, principe Salerni, magistro iustitiario; Francisco de Aquino, Laureti et Satriani comite, magno camerario et Ursino de Ursinis, cancellario eiusdem regni ex parte sinistra, collateralibus et consiliariis eiusdem maiestatis. Subter pedes regios sedente Francisco Zurlo comite Nucerie et Montis Auris, magno senescallo, et inferiori loco consedentibus utrinque infrascriptis ducibus, marchionibus, comitibus et baronibus, videlicet:

9. Antonio de Sancto Severino, duce Sancti Marci;
10. Francisco de Ursinis, Gravine comite et alme Urbis prefecto;
11. Troiano Carazulo, duce Melfie;
12. Nicolao Cantelmo, duce Sore;
13. Antonio de Vigintimiliis, alias de Cintillis, marchione Cutroni;
14. Bernardo Gaspare de Aquino, marchione Piscarie;
15. Ioanne Antonio de Ursinis, comite Tagliacocci;
16. Ioanne de Sancto Severino, comite Marsici et Sancti Severini;
17. Guglielmo de Sanframundo, comite Cerreti;
18. Baptista Carazulo, comite Giratii;
19. Antonio Caudole, comite Triventi;
20. Errico de Gevara, comite Ariani;
21. Alfonso de Cardona, comite Regii;
22. Americo de Sancto Severino, comite Capudatii;
23. Francisco de Sancto Severino, comite Laurie;
24. Perdicatio Barrili, comite Montis Odorisii;
25. Francisco Pandono, comite Venafrii;

26. Leonello Acloziamura, comite Celani;
27. Marino Carazulo, comite Sancti Angeli;
28. Nicolao de Ursinis, comite Monoppelli;
29. Petricono Carazulo, comite Burgentie;
30. Ioanne de la Rath, comite Caserte;
31. Loisio de Camponischis, comite Montorii;
32. Loisio de Capua, comite Altaville;
33. Corrado de Acquaviva, comite Sancti Valentini;
34. Ioanne Antonio de Marerii;
35. Ioanne Cola de Iamvilla;
36. Raimundo Caldola;
37. Iacobo de Lagonessa;
38. Luca de Sancto Severino;
39. Loisio de Iesualdo;
40. Antonello de la Rath;
41. Loisio de Capua, milite;
42. Errico de Lagonessa;
43. Antonio Spinello;
44. Carulo de Campobascio;
45. Marino Boffa, legum doctore;
46. Iacobo Gaietano, milite;
47. Antonio Dentice, milite;
48. Cola de Sanframundo;
49. Hugone de Sancto Severino, milite;
50. Iacobo Zurlo;
51. Ioanne de la Noce;
52. Vincilao de Sancto Severino;
53. Antonio de Muro, milite;
54. Altobello
55. et Michaelae de Sancto Severino;
56. Serio de Monteforte;
57. Ioanne de Offido;
58. Cola Antonio Acloziamura;
59. Francisco Carazulo, milite;
60. Mattheo de Serino;
61. Cola Antonio Zurlo;

62. donno Petro de Aragonia et tanquam procuratore asserto¹ Garsie de Gabonellis, Troie comite;
63. Raimundo de Anequinis, milite;
64. Cola Gaspare;
65. Theseo Morano;
66. Mattheo Standardo, milite, comite Giracii, ut procuratore asserto Georgii Carazuli militis;
67. Thomasio de Lauria;
68. Marchetto de Actendolis ex comitibus Cutignole;
69. Melchione de Sancto Mango, milite;
70. Iacobo de Aquino;
71. Hesau Ruffo et ut procuratore asserto comitis Arenarum;
72. Iacobo de Sangro, milite;
73. Nicolao de (IIIr) Anequinis;
74. Iacobo de la Valva;
75. Zarlecta seu Gualterio, milite;
76. Galasso de Tarsia;
77. Ioanne de Aschaniis, domino Mayde;
78. Algasio de Toscho;
79. Petro Iacobo de Montefalcone;
80. Ioffreda de Galluzo;
81. Andrea de Ebuli;
82. Antonio de Ebuli, eius patre;
83. Cola de Campobascio pro comite Campibasci eius patre;
84. Petro Coxa, milite;
85. Antonello de Surrento;
86. Guglielmo de la Marra;
87. Amelio de Sinerchia;
88. Landulfo Marramaldo;
89. Leone de Sancta Acapita;
90. Ioanne Carestia, milite;
91. Moncello Arcamono pro se
92. et Leonello Antonio de Castellono;
93. Iacobo Missanello, milite;

¹ S'intenda: che ha dichiarato di essere procuratore (*asserto* da *asserò*).

94. Fusquino de Actendolis;
95. notario Gulielmo de Sancto Mauro – procuratore asserto^b Nicholai Matthei de la Porta –, baronis Sancti Mauri;
96. Olivo de Attendolis;
97. Michaele de Sancto Severino et dicto comite Caputacii procuratore asserto Philippi de Sancto Severino;
98. Margaritonno Carazulo;
99. Iordano de lo Tufo;
100. Francisco de Iesualdo;
101. Bartholomeo de Galluzo
102. et Anthonio de Iesualdo.

Discorso inaugurale del re.

Predicta maiestas volens dare principium predicto generali parlamento in hanc sententia exorsa est:

Quandoquidem in virtute Altissimi regia maiestas hoc regno ab improborum rebellium et tyrannorum manibus, ipsis illustribus et magnificis coadiuvantibus, liberavit et ad pacis tranquillitatem reduxit, ait maximum eius desiderium et studium esse regnum ipsum in eadem pace conservare, et propterea velle dare operam primum ut iustitia reformatur, celebretur et eadem (quemadmodum decet et fieri debet) ministretur, secundo loco ut possit idem regnum in pace perpetua retinere ac longe quoscumque hostes quovis modo illud forsitan invadere volentes propulsare, honestum videtur ut eidem maiestati de aliqua sufficiente pecuniarum summa iidem convocati subvenirent.

Risposta di Onorato Caetani, logoteta e protonotario del regno, portavoce dei baroni.

Quibus per ipsam maiestatem propositis memoratus magnificus logotheta et protonotarius pro se et aliis predictis illustribus et magnificis principibus, ducibus, marchionibus, comitibus et baronibus exurgens et coram eadem maiestate genuflectens humiliter, primum ingentes gratias ipsi maiestati egit de gratiis eiusmodi oblati, maxime celebrationis et cultus iustitiae, supplicavitque nihilominus ut eisdem licentiam concederet inde paulisper seorsum inter se colloquendi, ut possent ad eadem proposita deliberatius et amplius respondere.

Dopo una riunione separata dei baroni, Onorato Caetani presenta le loro richieste al sovrano. Le richieste sono lette ad alta voce dal segretario regio Joan Olzina.

Qua licentia impetrata et obtenta, ipsi illustres et magnifici magnates ac barones a dicto loco, in quo (ut prefertur) sedebant, discendentes ad angolum eiusdem capituli ad partem dexteram predicte maiestatis una se contulerunt, et inter se aliquandiu collucuti, ad eandem maiestatem reversi sunt, et residentibus singulis in locis eorum, surgens demum idem logotheta et prothonotarius coram conspectu eiusdem regie maiestatis pro se et dictis illustribus et magnificis, genibus flexis, ipsi maiestati responsiones in subscriptis capitulis contentas presentavit. Quas maiestas (IIIv) eadem me ipsum eius secretarium accipere et legere alta voce mandavit seriei sequentis:

Serenissime Rex, li principi, duchi et marchisi, conti et altri baroni de quisto vostro reame de Sicilia citra Farum vostri humili servitori et vaxalli, convocati de mandamento de la vostra maiestà et iuncti ad questo regale et generale parlamento, in primis rendeno et fanno gratie a l'altissimo signor Dio che, poi de tanti et tali travagli, spese et pericoli, ve have perducto a lo optato fine de vostra felice impresa, et così ancho li rendeno gratie de haverli concesso et dato così sapientissimo, iusto, clemente et magnanimo re et signore loro. Più li rendeno gratie de la pace et quiete, a la quale per ministerio de le virtute de vostra maiestà quisto reame poi de tale et tante guerre, turbatione et tribulatione è stato reducto, pregando ipso altissimo Dio che per longissimo tempo ve faccia vivere et regnare felicemente, con augmento sempre de l'honore et stato vostro. Et, respondendo a la laudabile propositione vostra, dicono che sono multo leti et contenti la vostra maiestà como ad prudentissimo re et signore in primis habia la mente dirizata a la reformatione et administratione de la iustitia de quisto vostro reame, la quale longo tempo per le dicte guerre et turbatione è stata suppressa et de suo debito alterata, supplicando et ademandando de gratia che da mo' innanzi a la administratione de quella siano statuti tali presidenti, ministri et assistenti, tanto in vostro regale consistorio et consiglio, quanto in la corte del mastro iustitiero in Vicarie, et così particolarmente in le pertinentie et terre del dicto reame, che la vostra maiestà ne sia commendata et possa rendere bon cunto a nostro signore Dio.

1. *Proposta di istituire un'imposta annuale di un ducato per fuoco (10 carlini). A ogni fuoco sarà distribuito un tomolo di sale.*

A la parte o articulo che se riguarda del provedere a la substentatione oportuna per conservatione et exaltatione del stato vostro et bene de la republica de quisto vostro reame, rispondeno li sopradicto principi, duci, marchisi et altri baroni

vaxalli et servitori vostri che li pareria et de facto, se così essa maiestà lo have per accepto, offerno a la vostra predicta maiestà de dare ogni anno dece carlini per foco, con questo che essa maiestà debia dare ogni anno ad ogni foculare thumulo uno de sale a la misura iusta et a li lochi consueti, cioè in Terra de Labore et in Principato sale russo², et in le altre provincie sale secundo è lo consueto.

2. Richiesta di abolizione di tutte le collette e dell'adoa. I fuochi dei chierici sono esclusi dal focatico.

Cap. II

Item li predicti supplicano a la vostra maiestà che li piaccia volere togliere ogni colta, tanto ordinaria quanto extraordinaria de omne altro gravamento (IVr) quocumque nomine nuncupentur et appelletur. Ita quod predicti focularii et barones sint ab omni onere absoluti taliter quod, solutis decem carlinis pro uno thumino salis habiti, ad nihil aliud teneantur. Et ipsi barones non teneantur ad adoha in perpetuum. Et quod in dictis foculariis non intelligantur focularia clericorum.

3. Richiesta di abolizione delle gabelle sul bestiame, di libertà di commercio dei diritti di pascolo (erbaggi) e di libero esercizio dei diritti di passo da parte dei rispettivi possessori.

Cap. III

Item che sia tolta ogni gabella et solutione de bestiame tanto grosse como minute, et tanto domite quanto non domite. Et che ogni barone como altra persona che avesse herbagii in Puglia le possa vendere et contractare ad chi li piace, secundo era solito in tempo de re Lanzalao. Et li patroni de li passi se li possano rescotere seu pagare secundo è stato solito.

4. Si richiede che i baroni versino il focatico dovuto dalle popolazioni loro soggette in tre rate, nei luoghi scelti dal sovrano.

Cap. IIII

Item, prima per honore de la maiestà vostra et poi per lo disgravamento de li populi, considerato li agravamenti facti huc usque per li erarii, commissarii et perceptori de le colte, dignese la maiestà vostra che^c ogni barone sia tenuto de pagare per li populi soi lo sopradicto pagamento de li dece carlini in tre termini, videlicet lo terzo ad Natale, lo terzo ad Pascha et l'altro terzo ad

² Si tratta del sale rosso di Ibiza.

augusto. Lo quale pagamento siano tenuti pagarlo in lo loco per la maiestà vostra deputato. Lo quale se deputa in quella provincia dove sia lo populo.

5. Richiesta di versare il focatico, per il solo anno corrente, in due rate di eguale importo (Pasqua e metà agosto), con detrazione dalla prima rata degli importi già corrisposti per le sei collette e la gabella del bestiame.

Cap. v

Item per questo anno presente de la VI indictione peteno li predicti che quisto pagamento de li dece carlini per foco se debia pagare la mità in Pascha resurrectionis et l'altra mità in agosto per lo presente anno tantum. Et che omne denaro pagato per li populi et per li baroni per le sei colte et per la gabella de lo bestiame o per sale sia tenuta la maiestà vostra excomputarselo a lo dicto pagamento de dece carlini a la prima paga.

6. Richiesta di distribuire il sale, solo nell'anno corrente, nel mese di aprile, pena la detrazione dell'importo dalla rata di agosto, e negli anni successivi entro ottobre/novembre.

Cap. vi

Item per quisto anno VI indictionis sia tenuta la maiestà predicta assignare (IVv) seu fare assignare lo sale per tucto lo mese de aprile proximo^d futuro, et in casu che non lo assignasse sia tenuta la maiestà vostra farlo defalcare a la paga de agosto, et per li anni futuri debbia dare lo sale per lo mese de octubro o vero de novembro ad tardius, et non lo dando, la maiestà vostra sia tenuta la maiestà vostra excomputare cinque carlini et dui grana per thumulo da li dece carlini, sì che li populi remangano debitori de quattro carlini et octo grana per foco.

7. Si richiede che la numerazione dei fuochi, effettuata da due incaricati del re in ogni centro abitato, sia fatta ogni tre anni.

Cap. vii

Item, accioché la maiestà vostra non sia fraudata, et li populi aggravati, la maiestà vostra debbia mandare dui homini sufficienti, terra per terra, et per ciascuna provincia, ad inquidere lo numero de li fochi. Et che de tre in tre anni se habia da farla la dicta inquisitione.

8. Si richiede che gli algozzini non abbiano giurisdizione sui sudditi del regno.

Cap. viii

Item che la maiestà vostra conceda che nullo alguzino, considerato non ce foro mai in quisto reame, non se habia ad impacciare de nullo homo regnicolo.

9. *Richiesta di confermare il mero e misto imperio ai baroni.*

Cap. IX

Item che sia confermato ad tutti li baroni lo mero et mixto imperio.

10. *Richiesta di utilizzare il gettito del focatico soltanto per la difesa del regno.*

Cap. X

Item li dicti dece carlini per foculare, quale se deveno pagare, supplicano a la maiestà vostra li debbia liberare seu expendere per lo stato vostro de la republica de quisto reame et non li concedere ad altri.

11. *Richiesta di immunità per i danni provocati dai partigiani aragonesi a terre e vassalli dei ribelli.*

Cap. XI

Item qualunqua fidele de la maiestà vostra havesse facto damno a le terre et vaxalli de qualunche inimici et rebelli non sia tenuto ad nulla restitutione né damno.

12. *Richiesta di autenticare per iscritto le concessioni eventualmente fatte.*

(Vr) Cap. XII

Demum supplicano et demandano gratia li predicti principi, duchi, marchisi, conti et altri baroni di questo vostro reame che, concedendo la dicta vostra maiestà le supradicte gratie adomandate, commande farle reducir e autenticare in scriptis ad perpetuam rei memoriam, per cauteza et contentatione loro et de tucti li altri^e regnicoli et subditi vostri in quisto vostro reame.

Et sempre exalte la divina et eterna maiestà lo honore et stato vostro al servizio suo et bene de la republica de quisto reame.

Risposta del sovrano.

Dicta vero regia maiestas respondit velle se deliberare circa supradicta per eosdem illustres et magnificos petita, promittens se tale responsum reddituram quo satisfactum maxima ex parte ipsarum votis existimarent.

2.5.4 *Seconda sessione del parlamento. Pubblicazione della riforma della giustizia. Approvazione delle richieste dei baroni (artt. 1-11). Giuramento di omaggio a Ferrante. Napoli, 2 marzo 1443.*

Il segretario regio Joan Olzina pubblica i provvedimenti riguardanti la riforma della giustizia promulgati dal sovrano.

Postea vero die sabbati secundo martii eiusdem anni, sedente eadem maiestate similiter in eisdem loco et solio et prope ipsam ad eius pedes illustrissimo domino Ferdinando de Aragonia eiusdem maiestatis filio ipsisque illustribus et magnificis in eisdem locis in quibus dicto die iovis sederant, eadem regia maiestas mandavit mihi predicto secretario suo ut alta voce publicarem certa sua statuta circa reformationem iustitie nuperrime condita simulque responsiones quasdam decretationes ad singula supradictorum capitulorum seu petitionum eorundem illustrium et magnificorum principum, ducum, marchionum, comitum et baronum, que sunt seriei sequentis:

1. *Il sovrano farà giustizia a beneficio dei poveri in un'udienza pubblica settimanale (tutti i venerdì feriali), con gratuito patrocinio a spese della Camera della Sommaria.* Serenissima maiestas Aragonum et utriusque Sicilie etc. Ad executionem debitam perducere intendens proposita nudius tertius^f per maiestatem suam in parlamento huiusmodi circa iustitie reformationem primum destinat et statuit quod die non festo quolibet veneris per suam maiestatem celebrari habeat publica et patens audientia, et suo sedens in solio iustitiam pauperibus et miserabilibus personis ministrare, et, ut ipsa dictorum pauperum et miserabilium iusticia defectu patrocinii supprimi non possit a quocumque indebite, ordinat et statuit maiestas ipsa unum eis advocatum iuris peritum deputari, qui eorum vice et nomine causas seu controversias, si quas habuerint, agat defendatque, cui de eius gagiis seu stipendiis ex pecuniis regie Camere, et minime ipsorum pauperum satisfaceri habeat et suppleri.

2. *In assenza del maestro giustiziere, la Gran Corte della Vicaria è retta da un reggente, assistito da quattro giusperiti. È fatto divieto di pretendere pagamenti dalle parti.*

Statuit insuper ordinat ipsa maiestas quod in Magna Curia Vicarie regni huius absente magistro iusticiario semper presidere habeat aliquis optimus regens, cui assidere continuo habeant quatuor probi iuris periti, de (Vv) quorum consilio iustitia uniuscuiusque audiri, examinari ministrarique habeat,

qui quidem regens et quatuor iure periti certa et determinata habeant salaria seu gagia super emolumentis dicte Vicarie, nec quicquid a partibus litigantibus directe vel indirecte extorquere, petere aut recipere habeant, sub pena mortis confiscationeque bonorum.

3. Obbligo di giuramento per i membri della Vicaria.

Statuit etiam et ordinat dicte regia maiestas quod dicti regens et quatuor iureperiti iuramentum prestant ad Deum et sancta evangelia quod dictam iustitiam unicuique eam petenti recte et debite in omnibus et per omnia administrabunt omni seposito odio et amore, seclusisque indebitis dilationibus alioque quocunque eam inficiente respectu.

Approvazione, mediante decretatio in pede, delle richieste presentate dai baroni nella riunione precedente (artt. 1-11).

Cap. I

Ad capitula vero pro parte illustrium, spectabilium et magnificorum principum, ducum, marchionum, comitum et aliorum baronum regni huius nuperrime sue maiestati oblata circa modum et formam statuendam pro substentatione sui regali status videlicet:

1. Imposta annua di un ducato (10 carlini) per fuoco. A ogni fuoco sarà distribuito un tomolo di sale.

Ad capitulum quod incipit:

A la substentatione oportuna per conservatione et exaltatione del stato vostro et bene de la republica de questo vostro reame, respondeno li supradicti principi, duchi, marchisi et altri baroni vaxalli et servitori vostri, che li pareva et de facto, se ipsa maiestà lo have per accepto, offereno a la vostra prefata maiestà de dare ogni anno dece carlini per foco, con questo che essa maiestà debia dare ogni anno ad ogni focularo thumulo uno de sale a la misura iusta et a li lochi consueti, cioè in Terra de Labore et in Principato sale russo et in le altre provincie sale secundo è lo consueto.

Placet regie maiestati oblatio sibi facta, eamque acceptat et pro illa gratias habet innumeras illustribus, magnificis et spectabilibus magnatibus ac baronibus regni huius. Et subinde promittit assignari facere unicuique foculari regni predicti anno quolibet thuminum unum salis in fundicis antiquis et solitis in unaquaque provincia ad iustam mensuram et ut semper consuetam, videlicet ex sale russo in provinciis Terra Laboris et Principatus Citra, et in

aliis ex sale consueto. Ita scilicet quod regia curia exinde exigere possit et habere ex quolibet foculari liliatos decem predictos.

2. Abolizione di tutte le altre collette, tranne quelle per l'incoronazione, il maritaggio e il riscatto della sua persona. Abolizione dell'adoa. I fuochi dei chierici sono esclusi dal focatico.

Cap. II

Item ad capitulum <quod> incipit:

Li predicti supplicano a la vostra maiestà che (VIr) li piacqua volere togliere ogni colta, tanto ordinaria quanto extraordinaria, et omne altro gravamento quocumque nomine nuncupentur et appelletur. Itaque predicti focularii et barones sint ab omni onere absoluti taliter quod solutis decem carlinis pro uno thumino salis habiti, ad nihil aliud teneantur. Et ipsi barones non teneantur ad adoha in perpetuum. Et que in dictis foculariis non intelligantur focularia clericorum.

Placet regie maiestati quod tollantur omnes collecte, videlicet tam ordinarie quam quevis alie extraordinarie, quocumque nomine seu convocatione dici seu imponi possent, preter collectas coronationis, maritagii et redemptionis persone sue, quod absit, pro ut ex constitutione regni cautum est. Quibus in tribus casibus singule tamen collecte exigi possint per regiam Curiam iuxta privilegia reductionum hactenus factarum. Pro iure autem adohe, placet etiam sibi nullam collectam imponere seu eam exigi facere. Et placet etiam quod in predictis non intelligantur focularia presbiterorum.

3. Abolizione delle gabelle sul bestiame. Sarà possibile vendere i diritti di pascolo (erbaggi) allo stesso prezzo del tempo di Ladislao. Libero esercizio dei diritti di passo da parte dei rispettivi possessori.

Cap. III

Item ad capitulum quod incipit:

Che sia tolta ogni gabella et solutione de bestiame tanto grosso como minute, et tanto domite quanto indomite. Et che omne barone como altra persona che havesse herbagii in Puglia le possa vendere et contractare ad chi li piace, secundo era solito in tempo de re Ladislao. Et li patroni de li passi se li possano rescotere seu pagare secundo è stato solito.

Placet regie maiestati. Verum quod herbagia vendi habeant non minori pretio quam solita fuerant vendi tempore bone memorie regis Ladislai. Et de passibus itidem.

4. I baroni verseranno il focatico dovuto dalle popolazioni loro soggette in tre rate, nelle città di Napoli (per gli abitanti di Terra di Lavoro e Contado di Molise), Benevento (Principato Ultra e Citra, Basilicata), Cosenza (Calabria Citra e Ultra), Trani (Capitanata, Terra di Bari, Terra d'Otranto), Sulmona (Abruzzo Citra e Ultra).

Cap. III

Item ad capitulum quod incipit:

Prima per honore de la maiestà vostra et poi per lo sgravamento del populo, considerati li agravamenti facti huc usque per li erarii, commissarii et perceptori de le colte, dignasse la maiestà vostra toglierli, et per utile de la maiestà vostra, ogni barone sia tenuto de pagare per li populi soi lo sopraddicto pagamento de dece carlini in tre termini, videlicet lo terzo ad Natale, lo terzo ad Pascha et l'altro terzo ad agosto. Lo quale pagamento siano tenuti pagarlo in lo loco per la maiestà vostra deputato. Lo quale se deputa in quella provincia dove sia lo populo.

Placet regie maiestati et sic acceptat et designat loca uniuscuiusque provinciarum (VIv) ubi eiusmodi solutiones per unumquemque magnatum et baronum fieri habeant, videlicet in Terra Laboris et comitatu Molisii civitatem Neapolis, in provinciis Principatus Citra et Ultra atque Basilicate civitatem Beneventi, in provinciis Calabrie citra et ultra civitatem Cusentie, in tribus provinciis totius Apulie scilicet Idroni, Capitanate et Terre Bari civitatem Trani, in provinciis Aprutii Citra et Ultra civitatem Sulmonis.

5. Per l'anno corrente il focatico si paga in due rate: 2/3 a Pasqua, 1/3 ad agosto. Dalla prima saranno detratti gli importi già corrisposti per le sei collette e la gabella sul bestiame.

Cap. v

Item ad capitulum quod incipit:

Per questo anno presente de la vi indictione peteno li predicti che quisto pagamento de dece carlini per foco se debia pagare la mitate in Pascha resurrectionis et l'altra mità in agosto pro presenti anno tantum, et che omne denaro pagato per li populi et per li baroni per le sey colte et per la gabella de lo bestiame o per sale sia tenuta la maiestà vostra excomputarselo al dicto pagamento de dece carlini a la prima paga.

Placet regie maiestati. Verum quod hoc primo anno dicte solutiones fiant duabus in tandis sive solutionibus, videlicet due partes totius solutionis dictorum decem liliatorum hinc ad Pascha resurrectionis et tertia pars sive solutio hinc et per totum mensem augusti de proximo secuturum.

6. *Per l'anno corrente il sale sarà distribuito auspicabilmente entro maggio e in ogni caso prima della rata di agosto. Negli anni successivi sarà distribuito entro ottobre/novembre.*

Cap. VI

Ad capitulum quod incipit:

Per questo anno VI indictionis sia tenuta la maiestà predicta assignare seu fare assignare lo sale per tucto lo mese de aprile proximo^s futuro. Et in caso che no lo assignasse sia tenuta la maiestà vostra farlo defalcare a la paga de agosto. Et per li anni futuri debbia dare lo sale per lo mese de octubro o vero de novembro ad tardius. Et non lo dando, sia tenuta la maiestà vostra excomputare cinque carlini et dui grana per thumulo da li dece carlini, sì che lo populo remanga debitore de quattro carlini et octo grana per foco.

Regia maiestas promittit assignari facere dictum sal pro anno presenti saltem ante solutionem faciendam de mense augusti proxime secuturo, aliter proxima dicta solutio dicti mensis nequeat exigi. Sed sperat profecto per totum mensem maii proxime secuturum id facere assignari, et sic in sequentibus annis de mense octobre aut novembre ad tardius, alias ipsa solutio pro futuris annis peti seu exigi nequeat, donec scilicet ipsum sal primum unicuique foculari assignatum in fundicis predictis.

7. *La numerazione dei fuochi, effettuata da due incaricati del re in ogni centro abitato, va eseguita ogni tre anni.*

(VIIr) Cap. VII

Ad capitulum quod incipit

Accioché la maiestà vostra non sia fraudata, et li populi agravati, la maiestà vostra debbia mandare dui homini sufficienti, terra per terra et per ciascuna provincia, ad inqidere lo numero deli fochi. Et che de tre in tre anni se habia da farla la dicta inquisitione.

Placet regie maiestati.

8. *Gli algozzini non hanno giurisdizione sui sudditi del regno.*

Cap. VIII

Item ad capitulum quod incipit:

Che la maiestà vostra conceda che nullo alguzino, considerato non ce fo mai in quisto regno, che non se habia ad impacciare de nullo homo regnicolo.

Placet regie maiestati.

9. *Conferma del mero e misto imperio ai baroni, conformemente alle concessioni che detengono.*

Cap. IX

Ad capitulum quod incipit:

Che sia confermato ad tutti li baroni lo mero et mixto imperio.

Placet regie maiestati observari facere privilegia iurisdictionum concessarum.

10. *Il gettito del focatico sarà utilizzato esclusivamente per la difesa e l'incremento dello stato del re.*

Cap. X

Item ad capitulum quod incipit:

Li dicti carlini dece per focularo, quale se deveno pagare, supplicano a la maiestà vostra li debia liberare seu expendere per lo stato vostro de la republica de quisto reame et non li concedere ad altri.

Placet regie maiestati pecunias ex dictis liliatis proventuras atque exigendas in nullos alios casus preterque in substentatione, defensione et augmento sui regalis status convertere seu aliter impartiri. Et si secus fuerit actentatum aut factum, decernit ex nunc pro tunc irritum et inane.

11. *Immunità per i danni provocati dai partigiani aragonesi a terre e vassalli dei ribelli, a condizione che i danni siano stati procurati prima del ritorno di questi ultimi alla fedeltà aragonese.*

Cap. XI

Ad capitulum quod incipit:

Qualunche fidele dela maiestà vostra avesse facto danno a le terre et vaxalli de qualunche inimici et rebelli non sia tenuto ad nulla restitutione né danno.

Placet regie maiestati pro illatis ante reductionem seu adeptionem illarum ad regiam obedientiam³.

Risposta di Onorato Gaetani, letta ad alta voce dal segretario regio, Joan Olzina: i baroni chiedono che sia fatto un atto pubblico del parlamento (art. 12) e che Alfonso designi Ferrante come suo successore nel regno di Napoli (art. 14).

Mox vero predicti illustres, spectabiles et magnifici fecerunt responsionem (VIIv) eidem regie maiestati per prefatum logothetam et prothonotarium nomine et pro

³ Manca il XII capitolo.

parte ipsorum magnatum, que per dictum secretarium lecta fuit de mandato ipsius maiestatis in hec verba:

Serenissime rege, viste le ordinatione et provisione laudabile facte et declarate per vostra serenissima maiestà in questo parlamento supra lo ministerio et exercitio de la iustitia, viste ancho le liberale et gratissime risposte et decretatione facte per dicta vostra maiestà a li capituli nuper ad epsa oblatti in lo decto parlamento per lo ordine et modo che dare se devea ad substentatione perpetua del regale stato de epsa vostra maiestà, li predicti principi, duchi, marchisi, conti et altri baroni servitori et vassalli vostri haveno quelle per multo accepte et gratissime, et con quella humilità se appertene ne rendono gratie a la dicta vostra maiestà, «et» domandano et supplicano iterum che de le dicte cose et ancho del parlamento ne sia factio acto publico et autentico ad perpetuam rei memoriam, et che ognuno de llo ro ne possa havere copia autentica.

Ceterum, serenissime regum, li predicti principi, duchi, marchisi, conti et altri baroni congregati in quisto vostro parlamento, reducendo a la mente le turbatione varie et tribulatione che sono state in questo vostro reame causa de li successi et mutatione del regale stato per diversi competitori, desiderando^h providere quanto humanamente se po' a li casi che per successo di tempo potessero excadere, supplicano et demandano de gratia speciale che, considerato che a Dio have piaciuto non darve figli legitimi et naturali, sia mente vostra dare et concedere per vostro primogenito et futuro re et successore et herede in questo reame lo illustrissimo signor figliuol carissimo vostro, don Ferrando de Aragona, et da mo' innante intitularlo duca de Calabria, como è solito sempre fare de li primogeniti, heredi et successori, et farelo iurare in questo parlamento per futuro re et successore vostro nel dicto reame de Sicilia citra farum, però che haveno speranza, considerata la bona indole sua, che succedendo in la dicta hereditate paterna anche succederà ne la prudentia, clementia et iustitia vostra, et così in le altre vostre virtute. Sempre tamen et pregamo et pregare intendimo lo altissimo Dio che li vostri felici di li faccia prolongare quanto naturalmente se pò circa lo aumento de l'honore, stato et gloria vostra, et ancho de questo acto se faccia instrumento publico ad perpetuam rei memoriam con le cerimonie et solemnitate consuete.

Risposta del sovrano, letta dal segretario regio Olzina: l'indomani Ferrante sarà investito del titolo di duca e del rispettivo ducato, con diritto di succedergli nel regno di Napoli; le concessioni regie saranno pubblicate in un atto notarile.

Ad quas quidem petitiones et supplicationes statim predicta maiestas iussit me respondere et legere in hunc modum:

Serenissima maiestas Aragonum et utriusque Sicilie etc. Ingentes infinitasque gratias iterum habens illustribus, magnificis, spectabilibus magnatibus et baronibus regni huius de et pro singulis omnibus ad sui propositionem et alias in huiusmodi parlamento responsis atque oblatis persistensque in decretationibus (VIIIr) antedictis, nec non etiam gratias habet eisdem de supplicatis pro illustrissimo atque carissimo filio suo Ferdinando de Aragonia, super quibus et gratiose annuens illum in ducem Calabrie primum erigit, intitulat et attollit et de eodem per ensis et circuli aurei traditionem illum die crastino investire destinavit, et ex nunc sibi suisque heredibus de legitimo corpore descendentibus cum iuribus et pertinentiis omnibus dictum Calabrie ducatum concedit, et de eo privilegia oportuna expediri iubet, concedit et insuper sibi ipsi illustrissimo Ferdinando carissimo filio suo post ipsius regie maiestatis dies felices successionem atque titulum regni huius Sicilie citra Farum eiusque sibi heredem universalem ex nunc pro tunc illum acceptari et in regem et dominum iurari debere universaliter per singulos et singulariter per universos incolas regni huius. Et placet etiam sue maiestati quod de predictis omnibus et singulis unum et plura confici valeant publica instrumenta ad habendum gestorum omnium perpetuam rei memoriam in futurum.

I baroni, alla presenza del Consiglio regio e dell'ambasciatore di Giovanni re di Navarra, leggono ad alta voce la formula dell'omaggio al successore del Magnanimo.

Et ita etiam prelibati illustres principes, duces, marchiones, comites et barones, convocatis ad hec reverendis episcopis Urgellense et Valentinense, ipsisque principibus Tarenti et Salerni ac duce Suesse, comite Laureti, comite Fundorum, comite Montisauri et Ursino de Ursinis, septem collateralibus officialibus supradictis, Petro de Cardona magistro iusticiario Sicilie ultra farum, comite Iacobo Piccinino de Aragonia, Petro de Monte Ferrato milite, Ferrario Ram vicecancellario, Baptista de Platamone consiliariis regiis, Iacobo Perpignano oratore illustrissimi regis Navarre specialiter et rogatis ac me ipso Ioanne Olzina notario et secretario supra et infra scripto, et continuo predictus logotheta et protonotarius nomine et pro parte illustrissimorum et magnificorum principum, ducum, marchionum, comitum et baronum genuflectens coram dicta regia maiestate et supradicto domino illustrissimo domino Ferdinando, quem ipsa regia maiestas proponens ad se iusserat accedere, ac secus paternos pedes sedere obtulit suo et ceterorum qui aderant nomine cedulam

continentem formam iuramenti et homagii fidelitatis per eosdem ipsi illustrissimo domino Ferdinando prestandi, quam de mandato regio de manu ipsius prothonotarii acceptam, cuncti principes, duces et proceres per me velut per ipsorum ora alta voce recitari voluerunt in hec verba:

Però che in quisto presente dì et hora lo serenissimo signor don Alfonso re de Aragona et de Sicilia citra et ultra Farum have concesso et intitolato ad voi, illustrissimo signor don Ferrando suo carissimo figlio, duca de Calabria, da mo' signor nostro et locumtenente generale, et poi de li soi felici dì suo primogenito, herede et successore, re et signore in questo reame, ve acceptamo de presente per signor nostro et da hora per tando, cioè dapoi de li (VIIIv) felici dì de lo dicto serenissimo signor re vostro padre, per suo primogenito, herede et successore, re et signor in quisto reame per noi, nostri heredi et successori, et però iuramo a la croce de nostro signor Iesu Christo et per li sancti quattro evangelii per le nostre mani corporalmente tacte, et ancora prestamo homagio et ligio de fidelità ore et manibus ad voi dicto illustrissimo don Ferrando duca de Calabria, da mo' signor nostro et futuro herede, primogenito et successore, re et signor nostro in questo reame, che da mo' como ad signor nostro et dapoi de li felici dì del dicto serenissimo signor re vostro padre, herede et successore suo, re in questo reame noi et li nostri heredi et successori universi predicti serrimo et serranno de voi et de vostri illustrissimi eredi et successori in questo reame boni, fideli et legali vaxalli et subditi, et ad voi et a le vostre ordinatione et comandamenti con quella subiectione et reverentia che se appartene obederimo et optemperarimo, obederanno et optemperaranno como ad nostro signor presente et futuro, et successore re et signor naturale. Nientedemeno tucto quello et qualunque sia che a la salute de la illustrissima persona vostra et exaltatione del vostro stato et conservatione de questo regno sia veduto concernere fidelmente et accuratissimamente procurerimo et procureranno, et vice versa si alcuna cosa de dolo, insidie, tractato et qualsivoglia altro male senterimo che inimici, rebelli et inobedienti vostri o altro contra la persona et stato vostro et de li vostri predicti machinassero et tractassero, lo revelarimo et reveleranno ad voi et a li vostri officiali quanto più prestamente porrimo et porranno, et ancora a li predicti machinatori, emuli, rebelli et inobedienti vostri, complici, adherenti et sequaci de quelli farrimo et farranno guerra o tregua secundo la vostra illustrissima excellentia como signor nostro et futuro re et successore in questo reame poi de li dicti felici dì del dicto serenissimo signor re vostro padre comandarà et ordinarà.

Li amici, adherenti, obedienti, subditi et fideli vostri haverrimo et haverranno per amici, li inimici, discoli, rebelli, inobedienti vostri per inimici nostri et loro. Et finalmente da hora et per tando promettemo che farrimo, comple- rimo et observarimo et li predicti heredi et successori nostro compleiranno et exequeranno et servaranno tutte altre cose che boni et legali vaxalli deveno fare et complire, exequire et servare per loro re et signore naturale.

Ad voi dunche, illustrissimo signor don Ferrando duca de Calabria et genera- le locotenente da mo' como ad signor nostro et primogenito, herede, succes- sore et futuro re, da hora per tando, cioè dapoi de li felici dì del dicto serenis- smo signor re vostro padre, simo vaxalli et homini ligii, alla fidelità, ligio et homagio promettimo ad voi contra ogni persona che possa vivere et morire.

I baroni prestano omaggio a Ferrante duca di Calabria.

(IXr) Quibus verbis prolatis et proxime scriptis, scilicet «Ad voi dunche illustris- simo signor don Ferrando duca de Calabria etc.» triplicatis, accesserunt singuli gradatim infrascripti illustres spectabiles et magnifici principes, duces, marchiones, comites et barones ad dictum illustrissimum dominum Ferdinandum ut prefertur sedentem in sinu suo tenentem sacrosanta evangelia et crucem domini nostri Iesu Christi, et tangentes propriis manibus ut infra scribitur eadem evangelia et domi- nicam crucem eiusmodi sacramentum ligium et homagium ore et manibus com- mandatum fecerunt et prestiterunt eidem illustrissimo domino Ferrando tamquam nunc domino et ipsius regie maiestatis primogenito, heredi et successori regni huius per se et eorum heredes et successores iusta seriem supradictam. Quorum quidem illustrium spectabilium et magnificorum nomina sunt hec videlicet:

1. Ioanne Antonio de Bautio de Ursinis, princeps Tarenti regni Sicilie magnus comestabulus;
2. Raimundus de Ursinis, princeps Salerni, comes Nole etc., magister iusticiarius;
3. Ioannes Antonius de Marzano, dux Suesse, admiratus;
4. Franciscus de Aquino, Laureti et Satriani comes, magnus camerarius;
5. Ursinus de Ursinis, cancellarius;
6. Franciscus de Ursinis, Gravine comite, alme Urbis prefectus;
7. Antonius de Sancto Severino, dux Sancti Marci;
8. Antonius de Vigintimiliis, alias de Cintillis, marchio Cotroni;
9. Bernardus Gaspar de Aquino, marchio Piscarie;
10. Troianus Carazulo, dux Melfie;
11. Ioannes Antonius de Ursinis, comes Tagliacocii;

12. Ioannes de Sancto Severino, Marsici et Sancti Severini comes;
13. Baptista Carazulus, comes Giracii;
14. Erricus de Guevara, comes Ariani;
15. Alfonsus de Cardona, comes Regii;
16. Franciscus de Sancto Severino, comes Laurie;
17. Perdicacius Barrilis, comes Montis Odorisii;
18. Antonia Caudola, comes Triventi;
19. Franciscus Pandonus, comes Venafrii;
20. Leonellus Acclocciamura, comes Celani;
21. Marinus Carazulo, comes Sancti Angeli;
22. Nicolaus de Ursinis, comes Manoppelli;
23. Petriconus Carazulus, comes Burgentie;
24. Loisius de Camponischi, comes Montorii;
25. Loisius de Capua, comes Altaville;
26. Corradus de Acquaviva, comes Sancti Valentini;
27. Americus de Sancto Severino, comes Caputatii;
28. Ioannes de la Rath, comes Caserte;
29. Gulielmus de Sanframundo, comes Cerreti;
30. Ioannes Antonius de Marerio, comes Marerii;
31. Raimundus Caudola;
32. Iacobus de la Laonessa;
33. Lucas de Sancto Severino;
34. Loisius de Iesualdo;
35. Antonellus de la Rath;
36. Lodovicus de Capua, miles;
37. Erricus de Lagonessa;
38. Carulus de Campobascio;
39. Marinus Boffa, legum doctor;
40. Antonius Spinellus;
41. Iacobus Gaietanus;
42. Antonius Dentice, miles;
43. Loisius Carazulus, miles;
44. Cola de Sanframundo;
45. Iacobus Zurulus;
46. Ioannes de la Noce, miles;
47. Vincilaus de Sancto Severino;
48. Antonius de Fusco, baron de Muro;

49. Altobellus;
50. Michael de Sancto (IXv) Severino⁴;
51. Georgius de Monteforti;
52. Ioannes de Oppido;
53. Colantionius de Acclocciamura;
54. Ugo de Sancto Severino, miles;
55. Franciscus Carazulus, miles;
56. Mattheus de Serino;
57. Colantionius Zurlus;
58. donnus Petrus de Aragona;
59. Raimundus de Anequino, miles;
60. Cola Gasparus;
61. Mattheus Standardus, miles;
62. Theseus Moranus;
63. Thomasius de Lauria;
64. Mattheus de Cutignola;
65. Melchion de Sancto Mango;
66. Iacobus de Aquino;
67. Cola Cantelmo, dux Sore;
68. Hesau Ruffus;
69. Iacobus de Sangro, miles;
70. Cola de Anequino;
71. Iacobus de la Valva;
72. Zarlecta Carazolus, miles;
73. Petrus Cossa miles;
74. Galassus de Tarsia;
75. Guglielmus de la Marra;
76. Landulfus Marramaldus, miles;
77. Cola de Campobascio pro comite Campibasci;
78. Iacobus de Toccho;
79. Antonius de Surrento;
80. Iacobus de Monte Falzone;
81. Leo de Sancta Acapita;
82. Moncellus;
83. Andrea de Ebulo;

⁴ Nell'elenco dei presenti è detto «de Offido», *supra*, p. 228, n 57.

84. Ioannes Dentice, dictus Carestia, miles;
85. Iacobus de Messanello;
86. Iordanus de Tufo;
87. Bartholomeus de Gallucio pro se et eius fratribus;
88. Antolinus de Castrono;
89. Fusquinus de Actendolis;
90. Olinus de Actendolis;
91. Margariton Carazulus;
92. Franciscus de Iesualdo;
93. Iohannes de Iesualdo;
94. Honoratus Gaietanus, Fundorum et Murconi comes, logotheta et prothonotarius;
95. Franciscus Zurlus Nucerie et Montis Auris comes, magnus senescalcus;
96. Americus de Sancto Severino comes Caputacii et Michael eius frater procuratores asserti Philippi de Sancto Severino;
97. notarius Guglielmus, procurator assertus Nicolai Matthei de la Porta, baronis sancti Mauri.

De qua quidem iuramenti et homagii prestatione dicta regia maiestas dictusque illustrissimus dominus Ferrandus volerunt et iusserunt unum et plura confici instrumenta per me Ioannem Olzina secretarium et notarium supra et infrascriptum presentibus et vocatis pro testibus reverendis episcopis Urgellense et Valentinense, ipsisque principibus Tarenti et Salerni ac duce Suesse, comite Laureti, comite Fundorum, comite Montisauri et Ursino de Ursinis, septem collateralibus officialibus supradictis, Petro de Cardona magistro iusticiario Sicilie ultra Farum, comite Iacobo Piccinino de Aragonia, Petro de Monte Ferrato, milite, Ferrario Ram vicecancellario, Baptista de Platamone consiliariis regiis predictis et Iacobo Perpignano oratore illustrissimi regis Navarre et secretario supra et infrascripto.

2.5.5 *Cerimonia di investitura di Ferrante a duca di Calabria. Napoli, 3 marzo 1443.*

Die autem dominica tertia martii eiusdem anni vi indictionis immediate sequenti predicta maiestas in eadem civitate Neapolis in ecclesia Sancti Ligorii post missarum solennia dictum illustrissimum dominum Ferdinandum eius filium insignibus ducatus Calabrie insignivit atque investivit, imponens eius capiti aureum circulum et in sua dextera manu ense ac tribuens eidem vexillum huius regni tanquam nunc domino et suo filio primogenito (Xr) futuroque heredi et successori regi huius regni post ipsius regie maiestatis felices dies, quemadmodum maiestas ipsa ut supra promisserat se facturum.

De quibus omnibus dicta regia maiestas dictusque illustrissimus dominus Ferdinandus voluerunt ac iusserunt unum et plura confici instrumenta, presentibus A(rnaldo) R(ogero) episcopo Urgellense; Ioanne Antonio de Baucio de Ursinis principe Tarenti, magno huius regni comestabulo; Ioanne Antonio de Marzano, duce Suesse admirato; Pedro de Cardona, magistro iusticiario; Antonio de Vigintimiliis admirato, Berardo de Requiescens magistro portulano regni Sicilie ultra Farum et aliis proceribus quam plurimis ac populo pro testibus vocatis specialiter et rogatis.

2.5.6 Terza sessione del parlamento. Modifica di alcuni capitoli. Richiesta dei baroni di inviare un'ambasceria al papa. Chiusura del parlamento. Napoli, 9 marzo 1443.

Il re pubblica, per voce del segretario Olzina, alcune modifiche ai capitoli e alle decretazioni del 2 marzo. Demum die sabbati nona martii anno MCCCCXLIII, VI indictionis, apud dictam civitatem Neapolis intra domum scilicet capituli dicte ecclesie Sancti Laurentii dicta regia maiestas in regali solio sedente, consententibus dictis atque infrascriptis illustribus atque spectabilibus principibus, ducibus, marchionibus, comitibus, baronibus in parlamento predicto, astantibusque seu assidentibus dictis collateralibus septem officialibus et subinde reverendis in Christo patribus Valentinense et Urgellense episcopis; Eximeno Petro de Corella gubernatore regno Valentie; Petro de Monte Ferrato, milite; Ferrario Ram vicecancellario; Baptista de Platamone et aliis de regio Concilio in numero copioso ad supplicationem dictorum illustrium et magnificorum principum, ducum, marchionum, comitum et baronum ipsa regia maiestas decrevit et publicare iussit provisiones sequentes:

Modifica della decretatio al capitolo 2: l'adoa è abolita per sempre.

Primo super capitulo pridem per eos magnates et barones oblato sub die XXVIII februarii VI indictionis, ubi per eosdem supplicatum fuerat de remissione et relaxione iuris adohe, itaque dicti barones non tenerentur in perpetuum, dicta maiestas, non obstante dicta alia prima decretatione facta II martii, respondit et decrevit simpliciter quod placet regie maiestati.

Modifica della decretatio al capitolo 9: il mero e misto e imperio è confermato a tutti i baroni.

Item super capitulo per eos sub dicto XXVIII die februarii oblato, ubi per eosdem supplicatum fuerat de confirmatione meri et mixti imperii omnium baronum, dicta regia maiestas, non obstante prima decretatione facta II martii, respondit et decrevit simpliciter quod placebat regie maiestati.

I baroni chiedono di sopprimere il capitolo (art. 13) che chiedeva la riconferma delle concessioni di Giovanna II e dello stesso Alfonso (non presente supra, al 28 febbraio e 3 marzo) e di sostituirlo con un altro in cui si chiede di confermare i privilegi dei sette grandi ufficiali del regno.

Item super capitulo per eos proxime dicto die at anno oblato, ubi per eosdem supplicatum fuerat de confirmatione, concessione et donatione concessorum eisdem per bone memorie reginam Iohannam ac confirmatorum per eandem maiestatem et de novo concessorum, dicti illustres, spectabiles et magnifici principes, duces, marchiones, comites et barones supplicaverunt capitulum ipsum una cum decretatione in totum cassari, et non pro oblato, decreto et promisso haberi, sed illius loco obtulerunt et continuari requisiverunt capitulum infrascriptum:

(Xv) Item che siano confirmati li privilegii de li septe officii collaterali et de le provisione concesse per la dicta maiestate.

Decretatio di Alfonso: il sovrano conferma i privilegi dei sette ufficiali, le cui provvigioni saranno tratte dalle entrate della Sommaria, e si riserva di decidere riguardo alle assegnazioni su varie entrate fiscali del regno.

Cui quidem capitulum statim per dictam regiam maiestatem responsum et decretum extitit prout sequitur.

Regia maiestas confirmat huiusmodi privilegia quo ad ipsa collateralia officia, pro quibus providebit anno quolibet satisfieri dictis officialibus ex iuribus Camere pro eorum gagiis, uti melius fieri decet atque debet. Privilegia vero concessionum factarum de iuribus, redditibus et introitibus secretarium, cabellarum, tractarum et aliarum fiscalium functionum regia maiestas penes se reservat ut sibi videbitur providendi.

Immediata abolizione del capitolo appena approvato, come richiesto dai baroni. Il re pubblica, per bocca del segretario Olzina, un provvedimento per i ritardi nei pagamenti delle contribuzioni fiscali.

Quibus sicut ut premittitur peractis atque publicatis, incontinenti dicta regia maiestas providebit supra proxime mentionatum capitulum una cum illius decretatione cancellari et tolli prout requisitum fuerat per illustres et magnificos magnates et barones predictos iussitque nihilominus eadem maiestas legi et publicari per me dictum Ioannem Olzinam secretarium alta et intelligibili voce statutum tenoris sequentis.

{13.} Né gli ufficiali del re né i baroni possono compiere rappresaglie contro chi non versa le imposte regie, in particolare il ducato per fuoco. Lesazione degli arretrati fiscali è affidata a un delegato dei commissari esattori (mazzerius, virgalius o pedaticus), autorizzato a requisire pegni dalle comunità insolventi. Il suo stipendio, di un ducato al giorno, è a carico dei contribuenti. L'importo degli arretrati fiscali si raddoppia ogni dieci giorni di ritardo rispetto al termine stabilito.

Ceterum ad reprimendos aliquos insolentes abusus statuit et ordinat ipsa maiestas quod nullus amodo sive thesaurarius sive erarius aut alius quivis commissarius sive officialis regius etiam si aliquis vel aliqui ex magnatibus vel baronibus seu eorum vaxallis in fiscalibus functionibus et iuribus regie Camere statutis in terminis, locis et modis exolvendis, presertim in iure ducati unius pro foculari quolibet noviter impositi, ad solutionem debitam et statutam tarde retinentes, negligentes seu remissi fuerint, adversus terras seu bona eorum incursiones, represalias seu correrias aliquas facere possit, sed tamen eo in casu unum matherium seu virgaliium aut pedaticum officialem⁵ pro huiusmodi petendis, exigendis percipiendisque iuribus sive pecuniis ad expensas huiusmodi solutionem differentium deputandum mittere habeat sive possit, qui per pignorum distractum tam intra quam extra eorum civitates aut terras ubi solum ea invenerit capiendorum ipsam debitam pecuniam cum eius stipendio videlicet unius ducati pro die quolibet petat, exigat atque recipiat, ita tamen quod si preter statutum ordinarium terminum solutionis sive tande decem dies ipsum matherium in locis deputatis ad eiusmodi solutiones faciendas contingerit prestolari, statim sub sequenti undecimo die dilationis huiusmodi is qui dictam solutionem facere distulerit seu renuerit penam dupli eius quod debebat prorsus incurrat, et si viginti dies comprehensis decem diebus predictis penam quadrupli, et si triginta penam octupli, et subinde sic dictas penas quolibet decem die commissas cum principali debito in duplum gradatim aggravandas, donec et quousque quod debitum regie Camere, ut prefertur, una cum penis inde commissis fuerit ab integro satisfactum, et nihilominus currentibus penalibus dilatoriis pro

⁵ L'ufficiale delegato a esigere gli arretrati fiscali era definito per la mazza che portava: il mazziere (*matherius* o *mazerius*, *infra*), termine che indicava «chi accompagnava o precedeva il proprio signore portando una mazza come simbolo di autorità» (*Tesoro della lingua italiana delle origini*, sub voce *mazziere*¹), i «servientes armorum» per il cerimoniere pontificio Burckardo a fine secolo (Du Cange, *Glossarium*, sub voce *mazerius*¹). Il termine *virgalius* è evidentemente un sinonimo. *Pedaticus* è curiosamente usato come aggettivo di *officialis*, laddove *pedaticum* vale «pedaggio» in latino medievale.

diebus predictis pro eiusmodi (XIr) pecuniis seu solutionibus debitis etiam penis que commisse fuerint, ut prefertur, una cum dicti mazerii seu officialis stipendio possint per eundem exigi, levare, distrahique sufficientia pignora, tam intra quam extra eorum civitates aut terras ubi scilicet et facilius invenitur capienda.

Su ordine del re, i baroni si impegnano a rispettare quanto stabilito dal parlamento, con particolare riferimento al versamento annuo di un ducato per fuoco.

Quo quidem statuto sicut premittitur lecto et publicato, etiam pro parte regie maiestatis per me dictum Ioannem Olzina secretarium fuit dictis illustribus principibus et ducibus ac spectabilibus et magnificis marchionibus, comitibus et baronibus regni huius intimatum universaliter^d singulis et universis consistentibus in parlamento predicto quod sub coertione et censura dicti statuti ad contenta in oblati per eos capitulis sub die xxviii februarii presentis anni iuxta decretationes, correctiones et modificationes de super habitas in dicto parlamento diversis sub diebus et vicibus publicatis, signanter secundo et hodierno die presentis mensis pro dictis fiscalibus functionibus et iuribus exolvendis, signanter liliatis decem pro quolibet foculario statutis in locis et terminis pro se ipsis et eorum vaxallis sese bonaque eorum mobilia et stabilia atque quantumcumque privilegiata obligabant et astringebant prout de facto obligaverunt et de facto astrinxerunt ipsi regie maiestati presenti et acceptanti.

Il re, accogliendo la richiesta dei baroni, ordina di preparare uno o più atti pubblici del parlamento.

De quibus omnibus in dicto parlamento sic ut premittitur actitatis ipsa maiestas iussit et dicti magnates et barones petiverunt et requisiverunt unum et plura confici publica instrumenta ad habendam de eisdem omnibus memoriam perpetuam in futurum presentibus pro testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis illustribus Ioanne Antonio de Baucio de Ursinis, magno regni huius comestabulo; Arnaldo Rogerio episcopo Urgellense; Ioanne Antonio de Marzano duce Suesse admirato; reverendo Alphonso episcopo Valentino; Francisco de Ursinis alme Urbis prefec- to; Petro de Cardona magno iustitiario regni Sicilie ultra Farum; Petro de Monte Ferrato, milite; Ferrario Ram vicecancellario et Baptista de Platamone, consiliariis domini regis predicti, et alia hominum moltitudine plurima.

Il segretario regio legge ad alta voce una supplica dei baroni, presentata dal conte di Tagliacozzo (Giovanni Antonio Orsini) e dal conte di Sanseverino (Giovanni di Sanseverino): i ba-

roni chiedono di inviare un'ambasceria a papa Eugenio IV a nome del parlamento e del regno al fine di ottenere la pacificazione tra il papa e il sovrano e il rinnovo dell'investitura, anche in favore di Ferrante. In caso di insuccesso eleveranno formale protesta contro il pontefice.

Continuo autem assurgentes Ioannes Antonius de Ursinis, comes Tagliacotii, Ioannes de Sancto Severino, comes Sancti Severini, nomine et pro parte ceterorum illustrium et magnificorum magnatum et baronum dicti regni obtulerunt in manibus dicte regie maiestas cedulam, quam ipsam regia maiestas iussit et proxime dicti comites requisiverunt alta et intelligibile voce legi sub tenore sequenti:

Serenissime regum. Li principi, duchi, marchisi, conti et altri baroni de questo vostro reame vostri fedelissimi servitori et vaxalli primo per servitio del nostro signor Dio, poi per lo honore et exaltatione del vostro regale stato supplicano et domandano per gratia che sia mercé vostra permettere et consentire che, per parte de tucto questo regale parlamento et ancho de tucto lo reame, possano liberamente mandare loro solemni imbasciatori a la sanctità del papa Eugenio quarto per le cause subscripte.

Primo per supplicare, instare et recercare la sanctità soa che, per ben et servitio de la sancta matre Ecclesia et ancho per meglio perpetuare et statuire in fermo la pace et quiete de questo vostro reame, la sua sanctità se voglia concordare et componere (Xiv) sue differentie con vostra sacra maiestà, et confirmando qualunche diricti et tituli vostri nel dicto reame, et de novo ad maiore cautela ve lo conceda et infeuda, et ne faccia la investitura ad vostra maiestà et a lo illustrissimo signor primogenito et herede vostro nel dicto reame, don Ferrando de Aragona duca de Calabria, et a li vostri et soi successori in perpetuum, cum revocatione, cassatione et annullatione de ogni altre bulle et littere che per qualunche altro, et signanter per quilli de la casa de Angioia, per nessuno tempo se pretendesse, et che de questo conceda la sua sanctità così ampla et bastante bulla, quale¹ et quanta se porrà ordinare per li sapienti de vostra maiestà.

Item che la dicta sua sanctità non solum in questo ma ancho in omne altre imprese et cose vostre se degne essere benivola et propitia a la dicta vostra maiestà, como se deve per clemente et pio sancto patre ad re obedientissimo et observantissimo ne li servitii de la sancta matre ecclesia, et che li supradicti imbasciatori possano liberamente offerire ad sua sanctità che, essendo di accordo con la dicta vostra maiestà et facendo le cose supradicte, li serrite bono et obediante figlio et farrite per lo servitio et bene suo et de la sancta matre ecclesia quanto niuno altro re et principe christiano.

Item che li dicti imbasciatori, trovando et vedendo che la dicta sua sanctità a le supradicte cose non volesse descendere con effecto, li possano et debiano reverenter protestare de omne damno, inconvenienti et scandali che da questo in carrico de sua sanctità potessero sequire, et che possano ricorrere ad debiti remedii de consilio o terzo loco, come et quanto meglio li serrà visto.

Il re accetta la supplica tramite il segretario. I due baroni ringraziano.

Lecta autem et publicata supplicatione predicta regia maiestas grate annuit supplicatis et ita per me secretarium referri iussit alta et intellegibili voci toti parlamento predicto.

Quam ob rem dicti magnifici comites Tagliacotii et Sancti Severini, vice et pro parte illustrium et magnificorum magnatum et baronum predictorum, per manus osculi gratias egerunt dicte regie maiestati, et placuit quod super expeditione dicte imbasciate ex nunc sindicatus et littere fiant oportune, cum designatione seu electione personarum ipsorum oratorum ad votum maiestatis predicte.

Il re fa il discorso di chiusura del parlamento e dà ai presenti licenza di partire.

Tandem peractis omnibus supradictis dicta regia maiestas dixit quod, postquam Dei gratia adimpleta fuerint omnia quorum causa convocari fecerat atque celebraverat parlamentum tam scilicet circa reformationem iustitie quam ea que attinebant ad conservationem et defensionem sui regalis status, maximas ipsis illustribus, spectabilibus et magnificis principibus, ducibus, marchionibus, comitibus et baronibus egit gratias pro dictis et oblatis sibi quibuscumque circa honorem et servitium in parlamento predicto, indulgens humiliter singulis et singulariter universis eorum facultatem sive licentiam lares ad proprios aut quorsum alio voluerint redeundi seseque amodo conferendi.

Menzione dei testi e del sigillo. Sottoscrizione del sovrano.

Presentibus pro testibus reverendis episcopis Urgellense et Valentinese ipsisque (XIIr) principibus Tarenti et Salerni ac duce Suesse, comite Laureti, comite Fundorum, comite Montis Auri et Ursino de Ursinis, septem collateralibus officialibus, Petro de Cardona magistro iustitiario Sicilie ultra Farum, comiti Iacobo Piccinino de Aragonia, Petro de Monte Ferrato, milite, Ferrario Ram vicecancellario, Baptista de Platamone consiliariis regiis predictis ac domino Iacobo Perpigna oratore illustrissimi regis Navarre vocatis specialiter et rogatis, et me ipso Ioanne Olzina notario et secretario supra et infrascripto, et subinde ad premissorum omnium corroborationem pariterque tutelam dicta regia maiestas persistens in predictis, sicut prefertur, dictis

et actitatis huiusmodi publicum et autenticum instrumentum propria eius manu signavit et magno sue maiestatis sigillo impendenti sigillari iussit. Rex Alfonsus.

Sottoscrizione del notaio, menzione delle rasure, sottoscrizioni dei testimoni.

Signum mei Ioannis Olzina serenissimi domini regis Aragonum et utriusque Sicilie etc. secretarii eiusque auctoritate notarii publici per universam ditionem suam, qui predictis omnibus et singulis dum, sicut premittitur, agerentur et fierent una cum predistinctis testibus rogatus et requisitus presens interfui eaque implicitus negociis per alium scribi feci clausique et suscripsi locis, diebus, mensibus et anno superius denotatis. Constat tamen de rasis et emendatis in lineis eiusdem anni VI indictionis, XI duce, XXXI Ioanne Cola de Iamvilla, Raimundo Caudola, Iacobo de Lagonissa, Luca de Sancto Severino, XXXVI sancto, LXIII dicte gratie adomandate commande, LXVI uniuscuiusque audite examine, LXVIII cuiusque, LXX dece carlini per foco con questo che epsa maiestate debeat dare ogni anno thumulo uno de sale a la misura iusta a li lochi consueti cioè in Terra de Labore et Principato sale russo, LXXI acceptati, CII per, CVII emuli, rebeli et inobedienti vostri omne altro contra la persona, CXII illustrissimo domino, XXXV proceribus quam plurimis ac populo et CXXIX de confirmatione, concessione etc.

Ego Ioannes Antonius de Baucio de Ursinis princeps Tarenti regni Sicilie magnus comestabulus testor.

Ego Raimundus de Ursinis princeps Salerni etc. regni Sicilie magister iustitiarius ut testis me subscribo.

Ego episcopus Valentinus me subscribo.

Ego Franciscus de Ursinis alme Urbis prefectus testis me subscribo.

Ego Petrus de Cardona magister iustitiarius regni Sicilie ultra Farum ut testis me subscribo.

Ego Petrus de Ferreris de Monte Ferraro miles et ducalis camerarius pro teste me subscribo.

Ego Bernardus de Requesens miles magister portulanus regni Sicilie ultra Farum testor manu propria.

Ego Baptista de Platamone regius consiliarius et secretarius me suscripsi.

(XIIv) Ego Ioannes Antonius de Marzano dux Suesse regni huius Sicilie admiratus ut testis me subscribo.

Ego Franciscus de Aquino Laureti et Sadriani comes regni huius Sicilie camerarius testis sum et manu propria subscribo.

Ego Honoratus Gaietanus Fundorum et Murconi comes, logotheta et prothonotarius huius regni Sicilie testor manu propria.

Ego Franciscus Zurlus Nucerie et Montis Auri comes regni huius Sicilie magnus senescalcus ut testis me subscribo.

Ego Iacobus de Aragonia Vicecomes marchio comesque ut testis hic me subscribo.

Ego Antonius de Vigintimiliis regni Sicilie ultra Farum admiratus pro teste hic me subscribo.

Ego Iacobus Perpigna miles illustrissimi regis Navarre camerarius et orator ut testis me subscribo.

Ego Ferrarius Ram de Aragonia consiliarius et vicecancellarius serenissimi domini regis ut testis me subscribo.

^a seu dotariis A. ^b assetto A. ^c che ogni barone A. *Nella sezione con le decretazioni questo stesso passo recita toglierli, et per utile dela maiestà vostra ogni barone.* ^d prima A (*probabile incomprensione dell'abbreviazione*). ^e altti A. ^f Così. Forse si tratta di un errore per «in die tertio»? ^g primo A (*probabile incomprensione dell'abbreviazione*). ^h desideramo A. ⁱ univalitre A. ^j quale A.

2.6

Lettera di Antoni Vinyes ai consiglieri della città di Barcellona

Napoli, 28 febbraio 1443

AHCB, *Fons Municipal, Consell de Cent, Lletres comunes originals*, 1 B X-13, n. 18. Originale. Edizione parziale.

Ed. Madurell Marimón, *Mensajeros*, pp. 219, 220.

Aquella nit matexa [26 febbraio], vengueren al dit senyor los dits prínceps, duchs, comtes e barons, e suplicaren-lo que fos de sa mercè que, après son òbit, volgués proveyr e heretar don Fferrando de Aragó, del reyalme de Nàpols; e aquell en lo dit cais, los donàs per rey e senyor, car ells se offerien de continent fer-li homenatge, la qualcosa, lo dit senyor molt liberalment atorguà.

Aprés, immediatament, los dessús dits prínceps, comtes, duchs e barons, feren al dit senyor altre suplicació, que attès que lo papa e lo dit senyor no's podien concordar, que fos de sa mercè dar-los licència que ells poguessen trametre o scriure al dit papa que's concordàs ab lo dir senyor. En altra manera ells li significarien que no podien viure axí, e d'aquí avant lo papa los hagués per excusats etc. E feta aquesta suplicació lo dit senyor molt benignament la admeté, e ho atorguà segons ere demanat. [...]

E aquell jorn matex [26 febbraio] a suplicació dels barons ha atorgat a don Ferrando de Aragó aquest reyalme de Nàpols, après òbit del dit senyor rey.

2.7

Lettera di Antoni Vinyes ai consiglieri della città di Barcellona
Napoli, 15 marzo 1443

AHCB, *Fons Municipal, Consell de Cent, Lletres comunes originals*, 1 B X-13, n. 24. Originale. Edizione parziale.

Ed. Madurell Marimón, *Mensajeros*, p. 222.

Més, mossenyors, vos he scrit com los barons de aquesta terra congregats per lo parlament han offert al senyor rey i ducat per foch l'any, que són entorn CCC^m fochs comprenent-hi Nàpols. Però lo dit senyor los ha a dar un tumo de sal per foch l'any, que stimen puijara xxv^m ducats. Lo dit parlament a viii jorns que lo senyor rey^a és stat en Nàpols, és stat entre lo dit senyor e los barons, e lo dit senyor los ha licenciats.

^a rey aggiunto nell'interl.

2.8

Registrazione di spese
marzo-maggio 1443

Minieri Riccio, *Alcuni fatti*, pp. 234-235, 236, 239. Sintesi da registrazioni contabili dall'or. in ASNa, *Cedole della tesoreria*, Cedola n. 6 (1442-1443), ff. 184v, 38, 211v, 391 (registro distrutto nel 1943). Sono state inserite alcune informazioni tra parentesi quadre.

{marzo}

26. Si pagano ducati 80 per le spese e per la mercede a' maestri falegnami, quali ànno lavorato nella città di Napoli tre banchi ed un trono con alcuni scalini nella chiesa di S. Lorenzo, sul quale Alfonso sedè nel giorno del parlamento, che celebrò in quella chiesa co' magnati e baroni del regno [da f. 184v].

In questo mese di marzo re Alfonso celebrò il predetto parlamento generale nella città di Napoli e propriamente nel Capitolo della menzionata chiesa di S. Lorenzo, coll'intervento di tutti i baroni e di tutte le università del regno [f. 38].

{aprile}

20. [...] Fa pagare ducati 8 al Padre guardiano del monastero di S. Lorenzo della città di Napoli pe' danni sofferti nella cucina e nel refettorio grande di quel monastero nel giorno che egli fece convito a' baroni del regno [da f. 211v]

[maggio]

31. Alfonso fa pagare ducati 306 tari 2 e grana 3 1/2 al suo speciale Bernardo Figueres per confetture, di cui era ghiotto, somministrate ne' mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio, tanto per le sue colezioni quotidiane, che pei due conviti pubblici, cioè quello dato ai baroni nel monastero di S. Lorenzo di Napoli, e l'altro per le nozze del conte di Aderno [da f. 391].

2.9

Gaspar Pelegrí (1444)

Pellegrino, *Historia Alphonsi*, X, nn. 191-194, 225-226, pp. 307, 311. Sono state eliminati i numeri della paragrafazione.

Post, ubi regnum Lacie ad usum federis relassum est, sevis manibus solutum fuit agmen servile. Iamque pressesserant prelati dies, quibus tocius regni potentatum conventus, curis colendis iussu imperantis Samnis concidit. Verum ob loci angustiam ob alimentique penuriam nec vacet posse prelata curia eodem sane rimari. Atqui Alfonso consulto, in Partenopeam urbem ea equidem re magnatorum translata est commercio, etsi haud longe eandem incurrisse ruinam comperimus nihilo minus civibus restauratis ad id quod prius fuerat splendore claruit.

[...]

Ceterum ob rerum expectandarum sufficienciam, quod actenus a magnatibus curia collatis positum fuerat haud mora defuit rebus compositis, quoniam ad eorum desiderium omnia lege lata fuere. Rursus, maiori magnatum obsequio, nova rescripta novasque constitutiones toti reypublice valentiores optimus rex maturavit profecto.

2.10

Antonio Beccadelli detto il Panormita (1455)

Panormita, *De dictis*, III, p. 75.

Convocato regularum procerumque concilio, Neapolim, non defuerunt qui crederent evocatos a rege contrucidandos esse, siquidem id aliquando eis a superioribus regibus accersitis accederat. Caeterum hi primo quidem ab Alphonso humaniter accepti sunt, deinde dissoluto concilio laeti et incolumes dimissi, tum primum sese verum regem, ac patrem vidisse profitentes.

2.11

Melcior Miralles (entro il 1455)

Miralles, *Crònica*, pp. 213-214. È stato inserito un numero d'ordine dei presenti tra parentesi quadre.

En hun parlament que.l senyor rey don Alfonso, rey del dit realme e de Aragó, que tench en la ciutat de Benavent, del dit realme de Nàpols, foren los següens prínceps, duchs, comtes e barons del realme de Nàpols. Font fet en l'any .M.CCCC.XXXXIII.

Primo, duch de Calàbria, que és don Ferrando; [2] príncep de Taràntol; [3] príncep de Çalern; [4] duch de Sesa; [5] duch de Venosa; [6] duch d'Andria; [7] duch d'Atu; [8] duch de Melfi; [9] deuch [*sic*] de Sant March; [10] duch de Dora; [11] marqués de Cotró; [12] marqués de Piscara; [13] compte de Montoro; [14] compte de Monterio; [15] conte de Caserta; [16] conte d'Elmito; [17] conte de Tallacoci; [18] conte de Telano; [19] conte de Manuppelli; [20] conte Francischo Ortino; [21] conte de Sancto Valentino; [22] conte Anthon Caldora; [23] conte de Troya; [24] conte de Ariano; [25] conte de Cherato; [26] conte de Burgença; [27] conte de Capati; [28] conte Johan de Sancto Severino; [29] conte de Alife; [30] conte de Giraig; [31] conte d'Arena; [32] conte de Alarcri; [33] conte de Sinopoli; [34] conte de Fundi; [35] conte de Lorito; [36] conte de Rèjols; [37] conte de Venasio; [38] conte Felipo; [39] conte de Loria; [40] conte de Campobaxo; [41] conte Sant'Angelo; [42] conte Monte d'Orosi; [43] conte d'Altavila.

Barons: [44] micer Jacobo de Lionisi; [45] micer Luis de Capia; [46] Ramon Caldora; [47] micer Jacobo de la Marra; [48] micer Landolfo Mararnaldo; [49] micer Francischo de Gesualdo; [50] micer Ramon d'Anaquino; [51] Anthoni de Fusco de Muro; [52] Jacobo Malacarne; [53] Arigo de la Leonisa; [54] Garrieto de Gayano; [55] micer Johan de la Nuche; [56] Teseo de Morano; [57] Forlano^a; [58] Anthonetlo de Rathe; [59] Jacobo de la Racha; [60] Marqueto de Andulis; [61] marchioni [*sic*] de Sancto Mango; [62] Lois de Jusualdo; [63] Amelio de Senerri; [64] Luis Caratzulo de Mayda; [65] micer Marino Bosa; [66] Anthon Spinello; [67] Hèctor Burguaretlo; [68] Galeaçõ de Tarsia; [69] Jachobo de Aquino; [70] Georgio Caratzulo; [71] Carolo de Campobaxo; [72] Esaù Rufo de Calabria; [73] Anthoni de Serentho; [74] Thomaso de Lorea; [75] Galterio Caratzulo; [76] Johanni de Staris; [77] Paulo de Sangro; [78] Anthonio de Sangro; [79] Jachobo de Sangro; [80] Francisco de Ricardis de Ortana; [81] Gabriel de Lecto dicto de Rapina; [82] micer Pietro Rito; [83] Cola Antonio Curca Mura; [84] Cola d'Anaquino; [85] Felixo de Valinyano; [86] Berardo de Aquarina; [87] Anthonuzo de Campo Nisquis de Aquila; [88] Ector de Ricardis de Ortana; [89] Angello de Urcinis; [90] Jacobo

Cantelino; [91] Francischo de Montagana; [92] Jacobo de Montagana; [93] Jacobo de Carbone; [94] dominus Petrepulcine; [95] dominus Mirabelle; [96] Cola de San Framundo; [97] Lançalau de Aquino; [98] Leone de Sancta Trapia; [99] Nofrio de la Castanyan; [100] Anthonio de Castellone; [101] Anthonio Reale; [102] Anthonio de San Framundo; [103] Jacobo de Masanetlo; [104] Anthonio Dentier; [105] Jachobo Zurlo; [106] Troyano Spinello; [107] Marino Caratzulo dicto Stapchino; [108] Ugo de Sancto Severino; [109] Francischo Caratzulo; [110] Jacobo de la Balba; [111] Cola Gaspario; [112] Matheo de Sermo; [113] dominus Petranelle; [114] Bartholomeo Carafa; [115] Jacobo de San Framundo; [116] Anthonio de Noli; [117] Loysio de Sa[n] Framundo; [118] Jacobo deli Ponti; [119] Bonicarsio de Frontzenea.

E foren molt d'altres cavalés e gentilshomèns, que no son en lo present libre per ignorar lor noms.

^a *Segue uno spazio bianco.*

2.12

Bartolomeo Facio (1457)

Facio, *Rerum gestarum*, l. VII, §§ 131-132, p. 310.

Hoc tam gravi et tam diuturno bello confecto omnique demum regno pacato Alfonsus Beneventum concessit obique conventum agere instituit. Quod postquam vulgatum est Neapolitani cives regnique optimates honestius arbitrari conventum apud Neapolim agi, quae esset regni totius caput ibique regem honorificentius quam usquam alibi excipi posse, legatos ad eum misere oratum uti apud se mallet conventum agi. Fuit ea legatio Alfonso periucunda quod quam grata eius victoria Neapolitanis foret ex eo maxime iudicabat: itaque ad Neapolim conventum edixit.

2.13

Lupo de Spechio (1468)

De Spechio, *Summa dei re*, p. 99.

Et de po tenne generale parlamento et fece multe gracie nello capitolo de Santo Laurenso, monasterio de fratei menuri in Napuli, et io presente in tuto.

2.14

Diurnali del duca di Monteleone

Diurnali del duca di Monteleone, pp. 184-185.

La detta sacra maestà de re de Rahona ha fatto duca di Calabria lo illustrissimo signor don Ferrando de Rahona, unico naturale suo figlio, et tutti li signori hanno giurato omaggio ad esso, et ad suo figlio, che dopo sua morte sia re de lo reame. Et dato ordine ciascun foco delo reame paghe un ducato; se fa summa venga in somma per anno cinquecentomilia ducati, rompendo tutte gratie de soi predecessori et che lui havesse fatte.

2.15

Angelo Tummolillo (ca. 1477)

De Tummolillis, *Notabilia temporum*, pp. 43 (LI), 51-52 (§ LIII). Il testo continua con il passo riedito *infra*, 14.7, che è stato attribuito al parlamento del 1456.

Reversus est Beneventum toto rengno sibi subiugato preter Aquilam non rebellem set sub nube existentem. Ubi celebrato consilio dominorum, iuxta regio decretum fuit ipsum in hac victoria debere excipi seu recipi tanquam rex triumphator et armis obtempor dicti rengni in civitate Neapolis magnificentiore et principaliore omnibus aliis, que etiam propter residentiam regis est caput totius rengni, cum maximo plausu gaudio et honore propter victoriam eius ad instar Cesaris obtinentis monarchiam totius orbis.

{...}

De generali consilio ordinato per regem post triumphum.

Post huiusmodi triumphum peractum dictus rex aliquandy repausavit in deliciis excogitans quid deinceps perfecturus esset, et tandem convocatis dominis undique rengnicolis ad consilium generale, celebrato consilio adplaudentibus dominis statuit et decrevit ac regnicolis imposuit vectigal universale unius ducati currentis pro quolibet foculari persolvendi in tribus pagis et festis ad penam dupli, videlicet in festo nativitatis Domini, resurrectionis eiusdem, ac mense augusti cuiuslibet anni concurrentis, et insuper unius thumuli salis ad rationem tarenorum duorum cum dimidio et grani unius pro quolibet thumulo persolvendorum similiter infra singulum annum in duabus pagis.

2.16

Angelo di Costanzo (1557-59)

Di Costanzo, *Historia*, pp. 212-213. È stato inserito un numero d'ordine dei presenti tra parentesi quadre.

Poi, arrivato a Barletta a 20 di dicembre, fe convocare per li 21 [*sic*] di gennaio che seguiva il parlamento generale nella città di Benevento, scrivendo lettere alli baroni, che dovessero a quel dì trovarsi tutti là; ed esso scorrendo a Trani, a Molfetta, a Giovenazzo, se ne venne al tempo prescritto a Benevento, ove trovò gran parte de' baroni del regno. E mentre determinava d'aspettar gli altri, che per l'asprezza del verno e per li mali cammini non avevano potuto giungere a tempo, vennero alcuni gentiluomini napoletani mandati dalla città a supplicarlo che trasferisse il parlamento a Napoli, ch'era capo del regno. Il re volentieri il concesse, ed alli 28 di febraro 1443 si presentò a San Lorenzo, al luogo solito del parlamento. Ed assettato in una sedia reale, al lato della quale erano due scanni, all'uno, ch'era posto a man destra, sedeano per ordine [1] Giovanni Antonio Orsino, principe di Taranto, gran contestabile; [2] Giovanni Antonio di Marzano, duca di Sessa, grande ammirante; [3] Onorato Gaetano, conte di Fondi, gran protonotario; all'altro, a man sinistra, stava [4] Ramondo Orsino, principe di Salerno e conte di Nola, gran giustiziero; [5] Francesco d'Aquino, conte di Loreto e di Satriano, gran camerlengo; ed [6] Orsino Orsino, gran cancelliere. Ed in uno scabello avanti i piedi del re sedea [7] Francesco Zurlo, conte di Nocera e di Montoro, gran siniscalco. Poi, in luogo più basso, sedeano per ordine:

8. Antonio Sanseverino, duca di S. Marco;
9. Francesco Orsino, duca di Gravina, prefetto di Roma;
10. Troiano Caracciolo, duca di Melfi;
11. Cola Cantelmo, duca di Sora;
12. Antonio Centeglia, marchese di Cotrone;
13. Bernardo di Gasparo d'Aquino, marchese di Pescara;
14. Giovanni Antonio Orsino, conte di Tagliacozzo;
15. Giovanni Sanseverino, conte di Marsico e di Sanseverino;
16. Guglielmo Sanframondo, conte di Cerreto;
17. Batista Caracciolo, conte di Gerace;
18. Antonio Caldora, conte di Trivento;
19. Indico di Guevara, conte d'Ariano;

20. Alfonso Cardona, conte di Reggio;
21. Amerigo Sanseverino, conte di Capaccio;
22. Francesco Sanseverino, conte di Lauria;
23. Perdicasso Barrile, conte di Montedoriso;
24. Francesco Pandone, conte di Venafro;
25. Lionello Aclocciamuro, conte di Celano;
26. Marino Caracciolo, conte di S. Angelo;
27. Nicolò Orsino, conte di Manupello;
28. Petricone Caracciolo, conte di Burgenza;
29. Luigi di Capua, conte d'Altavilla;
30. Giovanni della Ratta, conte di Caserta;
31. Luigi Camponesco, conte di Montorio;
32. Corrado Acquaviva, conte di Santo Valentino;
33. Giovanni Antonio Mainieri, conte di Mainieri;
34. Giovancola di Gianvilla;
35. Raimondo Caldora;
36. Giacomo della Lionessa;
37. Luigi Gesualdo;
38. Luca Sanseverino;
39. Antoniello della Ratta;
40. Luigi di Capua;
41. Errico della Lionessa;
42. Antonio Spinello;
43. Carlo di Gambatesa, detto di Campobasso;
44. Marino Boffa, detto Stendardo;
45. Giacomo Gaetano;
46. Antonio Dentice;
47. Cola di Sanframondo;
48. Ugo Sanseverino;
49. Giacomo Zurlo;
50. Vincislao Sanseverino;
51. Giovanni della Noce;
52. Altobello
53. e Michele Sanseverini;
54. Serio di Monforte;
55. Colantonio Aclocciamuro;
56. Francesco Caracciolo;

57. Don Pietro d'Aragona, procuratore di Garsia Cavaniglia, conte di Troia;
58. Matteo Stendardo;
59. Matteo d'Isernia;
60. Antonio Zurlo;
61. Marchetto di Cotignola;
62. Tommaso di Lauria;
63. Melchiorre di S. Mango;
64. Giacomo d'Aquino;
65. Esaù Ruffo, con la procura del conte d'Arena;
66. Giacomo di Sangro;
67. Cola Annechino;
68. Giacomo de Valva;
69. Ciarletta Caracciolo;
70. Galasso Tarsia;
71. Giovanni d'Ascanio, signor di Maida;
72. Algasio di Tocco;
73. Pietro Giacomo di Montefalcone;
74. Goffredo Galluccio;
75. Andrea d'Evoli;
76. Cola di Monforte per lo conte di Campobasso suo padre;
77. Pietro Cossa;
78. Guglielmo della Marra;
79. Amelio Senerchio;
80. Giovanni Carestia;
81. Pandolfo Santomauro;
82. Giacomo Messaniello;
83. Mongello Arcamone;
84. Foschino Attendolo;
85. Michele Sanseverino;
86. Margaritone Caracciolo;
87. Giordano de lo Tufo;
88. Francesco Gesualdo;
89. Bartolommeo Galluccio;
90. Antonio Gesualdo.

Il re propose, che avendo esso con la grazia di Dio e virtù de' suoi liberato il regno e stabilito in pace, desiderava, per mantenere questa pace e propulsare quelli che

cercassero di turbare il regno, che si avesse stabilito un conveniente pagamento, con il quale potesse mantenere genti d'arme per difenderlo.

Si alzò da sedere un principale barone, Onorato Gaetano, gran protonotario e, in nome di tutti gli altri, inginocchiato avanti al re, ringraziò da parte della città e del regno la maestà sua delle fatiche pigliate in liberarlo e ponerlo in pace. Poi, dicendo ch'era onestissimo, e ch'era volontà di tutti sovvenire la maestà sua, dimandò licenza di potersi ridurre insieme e deliberare quello si avea da fare.

Il re, contento di questo, si ritiraro da parte tutti li baroni; e consultatosi tra loro quello che avevano da fare, conclusero e commisero al medesimo Onorato Gaetano, gran protonotario, ch'avesse d'andare ad offerire al re un ducato per fuoco da pagarsi per tutto il regno, ed addomandaro alcune grazie per la città e per lo regno, le quali dal re, lieto per il pagamento, furo molto volentieri concesse.

Oltra di ciò, o fosse stata volontà del re eseguita da loro, o proprio moto delli baroni, andaro nel medesimo parlamento a supplicarlo che, poichè a Iddio non aveva piaciuto di dare a sua maestà figli legittimi, ed aveva solo Ferrante, figliuolo naturale, per assicurare il regno, che avesse ad essere dominato dalla stirpe sua, come desiderava, volesse intitolarlo allora duca di Calabria e firmarlo successore nel regno di Napoli. Il re, allegro di questa dimanda, disse che volea farlo e, senza perder tempo, chiamatosi esso il vescovo urgellense e l'arcivescovo di Valenza, e tutti li sette ufficiali maggiori del regno, suoi collateri; don Pietro di Cardona, gran giustiziero dell'isola di Sicilia; il conte Giacomo Piccinino, ambasciadore del re di Navarra, innanzi a loro, in presenza d'Antonio Olsina, pubblico notaro e segretario suo, dichiarò Ferrante per duca di Calabria ed intiero successore del regno di Napoli. E poichè chiamatolo a sé, lo fece sedere alli piedi suoi, nel luogo ov'era solito sedere il gran siniscalco, venne Onorato Caetano in nome di tutto il baronaggio e giurò fedeltà in mano del detto duca.

Dopo questo, venne il terzo dì di marzo dello stesso anno il re a S. Liguoro⁶, e fe' celebrare la messa in quella chiesa e con le solite cerimonie diede l'insegna ducale al figlio, ponendoli il cerchio d'oro in testa, la spada nella mano destra e nella sinistra uno stendardo. E se ne tornò in castello, ove splendidissimamente si fe' festa grandissima.

Il sabato seguente [9 marzo] a S. Lorenzo, nel luogo consueto del parlamento, fe' pubblicare le grazie da lui fatte alla città ed al regno.

⁶ Poi S. Gregorio Armeno.

Zurita, *Anales*, libro XV, xvii, = vol. 6, pp. 275, 276.

Las Provincias de Abruzo y Pulla sojuzgó el rey {de Aragón}. Después que el rey hubo sojuzgado a su obediencia las provincias de Abruzo y Pulla, y no quedava en aquel reino cosa ninguna al duque de Anjous su adversario, a suplicación de la mayor parte de los barones que se habían juntado en Benevento al parlamento general, que estaba convocado y los embajadores de la ciudad de Nápoles por legitimar los autos que se habían de hacer en aquel parlamento, atendido que Benevento era lugar de la iglesia, deliberó el rey mudarlo a la ciudad de Nápoles. [...]

Parlamento en la ciudad de Nápoles y lo que alli se deliberó. El iuves siguiente celebró el parlamento a los grandes y barones en el capítulo del monesterio de Sant Lorenzo, y principalmente les propuso que se diesse orden en la buena administración de la justicia, y continuándose aquellas cortes se ordenó cierta reformatión en la corte de la vicaria sobre la administración de la justicia y que cada fuego, que ellos llaman del reino, reservando los clérigos, fuese obligado a dar cada año perpetuamente un ducado pro una medida de sal que llaman tumbano. Hizo el rey remisión de todas las cogidas ordinarias y extraordinarias, reservando algunas que por constituciones del reino no se podían remitir; y reservóse los derechos y rentas de las aduanas, secretías y gabellas y algunas otras que pertenecían a su corte, que se creía que subían cada año a cinquenta mil ducados. Todo esto hizo con gran contentamiento no solamente de los grandes y barones, mas de todos los pueblos.

El infante don Hernando fue jurado por duque de Calabria en Nápoles y sucesor en aquel reino. A instancia y pedimiento de los mismos barones hizo al infante don Hernando su hijo duque de Calabria, y le declaró por su primogénito y rey successor en aquel reyno; y sublimó en dignidad de duque de Sora a Nicolás Cantelmo conde de Olivito, y de marqués de Pescara al hijo del conde de Lorito, y a Francisco Pandón en conde de Venafra, y a don Alonso de Cardona en conde de Ríjoles, y a Juan de Sanseverino en conde de Tursi.

3.

DATA	1447, <i>post</i> 21 giugno
LUOGO	Napoli
TIPOLOGIA	Parlamento generale di baroni (?)
MOTIVI	Richiesta di un sussidio: 150.000 ducati, da esigersi mediante l'acquisto obbligatorio di un tomolo di sale per fuoco, oppure, in alternativa, 60.000 ducati a titolo di <i>donativo</i> .
CONCLUSIONI	?
NOTE	Non noto alla bibliografia.

3.1

Proposta di Ferrante d'Aragona, duca di Calabria, al parlamento
Tivoli, 21 giugno 1447

ACA, *Cancillería real, Registros*, 2653, ff. 146v-147r. Copia in registro.

La proposició que lo senyor rey vol sia feta per lo illustre don Ferrando etc. als congregats en lo parlament en Nàpols.

Que considerada la necessitat que de present al dit senyor ocorre e la poca oportunitat que ha de poder trobar expedients de què-s puixa de present ajudar, car de aquells que·l dit senyor són possibles al present ja u ha fet e cascun dia fa, peròno són tants que basten, e per tant que, segons la disposició com los fets stan, se spera ab la ajuda de nostre senyor Déu o per via de concòrdia o de victòria, si aquella no porà haver loch, dar-se fi al repòs en tota Itàlia, el qual lo dit senyor molt desija, e principalment per ésser fora, de dar [fi] [a] aquestes congoixes extraordinàries a sos regnes e terres, e per tant, confiant en la devoció e amor que sempre en ells ha coneguda e per effecte trobada en totes ses necessitats, ha deliberat amprar-los de present lo vullen subvenir e servir, donant empero lo dit senyor un tumo de sal per foch de CL^m ducats compartidors per tot lo realme segons lo nombre dels focs distribuint aquells entre los habitants o íncoles del dit regne, segons mes e menys havent respecte als catastos e facultats de cascun dells, los quals CL^m ducats serà content lo dit senyor se hagen a pagar en tres tandes.

E si la dicta demanda bonament no·s pogués obtenir, vol lo dir senyor sien demanats LX^m ducats per via de donatiu o subvenció generosa compartidors entre ells com mils se poran concordar. Dada en la ciutat de Tibuli, a XXI dia de juny, x^a ind. del any de la nativitat de nostre Senyor mil CCCXXXVII.

Rex Alfonsus

Dominus Rex mandavit michi Francisco Martorell. Probata.

4.

DATA	1448, marzo
LUOGO	Napoli
TIPOLOGIA	Parlamento generale di baroni (?)
MOTIVI	?
CONCLUSIONI	Imposizione di tre collette straordinarie per la guerra contro Firenze.
NOTE	Ryder, <i>The Kingdom</i> , p. 215 cita le tre collette straordinarie («aids») sulla base di 4.1. A pp. 129-130 dice che Ferrante aprì il parlamento in nome del re, ma non dà la fonte. Potrebbe aver fatto confusione tra i due parlamenti, del 1447 e 1448, che sono senz'altro da distinguersi giacché questo del 1448 si tenne nel mese di marzo, mentre quello dell'anno precedente dovette essere successivo al 21 giugno, data del documento 3.1. Va tuttavia tenuto presente che sia nel 1447 che nel 1448 Alfonso non si trovava a Napoli nel periodo in cui dovettero convocarsi le due assemblee. Cfr. <i>ivi</i> , pp. 126 e 132 nota.

4.1

Albarano di Alfonso il Magnanimo in favore di Eximen Perez de Corella
campo di Alberese, 31 marzo 1448

ACA, *Cancillería real, Registros*, 2490, f. 50v. Copia in registro di albarano autografo. Edizione parziale.

Yo el rey de Aragón e de las dos Sicilias confeso haver recebido en mis manos de vos mossén Eximén Pérez de Corella, governador del reyno de Valencia, por manos de Gregorio de Corella vuestro fijo, cinco mil ducatos corrientos a razón de diez gillats por ducat, los quales graciosament me avéys prestados, los qual prometo e juro a Dios e a los santos cuatros evangellos per mis manos tocados de los pagar de las peccunias de las tres coltas que agora é havido del parlamento tenido en el mes de março en Nápoles [...].

4.2

Privilegio di Alfonso il Magnanimo in favore di Giovanni Miroballo
campo contro Piombino, 29 agosto 1448

ACA, *Cancellaria real, Registros*, 2913, ff. 39v-42r, partic. 41r. Copia in registro. Edizione parziale. Il privilegio concede a Miroballo di prelevare il suo credito, ammontante a ducati 7925, tari 3, grani 15 e originato da varie operazioni finanziarie e creditizie, direttamente dagli accrediti sul suo banco provenienti da esazioni fiscali.

De quorum omnium et singulorum restitutione constet et constare habeat per debitum et particulare notamentum fiendum autentice in pede presentis manu magistrorum actorum Camere nostre Summarie predicte vel eius locumtenentis aut substituti possitis tunc et libere valeatis ex quibusvis peccuniis et iuribus nostre Curie tam focalarium collectarum trium novissime in parlamento celebrato Neapoli in toto dicto regno generaliter impositarum quam aliis etiam quibuscumque que omnes in banco vestro Neapoli deponuntur et iussu et ordinatione nostris deponende sunt.

4.3

Ricevuta di Pietro Sussulano, sostituto del tesoriere di Calabria,
al casale di Spatola (Squillace)
Francica (VV), 1° settembre 1448

ASNa, *Sommaria, Tesorieri e percettori provinciali. Calabria Ultra*, 3599, f. 17r (ccvii num. originale). Copia in registro (mutilo) del tesoriere di Calabria Gabriele Cardona. Ed. *Fonti aragonesi*, VII, pp. 46-73, partic. 70-71.

Colte III contra Fyorentine a tarii II ÷ per colta. Summa tr. VII, gr. x^a.

Die primo septembris XII indictionis. Yo Pie(rro) Sussulano, substituto de lo magnifico Grabile Cardona, regio thes(oriere) de lo ducatu de Calabria etc., confexo avere receputo de la universitate et homini de lo casale de Spatula, per mano de Mactheo Coipo, per le tre culte inposte in quistu anno passatu per sussidio de la mayestate de re de la guerra contra Fyorentine, tarii septe et meczo de carlini de piso, et a lluro cautela le agio facta questa presente podisa de mia mano propria et niczata de mio niczo. Data Francecha die ut supra.

tr. VII, gr. X.

^a *Titolo al centro in modulo più grande.*

5.

DATA	1449, 29 gennaio
LUOGO	Torre del Greco e Napoli
TIPOLOGIA	Parlamento generale di baroni e sindaci delle città demaniali
MOTIVI	Richiesta di un sussidio («pro subvencione nostri status», 5.2).
CONCLUSIONI	In luogo del focatico viene istituita una <i>taxa generalis</i> , fissata in 230.000 ducati per altrettanti fuochi. Vengono istituite due collette straordinarie per il reclutamento di fanti (due ogni 100 fuochi, per un totale di un ducato a fuoco), la distribuzione di mezzo tomolo di sale al prezzo di grani 25,5 nell'anno indizionale 1448-49 (XII) e probabilmente quella perenne di un tomolo all'anno. Il sovrano concede alcune grazie, che non ci sono pervenute (un riferimento in 5.6, si veda la menzione di un capitolo presentato dall'Aquila in 5.5). Probabilmente fu deciso in questo parlamento anche il prestito imposto a tutto il regno («inpronto generale», 5.1), da detrarsi dai pagamenti fiscali del 1449-50 (XIII indizione).
NOTE	Ryder, <i>The Kingdom</i> , p. 215 cita le due collette straordinarie («aids») sulla base di 5.2. A p. 213, dove non dà fonte (forse conosceva 5.5?), insiste sulla novità della convocazione delle università demaniali del regno per la prima volta dopo 70 anni. Del Treppo, <i>Il regno aragonese</i> , p. 115 osserva che «la conversione del focatico nella <i>tassa generale</i> fu una questione soltanto nominalistica, come ben videro i baroni, che forse si aspettavano qualcosa di più e di meglio» (segue la cit. di 5.8). Rinviano al parlamento generale vari mandati regi relativi a esenzioni: <i>Fonti aragonesi</i> , I, pp. 73-74 e 77, nonché molte ricevute del registro di Gabriele Cardona, tesoriere di Calabria, <i>Fonti Aragonesi</i> , VII, pp. 45-73.

5.1

Ricevuta di Gabriele Cardona, tesoriere di Calabria, al conte di Sinopoli
Seminara, 3 febbraio 1449

ASNa, *Sommaria, Tesorieri e percettori provinciali, Calabria Ultra*, 3599, f. 6r (CLXXXXVr num. originale). Copia in registro (mutilo) del tesoriere di Calabria Gabriele Cardona, Il documento è datato

XI indizione, cioè febbraio 1448, e nel testo si fa riferimento alla futura XII indizione. Tuttavia, il rimando al prestito generale fa propendere per una datazione al 1449.
Ed. *Fonti aragonesi*, VII, pp. 46-73, partic. 56.

Gabriel Cardona, regius thesaurarius in toto ducatu Calabrie etc. Facimo noto et manifesto como per lo inpronto generale facto per tucto lo riame imposto per la mayestate de re tanto ad signyure et universitate como ad speciale persune, lo eccellente conte de Sinopoli me àve inprestato graciosamente in nome et parte de la mayestate de re ducati mille ad raysone de carline dece per ducato, li quali ducati M lo dicto conte se deve retener de li focholiere de le sue terre de lo anno futuro XII indictione. Et per sua cautela et chyarecze agio facta fare questa presente apodissa de mano de Francisco Longobardo et soctoscripta de mia mano et niczata co lo mio proprio niczo. Data in terra Seminarie, die III februarii XI indictionis.

duc. m.

Regius thesaurarius Gabriel Cardona

5.2

Lettera di Alfonso il Magnanimo ad Angelillo de Martino,
commissario fiscale in Terra di Lavoro citra *flumen Garilianii*
Pozzuoli, 16 febbraio 1449

ASNa, *Sommaria, Diversi*, I numerazione, 133, f. 1. Copia in registro (la lettera era registrata anche nella serie *Curie Neapolis*). Si ordina al commissario di esigere due collette e l'importo per la distribuzione di mezzo tomolo di sale (25,5 grani per fuoco).

Nobili viro Angelillo de Martino familiari et fideli nostro nobis dilecto graciam nostram et bonam voluntatem. Quia in parlamento noviter in nostra civitate Neapolis generaliter celebrato pro subvencione nostri status due collecte fuerunt nobis per totum hoc regnum graciose concesse, volentes igitur easdem collectas per te, de cuius fide plene confidimus, in provincia dumtaxat Terre Laboris citra flumen Garigliani pro nostra Curie parte recolligi et haberi necnon et medium thuminum salis quod dicta curia nostra pro quolibet foculari dare tenetur ad rationem duorum tarenorum et granorum undecim pro quolibet thumino, et non ultra dari atque tradi, fidelitati tue harum serie de certa nostra scientia commictimus et mandamus expresse ut statim, receptis presentibus, ad dicta provinciam, civitates, terras, castra et loca eiusdem te personaliter conferens dictas duas collectas et unum tarenum et quinque grana cum dimidio pro quolibet^a medio thumino salis ut predicatur ab

hominibus eiusdem provincie et habitatoribus requiras, exigas, colligas percipias pro curie nostre parte, modo et forma in capitulis in dicto parlamento ordinat(is) contenta secundum cedularia nostre Camere Summarie tibi data.

^a *segue foculari dep.*

5.3

Privilegio di Alfonso il Magnanimo in favore di Caterina,
madre di Eleonora d'Aragona, principessa di Rossano
presso Casal di Principe, 20 febbraio 1449

ACA, *Cancillería real*, *Registros*, 2913, f. 95rv, partic. 95r. Copia in registro. Il sovrano stabilisce che la provvigione di 300 ducati annuali in favore di Caterina, concessa vita natural durante da un privilegio del 10 luglio 1445, venga trasferita dallo *ius focularium* della terra di Conca e del feudo di Montalto in Terra di Lavoro alle entrate della *taxatio generalis*.

Il documento è sintetizzato in De Alicto, *Vetusta regni Neapolis monumenta*, ms BSNP XXV B 5, ff. 432v-433r (il testo era stato reperito e repertoriato da Bolvito in un registro *Executorialium* n. 1 della Sommaria, anni 1451-55). Nello stesso ms, ff. 431v-432r è la notizia di un diploma di Alfonso a Ugo d'Alagno, Torre del Greco 31 dicembre 1450 [ma 1449] in cui si cita il parlamento e l'istituzione della tassa generale.

Certis iustis respectibus et consideracionibus digne moti et alias ad supplicacionem perhumilem pro parte dicte Catherine nobis factam, dictam provisionem annuam dictorum ducatorum trecentorum super iure taxacionis generalis noviter ordinate et stabilite in parlamento generali Neapoli per nos celebrato de mense ianuarii ac presenti febroarii magnatibus, baronibus et universitatibus eiusdem regni et loco iuris focularium succedentis nobis et nostre Curie pertinentis in terra Conche et pheudo Montisalti province Terre Laboris specialiter duximus permutandam et transferendam et generaliter super omni iure generalis taxacionis aliarum civitatum, terrarum et castrorum dicti regni, ita videlicet quod ipsa eadem Catherine vita sua durante et profertur incipiendo videlicet in proxime venturo anno XIII^e indictionis et deinde annis singulis dictos trecentos ducatos a quibuscumque exactoribus seu collectoribus dicte generalis taxacionis loco iuris focularium succedentis ut est dictum habeat, exigat, colligat et percipiat seu exigi, colligi et percipi faciat ab integro ad sue libitum voluntatis omni obstaculo quiescente.

5.4

Privilegio di Alfonso il Magnanimo in favore di Giacomo Palumbo
di Rocca di Mondragone
Traetto, 21 marzo 1449

ACA, *Cancillería real, Registros*, 2913, ff. 159r-160r, partic. 159r. Copia in registro. Si concede l'esenzione dalla *taxa generalis* e da qualsiasi altra imposizione fiscale della Corona.

[...] eiusdem Iacobum eiusque heredes ex suo corpore legitime descendentes [...] ab omni qualibet solucione iuris generalis taxationis noviter in generali parlamento Neapoli celebrato per magnates, comites et barones ac universitates demaniales nobis et nostre Curie stabilite et solvi debende annis singulis in toto regno Sicilie citra Farum necnoc collectarum, taxarum, donorum, munerum et aliarum quarumlibet fiscalium functionum [...] franchos, liberos et exemptos facimus.

5.5

Lettera di Alfonso il Magnanimo a Silvestro di Sulmona
Napoli, 15 aprile 1449

ACA, *Cancillería real, Registros*, 2913, ff. 111r-112v, partic. 112r. Copia in registro. Il documento assegna la causa in oggetto al destinatario, sottraendola «sine aliqua [...] infamie nota» al precedente relatore, Pietro Marco de Gizio.

Nuper pro parte hominum baronie Carapelle et specialiter castri Sancti Stephani eiusdem baronie porrecta nobis supplicacione percepimus quod hiis diebus non longe decursis vigore cuiusdam capituli presentati in parlamento generali per magnificos oratores civitatis nostre Aquile, super certo territorio dicto Montis Rigundi colle Foyeda, pedi prope territorium castri Bariscyani [...], vulgariter dicto lu campo de lo imperatore, quod asserebant fecisse et esse hominum castri Barisiyani, facta fuit eiusdem cause commissio dilecto consiliario nostro Petro Marco de Giptiis de Atissa.

5.6

Ricevuta di Pietro Sussulano, sostituto del tesoriere di Calabria,
all'università della Fiumara di Muro
{s.l.}, 8 giugno 1449

ASNa, *Sommaria. Tesorieri e percettori provinciali, Calabria Ultra*, 3599, f. 3r. Copia in registro (mutilo) del tesoriere di Calabria Gabriele Cardona.
Ed. *Fonti aragonesi*, VII, pp. 46-73, partic. 52.

Die VIII mensis iunii XII indictionis. Hio Pie(r)i Sussulano, substituto de lo magnifico Grabiele Cardona, regio thes(oriero) de lo ducato de Calabria etc., per tenore de la presente confexo avere receputo da la universitate de la Flomara de Muro per le doye colte inposte in quisto presente anno, XII indictione, le quale colte so' state donate a la mayestate de re per le gracie concesse per ipsa mayestate a li signyuri abitanti de quisto riame in quisto ultimo parlamento celebrato in Napoli a dì xxviii de gennaio de lo presente anno, XII indizione, unce seye de carlini de piso, quale unce vi havi assignate lo egregio Geregi Malgeri nomine et parte de lo egregi-^a Cola Milissari et Gulyermo Ventra sindici [de]^b dicta terra admissiva de mano de Pietro Sarda in piczoli [...]^b frido de tari IIII per uncia per mia parte et per summa cossì sta in[di]cate, et a clarecze de la regia curte de agio facta questa [...]^b podisa de mia manu propria et niczata de lo mio niczo [...]lere^b die et indicione ut supra.

unce VI

^a *Corr da egregio* ^b *Lacerazione della carta.*

5.7

Ricevuta di Pietro Sussulano, sostituto del tesoriere di Calabria,
all'università di Sitizzano
Seminara, 8 luglio 1449

ASNa, *Sommaria. Tesorieri e percettori provinciali, Calabria Ultra*, 3599, f. 4r. Copia in registro (mutilo) del tesoriere di Calabria Gabriele Cardona, Al margine sinistro si legge «Sitizzano», della stessa mano.
Ed. *Fonti aragonesi*, VII, pp. 46-73, partic. 53. In un'altra ricevuta dello stesso registro si precisa che le due collette sono «per la raysone de duye fante per cento de focholeri», ivi, p. 49.

Die VIII iulii XII indictionis. Yo Perro Sussulano, substituto de lo magnifico Grabiele Cardona, regio thes(oriere) de lo ducato de Calabria etc., per tenore de la presente

confexo avere receputo da la universitate de lo casale di Sitizano, per mano de Coli de Precipato, camberlingo de lo dicto casale, per lo sale inposto in quisto presente anno, zoè de grana xxv 1/2 per mezo tomolo de sale, lo quale sale è stato donato a la maystate de re per le gra(ti)e per epsa maie(sta)te concesse a li signyure et habitante de quisto riame in questo ultimo parlamento celebrato a Napole a dì xxviii de iennaro de lo presente anno xii indizione, unce una, tarì i, grana xvii de carlini de piso, unde ad futura memoria et cautela de la dicta universitate agio facta questa presente apodissa de mia mano propria et niczata de lo mio nicio. Data Seminarie, die et indictione ut supra.

duc. vi, tr. i, gr. xvii.

5.8

Dichiarazione dei baroni

1449

Cassandro, *Lineamenti*, p. 95. Citazione da ASNa, *Cam. Som. Curiae*, I, ff. 131-134, registro distrutto nel 1943.

Ben dunque, avevano potuto dire i baroni nel 1449 «quod solum nomen foculariorum mentionatum in jmposicione generali facta in primo parlamento per dictam Maiestatem celebrato in civitate Neapolis sit abolitum vel mutatum in nomen seu denominationem taxe generalis».

5.9

Lettera di Alfonso al gran camerario e agli ufficiali della Sommaria

Torre del Greco, 15 luglio 1451

Il Codice Chigi, p. 68. Copia in registro. Si riproduce l'edizione di Mazzoleni, Cfr. Cassandro, *Lineamenti*, p. 94, con segnalazione di altre attestazioni della «tassa generale» di un ducato a fuoco per 230.000 fuochi. Le terre del conte di Tagliacozzo sono beneficiate in perpetuo di uno sgravio di 100 ducati sulla tassa generale, purché non ne risulti intaccato l'ammontare totale di 230.000 ducati.

Pero che a la supplicatione delo spectabile magnifico Conte de Taglacozo senza diminucione deli docento trenta milia ducati che per la tassia generale devemo havere generalmente ogni anno de tutte le terre de questo Reame, havemo remeso

et relassata como per la presente remetemo et ralaxamo ale terre infrascripte delo dicto Conte la summa de ducati cento [...]. Et peroche nostra ferma intencione e volunta e che la dita gracia sia fructuosa et utile et ad unguem servata ale terre predicte secundo che sopra se contene et che senza diminucione deli ducati ducento trentamilia predicti se intenda tanto che per lo dritto dela tassa como delo sale, ve comandamo expresse de nostra certa scientia che non spectando de nui altra lictera e comandamento, remanendo impero ad nui integra la quantitate de li dicti CCXXX milia senza diminucione alcuna et non aliter debiate in li cedulari de la Sumaria iuxta lo modo predicto fare adnotare le dicte terre [...]

5.10

Scipione Mazzella (1594)

Mazzella, *Le vite dei re di Napoli*, pp. 297-298.

Havendo Alfonso acquetato il Regno, e composte le cose secondo il suo parere, si diede a fortificare il castello Nuovo di Napoli, e perche li mancavano danari, nell'anno 1449 a' 20 di Settembre, fece nella Torre del Greco, dove egli all' hora si ritrovava radunare un publico parlamento, et il secretario in nome del re propose, che mantenendo la Maestà sua grossi eserciti, così in terra, come in mare, non per altro effetto, che per difendere, e guardare il Regno dagli insulti de' nimici, che à tutte l' hore lo venivano à perturbare, ne essendo l' entrate Fiscali del Regno bastante, per mantener la spesa, aveva pensato per beneficio di tutti, d'alterar, e crescere quelle, e ciò con imponere cinque altri carlini per ciascheduna casa, ò fuoco, oltre delli dieci che pagavano, lo qual pagamento dicendo non esser grave, ma honesto, si poteva da essi popoli pagare. Et accioche tal tributo non fosse senza qualche contrapeso, e beneficio di detti popoli, promesse di dare à tutti i fuochi del Regno ogn'anno un tommolo di sale rosso. Finito che hebbe di dire il Secretario tutti i Baroni ad alta voce gridarono, facciasi quanto la sacra Maestà del Re comanda, e di volontà d'ogn'uno mostrando d'esserno amorevelissimi vassalli della Maestà sua, vollero che si potesse due altre grana di più riscuotere ogn'anno da tutti i popoli del Regno, e ciò per sussidio della fabbrica del Castello che faceva, e per la misurazione del detto sale, che a' popoli s'haveva da consegnare. Lo quale tributo di carlini 15. e grana due à fuoco, secondo il ripartimento fatto, ne riscoteva il Re ogn'anno 446382. ducati, e tarì tre.

5.11

Scipione Sannelli (XVI *ex.*)

Sannelli, *Annali*. BMC, Top. 15-5-3123, ff. 32-163, partic. ff. 118v-119r.

Da Sannelli deriva Granata, *Storia civile*, libro III, p. 111, che differisce per la datazione del parlamento al 2 settembre e dell'inizio dell'esazione al 1451. La citazione di documenti tratti dall'archivio dell'università di Capua è frequente nell'opera di Sannelli: è possibile che lo storico avesse utilizzato un atto oggi scomparso con la notizia dell'invio di Matteo Marzano al parlamento.

Nel 1449 alli 20 di settembre, il re fece nella Torre del Greco, dove egli allora si ritrovava, adunare un pubblico parlamento e vi intervennero tutti li baroni del regno e i sindaci delle città e terre, e terre, tra quali Capua vi mandò per sindaco Mateo Marzano. Il re in detto parlamento espose che per le tanti guerre havute haveva bisogno di qualche sussidio, e però voleva alterare li pagamenti fiscali di cinque carlini più per fuoco, et unica voce fu conchiuso che si facesse.

Nel 1450 subito si cominciò a fare l'esazione de detti pagamenti fiscali, e Capua con casali fu tassata in virtù de' privilegi non più che a docati ottomilasettecentotrentatré e mezzo.

5.12

Giuseppe Maria Galanti (1794)

Galanti, *Della descrizione*, II, p. [41].

Nell'anno 1449, nella Torre del Greco si tenne nuovo general parlamento, e s'imposero altri carlini cinque a fuoco per la gratuita distribuzione del *tumolo* di sale, con aggiungersi due grana a fuoco per il trasporto e misura [...]. Fu necessità, che si concordasse il Regno col re Alfonso, di pagarsi ducati 230 mila all'anno per li carlini 10. Si stabilì in oltre, che dalla corte si distribuisse il *tomolo* di sale a fuoco, con esigerne gr. 52.

6.

DATA	1450, 3 marzo
LUOGO	Napoli (Castelnuovo)
TIPOLOGIA	Parlamento generale di baroni
MOTIVI	Richiesta di un sussidio (tre collette) per stipendiare gli uomini d'arme del re. Richiesta di fanti pagati dai sudditi.
CONCLUSIONI	Imposizione di due collette straordinarie e messa a disposizione di 2.300 fanti (uno ogni 100 fuochi) in caso di invasione. Approvazione di 21 capitoli.
NOTE	Ryder, <i>The Kingdom</i> , p. 215 parla di tre collette, tenendo presente solo la <i>propositio</i> degli atti, non la conclusione (6.1.1). A p. 129 nota, cita, senza riferimenti, la procura del principe di Taranto in favore del duca d'Andria, che non è stata reperita nell'ACA. Cfr. Ryder, <i>The Kingdom</i> , pp. 127, 129, 150. Gli atti accennano alla convocazione di altre persone oltre ai baroni («ceterisque incolis ipsius regni», 6.1.1, ma non ci sono altre attestazioni al riguardo).

6.1

Atti del parlamento generale
Napoli, Castelnuovo, 3 marzo 1450

- A. ACA, *Cancelleria real, Registros*, 2914, ff. 52r-55v. Copia in registro. Al margine sinistro si leggono i numeri dei capitoli, tranne che per il n. 21.
- B. ASNa, *Pergamene di Napoli*, 8, Copia, inserita nell'autentica notarile del 7 maggio 1451 (6.3). L'autentica fu richiesta alla corte della Vicaria da Francesco Del Balzo, duca d'Andria, e Marino Zurlo. Il testo si segnala per grafie tipiche della *scripta* volgare di area napoletana (*maiestà, raysone, infanti, raysone, vallye*), che non sono segnalate in apparato.
- a. Ametller, *Alfonso V de Aragón*, III, pp. 684-692. Edizione di A.
- b. Gentile, *La politica*, pp. 107-119. Edizione di B.

Come testimonia l'autentica (B, edita in 6.3), il privilegio originale era dotato di tre sigilli del re, quello pendente e due più piccoli (uno tondo e uno quadrato).

Si pubblica qui il testo di A, segnalando soltanto le varianti non adiafore di B. Tra parentesi sono indicate le carte del registro. Vengono introdotti la numerazione dei capitoli, la divisione in sezioni e capoversi, i titoli in corsivo delle sezioni e dei singoli articoli. I nominativi dei presenti sono stati incolonnati e numerati.

6.1.1 *Convocazione del parlamento per il 3 marzo, elenco dei presenti, discorso di apertura del re.*

(52r) Capitula ultimi parlamenti Neapoli publice celebrati^a.

Alfonsus etc.^b. Universis et singulis presentes litteras inspecturis tam presentibus quam futuris notum fieri volumus per easdem quod, cum convocatis per nos nuper magnatibus baronibusque regni huius Sicilie citra Farum pro generali parlamento eis celebrando per nos apud Castellum novum civitatis Neapolis ad diem vicesimam mensis febroari proxime preteriti quam primo, eis statuimus post^c aliquas prorogaciones per nos factas, cum ad ipsam statutam diem ipsi magnates et barones non convenissent, tandem statuto et assignato peremptorie eis termino ad ipsum celebrandum generale parlamentum, videlicet die tercio mensis marcii presentis et subscripti, ipsa eadem die sedentibus nobis pro tribunali in aula nostri predicti Castelli Novi civitatis Neapolis, congregatis et adstantibus ibidem

1. illustrissimo Ferdinando de Aragonia duce Calabrie, primogenito nostro carissimo in hoc predicto regno Sicilie citra Farum;
2. ac illustribus et magnificis Raymundo de Ursinis principe Salerni etc., magistro iusticiario;
3. Iohanne Antonio de Marczano, duce Suesse, admirato;
4. Ennecho de Guivara, marchione Vasti Aymonis etc., magno senescallo;
5. Honorato Gayetano, comite Fundorum, logotheta et prothonotario
6. ac Ennecho de Davalos magno camerario;
7. Antonio de Sancto Severino, duce Sancti Marci;
8. Francisco de Baucio, duce Andrie;
9. Nicolao Cantelmo, duce Sore;
10. Iohanne de Vigintimigla, marchione Geracii;
11. Georgio de Alamannio, comite Pulcini;
12. Aymerico de Sancto Severino, comite Caputacii;
13. Francisco Pandone, comite Venafri;
14. Iohanne de la Rath, comite Caserte;
15. Marino Caratzulo, comite Sancti Angeli;
16. Petricono Carazulo, comite Burgencie;
17. Leonello Acclocciamura, comite Celani;

et aliis plurimis baronibus et procuratoribus nonnullorum absencium maiorem et saniozem partem magnatum et baronum regni huius representantibus, ac exposito per nos eisdem ut pro defensione nostri status et regni huius, ac pro succurrendo

necessitatibus nobis occurrentibus, et presertim pro stipendiis nostrarum armigerarum gencium pro defensione et conservacione nostri status dictorumque magnatum et baronum aliorumque incolarum et tocius rei publice regni istius nobis de tribus collectis ordinariis ac de aliquibus peditibus^d subvenire vellent, et ab eisdem grato obtento responso, per predictum illustrissimum ducem Calabrie, carissimum primogenitum nostrum, vice sua et aliorum magnatum et baronum regni predicti, nobis fuit humiliter supplicatum ut gracias infrascriptas eisdem et toto regno benigne et graciose concedere dignaremur nosque, visis capitulis oblatis propterea nostre maiestati habitaque super eis nostri assistentis (52v) Consilii deliberacione matura, volentes cum eisdem magnatibus et baronibus ceterisque incolis ipsius regni ex innata nobis clemencia et benignitate graciose agere, presertim in memoriam revocatis obsequiis utilibus et laude dignis per eosdem universaliter et particulariter maiestati nostre prestitis et non oblivioni tradito eorum gratuito responso et oblacione presenti de subveniando nobis, ut infrascriptis capitulis descriptum est, ipsa capitula et unumquodque ipsorum decretavimus et decretari iussimus particulariter decretacionesque responsiones et concessiones nostras in fine cuiuslibet ipsorum capitulorum mandavimus scribi ipsaque capitula una cum eisdem decretacionibus presentibus inseri et in privilegium redigi, quorum et quarum tenor talis est.

6.1.2 *Approvazione dei capitoli presentati dai baroni.*

Queste infrascripte gracie se supplicano et peteno a la regia maestà per li signuri et baruni de questo regno de Sicilia citra Farum, como ad vostri fideli vassalli et servituri.

1. I 2.300 fanti offerti dal regno (uno ogni 100 fuochi) saranno utilizzati soltanto per la sua difesa e nel suo territorio. L'obbligo non può essere convertito in contribuzione finanziaria. Il sovrano si riserva la facoltà di chiedere guastatori e di stabilire entro che termine devono inviare i fanti le popolazioni più vicine all'eventuale zona di attacco.

1. In primo che li fanti, li quali ad requesta de la vostra maestà li prefati magnati et baruni hanno ordenato che hayate quandocumque questo vestro regno fosse invaduto da fore, che ni piacci non li volere operare extra regnum né anche sopra fuste maritime, sed solum per defensione terrestre, et che non li vogliate operare non essendo invaduto lo prefato vostro regno, li quali fanti ascenderanno ad numero de duymilia e^e trecento, ad razione de uno fante per centenaro de fochi, et che li dicti baruni degiano essere advisati per duy misi

inanti, aciò che li potzano mandare in debita forma, et che lo exercitare de li dicti fanti non se debeat componere in denari, et durante la operatione de li dicti fanti la maestà vostra non impugna altra nova graveza de fanti comandati.

Placet regie maiestati, salvo quod de vastatoribus et de tempore intimacionis et requisicionis in locis magis propinquis invasioni sit liberum arbitrium regie maiestatis.

2. Le due collette offerte per sussidio del re, in esazione a maggio e giugno, sono da intendersi come straordinarie e vanno riscosse rispettando le grazie concesse da Giovanna II. Il sovrano accoglie la richiesta, ma con riferimento alle modalità di esazione delle ultime collette.

II. Item supplicano li predicti che le due colte le quale se doneno per subventione de la vostra maestà le vogliate pigliare secundo le gracie facte de esse colte per la felice memoria de la regina Johanna secunda, vostra recolenda matre, et per la vostra maestà, de le quale una se pagarà per tutto lo mese de mayo et l'altra per tutto lo mese de iunyo proximo ad venire del presente anno, XIII^e indictionis, et la vostra maestà debia mandare ad farele rescotere, le quale duy colte se intenda esser donata a la vostra maestà per questo anno XIII^e indictionis tantum et non^f ultra.

Placet regie maiestati quod dicte collecte presententur secundum taxam, modum et formam ultimarum collectarum exactarum pro ipsa regia maiestate.

3. Il tomolo di sale è distribuito in giugno e in luglio, ma i relativi pagamenti sono differiti al settembre e al febbraio successivi.

III. Item (53r) supplicano li predicti che, volendo la maestà vostra dare lo sale, ciò è uno tumolo per focho, como haviano già ordenato, che ni piaca de dare lo sale infra lo mese de iunyo et iuglio^g proximo da venire, et lo pagamento se fatza de mense septembris et de mense febroari futuri^h anni XIIIⁱⁱ indictionis proxime da venire, considerato li altri pagamenti che se fanno non se porria fare questo de lo sale si non al dicto tempo de setembre et febaro predicti.

Placet regie maiestati quod dictum sal singulis annis detur per Curiam in mensibus iunii et iulii et precium solvatur in mensibus septembris et febroarii in capitulo expressis.

4. Nei casi in cui il mezzo tomolo di sale di febbraio fosse già stato riscosso dai baroni, l'importo corrispondente sarà detratto dalla rata di Pasqua della tassa generale.

III. Item supplicano che sonno alcuni baruni, li quali per fare la debita obediencia hanno facto pagare lo metzo tumolo de lo sale da questo febraro passato, che piatza a la vostra maestà comandare quelliⁱ pagamenti siano scontati al pagamento de la taxa generale che se have a fare questa Pascha proxima da venire; e che li thesoreri o vero comissarii deputati a le recollecioni de le dicte taxe generali che debiano acceptare le podisse de lo pagamento de lo dicto sale al dì de^j pagamento^k de la taxa generale.

Placet regie maiestati.

5. Indulto generale per i reati compiuti dai baroni e dai loro ufficiali e vassalli, salvo che per lesa maestà, falsificazione di moneta, per le sentenze passate in giudicato e i processi fiscali in corso.

v. Item supplicano li predicti che piatza a la prefata vostra maestà concedereli uno generale indulto ad tutti et ad ciaschaduno de ipsi magnati et baruni del dicto vostro regno et a lloro subditi, ufficiali et vassalli de omne excesso et delicto facto per ipso o ciaschuno quandomcumque quomodocumque et contra quoscumque usque in presentem diem.

Placet regie maiestati exceptis crimine lese maiestatis et false monete ac rebus iudicatis seu fisco quesitis.

6. Richiesta di condono generale delle pene pecuniarie e delle confische di beni feudali a seguito di inadempienze formali (in materia di presentazione del relevio, richiesta di investitura, versamento dell'adoca, assenso per alienazioni e obbligazioni di beni feudali, registrazione nei quaderni della Camera, ritardo nei versamenti della tassa generale), con emissione di un privilegio generale al riguardo. Il sovrano accoglie la richiesta, tranne che per le sentenze passate in giudicato e i processi fiscali in corso, abroga le pene per il mancato assenso alle obbligazioni su beni feudali, conferma la vigenza della sua prammatica in questa materia.

VI. Item supplicano li predicti che piatza a la vostra maestà concedereli plena indulgencia et omnimoda remissione tanto ad ipsi magnati et baruni et loro subditi, ufficiali et vassalli de qualuncha pena pecuniale o perdicioni de feudo fossero incursi, tanto per contumacia quanto per non havere denunciata la morte de loro patre oy fratri, quanto per relevo non pagato, quanto per non petuta nova investitura infra legitima tempora, quanto per adoha non pagata in tutto o in parte, quanto eciam per non havere impetrato lo assenso debito in le alienacioni^l et obligaciuni de le cose feudali, quanto eciam per non havere facto descrivere ne li quaterni de la Camera vostra de la Sumaria et li loro privilegii,

secundo in ipsi se contene, quanto eciam per non havere paghata la taxa generale infra li tempi debiti oy altra imposta quocumque, et de la dita remissione se nde^m debia fare privilegio generale cum reintegracione, confirmacione et in quantum opus est nova concessione de tutti li beni quali teneno et possedeno de presenti, et che omne pragmatica o vero provisioni facte contra lo presente capitulo, oy in tuto o in parte (53v) de ipso, sia cassata, annullata et penitus revocata, et da questo inanti a le obligaciuni et alienaciuni de li beni feudali et impetraciuni delli assensi supra ad ipsi se nde debiano stare a le disposiciuniⁿ de le constituciuni et capituli de questo vostro reame.

Placet regie maiestati de indulgencia et remissione, salvis rebus iudicatis vel fisco quesitis, verum quod exinde super premissis servetur pragmatica sancio per eandem regia maiestatem hactenus promulgata, cuius tempus ex nunc currere incipiat, et quod propter obligaciones bonorum feudalium ex quibus non trasferitur dominium vel possessio contrahentes propter non impetratum assensum nulla penam incurrant.

7. Il Sacro regio Consiglio insediato a Napoli è presieduto dal protonotario del regno o dal suo luogotenente, un regnicolo originario di terre demaniali.

VII. Item supplicano li predicti che piatzia a la maestà vostra ordinare et statuere che lo Sacro vostro Consiglio pro iusticia ministranda stenga firmo ne la città de Napoli et che ne lo dicto Sacro Consiglio habea ad presidere lu prothonotario da questo vostro regno de Sicilia secondo li statuti de ipso regno, et in sua absencia lo suo locotenente una con quelli consiglieri ydonei et sufficienti, et alcuni de li magnati de questo vostro reame, li quali la vostra maestà deputarà ad ellectione et taxacione de la maestà vostra, et che 'l dicto locotenente sia regnicolo et de terra demaniale del dicto vostro regno, aczò che con bona maturità tutte le cause^o se possano debitamente terminare^p.

Placet regie maiestati quod presideat protonotarius vel eius locumtenens.

8. Regolamento per gli ufficiali della Vicaria: nomina annuale, obbligo di fideiussione e di sindacato, con riserva degli uffici per i regnicoli di terre demaniali.

VIII. Item supplicano li predicti che piatzia a la vostra maestà reformare la vostra gran Corte de la Vicaria, tanto in lo locotenente de lo mastro iusticiere, oy vero^q regente de la dicta Corte, quanto eciam de li iudici et assessori et iudici de appellacioni, ita quod a lo dicto officio se debiano eligere persone ydonee et sufficiente, et che siano docturi in iure et siano de terra demaniali de la dicta vostra maestà et che se habiano ad mutare omne anno, et debiano

stare ad sindacato elapso anno, secundo li statuti da questo vostro reyaume. Et che li predicti iudici o assessuri regniculi o forestieri che fussero siano tenuti ad dare ydonea et fideiussoria^f caucione de stare a sindacato finito lo officio ut supra, et che debiano stare ad hore debite de li iorni debiti con^s ministrare la iusticia, ita et taliter che^t de loro non se possa^u fare iusta querela, non derogando a li concessiuni^v, privilegii et capituli già concessi a li predicti magnati et baruni da questo vostro regno.

Placet regie maiestati.

9. I giustizieri potranno intervenire nelle terre baronali dotate di mero e misto imperio soltanto nei casi di denegata iustitia. Per un solo anno viene sospesa la possibilità di intervenire a titolo di praeuencio.

viii. Item supplicano li predicti che, considerato le intollerabile extorsiuni et (54r) nove inventiunⁿe^x trovate per li iusticier de le provincie de questo regno, piatza a la vostra maestà decernere et ordenare che, da questo «di» nante, nullo iusticiere da questo regno se habea ad intramettere de primis causis tanto civili quanto criminali de li subditi, ufficiali et vassalli de ipsi magnati et baruni li quali hanno lu mero et mixto imperio, nisi dumtaxat tantum in casu denegate iusticie, de le quale denegatione de iusticia prius et ante omnia debia legitimamente constare, et che li prefati magnati et baruni et loro subditi non siano tenuti a dare expense et pransi a li predicti iusticier, secundo che per^y li dicti iusticier erano recercate.

Placet regie maiestati nisi in casu prevencionis quam regia maiestas sibi et^v dictis iusticiariis specialiter reservat verum dictis baronibus de speciali gracia concedit quod per unum annum tantum immediate sequentem iusticiarii eciam in casu prevencionis in terris^z baronum non se intromettant.

10. L'ufficio di giustiziere è annuale ed è soggetto a sindacato.

x. Item supplicano li predicti che li dicti iusticier debiano essere annali et mutarese omne anno, et che nel principio de loro officio siano tenuti a dare sufficiente et ydonea fideiussione de stare ad sindacato poy finito lo tempo de loro officio, secundo li statuti da questo regno, et che li dicti iusticier non possano exercitare li dicti loro officii per substituto oy locotenente. Et questa clausula se meta in loro privilegii.

Placet regie maiestati quod sindicentur singulis annis secundum constitutiones et capitula regni, et quod ydonee caveatur in Camera^{aa} Sumarie de^{bb} stando sindicatui.

11. *Conferma della normativa corrente sui diritti del sigillo pendente e nomina di una commissione sui diritti di cancelleria.*

XI. Item supplicano li predicti che piatzia a la vostra maestà per relevamento de li vostri subditi et vassalli, volere ordinare et fare limitare et moderare le spese de qualuncha scriptura che haveranno ad usare de la vostra regale Corte et vostro Sacro Consiglio, per forma et modo che li secretarii, registraturi et altri scripturi a li quali apertene, siano debitamente pagati de la loro condecente faticha, et li vostri subditi et vasalli non siano oppressi, et che la forma de ipso pagamento se facia con deliberacione de ipsi secretari et registraturi et ipsi magnati, la quale forma data se debia sempre observare in futurum, et quomodo similiter se debeat fare del pagamento de li vostri sigilli, che per issi se debeat pagare secundo la taxa consueta de pagare in tempo de la bona memoria^{cc} de la regina Johanna, vostra reolenda matre, et de la bona memoria de re Lanczalao.

Placet regie maiestati de taxacione (54v) salarii scripturarum et quod ius sigilli pendentis exigatur secundum taxam factam per constituciones et capitula regni. In aliis vero quorum expressa taxacio non reperitur regia maiestas commisit eorum taxationem arbitrio infrascriptorum, videlicet comitis Cocentayne, Valentini Claver, Iohannis de Coponibus, Nicolai Fillach et Michaelis Ritzo.

12. *Le cause fino a sei once sono di competenza dei tribunali locali, salvo che per i casi documentati di denegata iustitia.*

XII. Item supplicano li predicti che piatza a la vostra maestà per indemnità de li poveri et per obviare a le fraude de chi volesse^{dd} usare calumnia, decernere et dechiarare che da cqua inanti nullo regniculo per cause minime, videlicet de sey uncie in su, se possa chiamare né traere ad iudicio extra lo suo proprio iudice et corte de la terra donde è, et hoc nelle prime cause, nisi in casu denegate iusticie, a la quale denegacione debia evidentemente constare.

Placet regie maiestati.

13. *Le esportazioni di vettovaglie saranno tassate come di consueto (cabella grassie), ad arbitrio del re. Viene concessa la libera esportazione di grano, con pagamento della gabella prevista.*

XIII. Item supplicano li predicti che, considerato che a tutti li vostri subditi et^{ee} vassalli è^{ff} necessario de subvenire a la vostra maestà per diversi pagamenti, e per la vostra maestà è stato facto bando e commandamento che non

se debiano^{gg} cazare fore de questo vostro regno victuaglie e bestiamе, nѐn altre mercancie, et per questo li dicti vostri subditi et vassalli non potendo vendere loro victuaglie, bestiamе et altre mercancie extra regnum non foria abile fare li dicti paghamenti nѐ anche vivere loro, et per questo piaça a la vostra maestà concedereli de gracia che possano vendere loro victuaglie, çioè grano, vino, oglio, carne salata et omne altra cosa pertinente ad vita de homo, nec non omne generacione de bestiamе et altre mercancie fora questo vostro regno ad chi loro piacerà, et che per diricto de la vostra Corte et per ragione del traere de le dicte cose extra regnum debiano pagare como se pagava in tempo de la bona memoria de la regina Johanna secunda, vostra matre recolenda, et non altramente, revocando et annullando omne bando et commandamento che fosse facto contra lo presente capitulo, et che nullo reveto^{hh} de li grani se debia fare in futurum, ma che omne uno habia libera facultate venderelo ad suo libito ad benivoli, amici et fideli de vostra maestàⁱⁱ.

Placet regie maiestati quod cabella grassie exigatur et recolligatur prout exigi consuevit tempore regis Ladizlai vel regine Iohanne secunde ad electionem et arbitrium regie maiestatis; et de libertate vendendi frumenti placet regie maiestati.

14. *Richiesta di intervento in merito alla vigilanza e alle sanzioni su pesi, misure e usurpazioni di strade pubbliche, che nei domini feudali spettano alle baglive locali e non ai commissari e maestri portolani regi. Il re risponde che queste materie sono di competenza regia, e che solo dopo l'accertamento delle eventuali frodi da parte dei suoi ufficiali è possibile perseguire i rei civilmente (competenza dei baiuli) e penalmente (detentori del mero imperio o ufficiali regi), salvo interventi in base al principio della praeventio.*

XIII. Item supplicano li predicti che, considerato alcuni comissarii et mastri portulani continuamente vanno per questo vostro reame cerchando et inquidendo li pisi et le mesure et le usurpaciuni de le strate puplice, sub pretextu de le corregere, et poy le componeno ad denari in grande (55r) preiudicio de ipsi vostri vassalli, che piatzia a la vostra maestà, attento che le predictе cose, correcciuni et emendaciuni de esse in le terre^{jj} de ipsi magnati et baruni spectano et pertegnano a le razuni et balie de loro terre, volere commandare et dechiarare che ne le terre, castella et lochi non demaniali non debiano exercitare tale officio, ma lasseno exercitare et conoscere a li^{kk} dicti balii secundo li capituli et costituciuni da questo vostro regno.

Quia moderacio, temperamentum et iusticia ponderum et mensurarum sunt

regalie regie^{ll} maiestatis, vult regia maiestas quod per suos officiales habeant exerceri, verum si post factam adiustacionem ponderum et mensurarum et illis signatis falsitas in illis aut fraus committatur seu fiat punicio civilis ad baiulos, criminalis autem ad nostros officiales vel ad dominos locorum merum imperium habentes^{mmm} prout unusquisque in preveniendo diligens fuerit.

15. *Nell'attesa di un apposito provvedimento regio, si continui a rispettare la consuetudine a riguardo della gabella sulle vettovaglie commerciate all'interno del regno (ius grassie).*

xv. Item supplicano li predicti che piatzia a la vostra maestà dechiarare che tutte victuaglie, bestiame et altre cose le quale se portassero de una terra ad un'altra infra questo vostro regno, et non extra, che non siano tenute paghare alcuna cosa pro iure grassie, o vero per altra nova ordinacione.

Servetur consuetudo quousque habita informacione per regiam maiestatem fuerit aliter provisum.

16. *Viene confermato il peso delle monete correnti vigente al tempo di Giovanna II.*

xvi. Item supplicano li predicti che li pisi de li ducati, carlini et altre monete la vostra maestà li fatzia ridurre secundo era nel tempo de la felice memoria de la regina Johanna secunda, vostra recolenda matre.

Placet regie maiestati.

17. *Il re si riserva di intervenire sul monopolio del ferro, non accogliendo la richiesta di liberalizzarne la compravendita al minuto.*

xvii. Item supplicano li predicti che, considerato che in alcuna parte de questo vostro regno è gran penuriaⁿⁿ de ferro, et non hanno li fundichi vicini dove loro possano comprare, che sia licito a li tali regnicoli comprare lo ferro ne li fundichi statuti et paghare la^{oo} debita gabella de esso ferro, et dopoy poterelo vendere ad minuto ad chi lo volesse comprare, perché omne uno non pò andare al fundicho ad comprare ad minuto.

Regia maiestas habita informacione provedebit.

18. *Il re risponde negativamente alla richiesta di impedire l'emigrazione verso le terre che furono del marchese di Crotona Antonio Centelles e che godono di franchigia fiscale.*

xviii. Item supplicano i predicti, considerato che ne la provincia de Calabria le terre che foreno^{pp} de donno Antonio de Sintiglia^{qq} non paghano alcuna graveza, li subditi de ipsi magnati se parteno de le terre loro et vanno a le dicte

terre franche, che piatzia a la vostra maestà comandare non siano receptati.
Non petunt iustum.

19. *Il re si riserva di decidere sulla richiesta che i tesorieri del re accettino, al valore corrente, tutte le monete circolanti in Abruzzo.*

xviii. Item supplicano li predicti, considerato che ne la provincia de Apruçio sonno diverse monete, che piatzia a la vostra maestà comandare che le dicte monete siano prese per lo valore che valeno ne la dicta provincia de li thesorieri et altri officiali de vostra maestà deputati ne la dicta provincia per li pagamenti che se hanno a fare a la vostra maestà.

Regia maiestas, habita prius informacione et deliberacione, providebit.

20. *Il re si riserva di decidere sulla richiesta di incrementare la massa di monete circolanti.*

xx. Item supplicano li predicti che, considerato la penuria de le monete che è in questo (55v) vostro regno, che piatzia a la vostra maestà ordenare sopra de ciò in forma che se faciano de le dicte monete, et cussì facendo continuamente se farà omne paghamento de la vostra maestà.

Post habitam informacionem fiat decens provisio.

21. *Le presenti concessioni saranno inserite in un privilegio esente da diritti, con diritto per magnati e baroni di farsene copia a proprie spese.*

«XXI». Item supplicano li predicti che de tucte supradicte cose et gracie piatzia a la vostra maestà comandare che nde sia facto privilegio generale et gratis, et si alcuno magnato o barone lo volesse in particolari se 'l debeat paghare ad sue spese.

Placet regie maiestati. Rex Alfonsus^{tr}.

6.1.3 *Pubblicazione del privilegio regio e sue parti finali.*

Idcirco nos, volentes quod supradicta capitula per nos modo predicto decretata ac omnia et singula in eis contenta iuxta formam et tenorem decretacionum ipsarum eidem regno eiusque magnatibus et^{ss} universitatibus et singularibus hominibus in genere et in specie inviolabiliter et perpetuo observentur validaque et firma censeantur, volumus ac predicto illustrissimo et carissimo filio primogenito et locumtenenti nostro generali in dicto regno Sicilie Citerioris fFerdinando de Aragonia, duci Calabrie, ac post nostros felices dies heredi et successori nostro, intentum nostrum declaramus,

magistro quoque iusticiario, prothonotario ac presidenti et aliis de nostro Sacro Consilio magno quoque camerario, regenti et iudicibus Magne et Vicarie Curiarum, locumtenenti magni camerarii, presidentibus et racionalibus Camere nostre Summarie, vicemgerentibus quoque nostris iusticiariis, thesaurariis, collectoribus, commissariis et perceptoribus quorumcumque peccuniarum et fiscalium functionum, capitaneis et ceteris universis et singulis officialibus et subditis nostris maioribus et minoribus quocumque nomine et officio fungentibus tam presentibus quam futuris dicimus et districte precipiendo mandamus sub nostre ire et indignacionis incurso quatenus forma presencium litterarum per eos et eorum quemlibet diligenter attenda et inviolabiliter observata illam ipsi et quilibet eorum iuxtam formam et seriem decretacionum ipsarum pure, simpliciter et bona fide et sine aliqua sinistra^{tt} interpretacione prefato regno illiusque magnatibus, universitatibus et hominibus in generali et in speciali prout tanguntur officiorum suorum^{uu} temporibus observent inviolabiliter et ab aliis observari faciant atque mandent prout ad eos spectabit. In quorum fidem et testimonium presentem fieri iussimus magno maiestatis nostre sigillo inpendenti munitas. Datum in Castello Novo civitatis^{vv} Neapolis, die tercio^{xx} marci, XIII^o indictionis, anno a nativitate Domini M^oCCCC^o quinquagesimo regni huius nostri Sicilie citra Farum anno sextodecimo, aliorum vero regnorum nostrorum xxxv^o. Rex Alfonsus.

Dominus rex mandavit michi Arnaldo Fonolleda

Et viderunt magnus camerarius, Valentinus Claver regens cancellarie, Ciccus Antonius Guidadius consiliarius pro conservatore generali regii patrimonii et Nicolaus Fillach consiliarius^{yy}. Probatum.

^a *Intestazione al centro del foglio*, A. ^b Alfonsus etc. A. Dey gratia rex Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Ierusalem et Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie, ac eciam comnes Rossilioni et Cerretanie B. ^c post *aggiunto nell'interl.* A. ^d peditibus *aggiunto nell'interl. su predictis dep.* A. ^e e A, om. B. ^f et non *illeggibile in B per lacerazione della pergamena*. ^g iuglio *illeggibile in B per lacerazione della pergamena*. ^h futuri *aggiunto nell'interl.* B. ⁱ quelli A, che li B, ^j de lo dicto sale al di de pa *aggiunto al margine destro* A. ^k -gamento *aggiunto al margine sinistro* A. ^l alie- *corr. su alia-* A. ^m nde *om. in B.* ⁿ ultima *i corr. su e* A. ^o tutte le cause B, le tutte cause A, con tutte *aggiunto nell'interl.* ^p terminare A, determinare B. ^q oy vero A, o vostro B. ^r fideiussione A, fideiussoria B. ^s con *aggiunto nell'interl. su in dep.* A. ^t *Precede et dep.* A. ^u *corr. da* possano A. ^v *Precede cum dep.* A. ^x inventiuni A. inventiue B. ^y per *aggiunto nell'interl.* A. ^w et *aggiunto nell'interl. su de dep.* A. ^z terris A, terras B. ^{aa} caveatur in Camera A, caveant in Curia B. ^{bb} *Precede de dep.* A. ^{cc} *Segue de re Lanczalao dep.* A. ^{dd} *Precede vollesse dep. in A.* ^{ee} et A, om. B. ^{ff} *Precede et B.* ^{gg} debia *su rasura* B. ^{hh} reveto A, deveto B. ⁱⁱ et che nullo – vostra maestà *aggiunto nel margine inferiore* A. ^{jj} le terre *aggiunto nell'interl. in A su terre dep.* ^{kk} a li A, dalli B. ^{ll} regie *aggiunto nell'interl.* A. ^{mm} habentes *aggiunto nell'interl.* A. ⁿⁿ *Precede penuria dep. in A.* ^{oo} la *aggiunto nell'interl.* A. ^{pp} foreno A, fore B. ^{qq} *Precede Vintimiglia dep. in A.* ^{rr} *Nel*

Parlamenti generali a Napoli in età aragonese

memoriale consegnato dai baroni la sottoscrizione del re qui riportata era probabilmente autografa. ^{ss} et om. B. ^{tt} sinistra B, supra A. ^{uu} Precede ipsorum dep. A. ^{vv} segue nostre dep. A. ^{xx} tercio B, spazio vuoto in A. ^{yy} Et viderunt – consiliarius A, che così abbrevia le note di cancelleria le sottoscrizioni, riportate integralmente da B: Quia per capitulum petita et concessa exempcio nichil solvat. Ciccus Antonius Guidacius pro conservatore generali. Innichus magnus camerarius. Michael Ricius vidit. Vidit Valentinus Claver. Vidit Nicolaus Fillach. Gilifortes vidit. Registrata in cancellaria penes cancellarium in registro quattodecimo. Notata per Iohannem Ferrarium penes magnum camerarium.

6.2

Mandato di Alfonso il Magnanimo ai commissari fiscali di Terra di Bari e ai castellani di Trani e Barletta Torre del Greco, 20 aprile 1450

Codice diplomatico barese, n° 134, pp. 221-222, da Molfetta, Biblioteca Municipale, *Documenti*, n. 56. Si riproduce l'ed. del *Codice diplomatico barese*.

[...] Noviter pro parte universitatis et hominum Civitatis nostre Melfictæ fidelium nostrorum dilectorum fuit maiestati nostre reverenter expositum et humiliter supplicatum ut cum in generalibus parlamentis hactenus celebratis et alius fuit ordinatum quod pecunia focularium et taxe generalis huius regni solvi habeat singulis annis in tribus terminis, sive tandis videlicet in festo nativitatis domini, in festo pasce resurrectionis et in mense augusti quolibet scilicet termino tertia pars pecunie supradicte vosque universitatem et homines ipsos contra forma ordinacionis ipsius astringitis ad solucionem pecunie dicte taxe mensibus singulis seu aliter in preiudicium universitatis et hominum predictorum. [...]

6.3

Autentica degli atti del parlamento Napoli, 7 maggio 1451

- A. ASNa, *Pergamene Napoli (Comune)*, 7. Originale pergameneo. La pergamena, di mm 801x476, presenta alcuni fori, due lacerazioni nel margine superiore, due nel margine sinistro, tutti sottoposti a restauro, e uno strappo verticale nella parte inferiore. Sul verso si trovano una nota coeva parzialmente illeggibile («[Scripturas et cautelas] factas per sacram regiam maiestatem [...]») e due note archivistiche tarde: «Instrumentum anno 1451» e «n° 97». Latto notarile inserta 6.1.
- a. Ed. Gentile, *La politica*, pp. 107-119.

I[n nomine domini nostri Iesu Christi]^a, amen. Anno nativitatis ipsius millesimo quatragesimo quinquagesimo primo regnante [...]^b illustrissimo [...]^c nostro domino Alfonso Dei gratia rege Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valentie, Hungarie, Ierusalem, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comite Barchinone, duce Athe[narum] [et Neopatrie ac]^d etiam comite Rossilionis et Ceritanie, regnorum vero eius huius regni Sicilie citra Farum anno sextodecimo [aliorum]^e regnorum suorum anno trigesimo quinto feliciter amen. Die septimo mensi maii tercie decime indictionis, Neapoli. Nos Iohannes Franciscus Puldericus de Neapoli ad contractus iudex, Iacobus Antonius Ber[nar]dus^f de Neapoli publicus ubi[que]^g per totum regnum Sicilie reginali auctoritate notarius et subscripti testes ad hoc specialiter vocati et rogati presenti scripto publico declaramus, notum facimus et testamur quod predicto die nobis predictis iudice, notario et subscriptis testibus existentibus in hospicio Cavensi sito et posito in platea Sancti Georgii civitatis Neapolis iuxta campanil*em* ipsius ecclesie iuxta viam publicam et alios confines, in quo quidem hospicio Magna Curia magistri iustitiarum regni Sicilie consueta fuit regi et regitur ad presens, et essent ibi pro tribunali sedentes magnificus et egregii viri dominus Iacobus de Constancio de Messana legum doctor et miles, regius consiliarius ac excellentis domini magistri iustitiarum regni Sicilie in dicta Magna Curia locumtenens et regens, Franciscus de Camplo, Clemens de Sonneno et Franciscus de Princetis legum doctores ipsius Magne curie iudices nec non nobiles viri Valerius Paulillus, Badius Cuda de Pisis et notarius Anecchinus Longobardus de Castro^h Maris de Stabia dicte Magne Curie actorum magistri et nonnulli alii officiales dicte Magne Curie ipsam Magnam Curiam regentes et pro tribunali sedentes singulis conquerentibus iustitiam ministrando prout ad unumquemque ipsorum spectavit et spectat officium, nobilis et egregius vir iudex Maffeus de Montepiloso iurisperitus internumptius et procurator, ut dixit, illustris Francisci de Baucio ducis Andrie et magnifici Marini Zuruliⁱ presens ibidem, exhibuit et presentavit dictis domino locumtenenti et iudicibus et in presentia dictorum magistrorum actorum et aliorum officialium dicte Magne Curie ac etiam coram nobis iudice, notario et subscriptis testibus quoddam regium privilegium cum nonnullis capitulis factum et celebratum in generali parlamento Neapoli in carta de pergameno scriptum cum magno pendentis sigillo sigillatum ac duobus aliis nunciis, uno rotundo et alio quadrato, nunciatum ac subscriptum subscriptione proprie manus dicti domini nostri regis sanum et integrum ut prima facie apparebat, non abrasum, non cancellatum, nec in aliqua sua parte suspectum, quod sensum mutet vel variet, propterea intellectum quod quidem privilegium nos prefati iudex et notarius et subscripti testes vidimus, legimus, diligenter inspeximus, et erat tenoris subscripti:

[vd. 6.1]

Quo quidem regio privilegio coram dicto domino locumtenente et iudicibus et in presentia dictorum magistrorum actorum et aliorum officialium dicte Magne Curie ac eciam coram nobis viso, lecto et diligenter inspecto, statim prefatus iudex Maffeus quo supra nomine internumptius et procurator ut supra presens ibidem asseruit et notificavit eisdem domino locumtenenti et iudicibus et in presencia dictorum magistrorum actorum ac aliorum officialium dicte Magne Curie ac eciam coram nobis suo quo supra nomine et dicti domini ducis ac domini Marini interesse dictum privilegium authenticari, exemplari et in publicam formam reddigi facere cum decreto et interpositione decreti dicte Magne Curie et authenticatum habere in perpetuum pro suo quo supra nomine et dictorum domini ducis et Marini et eorum et cuiuslibet ipsorum heredum et successorum cautela, dubitans ne forte dictum privilegium posset causaliter perdi et amicti et ad alios pervenire. Idcirco prefatus iudex Maffeus quo supra nomine cum instantia petiit eisdem domino locumtenenti et iudicibus et in presentia dictorum magistrorum actorum et aliorum officialium dicte Magne Curie dictum privilegium de mandato dictorum domini locumtenentis et iudicum cum decreto dicte Magne Curie atque auctoritate ipsius authenticari et in publicam formam reddigi facere et authenticatum habere, ut si quociens et quando ac etiam coram quibus et ubi opus fuerit de privilegio ipso et contentis in eo fieri possit et valeat plena fide, nos prefatos iudicem, notarium et subscriptos testes ex regia parte requisivit ex sua quo supra nomine rogavit actentum nostrum super hoc officium implorando quatenus dictum privilegium ad ipsius iudicis Maffei quo supra nomine et dictorum domini ducis et Marini et suorum heredum et successorum ac omnium aliorum quorum et cuius inde interest et poterit interesse certitudinem et cautelam authenticaremus, transumptaremus et in publicam formam reddigere deberemus cum decreto et auctoritate predicti cuiusquidem iudicis Maffei quo supra nomine, requisicioni annuentes eo maxime quia officium nostrum publicum est illud nemini denegare possumus neque debemus, et presertim quod iuste petebat et iuste petentibus non est denegandus assensus in hiis maxime que honestate sapiunt et requirunt. Ideo predicto die de mandato, scientia et voluntate ac decreto dictorum domini locumtenentis et iudicum et in presentia dictorum magistrorum actorum dicte Magne Curie et aliorum officialium predictorum dictum privilegium nichil per nos in eo addito, mutato vel subtracto quod sensum mutet vel variet propterea intellectum de verbo ad verbum prout iacet authenticavimus, transumptavimus exemplavimus et in presentem publicam formam reddegimus per manus mey notarii supradicti ipsis domino locu-

mtenente et iudicibus pro tribunali sedentibus et regentibus curiam supradictam una cum actorum magistris ac officialibus aliis supradictis et interponentibus super predictis eorum et dicte Magne Curie auctoritate iudiciariam pariter et decretum unum ad futuram rey memoriam et tam dicti iudicis Maffei quo supra nomine et dicti domini ducis et domini Marini et suorum heredum et successorum quam omnium et singulorum aliorum quorum et cuius inde interest et interesse poterit quomodolibet in futuram certitudinem et cautelam et plenam fidem factum est exinde de premissis hoc presens publicum instrumentum autenticum^k per manus mey notarii supradicti signo neo solito signatum et subscriptum subscriptione mey qui supra iudicis et nostrum subscriptorum testium subscriptionibus roboratum. Quod scripsi et a dicto originali privilegio exemplavi ego prefatus Iacobus Antonius publicus ut supra notarius, qui premissis omnibus rogatus interfui ipsumque meo consueto signo signavi, ac abrasi superius et emendavi in uno loco ubi legitur «castro» et alibi ubi legitur «illustris domini Francisci de Baucio ducis Andrie ac magnifici Marini Zuruli», ac interviregulavi superius ubi legitur «futuri», ac abrasi alibi ubi legitur «in» et alibi ubi legitur «stare», et alibi ubi legitur «cause», et in alio loco ubi legitur «siano tenuti ad dare sufficiente», et alibi ubi legitur «per quod accidit» non vicio sed quia scribendo causaliter erravi. (S)

† Ego Iohannes Franciscus Puldericus de Neapoli ut supra iudex ad contractus subscripsi.

† Ego Bacius Cuda de Pisis ut supra notarius predictarum curiarum actorum magister predictis interfui et me subscripsi.

† Ego predictus notarius Anichinus Longobardus dictarum curiarum actorum magister interfui et subscripsi.

† Ego Iohannes Vallyante de Neapoli scriptor actorum dicte curie interfui me subscripsi.

† Ego notarius Philippellus de Gilio de Neapoli scriptor actorum dicte Magne Curie testis interfui et me subscripsi.

† Ego Bernardus Vallyante de Neapoli scriptor actorum dicte curie subscripsi.

^a Lacerazione dell'angolo superiore sinistro A. ^b Lacerazione del margine superiore A. ^c Macchia di umidità A. ^d Lacerazione dell'angolo superiore sinistro A. ^e Lacerazione del margine superiore A. ^f Inchiostro svanito A. ^g Inchiostro svanito A. ^h castro su rasura (segnalata nell'escatocollo) A. ⁱ illustris – Zuruli su rasura (segnalata nell'escatocollo). ^j -i corr. su -e A. ^k autentici A.

7.

DATA	1450, 10-16 agosto
LUOGO	Napoli (chiesa dell'Incoronata)
TIPOLOGIA	Parlamento generale di baroni e università demaniali (dei sindaci parla solo 7.4)
MOTIVI	Richiesta di un sussidio di 150.000 ducati.
CONCLUSIONI	Donativo di 70.000 ducati.
NOTE	Ryder, <i>The Kingdom</i> , 129 nota cita, senza riferimenti, la procura del principe di Taranto in favore del duca d'Andria, che non è stata reperita nell'ACA. Cfr. anche Ryder, <i>The Kingdom</i> , p. 127.

7.1

Lettera di Joan de Marimon e Bernat Ça Pila ai consiglieri di Barcellona
Napoli, 22 luglio 1450

AHCB, *Fons Municipal, Consell de Cent, Lletres comunes originals*, 1 B X-20, n. 168. Originale. Edizione parziale. Copia al n. 169.
Ed. Madurell Marimón, *Mensajeros*, pp. 308-310, partic. 309.

Ell [il re] ha convocat parlament general de aquest regne en aquesta ciutat, a x del mes de agost propvinent: e açò per principi de metre en orde aquest regne, e que vuy lo seu treball no és pus sinó en metre en orde aquest regne, e que fet lo dit parlament ell nos porà mils comunicar la sua intenció [...].

7.2

Lettera di Joan de Marimon e Bernat Ça Pila ai consiglieri di Barcellona
Napoli, 4 agosto 1450

AHCB, *Fons Municipal, Consell de Cent, Lletres comunes originals*, 1 B X-20, n. 180. Originale. Edizione parziale.
Ed. Madurell Marimón, *Mensajeros*, pp. 311-312, partic. 311.

Lo dit senyor rey nos ha dit e notificat que, tengut lo parlament, lo qual ell ha convocat a x del present mes als barons de aquest realme, la sua senyoria se'n passarà en la ille de Sicilia.

7.3

Lettera di Ludovico Petroni al Concistoro di Siena
Napoli, 22 agosto 1450

ASSi, *Concistoro*, 1966, f. 86. Originale autografo. Edizione parziale.
Ed. *Dispacci sforzeschi*, II, p. 72.

Qua si fe' el parlamento generale alli xvi di questo, dove tucti e' signori del regno ci furono, salvo el principe di Taranto et lo fratello et lo conte di Tagliacozo. Et doppo molte examinationi lo re disse voleva ducati 150 milia, et subito partì et andò alla Torre, et chosì e' signori si sonno composti ad 76^m di ducati, e' quali sonno qui in Napoli et ogni dì fanno consiglio del modo di porgli et cogliarli fra loro.

7.4

Lettera di Joan de Marimon e Bernat Ça Pila ai consiglieri di Barcellona
Napoli, 4 settembre 1450

AHCB, *Fons Municipal, Consell de Cent, Lletres comunes originals*, 1 B X-20, nn. 205-206. Originale. Edizione parziale.
Ed. *Revolució dels pagesos*, p. 151, doc. XVIII; Madurell Marimón, *Mensajeros*, pp. 326-329, partic. 326.

Molt honorables e molt savis senyors. Ja per altres letres havem scrit a vostres grans saviesas com nosaltres havíem supplicat lo senyor rey que fos de sa clemència voler anar visitar los regnes e terres de aquexes parts, e com la darrera vegada que-l supplicam, la sua senyoria nos respòs que ell no-ns podie parlar clar bonament fins hagués tengut lo parlament que havia convocat en aquesta ciutat a x del mes de agost. Ara, per la present, vos certifficam, com a xi del dit mes foren açí ajustats tots los staments de aquest regne, en què foren^a molts barons e moltes de les universitats. E lo rey proposà, devant lo dit parlament a la Coronada, e volgué que nosaltres fóssem en la proposició. E a cap de qualques x dies lo dit parlament pres conclusió e proferí al dit senyor de donatiu setanta mília ducats.

^a *Segue* molts ecclesiastics e *dep.*

8.

DATA	1451, <i>post giugno</i>
LUOGO	Napoli. Mai tenutosi
CONVOCATI	Parlamento generale di baroni e università demaniali
MOTIVI	?
CONCLUSIONI	Mai tenutosi.
NOTE	Ne dà notizia Gentile, <i>Finanze</i> , p. 190: «Ai primi di giugno mandò corrieri in tutte le province a darne avviso ai baroni e alle città demaniali; ma, com'era avvenuto per l'altro [parlamento] indetto l'anno precedente, per ragioni a noi ignote, la riunione non ebbe luogo». La fonte citata è una Cedola di tesoreria, ora distrutta (14, ff. 117, 200). L'affermazione di un parlamento non effettuato nel 1450 è scorretta, dato che in quell'anno se ne tennero ben due. È tuttavia possibile che la fonte consultata da Gentile si riferisse al parlamento dell'agosto 1450, che poteva ben essere convocato con due mesi di anticipo, e che lo studioso si sia confuso perché la Cedola 14 conteneva registrazioni del 1450 e 1451, come risulta dal repertorio di Minieri Riccio, <i>Alcuni fatti</i> , pp. 257-258, 411.

9.

DATA	1453, luglio
LUOGO	Napoli
TIPOLOGIA	Parlamento generale di baroni (?)
MOTIVI	?
CONCLUSIONI	?
NOTE	Non noto alla bibliografia. La presenza di una sola fonte documentaria – un albarano regio emanato a tutela del principe di Taranto, così come accadde un anno più tardi (scheda 11) –, non è garanzia sufficiente per stabilire se immediatamente a ridosso della concessione si sia effettivamente tenuto un parlamento generale a Napoli, né chi fossero gli eventuali convocati, oltre a quelli definiti «signori e baroni regnicoli». L'albarano dell'anno dopo ricalca il presente modello, ma con alcuni dettagli che lo rendono più preciso. In esso, infatti, è inserita una data in cui presentarsi a Napoli (10 giugno 1454) e tra i convocati figurano «li signori baroni regnicoli et universitate demaniale del dicto regno» (11.1).

9.1

Albarano di Alfonso il Magnanimo in favore
di Giovanni Antonio Orsini, principe di Taranto
castello di Torre del Greco, 29 giugno 1453

ACA, *Cancillería real, Registros*, 2697, ff. 153v-154r. Copia in registro. Intestazione: «Pro principe Taranti».

Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie etc. Per tenore del presente nostro scripto, o vero albarano, volemo, declaramo e promette-mo in nostra bona e regale fede a lo illustre principe de Taranto, gran comestabile de lo nostro reame de Sicilia, che non obstante lo illustre duca de Andre, nepote e procuratore de lo dicto principe, per acconcio de le facende de la nostra maestà per ordinacione e comandamento nostro ad esso principe scripto e mandato in lo gene-

rale parlamento, o vero in lo consiglio lo quale de proximo se deverà fare e celebrare nella nostra città de Napoli con li signori e baroni regnicoli de lo dicto regno, o vero che è celebrato et facto per parte de lo dicto illustre principe, accepterà o vero haverà acceptato concorrere a certe compositione et pagamenti se deverano imponere in lo dicto regno in quacumque summa o quantità se fossero e sotto qualonca titolo e colore se dicessero, tale acceptance non sia né debeat essere obligatoria che 'l dicto principe e duca de Venosa suo frate e lo prenominato duca de Andri e li altri soi siano obligati contra la forma e tenore de soi privilegii, cautele, scripture et albarani a lo dicto pagamento né la dicta concurrentia habia, possa né debeat essere iusta o colorata casone derogare né preiudicare alle convenzione, privilegii, albarani, declaratione et altre cautele per lo passato per la nostra maestà graciosamente concesse a lo dicto principe né all'altrui supranominati, anti quelle e ciò che in esse se contene resteno in loro fermezze e vigore, et a declaratione et futura cautela de lo illustre principe havemo facta fare la presente scriptura sottoscritta de nostra propria mano et sigellata de lo nostro niczo. Data in castello Turris Octavi, die xxviii mense iunii, prime indictionis, anno a nativitate domini MCCCCLIII^o.

Rex Alfonsus

Dominus rex mandavit michi Arnaldo Fonolleda

10.

DATA	1453, dicembre
LUOGO	Gaeta
CONVOCATI	Parlamento generale di baroni e università demaniali
MOTIVI	Richiesta di un sussidio.
CONCLUSIONI	Prestito forzoso di 220.000 ducati. Dell'esazione sono incaricati baroni e ufficiali. Il credito va recuperato sui versamenti fiscali delle annualità successive.
NOTE	Il prestito forzoso è documentato da Gentile, <i>Finanze</i> , pp. 201-202 (10.5) sulla base di cedole di tesoreria e altri documenti dell'ASNa (oggi distrutti) e da un privilegio del Magnanimo in favore di Barletta (10.3). Ryder, <i>The Kingdom</i> , p. 215 («forced loan») riprende Gentile (10.5), senza citarlo. A p. 129 nota, cita, senza riferimenti all'ACA, la procura del principe di Taranto in favore del duca d'Andria (10.2). Le registrazioni riportate in 10.3 sono state attribuite a questo parlamento perché rinviano alla sede di Gaeta.

10.1

Lettera di Francesco Aringhieri al Concistoro di Siena
Traetto, 2 dicembre 1453

ASSi, *Concistoro*, 1976, 48. Originale autografo. Edizione parziale.

Ed. Forte, *Di Castiglione della Pescaia* (1935), pp. 51-53, *Dispacci sforzeschi*, I, p. 140.

L'ambasciatore riferisce che il re, il cui stato di salute è migliorato, si dichiara disposto a proseguire con energia la guerra contro Firenze.

Et dice che per seguitare la impresa sua contra di loro vuole fare et havere in ordine in questa primavera cinquemilia lance et 4^m fanti, et per trovar denari per fare opera a questo si mette in ordine ad far grandi provisioni et di questi dì vuole essere a Gaeta et là dare a tal cosa principio con questi suoi signori del reame.

10.2

Albarano di Alfonso il Magnanimo in favore
di Giovanni Antonio Orsini, principe di Taranto
Gaeta, 23 dicembre 1453

ACA, *Cancillería real*, *Registros*, 2700, f. 45v. Copia in registro. Intestazione: «Illustris principis Tarenti».

Nos Alfonsus etc. Per tenore de lo nostro presente scripto, o vero albarà, volemo, declaramo et promettemo in nostra bona fede al^a illustro principe de Taranto, grande comestabule de lo nostro reame de Sicilia citra Farum, che non obstante lo illustre duca de Andre, nepote et procuratore de lo dicto illustre princepe per acconcio de le facende de nostra maestate, per ordinacione et comandamento nostro ad esso princepe, scripto et mandato in lo generale parlamento, o ver consiglio quale de proximo se deverà celebrare et fare ne la nostra cità de Gayeta con li signori, baroni regnicoli et universitati de lo dicto regno, o vero che è celebrato et facto, per parte de lo dicto illustre princepe accepterà o vero haverà acceptato concurrere ad certe composicione et pagamenti se deveranno imponere ne lo dicto regno in quacumque summa o quantità se fossero sopra qualunca titulo et colore se dicessero, tale acceptacione non sia né debia essere obligatoria che lo dicto illustre princepe et prenominato duca suo nepote et l'altri soi siano obligati contra la forma et tenore de suoi privilegi, cauteli, scripture et albarani al dicto pagamento né la dicta concurrencia habia, possa né debia essere iusta o colorata casone derogare né preiudicare alle convencioni, privilegii, albarani, declaracioni et altre cautele per lo passato per nostra maestà concessi a lo dicto princepe né a l'altri^b supranominati, ante quelle e ciò che in epse se contene restano in loro fermece et vigore, et ad declaracione et futura cautela de lo illustre princepe havemo facta fare la presente scripta, sottoscrita de nostra propria mano et sigellata del nostro niczo. Data in nostra predicta civitate Gayete, die xxiii^o mensis decembris, ii^a indictionis, anno a nativitate domini m^occccliii.

Rex Alfonsus

Dominus rex mandavit michi Arnaldo Fonolleda

^a Segue lo dep. ^b a l'altri corretto da all con l dep.

10.3

Privilegio di Alfonso il Magnanimo in favore dell'università di Barletta
Napoli, 17 aprile 1454

Codice diplomatico barese, n° 199, pp. 310-312 da ASNa, *Pergamene di Barletta*, n. CXXXIX (pergamena distrutta nel 1943). Il sovrano concede il recupero del prestito corrisposto da Barletta (3.000 ducati) come da delibera del parlamento generale, sul diritto di esportazione (*ius tractarum* o tratte) di grano, orzo e altre vettovaglie dal porto di Barletta. L'università esigerà la metà dell'importo su ciascuna tratta. Nella parte non edita si precisa che gli importi vanno via via annotati «in dorso aut pede presencium». Il privilegio fu rinnovato l'11 giugno 1456 per ottemperare all'ordine di validare nuovamente tutti i diplomi privi di sigillo pendente, ivi, n° 221, pp. 353-359 (ASNa, *Pergamene di Barletta*, n. CXXXIX, pergamena distrutta nel 1943). In calce a questo secondo privilegio sono segnate le tratte dell'università su cui era applicata la detrazione della metà dell'importo, dall'8 giugno 1454 (II indizione) al 9 maggio 1457 (V).

Alfonsus etc. Tenore presentis confitemur et debere Universitati et hominibus terre nostre Baroli de provincia terre Bari ducatos tresmille currentes monete liliatorum regni huius ad rationem liliatorum decem pro ducato quolibet computatis quos ab eisdem habuisse fatemur et realiter recepisse per manus Nobilis et dilecti nostri Petri Bonelli de Barulo Sindici et nuncij predictam terram ea causa destinati. Recipiente illos de nostri mandato et ordinacione Magnifico et dilecto Consiliario nostro et Generali Thesaurario Petro Mercader Milite. Quosque ducatos tresmille predictos Universitas et homines predicti nobis mutuaverunt prout in Parlamento Generali per nos pridem Magnatibus Baronibus et Universitatibus dicti ipsius Regni fuit ordinatum. Et ad quam quidem quantitatem mutuandam fuerunt in dicto Parlamento taxati illamque assignare debebant Illustri Spectabili Magnificis Viris e dilectis Consiliarii nostris Francisco de Bautio de Ursinis Duci Andrie et Antonaccio Ursinis Comiti Gravine et ceteris Commissariis ad id per nos deputatis seu cui per nos ordinatum foret. Quos quidem tresmille ducatos sub nostris fide et verbo Regio restituere tenebamur certo modo iam ordinato et quam cicius possemus prout Baronibus et Universitatibus aliis simili ex causa quantitates huiusmodi mutui restituende veniunt. Verum ut facilior modus promptiorque habilitas adsit Universitate Baroli eidem illos reabendi recuperandive eadem ipsa Universitate seu pro ea Petro Bonello predicto hoc ipsum petente super Iuribus tractarum grani et ordei et aliorum victualium Apulie partium per ipsam Universitatem et eius singulares per eandem deputandos in una vel in pluribus vicibus extrahendarum dum ius extractionis ducatos ipsos tresmille non excedat eosdem ducatos tresmille assignant prout harum contextu assignamus et assignatos esse volumus et jubemus eaque causa Universitati eidem et hominibus eiusdem licenciam et facultatem con-

feramus quod omnibus personis extrahentibus granum ordeum et alia victuali a Carricatorio seu portu Baroli sive ipsa Universitas vel eius singulares persone vel extranee quecumque sint illa extrahant tam a habentibus causam ab ipsa Universitate quam a nostra Curia et a qualibet alia persona quod ipsa Universitas possit auctoritate propria retinere et exigere medietatem Iuris tractarum ab omnibus predictis extrahentibus a dicto Portu et quousque fuerit ipsi Universitati integre satisfactum de dictis mille ducatis nobis ut supra mutuatis ab hoc Regno valeat sive possit et ad quascumque partes non prohibitas traducere seu traduci facere. Iusque illud usque ad summam triummillium ducatorum predictam suis utilitatibus applicare et in satisfaccione ipsorum triummillium ducatorum convertere.

10.4

Registrazione di spese

28 dicembre 1454, 20 settembre 1455

Minieri Riccio, *Alcuni fatti*, pp. 428, 434. Sintesi da registrazioni contabili presenti in ASNa, *Cedole della tesoreria*, Cedola n. 24, f. 463; n. 29, f. 322 (registri distrutti nel 1943). Sono state introdotte alcune informazioni tra parentesi quadre.

[dicembre 1454]

28. Alfonso dà una collezione nel porto di Gaeta sulla sua regia nave, comandata da Pietro Sirvent, giunta in questo giorno nel detto porto, seguita da altre due navi comandate da Gregorio Junques e da Giovanni Mandrenys, coll'intervento di molti signori e baroni del regno e molti cavalieri e gentiluomini della sua corte [da f. 463 della Cedola 24].

[settembre 1455]

20. Alfonso dice di aver tenuto un parlamento generale co' baroni e colle università del regno ultimamente nella città di Gaeta [da f. 322 della Cedola 29].

10.5

Pietro Gentile (1913)

Gentile, *Finanze*, pp. 201-203. Tutte le fonti dell'ASNa citate dallo studioso, tranne la serie *Sommatoria, Significatorie*, sono andate distrutte nel 1943. Le note, che in Gentile ripartono da 1 ad ogni pagina, sono state qui rinumerate. Gli spogli dello studioso sembrano essere stati accurati, come

dimostra il riscontro con due documenti da lui citati (a note 2 e 4): l'ordine di Iñigo d'Avalos a Pere Mercader, tesoriere generale, 19 agosto 1456 perché esiga da Giacomo Sarrocco un debito risultante dal conto di Onorato Caetani relativo ai 50.000 ducati raccolti a titolo di prestito nelle due province di Abruzzo (ASNa *Sommaria, Significatorie*, 1, f. 34r) e l'ordine dello stesso a Francesc Çanoguerra, tesoriere generale, 11 giugno 1459, perché esiga da Corrado di domino Martino di Gragnano, *miles*, sostituto di Giacomo Sarrocco di Gragnano, commissario in Principato Citra e Basilicata «super exaptione et perceptione iurium tumultus per certas terras et homines ipsarum terrarum provinciarum predictarum ob casione denegate solutionis eorum rate mutui ducentorum vigintimilia ducatorum per civitates et terras huius regni regie curie exolvi promissorum» (ivi. f. 90v). In questo caso la somma (12.796 ducati) comprendeva le multe per i «tumultus» conseguenti all'esazione, cui accenna anche Gentile.

In quest'ultima città [Gaeta], nel dicembre, stabilì di convocare un Parlamento Generale, di cui ben poco si sa, neppure la data esatta del giorno. I capitoli sono andati perduti e solo per via indiretta è dato conoscere la deliberazione più importante, lo scopo vero dell'adunanza, vale a dire un prestito forzoso di 220mila ducati. Il provvedimento era quale la gravità del momento lo richiedeva, l'unico partito atto a rimuovere, almeno temporaneamente, le difficoltà più urgenti, visto che a nulla si era approdato coi mutui ¹⁾ e coll'anticipazione delle tasse. L'incarico adunque della riscossione del prestito fu dato ad alcuni baroni ²⁾ allo scopo forse di ottenere una maggiore sollecitudine, o a garanzia di somme da essi anticipate al Re. Nei pochi documenti rimasti si nota un'insolita premura, uno zelo, una preoccupazione inusitata. In Calabria vengono sospesi per il momento i pagamenti e persino arrestati gli esattori di altre tasse; il vicerè Siscar si occupa personalmente della faccenda ³⁾. Ma non ostante lo zelo dei pubblici ufficiali, non era tanto facile raccogliere una somma così cospicua fra popolazioni troppo dissanguate e subito dopo un'anticipazione di tributi. Si può quindi immaginare come venisse accolto dal popolo e dai feudatari questo insolito balzello. In Basilicata, in Principato Citra nascono tumulti [...]. Un anno dopo si parla ancora di residui di questo mutuo ⁴⁾. Peggio poi per il rimborso. Dal Re era stato formalmente promesso su le prossime rate della tassa generale e del sale; ma sorsero in seguito altri bisogni più impellenti, e le università dovettero attendere vari anni o cedere il mutuo ad altri ⁵⁾.

¹⁾ *Ced. Tesor.* 23 f. 100t.; *ibid.* f. 128t., f. 341t.; *Autografi aragonesi* 1 f. 55; *Perg. R. Camera* (1447-1454), f. 131, f. 138, f. 100 ecc.

²⁾ I Principati e la Basilicata furono tassati per 49466 duc., e l'incarico di esigerli fu dato a Petraccone Caracciolo, conte di Burgenza. *Ced. Tesor.* 27 f. 15. Per le Puglie ebbero l'incarico il duca d'Andria, Francesco Del Balzo e il conte di Gravina, Antonio Orsini. *Comune* 5 f. 113; per Terra di lavoro il conte di Fondi, Onorato Caetani. *Comune* 5 f. 118t. Lo stesso conte di Fondi fu deputato per gli Abruzzi ch'erano stati tassati per 50,000 duc. *Significatorie e petizioni di relevi* 1 f. 34. Per

le Calabrie che dovevano contribuire per 41779 duc. ebbe l'incarico Antonio Sanseverino duca di S. Marco. *Privil.* 47 f. 105; *Perg. R. Cam.* 3 f. 240.

³⁾ *Privil.* 46 f. 149; *ibid.* f. 165.

⁴⁾ *Privil.* 46 f. 115; *ibid.* f. 127; *Curia* 2 f. 17; *Signif. e petiz. rel.* 1 f. 90t; *Privil.* 47 f. 74. In Nicotera, non si sa il perché, il Siscar a una prima esazione per il mutuo ne fa seguire un'altra che, mal ripartita, solleva forti malumori. *Privil.* 46 f. 131.

⁵⁾ *Curia* 5 f. 127; *Ced. Tesor.* 30 f. 525; *ibid.* f. 527t. L'università di Barletta, ad es., che aveva dato 3000 ducati il 22 ott. 1456, ancora non era riuscita ad ottenere il rimborso completo. *Comune* 5 f. 113t. Cfr. *Repertorio delle pergamene di Barletta*, pag. 142.

11.

DATA	1454, 10 giugno
LUOGO	Napoli
CONVOCATI	Parlamento generale (?) di baroni e università demaniali
MOTIVI	?
CONCLUSIONI	?
NOTE	Non noto alla bibliografia. Vedi scheda 9.

11.1

Albarano di Alfonso il Magnanimo in favore
di Giovanni Antonio Orsini, principe di Taranto
Napoli, 1° giugno 1454

ACA, *Cancillería real, Registros*, 2697, f. 163r. Copia in registro. Intestazione: «Pro illustri principe Tarenti».

Si tratta della medesima garanzia data in occasione di tre precedenti parlamenti (1450, 1453), citata da Ryder, *The Kingdom*, p. 129 nota.

Nos Alfonsus etc. Per tenore del presente scripto o ver albarà volemo, declaramo et promettemo in nostra bona et reale fede a lo illustre principe de Taranto, grande comestabile de lo nostro reame de Sicilia citra Farum, che non obstante lo illustre duca de Andre, nepote et procuratore de lo dicto princepe, per aconzo de le facende de la nostra maestà per ordinacione et comandamento nostro ad esso princepe scripto et commandato in lo generale parlamento o ver consiglio, qual de proximo a dì X del presente mese se deverà celebrare et fare nella nostra cità de Napoli con li signori baroni regnicoli et universitate demaniale del dicto regno, o ver che è celebrato et facto, per parte de lo illustre princepe acceptarà o haverà acceptato concorrere ad certi imposicione et pagamenti se deveranno imponere nello dicto regno in quacunque somma o quantità se fossero, et supra qualunque titolo et colore se dicessero, tale acceptacione non sia né debia essere oblicatorie che lo dicto princepe et prenominato duca suo nepote; et li altri soy siano oblicati contra la forma et tenore de soy privilegii, cautele, scripture et albarani al dicto pagamento, né la dicta concurrentia habia, possa né debia essere iusta o colorata caysone derogare né preiudicare alli convencioni, privilegii, albarani, declaracioni et altre cautele per lo passato per nostra

maestà concessi a lo dicto principe, né ad altri supranominati, ance quelli et ciò che in esse se contene restano in loro fermeça et vigore, et ad declaracione et futura cautela de lo dicto illustre princepe havemo facta fare la presente scripta, sottoscrita de nostra propria mano et sigillata del nostro nizo. Data in Castello Novo Neapolis, die primo mensis iunii, secunde indictionis, anno a nativitate domini M^oCCCCLIII.

Rex Alfonsus

Dominus rex mandavit michi Arnaldo Fonolleda

12.

DATA	1454, 15 ottobre
LUOGO	Napoli
CONVOCATI	Parlamento generale di baroni e università demaniali
MOTIVI	Provvedimenti contro i Turchi.
CONCLUSIONI	?
NOTE	Non noto alla bibliografia.

12.1

Lettera convocatoria di Alfonso il Magnanimo a Onorato Caetani di Sermoneta
Napoli, 8 settembre 1454

Roma, Archivio Caetani, *Fondo generale*, n° 18127 (C 885). Originale. Sottoscrizioni autografe. Sul verso si legge il soprascritto «Magnifico viro Honorato Gaytano, consiliario fideli nobis dilecto». Riproduzione fotografica del disegno a opera di Gelasio Caetani in Caetani, *Domus Caietana*, II parte, p. 96. Poiché l'originale non è consultabile a causa del riordinamento in corso (2017), l'edizione è stata condotta su tale riproduzione, Ed. Carinci, *Documenti scelti*, p. 410, da cui Migliorini - Folena, *Testi non toscani*, pp. 72-73, recentemente commentato per gli aspetti linguistici da De Blasi, *Storia linguistica*, p. 53.

Rex Aragonum utriusque Sicilie etc.

Magnifice vir consiliarie fidelis nobis dilecte. Como de alcuno tempo in cqua lo gran Turcho sia facto diligente et multo sollicito in destrudere sancta fede catholica et religione cristiana, né, per li soi grandi preparatorii che continuamente tene prompti, li soi pensieri siano altri che invadere et occupare le terre de christiani et delere lo nomo de quelli de la terra et memoria de li viventi: havemo deliberato tenere per nui personalmente parlamento generale in questo nostro regno in la citate de Napoli, cum li baroni et universitate de lo dicto regno, per debitamente provvedere a la defensione de lo prefato regno che per li Turchi né altri inimici de la fede christiana, de li quali se senteno grandi preparatorii per mare^a, non pocza essere invaduto oy offiso, anche quello più tosto sia disposto ad offendere et invadere li dicti inimici, vi comandamo che a lo xv^o dì de lo mese di octubro proximo futuro siate personalmente oy per vostro legitimo procuratore in la dicta citate de Napoli, perché in lo dicto parlamento poczare intravenire, consigliare, fare et exequire tucto

quello che per honore de nostro Signore Dio, servizio nostro et beneficio de lo dicto regno in lo dicto parlamento sia ordenato, et potendo venire vui personalmente non mandate procuratore; dove non, mandate procuratore cum ampla potestà, et che sia tale del quale se possa havere buon consiglio per le cose che se devono praticare. Datum in Castro Novo Neapolis, die octavo septembris, III^e indictione, anno MXXXLIIII. Rex Alfonsus.

Mattheus Ioannes
Probatum

^a *La parola non è letta nella trascrizione dattiloscritta a cura di Gelasio Caetani, che annota «buchi, prodotti da tarle». Nel suo disegno si legge, con difficoltà, paiore o pmare. Nella trascrizione a stampa allegata all'inventario cronologico del fondo si legge mare.*

12.2

Lettera di Francesco Foscari, doge di Venezia, a Francesco Sforza, duca di Milano
Venezia, 8 ottobre 1454

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 195, s.n. Copia. Edizione parziale.

Per litteras dicti oratoris nostri datas XXVI eiusdem mensis septembris eius maiestatem convocasse principes regni et prestantiores nobiles Neapolitanos eosque consuluisse si ligam nostram intrare debeat, per omnes laudatum fuisse et in eam ingrederetur.

13.

DATA	1455, aprile
LUOGO	Napoli
TIPOLOGIA	Parlamento generale di baroni
MOTIVI	Richiesta di sussidio contro i Turchi.
CONCLUSIONI	Istituzione di trattenute sugli stipendi dei funzionari, di durata perenne o annuale. Istituzione dell'imposta del 21% detta «della milizia del Duca di Calabria».
NOTE	Ryder, <i>The Kingdom</i> , p. 128 cita 13.1, senza approfondire la questione. Non ci sono elementi sufficienti per attribuire a questo possibile parlamento l'istituzione di collette straordinarie destinate alla crociata antiturca, questione affrontata anche nel parlamento dell'ottobre 1454 (scheda 12). A esse si fa riferimento nel parlamento del 1456, quando furono abolite (15.9: si parla di due collette annuali per 52.000 ducati). Certo, l'imposizione di collette straordinarie si sarebbe dovuta decidere in un parlamento generale. In verità, il 13.2 non parla di parlamento, ma di un obbligo assunto dal regno di Sicilia citra Farum 4 mesi prima, per una cifra superiore a quella delle due collette (112.000 ducati). Ci si riferisce forse al Consiglio regio allargato del 26 agosto («el suo consiglio e li signori de questo regname e uno gentilhommo per caduno segio»), quando il Magnanimo annunciò la sua intenzione di partire per la crociata (<i>Dispacci sforzeschi</i> , I, p. 239, il discorso del re è riportato da Zurita, <i>Anales</i> , XVI, xxxiii = vol. 7, pp. 139-140, cfr. Ryder, <i>Alfonso</i> , pp. 412-413). In via del tutto ipotetica abbiamo attribuito a questo parlamento un capitolo inserito in un atto del 1458 (13.4).

13.1

Lettera di Alfonso il Magnanimo al viceré di Calabria
Napoli, Castelnuovo, 8 aprile 1455

ACA, *Cancillería real, Registros*, 2700, ff. 92r-v. Copia in registro. Edizione parziale.

La lettera ordina di procedere contro un barone indicato dalla cifra *fu* (Antonio Centelles, marchese

di Crotona?), annullando l'ordine contrario contenuto in una lettera precedente. Il barone era stato infatti convocato al parlamento a Napoli, ma non si era presentato.

Lo rey etc. Visrey. Be creem haveu a memòria com derrerament per una nostra letra vos havem scrit e manat que envers lo *fu* no^a procehísseu ne enantásseu res, per tant com venia per nós cridat e convocat a parlament. E perquè al present aquesta causa del parlament nós cessa, attès que aquell havem ia celebrat e lo dit *fu* no és vengut, vos manam que envers aquell procehiau e enanteu en aquella forma e manera e segons que per les altres nostres letres primeres e en virtut de aquelles vos havem scrit e manat.

^a no *aggiunto nell'interl.*

13.2

Lettera di Alberico Maletta a Francesco Sforza Napoli, 8 [novembre] 1455

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 195, 25-26. Originale. Edizione parziale.

Ed. *Dispacci sforzeschi*, I, pp. 299-301, partic. 300.

La lettera dà notizia della cerimonia in cui, il 1° novembre, Alfonso, dopo l'emissione di una bolla pontificia al riguardo, prese solennemente la croce per la spedizione antiturca.

Aviso etiamdio la vostra signoria che questo regname de qua dal Farro si s'è obligato a la maiestà del re zà quatro mesi passati a pagare $CXII^m$ ducati lo anno per mantenere XII galee a la impresa contra el Turcho; e zà have acommenzato a pagare.

13.3

Pietro Gentile (1913)

Gentile, *Finanze*, pp. 210-211. Tutte le fonti citate dallo studioso sono andate distrutte nel 1943.

Per ovviarlo [il disagio finanziario], nell'aprile, poco prima o poco dopo la Pasqua del 1455 [6 aprile], si riunì in Napoli un altro Parlamento Generale ¹⁾, nel quale, in mancanza d'altro, le provvisioni, gli assegni, i salari furono sottoposti alla contribuzione di 1/5 per un tempo indeterminato e di 1/6 per certi funzionari e per un solo anno ²⁾. Questa tassa, destinata alla costruzione di una armata di 12 galee

per la difesa del Regno e per la guerra contro il Turco, dato il buon numero dei provvisionati, dovette dare un reddito rilevante. E non bastando, nel tempo stesso ne veniva imposta un'altra del 21% detta «della milizia del Duca di Calabria» e si decretava un aumento della tassa d'esportazione ³⁾).

¹⁾ Il re in questa occasione offrì un solenne banchetto ai baroni. *Ced. Tesor.* 27 f. 163r.

²⁾ Questa tassa si doveva esigere dal 1° maggio al 31 agosto per l'anno corrente; negli anni successivi 1/3 ogni quattro mesi. *Cedolari antichi* 2° (1452-1464) *ced.* 6°.

³⁾ *Comune* 5 f. 15. Questa tassa si doveva pagare in due rate: a novembre ed a marzo. *Curia* 1 f. 43.

13.4

Lettera di Alfonso il Magnanimo con l'autentica di un capitolo del parlamento post 2 gennaio 1458

ASNa, *Museo*, 99 A 31, fascicolo 3/2, carte sciolte numerate 13-17, partic. c. 17v, Copia in registro, testo mutilo in fine, dopo un atto del 2 gennaio 1458. Le carte provengono da un registro identificato come *Commune Sommarie*, III dall'editore di *Fonti aragonesi* IV, p. 58 (registro latino del documento e trascrizione del capitolo in volgare). Il capitolo, autenticato da Antonello Petrucci a seguito di una supplica di Giovanni Zuzzolo di Barletta, è inserito in una lettera di Alfonso il Magnanimo al doganiere di Barletta, lettera a sua volta inserita in un'altra del gran camerario Iñigo d'Avalos al medesimo ufficiale.

Il capitolo non può riferirsi al parlamento del 1456, di cui abbiamo gli atti integrali (14.5). Lo abbiamo attribuito a questo del 1455 in via meramente ipotetica. Potrebbe anche darsi che ci sia stato un altro parlamento tra il 1456 e il 1458.

Pro Iohanne de Czuzulo de Barolo^a.

Inichus etc. Nobili viro Tomasio de Tadeo dohanerio dohane terre Baroli seu eius substituto^b et aliis ad quos spectet presentibus et futuris amico nostro carissimo salutem. Noviter pro parte Iohannis de Czuzulo de Barolo fuerunt nobis presentate regie littere maiori sigillo sigillate aliisque sollempnitatibus regie Curie roborate tenoris et continencie sequentis:

Alfonsus etc. Nobili viro dohanerio dohane terre nostre Baroli seu eius substituto gratiam nostram et bonam voluntatem pro parte nobilis viri Iohannis de Czuzulo de Barolo fuit querulanter expositum quod his diebus preteritis vobis presentatum fuit capitulum introscriptum nostra decretatione^c autenticatum per manus magnifici viri Antonelli de Petrucciis et extractum ab aliis capitulis expeditis in ultimo parlamento facto in civitate Neapolis, quod erat tenoris et continencie sequentis:

«Item che se dingne ipsa mayestà connectere et mandare che li victuagli, li quali se vendeno spaczati ad forestieri in le dicte terre, non se debia pagare ius plathee per la quantità delle tracte, ma solamente se debia pagare lo dericto de lo preczo de li dicti victuagli, deducto lo preczo delle dicte tracte. Placet Regie Maiestati»,
et fuistis requisitus ut observare debuissetis dictum capitulum et ab eo non exigere ius platee pro iure tractarum iuxta tenorem dicte decretacionis nostre, et per vos minime fuit observatus, ymmo ab eo exigistis ius platee de tractis videlicet de frumento vendito per eum expedito cum tractis contra formam dicte decretacionis. Qua re nostra provisione petita, volentes debite providere, vobis tenore presencium de certa nostra sciencia dicimus, commictimus et mandamus quatenus dictum capitulum observetis et observari faciatis iuxta decretacionem ipsius et quicquid ab eo exigistis post presentacionem vobis factam de dicto capitulo de frumento expedito pro iure tractarum.

^a *Titolo al margine sinistro.* ^b *Corr. da subdito: -dito dep. e -stituto aggiunto nell'interl.* ^c *decre corr. da autentic: aut dep. e decre- corretto su -ent-*

14.

DATA	1456, 9-15 ottobre
LUOGO	Napoli (Castelnuovo, Santa Chiara)
TIPOLOGIA	Parlamento generale di baroni e università demaniali
MOTIVI	Supplica dei baroni presenti in corte dopo la richiesta del fisco di 12 tari annui per ogni nomina di mastri giurati e giudici annali in tutto il regno.
CONCLUSIONI	Approvazione di 27 capitoli. Alla tassa generale (230.000 ducati, uno per fuoco all'anno) si aggiunge il supplemento o <i>adiunctum</i> di un altro ducato a fuoco, da esigersi in due rate, in cambio dell'abolizione dei diritti di nomina di mastri giurati e giudici annali e delle collette per la spedizione antiturca. Il tomolo per fuoco sarà distribuito gratuitamente. Vengono condonati i debiti di numerose università e le pene corrispondenti per 37 collette dal 1441-42 al 1456-57 (14.5.2, art. 1). Sono istituite due collette straordinarie.
NOTE	Cfr. Gentile, <i>Finanze</i> , pp. 223-231; Ryder, <i>The Kingdom</i> , pp. 127, 129 nota, 133, 135, 216; Del Treppo, <i>Il regno aragonese</i> , p. 115; Carabellese, <i>La Puglia</i> , I, pp. 166-167.

14.1

Lettera convocatoria di Alfonso il Magnanimo al capitano, all'università
e agli uomini di Bitonto
Torre del Greco, 10 agosto 1456

Bari, *Archivio notarile*, not. P. de Tauris, 1457, f. 4, da cui ed. *Codice diplomatico barese*, n° 225, p. 363 [a] (ripreso da RYDER, *The Kingdom*, p. 127) e Carabellese, *La Puglia*, I, pp. 166-167 [b], con erronea indicazione dell'anno nell'intitolazione (1457) e nella *datatio* (MLVI) (da qui cit. Marongiu, *Il parlamento in Italia*, p. 234). Carabellese precisa che l'università elesse il sindaco deputato, s'intende nell'atto notarile che insera la lettera convocatoria.

Rex^a Aragonum utriusque Sicilie et cetera. Nobiles et egregii viri fideles nostri dilecti. Nuy ad supplicatione de li Baruni, che de presente so in la città de Neapoli per cose concernente grandemente servizio nostro et beneficio de la republica de quisto reame, havimo deliberato tenere parlamento generale in la dicta città a li x de lo

mese de Septembre proximo futuro, perciò ve dicimo et commandamo che ordinate vostri sindaci cum ampla potesta, che per lo dicto dì se trovano presenti allo dicto Parlamento, et per niente manche. Data in Turri Octavi, die x augusti M(CCCC)LVI^b.

Rex Alfonsus

A tergo: Nobilibus et egregiis viris Capitaneo, Universitati et hominibus terre Biontonti fidelibus nostris dilectis.

^a*Precede in b* De Tauris 1457 ^bMDLVI *a*, MLVI *b*.

14.2

Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza Napoli, 15 settembre 1456

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 196, 189/203-204. Originale. Edizione parziale.
Ed. *Dispacci sforzeschi*, I, pp. 428-432, partic. 430.

Essa maiestà ha facto venire qua tuti li signori de questo reame et li sindici de le terre del domanio per havere parlamento cum loro, il quale per quanto me dica Gasparre Talamanca serà de questo effecto: che sua maiestà vuole uno ducato per fuoco oltra le colte ordinarie per fare la impresa contra el Turcho.

14.3

Lettera di Pere Boquet ai consiglieri di Barcellona Napoli, 9 ottobre 1456

AHCB, *Fons Municipal, Consell de Cent, Lletres reials originals*, 1 B X-26, ff. 162-163v. Originale. Edizione parziale.
Ed. Madurell Marimon, *Mensajeros*, pp. 531-534, partic. 533; ed. parziale Ryder, *The Kingdom*, p. 129 nota.

Huy lo senyor rey ha segut en son tribunal dins lo castell, en la petita sala, e tots los duchs, comtes, prínceps, e barons, en forma de cort, e a·ls a fetes moltes gràcies dels serveys fins ací fets, donatius e bones obediències. E après los à notificada sa anada aquí, e que'lls jaquia lo duc son fill, creats entre ells, e que prest tornaria d'èça per la bona voluntat que·lls té. E lo duc de Calàbria ha parlat per tots, e axí, an fet fi

a la cort, e toqua lo senyor rey per any de axí avant, ultra lo que avia cxx^m ducats venecians, e altres, fetes après algunes gràcies, e tothom se'n tornà a sa casa.

14.4

Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza
Napoli, 13 ottobre 1456

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 196, 206/234-235, 237, 238, 207/236. Originale. Edizione parziale. Ed. *Dispacci sforzeschi*, I, pp. 435-440, partic. 439.

Sabbato passato [9 ottobre] la maiestà del re fece el parlamento ad questi signori et baroni, nel quale publicò el suo andare in Catelonia et lassare qua suo locotenente lo illustrissimo suo primogenito, al figliolo del quale, cioè al naturale, essa maiestà ha conferito l'arcivescovato de Ciragusa noviter vacato, quale è de entrata ducati xxx^m, come de questo et d'altre novelle me referisco alle lettere de Talamancha, el quale copiosamente ne scrive a domino Albrico, aciò che lo referisca a vostra signoria.

La prefata maiestà è rimasa d'acordo cum questi signori che li debiano dare im perpetuo dui ducati per foco l'anno, et sua maiestà gli ha remesse alcun'altre graveze. Et, per quanto me dica lo principe de Rossano, essi signori restano bene contenti; pur per questo essa maiestà ha augmentate l'intrate sue circa lxxxx^oii^m ducati l'anno.

14.5

Atti del parlamento generale
Napoli, 10 settembre - 15 ottobre 1456

- A. ASNa, *Archivio Pignatelli Aragona Cortes, Diplomi* 148 [da richiedere come *Diplomatico, Pignatelli Aragona Cortes*]. Originale pergameneo con i quattro fori del sigillo pendente. Il sigillo di cera rossa, in frammenti, è staccato e conserva i nastri a strisce gialle e rossi, colori aragonesi. Rigatura a secco. Sul lembo ripiegato della plica, a sinistra rispetto allo specchio del testo, si legge la coeva nota di registrazione «Registrata in cancellaria penes cancellarium in registro xxxxiiii». Sul verso sono presenti due registi tardi: «Copia in forma cancellarie de li capitoli dell'accordo tra li baroni et popoli del regno di Napoli col re Alfonso primo. In anno 1456», ripetuto in altro luogo da mano settecentesca. Sotto la prima nota si legge, di altra mano, la collocazione «n° 294», sotto la seconda, di altra mano, «n° 67». La pergamena, che misura 661x823 mm, è in buono stato di conservazione.
- B. ASNa, *Privilegiarum* 2° (1444-1451), f. 263 e ss. Il registro fu distrutto nel 1943. Gentile, *Finanze*, p. 217 nota, informa che la copia «fu esibita in un ricorso al Re e al S. consiglio da Scipione di Santomango di Salerno, accusato di delitti da Tomaso di Santo Mango e proces-

sato nella Vicaria».

- C. ASNa, *Curie*, 1, f. 130. Il registro fu distrutto nel 1943. Il testimone è segnalato da Gentile, *Finanze*, p. 217 nota, che sottolinea un'unica differenza rispetto a B: «la formula finale regia “Yo i leydo la presente e plazemi che asi se faga”».
- D. ASNa, *Sommaria, Diversi*, I num., 52 bis, ff. 171v-176v. Copia in registro cartaceo (si tratta di un formulario) dei soli capitoli, a partire dalla parte volgare di 14.5.2. Il testo è intitolato «Oblacio solucionum fiscalium cum certis graciis baronibus concessis». Al margine sinistro di questa intestazione la nota «Regestratum in registro Curie 3 f. 130. In regno anno 1452», prova che si tratta di un apografo di C.

b. Gentile, *Finanze*, pp. 223-231. Edizione di B. Il testo è intitolato «Copia capitulorum».

Si pubblica qui il testo di A, segnalando soltanto le varianti non adiafore di D e b. I capitoli 12 e 13 di A e b sono postposti in D (tra gli art. 20 e 21).

Sono stati introdotti la numerazione dei capitoli, la divisione in capoversi e sezioni, i titoli in corsivo delle sezioni e dei singoli articoli.

Una copia degli articoli 2 e 6 è inserita in 14.6.

14.5.1 *Convocazione del parlamento.*

A seguito della supplica dei baroni presenti a Napoli, la richiesta da parte della regia Curia dei diritti per l'elezione di giudici annali e mastri giurati è prima trattata nel Sacro Regio Consiglio, poi rinviata alla discussione nel parlamento generale.

¶ In Dei nomine, amen. Pateat universis huiusmodi seriem auditoris quoquomodo seu visuris quod, cum serenissimus ac victoriosissimus dominus dominus Alfonsus Dei gratia rex Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum etc., informatus quod ad suam maiestatem et suam curiam pertinebant iura magistrorum iuratorum et iudicum annalium et ad contractus huius regni, videlicet pro unoquoque ipsorum magistrorum iuratorum et iudicum tarenos duodecim singulis annis in singulis terris tam demanii quam ecclesiarum, comitum et baronum huius regni, ordinasset suos commissarios in dicto regno ad exigendum iura ipsa a dictis magistris, iuratis et iudicibus pro tempore preterito ac per publicum edictum mandasset ut singulis annis eligentur ipsi magistri iurati et iudices et unusquisque ipsorum solvere teneretur in cancellaria dicti serenissimi regis dicta iura, pro parte baronum presentium in curia dicti serenissimi regis fuit sibi supplicatum ut in exactione dictorum iurium supersederi dignaretur donec de iusticia videretur an ad ipsam regiam maiestatem et eius curiam de iure pertinerent iura ipsa, et dicta regia maiestas annuens eorum supplicationibus supersederi iussit et cessari ab exactione iurium ipsorum, et commisit ut in suo Sacro Consilio viderentur iura ipsius maiestatis ac ea que pro parte baronum allegabantur quod ea non pertinent dicte maiestati nec eius curie,

et cum non parum tam in presencia ipsius maiestatis quam in dicto Sacro Consilio de iuribus fisci et dictorum baronum desceptatum esset diversis vicibus, et tandem cum regia maiestas decrevisset suos commissarios mittere ad exequcionem eorum que sibi de iure spectare dicebantur, barones presentes in curia ipsius maiestatis sibi humiliter supplicarunt ut ad exequcionem minime procederet, sed dignaretur parlamentum generale in hac civitate Neapolis convocare ac congregare ut super componendis omnibus que pro parte fisci pretendebantur per eos deberi posset cum omnibus deliberari et concordari.

Lettera di convocazione del parlamento per il 10 settembre. Napoli, 10 agosto 1456.

Que maiestas inclinata eorum supplicationibus iussit ad omnes huius regni magnates et proceres ac universitates demaniales scribi in forma sequenti:

Rex Aragonum utriusque Sicilie et cetera. Illustris et magnifice princeps collateralis consiliarie fidelis nobis plurimum dilecte. Nui a supplicatione de li baruni, che de presente so' in la città de Napoli, per cosa concernente grandemente servitio nostro et beneficio de la republica de questo reame havimo deliberato tenere parlamento generale in la dicta città a li x de septembro proximo futuro, però ve dicimo et commandamo che per lo dicto dì vui personaliter o per vostro procuratore ve debiate trovare cqua per essere presente a lo dicto parlamento, et per niente manche. Data in Turri Octavi, x^o mensis augusti millesimo cccc^olvi^o.

Rex Alfonsus
Martorell

Illustri et magnifico viro Ioanni Antonio de Baucio de Ursinis principi Tarrenti magno huius regni comestabulo collateralis consiliario fideli nobis plurimum dilecto.

Sub quaquidem forma fuit scriptum omnibus baronibus dicti regni.

14.5.2 Prima sessione del parlamento in Santa Chiara. Presentazione dei capitoli e decretazioni del sovrano. Napoli, 10 settembre 1456.

Adveniente autem dicta decima die septembris, congregatis dictis baronibus in ecclesia Sancte Clare civitatis Neapolis ac super componendis et concordandis

omnibus que per regiam maiestatem et eius curiam petebantur pluribus vicibus et diebus inter se tractantes, tandem barones obtulerunt dicte maiestati quedam capitula seu annotationes inferius annotate, super quibus habita Sacri Consilii deliberatione matura tandem dicta maiestas ad utrumquodque illorum responsiones et decretaciones fieri iussit, quorum capitulorum et decretationum series sequitur, et est talis:

Li^a baroni de quisto reame de Sicilia citra Farum, tam^b in genere quam^c in specie, per sé ipsi et per nome et parte de loro vaxalli et^d subditi, incolti et habitaturi de loro terre, supplicano humilmente a la maiestà de lo signore re li conceda le infrascripte gratie, videlicet:

1. *Amnistia generale per tutti i reati, tranne lesa maestà, eresia, falsificazione di moneta, quelli oggetto di processi pendenti, i casi di corruzione denunciati dopo il termine di quaranta giorni. Condo delle somme dovute per le 37 collette registrate nel cedolario con relative penalità.*

In primis che la maiestà soa se digne^e concedere a li prefati baruni, vassalli etc. generale remissione de omne delicto etc. de tucto lo tempo passato in fine al presente di^f, excepto crimine lese maiestatis in persona de soa maiestà, cum remissione de omne pena incursa^g per li dicti delicti, etc.^h, reservati quelli delicti et cause che al presente pendeno li processi et iudicii, et quanto ad questi li delinquenti se recomandano a sua maestà, cum declaratione expressa se intenda remisso tucto quello se demanda per lo sopra pyù che se trova a lo cedulario de le trenta septe collecte pagate, et omne pena che per causa de quelle fosse incursa⁷, et occurrendo ponere collette se debiano impo-
nere secundo se haⁱ solito recogerli al presente.

Placet regie maiestati de remissione criminum quoad penas corporales

⁷ Il riferimento è a un'ingiunzione di pagamento della Sommaria risalente al 9 settembre 1456 (notificata ai tesoriери provinciali nei giorni successivi). Entro 15 giorni i sindaci di numerose località del regno erano tenuti a corrispondere una somma, diversa per ciascun centro, per ciascuna delle 37 collette imposte dal 1441-42 (V indizione) al 1455-56 (IV): «pro collectis trigintaseptem [*corr. su* tribus] et tercia impositionis ab anno quinte et per totum annum quarte indictionis proximum preteritum», lettera di Inigo d'Avalos a Pere Mercader, tesoriere generale, ASNa, *Sommaria, Significatorie*. 1, ff. 39v-43r. Al margine sinistro di f. 39v si legge «Fuit remissum per dominum regem in parlamento». La lettera è stata individuata da Ryder, *The Kingdom*, p. 216, che ha calcolato in 66.000 ducati l'importo complessivo. Ryder interpreta «tercia impositionis» come una frazione di colletta, laddove forse ci si riferisce a una terza rata della tassazione generale.

et pecuniarias exceptis criminibus lese maiestatis in personam vel statum vel officiales tantum regie maiestatis acⁱ heresis et false monete, et illis etiam de quibus lis pendet per litis contestationem vel citationem parti presentatam et capitulorum oblacionem parti presentatorum, exceptis etiam officialibus regiis de gestis et administratis pretextu vel ratione officiorum. Et placet etiam de remissione eorum qui officiales dicte maiestatis subornarunt, et etiam de penis incursis ex eo quia intra tempus banni de mandato ipsius maiestatis super hoc publicati^k non revelaverunt dummodo intra quadraginta dies a data^l presentium continue numerandos iuxta formam dicti banni revelent subornatos et subornationes alioquin non censeantur^m quoad hec remissi. De remissione autem collectarum triginta septem hactenus impositarum nonⁿ integre secundum cedulaia antiqua solutarum placet regie maiestati et etiam de penis propterea commissis. Et placet etiam quod collecte in futurum imponende imponantur et exigantur prout hactenus tempore sue maiestatis fuerunt imposite et exacte.

2. Conferma di tutte le concessioni burgensatiche e feudali fatte dal sovrano e dai suoi antecessori: gli ufficiali fiscali dovranno interpretarne il testo correttamente.

Item confirmare et de novo concedere tutti beni burgensatici et feudali che de presente teneno et possedeno per privilegii de sua maestà o de altri reali^o passati, in quanto continget ad essa maestà et non ad private persone, facendo lor gratia che li privilegii che teneno per li fiscali non siano calumniati néⁿ tracti ad estranei sensi per li potere stimulare et vexare, ma quelli se intendano favorabelemente secundo loro continencia et tenore.

Placet regie maiestati de habentibus privilegia sufficientia concessa per suam maiestatem vel alios retroprincipes potestatem concedendi habentes et quod non calumnientur neque^q ad extraneum sensum trahantur per fiscales sue maiestatis ad stimolandum et vexandum eos quibus concessa sunt, sed intelligantur secundum eorum rectum et verum sensum.

3. Abolizione del processo inquisitorio tranne che per alcuni delitti: articolo non approvato dal sovrano.

Item che in nullo casu tanto civile quanto criminale, excepto crimine lese maiestatis, false monete, homicidii et^r heresis se possa procedere per inquisitione generale o speciale vel aliter ex officio curie nisi per accusationem de quello che pretendesse suo particolare interesse.

Non^s placet regie maiestati quoniam contra bonum publicum, quia multa maleficia^t remanent impunita, verum eadem maiestas confirmat capitulum editum per clare memorie regem Robertum, quod incipit *Ut delatas^u ad nostram audientiam⁸* etc.

4. *Non saranno introdotte imposte regie oltre a quelle stabilite nei capitoli dei parlamenti.*
Item che la maestà sua faccia gratia de cetero^x non imponere altre gravezze preter formam capitulorum che so' intra sua maiestà soa et quisto regno.
Placet regie maiestati quod serventur capitula per ipsam in premissis concessa^y.

5. *Il pagamento del sale è dovuto soltanto dopo la sua assegnazione.*

Item che li prefati baruni o vero loro^w vassalli non siano tenuti pagare lo denaro del sale si primo non li è assignato lo sale, secundo la forma de la pragmatica et capituli de essa maiestà⁹.
Placet regie maiestati quod serventur capitula et pragmatica super his edita.

6. *I baroni hanno il diritto di nomina di iudici annali, camerlenghi, mastri giurati e altri ufficiali nelle loro terre, senza approvazione regia e senza obbligo di pagare diritti alla corte. La disposizione non si applica ai casi in cui iudici a contratto e mastri giurati sono per diritto di nomina regia.*

Item li prefati baruni possano creare annuatim li iudici annali et camerlenghi ne li loro terre et altri qual se voglia ufficiali, como hanno costumato et sono consueti a loro arbitrio et volontà, senza alcuno pagamento o confirmatione de sua maiestà né de soi ufficiali anche del dericto che la regia corte pretendeva havere per lo passato, et per lo advenire de li dicti iudici annali et mastri iurati siano liberi et exempti, et haianonne perpetua remissione et gratia, et ipsi se li possano eligere, creare, remove et cassare a loro arbitrio e volontà.
Placet regie maiestati quod possunt creare iudices annales ad iusticiam rendendam vigore presentis capituli sine alia licencia et solutione alicuius iuris, et iudicent iuxta formam constitutionum et^z capitulorum regni et privilegiorum que ipsis^{aa} concessa sunt per suam maiestatem aut suos predecessores, dum tamen iudices ipsi in contractibus se non subscribant. Verum in terris

⁸ La costituzione di Roberto *Ut delatas ad nostram audientiam* (12 luglio 1324) regolamentava i casi di procedimento d'ufficio, Trifone: *La legislazione*, n. CXXXVIII, pp. 215-216.

⁹ Non sappiamo a quale prammatica di Alfonso ci si riferisca.

et castris que numerum focularium ducentorum quinquaginta non excedant placet regie maiestati quod ipsi iudices annales possint se subscribere auctoritate regie maiestatis, quam ex nunc regia maiestas eisdem iudicibus concedit nulla alia auctoritate vel concessione requisita. De^{bb} camerlengis autem seu magistris iuratis tam pro preterito quam^{cc} futuro placet regie maiestati, creatione tamen iudicum ad contractus per totum regnum et confirmatione magistrorum iuratorum seu aliorum qui alio nomine effectum^{dd} magistri iurati exercent in singulis terris ecclesiarum, principum, ducum, marchionum, comitum et baronum huius regni in quibus Curia consuevit creare et est de presenti in possessione exigendi dicta^{ee} iura et iuribus aliis proinde curie pertinentibus semper salvis et ipsi maiestati reservatis.

7. I baroni che possiedono il mero e misto imperio hanno facoltà di commutare le pene fino alla mutilazione delle membra e sono competenti per i reati che comportano la pena di morte, anche nei casi riservati alla Corona, salvo particolarità previste nei singoli privilegi feudali.

Item li baroni de quisto reame supplicano a la maiestà de lo signore re che quilli che hanno lo mero et mixto imperio possano commutare et componere le pene criminale in civile da la mutilatione de membri inclusive a basso, et li emolumenti et compositione vigore huius capituli siano li loro pro presenti et futuro; et a li^{ff} altri casi dove vene pena mortis possano iudicare et condemnare secundo la iusticia li^{gg} delinquenti usque ad mortem inclusive, non derogando però a la superiorità de la dicta maiestà, che quilli casi che so' reservati a la Corona, etiam a la concessione del mero mixto^{hh} imperioⁱⁱ, per vigore de lo presente capitulo se intendano concessi, cioè che li dicti baruni che hanno lo mero mixto imperio^{jj}, volessero iudicare et canoscere de li casi reservati, ma a l'altre che concedendo lo mero et mixto imperio veneno concessi, de quilli voleno conoscere previa iustitia^{kk} usque ad mortem inclusive, ita tamen che questo capitulo non venga a derogare a quilli che in loro specialità per privilegio et concessione havessero li casi reservati, et quelli tali resteno in loro possessione et privilegii non obstante la presente supplicatione et domanda. Placet regie maiestati.

8. Gli algozzini non hanno giurisdizione sui baroni e sui loro vassalli.

Item che li alguçiri non possano exercitare alcuna iuredictione contra li prefati baruni et loro vassalli, sì como per li altri capituli ence promise et confirmò. Placet regie maiestati quod serventur capitula super hoc concessa.

9. *Il sovrano si impegna a una riforma delle spese giudiziarie.*

Item che sia mercé de sua maiestà reformare li pisi et tollere li pisi della iusticia per li danni che ne conseqe ad omne persona.

Placet regie maiestati quod reformatur et sic de presenti fieri mandat.

10. *I baroni possono incamerare i beni vacanti nelle loro terre, ma soltanto se ne sono già in possesso.*

Item supplicano che la dicta maiestà se digne concedere ad ipsi et ad ciascheuno de loro in le terre de ipsi baruni li boni vacanti che, como per lo passato da che memoria de homo in contrario non exista li hanno soluti pigliare, li possano pigliare con titulo et gratia de soa maiestà, licet perrarum^{ll} se trovano vacare tali beni^{mm}.

Placet regie maiestati de his bonis vacantibus que hactenus ad eorum manus et posse pervenerunt et de quibus sunt in possessione, de aliis autem minime, quo vero ad alia bona in futurum vacantia non placet regie maiestati.

11. *Disposizioni sui diritti di sigillo e abolizione del sigillo quadrato.*

Item che tucteⁿⁿ littere de iusticia et de officii annali et altre cose dove non è stato solito farese con lo sigillo pendente, se debiano fare in carta de bambace et sigillarese con lo sigillo picciolo, et pagarese secundo è solito in quisto reame, et anche providerese che li scrivani se pagheno moderatamente, et de lo quatro se deia ponere a quelle scripture che se costumava in tempo de li ri soi precessuri et pagarese como era solito.

Propter abusus qui fiunt^{oo} in dictis sigillis et fieri possent in futurum regia maiestas providet pro^{pp} beneficio rei publice regni huius quod sigillum quatum in totum aboleatur^{qq} et annihiletur, rotundum vero sigillum remaneat, tamen non exigantur pro iure sigilli et cera nisi quinque grana tantum. De scribis autem et eorum solutione placet regie maiestati quod habita de premissis informatione moderentur et taxentur eorum salaria, et idem de secretariis. Et statuit dicta regia^{rr} maiestas quod pro litteris simplicis iusticie pro iure sigilli magni solvatur tarenus unus, et pro licteris iusticie favorabilis^{ss} solvantur tarenus duo, in reliquis autem serventur pandecta et taxa secundum quam de presenti fit solutio dicti sigilli magni, et^{tt} omnes littere iusticie^{uu} prementionate expediantur in carta papi vel membrana prout pars impetrans voluerit, et sigillum in littera de papiro imprimatur in dorso, in alia vero de membrana in pede, hoc enim proviso quod in quolibet privilegio vel littera gratie aut iusticie non apponatur nisi unum sigillum, ius vero pendentis exigatur prout tempore regine Iohanne exigebatur.

12. *Revoca dei commissari regi alla riparazione delle strade, fatta eccezione per Brunoro Sparella, addetto alle strade extraurbane.*

Item^{xx} supplicano se digne, considerato multi commissarii vanno per lo reame per lo concio de le strate et ponti et li populi ne so' multo agravati, revocareli et amovere^{yy}, che le boni gente no ne habiano gravecze et impaccio. Placet regie maiestati de revocatione ipsorum commissariorum^{ww} preterquam de Brunoro Sparella, qui remaneat pro reparandis viis puplicis extra civitates.

13. *Le franchigie dai passi sono limitate soltanto ai beni della corte e di altri privilegiati.*

Item, perché multe gente impetrano patente da vostra maiestà per bestiame et altre robbe che passano per multi passi de quisto^{zz} reame in graveçe de quilli che haveno le gabelle, che la maiestà vostra se digne ordenare che le cose de la corte et de altre che iustamente no deveno pagare debiano^{aaa} passare franchi et securi^{bbb}, ma che^{ccc} li altri debiano pagare, et li cabelloti dando loro impedimento^{ddd} non siano tenuti ad pena.

Placet regie maiestati.

14. *I vassalli dei baroni non possono essere portati al giudizio di primo grado dal giustiziere provinciale se non in caso di praeventio e denegata iustitia.*

Item che li vassalli de li dicti baroni non se possano trahere denante^{eee} lo iusticeri de la provincia in le prime cause, nisi in casu denegate iusticie.

Placet regie maiestati preterquam in casu preventionis, negligentie et denegate iusticie.

15. *Si chiede che i giudicanti regi giurino di rispettare i capitoli del regno. Il re rinvia alla normativa vigente (lettere arbitrarie e ritus delle corti di giustizia).*

Item che lo regente la Vicaria, iudici et iusticeri delle provincie in lo intrare de loro^{fff} officii iureno^{ggg} osservare li capituli et immunitate che have quisto reame.

Placet regie maiestati, reservatis litteris arbitrariis et ritibus curiarum et aliis per regiam maiestatem concedi consuetis.

16. *È consentito l'appello al re dal Consiglio della Pecunia, a patto che non si ostacolino i provvedimenti esecutivi.*

Item che da^{hhh} ciascheuno ufficiale ordinato da soa maiestà et specialiter da lo Consiglio de la Pecunia se possa appellare a soa maiestà et pendente appellatione nil debeat innovariⁱⁱⁱ.

Placet regie maiestati quod a Consilio Pecunie possint appellare ad suam maiestatem propterea tamen in civilibus vel pecuniariis non impediatur executio^{jjj}. Quoad alios autem officiales iam est provisum per constitutiones et capitula regni.

17. *Si chiede l'obbligo di sindacato annuale per i giurisdicenti regi. Il re rinvia alla normativa vigente.*

Item demandano de gratia li dicti baruni che lo regente et iudici de la Vicaria et iusticier de le provincie se debiano sindacare omne anno.

Placet regie maiestati quod constitutiones et capitula regni serventur.

18. *Si chiede l'assenso regio ai contratti feudali. Il re rinvia alla normativa vigente.*

Item che la soa maiestà preste consenso in omne contracto de boni feudali ex nunc in antea omni tempore che li serà demandato per uno^{kkk} deli contrahenti non obstante qual se voglia revocatione che se facesse per una de le parte, et che per defecto de lo assenso no impetrato lo fisco non se intenda essere prevenuto nisi^{lll} per expressam contestationem litis.

Placet regie maiestati quod serventur constitutiones et capitula regni super hoc^{mmm} edita.

19. *Nomina di una commissione d'inchiesta contro le malversazioni dei commissari regi e per la materia dell'articolo 10.*

Item che sia mercé de soa maiestà provvedereⁿⁿⁿ ad le extorsione, roborarie^{ooo} et mangiarie che fanno li commissarii in tucte parte de lo reame, le quale so' insupportabile^{ppp}.

Placet regie maiestati et ex nunc nominat magnificos Valentinum Claver vicecancellarium, Nicolaum Fillach et Raymundum Palomar consiliarios sue maiestatis ad informationes recipiendas et processus conficiendos cum potestate substituendi tam in premissis quam in omnibus contentis in capitulo decimo.

20. *Le ricevute dei pagamenti fiscali possono essere richieste solo per due anni. Sono abolite le multe per la mancata presentazione delle stesse dopo questo termine.*

Item supplicase per li prefati baruni per casone^{qqq} che li erarii de le provincie molestano multo li populi con commandamenti che debiano presentare le polise tanto de denari pagati per la tassa generale, quanto per le colte, quanto per li sali, quando^{rrr} per le deyce anni, quando^{sss} per pyù, quando per meno^{ttt},

che sia mercé de soa^{uuu} maiestà che li sopradicte polise non si possano deman-
dare si non per anni dui^{vuv}, cioè li ultimi, et che li prefati populi non siano
tenuti ad develele per pyù tempo mostrare et che de questo no ne^{xxx} debiano
incorrere pena alcuna, et che per la dicta¹⁰ presentata non se debia pagare
cosa alcuna.

Placet regie maiestati.

21. *Sono aboliti i diritti per le lettere e le ricevute emesse in occasione della distribu-
zione del sale.*

Item supplicano li dicti baruni per casione che^{yyy} quisti erarii o vero commis-
sarii che rescoteno lo denaro del sale hanno preso uno costume che mandano
commandamento per tucte le terre che debianno andare ad pigliare le polise
per andare per lo dicto sale, et omne terra paga uno carlino per lo misso, et
poi mandano lo misso ad pigliare la polisa, et costa la dicta polisa carlini dui,
et poi pagano l'altra polisa a lo fundico, che monta carlino uno, che so' insemi
carlini quattro senza lo misso, et questo è doe volte lo anno, supplicase che
queste mangiarie se debiano tollere, maxime lo andare ad pigliare la polisa,
perché omne uno sa lo tempo che se deve andare per lo sale.

Placet regie maiestati.

22. *Libero godimento dei passi: il re rinvia a un'inchiesta.*

Item supplicano li dicti baruni se conceda per soa maiestà possano^{www} exigere
lo dericto de quilli passi e gabelle che hanno solito exigere da quillo tempo
che memoria de homo non è in contrario.

Nominent passus et habita informatione providebitur.

23. *Alla richiesta che i signori di Abruzzo e Contado di Molise esigano i diritti di
passo dalle greggi transumanti come negli anni passati il re risponde confermando la
consuetudine.*

Item supplicase a la dicta maiestà per li signyuri de Abruço et^{zzz} de lo Conta-
to de Molisi che li dicti signuri possano exigere et havere li passi de la dohana
de le pecora che vanno et veneno da Puglia secundo hanno havuto dal tempo
de re Lanczalao, de la regina Joanna et subsequenter hanno havuto^{aaaa} a lo

¹⁰ La *dicta* è un ordine scritto che, in questo caso, consentiva ai rappresentanti delle *universitates* di ritirare il sale nel fondaco. Cfr. Senatore, *Una città*, p. 135.

tempo presente et hanno da la dicta maiestà secundo se so' convenuti con lo dohaneri de la prefata maiestà.

Placet regie maiestati quod dohanerius solvat dictos passus prout hactenus solvere consuevit.

24. Proroga di tre mesi per la presentazione di richieste di assenso feudale.

Item supplicano che si alcuno de li dicti baruni non havesse hactenus impetrato lo assenso infra legitima tempora se lo possa impetrare senza pena alcuna ^{bbbb}.

Placet regie maiestati postquam dictos assensos intra menses tres ^{cccc} a die dati presentium in antea continue numerandos impetrent.

25. Il termine per il pagamento delle terze è esteso da dieci a quindici giorni dopo ciascuna scadenza.

Item supplicano li dicti baruni che piacza ad la dicta maiestà per comodo de li populi allongare lo tempo de lo pagamento de la taxa generale in questa forma: cioè che como de presente so' tenuti pagare lo terzo de Natale deyce di poi la festa de Natale et lo terzo de Pasca deyce di poi ^{dddd} la festa de Pasca et lo terzo de agosto deyce di poi lo mese ^{eeee} de agosto, haiano tempo quindici di poi omne uno de li dicti ^{ffff} termini, cioè quindici di poi Natale, quindici di poi Pasca et quindici di poi la mese ^{gggg} de agosto.

Placet regie maiestati.

26. Le presenti concessioni non annullano i privilegi individuali di baroni e privati.

Item supplicano li dicti baruni che, non obstante sua maiestà confermarà ^{hhhh} le dicte gratie et capituli, non de meno per la confirmatione et decretatione ⁱⁱⁱⁱ non venga a derogare alcun modo a li capituli, privilegii et gratie per sua maiestà concesse in quisto regno a li baruni et private persune de quisto reame ^{jjjj}.
Placet regie maiestati.

27. Le presenti concessioni saranno inserite in un privilegio regio.

Item supplicano li dicti baruni che de le dicte gratie et capituli se digne soa maiestà farene expedire uno privilegio con omne oportuna solemnità, o pyù, como vorranno li dicti baruni, che ^{kkkk} li possano tenere et usare a loro cautela.
Placet regie maiestati.

14.5.3 *Seconda sessione. Presentazione di una proposta scritta di cinque baroni e del procuratore del principe di Taranto (art. 28). Decretazione del sovrano. Napoli, mercoledì 15 ottobre 1456.*

Proposta scritta redatta da una commissione di sei baroni: pagamento perpetuo di un supplemento di 1 ducato per fuoco, corrisposto a novembre, a marzo e nelle consuete scadenze della tassa generale, per un totale di 230.000 fuochi; gratuità del tomolo di sale; abolizione della colletta contro i Turchi; pagamento dell'intero supplemento a novembre e marzo per questo solo anno indizionale (1456-57). Istituzione di due collette straordinarie. Chi non paga il supplemento non gode delle concessioni al parlamento.

Dictique^{llll} magnates et barones, visis ipsis decretationibus capitulorum predictorum, pro illisque gratias agentes, tandem post nonnullas disceptationes inter se habitas pro beneficio rei publice^{mmmm} huius regni ac in augmentum status dicte maiestatis, die mercurii que computabaturⁿⁿⁿⁿ xv^a octobris dicti anni millesimi quadringentesimi quinquagesimi sexti apud Paludes extra civitatem Neapolis Iacchectus Manglabetus secretarius et orator illustris principis Tarenti, princeps Salerni, princeps Rosani, dux Sore, comes Termularum, comes Tricarici nomine et pro parte totius parlamenti predicti obtulerunt^{oooo} dicte maiestati quandam cedula[m] seriei sequentis:

Li baruni et magnati de quisto reame, siando presentialmente^{pppp} congregati in consillio ne la città de Napoli, sponte et voluntariamente si haveno cossì deliberato tra loro in^{qqqq} pleno consillio, più volte et dì celebrato in Sancta Clara, promecteno a la maiestà de lo serenissimo signyore signyore^{rrrr} nostro re de Aragona etc., per sé et soi^{ssss} heredi et successuri felicemente^{tttt} in quisto regno, cioè ad soa maiestà et a lo illustrissimo signiore duca de Calabria suo unico fillio et herede nel dicto^{uuuu} regno im perpetuum, lo supplemento in fine ad vinti carlini per foco de la moneta usuale de quisto reame, zoè che li vassalli pagano da qui innante et per tucto lo tempo da venire a la soa regale Corte ducati duy de moneta, zò è carlini vinti per foco, ad ragione de fochi ducento trentamiglia secundo so' tassati in^{vvvv} la tassa generale, et soa maiestà degia fare dare thumino uno de sale per ciascheuno foco senza alcuno pagamento, et tollerenne^{xxxx} le colte de lo Turcho in quella forma che in li capituli de lo dicto parlamento celebrati et per soa maiestà confirmati plenamente se contene¹¹. Lo quale supplimento se debia in lo dicto reame repartire in que-

¹¹ Non sappiamo quando erano imposte queste collette del Turco (si veda la nota alla scheda

sta forma, cioè che^{yyyy} in deductione de ipso supplimento se debiano pagare omne anno doe collette generale: la una in lo mese de novembro et l'altra in nello mese de iunyo^{wwww}, et la restante quantità se debia repartire per li foculeri de quisto reame et pagaresse in li modi, forme et tempi et con quelle conditione et pene se paga la dicta taxa generale. Et pyù ancora offerenno a la dicta maiestà doy colte generale per lo presente anno de la quinta indictione semel tantum, et la una se^{zzzz} debia pagare in lo mese de novembro^{aaaaa}, l'altra in lo mese de iunyo proxime futuri cum hac declaratione: che se alcuna cità o terra o alcune citate et terre di lo dicto reame non vorrà o vorrando concorrere et pagare lo ditto supplimento, quella tale o tali non debia né debiano gaudere le gratie, remissione et indulti contenti ne li capitoli de lo dicto parlamento, ma de quello se intenda et intendano esclusa et exempta, non obstante qualunqua ragione in contrario ce potessero dire^{bbbbbb} et allegare, et cussì se intenda de li baruni.

Risposta del re: accoglie l'offerta, concede altri 15 giorni per il pagamento del supplemento, dispone le pene per chi non paga entro i successivi 15 giorni (raddoppio dell'importo e rappresaglie). Tutti i baroni e le università devono pagare il supplemento e le collette, non essendo validi a tal riguardo eventuali privilegi di esenzione.

Regia maiestas acceptat dictam oblationem cum hac declaratione et expresso pacto: quod dicte collecte solvantur modo premissis, et ex gratia speciali prorogat dictam solutionem per quindecim dies post unumquemque dictionum mensium, verum si intra mensem^{cccc} nec^{dddd} intra xv dies sequentis mensis non integre solverint seu aliquis ipsorum solverit incurrat in penam^{eeee} dupli quantitatis ad solvendum restantis, pro quo et etiam pro principali fieri possint currerie^{ffff} et alia ad expensas solvere dilatantium. Hoc eciam adiecto et declarato^{gggg} quod nulla civitas, castrum vel terra aut aliquis princeps, dux, marchio, comes, baro, miles aut alius cuiuscumque conditionis fuerit pretextu aut colore alicuius gratie, privilegii vel immunitatis aut exemptionis sit libere aut exemptus a solutione vel contributione collectarum et adiunctionis predictarum^{hhhh}, immo teneantur et sint astricti solvere et contribuere in predictis pro inde, ac si privilegium^{jjjj}, gratiam vel immunitatem aliam^{kkkk} quantum ad hoc non haberent.

15). Esse furono abolite definitivamente nel parlamento del 1458: in quell'occasione apprendiamo che si trattava di due collette annuali per circa 52.000 ducati (15.9).

14.5.4 *Menzione dei testi e del sigillo. Sottoscrizione del sovrano.*

Quam ob rem dicti illustres et magnifici deputati nomine et pro parte totius parlamenti predicti vice et pro parte illustrium et magnificorum magnatum et baronum predictorum per manus osculum gracias egerunt dicte regie maiestati que persistens in predictis sicut prefertur^{lllll} dictis et actitatis huiusmodi^{mmmmm} publicum et autenticum instrumentumⁿⁿⁿⁿⁿ propria eius manu signavit et magno maiestatis sue sigillo inpendenti sigillari iussit.

Rex Alfonsus

Yo e leydo la presente e plazeme que así se faya^{ooooo}.

Ciccus Antonius Guindatius pro conservatore generali
Nicolaus Antonius de Montibus locumtenens magni camerarii
Raymundus Palomar
Vidit Nicolaus Fillach
Vidit Valentinus Claver vicecancellarius^{ppppp}

Notata per Gilifortem penes magnum camerarium^{qqqqq}.

Dominus rex mandavit mihi Francisco Martorell. Visum per Nicolaum Antonium locumtenentem magni camerarii, Valentinum Claver vicecaccellarium, Nicolaum Fillach, Raymundum Palomar et Ciccum Antonium Guindatium pro conservatore generali.

Probatum^{rrrrr}.

Quia mandato regio in scriptis facto nichil solvat pro iure sigilli^{sssss}.

^a Qui cominciano D e b. ^b tam A, tanto b, D. ^c quam A, quanto b, D. ^d et A, b, om. D. ^e vedere A, b, om. D. ^f di A, b, om. D. ^g incurta A, b, om. D. ^h etc A, b, et. D. ⁱ secundo se ha A, secundo se ave b, hè D. ^j ac A, b, om. D. ^k publicati A, D, supplicati b. ^l data A b, a die data D. ^m censeantur A, D, cesseantur b. ⁿ non A, b, om. D. ^o reali A, D, om. b. ^p nen A, nec D, non b. ^q neque A, D, videlicet b. ^r et A, b, om. D. ^s -ticulare interesse. Non su rasura A. ^t maleficia A, D, nefaria b. ^u delatas A, b, delata con s erasa D. ^x cetero A D, certo b. ^y concessa A, D, contenta b. ^w loro A, lloro b, soy D. ^z et D, om. A, b. ^{aa} ipsis A, b, eis D. ^{bb} De A, D, a b. ^{cc} Segue pro D. ^{dd} effectum A, D, officium b. ^{ee} Segue bona b. ^{ff} a li A, b, om. D. ^{gg} a li A, de li b, D. ^{hh} mero mixto A, mero et mixto b, D. ⁱⁱ per vigore de lo presente capitulo – mixto imperio A, D. om. b per saut du même au même. ^{jj} Segue per vigore de lo presente capitulo ripetuto per errore D. ^{kk} previa iustitia A, D, per viam b. ^{ll} perrarum A, perraro B, per casum b. ^{mmm} -i corr. su -e A. ⁿⁿ tucte A, b, ad tucte D. ^{oo} fiunt A, sunt b, D. ^{pp} pro A, D, om. b. ^{qq} aboleatur A, b, deleatur D. ^{rr} dicta r- su rasura A, dicta regia D, dicta b. ^{ss} solvatur tarenus unum et pro licteris iusticie favorabilis om. D per saut du même au même. ^{tt} et A, et quod b, D. ^{uu} iusticie b, D, iuste A, per omissione del segno

abbreviativo. ^{xx}In *D* gli articoli 12 e 13 si trovano tra i n. 20 e 21, a f. 174r. ^{yy}amovere *A, D*, ammonereli *b.* ^{ww}ipsorum commissariorum *A, b*, commissariorum ipsorum *D.* ^{zz}quisto *A*, questo *D*, *om. b.* ^{aaa}debiano *A, b*, habianno *D.* ^{bbb}et securi *om. D.* ^{ccc}che *A, D*, *om. b.* ^{ddd}impedimento *A, b*, impazio *D.* ^{eee}denante *A*, davante *D*, durante *b.* ^{fff}de loro *A*, de lloro *b*, delli *D.* ^{ggg}iureno *A, D*, deveno *b.* ^{hhh}da *A, D*, *om. b.* ⁱⁱⁱinnovari *A, D*, ignorari *b.* ⁱⁱⁱexequitio *A*, exequcio *D*, exercicio *b.* ^{kkk}per uno *A, b*, per luò *D.* ^{lll}nisi *A*, nisy *b*, ne *B.* ^{mmm}hoc *A, D*, hiis *b.* ⁿⁿⁿprovedere *A, D*, de provvedere *b.* ^{ooo}roborarie *A*, robarie *b*, robbarie *D.* ^{ppp}insupportabile *A*, insopportabile *b*, incomportabili *D.* ^{qqq}casone *A*, casione *b*, occasione *D.* ^{rrr}quando *A, D*, quanto *b.* ^{sss}quando *A, D*, quanto *b.* ^{ttt}quando per meno *A*, quanto per meno *b*, *om. D.* ^{uuu}soa *A*, sua *b*, vostra *D.* ^{vvv}anni duy *A*, anni duy *b*, duy anni *D.* ^{xxx}ne *A*, *om. b.* ^{yyy}che *A, D*, de *b.* ^{www}possano *A, b*, se pozano *D.* ^{zzz}et *A, b*, *om. D.* ^{aaaa}Segue dato in *b.* ^{bbbb}pena alcuna *A, D*, alcuna pena *b.* ^{cccc}menses tres *A, b*, tres menses *D.* ^{ddd}la festa de Natale – poi *om. b* per *saut du mème au mème.* ^{eeee}lo mese *A, b*, la metà *D*, *dopo f dep.* ^{ffff}dicti *A, b*, *om. D.* ^{gggg}lo mese *A, b*, la metà *D.* ^{hhhh}confirmarà *A, D*, confirmare *b.* ⁱⁱⁱⁱdecretatione *A, D*, accettacione *b.* ^{jjjj}de quisto reame *A, b*, *om. b.* ^{kkkk}che *A, b*, et *D.* ^{llll}dictique *A, b*, dicti *D.* ^{mmmm}beneficio rei puplice *A, b*, rey puplice beneficio *D.* ⁿⁿⁿⁿcomputabatur *A, D*, computa computabitur dicta *b.* ^{oooo}obtulerunt *A, b*, retulerunt *D.* ^{pppp}presentialmente *A, D*, principalmente *b.* ^{qqqq}in *A, b*, con *D.* ^{rrrr}signore *una sola volta in b.* ^{ssss}et *A, b*, *om. D.* ^{tttt}Segue regnante *D.* ^{uuuu}dicto *A, D*, *om. b.* ^{vvvv}in *A, b*, per *D.* ^{xxxx}tollerenne *A, D*, solvendo *b.* ^{yyyy}che *A, b*, *om. D.* ^{wwww}Segue proximo futuri in *b.* ^{zzzz}se *A, D*, li *b.* ^{aaaa}Segue et *D.* ^{bbbb}dire *A, b*, adure *D.* ^{cccc}Ultima m di mensem su rasura *A.* ^{dddd}nec *A, b*, aut *A.* ^{eeee}en di pena su rasura *A.* ^{ffff}currerie su rasura *A*, currerie *b*, curraat *D.* ^{ggggg}declarato su rasura *A.* ^{hhhhh}collectarum et adiunctionis predictarum su rasura *A*, adiunctiones *b.* ^{jjjjj}privilegium *A, D*, *om. b.* ^{kkkkk}aliam *A, b*, aliquam *D.* ^{lllll}prefertur *A, D*, prestitur *b.* ^{mmmmm}huius *A, D*, huiusmodi *b.* ⁿⁿⁿⁿⁿet autenticum instrumentum *A, D, b.* instrumentum et autenticum *A.* ^{ooooo}Rex Alfonsus – *faya sottoscrizione e poscritto autografi del sovrano A om. b.* ^{ppppp}Le cinque sottoscrizioni con formule di vidimazione sono autografe e si trovano staccate dal testo, nella parte destra, *A.* Queste sottoscrizioni e tutte le note di cancelleria che seguono sono *om. in b* e *D.* ^{qqqqq}Nota di cancelleria collocata in basso al centro, sotto la plica ripiegata, *A.* ^{rrrrr}Formula del mandato, inquadrata da graffe, in basso a sinistra, coperta dalla plica ripiegata, *A.* ^{sssss}Nota di cancelleria collocata nel magine sinistro della formula del mandato, *A.*

14.6

Autentica degli articoli 2 e 6 delle concessioni al parlamento generale

del 15 ottobre 1456

Torre del Greco, 27 giugno 1457

ABC, *Pergamene*, P 41. Originale pergamenaceo con i quattro fori del sigillo pendente, deperdito. La pergamena, di mm 490/493×345/355, è in buono stato di conservazione. Sul lembo ripiegato della plica, a sinistra rispetto allo specchio del testo, si legge la coeva nota di registrazione «Registrata in cancellaria. R(egestrata) penes cancellarium xxxii^o». Nel margine inferiore sinistro si legge la nota «f. p(ar)te(m) m(aiesta)tis». Sul verso si legge il regesto latino dell'archivista del monastero (XVIII sec.).

ALFONSUS Dei gracia rex Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hierusalem, Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Actenarum

et Neopatrie ac eciam comes Rossilionis et Ceritanie. Illustri magnificis et nobilibus viris magistro iusticiario huius regni Sicilie citra Farum eiusque locumtenenti seu regenti Magnam Curiam Vicarie, iudicibus eiusdem Curie vicemgerentibus quoque, iusticiariis, commissariis, iudicibus, baiulis et insuper magno camerario, praesidentibus Camere nostre Sumarie, magistris rationalibus ac officialibus de pecunia seu eorum et cuiuslibet ipsorum substitutis et denique universis et singulis officialibus et subditis nostris quocumque officii nomine fungantur et nominentur, eorumque locatenentibus presentibus et successive futuris ad quos spectet, collateralibus consiliariis et fidelibus nostris dilectis gratiam et bonam voluntatem. Privilegia, capitula, principumque placita que consulta maturaque deliberacione conceduntur ac pro utilitate reipublice et quieto statu sunt indulta, firma decet esse ac perpetua stabilitate mansura. Sane recolimus^a olim in generali ultimo parlamento in civitate nostra Neapolis celebrato de presenti anno quinte indictionis millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto die decimoquinto mensis octobris inter alia capitula per maiestatem nostram concessa et indulta magnatibus et baronibus huius regni ac hominibus et universitatibus civitatum, terrarum et locorum sive castrorum ipsius ad ipsorum supplicationem fuerunt concessa et indulta capitula tenoris sequentis, incipiendo a rubrica^b

«Li baruni de quisto reame de Sicilia citra Farum, tam in genere quam in specie, per sé ipsi et per nomo et parte de loro vassalli et subditi supplicano humilimente etc. Item^c confirmare et de novo concedere etc. tucti beni burgensatichi et feudali che de presente teneno et possedeno per privilegii de sua magestà o de altri regali passati, in quanto continge ad essa maiestà, et non ad private persuni, facendo loro gracia che li privilegii che teneno per^d li fischali non siano calumniati né tracti ad extranei sensi per li poteri stimolare et vessare, ma quelli se intendano favoribilmente secundo loro continencia et tenore. Placet regie magestati de habentibus privilegia sufficiencia concessa per suam maiestatem vel alios retroprincipes concedendi potestatem habentes et quod non calumnientur neque ad extraneum sensum trahantur per fiscales sue maiestatis ad stimolandum et vexandum eos quibus concessa sunt, set intelligantur secundum eorum rectum et verum sensum.

Item che li prefati baruni possano creare annuatim li iudici annali et camerlinghi ne le loro terre et altre quale se voglya officiali, como ànno costumato et sonno consueti a lloro arbitrii et voluntate, senza alcuno pagamento et confirmacione de sua maiestà né de soy officiali, anche che del dericto che la regia corte pretendeva avere per lo passato et per lo avvenire de li dicti iudici annali et magistri iurati siano liberi et exempti, et ayanone perpetua remissione et gracia; et ipsi se lle possano elegere, creare, remove e cassare

a lloꝝ arbitrio e voluntate. Placet regie maiestati quod possint creare iudices annales ad iusticiam reddendam vigore presentis capituli sine alia licencia et solucione alicuius iuris, et iudicent iuxta formam constitutionum, capitulorum regni et privilegiorum quae ipsis concessa sunt per suam maiestatem aut suos precessores, dum tamen iudices ipsi in contractibus se non subscribant, verum in terris et castris quae numerum focularium ducentorum quinquaginta non excedant placet regie maiestati quod ipsi iudices annales possint se subscribere auctoritate regie maiestatis quam ex nunc regia maiestas eisdem iudicibus concedit nulla alia auctoritate vel concessione requisita. De camerlingis autem seu magistris iuratis tam pro preterito quam futuro placet regie maiestati, creacione tamen iudicum ad contractus per totum regnum et confirmatione^e magistrorum iuratorum seu aliorum qui alio nomine effectum magistri iurati exercent in singulis terris ecclesiarum, principum, ducum, marchionum, comitum et baronum huius regni in quibus Curia consuevit creare et est de presenti in posseione exigendi dicta iura et iuribus aliis proinde Curie pertinentibus semper salvis et ipsi maiestati reservatis».

Quequidem capitula et contenta in eis pro parte reverendissimi in Christo patris et domini Lodovici tituli Santi Laurentii in Damaso Sante Romane ecclesie presbiteri cardinalis patriarchae Aquilegiensis et perpetui commendatarii sacri monasterii Cavensis ac pro parte terrarum, castrorum et locorum dicte abbacie et ipsarum universitatum fuit maiestati nostre humiliter supplicatum quod dignaremur capitula preinserta sibi observari mandare^f. Nos vero dicte supplicacioni utpote iuste benigne annuentes, habita super his deliberacione consulta, volumus vobis et unicuique vestrum harum serie de certa nostra scientia et consulte dicimus et mandamus quatenus dicta capitula et contenta in eis secundum eorum decretationes predictas eisdem reverendissimo cardinali et commendatario eiusque dicto sacro monasterio, dictisque hominibus et universitatibus terrarum predictarum observetis, observari mandetis et inviolabiliter faciatis iuxta ipsorum praedictorum capitulorum decretacionum^h tenorem, et contrarium non faciatis pro quanto gratiam nostram caram habetis, et penam unciarum milleⁱ per quemlibet cupitis non subire. Presentibus post earum inspectionem^l singulis vicibus remanentibus presentanti. Datae in Turri Octavi, die vicesimo septimo mensis iunii quinte indictionis millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo.

Rex Alfonsus^k

Inichus magnus camerarius
Vidit Valentinus Claver vicecancellarius
Ciccus Antonius Guidacius pro conservatore generali^l

Notatam per Gilifortem penes magnum camerarium^m.

Dominus rex mandavit michi Bernardo Lopiz. Visum per Valentinum Claver vicecancellarium, magistrum camerarium et Cicchum Antonium Guindatium pro conservatore generali. Probatumⁿ.

Quia ex capitulis parlamenti nichil solvat pro iure sigilli^o.

^a recolimus *su rasura*. ^b sequentis incipiendo a rubrica *su rasura*. ^c et subditi supplicano humilamente etc. Item *su rasura*. ^d per aggiunto in un secondo momento con modulo di scrittura più piccolo. ^e Corr. da confirmacionem mediante rasura della m. ^f supplicatum – mandare *su rasura*. ^h decretacionum *su rasura*, decretacionum ripetuto al margine e cassato. ⁱ mille *su rasura*. ^j inspectionem *su rasura*. ^k Sottoscrizione autografa. ^l Le sottoscrizioni autografe di d'Avalos, Claver e Guindazzo sono in calce a destra. ^m Notatam – camerarium di altra mano, in calce al centro della pergamena. ⁿ La formula del mandato, di mano di Lopiz, inquadrata come di consueto da due parentesi graffe, è in calce a destra, sotto la piegatura della plica. ^o La nota Quia – sigilli, di altra mano, si trova alla sinistra della formula di mandato.

14.7

Angelo Tummolillo (ca. 1477)

De Tummolillis, *Notabilia temporum*, p. 52 (§ LIII).

La notizia è successiva a quella sul parlamento del 1443 (*supra*, 2.16). Si è attribuita al 1456 perché riecheggia l'*adiunctum* deciso in quel parlamento e il malcontento che ne derivò, benché si trattasse di 5 e non di 3 carlini, come qui si dice.

Et post hec [1456], discursis aliquot annis, rursus iuxta regis celebrato consilio dominorum adiunxit dictus rex et decrevit persolvi a rengnicolis focularibus sigillatim ipsum ducatum aureum et venetum et alios carlenos tres per annum in terminis supra expositis. et sic misit per singulas provincias regni speciales commissarios et cuntores focularium ac calculatores ipsorum describendorum pro futuro in quaternionibus et arcivis regie Camere et Summarie ipsius; et ita exactum est ipso rengnante in grave dioxidium et prejudicium populorum.

15.

DATA	1458, 26-31 luglio
LUOGO	Capua (cattedrale)
TIPOLOGIA	Parlamento generale di baroni e università demaniali
MOTIVI	Successione di Ferrante. Concessione di sgravi fiscali.
CONCLUSIONI	Abolizione del supplemento della tassa generale (deciso nel parlamento del 1449, vd. scheda 5), delle due collette contro il Turco (52.000 ducati). Approvazione di grazie, non pervenute. Sappiamo che Teramo chiese che il re cassasse i processi «intentati per li signuri de la pecunia contra la comunitate et altri particolare persone de epsa e delo prefato episcopato per occasione de daci gabelle cursi de acque et aliorum regalium», Cassandro, <i>Sulle origini del Sacro Consiglio</i> , p. 10, nota 26. Rifiuto regio di un <i>donativo</i> offerto dall'assemblea di 50.000 (15.11) o 60.000 ducati (15.9).

15.1

Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza

Napoli, 27 giugno 1458, hora 22^a

BNF, *Italien*, 1588, 89. Originale autografo (minuta interpolata in ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 198, c. 219). Edizione parziale.

Ed. Nunziante, *I primi anni*, XVIII (1893), p. 9, nota 2, *Dispacci sforzeschi*, I, pp. 659-660, ripresa in Senatore, *Falsi*, pp. 271-275.

Cavalcai a Napoli e trovai essere vero che circa le VII hore el prefato re era morto, et che lo duca de Calabria, nunc re de Sicilia, era venuto ad presentarse ad Castelnuovo et che 'l castellano al giungere mio già li havea assignato el castello [...]. La signoria sua, obtenuta la città, ritornò in Castelnuovo, dove et da signori, baroni et zentilhomini è stato visitato, veduto et honorato come re [...]. Lo prefato signor re, facte le exequeie del padre, andarà a Capua, dove per lo scrivere li ha facto essa maiestà li debono convenire tuti li signori e baroni de questo regno et a xxv de luglio se debbe fare parlamento generale; interim la maiestà sua attenderà ad mettere ordine et forma alle cose sue.

15.2

Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza
Giugliano, 28 giugno 1458

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 198, c. 214. Originale autografo. Edizione parziale.
Ed. *Dispacci sforzeschi*, I, p. 662.

El corpo del re passato è stato aperto et imbalsamato, portarasse venerdì proximo [30 giugno] ad Sancto Petro Martire, et sabbato o lunedì al più tarde questo signore andarà a Capua et lì starà fin che vegnerano li signori et baroni del reame per fare lo parlamento.

15.3

Lettera di Iñigo d'Avalos a Pier Candido Decembrio
[Napoli], 2 luglio [1458]

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 199, c. 251. Copia. Edizione parziale.
Ed. *Dispacci sforzeschi*, I, p. 666.

Fato dy, el re don Ferrando, suo figliolo, fu alzato re e cavalcò per la terra con grandissime quiete e pace e consenso de tuti; partesse domane per andare a Capua per la peste grande che d'avimo, e lì, aly xxv de iulio, presente mese, tenerà parlamento generale.

15.4

Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza
Giugliano, 4 luglio 1458

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 198, cc. 227-228. Originale autografo. Edizione parziale.
Ed. Nunziante, *I primi anni*, XVIII (1893), p. 4, nota 2 e p. 7, nota 1; *Dispacci sforzeschi*, II, pp. 3-6.

Lo conte de Fundi [Onorato Caetani] ha levato le bandere reale, ma non è venuto a Napoli per suspecto de la peste, ma ha mandato a dire che vegneria a Capua [...]. Lo principe de Salerno [Raimondo Orsini] similiter ha alzato le bandere reale et vegnerà a Capua. [...] Heri sera la maiestà del re venne ad Aversa, dove io l'acompannai: staràli hogi et cray credo andarà a Capua.

15.5

Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza

Capua, 13 luglio 1458

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 198, cc. 44/45-46. Originale autografo, parz. cifrato. Copia integrale alle cc. 41-43. Decifrazione coeva a busta 1249, c. 189. Edizione parziale.

Ed. Nunziante, *I primi anni*, XVIII (1893), pp. 9-10, note 3 e 1. *Dispacci sforzeschi*, II, p. 24.

Lo conte de Fondi è venuto et lo conte de Cellano [Leonello Accrocciamuro]; restano in tuto a venire lo principe de Taranto [Giovanni Antonio Orsini], el quale se stima non vegnerà, ma mandarà, el duca de San Marco [Antonio di Sanseverino] et lo conte Antonio Candola. Tuto lo resto sonno venuti, cum li quali ogni dì el fa consiglio due volte. Credo che 'l limarà così bene le cose se hanno a tractare al parlamento che allora serà da fare poco [...]. Al parlamento se crearà duca de Calabria el principe de Capua [Alfonso d'Aragona], vostro genero.

15.6

Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza

[Capua, 15 luglio 1458]

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 198, c. 50. Copia. Edizione parziale, con l'identificazione dei baroni presenti tra parentesi quadre.

Ed. *Dispacci sforzeschi*, II, pp. 28-29.

El nome de li signori del reame che sono venuti ad prestare obedientia al serenissimo re Ferrando et che se trovano qua.

Primo el signore principe de Salerno [Raimondo Orsini];
lo principe de Rossano [Marino Marzano];
lo duca de Sora [Pietro Giampaolo Cantelmo];
lo duca de Andria [Francesco del Balzo];
lo duca de Melfi [Giovanni Caracciolo];
lo conte de Fondi [Onorato Caetani];
lo conte de Sanctoseverino [Roberto Sanseverino];
lo conte de Bucino [Giorgio d'Alemagna];
lo conte de Sancto Angelo [Marino Caracciolo];
lo conte de Cellano [Leonello Accrocciamuro];
lo conte Carlo de Campobasso [Carlo Monforte di Gambatesa];

lo conte de Campobasso [Nicolò, detto Cola, Monforte di Gambatesa];
lo conte d'Ariano [Iñigo de Guevara];
lo conte d'Avelino [Giacomo Caracciolo].

Molti altri gli ne sono, che non se ne fa molto caso, como signori de quatro e sey castelle. Restano a venire lo principe de Taranto [Giovanni Antonio Orsini], el quale ha mandato a dire che mandarà. Restaci lo conte Antonio Candola [Caldora]. Lo conte de Benafrio [Scipione, conte di Venafro] è venuto.

15.7

Lettera di Fermano Antici da Recanati al fratello Bartolomeo
Capua, 22 luglio 1458

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 198, cc. 64-67. Originale autografo. Edizione parziale.
Ed. *Dispacci sforzeschi*, II, pp. 42 e 45.

Primo a dì XVIII iulii fui dal signor Josia [d'Acquaviva] [...]: al parlamento non va, ma li manda, et fa alchune schuse per essere grasso et mal sano et l'ayre di Terra di Lavoro contrario a lui. [...] Ayo visto quanto scrivite a miser Antonio [da Trezzo] sopra lo fatto de la confirmatione de lo hoffitii [...]: tanto quanto più presto cie potete avisare de quello avemo a ffare lo facite, perché, fatto lo parlamento – che se comenzerà de questa altra semana – se farà queste provisione [...]. Ve aviso ch'è publica vocie et fama che, fatto lo parlamente, se concluderà che nullo de la natione [catalana] de que grado ho [*sic*] conditione se sia che agia hofficio né beneficio en questo reame de nulla natura de hofficio. [...] lo conte Antonio Caldora fino a mo' non è venuto, et sperase più tosto che non degia veniri che veniri, de que lo re sta molto turbato, perché ali xxv de presente è lo tempo [del parlamento].

15.8

Lettera di Orfeo Cenni a Francesco Sforza
[Capua, 28 luglio] 1458

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 198, cc. 103/104-109/110. Originale autografo. Edizione parziale.
Ed. Nunziante, *I primi anni*, XVIII (1893), pp. 13-18, *passim*; *Dispacci sforzeschi*, II, p. 58.

Fanno schusa se non vanno al parlamento: primo el conte Antonio [Caldora] ha alchuno difecto ochulto, quale è ben noto ala maiestà del re, che l'impedisce el

cavalchare; meser Restaybo [Cantelmo] dice essere restato per ochupatione havute di questo parentado da l'Aquila, ulterius per havere preso un pocho d'ombra che, havendo i villani di un castelletto che già fu loro et hora lo tenevano i figliuoli di meser Francesco Pandone, preso la forteza d'esso luochu et chiamato loro, et essi, perché non andassi in altre mani, aceptatolo, la maiestà del re se n'è turbata un pocho: dicono havere mandato a fare loro schusa, et aspectano la risposta, che non vorieno lo sdegno fosse di natura che sua maiestà facesse qualche novità ad esso messer Restayno.

15,9

Lettera di Giovanni Caimi, Orfeo Cenni e Antonio da Trezzo a Francesco Sforza
Capua, 31 luglio 1458

BNF, *Italien*, 1588, f. 107. Originale. Edizione parziale.

Ed. *Dispacci sforzeschi*, II, pp. 62-64, ripresa in Senatore, *Cerimonie regie*, pp. 158-159, nota 26.

Mercordì proximo passato [26 luglio] si fece lo parlamento generale, el quale passò in questo modo: ne la chiesa maggiore de questa città fo facto uno grande tribunale apparato de drapi negri, nella sumità del quale in cathedra sedeva la maiestà del re et nuy due, cioè Orpheo et Antonio, stavamo presso quella. Da li lati stavano a sedere li septe officii del reame, o chi era venuto per loro. Suso li gradi del tribunale stavano a sedere li signori et baroni del reame et li sindici de le terre domaniale, de grado in grado, secundo le condicione de li stati loro, oltra li quali gli era grande numero de persone.

Et imposto silentio ad ogniuno, la prefata maiestà del re disse come l'haveva facto chiamare et convocare loro signori, baroni et comunità in quello luoco per significarli la morte del signore re condan suo signore et padre, de la quale se condolse, et etiam significarli come l'era successo ad questo luoco et cum ordinatione del padre et bona voglia et con sentemento de loro tuti, et che l'intendeva mettere ordine et forma ad tute quelle cose per le quale se habia ad governare questi populi cum bona iustitia, et questo farlo cum participatione de loro signori, sperando in Dio et loro che gli conservaria in bona pace, come havea facto la bona memoria del signore re suo padre.

Poi disse che, vivendo el re passato, luy haveva sempre havuto compassione ad tuto questo regno che fossero agravati de tante graveze come erano, che era seguito per le guerre occorse etc., et per questo haveva bono animo et volontà de exgravarli in

grande parte de dicte graveze, et che gli doleva non havere comodità de fare circa questo quanto era sua intentione, del che era casone el papa, el quale iniustamente cercava de molestarlo in questo regno, per la qual cosa gli bisognava fare grande spese de gente d'arme et d'altro. Et similmente bisogna che 'l satisfacia ad alcuni legati ha lassato el padre, che ascende la summa de cccc^m ducati et più, ma non possendo satisfacere al presente ad tuto lo desiderio suo voleva satisfacere ad una parte, et qui disse che li rimetteva et absolveva liberamente dal pagamento de le due colte che se ponevano ogni anno per fare la impresa contra el Turcho, la quale ascendeva annuatim la summa de ducati lxx^m vel circa, confortandoli che se dessero bona voglia che, cessandoli lo impazo del papa et satisfacto ali debiti lassati per lo padre, gli faria cum el tempo quello che non havendo questi^a impazi era sua dispositione de fare al presente.

Alla quale proposta se levò lo conte de Fundi, come prothonotario del regno, et respose che a tuti loro signori era rincressuta la morte del re passato, così se trovavano contenti del successo suo, sperando essere bene recti et tractati da sua maiestà. Quanto a l'altre parte disse che seriano insieme loro signori et poi seriano cum quella.

Et in questo modo fo finito dicto parlamento, né dapoi in qua sonno più convenuti al dicto loco, ma se sonno più volte ritrovati dicti signori in campo cum la maiestà prefata, perché ogni signore et comunità facevano diverse domande de gratie al prefato signore re, come fare se suole ad ogni renovatione de stato.

Parse che la brigata, per non esserli levata altra graveza che le dicte colte del Turcho, non remanessero bene contenti né puncto satisfacti, così li signori come l'altri; et facendo instantia cum essa maiestà che li volesse levare certe altre graveze, et saltim una che se chiama lo adiuncto, la quale fo imposta l'anno passato per lo re quando fece lo parlamento [in realtà quello del 1456], cioè che dove solevano pagare uno alfonsino per foco et sale fo conducta a dui ducati, offerendo de donare ad essa maiestà ducati lx^m, de presenti se gli levava dicta graveza et la reducesse al primo termine. La maiestà sua ha mostrato stare dura in volerli compiacere de questo, et dice ad nuy haverlo facto per volere intendere la volontà de dicti signori et cognoscere quanto se poteva aiutare de loro, li quali ha havuto seperatamente; et, trovato che ogniuno stava paciente ad quello che sua maiestà voleva, heri gli fece chiamare tuti insieme et qui dimostrato ad loro che 'l non poteva al presente compiacerli de ciò che volevano: tuti resposero che restavano contenti ad quello che ad sua maiestà piaceva. Il che vedendo, sua maiestà dimostrò l'animo suo essere meglio disposto ad compiacerli che non credevano, et cum molte bone parole conveniente ad simile materia liberamente gli compiacque de

ciò che dimandato havevano, cioè in ritornare lo pagamento de li fochi et sale ad uno alfonsino per foco, come è dicto, dandoli speranza de farli ancora meglio cum el tempo. Et ulterius non volse acceptare la oblatione facta de donarli ducati LX^m per questo, cum dirli che questo de che gli compiaceva lo faceva cum bono animo, et non per volere tributo da loro de complacentia che 'l gli facesse, nella qual cosa tanto ha la sua maiestà contentato questi signori et populi, et tanto se gli ha bene disposti quanto dire se potesse. Nel che sua maiestà se ha bene consigliata perché, non facendo questo, la brigata come è dicto non restava bene contenta. Et già per alcuni de dicti signori eravamo stati confortati et pregati ad volere confortare et persuadere la prefata maiestà ad compiacerli de questo, cum farli intendere che 'l satisfaria molto a li animi de tuti, ma havendolo essa maiestà facto per sé medesima non è bisognato gli ne habiamo parlato altramente, salvo che in nome de vostra excellentia havemola commendata de quanto ha facto et dictoli che havereti grande piacere de intendere che sua maiestà se sia governata et governi in modo che quella se habia ad gratificare dicti signori et populi, che è quella cosa nella quale consiste la fermeza del stato suo. Ne ha risposto che fin al primo dì havea in sì deliberato de fare questa revocatione de lo aiuncto, ma ha voluto usque ad ultimum tenere secreto questo suo pensiero et mostrare tuto lo contrario per fare prova de la voluntà de dicti signori in vedere quanto stavano obediendi et pazienti alla voglia sua et intendere li animi loro verso sì.

^a i *corr. su o.*

15.10

Lettera di Giovanni Caimi, Orfeo Cenni e Antonio da Trezzo a Francesco Sforza
Capua, 31 luglio 1458

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 198, cc. 112-114. Originale. Edizione parziale.
Ed. *Dispacci sforzeschi*, II, p. 75. Ed. parziale Nunziante, *I primi anni*, XVIII (1893), pp. 21-22, nota 3.

Insuper per poliza in cifra intenderà la vostra excellentia la summa di danari ha trovato la maiestà del re; de l'altra roba, argento, oro et gioye et tapezerie son più che non si dice; sono stimate largamente di valuta di ducati quatrocento in cinquecentomilia.

L'entrate sue ordinarie che al presente li resteranno saranno queste, videlicet: per uno alfonsino per fuocho per i fochulari et per 'l sale che è taxato tutto el reame:

fuochi ducentotrentamilia, che montano ducati trecentoquarantacinquemilia venetiani. Le doane montano circa cinquanta in cinquantacinquemilia. Le tracte di grani circa xx in xxx^m. Le pechore lx^m vel circa, in summa con alchun'altre cose di datii di vino et carne ascenderà alla summa di ducati cinquecentomilia d'oro, che aliquid est. Dice però in su questa ha circa ducentotrentamilia ducati di provisioni di signori del reame, forteze, ufitali et altre provisioni, quale tutte sua maiestà fino hora ha refermate ad ciaschuno^a, et similmente tutti li ufitti, tanto i sette principali del reame quanto gli altri, et ogn'altra gratia che havesse facta la maiestà del re passato.

^a *Segue tanto dep.*

15.11

Lettera di Ferrante I d'Aragona a Francesco Sforza
campo presso Capua, 31 luglio 1458

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 198, c. 119. Originale. Edizione parziale.

Ed. Abulafia, *Gli inizi del regno*, p. 362, nota 54; *Dispacci sforzeschi*, II, p. 77; ed. parz. in Nunziante, *I primi anni*, XVIII (1893), p. 21, nota 1.

Ad vuy tamen non cessamo rendere infinite grazie del che per nuy havete facto, sì de persuadire el papa ad volerene acceptare per bon figliolo, como al confortare li baroni et magnati de quisto regno ala fede et obediencia nostra. Li quali baroni, magnati et sindici demaniali hogi hanno concluso generale parlamento con nuy. Et havendoni supplicato che sgravassemo li populi de cosa che muntava cinquanta milia ducati per anno – offerendoni dare de presenti cinquanta milia ducati – nuy, per contentareli, havemo sgravateli de ducati centocinquantamilia annui et ad loro maiore contentamento non havemo voluto li cinquantamilia ducati per loro offeriti darene de presenti. De la quale cosa so' remasti sì contenti che non se poria più dire, et non dubitamo che per nuy et lo stato nostro exponerano si bisognerà mille miglia de volte la vita, de che nuy simo restati non pocho contenti, et laudamo Deo del bene che ne fa. Fin adesso havemo havuta plena hoberdencia dela più parte deli baruni et demanio, et da pochi resta horamay haverala, che de tucto ad gaudium vi havemo voluto scrivere.

15.12

Lettera di Ottone del Carretto a Francesco Sforza

Roma, 1° agosto 1458

ASMi, *Sforzesco, Roma*, 47, cc. 95-97. Originale autografo, parzialmente cifrato, decifrazioni coeve a cc. 98-99 e cc. 100-102. Edizione parziale.

Ed. *Dispacci sforzeschi*, II, pp. 77-78.

L'ambasciatore sforzesco a Roma riferisce di un colloquio col cardinale Prospero Colonna, dal quale sono emerse sacche di resistenza nei confronti del nuovo re.

Essendo hogi andato a visitare il cardinale de Colonna [...], mi disse che il principe de Taranto per niun modo delibera dare obedientia al re Ferrando se non vede altro [...]. Item dice esso monsignore che li Aquilani staveno ancora loro in tal proposito, et haveno scritto qua a sua reverendissima signoria che non voleveno mandare suoy ambasciatori a questo parlamento.

15.13

Lettera di Ferrante d'Aragona a Bernat Lopiz, tesoriere generale

campo presso Capua, 4 agosto 1458

BNF, *Espagnol*, 103, f. 13r. Copia in registro. Edizione parziale.

Ed. Messer, *Le codice*, p. 37.

Soddisfazione generale dei sudditi per la decisione regia di eliminare due collette e l'*adiuncto* imposto dal Magnanimo nel 1456.

Havem fet parlament general e sublevat als vassals nostres de aquest regne de les dues coltes e la adiunctió. Tot hom és romàs contentíssimo^a, tant que més no·s poria dir.

^a *Corr. da* contents.

15.14

Lettera di Ferrante d'Aragona al viceré di Terracina

campo presso Capua, 8 agosto 1458

BNF, *Espagnol*, 103, f. 15v. Copia in registro.

Ed. Messer, *Le codice*, pp. 42-43.

Rex, etc.

Magnifice vir consiliarie et fidelis nobis dilecte. [...] Nos dicte Majestatis paterne vestigia sumus imitaturi, ymo, si fieri poterit erga civitates et populos nobis subiectos nos melius habituros ut regnum hoc nostrum Sicilie patenter ostendit, cui universaliter una die centum quindecim milia ducatorum nostre curie debitorum remisimus, et etiam regnum ipsum incolentibus gratiam fecimus de magna pecuniarum summa nobis oblata pro eiusmodi remissione obtinenda, itaque remissio ipsa nostra innata magnanimitate et benivolencia erga subditos nostros liberaliter et gratiose processit, nec quisquam magnatum et procerum ac demanialium universitatum vero donatus a nostra maiestate recessit, et quanta fuerit et sit differentia regiminis regii tam coniuncti atque potentis ad aliena dominia nemo sane mentis ignorat. Date in nostris felicibus castris prope Capuam, die vi^o augusti, vi^e indictionis, M^oCCCCLVIII^o. Rex Ferdinandus.

Thomas Girifalcus
Probatum

Dirigitur viceregi Terracinensi

15.15

Angelo Tummolillo (ca. 1477)

De Tummolillis, *Notabilia temporum*, p. 77 (§ LXXX).

De consilio generali celebrato Capue cum dominis rengni.

Et postea emanavit edictum ut cuncti principes duces barones et domini ac civitates demaniales properarent et se conferrent ac convenirent in civitatem Capue ad universale consilium per ipsum dominum regem celebrandum pro bono statu ac pace et tranquillitate sui et totius rengni infra et per totum vicesimum quintum diem dicti mensis iulii subsequentis. Et adpropinquante termino dictus rex profectus est Capuam ad concilium celebrandum; ubi adveniente termino et celebrato consilio cum dictis dominis concurrentibus, deliberatum fuit in eodem consilio die ultimo ipsius mensis quod solveretur sibi annuatim per rengnicolas huius rengni ducatus unus venetus pro quolibet foculari et unus thumulus salis more paterno et cetera alia vectigaria seu onera delerentur pro futuro. Quo consilio celebrato, dictus rex cepit rengnare et cum gentibus suis exire in castris ad Fontem Populi supra Theanum, ubi stetit quampluribus diebus cum dictis gentibus suis tamquam rex administrans ac tractans, et disponens omnia agenda rengni pro sue libito voluntatis ne-

mine adhuc discrepante. Set quia certi domini non venerant ad consilium diversis excusationibus allegatis, dictus rex cupiens illis debitam hobedientiam suadere et ad se reconciliare, circuit partem rengni videlicet per Venafrum adscendens Aprutium cum suo exercitu catramentando divertit, et demum desscendit in Apuliam propter principem Taranti et marchionem Cultroni non clare viventes cum eodem.

15.16

Jerónimo Zurita (1562-80)

Zurita, *Anales*, libro XVI, i, = vol. 7, p. 202.

Parlamento en Capua. Don Hernando fue recibido por rey de Sicilia; y embajada del reino al papa. Con esto el rey don Hernando celebró en aquella ciudad de Cápua parlamento general del reyno; y en el, habiéndole recibido por rey y legitimo sucessor, vista la pasión del papa y que qualquiere fuerza se podía reprimir por otra fuerza, nombraron los estados embaxadores que fuesen en nombre del reino al papa. Y fueron el conde de Santángel y el conde Carlo de Campobasso, señaladamente para que interpusiesen otra tal apelación como la del rey. Demás d'esto, todos los barones que se hallaron presentes y los síndicos de las ciudades y universidades del reino en grande conformidad, en presencia del nuncio del papa en consejo y fuera dél, dijeron públicamente que entendían poner sus personas y estados en defensa del rey contar cualquier príncipe o señoría o colegio sin exceptar a ninguno.

16.

DATA	1459, 22 settembre
LUOGO	Cosenza
TIPOLOGIA	Parlamento “regionale” di baroni della Calabria
MOTIVI	Ribellione baronale in Calabria.
CONCLUSIONI	Mai tenutosi.
NOTE	Non noto alla storiografia, si sarebbe trattato di un consesso <i>sui generis</i> sia per il carattere “regionale” – come sarà per il parlamento convocato da Ferrandino nelle terre abruzzesi nel 1482 (scheda n° 27) – sia per il rapporto di conflittualità che contrapponeva la corte ai convocati, per il quale vi sono molti punti di contatto con la cosiddetta “dieta di Miglionico” (scheda n° 30). L’assemblea, anche se non ebbe luogo, fu preparata con un certo anticipo, almeno una settimana, e tramite invio di lettere convocatorie che chiedevano di presentarsi a Cosenza il 22 settembre «per mettere bona forma ad la pace et quiete de essa provincia» (16.1), ricorrendo quindi a uno dei formulari tipici.

16.1

Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza
Campo presso Rende, 15 settembre 1459

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 201, cc. 41-42. Originale autografo, parz. cifrato. Decifrazione coeva a c. 43 e poscritto a c. 44. Edizione parziale.

Ed. *Dispacci sforzeschi*, II, p. 362. In corsivo le parti decifrate.

Illustrissimo signore mio. Per le mie ultime de’ dì VIII del presente la illustrissima signoria vostra è stata avisata de la venuta qua in Calabria de la serenissima maiestà del signor re et de li felici suoi progressi in havere reducto alla obedientia sua tuti li casali de Cosenza, quali erano ribellati. Scripse ancora *quali fossero li portamenti del principe di Taranto verso la maiestà soa, la quale pregava la signoria vostra volesse consigliarla quello che l’havesse a fare, scilicet de venire a guerra cum esso principe o non*, come dicte lettere più largamente contenevano.

Mo' aviso la prefata signoria vostra come dopo la prefata maiestà ha ordinato una dieta, et scripto a tuti li signori et baroni de questa provincia che a dì xxii del presente siano in Cosenza, perché cum loro vole havere parlamento, per metere bona forma ad la pace et quiete de essa provincia. El conte de Nicastro già è venuto, sì come vegnerano l'altri, et de quanto se farà avisarò la celsitudine vostra.

Appresso. La maiestà sua ha deliberato, inante che se parta de qua, fare venire lo illustrissimo duca de Calabria, suo primogenito, per lo quale ha già mandato, et lassarlo suo locotenente qua in Cosenza, et deputarli appresso parechi, et doctori et homini da bene, quali fa venire da Napoli, per tenere uno consiglio ordinato cum amplissima auctorità et arbitrio de potere provedere et fare quello che fare potesse sua maiestà; et appresso lassarli cccc°v cavali per più sua reputatione et per havere el modo de castigare chi fosse inhobediente, la quale provisione è optima [...]. Et facte queste cose essa maiestà se partirà per ritornare in Puglia.

16.2

Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza Campo presso Martirano, 21 settembre 1459

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 201, cc. 49-50. Originale autografo. Edizione parziale. Ed. *Dispacci sforzeschi*, II, pp. 365-367.

Illustrissimo signore mio. Per le ultime mie, che furono a dì xv del presente, avisai vostra illustrissima signoria de quanto occorreva de qua, come per quelle essa haverà veduto. Depoi è seguito questo: che, havendo la serenissima maiestà del re bene reducta questa Calabria de qua, et drizato li casali ad fare li debiti pagamenti, gli parve che meglio conducesse al stato suo de passare più oltra et venirsene al piano de Nicastro, per essere in luoco più apto ad ridurre ad sua obedientia quelli de quest'altra Calabria. Et così mercordì passato, che fu xviii° del presente, essa maiestà se levò de quello alogiamento dove era presso Renda et venne ad alozare ad uno luoco chiamato lo Laco, de qua de Cosenza circa vii miglia vennendo alla via de Nicastro, nel quale alozamento vennero lo conte de Regio [Alfonso Cardona] et misser Marino Corealle conte de Terranova, el quale tenne lo stato che fu del marchese de Girasi [Tommaso Caracciolo], per venire al parlamento, come sonno chiamati.

Et in quello dì essa maiestà hebbe lettere da lo illustre marchese de Cotrono [Antonio Centelles] [...], per le quale fra le altre cose scriveva come el era a camino per essere alli pedi de essa maiestà el dì sequente [...]. Et così, giunta heri qua sua

maiestà, giunse esso marchese circa le XXI^a hora et trovò el signor re passeggiare a cavallo per lo campo [...] presenti tutti signori et altri, che gli erano copioso numero. [...] Lo conte [Luise] de Arena et lo conte de Sinopoli [Carlo Ruffo] hanno mandato qua, sì che niuno più non ce resta a venire.

17.

DATA	1464, dicembre
LUOGO	Puglia
TIPOLOGIA	Parlamento generale (?) di alcuni baroni
MOTIVI	Fisco; fissare una data per il matrimonio tra il duca di Calabria e Ippolita Sforza.
CONCLUSIONI	Tummolillo registra che il sovrano impose a tutti i regnicoli la tassa di 1 ducato per ciascun fuoco da versare in tre rate (Natale, Pasqua, agosto) e l'acquisto obbligatorio di un tomolo di sale da pagare in due soluzioni (settembre e febbraio-marzo).
NOTE	Secondo il dispaccio dell'oratore sforzesco Giovanni Caimi, fin dall'estate del 1464 era nelle previsioni di Ferrante convocare un parlamento generale in cui fissare la data del matrimonio tra il suo primogenito e Ippolita Maria Sforza. Il cronista Tummolillo è l'unico a parlare di un <i>consilium generale</i> avvenuto in un luogo non precisato della Puglia alla presenza di alcuni signori, dopo aver fatto arrestare alcuni baroni. Ferrante fu in Puglia dal 29 novembre alla fine del 1464, a Lavello ai primi di gennaio. Rientrò a Napoli il 25 (Senatore - Storti, <i>Spazi e tempi</i> , pp. 219-222). Nessun corrispondente sforzesco dà la notizia del parlamento, né quella dell'arresto di alcuni baroni, neppure l'ambasciatore Antonio da Trezzo, che era al seguito del re.

17.1

Lettera di Giovanni Caimi a Francesco Sforza
Sulmona, 27 giugno 1464

BNF, *Italien*, 1590, f. 252. Originale. Edizione parziale.

Oggi sera ritornò el conte Brochardo [Persico] cum Fabritio Caraffa, che era venuto ambasciatore al prefato signore conte, et in concludione riportarono da la prefata maiestà comme quella remetteva el suo andare in dispositione d'esso conte Jacomo [Piccinino] cum fare grande admiratione de la suspetione che esso signore conte havea preso per la venuta che essa maiestà faceva in queste parte d'Apruzo, perché

soa maiestà may non pensò de fare né dire cosa veruna che fusse in detrimento del stato né honore d'esso conte, perché haveva per vero amico, servitore et fratello suo, declarando essa maiestà che la venuta soa in queste parte era per volerse assicurare deli magnifici signori Candleschi per dubio che per nissun tempo ad venire quelli may potessero fare cosa veruna contra soa maiestà, et che da questo soa maiestà era contenta de remetterla ad esso conte Jacobo che lha acconciasse, et similiter el facto de l'accordo de Ortona, et ultra ciò che, deliberando pur esso conte venire ad Milano, soa maiestà gli voleva fare lettere credentiale ad vostra excellencia in sua persona et dargli l'instrutione de le cose che l'haveva ad exequire per li facti de la excelsa madama principessa vostra fiola, havendo prima parlamento cum li baroni del regno che se facesse la determinatione del tempo che la se debbe conducere in questo regno.

17.2

Angelo Tummolillo (ca. 1477)

De Tummolillis, *Notabilia temporum*, p. 123 (§ CL).

De novo consilio Apulie facto per dominum regem.

Anno .M.CCCC.LXIII [...] in quibus partibus Apulie dictus rex cepit quosdam dominos, quos etiam misit Neapolim captivatos; et exinde convocatis aliis dominis fecit ibidem consilium generale, in quo instituit et imposuit omnibus reingnicolis novam indictionem, scilicet ducatum unum pro quolibet foculari secundum facultates hominum persolvendum in tribus pagis: videlicet natalis Domini et resurrectionis ipsius ac de mense agusti cuiuslibet anni; et similiter imposuit thumulum unum salis pro quolibet foculari, persolvendum de mense septembris medium et alium medium in mense februarii seu martii. Et hiis institutis dictus rex rediit Neapolim de mense ianuarii.

18.

DATA	1465, 25 luglio
LUOGO	Napoli
TIPOLOGIA	Parlamento generale di baroni e università demaniali
MOTIVI	Richiesta di un sussidio generale.
CONCLUSIONI	Mai tenutosi.
NOTE	Il parlamento era stato fissato per il 25 luglio e si sarebbe dovuto tenere in concomitanza con le nozze tra il duca di Calabria Alfonso d'Aragona e Ippolita Sforza, figlia del duca di Milano. L'arresto da parte di Ferrante del condottiero Jacopo Piccinino, cognato della sposa, rallentò la partenza da Milano (avvenuta entro la metà di giugno) e il viaggio della duchessa, tanto che essa entrò a Napoli solo il 14 settembre (Mele, <i>La creazione</i> , pp. 32-35). Appresa la notizia del suo tergiversare, a fronte di quell'incidente diplomatico, molti baroni e sindaci che erano giunti a Napoli lasciarono spontaneamente la città e altri furono licenziati dalla corte con «grandissima infamia et mancamento de honore» (18.3). Il parlamento fu quindi annullato e, per quanto ne sappiamo, non più riconvocato.

18.1

Lettera di Ferrante I d'Aragona ad Antonio Cicinello
Capua, 6 maggio 1465

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 214, cc. 92-94. Copia. Edizione parziale.

Rex Sicilie

Meser Antonio. Havimo riciputa vostra lettera de XXI del presente, per la quale ne scrivesti lo rasonamento ve fece proprio lo magnifico meser Cecho et poy questo illustrissimo signore duca nostro patre della requesta che nuy volessimo rescotere quelle zoie che sua excellentia ha rescosse per nostro amore; et cossì che li restituissimo quella partita in che li semo debitori, deducta la dote della illustrissima duchessa de Calabria nostra figlia, perché sua signoria potesse per suo honore, bene et stato, tanto suo, quanto nostro, adiutare la maiestà del re de Franza etc. [...].

Circa la secunda parte, del mal modo havimo ad questa et qualunch'altra spesa ve dicemo che soa signoria sape cha ce lo notificamo la quamtità del dinaro trovato alla morte del principe, che sa Dio li fecimo dare la vera et iusta informatione, mandarimone per vostra informatione – et che ne possate dare notitia ad questo signore – tucto quello havimo havuto de questo regno da quello tempo in qua; mandarimone le spese facte, che so' publiche; mandarimone la lista delli debiti causati d'alhora in qua; mandarimone la summa de li interessi pagati; mandarimone le spese ne bisognano fare in gente d'arme, delle quale, per non posser più, ne cassamo tucte quelle che in la dicta lista vederiti: quelle ne bisognano fare in la bastia contra Ischia; quelle facemo et haverimo da fare in galee, in nave et altri vesselli maritimi per expedire la impresa de Ischia; quello bisogna per li stipendii delli castelli, delli quali havimo diminuito più che la mità; la spesa di nostra casa et de nostri figlioli; la spesa della festa; la spesa de l'acunzo del molo de Napoli, che non facendose è guasto lo porto; le spese in le gente che vanno in Albania per li respecti che vuy sapiti, ultra una nave che havimo aparata ad Scanderbech, che de presente ce la mandamo, et costa III^m ducati; quello ne bisogna fare per lo re de Ragona, perché vene de presente messer Vela, che almeno so' VII^m ducati zà per nuy ad quello offeriti.

Il è vero che alli altri nuy facemo dare fama et fare dimonstracione che, se ne pigliamo mille ducati, sia extimato XX^m, che vedemo multe cose, et presertim lo credito governarse per opinione et reputatione, et per zò tucto quello poco pigliamo de questo regno havimo ordinato, et cossì se fa che vene alla Torre de l'Oro, et de dì ce intra et la nocte se ne escie. Advisandovi che, per havere questi tempi pigliati multe quantitate da questi mercatanti, in modo che zà non erano denari in contanti in li banchi, fossimo advisati che se la mesata passata non pagavamo in contanti questi se abateriano, et cossì ne è stato necessario li dinari haveamo ordinati per la prestanza delle nostre gente d'arme – che erano XXIII^m ducati – li habbiamo pagati in li debiti della dicta mesata, et solum havimo facto spazare a V ducati per lanza et dece in panni alchuni pochi in Apruzo et nullo delli altri, ché, se questi banchi fallavano, ultra lo damno erano vituperati. Quanto lo regno sia disposto ad posserne trahere dinari et vuy lo sapeti et nuy lo provamo. Imposimo la nova indictione del tempo che nuy eramo in Puglia, che montò quella taxa CC^m ducati, secondo la lista ve mandarimo; del terzo de quelli che se doveano pagare questo Natale havimo havuto circa XX^m: vedete quale bone spese possemo fare. De quello de Pasqua non sapemo quello che se haverà, pur Taranto et multe altre terre de Terra de Otranto hanno expresse denegato el pagare, et è stato et sta quella meza rebella, et perzò li havimo mandato Spegio; non sapemo que fine haverà.

Vuy per le dicte cedule delle intrate et delle spese, che per altro cavalaro ve mandarimo, porriti calcolare et trovariti como non saria nessuno che non se abattesse a tanta spesa et cossì poca intrata. Una delle gratie che questo signore ne poria fare serìa che soa signoria ellegesse una persona delle soe fidate et intendente, che se stesse appresso nuy continuamente et notasse tucte nostre intrate et usite dî per dî, et de quelle se ne desponesse como et quanto li piacesse, che assay ne parerà havere ben provisto alle cose nostre si quelle ordinasse et disponesse soa signoria, rendendone certi provederia ad quello più utile fosse al nostro stato che è suo. Se questo non vorà fare soa signoria, et vorrà che lassamo tutte le gente d'arme nostre, che lassamo la bastia de Ischia, le gallee, li castelli, che perdamo lo credito et non pagamo alli mercatanti ad chi dovimo, per fare quello più piacesse ad soa signoria – che dica cossì li piace –, lo faremo cossì de bono animo como qualunch'altra cosa facessimo per conservatione della nostra vita et stato. Si nulla de queste partite li piace, et volesse sua signoria trovare chi sopra qualuncha delle nostre terre prestasse quella summa che soa signoria volesse, offerimo liberamente metterle in potere de qualuncha persona, potentia o signoria la excellentia soa ordinarà.

Lo remedio che ad nuy occorre è questo: che, atteso nuy havemo scripto ad tutti li baroni et popoli del regno convitandoli alla festa de l'illustrissimo duca de Calabria, nostro figliolo, li facemo de presente ritornare ad scrivere che vengha ogni barone personalmente, o vero mandi procurature et potere bastante, et cossì li sindici delle terre demaniale, ché intendemo celebrare parlamento generale per reformatione et bene et quiete del regno. Et allora intendimo domandare alchuno subsidio generale, lo quale volimo habbia de servire ad quello che questo signore vorrà et ordinarà. Bisogna adunque che vuy accellerate la venuta della illustrissima duchessa vostra figliola, et ne advisate quando credite serà qua, che possiamo fare scrivere per lo regno, che per uno certo dî siamo qua che possiamo fare scrivere per la dicta festa et per lo parlamento. Speriamo in Dio per lo favore della festa, et perché alhora lo reame riceverà li fructi de grani et orzi che ne subveneria de cosa che piaceria ad questo signore, el quale, se ne lassa assectare et aconzare ad modo nostro, vederà lo fructo che traherà da nuy essere maggiore che non poria desiderare. Datae in civitate nostre Capue, die VI may anno a nativitate domini MCCCCLXV.

18.2

Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza
Napoli, 1° giugno 1465

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 214, c. 130. Originale. Edizione parziale.

Illustrissimo signore mio. Doppo che scripse alla excellentia vostra de quelle poche parole havea usate cum el signore re circa 'l facto del denaro doveti havere da sua maiestà, alle quale me respose havere scripto ad miser Antonio Cicinello quanto bisognava etc., ne ho poi ancora parlato et facto instantia cum sua maiestà, la quale me comunica non haverli el modo al presente che, se Dio volesse che gli lo havesse, non recusaria una parola de darli, ma dice stiati de bona voglia che, facte queste nozze, farà uno parlamento generale de talle natura che non dubita ne cacciarà talle summa de dinari, che spera ne restareti contenti, de li quali non se ne spenderà uno solo, che tuti serano li vostri, dicendo ch'io preghi vostra signoria ad remanere contenta ad quello che sua maiestà po'. Doppo è venuto Garsia Bettes et, facto nova instantia pur de questo medesimo, in effecto me dice che gli ha facta questa medesima risposta et che gli ha dicto che se la celsitudine vostra vole tante terre et castelle per venderle o impignare, per potervene aiutare, che ve ne farà assignare tante quante ve piacerà. Io credo veramente che per dicto parlamento se obtinarano dinari assai, perché allora serà exequito el facto del marchese de Cotrone, per talle modo che ogniuno haverà piacere de obedire [...].

18.3

Lettera di Ferrante I d'Aragona a Francesco Sforza
Napoli, 7 agosto 1465

BNF, *Italien*, 1591, ff. 118-119. Copia. Edizione parziale.

Havendo in dì passati nuy vista una lettera scripta per vostra signoria ad Pietro de Posterla et messer Antonio da Trezo, circa la detentione per nuy facta del conte Jacobo [Piccinino], et sentendo che vostra signoria per dicta causa havea ordinato tornasse indereto infine ad Sena la illustre duchessa de Calabria nostra comune figliola, a benché ad quello ne restasemo con grandissimo dolore, ne parse cosa comportabile finché la vostra signoria havesse noticia de alcuna parte de le cause ne mossero a la detentione del conte Jacobo, ancora che non era conveniente impedire la venuta

de la sposa ad suo marito, consignata già al cognato in nome del sposo, et la quale tornata, ultra la sposa, ne occorre in Sena et qui, ultra che haveamo facto convocare parlamento generale ali xxv del passato ad tutti baroni et terre demaniale et ne era venuta bona parte, presertim de quelle province che non haveano noticia de la tornata indretro de la duchessa ma, non essendo per dicta tornata tutti venuti, non possemo celebrare lo dicto parlamento, et per ciò ne bisogna omne di licenciarne alcuno, ne seque ancora grandissima infamia et mancamento de honore. Et per ciò, de l'ora che videmo dicta lettera, scripsemo ad vostra signoria donandoli noticia de alcune de le ragioni ne mossero a la detencione del conte Jacobo, le quale, appresso ad omne persona che senza passione vorrà iudicare, seranno reputate iustissime et necessarie, como ia so' state iudicate per la sanctità de nostro signore lo papa, a lo iudicio del quale ne pare più se deve stare che ad tutto lo resto del mundo, et cossì so' state iudicate da tutti li altri, ad noticia de li quali so' venute, per la quale cosa speramo la vostra signoria haverà ordinato che la duchessa venga ad sua casa et marito et aspectamo con grandissima ansietà la risposta de dicta lettera per essere de questo presti avisati.

18.4

Istruzione di Ferrante I d'Aragona a Tristano Sforza
Napoli, 11 agosto 1465

BNF, *Italien*, 1591, ff. 121-125. Originale. Sottoscrizioni autografe del segretario Antonello Petrucci e del re. Edizione parziale.
Ed. Mele, *La creazione*, n. 8, pp. 65-68.

Instructio magnifico domino Tristano Sfortie Vicecomiti, filio illustrissimi domini ducis Mediolani etc., de iis que regie maiestatis nomine referre debet dicto domino duci. [...]

Dolene etiam per li grandi inconvenienti ne sequeno a nui et tucte nostre cose, ultra la spesa incomportabile n'è occorsa et occorre, la quale aliquo pacto et non porriamo più durare, et dolence per desconciarence omne nostro designo et ordine haveamo determinato, perché, facta la festa, era nostra intencione celebrare parlamento generale ad tucto lo regno et ordenare omne intrate, le quale fin al presente son state confuse per li multi privilegii et gratie ne bisognò fare in questa guerra, che non ce possiamo valere si non de poca cosa de le intrate nostre. Et per ciò ne bi-

sogna omnino celebrare lo dicto parlamento, et in quillo ordinare le nostre intrate con consentimento de tucto lo regno, acciò che possiamo fare extima de quello serà ordinato et concluso deveremo havere, che fin al presente non porriamo affirmare de alcuna cosa certa. Et, como havimo per dicta ultima lettera scripto a la signoria sua, per la superstata de la duchessa non so' venuti tucti quilli erano invitati a le nocze et chiamati al parlamento, che ad queste doe cose insieme erano stati chiamati, et cussì non possiamo fare el parlamento nec etiam assectare le altre nostre cose per quiete del regno, né'n dare l'ordine se conviene ad nuy per la administratione de la iusticia, la quale fin al presente non s'è possuta administrare con quillo ordine se deve et è nostro desiderio et debito. Non volimo dire li pericoli et scandali so' per possere sequire quando più se donasse dilatione ad questa materia, che, como li serà stato scripto per misser Antonio de Treczo, tucta la provintia de Abruczo sta sollevata et dicesse publicamente tra la signoria del duca et nuy essere non amicitia, ma odio, et presto deverimo essere in guerra, et già questa fama se sparge per lo regno. Et essendo le nostre cose ancora tenere et non essendo omne homo contento, non è chi non ce done assay mala condicione et omne di serrà per darene la peiore, et presertim non venendo subito la dicta duchessa et tornandosende don Frederico con li altri nostri, como bisognerà se nne torneno, si prestamente lo signor duca non haverà ordinato che la duchessa vegna al marito. Et perciò ne piace multo et volimo andate con la nostra armata, perché speramo nostro signore Dio ne concederà felice et presto viaggio, et quando serrite a la presentia del signore duca, da poi de la recommendatione debita, dirrite ad sua signoria le cose predicte et la supplicarite voglia scrivere volando parteno incontiente la duchessa con don Frederico, si primo non lo haverà ordinato, che ne serà durissimo et molestissimo per li predicti et altri et digni respecti non necessari referirli, che altramente ve certificamo nui, per non possere più, con gravissimo dolore et eccessiva molestia et maiore che mai sentissemo ordinarimo che don Frederico se nne torne, che pensate quanto sia ad proposito de le cose del signor duca et nostre, como ve havemo facto toccare con le mano.

19.

DATA	1473, <i>ante</i> 21 giugno
LUOGO	Napoli (residenza cittadina del principe di Salerno)
TIPOLOGIA	Consiglio regio allargato ad alcuni baroni
MOTIVI	Fisco: nuova tassa sul bestiame.
CONCLUSIONI	I baroni e i consiglieri presenti rigettano la proposta della tassa sul bestiame. È deliberato l'acquisto forzoso di un altro mezzo tomolo di sale ogni anno.
NOTE	Le difficoltà economiche legate anche al potenziamento della flotta, aggravate dal pagamento della dote della figlia Eleonora, andata in sposa a Ercole I d'Este, costrinsero Ferrante a trattare con alcuni baroni e con il consiglio regio per cercare di aumentare le entrate. In questa fase è comunque evidente che il monarca assume liberamente decisioni anche in materia giudiziaria senza che esse vengano veicolate attraverso il parlamento (19.1), forse perché, in molti casi, sfavorevoli proprio a chi sedeva in quell'assemblea e avrebbe potuto contrastarle (19.2).

19.1

Lettera di Zaccaria Barbaro al Senato veneziano
Napoli, 15 gennaio 1473

BNM, ms. it. Classe VII, 398 (8170), *Registrum quintum litterarum scriptarum illustrissimo dominio Venetiarum*, c. 6r. Copia dal copialettere. Edizione parziale.
Ed. *Dispacci di Zaccaria Barbaro*, p. 499. Si riproduce quest'edizione.

In questa hora la regia maestà ha fatto fare una crida che da mezo febraro a driedo darà audientia publica lui in persona duo zorni al mexe, et questo è processa da infinitissimi rechiami li sono, che alcuno non li puol parlare.

19.2

Lettera di Francesco Maletta a Galeazzo Maria Sforza
Napoli, 21 gennaio 1473

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 223, cc. 13-15. Originale. Edizione parziale.
La lettera fa riferimento a un allegato non reperito.

La maestà del re ha facto uno novo edicto qui per tuto el reame, che 'l vole dare audientia publica due volte il mese in venerdì, comenzando a dì xxv de februario proximo. Intendo che per due volte ha incomenzata questa audientia, poy l'ha lassata. Ha facte anchora altre constitutione et pleumatiche damnose tute a' li signori et baroni et bone per li poveri homeni et loro vassali, de le quale m'è parso bene, per omne respecto, mandare copia a vostra celsitudine.

19.3

Lettera di Francesco Maletta a Galeazzo Maria Sforza
Napoli, 21 giugno 1473

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 224, cc. 59-62. Originale. Edizione parziale.

La maestà del re voleva metere sopra omne capo de bestiame tri carlini che relevava una bona summa e la brigata non ne ha voluto asentirgli per conditione del mondo. Pur gli ha iniuncto mezo tombolo de sale extraordinario, che monterà l'anno ducati 55.000.

19.4

Lettera di Francesco Maletta a Galeazzo Maria Sforza
Napoli, 21 giugno 1473

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 224, c. 63. Originale.

Illustrissimo signore mio. Questi dì el signor re fece fare uno consiglio in casa del principe de Salerno, dove intervennero tuto el consiglio del re et quanti signori del reame se trovano qui, nel quale consiglio el secretario prepose che la maestà del signor re havea pensato, per quiete de li baroni et de tuto el reame, acciò che accadendo mai per alcuno tempo novità ad sua maestà se possa prevalere, senza disconzare omne fiata dicti signori et loro vassalli, de mettere talia de x ducati sopra omne centenaro de bestiame che sia generalmente per el reame, de quello che non intra in dhoanna. Ad che respose il principe – perché el parlare drizato ad lui – che, como servitore del signor re, non volea punto asentire ad tale cosa, perché questo era uno desfare li signori de questo reame, li quali viveano su l'industria d'esso bestiame et, desfacti loro, el re non veneria ad stare bene. Questa

cosa pigliava summa de CL^m ducati et, se questo partito gli veneva facto, voleva anchora metere tri carlini, tanto che ascendeva ad la summa de L^m ducati, che sonno in summa CC^m ducati de aditione omne anno. Pur havendo visto sua maestà che la brigata repugna et se dole, ha lassato stare et hallo divertito al mezo tombolo de sale ch'io scrivo per l'altra mia. Recomandomi a vostra celsitudine. Ex Neapoli, die XXI iunii 1473.

Eiusdem illustrissime dominationis vestrae, Franciscus Maletta

19.5

Lettera di Leonardo Botta a Galeazzo Maria Sforza
Venezia, 13 novembre 1473

ASMi, *Sforzesco*, Venezia, 358, c. 194rv. Originale. Edizione parziale.

La maestà del re Ferando ha facto novamente sequestrare tute le robe, pegni et libri delli hebrei, et per li frati de San Francesco obervanti fa predicare che non ha facto questo per tôte la roba sua a persona alcuna, sed solum per remediare che li populi soi non se consumino in le usure, et che 'l vole fare banchi per li loci opportuni nel reame, che prestino per uno anno a li subditi soi gratis suso li pegni usque ad certam summam, et che passato l'anno, non rescotendosi, li pigni siano venduti et che 'l sopra più che se caverà, ultra la quantità prestata, sia restituito al patrono del pegno.

19.6

Lettera di Francesco Maletta a Galeazzo Maria Sforza
Napoli, 21 dicembre 1473

ASMi, *Sforzesco*, Napoli, 225, c. 185. Originale. Edizione parziale.

La maestà del re ha facta compositione cum la università iudaica de tuto el reame per VI^m ducati, et da' cristiani novelli ha cavati cinquimilia ducati. La compositione non è stata sì grande et notabile qual era la expectatione, et molti homeni da bene, servitore del re, iudicano che saria stato più laudabile et onorevole per sua maestà non havere mai posta mano ad questa cosa.

Lettera di Francesco Maletta a Galeazzo Maria Sforza
Napoli, 26 gennaio 1474

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 225, c. 247. Originale. Edizione parziale.

La lettera fa riferimento a un allegato non reperito.

Havendomi più volte dicto la maestà del re, cossì motegiando et da bono seno, ch'ella per Dio gratia havea modo da la cassa sua de provedere ad omne grande bixogno suo, cum volere tacitamente acignarme che possideva convenevole thexauro [...], da l'altra parte, vedendolo sottoiacere de grandi interessi et omne dì pigliare denari ad costo, cum desavantazo assai, [...]^a sodato loco de intendere sel re faceva queste viste ad arte o pur per necessità, et ho voluta expiscare ben questa cosa ad fondo, persuadendome non poter essere se non grato et utile questo aviso a la vostra signoria. Finalmente, de persona accorta et intelligente, et che vede tute queste cose subtilissimamente, ho havuta la informatione che mando alligata a la presente a vostra illustrissima signoria, la quale ho facta mettere in scripto per maiore chiarezza et intelligentia. Et per quella la vostra celsitudine porà vedere tuta l'intrata et l'usita del re et che, pagando lui li debiti suoi, questo suo thexauro serrà poco o niente. Trovo in effecto, signore, che questi in omne cosa sono più de viste et de parole, che non de fati.

^a *foro nella carta.*

20.

DATA	1474, <i>ante</i> 4 settembre
LUOGO	Napoli
TIPOLOGIA	Consiglio regio allargato ad alcuni baroni
MOTIVI	Fisco: imposizione di un' <i>adoba</i> generale.
CONCLUSIONI	Rifiuto dei baroni; prelievo delle provvigioni dei principali ufficiali regnicoli per un ammontare di 50.000 ducati.
NOTE	Il parlamento era sconosciuto alla storiografia. Dopo quello di Eleonora, da poco andata in sposa a Ercole I d'Este, il matrimonio di altri due figli richiedeva al sovrano un cospicuo impegno finanziario. La sola dote di Beatrice d'Aragona, promessa al re di Ungheria, era di 200.000 ducati; mentre le trattative per unire il secondogenito Federico a Giovanna d'Aragona (poi divenuta moglie dello stesso Ferrante) prevedevano l'esborso di diverse centinaia di migliaia di ducati: 250.000 subito e fino a 500.000 se il sovrano non avesse acconsentito a cedere il principato di Taranto. Visto il protrarsi dei tentativi senza risultati concreti, il monarca aragonese aveva parallelamente avviato trattative per far sposare lo stesso Federico a Maria, figlia del duca di Borgogna, ed è per questo motivo che nel documento 20.2 si accenna all'andata di don Federico. La proposta era che l'Aragonese sostenesse Carlo il Temerario con mille uomini d'arme (ASMi, <i>Sforzesco, Napoli</i> , 225, cc. 190-191: Maletta a G.M. Sforza del 3.VI.1474). Cfr. De Filippo, <i>Ferrante d'Aragona</i> , pp. 156 e 210.

20.1

Lettera di Francesco Maletta a Galeazzo Maria Sforza

Napoli, 12 maggio 1474

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 225, c. 165. Originale. Edizione parziale.

La maestà del re ha dato caricho al duca d'Ascoli che veda subtilissimamente tuta l'intrata et usita de sua maestà, per modo che essa vole intendere quanto l'ha de

rendita usque as obolum et item tuta la spexa che l'ha, la quale spexa debeat dicto duca modificare se in alcuna parte la fosse enorme, ovvero desutile. Questa imprhesa è data ad esso duca, per esser lui molto parco et temperato ne la vita sua, et non ha compagno alcuno, et conferisce queste cose col re da solo ad solo.

20.2

Lettera di Francesco Maletta a Galeazzo Maria Sforza
Napoli, 4 settembre 1474

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 226, cc. 126-127. Originale.

Ed. parziale in Senatore, *Parlamento e luogotenenza*, p. 437 nota 6.

Illustrissimo signor mio. Heri la maestà del re mandoe da me missere Francesco, figliolo del magnifico secretario, insieme cum Masio Aquosa, scrivano de sua maestà, ad farne avisato como in quella hora havea conclusa cum l'ambassatori del serenissimo signor re de Ungaria la parenteza de la illustrissima madama Beatrice, sua figliola, et che lo notificassi a vostra sublimità, rendendosse certa quella ne haverà summo piacere. Questa mattina mi ha dicto el secretario como la dote è remessa a la discretione ad la maestà del signor re, ma crede serrà fin in cc^m ducati et tra qui et aprile omne cosa de dicta parenteza se deve conducere ad fine et conclusionem. Li ambassatori son dui: el primo se chiama Nicolaus Pamphii, comes Possononiensis; l'altro Francesco Fontana, artium et medicine doctor. [...]

Io, insieme cum l'ambasciatore fiorentino, me so' congratolato cum la maestà del re et separatamente cum la illustrissima madama Beatrice de questo matrimonio, che l'hanno havuto ad caro, et rengratiano vostra celsitudine molto, in nome de la quale io ho facto tale acto. [...]

Scrivendo questa ho intexo como el signor re dà c^m ducati per la dote de madama Beatrice a kalende aprile, et la manda ad marito ad quello tempo. Li altri c^m termino de tre anni.

La maestà del re ha facto novamente uno parlamento ad questi principali baroni del reame che son qui, como essendo mancata grandemente l'intrata de questo reame, forse per cl^m ducati, et havendo quella de varie et grosse spexe a le spalle, maxime lo matrimonio de madama Beatrice et l'andata [in Borgogna] de don Federico, havea facto pensero imponere una dova generale per tuto questo reame, la quale cosa, essendo ventilata et examinata per questi suoi consiglieri, trovano non poterse imponere tale dova per l'extrema graveza che hanno tuti li populi, unde hanno electa

la migliore parte in pigliare le provixione ad li signori offitiati del reame, de le quale provinxe mando allegata una nota distincta et chiara, prometendogli che, satisfacto ad le dicte spexe et bisogni de sua maestà, gli restituirà le dicte provisione. Ma lo levare è certo, lo retornare incerto. Intendo anchora che sua maestà fa vedere ad la camera de la Summaria tute le terre sue del demanio, che 'l possa alienare la iurisdictione per fare denari. Recomandome in gratia de vostra signoria sempre. Neapoli, 4 septembris 1474.

Servulus Franciscus Malecta

20.3

Provvigioni dei principali ufficiali regnicoli

[1474]

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 224, c. 128. Copia coeva.

Il documento, prodotto nella cancelleria aragonese, fu consegnato all'oratore sforzesco Francesco Maletta e da questi allegato al precedente dispaccio (20.2) per essere inoltrato al duca di Milano.

Li 7 officii del reame

El gran comestabile	}	ducati xv ^m
El conte camerlengo		
El gran senescalco		
El principe de Salerno, ammiraglio		
El conte de Fundi, prothonotario		
El duca de Amalfi, iusticiere		
El conte de Brugenza, gran cancellero		
El principe di Salerno per li salli di Salerno	ducati v ^m	
El principe di Bixignano con li fratelli	ducati x ^m	
El duca di Andri per lo consiglio et altro	ducati 3 ^m	
El duca di Ascoli per lo consiglio	ducati 2 ^m	
El conte di Fundi per lo consiglio	ducati 2 ^m	
El conte camerlengo per lo consiglio	ducati 1 ^m	
El conte de Matalunne	ducati 2 ^m	
El signor don Pasquale	ducati 2 ^m	
El signor don Johan Zanzas per lo consiglio	ducati 1 ^m	
El signor secretario	ducati 1 ^m	

Repertorio dei parlamenti del regno di Napoli in età aragonese

El signor don Procida maiordomo
El cavaleto Orsino per la condotta
El signor Matheo di Capua

ducato 1^m
ducato IIII^m
ducato 1^m

somma di 3v mila^a

Summa sommarum di L^m

^a *Così nel documento, s'intenda 35mila.*

21.

DATA	1477, 20 settembre
LUOGO	Napoli (piazza dell'Incoronata)
TIPOLOGIA	Parlamento generale (?) di baroni, università demaniali e ufficiali regi
MOTIVI	Giuramento dell'omaggio ad Alfonso e Ferrandino.
CONCLUSIONI	Giuramento solenne, con presentazione di doni simbolici.
NOTE	Non si tratta di un vero parlamento, ma di una solenne celebrazione all'interno di una cornice ricca di momenti pubblici (giostra, nozze tra Jacopo IV Appiani e Vittoria Piccolomini e Andrea Matteo Acquaviva con Isabella Piccolomini), in cui il cerimoniale ricalca molto da vicino quello dei parlamenti generali. L'assemblea ebbe luogo una settimana dopo il secondo matrimonio di Ferrante (14 settembre), sfruttando il medesimo catafalco «quale fu fatto li mesi passati per causa della incoronazione della regina Giovanna» (21.4). Notar Giacomo (<i>Cronica</i> , pp. 138-139) fissa l'evento al settembre 1477, mentre Passero (<i>Storie</i> , p. 38) lo colloca erroneamente un anno più tardi, al settembre 1478, da cui il riferimento in Vitale, <i>Alla corte aragonese</i> , p. 20, nota 51. Molto dettagliato il racconto tramandato dalla <i>Cronaca anonima</i> (21.4). Nessuna traccia pare invece essere rimasta nei dispacci diplomatici dei numerosi oratori italiani e stranieri presenti all'evento.

21.1

Notar Giacomo (XVI sec. *in.*)

Napoli, 18-20 settembre 1477

Notar Giacomo, *Cronica*, pp. 138-139. Si pubblica il testo nell'ed. De Caprio, §§ 218.1-10, eliminando le parentesi tonde.

A dì xviii de settembre anni MCCCCLxxvij, de iovedì, in la piazza della Incoronata fo facta la giostra reale, dove tenne tavola lo signore duca de Melfe, lo duca de Ascoli, lo duca de Atri, tucti adobati perfino a li paramenti delli cavalli fino in terra de

broccato. Et li correturi foro xiiij, guarniti de broccato et de seta fino in terra. Dove nce uscìo don Federico, tucto adobato de broccato, con xvj iuveni con le robecte de broccato a la francese con le pennachi in testa, et sì roppe doy lanze. Lo illustrissimo signore duca de Calabria uscìo triumphosamente, tucto de broccato, et recamato tucto el guarnimento del cavallo fino in terra et per cimmera una segia, dove roppe 4 lanze. Don Herrico, don Cesaro, figlioli naturali de la predicta maestà, iostraro et uscero con li guarnimenti de broccato. In lo quale dì intrò in la città de Napoli lo illustre signore Iacobo quarto, quale havea presa per moglie la figlia del duca de Amalfe, nomine Antonio de Piccolominibus, et era dicto signore Iacobo signore de Piombino. [c. 73v] Lo quale, a li xx de sectembro, de sabato, lo predicto signore Iacobo inguadiao la predicta figliola del predicto duca allo catafalcho, presente lo signore re et regina et li signori del Regno et più gentilomini et donne. Et lo illustre signore Andrea Mactheo de Aquadia, figliolo de lo conte Iulio, marchese de Betonte, inguadiò l'altra figliola del dicto duca de Amalfe, al ca[ta]falcho. Et dicto dì, per ordinatione del predicto serenissimo re Ferrando, tucti li signori del Regno presenti al ca[ta]falcho donaro le loro vuce allo illustre signore Honorato Cayetano de Aragonia, conte de Funde et prothonotaro del Regno, che donasse lo ligio et omaggio, sì ancho allo illustre signore principe de Capua, don Ferrando, figlio primogenito dello illustrissimo signore duca de Calabria: et cossì fo exequito, sì ancho per li sindici et electi delle terre del domanio, presenti dicti signore re et regina pro tribunali et li ambasciaturi de Italia et fora de Italia.

21.2

Giuliano Passero (1510-27?)

Napoli, 20 settembre 1477

Passero, *Storie*, p. 38, ripreso da Vitale, *Alla corte aragonese*, p. 20, nota 51.

L'anno indicato da Passero è errato: nel 1477 il 20 settembre cadde di sabato.

Ali 20 di settembre, de sabato, 1478 [sic]. A lo catafalco dell'Incoronata, per volontà et ordinatione del signor re Ferrante, tutti li signuri dello reame se adunaro insieme et dero la voce a messer Honorato Gaetano, conte de Fundi. Et isso messer Honorato andai per parte de tutti li signuri et iurai omaggio a lo signore duca di Calabria, don Alfonso d'Aragona, et allo figlio primogenito de lo signore duca di Calabria, chiamato don Ferrante d'Aragona, prencipe de Capua. Et ancora li iurai omaggio per tutti li sindici et eletti delle terre demaniali, presente la maestà dello signore re

Ferrante, padre dello detto signor duca di Calabria, quale signore re Ferrante stava assettato alla seggia reale, et la regina Joanna sua moglie, presenti tutti li imba-
sciatori d'Italia, et anco fore d'Italia, et grandissima moltitudine de persune. Et in
questo medesimo iurno lo signore de Piombino, chiamato messer Iacovo, ingaudia
la figlia de lo duca d'Amalfi allo sopraditto catafalco de la Incoronata, presente re
Ferrante, la regina Joanna e tutti li signuri dello reame, et gente assaissime.

21.3

Diurnali del duca di Monteleone

Napoli, 20 settembre 1477

Diurnali del duca di Monteleone, p. 211.

Alli 20 di settembre 1477 tutti li baruni di volontà di re Ferrante giuraro omaggio
al duca di Calabria et al principe di Capua; et fu sindaco per li baruni il conte de
Fundi, Honorato Caietano.

21.4

Cronaca anonima

Napoli, 20 settembre 1477

BSNSP, *Memorie del regno di Napoli dette del duca di Ossuna*, ms *Cuomo* 1.5.39 [già Biblioteca Muni-
cipale di Napoli, I 3° 47], ff. 614-617.

Edizione parziale in traduzione francese Barreto, *La majesté*, p. 277.

L'anno indicato dal cronista (1478) è errato: il 20 settembre cadde di sabato nel 1477.

Alli 1478 [*sic*], alli 20 di settembre, di sabato, lo signore Giacomo 4^o, signore di
Piombino, sposò la figlia del duca d'Amalfa e lo misson [*sic*] de lo figlio del conte
Giulio Acquaviva e domino lo marchese di Vitonte^a inguadiò^b e sposò l'altra figliola
del duca di Amalfa. E ditto sposalitio fu fatto in lo catafalco in mezzo la piazza
della Incoronata, presente re Ferrante e la regina Giovanna. Et alli 21, domenica, lo
sequente dì, si fece la giostra in mezzo la Incoronata, senza tela, a modo di battaglia
campale, con la lanza in coscia e scontro 7 per 7 e giostraro lo duca di Calabria da
una banda e domino Federico suo fratre dall'altra banda. Tutti furono bene. Et alli
20 sopraditti, lo sabato, essendo fatto lo sposalitio con ordine di sua maestà del re,
lo quale havea fatto convitare tutti li signori e baroni del regno di Napoli, arriva-

ti per causa di ditte nozze, subito se li fe' intendere che s'havea per loro signori a giurare l'omaggio al suo primogenito el^c duca di Calabria et anco al primogenito del duca, che era il principe di Capua. E, subito sposato, li predicti zite e ziti impecato delli baroni detti, subito fu fatto lo sopraditto catafalco – quale fu fatto li mesi passati per causa della incoronazione della regina Giovanna – in presenza di loro maestà, uniti in presenza di giudici e notari, prima li collaterali del consiglio, tutti li capi delli tribunali – per non essere prolioso breve passaremo – incominciò dallo primo delli 7 uffici del regno, tutti sette ebbero giurato et appresso di grado tutti li principali duchi, conti e marchesi e giurato ditti titolati, come per ordine dell'ufficio, quali erano dui, hanno chiamato li primi detti delli 7 uffici, quali a quest'atto vennero in habito con loro sopravesti di scarlata, foderati d'arrosini e ditte vesti con loro capucci li chiamano toghe, all'uso di Romani antichi: primo lo gran camerlingo con la spada in mano, appresso lo gran giustinziero con lo bocalo della giustizia e lo gran senescalco con un freno in mano; lo gran contestabile con una mazza ferrata in mano e lo gran ammirante con la bussola da navigare e lo gran cancelliero con la penna di scrivere e lo sigillo regio. E tutti seguirono li 7 ufficiali et appresso li altri succedenti, grado per grado, donaro lo primo <omaggio a domino Alfonso duca di Calabria e lo secondo omaggio giurato a don Ferrante, principe di Capua. Et a l'omaggio lo prese sempre lo secretario in presenza del re e della regina Giovanna, che stavano alle seggie, sopra al catafalco; in presenza di tutti l'ambasciatori d'Italia e di christiani e di molti signori infedeli li signori e baroni giuraro omaggio.

^a e lo misson – Vitonte: *il passo non è stato compreso dal copista, qui si parla del marchese di Bitonto Andrea Matteo d'Acquaviva, secondogenito di Giulio Antonio. Forse misson è corruzione da minor?* ^b ingrandì nel ms. ^c del nel ms.

22.

DATA	1478, 13 maggio
LUOGO	Napoli (Castelnuovo)
TIPOLOGIA	Consiglio regio allargato ai baroni (forse solo alcuni?) e ai seggi napoletani
MOTIVI	Rendere noti i motivi dell'arresto di Brocardo de Persico.
CONCLUSIONI	?
NOTE	La sola fonte individuata per questo evento, che riteniamo essere stato un consiglio regio allargato, è il cronista Notar Giacomo (22.1). Brocardo de Persico, dei conti di Sabbioneta, già cancelliere di Giacomo Piccinino, nel 1471 passò al servizio di Ferrante; dopo esserne stato prigioniero in seguito all'arresto del condottiero, era in quel periodo alle dipendenze del monarca e vi rimase in vari ruoli fino alla morte, nel 1491: Cerioni, <i>La diplomazia</i> , I, p. 207, Ferente, <i>La sfortuna</i> , pp. 24-25 e <i>passim</i> .

22.1

Notar Giacomo (XVI sec. *in.*)

Napoli, 13 maggio 1478

Notar Giacomo, *Cronica*, p. 141. Si pubblica il testo nell'ed. De Caprio, §§ 225.1-2, eliminando le parentesi tonde.

A dì xiiij de magio 1478, de mercoridì, fo priso in lo Castello Novo lo conte Brocardo: dove lo serenissimo re Ferrando primo fe' parlamento alla camera de la Gorgiola in Castello alli signori del Regno et a li Tribunali de Napoli como la causa de la presa de dicto conte era che quillo havea facto intendere a li inimici de sua maestà li soy secreti.

23.

DATA	1480, 24 giugno
LUOGO	Napoli
TIPOLOGIA	Parlamento generale di baroni, università demaniali e clero
MOTIVI	Fisco: sostituzione del focatico con un estimo generale.
CONCLUSIONI	L'assemblea acconsente, dietro promessa che si tratta di un provvedimento temporaneo.
NOTE	Il 24 giugno fu probabilmente la seduta inaugurale, ma è possibile che i lavori dell'assemblea si siano protratti per qualche giorno, come lascerebbe pensare il fatto che le conclusioni (una versione ridotta degli atti?) furono allegate solo a un dispaccio degli oratori sforzeschi del 2 luglio (23.4). I documenti da 23.5 a 23.7 testimoniano l'aggravio di spesa provocato dalla minaccia turca su Rodi, alla quale Ferrante intendeva portare soccorso, e le difficoltà economiche della corte, che la costringevano a chiedere prestiti a breve/medio termine.

23.1

Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este
Napoli, 24 giugno 1480

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 1, cc. 30r-31v. Originale. Edizione parziale.

Hogi la maestà del re farà ale xx hore uno parlamento cum tuti li suoi baroni che l'ha facto chiamare, et vòle redure ad estimo quello de ogni uno, perché a' fuochi non può riscodere, per la impotentia de li poveri et altre rasones ce sono. Non scio como passerà.

23.2

Lettera di Pietro da Gallarate, Giovan Angelo Talenti e Marco Trotti
a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 25 giugno 1480

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 230, c. 29. Originale. Edizione parziale.

La casone del parlamento facto per prefata maestà qui ali signori baroni, preti, cittadini et populi del reame, o sia a loro messi convocati qui in Napoli, et le novelle se hano del campo del Turco, vostre excellentie le intenderano per la inclusa copia.

23.3

Poscritto allegato a una lettera degli oratori sforzeschi a Gian Galeazzo Sforza
[Napoli, 25 giugno 1480]

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 232, c. non numerata. Originale. Il poscritto non è datato, ma il contenuto permette di associarlo con buon margine di sicurezza al dispaccio degli oratori sforzeschi del 25 giugno 1480 (23.2).

Avisiamo le vostre signorie como si manda a quelle se non la copia de le lettere portate da Rode, perché la copia del parlamento non s'è ancora possuto havere, ma si mandarà per una altra cavalcata. La continentia d'esso in effecto hèn in excussarsi de le graveze, damni e disconzi ha havuto questo reame di qua in dicto, adducendo le casone perché, et offerendo in futurum non solum desistere, ma ogni agevoleza e comodità li sia possibile, di che la brigata hèn stata molto alegra, perché gh'era chi dubitava del contrario. Idem Petrus [da Gallarate], Johannes Angelus [Talentì], Marcus [Trotti].

23.4

Lettera di Pietro da Gallarate, Giovan Angelo Talentì e Marco Trotti
a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 2 luglio 1480

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 230, c. 79. Originale. Edizione parziale. La lettera fa riferimento a un allegato non reperito, relativo proprio ai contenuti del parlamento.

La copia del parlamento facto qui per questo serenissimo signore re, che doveriamo mandare con l'altre nostre lettere, mo' che l'havemo havuta la mandamo con questa nostra alle excellentie vostre, alle quale humiliter ne recomandamo. Datum Neapoli, die 11 iulii 1480.

23.5

Lettera di Antonio da Montecatini a Ercole I d'Este

Firenze, 7 luglio 1480

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Firenze*, 2 A, c. non numerata. Originale. Edizione parziale. Ed. parziale Foucard, *Fonti*, p. 118. La lettera fa riferimento a un allegato non reperito, relativo proprio ai contenuti del parlamento.

Da Napuli se ha como la maestà de signor re fa aparechi per socorere Rodi; mi rendo certo che Nicolò Sadoleto scriva el tuto, pure, havendo io comodità di havere la copia del parlamento facto per sua maestà ali suoi baroni, et etiam la copia della lettera mandata dal Gran Maestro, ho volontà mandarla a vostra excellentia, cussì la mando qui inclusa.

23.6

Lettera di Nicolò Sadoleto a Ercole I d'Este

Napoli, 3 agosto 1480

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 1, cc. 69r-70v. Originale parzialmente cifrato. Edizione parziale.

Ed. parziale Foucard, *Fonti*, p. 84.

Una cossa voglio scrivere a vostra excellentia, che già più di ho olduta dire et mai non l'ho creduta, che è che questo signore re non ha dinari. Ma quid l'ambassadore de Lucha che fo qui, messer Johanne Guidizoni, me dixè che l'era cosa certa, et che lui sapeva che 'l re stava suso interesse de forse centomila ducati o almancho de octanta milia et cercha dinari per ogni via, etiam togliendo panni et altre robe a stochi cum dinari et in picola et in grande quantitate, et dipoi pure sento tenersi cossì da più persone. Et perché hogi uno mercadante fiorentino, che usa cum mi talvolta, me dixè questo dì che mo' sono dui mesi che lui gli dete x^m ducati et robe per altritanti, termino 14 mesi, et contoli la roba più cara, che fu panni et drapi. Mi è parso darne aviso a vostra excellentia, aciò che per ogni caso possa fare quello iuditio gli pare.

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 1, cc. 83r-85v. Originale. Edizione parziale.

Benchè gli fosse debati¹² assai, pure se concluse in castello heri sira questi parentadi, videlicet el principe de Salerno et fratello promise la prima sua sorella, Hillaria nomine, ad messer Ferrando, figliolo del signor re, cum quella dote et termini conveniranno con sua maestà; et sua maestà gli donò al don Ferrando circa octo castelle o lochi in Calabria, fra li quale è Policastro. L'altra sua seconda sorella, che ha nome Zohanna, bellissima per nominanza, promiseno al signor Philipo Sforza cum dote de 12 milia ducati de carlini ad dexe carlini per ducato, et cum facultà de potergli dare in questi due milia ducati de zoglie et cum certi termini. L'altra dote ancora non è chiarita.

Non voglio lassare che 'l ambascadore fiorentino, cum mi stando ut supra, concluse che questo signor re non ha dinari, benché non volesse rispondere in causa scientie, ma sapiati che li ambascatori de Milano tuti questi dì hano facta importuna instantia che 'l signor re toglia per suo soldato Teodoro, fratello del protonotario da Treulzo cum xx curaze, et heri sira el secretario respose che 'l re era contento de ogni cossa, ma advisava che 'l non poteva dargli uno dinaro al mondo, che alhora haveva factu uno mercato de 50 milia ducati. Io gli era presente, ma né loro né io intendesemo che qualità fosse questa de questa conducta, né che mercato fosse questo, se forse non havesse sua maestà venduto datii o terre etc. Bene me dixè messer Zangello che 'l seria in proposito de vostra excellentia condure dicto Teodoro et che lui seria de ciò più contento. Questa cossa lasso a chi la tocha.

¹² S'intenda *dibattiti*.

24.

DATA	1480, <i>ante</i> 10 dicembre
LUOGO	Foggia
TIPOLOGIA	Parlamento generale (?) di baroni, clero (?) e università demaniali (?)
MOTIVI	Richiesta di sussidio per la riconquista di Otranto.
CONCLUSIONI	Approvazione di una gabella sul macinato (1 carlino per ogni tomolo di grano); individuazione di ulteriori modalità di prelievo (incamerare $\frac{1}{3}$ delle entrate baronali e pignorare l'argenteria dei luoghi di culto); allestimento della flotta, dell'esercito di terra e del vettovagliamento.
NOTE	Gli ambasciatori degli stati alleati non seguirono la corte in Puglia – «Io et li altri oratori siamo rimasti qua de volontà del signor re», scrisse Sadoletto a Ercole d'Este il 30 novembre (ASMo, <i>Cancelleria Ducale, Ambasciatori, Napoli</i> , 1, c. 106r) – e quindi non ebbero modo di vivere da vicino l'incontro. Il termine parlamento ricorre solo in due dispacci dello sforzesco del 10 dicembre (in esso il colloquio tra il sovrano, il duca di Calabria e alcuni «altri principi et baroni» sembra già aver avuto luogo) e del 6 gennaio, che riferisce dell'avvenuta assemblea di dicembre e annuncia la convocazione di quella successiva. L'estense Nicolò Sadoletto parla a lungo della partenza di Ferrante il 25 novembre, ma non spiega i motivi del viaggio in Puglia; nelle sue lettere pone però molta attenzione ad alcune tasse imposte per incamerare denaro atto a finanziare la riconquista di Otranto. Il duca di Calabria riferisce al cognato di essersi recato in Puglia per un abboccamento col padre. Rimane dubbia la presenza delle università demaniali e del clero; nessuno li nomina esplicitamente, ma il fatto che anche il clero fosse chiamato a pagare la tassa sul macinato (24.5) e si fosse discusso sulla possibilità di requisire l'argenteria delle chiese (24.7) lascia intendere che avesse acconsentito o quantomeno partecipato al dibattito.

24.1

Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este

Napoli, 22 novembre 1480

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 1, cc. 94r-95v. Originale. Edizione parziale.

El signor secretario me ha monstato una lista de grandissima quantità de dinari, quali subito harà la maestà del signor re da multi baroni et signori et, ut intelligo supra, gioie. Et anche intendo che sua maestà impone exactione de gabelle supra formento et vini, che serà grandissima intrata; ma pare che molto se murmuri.

24.2

Lettera di Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza

Napoli, 24 novembre 1480

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 232, c. non numerata. Minuta. Edizione parziale.

Hieri [23 novembre] stando a scrivere l'altre mie lettere, intese la maestà del signor re havere deliberato partirse questa mattina per andare a Fogia per conferire con lo illustrissimo signor duca de Callabria, quale sarà là fra II o III dì. Parseme, prima partisse, andare dalla maestà soa per tôle la norma de quello havesse ad fare in rebus agendis in sua absentia. Et cossì, comunicata questa mia opinione con l'oratore fiorentino, se gli acordò e, chiamata audientia, iussemo ad quella circa una hora de nocte, factogli intendere la casone de l'andata nostra. Ne rengratiò, poi disse che andava per conferire et consultare queste cose de Otranto et delliberare quid fiendum circa la expugnatione de quella cità, per la quale, quando havesse certeze non li dovessero venire più gente né altro subsidio né soccorso che gli sii, non haveria dato né daria a' soi colligati né fatica né spese, perché lei sola saria stata sufficiente ad questo. E se 'l non l'havesse possuto fare in uno mese, l'haveria facto in dui, non che considerato quanta sia la potentia del Turco et l'habilità che l'ha de mettere in Otranto quello numero et de gente et quelle artiglarie et munitione che 'l vorà ad ogni sua posta – senza poterseglì vietare per l'armata soa né per altro modo^a – era necessario fusse aiutato, adciò che, quando se trovi ad dicta expugnatione, et el Turcho mandasse gente in opposto, sii sì forte che se ne habii ad havere la victoria, item, per non dargli tempo de fare grande preparatione ad questa impresa, pregandoli ad mandare li subsidii rechiesti et li

fanti, iuxta le taxe facte ad Roma etc.^b. Iterum ne caricava tutti noi di scrivere alli nostri signori.

^a senza poterse gli – modo *agg. richiamata al margine sinistro* ^b pregandoli – etc. *agg. richiamata al margine sinistro*.

24.3

Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este
Napoli, 25 novembre 1480

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 1, cc. 99r-100v. Originale. Edizione parziale.

Poterei scrivere di una gabella che ha posto questo signor re a la masena: uno carli-no per tommolo de formento. Ma non la intendo ancora bene.

24.4

Lettera di Alfonso d'Aragona a Gian Galeazzo Sforza
Foggia, 30 novembre 1480

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 232, c. non numerata. Originale. Edizione parziale.

Siamo venuti qua ad aboccarne con la maestà del signor re et pigliare con quella determinata conclusione et modo ad expugnare Otranto et ultimare quella impresa, como el bisogno et lo dovere recerca. Et sterimo qui pochissimi dì, et ce nde retornaremo in campo, con lo quale, si haveremo li provisione necessarie, ne accamparemo contra quella città et attenderemo con omne sollicitudine ad recuperare quella città e liberarla da mano de' Turchi.

24.5

Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este
Napoli, 3 dicembre 1480

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 1, c. 107r-v. Originale. Edizione parziale.

El signor re ha posto una gabella che gli darà ogni anno centotrentamilia ducati, la

quale è questa: che de ogni tombolo de grano se paga per la masina uno carlino. Et pagano ogni giesia et ogni loco religioso, perché è trovato per subsidio contro Turchi; et è el pane venuto più caro, per modo che quello che^a costava tri, hora ne costa cinque, che è una grande cossa et importa assai, ma questi del paese la comportano, perché gli è promesso che, cazati serano li Turchi, se levarà tale gabella post hec.

^a *Segue una parola dep. non leggibile.*

24.6

Lettera di Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza

Napoli, 10 dicembre 1480

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 232, c. non numerata. Originale. Del documento esiste anche una minuta, collocata nella stessa busta e anch'essa non numerata. Edizione parziale.

Fin a qui non ho havuto risposta né de quello scrisse alli IIII né de quanto ho scritto alli VI, como è dicto, né anche ho notitia alcuna dalla prefata maestà né da questi soi consiglieri qui quello che sii concluso et deliberato per dicta maestà nel parlamento facto et havuto con lo illustrissimo signor duca de Calabria, suo primogenito, et li altri principi et baroni se gli sono trovati, circa la expugnatione di Otranto. Expectarò dicte resposte.

24.7

Lettera di Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza

Napoli, 26 dicembre 1480

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 232, c. non numerata. Copia, parzialmente cifrato: in corsivo le parti decifrate. Edizione parziale.

Qui se rasona, doppo la venuta del signore, et pure da persone de qualche condicione, che sua maestà *attende ad trovare modo de recatare dinari per questa impresa per dui modi: l'uno de tôle el terzo de le intrate de le cose de' baroni; l'altro de tôle tuti li argenti et tôle de le chiese, excepte le cose necessarie*, el che a me pare mal verisimile, *perchè saria uno meterse ale mane cum Dio et con li homini del mondo*; quella colta del tomolo de farina de uno carlino, de la quale per altre ne scrisse, male se obtene per tuti, perché alcuni la pagano, alcuni se comprano et alcuni sono renitenti, licet male de simile cose se

possa havere certa verità quando multi multa loquuntur, *et prego vostra signoria che queste cose non le lasa andare ale orecchie del regio oratore, perché le sponde poi qui et dà casone fare de le provisione che non posso poi intendere cosa alcuna.*

24.8

Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este
Napoli, 3 gennaio 1481

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 1, cc. 1r-2v. Originale. Edizione parziale.

Domenica proxima passata [31 dicembre], tornoe el signor re da Capoa, et per molti se teme che sua maestà gli fosse andata per redure quelli popoli ad stare contenti de la gabella de la masena già imposta como scripsi; che 'l pare che epsi non volevano per modo alcuno tollerarla, et mo' se dice che stano patienti.

24.9

Lettera di Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 6 gennaio 1481

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 229, cc. 192-193. Originale. Edizione parziale. Il documento è erroneamente datato 6 gennaio 1480.

La deliberatione facta ad Fogia questi dì passati, quando la maestà del re fo ad parlamento con lo illustrissimo signor duca del Callabria et li altri signori et baroni se trovarono là, et in effecto delle provisione se hanno ad fare per mare et per terra per la expugnatione de Otranto, videlicet che per tutto questo mese se mettano in ordine galee xxxi, quale sono in questi mari; xxx sagipte, perché vagliono tanto, et più le sagite che le palandarie de' Turchi, et poi nave xv grosse. Et le altre che sono ad questa armata licentiarà, perché non li sono necessarie tante nave, et le galee et sagitie sono più utile, sì che restarano, salvo errore calculi, velli¹³ LXXVI. Et s'è ordinato vi^m cantara de biscocto per decti legni, et ellecto l'homo che ha cura della dicta quantità de biscocto et de quella più sarà necessaria.

Per terra è ordinato, ultra le gente d'arme sono in Puglia, et oltra li iii^m fanti li sono,

¹³ S'intenda *vele*.

se ne fazano altri III^m per la maestà del re, e forasteri et boni et bene in ordine. Item III^m guastatori. Item s'è ordinato et data la cura ad uno Rizado Anitice che se habiano LXXX^m tomoli de farina et CXX^m tomoli de ordio, et tanto più quanto ne sarà necessario. Ad Jacomo Carafa è data la cura della munitione et artiglierie saranno necessarie, insieme con quatro gentilhomini da bene, et sono ordinati per questo bisogno fino ad mo' boni carri et altre cose necessarie ad simil materia, et già exborsati ad questo effecto III^m ducati. Et con dicte galee et navilii, gente d'arme, fanti, adiunctoli li III^m della santità del papa – quali sono tutavia de presente, como afferma uno sescalco del conte Hieronimo, quale è venuto qui, et cossì anche me ha dicto prefata maestà – et li II^m v^c de vostra signoria et v^c dello illustrissimo signore duca de Ferrara saranno XII^m, fa pensero prefato signor re andare ad mettere campo ad Otranto. Et, adciò nel porto non possano intrare navilii alcuni de' Turchi per disturbare questa impresa, è ordinato fare sopra uno colle, che è sopra la boca del porto de Otranto, uno bastione; et fermarlo bene de homini et de bombarde et altre artiglierie, in modo che se tene per fermo in esso porto non porrà intrare legno veruno senza rasonosciuta.

Et queste provisione hano ad essere iuxta ordinem datum sul facto per tutto questo mese, como è dicto, et per sollicitare et affretare che cossì se exequisca. Per quello intendo pur dal signor secretario, martedì proximo parte de qui el reverendissimo monsignore cardinale legato et va ad Benivento, et li expecta la maestà del signor re, el quale partirà poi da martedì proximo ad octo; forin per andare poi insieme pur ad Fogia, dove etiam haverano ad essere et concorrere tutti li baroni et gentilhomini de questo regno, colli quali se haverà ad consultare et tractare de modo et forma de mantenere dicte provisione maritime et terrestre, casu quo fusse necessario tenerle per più tempo che non se è ordinato per la expugnatione de Otranto, videlicet quanto l'intrate ordinarie o per non poterse rescotere o per non essere tante né ad sufficientia, donde et como se habii ad cavare el denaro de mantenere l'impresa predicta usque ad victoriam etc.

25.

DATA	1481, 5-13 febbraio
LUOGO	Foggia (Duomo e <i>sala hospitii regi</i>)
TIPOLOGIA	Parlamento generale di baroni, clero e università demaniali, in presenza del legato papale
MOTIVI	Richiesta di sussidio per la riconquista di Otranto.
CONCLUSIONI	Autotassazione annua proposta dall'assemblea e accolta dalla corte: baroni e prelati verseranno la metà delle loro entrate; le università demaniali 50 ducati ogni cento fuochi.
NOTE	La data fissata inizialmente era il 20 gennaio, ma la malattia di Ferrante e il ritardo nell'arrivo del legato papale fecero slittare l'incontro. Il 5 febbraio l'assemblea si riunì votando una proposta di donativo (25.8), offerta che la corona accolse nella sessione ufficiale che ebbe luogo una settimana più tardi, il 13 febbraio.

25.1

Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este
Napoli, 7 gennaio 1481

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 1, cc. 3r-4v. Originale.

Del documento esiste una trascrizione ottocentesca riprodotta in *Lettere degli ambasciatori estensi*, I, pp. 430-433, partic. 433.

El signor secretario me ha dicto che da domane ad octo el signor re andarà a Fogia per ogni modo, perché fo ordinato de fare el parlamento cum tuti li baroni del reame li xx de questo, per questa expugnatione de Otranto, et se crede che tuti li oratori gli andaremo.

25.2

Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este
Napoli, 18 gennaio 1481

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 1, c. 22r-v. Originale. Edizione parziale.

El signor re andarà sabado [20 gennaio] per ogni modo a Fogia, et cossì hogi ha scripto firmamente al legato.

25.3

Lettera di Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza

Napoli, 21 gennaio 1481

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 232, cc. non numerate. Due copie: una è un *post scriptum* allegato al dispaccio del 21 gennaio; l'altra [C₁] fu stilata nella cancelleria sforzesca (una mano tarda ha apposto la data del 22 gennaio 1481 sul margine superiore della carta).

Polize diei ut in litteris

Domino duci Mediolani etc.^a

Che^b quantità de denari^c habii retracto la maestà del re vera – per tutti questi modi cercava de havere et da' baroni et da' preti^d, et argenti de chiese^e – non lo posso intendere, ma per quello ne cavo da multe persone, el più^f presto et migliore denaro; e che ad alcuni mercatanti, che erano creditori de certe summe de' denari, ha^g tòlto da loro altratanti denari quanto dovevano havere, et datoli tante zoye in pegno che sono securi della vechia et nova quantità, con fargli ulterius assignatione del credito sopra l'intrate de sua maestà^h.

^a Polize – etc. *om.* C₁ ^b *Precede* Illustrissimo signore mio singularissimo *in* C₁ ^c de' denari *om.* C₁ ^d *Segue* et da zintilhomini *in* C₁ ^e chiesa *in* C₁ ^f è che più *in* C₁ ^g *Segue* dati *cassato in* C₁ ^h *Segue* Datum ut in litteris. Idem servitor Marcus *in* C₁.

25.4

Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este

Benevento, 26 gennaio 1481

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 1, c. 32rv. Originale. Edizione parziale. Del documento, che è cit. in Zacchino, *La guerra*, p. 281, esiste una trascrizione ottocentesca riprodotta in *Lettere degli ambasciatori estensi*, I, pp. 477-480, partic. 477-478.

Al signor re non ho potuto parlare poi che sua maestà, poi che arivò qua, subito gli prese el dolore de fianchi, et benché talvolta sia cessato, non è mai liberato et heri stete molto male et non poté mangiare, et non trova vino che li sapia bono, et sta in lecto et perciò non se scia quando se partiremo de qua, benché hogia sia stato alquanto meglio, et me dice el signor secretario che lo vide heri stare molto grave, et dice che forse tornaremo ad Napoli et che lì se farà quella dieta o parlamento se era ordinato fare a Fogia, ma pure non lo scia di certo et inclina che più tosto se andarà a Fogia, ma che questo parlamento gli pare che per nesuno modo se habia ad fare

qui, como pare persuadeva el legato, el quale anche lui ha havuto questo dolore de fianchi qua, ma è guarito perché l'ha facto preta et questo re non ne fece mai, et mo' bisogna che 'l la fatia. Hec missa fatio.

25.5

Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este
Benevento, 28 gennaio 1481

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 1, c. 33r-v. Originale. Edizione parziale. Del documento, che è cit. in Zacchino, *La guerra*, n. XIII, p. 307, esiste una trascrizione ottocentesca riprodotta in *Lettere degli ambasciatori estensi*, I, p. 481.

Et me dice [el secretario] che martedì [30 gennaio] el signor re se partirà de qua et andremo pure al camino verso Foggia ad expugnare Otranto, et cossì credo che quello die se partiremo.

25.6

Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este
Foggia, 1° febbraio 1481

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 1, c. 34r-v. Originale. Edizione parziale.

El legato rimase a Benevento; credo che domenica [4 febbraio] se partirà per venire qua.

25.7

Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este
Foggia, 3 febbraio 1481

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 1, cc. 35r-36v. Originale autografo, parzialmente cifrato. Edizione parziale. Del documento esiste una trascrizione ottocentesca riprodotta in *Lettere degli ambasciatori estensi*, I, pp. 493-498, partic. 497.

Lo parlamento forse non se farà prima che domenica che viene [11 febbraio].

25.8

Lettera di Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza

Foggia, 6 febbraio 1481

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 232, c. non numerata. Originale. Edizione parziale.

Heri quisti baroni tutti, et quilli che hanno la facultà da' prelati et preti et da li populi, sapendo a che fine questo signore re è venuto qua, et per fare il parlamento, hanno facto consiglio fra loro et demum hanno concluso et offerto a sua maestà in questo modo: che epsi baroni voleno dare la mitade tuta integra a sua maestà ogni anno de ogni sua intrata et rendita, la quale mitade può montare ogni anno da octantamilia ducati et più. Li prelati et preti similiter pagarano la mitade de ogni sua intrata, che è una gran cosa, perché già intesi dal secretario che li preti di questo reame hanno de intrata tuti insieme più de 600^m ducati. Bene è vero che alcuni che ge sono beneficiati, como sonno cardinali et certi altri, non se gli computarano. Et tutti li populi pagarano, per ogni cento fochi, ogni anno 50 ducati in octo mesi primi. Et mo' comentierano tuti ad pagare; et questo de li populi monta più de 200^m ducati. Fogie, die vi februarii 1481.

25.9

Lettera di Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza

Foggia, 8 febbraio 1481

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 1250, c. non numerata. Originale; una minuta dello stesso dispaccio è conservata in ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 232. Edizione parziale.

La maestà del re ha scripto qui alla regina et alli altri che se debiano impegnare alcune altre gioye et tapezaria s'era reservata, et se impegna la sua libreria, che è veramente una degna cosa; et cossì se impegnano le gioye della regina et soy argenti, et niente se reserva, ma de tutto se faciino denari per potere rinforzare l'armata et lo exercito et procedere contra questi Turchi.

Scrive ancora decta maestà che non essendo andato el legato, li è^a per lo fare el parlamento con li baroni et hallo facto, et trovalli tutti bene disposti de pagare tutti la mittà de le intrate soe, et cossì farano li preti. Li altri iugunt, che ogni cento case, o sii fochi, mantenerano IIII fanti pagati per tre mesi, ad rasone de ducati tre per paga, ogni mese.

El duca de Callabria, per quello intendo, ha dato quanto argento haveva et reductos-
si ad mangiare in vasi de terra, et cossì me pare disposta prefata madona duchessa
fare, cioè de dare alcune poche gioye li sonno remaste de quante ne portò da Milano
et certo poco de argento che ha. Queste cose sono da tenere in manco persone se pò.

^a *Segue è rip. e dep. in A.*

25.10

Lettera di Ferrante I d'Aragona a Pirro Caracciolo, arcivescovo di Cosenza
Foggia, 13 febbraio 1481

Ughelli, *Italia sacra*, IX, coll. 250-253, con errata segnalazione/trascrizione dell'anno al 1480. Gabriele Rangone era cardinale di Agrigina (quindi leggi *Agrigina* e non *Alriensis*): Eubel, *Hierarchia catholica*, II, p. 82.

Ferdinandus, dei gratia rex Siciliae, Hierusalem etc.

Reverendo in Christo patri, archiepiscopo Cusentino, consiliario nostro fideli dilecto, gratiam et bonam voluntatem. Cum per nos decretum et ordinatum fuisset celebrare parlamentum generale, ut occurreret gravissimis periculis incumbentibus huic regno, propter Turcharum invasionem et expugnationem Idroni toti regno iussimus, ut omnes prelati omnesque proceres et barones nec non et syndici civitatum, terrarum ac locorum demanialium convenirent in terra nostra Foggie, de provincia Capitanate. Cumque ad prestitutam diem convenissent omnes, tandem die tertiadecima februarii infrascripti cum omnes tam prelati, quam proceres et magnates predicti, syndicique dictarum civitatum, terrarum, ac locorum demanialium congregati essent in sala hospitii nostri, in presentia reverendissimi in Christo patris dominus Gabrielis, tituli sanctorum Sergii et Bacchi, sacrosantae romanae ecclesiae presbyteri, cardinalis Alriensis [*sic*] sedis apostolice legati, idem reverendissimi domini cardinalis legatus, luculentissimam et tempori et loco accomodatam habuit orationem. Qua et eosdem prelatos et universum ordinem ecclesiasticum, praetores et barones ac syndicos vehementissime est hortatus per fidem salvatoris domini nostri Iesu Christi et propter communem salutem ad tam salubrem et necessariam in Turcas expeditionem eis commemorans et ante oculos ponens, quo in periculo et discrimine omnes itali, sed subditi et fideles nostri in primis versarentur et quanta ruina et excidium illis immineret ab eisdem perfidissimis et immanissimi hostibus nostris in turcis nisi quam primum et fortiter eisdem

obviam iretur trahens in exemplum nationes quae in eorumdem hostium potestatem devenerunt, quibus nihil tristius, nihil miserius, nihil calamitosus eaque oratione maxima cum adstantium omnium attentione habita per eundem dominum reverendissimum cardinalem legatum, nos eisdem prelati et ordini ecclesiastico, proceribus et baronibus ac sindici universitatum demanialium per nostrum secretarium in eandem sententiam verba fieri fecimus additis etiam nonnullis quae ad rem de qua agebatur maxime pertinebant praemissisque omnibus sic dictis et recitatis reverendi in Christo pater H. archiepiscopus Acherontinus et Matheranus, consiliarius et confessor noster dilectus assurrexerit habitis omnium praelatorum ordinis ecclesiastici procerum, baronum et magnatum, ac sindicorum voluntatibus, quas diligenter ad unam perquisivit audientibus omnibus nobis et eidem reverendissimi domini cardinali legato ipsorum verbis retulit et respondit cum ea res maximi momenti, valde eosdem praelatos et ordinem ecclesiasticum proceres, barones et syndicos inter se consultationem habere ad eam rem breves aliquot horas postulantes, quo omnia deo bene auspicante, cuius causa ageretur, et in cuius aede consultationem ipsam mature essent habituri, omnia feliciter et ex commodo et saluti totius regni Italiae universeque reipublicae Christianae evenirent, eoque dicto omnes discesserunt, et in templum maius eiusdem terrae Fogie Beate Virgini dicatum se contulerunt. Ubi satis superflue inter se libratis, et discussis, quae ad huiusmodi necessarium opus perficiendum essent necessaria, tandem unanimes redire, et tanti facientes periculum, quanti merito fieri debet, tam potentissimis et ferocissimis hostibus regnum ipsum ingressis et urbe celebri Idronto direpta, vastatisque et incensis compluribus illius provinciae, casalibus et hominum ipsorum miserabiliter in servitutem asportatis summa sua voluntate. Nobis obtulerunt, videlicet iidem praelati, universus ordo ecclesiasticus, proceres, magnates et barones, medietatem omnium fructum unius anni provenientium ex ipsorum ecclesiis et baroniis, bonisque feudalibus. Necnon et proceres ipsi, una cum sindici universitatum, terrarum et locorum demanialium, et ipsorum baronum polliciti fuerunt stipendium quatuor peditum pro quolibet centenario focularium solvendorum per menses quatuor, ad rationem tarenorum quindecim, seu ducatorum trium de carlenis argenti pro quolibet mense pro stipendio uniuscuiusque peditis; quorum omnium auxilio iidem hostes expellantur et prior regno pax quies et tranquillitas restitatur. Pro quibus omnibus praelatis, ordine ecclesiastico, baronibus, proceribus, magnatibus et sindicis terrarum demanialium locutus est illustri Franciscus de Bautio, dux Andriae, comes Vigiliarum, consiliarius, affinis et tanquam pater noster carissimus, deinde omnes tandem ipsam pollicitationem approbarunt et ratificaverunt. Ita firmis et ardentibus animis, ut ex talibus oblationibus incredibilem ce-

perimus voluptatem et iacta viderentur fundamenta maxima reliquarum actionum bene et ex sententia perficiendarum. Commendavimus mirum in modum fidem eorundem praelatorum et aliorum de ordine ecclesiastico procerum et magnatum ac etiam sindicorum et praeclarum eorum animum erga nos et salutem communem extulimus ad celum usque fassi nihil novi nos intellexisse, quibus perspectissima esset eorum voluntas, de qua quoties necessarium fuisset periculum et experientiam praestitissent non vulgarem. Verum hortati eos sumus et pro rei magnitudine et temporis angustia instanter rogavimus ut quamprimum effectu complerent, quod essent verbis polliciti sicque eos dimissimus promittentes, offerentes et liberaliter concedentes eisdem sindicis et per ipsos universitatibus omnibus regni nonnullas gratias in superiori parlamento celebrato Neapoli oblatas et indultas, sed usque in praesentem diem intermissas propter eorundem Turcarum invasionem que omnia solemni privilegio quamprimum expedientur. Cum itaque iidem immanissimi Turchi hostes nostri et fidei nostre christiane ne minimum quidem temporis momentum intermittant ad temperandum et providendum omnia, quibus maioribus viribus regnum nostrum in calamitatem adducant et miserime eorum servituti subiiciant nobisque idem faciendum sit, ut non modo eorum improbissimos conatus reprimamus sed a regno eos expellamus et penas dare compellamus illatorum regno nostro innumerabilium damnorum ad id perficiendum opus sit effectu eorum, que in parlamento promissa fuerunt per eosdem prelatos, ordinem ecclesiasticum, proceres et magnates ac syndicos ut superius est expressum, quemadmodum imminetia pericula non exigunt solum, sed postulant. Eapropter pro rei magnitudine, in qua omnium salus reposita est, eundem reverendissimum episcopum Cusentinum, cuius fides et sufficientia omni ex parte nobis cognita et perspecta est, tenore praesentium nostra ex certa scientia requirimus et hortamur maxima cum instantia, quod praesentibus acceptis ad unumquemque archiepiscoporum, episcoporum, abbatum, commendatariorum et aliorum omnium ordinis ecclesiastici provinciae Calabriae Citra vos principaliter conferatis, et alios vobis bene visos et idoneos transmittatis, qui vigore et autoritate praesentium, quas vobis dirigendas iussimus pro effectu conclusorum in eodem generali parlamento ab eis et unoquoque ipsorum habeatis, consequamini, percipiatis, exigatis ac habent consequantur, percipiant et exigant medietatem fructum unius anni provenientium ab eorum ecclesiis et beneficiis, iuxta oblationes per eos in dicto parlamento factas, neminem immune aut francum praeservando, adhibendo pro consequenda eiusmodi taxatione omnem exactissimam operam, curam et diligentiam, quam rei necessitas exigit et requirit ut quam primum eiusmodi introituum medietas cum omnibus praedictis praelatis et aliis de ordine ecclesiastico exigatur

convertenda in tam tanta et necessaria expeditione et quamquam pro certo teneamus neminem ipsorum recusaturum eiusmodi solutionem: tamen quia possibile esset, quod aliquis parum de communi salute cogitans secus faceret. Eo casu volumus, quod talem renitentem et infacienda solutione difficilem cuius vis praeminentiae et dignitatis fuerit necessariis et opportunis remediis compellatis et compellere et constringere possit et valeatis cum potestate quae vobis ex autoritate nostra totiusque regni consensu in generali parlamento commissa est. Illam ipsam potestatem in vos transferentes, mandantes praeterea harum tenore ex nostra scientia et expressa universis et singulis officialibus nostris maioribus et minoribus, nec non illustrissimis principibus, ducibus, marchionibus, comitibus, baronibus, terrarum dominis et dominantibus, sindicis et caeteris officialibus universitatum, civitatum, terrarum, castrorum et locorum demanialium dictae provincie et caeteris ad quos praesentes pervenerint et eis fuerint quomodolibet praesentate, quatenus vobis et substituendis a vobis in praedictis non secus ac nobis pareant, obediant et intendant assistantque ope, opere, auxilio, consilio et favoribus opportunis, prout a vobis et substituendis a vobis fuerint requisiti. Nec secus agant, si gratiam nostram caram habent iramque et indignatione ac poenam lesae maiestatis et fidelitatis qua nobis adstricti sunt cupiunt non incurrere. In quorum testimonium praesentes fieri fecimus et magno maiestatis nostrae pendenti sigillo iussimus communiri. Datum in terra nostra Foggiae, die tertio decimo mensis februarii 1480.

Rex Ferdinandus

25.11

Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este
Foggia, 14 febbraio 1481

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 1, c. 43r-v. Originale. Edizione parziale. Ed. parz. in Zacchino, *La guerra*, n. XIV, p. 307. Trascrizione ottocentesca riprodotta in *Lettere degli ambasciatori estensi*, I, pp. 550-552.

Illustrissimo signore mio etc. Heri, che fo martedì, se fece lo parlamento, al quale fui chiamato. Et gli fu lo reverendissimo legato, el quale primo certamente fece bellissima oratione, cossì bene in proposito como se potesse dire. Et dapoì lo signor secretario legete vulgare certa diceria, in narrare el caso de' Turchi; la provisione facta per el signor re; lo tempo, che tanto tempo fo contrario ala sua armata; lo pocho subsidio, et maxime de' colligati, et lo pericolo grande; la potentia et dise-

gno del Turcho; la impotentia del signor re et lo bisogno grande, cum tute quelle exortatione et rasune che se può dire, domandando alturio, secondo che ali baroni, clerici et popoli pareva. Quo facto, fo tolto termino ad respondere, et congregatassi subito la brigata in una giesia, la mazore, et parlato che hebeno insieme, ritornarno et resposino tuto quello in effecto che scripsi per altre era tra loro stato concluso. Vero è che ineptamente fo facta la risposta hor de mente che 'l legato se expectava che 'l venesse per casone de questo parlamento.

25.12

Lettera di Antonio da Montecatini a Ercole I d'Este
Firenze, 18 febbraio 1481

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Firenze*, 2 b, c. non numerata. Originale. Edizione parziale.

Hogi ho recevuto uno macio de lettere da domino Nicolò Sadoleto, directive a vostra excellentia, el quale mando qui alligato a quella. Et è vero che domino Nicolò Sadoleto me scrive una longa letera de quanto dice la maestà del signor re circha ala restitutione di queste terre, et induce [*sic*] como è facto quella convocatione de' baroni et la deliberatione facta, et quello se ne viene a retrare, et conclude che, per li subsidii de li soi proprii, poteria essere caciaria el Turcho et seria cosa che poi non seriano contenti non lo havere adiutato.

26.

DATA	1481, 5-7 novembre
LUOGO	Napoli (Castelnuovo, Santa Chiara)
TIPOLOGIA	Parlamento generale di baroni, clero (secondo 26.18) e università demaniali
MOTIVI	Revisione del sistema fiscale.
CONCLUSIONI	Abolizione del focatico, della tassa sul sale e dei dazi per l'esportazione del grano e introduzione di gabelle a vario titolo; assegnazione di uffici pubblici e prebende ecclesiastiche ai soli regnicoli e chiusura verso i forestieri.
NOTE	Durante il parlamento a Napoli non fu presente alcun oratore fiorentino. Antonio de' Medici era morto durante la missione, il 17 agosto di quell'anno; il suo successore, Pierfilippo Pandolfini, lasciò Firenze il 2 novembre (De' Medici, <i>Lettere</i> , VI, n. 521, p. 76); la lettera di istruzione data 29 ottobre 1481 (l'originale è conservato in ASFi, <i>Signori. Legazioni e Commissarie</i> , 21, ff. 29r-31r; la minuta è in ASFi, <i>Signori. Minutari</i> , 12, ff. 20v-23v). Egli giunse a Napoli quando ormai il parlamento era stato celebrato; il 12 novembre era infatti ripartito da Roma e l'ingresso a Napoli è del 20 novembre (le prime lettere indirizzate da Napoli a Lorenzo de' Medici e agli Otto di Pratica sono del 21 novembre e sono conservate rispettivamente in ASFi, <i>Mediceo avanti il Principato</i> , III, cc. 71r-72v e in ASFi, <i>Otto di Pratica, Responsive</i> , 2, ff. 57r-v). Cassandro (<i>Lineamenti</i> , p. 33) attesta che questo parlamento fu ricordato anche in un documento della camera della Sommaria di molti anni più tardi (8 marzo 1497): «[...] in parlamento prelatorum, baronum et universitatum regni celebrato septimo novembris 1481».

26.1

Lettera di Alfonso d'Aragona, duca di Calabria, al padre Ferrante I
 Campo contro Otranto, s.d. [forse 27 agosto 1481]

ASMn, *Archivio Gonzaga*, 803, c. non numerata. Copia. Edizione parziale. Nella *datatio* si legge «Ex felicibus castris pontificiis et maiestatis vestre contra Hydrontum, XXVII», mancano quindi mese

e anno. L'ipotesi che si tratti di un documento dell'agosto è formulata sulla base del contenuto, in cui si accenna alle fasi di avvicinamento alla città occupata dai Turchi: «Siamo cominciati ad intrare dentro a la terra».

Basando soi pedi et mano humilmente a quella mi raccomando. Questa sera ho havuto le lettere de' xxv, quale la maestà vostra mi fa, respondendo ale mie, quale le havea scripte de la battaglia data et de lo parlamento quale si havesse da fare a questi signori et valenti homini, quale mi so' da presso, confortandoli etc. Dico che sarà factò quanto la maestà vostra comanda, benché né li signori né questi principali hanno bisogno esser confortati, perché tutti sono de bono animo et son per ponere la vita fremamente [*sic*] per lo servitio di vostra maestà, la quale sia certa che qua non si perde tempo, ma si fa quanto si pò et continuo, senza intermissione si procede avanti.

26.2

Lettera di Ercole I d'Este a Nicolò Sadoletto

Ferrara, 3 novembre 1481

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 2, c. 1r-v. Minuta. Edizione parziale. Per poter avviare la riforma fiscale e godere dei frutti, Ferrante auspica la pace e invita anche il genero ad appianare i contrasti con la Serenissima (cosa che non avverrà e darà il via alla "guerra del sale").

Non di meno, vedendo per queste vostre come andate tochando et replicando che tutto il desiderio de sua maestà al presente è de fugere impazo più che la pòte et de stare im pace per ogni modo, per potere assetare quelle sue nòve impositione de' datii, confortando vui a vedere de assetare queste nostre cose al meglio che potemo cum Venetiani.

26.3

Lettera di Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza

Napoli, 6 novembre 1481

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 236, c. non numerata. Originale. Edizione parziale. A Napoli sono già iniziate le consultazioni del "preparlamento".

Expedendo questa cavalcata me sonno sopragionte quelle de vostra signoria de' xxvii del presente, quale non ho ancora possuto referire fino in questa hora, fino alla

quale ho soprasseduta la cavalcata da heri in qua, et heri et hogi habii instato havere audientia. La casone è che 'l signor re è occupatissimo con quisti baroni et sindici delle communitate congregati qui per dare nova forma alli carichi di populi et novo modo de exigerli in utilità de soa maestà et per bene delli populi, per la quale casone tenerà domane et l'altro parlamento.

26.4

Lettera di Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 8 novembre 1481

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 236, c. non numerata. Originale. Edizione parziale. Nella stessa busta esiste una copia del documento, anch'essa vergata su carta non numerata.

Illustrissimo et excellentissimo signore mio singularissimo. Heri la maestà del signor re hebbe al conspecto suo, dove intervenne la serenissima regina, lo illustrissimo duca de Calabria et la illustrissima madonna duchessa, tutti questi soy baroni et li sindici de le comunitate, quali, per boca del signor secretario, reingratiò con bone et accomodatissime parole de quello havevano facto per sua maestà in questi soy travagli et della sincerissima fede li havevano demonstrato in expone-re le facultà et le proprie persone, per el che de presente haveva preposi alcuni modi per li quali loro sentiriano alleviamento et più habilità de li pagamenti de li carichi, et soa maestà più facilmente se ayutaria de l'intrate sue per potere in ogni tempo salvare sé el regno et loro da spesa, pericoli et affanni, et in ogni caso li faria intendere sempre sì in comune, como in particolare quanto li sii stata grata et accepta tale fede et bona demonstratione. Alla quale preposta, lo illustrissimo signor duca, qui cum aliis dominis regni sedebat, como principale barone del regno, respectu ducatus Callabrie, respose nomine d'essi baroni et cossì delle comunità, quarum sindici ibi erant, che non era necessario sua maestà li reingratiasse de quello havevano facto per quella, perché l'havevano facto voluntera, sì per la loro singulare fede et sì perché etiam agebatur de salute sua eorum posteritarum, et che semper per ogni bisogno de sua maestà et per salveza del regno voluntera exponeriano le facultà, le persone loro et delli figlioli, senz'alcuna reservatione et exceptione. Quibus dicto non se venne ad altra expressione de modo et forma che se avesse ad mettere circa onera et eorum exactiones, salvo che hogi se trovasse-ro in Santa Chiara, dove li saria facto intendere el tutto particolarmente, et non dubitava caduno restaria bene satisfacto.

Quello se ha ad fare, per quello intendo fino ad qui, et pur da bono loco, è questo. Per l'ordini vecchi se dava mezo ducato de sale per taxa ad caduno foco; et perché in questo li intervenivano due fraude, l'una della Camera, perché non se dava el vero numero de' fochi et se distribuiva in li poveri homini, item che infine de caduno anno se trovava uno resto de CL^m ducati in persone inexigibile, con quanta aspera exactione fare se potesse; l'altra in damno delli poveri homini, alli quali se dava el carico et el populo grosso se ne passava con poco pagamento, ut comuniter fit in omni loco, che li pessi grossi mangiano li piccoli, questo carico et taxa se leva et se constituissero le gabelle, dove se haverà ad pigliare el sale non per taxa, ma secondo se vorà, et se ne haverà bisogno. Et se reduce el tomolo del sale ad minore precio del consueto. Et ultra questo se leva le tratte de li grani, ita che caduno, cossì regnicolo como forastero, porà exhere grano dal regno senza pagamento de tracte.

Loco autem della taxa del sale et diminutione se li fa, et del levare le tracte, como ho dicto, se impone tre tornesi per tomolo del grano in toto regno, tre tornesi sono dinari XIII et mezo de Milano; uno mozo de grano milanese pò essere, meo iudicio, circa tre tomoli, ita che veneria questa graveza circa tre soldi de Milano per mozo, come de là se fa.

Item se mette per ogni rotulo de carne, quale iudicio meo pò essere onze xxx uno tornese, che vale dinari quatro et mezo, che saria pur como de là el dacio della grassa, et cossì se farà del rotolo de oglio et de caso, et ogni altra grassa.

Item, per ogni bota de vino se mette xv grani, che sonno circa soldi x, denari viii per bota, quale pò essere circa vi brente de Milano, et questo è minore del datio del vino là ad Milano.

S'è ancora rasonato che se imponerà certo datio sopra el bestiamè; pur questo non l'ho chiaro se 'l se metta, né quanto. Se ne haverò altra chiarezza ne avisarò vostra signoria.

Se fanno ancora per satisfactione delli regnicoli alcune reformatione, como de darse l'offitii ad regnicoli et non ad forastieri, et alcune altre cose de simile natura, delle quale, et de cadune altre se farà, se ne potrò havere chiara notitia et informatione ne darò notitia alla excellentia vostra, alla quale me racomando.

Dopo facta questa fino qui, ho inteso che la graveza se impone sul bestiamè è solo sopra le bestie da somma, videlicet carlini tre per ogni mulo et bestia grossa da somma, et carlini uno per asino, l'anno. Neapoli, 8 novembris 1481.

Eiusdem illustrissime dominationis vestrae servitor Marcus Trotti

26.5

Lettera di Alfonso d'Aragona, duca di Calabria, ai Priori e Capitano di Siena
Napoli, 9 novembre 1481

ASSi, *Concistoro*, 2045, c. 5r-v. Originale. Una nota in calce spiega che la missiva giunse a destinazione il 16 novembre.

Magnifici domini amici regii paterni atque nostri carissimi. Si dapuo' tornammo ad Napoli non ve havemo scripto n'è stato causa le multe occupationi, et maxime per dare opera ad quisto publico parlamento chi la maestà dil signor re ha facto cum tucti li baroni et sindici del reame in acconzare li pagamenti fiscali, chi senza fatiga la maestà del signor re li potesse conseguire. Et cossì per gratia di Dio, et mediante la incredibile benivolencia che dicti baroni et populi hanno monstrato ala maestà predicta, s'è concluso chi se levaranno li foculeri et li sali et le tracte, exiture et herbagii, et in excambio de quelli se metteranno alcune cabelle, dele quali se extraheranno li pagamenti fiscali senza alcuna difficultà o tardità. Adesso ni trovamo senza alcuno stimolo. Ve avisamo como per la gratia di Dio ni trovamo sani, galliardi et ben disposti ad fare omne cosa, et n'offerimo ad omne piacere et honore dele signorie vostre. Datum in Castello Capuano Neapolis, viiii novembris MCCCCLXXXI.

Vester dux Calabrie Alfonsus
Antonucius Pilosus

26.6

Lettera di Ascanio Maria Sforza a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 14 novembre 1481

ASMi, *Sforzesco*, *Napoli*, 236, c. non numerata. Originale. La carta presenta un'ampia lacuna lungo il margine destro, che compromette la lettura di parte del contenuto.

Illustrissime et excellentissime domine, domine mei singularissime. La servitù e devotione mia verso vostra excellentia me obliga ad avisarla de le cosse de queste bande digne de noticia. Et parendome questa una d'essa, ho voluto cum queste mie significarlo a vostra celsitudine. La maestà del signor re, ali cinque de' questo, convocati tuti li baroni de questo regno et per ogni sua altra cità uno o dui sindici, sedendo pro tribunali ne la sala del Castelnuovo insemma cum la regina, duca e duchessa, fu per el secretario de sua maestà lecto che, essendo sta' quella insemma cum

tuti suoi subditi in grandissimi pericoli per la invasione de' Turchi nel regno, et volendo proveder che né per gente barbara, né d'altra natione possa esser disturbata né lui e suoi vassali, acìo ciascuno cuosì per mar como per tera possa exequire ogni sua occorentia senza altra paura, con loro bon conten[...] cava per tuto lo reame la impositione de' li fochi et sale [...], tute le victualie, fusseno de che conditio- ne se volesseno [...]; el che lecto, sua maestà et ogni altra persona se partì se[...] risposta. Poi, ali dece pur del presente, convocati como già [...], fu lecto anchora per el secretario, ringratiando et in gra[...] tuti li subditi del signor re che, libenti animo, fussero condescessi [...], quali congregati nel monastero di Sancta Clara già humaniter [...] consentirli, etiam dato sopr[a questa i]mpositione al signor duca de Cala[bria et] ala maestà del signor re del loro [...] in tal cossa, como se [...]. Fornito hebe da legere lo s[ecretario ...] qual cossa secondo da p[...] inteso è acrescimento d[...] sua maestà ducati trecentomilia [...] de più se dica. Furno ben presentate alcune domande da diverse persone [...], ancora non se li è dato risposta né expeditione, benché in brevi el tuto se expedirà. Questo m'è parso per debito de la [...] significarlo a vostra signoria, ala quale de continuo me racomando. Neapoli, 14 novembris 1481.

Eiusdem illustrissime dominationis vestrae servitor Ascanius Maria

26.7

Lettera di Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza

Napoli, 17 novembre 1481

ASMi, *Sforzesco, Napoli, 236*, c. non numerata. Originale. Nella stessa busta esiste una copia del documento, anch'essa vergata su carta non numerata.

Illustrissimo et excellentissimo signore mio singularissimo. Per le mie de' dì ***¹⁴ del presente avisai vostra signoria del parlamento facto qui et conclusione circa impositionem onerum regni, per quello ne haveva inteso usque tunc. Mo aviso vostra excellentia più chiaro como la cosa sta, che è secondo la lista inclusa¹⁵, quale per quanto intendo, et publice fertur, è stata ab omnibus acceptata, et credo che de presenti se scoderà la gabella delli ogli, quella della carne, delli legnami, deli agrumi

¹⁴ Nel documento l'ambasciatore non ha integrato la data; verosimilmente si riferiva al suo dispaccio dell'8 novembre, qui edito col n. 26.4.

¹⁵ La lista non ci è pervenuta.

et alcune altre, commo sono grani, orzi, ligumi, vini, sete, zafarani, cimini, galle et alia, se expectarà el novo raccolto. La maestà del signor re scoderà le tracte delli grani fino al novo raccolto; fogagi et sale al modo usato fino al mazo¹⁶, che sarà el tempo delle seconde exactione, o sii secondi termini.

Per questo novo modo de gabella la maestà del signor re crescerà parechii centanara de migliara de ducati le intrate sue et se scoderanno, come dicano, più facilmente et con minore exactione et spesa delli populi, perché non pagarà non ma¹⁷ chi recoglierà li fructi; et chi sarà povero et senza fructi non pagarà, como se faceva per lo passato, che se ponevano le spese adosso al povero et el rico non se sentiva alcuna graveza, et per tale rasone se trovava ogni anno el signor re in debiti inhabili al pagamento più de CL^m ducati. Alla signoria vostra me ricomando. Datum Napoli, die xvii novembris 1481.

Eiusdem illustrissime dominationis vestrae servitor Marcus Trotti

26.8

Lettera di Pierfilippo Pandolfini a Lorenzo de' Medici
Napoli, 21 novembre 1481

ASFi, *Mediceo avanti il Principato*, LI, 52, cc. 71r-72v. Originale. Edizione parziale.

I contenuti della lettera relativi alla riforma e ai risultati attesi sono ricordati in De' Medici, *Lettere*, VI, pp. 92 (nota 10) e 102 (nota 9).

Il re è stato molti dì fuori et, sotto colore dice a solazo et chaciando, va facendo i fatti sui; égli stato messo inanzi di fare nuova impositione a' subditi, come forse avete inteso. Dicono gitterà assai somma, et lui vi s'è apichato; poranno a tutto quello si ricoglie nel regnio, come grano, vino, olio et ogni altra cosa, et simile a quello si consuma, una gabella, come particolarmente vedrete per una nota sarà in questa¹⁸, ché àno voluto imitare parte di quello si fa a Milano. Écci chi dicie gitterà circa uno milione di ducati o più, et può essere che sia vero, ma sarà cosa molto difficile a riscuoterla. Et benché in conpenso di questo dica di levare i fuochi, et sale et altre gabelle, pure pare a ciaschuno molto strano, perché s'avegono che la somma è cresciuta loro. Aversa, che è stata de' primi a consentire, soleva pagare per fuochi et sale

¹⁶ S'intenda "maggio".

¹⁷ S'intenda "non pagherà giammai".

¹⁸ Vedi 26.9.

circa ducati 5^m, secondo m'è detto; et per quest'altra ne dicono aranno a pagare più di ducati 15^m, che pare loro strano. Et per fargli contenti il re è stato là 3 gorni et, benché malvolentieri, pure è bisognato lo consentino.

Simile à facto a Capova, et àno facto il medesimo; et queste due terre daranno la via a l'altre.

À mandato per dua sindachi per ciaschuno luogo per fare loro noto questa sua deliberatione. Gli Aquilani sono venuti et àno detto non avere altorità di consentire simile cosa, et che bisogna tornino a casa per farlo intendere a ciaschuno. Et simile risposta non è piacuta, ma si stima che a l'ultimo faranno come gli altri.

Andando inanzi questa nuova impositione, chi avea per asegniamento tratte o sale, o fuochi o altra impositione vechia, bisognierà che d'altro sia conservato; et per questa via il re si varrà presto di buona somma di ducati, che si truova in bisogno, che m'è decto da chi sa il vero che non àno da porre mano a uno carlino et vivono di per di et con grandissimo disordine et confusione. Truovasi debito come sapete circa ducati 400^m, de' quali n'è asicurati circa ducati 100^m, et di questi paga interesse; gli altri ducati 300^m pagerà quando arà prima aresetato i fatti sua.

[...] Credo fra 6 gorni il duca di Calavria n'andrà in Abruzzi. La cagione si stima per indurre gli Aquilani a stare contenti come gl'altri a questa nuova impositione, perché pure àno facto ne' gorni passati dimonstratione di volersi governare a loro modo. Non vogliono che meser Antonio Cincinello stia nella terra, et così lui à pazienza. Di nuovo n'è ito il principe di Capova per vedere se colla sua presentia fussino più ubidienti, et ora vi va il ducha et porterà ducati a quelle poche gente d'arme che sono là.

26.9

Nuove tasse imposte nel regno
{novembre 1481}

ASFi, *Mediceo avanti il Principato*, LI, 52bis r-v. Copia coeva. Il documento, prodotto nella cancelleria aragonese, fu consegnato all'oratore fiorentino Pierfilippo Pandolfini e da questi allegato al precedente dispaccio (26.8) per essere inoltrato a Lorenzo de' Medici. Cfr. 26.15 e *supra*, p. 190, nota 127.

Che per ciaschuno tomolo de grano alla misura di Napoli si paghi tornesi tre per quello che lo farà et racoglerà.

Che per ciascuna botte di vino si paghi grana XV per quelli che lo racoglono, ala misura di Napoli.

Che per ciascuno tomolo d'orzo germano, miglio, speldo, farro, ciceri, fave, fagioli et omne altro legume si paghi tornese uno e mezo alla misura di Napoli.

Che per ciascuno rotolo di chacio, pesce et carne che si insalerà, tanto per uso quanto per vendere, si paghi uno tornese per rotolo da quelli che la saleranno in lo tempo che la saleranno.

Che per ciascuna libra di zaferano si paghi uno coronato per chi la richoglerà.

Che per ciascuna botte d'olio si paghi carlini XI ala misura di Napoli per chi lo racogle.

Che pe 'l vino che si venderà a minuto in taverna et in casa paghi el terzo di quello si vende.

Che per ciaschuna libra di seta si paghino grana XI per quelli la faranno.

Che per ciascuno decino di lino al peso di Napoli et così di canape si paghi grana uno quando saranno spadulati.

Che per ciascuno cantaro di chotone netto al peso di Napoli si paghino tarì tre.

Che per ciascuno cantaro di mandorle trate delle scorze si paghino tarì due et mezo al peso di Napoli et vendendosi colle schorze se n' abia compensatione cola decta ragione.

Che per ciascuno cantaro di nocelle alla grossa si paghino ducati VI.

Che per ciascuna bestia mulina da soma si paghi tarì uno et mezo l'anno, la metà nel mese di settembre et l' altra metà al magio.

Che per ciascuna bestia cavallina et iumentina si paghi tarì uno l'anno in li tempi sopradecti.

Che per tutto lo ligname che si farà per vendere o altramenti contrattare si paghino tarì tre per ciascheduna unza per lo venditore, excepto che quello si venderà per abrusare, et se paghi una volta tanto.

Che per tuto lo agrume et acque rosate si paghino tarì tre per unza quando si venderanno o contratino.

Che per lo mele et cera si paghino tarì tre per ciaschaduna unza quando si vendono o contrattano.

Che per le ghalle piccole si paghi tarì tre per ciacheduna unza per quelli che la racogleranno.

Che per ciaschaduno tomolo di cimino ala misura di Napoli si paghi grano uno et mezo per quelli che lo racoglerano.

Che per ciaschuna bestia somerina si paghi carlini uno l'anno in li tempi sopradecti.

Et è piaciuto alla prefata maestà del re non solamente togliere la impositione deli fochi et del sale, ma ancora delle tratte et exciture passi et omne altro dritto de pagamento che per le cose sopradicte si avesse a pagare.

26.10

Lettera di Pierfilippo Pandolfini a Lorenzo de' Medici
Napoli, 23 novembre 1481

ASFi, *Mediceo avanti il Principato*, LI, 56, c. 77r-v. Originale. Edizione parziale.

S'intende che gli Aquilani per niente vogliono consentire queste nuove impositione, et ancora et Capovani et Aversani, vedendo che gli altri non consentono, ricusano loro, in forma che questa materia s'è messa in consiglio et non sono uniti a seguirla. Io credo che in ultimo arà luoguo, perché costoro, come sapete, vanno molto dietro al'utile senza avere altro rispetto.

26.11

Lettera di Antonio da Montecatini a Ercole I d'Este
Firenze, 23 novembre 1481

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Firenze*, 2b, c. non numerata. Originale. Edizione parziale.

Da Napoli sono lettere, le quale dicono solo lo adaptamento che ha facto la maestà del signor re, riducendo le intrade sue ad datii, como è quelle de Milano, dico de Milano, perché cusì dice la lettera, et pare che haverà intrada ducati cento millia più del consueto, et cum più commodità de li subditi, benché gli para pure uno pocho essere andato troppo alto.

26.12

Lettera di Pierfilippo Pandolfini agli Otto di Pratica di Firenze
Napoli, 26 novembre 1481

ASFi, *Otto di Pratica, Responsive*, 2, ff. 62r-63v. Originale. Edizione parziale.

Il duca di Chalavria mandò hieri per noi oratori, et disse come la maestà del re lo mandava in Abruzzi, et che domani partirebbe, et la cagione di sua andata era per rasettare quella provincia, et maxime perché ànno fatto nuovi ordini di pagamenti a' loro populi, annullando fuochi, sale et molte altre gabelle che sarà, avendo effecto, di grandissima utilità al re et a' populi più commodo al pagare, secondo che lui

crede. Et perché questa è cosa nuova, iudicha che sia di bixogno della presentia sua. Stima stare in tuto circa a uno mese.

26.13

Lettera di Pierfilippo Pandolfini a Lorenzo de' Medici
Napoli, 26 novembre 1481

ASFi, *Mediceo avanti il Principato*, LI, 53, cc. 73r-74v. Originale. Edizione parziale. Alfonso d'Aragona partì per l'Abruzzo il 27 novembre (lettera di P. Pandolfini agli Otto di Pratica di Firenze in ASFi, *Otto di Pratica, Responsive*, 2, f. 68r-v).

Il duca di Calavria domani partirà per Abruzzi et, secondo che lui ci à detto, va per fare contenti quelli popoli che consentino a questa nuova impositione, la quale àno mitigata in alcune cose et stimano che, contenti gli Aquilani et altre terre d'Abruzzi, tutti gli altri, o bene volentieri o malvolentieri resteranno poi pazienti. Et alla fine non credo vadi. Dicie ancora che il re andrà in Puglia di quest'altro mese et per fare contenti quelli popoli pure a questa nuova impositione.

26.14

Lettera di Lorenzo de' Medici a Pierfilippo Pandolfini
Firenze, 26 novembre 1481

De' Medici, *Lettere*, VI, n. 525, pp. 97-103. Si riproduce quest'edizione.

Il Magnifico, in risposta all'oratore fiorentino a Napoli, espone le sue perplessità sugli esiti della riforma fiscale ferrandina.

Questi nuovi modi delle entrate havevo intesi prima: credo che, crescendo l'entrate, crescerà anchora l'odio, che non può essere altrimenti.

26.15

Privilegio di Ferrante I d'Aragona con i capitoli relativi alle merci tassate
Napoli, 29 novembre 1481

BSNSP, ms XXIII A 4, ff. 156v-164v. Copia di età moderna. Cfr. 26.9 e *supra*, p. 190, nota 127.

(156v)

Privilegium et capitula novarum impositionum in regno noviter impositarum
Nove impositioni gabellarum loco fiscalium per Ferdinandum primum

Ferdinandus Dei gratia rex Sicilię, Hierusalem etc. magnifico viro Francisco de Montibus, commissario nostro Principatus Citra et Basilicatę vel nobili viro Iacobo de Castellutia eius locumtenenti, consiliariis fidelibus nostris dilectis, gratiam et bonam voluntatem. Iam superioribus diebus in generali parlamento in civitate nostra Neapoli celebrato pro exoneratione nostrorum subditorum, quiete ac defensione huius (157r) regni et ut functiones iurium nostrorum fiscalium legitime debitorum in posterum faciendę facilius exolverentur, sublata impositione iuris focularium et salis dudum edite per immortalis memorię regem Alphonsum, patrem nostrum colendissimum, fuerit provisum et ordinatum quod ex omni tumulo frumenti quod post hac in quavis parte huius regni percipietur exigatur granus unus cum dimidio, qui tumulus intelligatur ad mensuram civitatis Neapolis, et huiusmodi exactio fieri debeat a collectoribus ipsius frumenti tempore quo frumenta ipsa recolligentur, deducta tamen quantitate quęsita fuit quando pro ea solutum fuit modo prędicto. Item statutum est quod ex omni ordeo, germano, mileo, speltra, fabis et aliis leguminibus conducentur in ipso regno exigatur torniensis unus et medius pro tumulo quolibet Neapolitano a perceptoribus (157v) eo tempore quo recolligentur, deducta similiter quantitate seminum ut supra.

Item statutum est quod ex vino quod vendi contingerit in quavis parte huius regni ad minutum in tabernis seu hostulariis ubi venduntur alię res comestibiles, exigi debeat tertia pars pretii, sive tertium illius quod vendetur a venditoribus, que exactio fieri debeat post venditionem dicti vini.

Item statutum est quod ex omni vini quod vendi contingerit ad minutum, videlicet infra barricellum Neapolitanum, in domibus ubi non venderentur alię res comestibiles exigi debeat quinta pars pretii, sive quintum illius quod vendetur a venditoribus, que exactio fieri debeat post venditionem dicti vini.

Item statutum est quod ex omni vino quod vendi contingerit in quavis parte regni in grossum, videlicet ultra barricellum Neapolitanum, exigantur tarenos tres pro (158r) qualibet uncia, que exactio fieri debeat a venditoribus post venditionem dicti vini.

Item statutum est quod ex omnibus carnibus que post hac venditur in quavis parte regni exigatur torniensis unus pro quolibet rotulo Neapolitano a venditoribus.

Item statutum est quod ex omnibus carnibus salatis exigatur torniensis unus pro quolibet rotulo Neapolitano a salatoribus dictarum carnium tempore quo dicte carnes salabuntur, qua exactione facta, si vendi contingerit ad iteratam solutionem non

teneantur, cum hac declaratione et modificatione quod liceat unicumque familie occidi facere et salare pro usu suo porcum unum singulis annis pro quo non debeat solvere nisi medium torniensem pro quolibet rotolo Neapolitano; et si ultra dictum porcum salaverint, exigatur torniensis unus pro quolibet rotulo, exceptis carnibus que salare<n>tur pro barones [*sic*] (158v) et ipsorum usum et eorum domus pro quibus nihil solvatur nisi illas venderentur, vel alio modo contractarentur.

Item statutum est quod de omnibus piscibus recentibus quod post hac vendentur in quavis parte huius regni pro quolibet rotulo Neapolitano exigatur torniensis unus a venditoribus, que quidem exactio semel facta si dicti pisces iterum vendi contingat ad ulteriorem solutionem non teneatur.

Item statutum est quod de omni pisce salito quod vendi contingerit in quavis parte huius regni solvetur torniensis unus pro rotulo Neapolitano a venditoribus, dummodo aliter non fuerit pro eo salatum quando venditus fuit recens, cum hac modificatione et declaratione quod deduci debeat maravatis¹⁹ ubi dicti pisces sunt.

Item statutum est quod omni caseo que salabitur in quavis (159r) parte regni exigatur pro quolibet rotulo Neapolitano torniensis unus a salatoribus tempore quo salabitur, excepto caseo qui fiet ex pecudibus et baccis dohane.

Item statutum est quod ex omni caseo qui conducitur ab extra regnum, si vendi contingerit, tam in dohana quam extra exigatur a venditoribus torniensis unus pro quolibet rotulo Neapolitano.

Item statutum est quod omni croco, sive zaffarana que orietur in toto regno percepi debeat pro libra qualibet coronatus unus a percettoribus ipsius zaffarane, que exceptio fieri debeat anno quolibet de mense decembris quodque si zaffarana ipsa, ex qua dicta solutio facta fieri, vendi contingerit ad iteratam solutionem non teneatur.

Item statutum est quod ex oleo qui orietur in regno pro vegete sive bucta qualibet Neapolitana exigi debeant carleni undecim ab omnibus illud percipientibus anno (159v) quolibet de mense februarii quodque si oleum predictum, pro quo dicta exactio facta fuerit, vendi vel quovis modo alienari contingerit ad iteratam solutionem non teneatur.

Item statutum est quod ex omni seta sive serico quod fiet in toto regno hoc exigi debeat coronatus unus pro qualibet libra ab omnibus facientibus dictum sericum, que exactio fieri debeat nundinis sive mercato Magdalene usque ad 15 mensis settembris cuiuslibet anni quodque si sericum predictum, de quo supradicta exactio facta fuerit, vendi seu quovismodo alienari contingerit ad iteratam solutionem non teneatur.

¹⁹ Parola di significato a noi sconosciuto.

Item statutum est quod ex lino et cannavo quod orietur in regno pro qualibet decina Neapolitana exigi debeat granus unus, facta spatulatione ipsorum a percipientibus ipsa lina et cannaba quodque si dicta lina et cannaba (160r), de quibus supradicta exactio facta fuerit, vendi vel quovismodo alienari contingerit, ad iteratam solutionem non teneatur.

Item statutum est quod ex omni bombice quod orietur in toto regno percipiantur ex quolibet cantaro Neapolitano tarenis tres sive carleni sex, cum hac declaratione et modificatione, quod bombix ipse intelligatur purgatus et nitidus, que exactio fieri debeat a perceptoribus dicti bombicis postquam fuerit purgatus et nitidus vel tempore solito ad illum purgandum quodque si dictus bombix vendi aut quovismodo alienari contingerit, postquam de eo exactio facta fuerit, ad iteratam solutionem non teneatur.

Item statutum est quod ex amindolis que fieri in regno percipiantur et exigantur carleni quinque pro quolibet cantaro Neapolitano, que exactio fieri debeat postquam fuerit demulcata vel tempore consueto ad denunciandum, quodque si dicta amindola (160v) vendi demulcatio vel tempore consuetum ad denunciandum, quodque si dicta amindola vendi contingerit pro quibus dicta exactio facta fuerit, ad iteratam solutionem non teneantur, quodque si dicta amindola vendi vel alienari contingerit cum cortecibus, fiat dicta exactio ut supra de illis, habita ratione quantitatis cocitum ipsarum.

Item statutum est quod ex atteleanis [*sic*] que orientur in regno exigi debeant tarenis tres pro qualibet uncia a perceptoribus tempore quo venduntur, et facta semel dicta exactio, si contingatur iterum vendi, ad iteratam solutionem non teneatur.

Item statutum est quod de omni lignamine quod in toto regno fiet actum ad vendendum vel ad contactendum, eo tamen excepto quoad usum ignis cotidianum est necessarium, solvi et exigi debeat tarenis tres pro uncia qualibet, qua venditum fuerit, que quidem (161r) exactio fieri debeat a venditoribus dictorum lignaminum, tempore quo illa vendi contingerit, que solutio fieri debeat semel tantum, etiam si pluries illa vendi contingerit.

Item statutum est quod ex venditione mellis et cere que orientur et fient in hoc regno exigi debeant tarenis tres pro qualibet uncia quae res tempore vendantur exigendi tempore venditiones vel contractationes vel perceptionis [*sic*] ipsarum quodque, si dicte res pro quibus dicta exactio facta fuerit vendi vel quovis modo alienari contingerit, ad iteratam solutionem non teneatur.

Item statutum est quod pro qualibet bestia tam mulina quam equina vel asinina et iumentina que tenentur cum mercimoniis et ad victuram exigi et percipi debeat ad instructam [*sic*] rationem, videlicet pro bestia mulina exigatur tarenus unus et me-

dius; pro bestia equina et iumentina exigatur tarenus unus (161v); pro bestia vero iumentina exigatur carlenus unus, que perceptio et exaptio dividi debeat medietas in mense septembris et altera medietas in mense maii. Pro illis autem bestiis que ad proprium usum et non mercimonii exercendi causa sint a tale solutione immunes. Item statutum est quod ex omni galla que orietur in toto hoc regno exigi debeant tarenis tres pro qualibet uncia, qua vendite galle ipse fuerint que quidem solutio fieri debeat de mense decembris regie curie ab ipsas recolligentibus, que quidem solutio semel tantum fieri debeat pro dictis gallis.

Item statutum est quod ex cimino que orietur in toto regno percipi et exigi debeat granus unus cum dimidio pro quolibet tumulo Neapolitano a colligentibus ciminum illud, que solutio fieri debeat de mense septembris semel tantum ut supra.

(162r) Item statutum est et ordinatum quod de omni frumento, vino et oleo et aliis fructibus supradictis qui nascentur in feudis, pro quibus solvitur ius aduhe, debeat deduci pars que debetur ratione terragii domino dicti feudi, que pars sit immunis et exempta a tali solutione; alii [*sic*] vero partes que debentur ratione culture teneantur solvere, et si baro voluerit ipse in demanium laborari ac cultivari facere dicta feuda pro eius industriis, teneatur solvere pro ea parte que tangeret colonum si ipsa cultivasset, et idem servetur in terris ecclesiasticis.

Item statutum et ordinatum est quod omnes supradicte res, postquam pro eis fuerint soluta supradicta iura ut supra, si vendi, transportari vel alienari tam pro infra quam extra regnum contingerit sint immunes, franche, libere et exempte, tam in terris nostris demanialibus quam baronum a qua/vis (162v) solutione iuris, passus, baiulationis sive platee, passagii, dohane, tractarum, exiture, portulanie, portolanotus [*sic*], apodixarum, arquaris [*sic*], fideiussionum et aliorum quorumcumque iurium pro illis temporibus retroactis debitorum et solutorum quovis nomine nuncupatorum, tam regie curie nostre, quam aliis quibusvis personis ex quibusvis causis debitorum, cum itaque in presentiarum tam ob multitudinem expensarum pro [*sic*] nos factarum circa recuperationem civitatis Idrunti, qua[m] pro conservatione christianorum religionis et fidei, ac etiam pro defensione, conservatione et quiete huius regni, opus sit habere pecunias et ea que in predicto parlamento promissa et ordinata fuerunt debitum sortientur effectum, ea propter vobis cuius fideles²⁰ [*sic*] et sufficientia omni ex parte nobis cognita et prespecta [*sic*] est, tenore presentium nostra ex (163r) certa scientia, dicimus, commictimus et mandamus quatenus re-

²⁰ Forse sta per *fides*?

ceptis presentibus vos personaliter conferatis et alios²¹ vobis bene visos et idoneos transmittatis ad loca et terras vestre iurisdictioni impu<ta>tas et ab hominibus dictarum terrarum locorum exigatis et exigant ex nunc in antea a fructibus supradictis de cetero perveniendis iura supradicta impostum incipiendo ab exactione derictus seu impositionis olei, nec non carnum, piscium et casei, tam recentium quam salendorum ut supra, quam etiam iura vini que vendentur ad minutum et ad grossum iuxta seriem et tenorem supradictorum capitulorum, et deinde in antea exigatis iura pro aliis rebus debita temporibus in capitulis contentis iuxta seriem et tenorem preinsertorum capitulorum, neminem immunem aut francum preservando, cessantibus et penitus gessentibus [*sic*] ac annullatis quibusvis datiis et gabellis usque in (163v) presentem diem impositis super rebus iam dictis tam pro [*sic*] predecessores nostros, quam pro [*sic*] nostram maiestatem quam pro [*sic*] quovis barones et universitates huius regni a die quo presens impositio iurium publicata fuerit adhibendo, proseguendo huiusmodi supradicta taxatione omnium exactissimam operam, curam et diligentiam quam rei necessitas exigit atque requirit, conficientes et confici facientes quinternos lucidos et claros de exactione predicta per vos supra fienda cum expressione dierum, nominum et cognominum solventium iura predicta et quantitates particulares ipsorum iurium atque rerum pro quibus dicta iura soluta fuerint et quacumque pro certo teneamus neminem recusaturum huiusmodi solutiones, tam<en>, quia possibile esset quod aliquis, parum de communi salute cogitans atque regni quiete secus faceret, eo casu volumus quod talem renitentem (164r) et in facienda solutione difficile, cuiusvis preheminentie et dignitatis fuerit, necessariis et opportunis remedis compellatis et compellere et constringere possitis et valeatis cum potestate, quam vobis ex auctoritate nostra et totius regni consensu in generali parlamento concessa est, illam ipsam potestatem in vos tran<s>ferentes, mandantes prop<t>erea harum tenore nostra et certa scientia et expresse universis et singulis officialibus nostris tam maioribus quam minoribus nec non illustris principibus, ducibus, marchionibus, comitibus, baronibus, terrarum dominis, sindicis et ceteris officialibus universitatum, civitatum terrarum, castrorum et locorum demanialium regni et ceteris ad quos presentes pervenerint et eis fuerint quomodolibet presentate, quatenus vobis et substituendis a vobis in predictis nec secus ac nobis pareant, obediant et intendant adstantque opere, auxilio, consilio et favoribus opportunis (164v), prout a vobis et substituendis a vobis fuerit requisite, nec secus agant si gratiam nostram caram habent iramque et indignationem ac penam lęşę maiestatis et fidelitatis qua nobis adstricti sunt cupiunt

²¹ Parola di incerta lettura.

non incurrere, in quorum fidem et testimonium presentem fieri iussimus magno maiestatis nostre pendente sigillo munitas. Datum in Castello Novo civitatis nostre Neapolis per illustrissimum Honoratum Gaytanum de Aragonia, Fundorum comitem, regni huius logothetam et prothonotarium collateralem consiliarium et fidelem plurimum dilectissimum. Die 29 mensis novembris anno domini 1481, regnorum nostrorum anno XXIII.

Rex Ferdinandus
Pasquasius Garlon
Iohannes Puig locumtenens magni camerarii

Dominus rex mandavit mihi Antonello de Petruitiis

Registrata in cancelleria penes cancellarium in registro Privilegiorum Curie quinto.

26.16

Privilegio di Ferrante I d'Aragona ai cittadini e abitanti di Napoli
Napoli, 16 dicembre 1481

- A. ASNa, *Pergamene Napoli (Comune)*, 8. Originale pergameneo con sigillo pendente in cera rossa, assicurato da nastri a strisce gialle e rosse, colori aragonesi. Del sigillo resta solo un frammento. Nell'angolo inferiore destro si legge la nota «Elefas», riferita probabilmente al registratore (cfr. Senatore, *Les mentions hors teneur*). Sul lembo ripiegato della plica, a sinistra rispetto allo specchio del testo, si legge la coeva nota di registrazione «Registrata in cancellaria penes cancellarium in registro Privilegiorum v fo. 204», in alto a sinistra la nota «Nihil», a segnalare che non sono stati pagati i diritti del sigillo. Sul verso, al centro, si legge un regesto di fine Quattrocento: «Privilegium exemptacionis factum per dominum regem Ferdinandum a solutione novarum impositionum» e, in basso, la nota «R.». Nel margine inferiore si trova la nota «Stampato», con riferimento all'edizione degli statuti di Napoli del 1524 (a). Sotto al regesto si trovano note archivistiche di mani diverse: «1481 16 dec.», «Reg. fol. 86», «Lit. D 17», «n° 25». La pergamena, che misura 361x663 mm, è in buono stato di conservazione. È cucita a un bifoglio con il regesto di Bartolommeo Capasso, ordinatore dell'Archivio Municipale di Napoli.
- a. *Capitoli Gratie & Privilegii* (1524), ff. 21v-22v. Intestazione: «Privilegium concessum universitati civitatis Neapoli per serenissimum dominum regem Ferdinandum primum. Anno MCCCCLXXXI». L'atto è edito anche nelle successive edizioni: *Privilegi et capitoli con altre gratie concesse alla fidelissima città di Napoli*, pp. 24-25.

FERDINANDUS Dei gratia rex Sicilie, Hierusalem etc. Universis et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Neapolitanorum civium ea erga nos

sunt perpetue constantisque fidei merita tantaque etiam studia et officia ut non modo que ante hac ipsorum utilitatis et commodi gratia concessa et indulta sunt rata haberi, custodiri ac ex omni parte servari debeant, sed etiam augeri et amplificari omnia enim benemerentibus de nobis civibus beneficia et commoda merito debentur. Igitur, cum proximo novembri mense die eiusdem septimo in ipsa civitate Neapoli conventum sive parlamentum totius regni habuerimus, in quo decretum et constitutum est ut tributa et fiscales functiones nobis debite per cabellas sive vectigalia super fructibus in posterum exigerentur, sublata veteri foculariorum et salis impositione, cum per eam ipsa nobis debita tributa et fiscales functiones difficillime exigerentur et tenuiores et pauperes opprimerentur, cum ferendos impositos oneribus non sufficerent, memores immunitatum et exemptionum quibus ipsi Neapolitani cives merito donati iam pridem utuntur et gaudent et eorundem civium perpetuam erga nos voluntatem et fidem non obliti et de ipsorum commodis, honoribus ac dignitatibus potius augendis ut ipsorum in nos merita exostulant quam minuendis cogitantes, tenore presentium de certa nostra scientia deliberate^a et consulto declaramus, notum facimus et promulgamus ipsos cives Neapolitanos ipsiusque civitatis habitatores et incolas ac in toto eiusdem agro sive territorio et districtu commorantes non includi nec comprehendi in ipsa nova gabellarum et vectigalium institutione et impositione, sed ab ipsa prorsus et omnino liberos et immunes ac exemptos esse et fore prout erant ante ipsarum gabellarum et vectigalium impositionem, per quam non intelligimus, nec ullo modo volumus ipsorum Neapolitanorum civium incolarumque et habitatorum supradictorum immunitatibus et exemptionibus esse aliqua ex parte^b derogatum, quas in suo statu, robore et efficacia permanere volumus, declarantes ipsam novam gabellarum impositionem ad ipsos Neapolitanos cives incolasque habitatores et commorantes predictos se non extendere nec ipsos aliquo modo includere, ita ut ipsis eorum immunitatibus et exemptionibus quibus uti soliti sunt et in quarum possessione seu quasi^c fuerunt, et erant, et in presentiarum sunt in omnibus et singulis huius regni locis in quibus exempti et immunes fuerunt et erant, libere frui, uti et gaudere de cetero possint et debeant. Illustrissimo propterea et carissimo filio Alfonso de Aragonia, duci Calabriae primogenito, vicarioque nostro generali, premissa significantes mandamus omnibus et singulis viceregibus ac vicemgerentibus nostris, magno quoque huius regni camerario seu eius locumtenenti, presidentibus et rationalibus Camere nostre Summarie, thesaurariis commissariis, perceptoribus, erariis, dohaneriis, gabellotis, magistris portulanis, secretis, arrendatoribus, credenzeriis necnon quibuscunque officialibus ipsius regni maioribus et minoribus quacunque auctoritate et potestate fungentibus in toto hoc regno constitutis et constituendis, capitaneis quoque et universitatibus quarumcunque civitatum, terrarum et locorum ipsius regni eorumque locatenentibus et substitutis ac aliis omnibus et singulis ad quos spectabit dicimus,

committimus et expresse mandamus quatenus presentium forma et tenore inspecta, illum et illam et omnia et singula in ipsis contenta ipsis civibus Neapolitanis, incolis, habitatoribus et commorantibus antedictis et eorum singulis integre et indiminate omni difficultate, dubio et contradictione cessantibus observent et observari per quos decet mandent et faciant. Et contrarium non faciant pro quanto gratiam nostram caram habent, iram et indignationem ac penam ducatorum mille cupiunt evitare. In quorum fidem praesentes fieri fecimus magno maiestatis nostre pendent^d sigillo munitas. Dae in Castello Novo civitatis nostre Neapolis per magnificum virum Lucam Tozolum Romanum^e locumtenentem illustris viri Honorati Gaytani de Aragonia, Fundorum comitis, regni huius logothete et protonotarii, collateralis, consiliarii, fidelis nostri dilectissimi. Die XVI mensis decembris, anno millesimo CCCCLXXXI^o, regnorum nostrorum anno XXIII^o. Rex Ferdinandus^f.

Pasquasius Garlon^g

Ioannes Pou locumtenentes magni camerarii^h

Nihil solvit mandato regioⁱ.

Dominus rex mandavit mihi Antonello de Petruitiis

^a deliberate A, delibarate a. ^b Su rasura A. ^c seu quasi su rasura A. ^d Su rasura A. ^e Lucam Tozolum Romanum autografo, inserito in un secondo momento nello spazio lasciato in bianco A. ^f Sottoscrizione autografa A. ^g Sottoscrizione autografa, staccata dal testo, in basso a sinistra A. Questa e tutte le altre note di cancelleria sono coperte dalla plica ripiegata. ^h Sottoscrizione autografa, staccata dal testo, in basso a destra A. ⁱ Nihil – regio om. a.

26.17

Lettera di Pierfilippo Pandolfini a Lorenzo de' Medici

Napoli, 24 dicembre 1481

ASFi, *Mediceo avanti il Principato*, LI, 71, cc. 98r-99v. Originale. Edizione parziale.

La mediazione dell'oratore fiorentino per far ottenere una prebenda regnicola a Latino da Carpi permette di conoscere uno dei temi dibattuti nel parlamento.

Del fatto di meser Latino da Carpi, il re à detto essere contento dare la licentia, et al secretario à comesso la facci. Vero è che il secretario dice che, per uno parlamento fatto questi signori, fu deliberato che non si potessi dare benefitio se non a chi fussi regnicolo. Et però bisogna che ci sia procura di meser Latino ad acetare questo, overo che il re lo dichiari regnicolo et lui l'acetti. Et io, per non aspettare procura, ò detto in suo nome l'acetterò. Come potrò avere detta licenzia ve la manderò.

26.18

Lettera di Alfonso d'Aragona, duca di Calabria, a Giovanni Albino
Sulmona, 27 dicembre 1481

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 3, cc. 183-185. Copia.
Ed. Figliuolo, *Giovanni Albino*, n. 3, pp. 230-233. Edizione parziale.

Vennemo dunqua in Apruzo promptissimamente, dove havemo con celerità, ordine et animadvertencia satisfacto ad più cose: et primo, al modo deli pagamenti fiscali, li quali, licet el regno sia stato pacifico per circa xx anni, et intra li popoli sia bon modo al denaro, tamen, per alcuni ordini non troppo bene regolati, incorrevano troppa dilacione; parte eciam mancamento dela integra loro satisfactione. Siché, con promptitudine de tucti populi, se è ad queste due parte ottimamente provisto, secundo già nel parlamento agitato ad Napoli, per li baroni, prelati et sindici era stato proveduto et deliberato. Siché non solamente se è dato ordine ala impositione et bona regula deli pagamenti de la regia corte, con assai bono augmento, ma ala exactione de quelli, la quale è già in actu et prosecutione in questa provincia et in le altre del reame.

26.19

Lettera di Alberto della Sala a Ercole I d'Este
Sulmona, 3 gennaio 1482

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 3, cc. 186-188. Originale. Edizione parziale.

Ogi se aspeta qui el princepe, figliolo de questo illustrissimo signore [Ferrandino, figlio di Alfonso duca di Calabria], perché queste impositione et gabelle sono fenate de aseptare et cusì l'Aquila cum tuta questa provintia hano inclinato el capo et consentito al tuto et facto le cride et stabelito ogni cosa, per modo che questo illustrissimo signore mi ha dicto che la maestà del re caverà ogni anno de questo reame uno milione et doxento milia ducati, tuti boni denari ed exigibili, et che prima ne cavava solum ducati 700^m, de li quali gli n'era 100^m inexigibili sempre, et che staendo el re dui on [*sic*] 3 anni in pace non temeria poi quale se volesse potentia del mondo etc.

Suppliche presentate al re dall'università di Gaeta

Napoli, 1° febbraio 1482

Regesto in Capasso, *Repertorio delle pergamene di Gaeta*, n. CIV, pp. 171-178. Una nota in calce al documento spiega che «il diploma è spedito nell'anno 24° del regno di Ferdinando I da Francesco Scala, luogotenente del logoteta e protonotario Onorato Gaytano, ed è sottoscritto dal re e dallo Scala. Segue la sottoscrizione di Pou Giovanni, luogotenente del gran camerario e del segretario Antonello de Petrucci. Manca il suggello». Si riproduce parzialmente il regesto di Capasso, giacché l'originale è stato distrutto nel 1943.

Re Ferdinando I d'Aragona, considerando dovere i principi essere benèfici e liberali verso quei sudditi che, quieti, tranquilli ed ubbidienti in pace, in tempo di guerra sono fedeli riconoscenti ed officiosi, ed avendo sperimentato tali essersi mostrati i cittadini di Gaeta, i quali specialmente nella prossima passata guerra contro i Turchi gli ànno prestato grande devozione, accoglie la presentazione de' seguenti capitoli compilati dalla università di Gaeta per mezzo de' suoi sindaci, e ad ognuno di essi appone la sua decretazione.

La città di Gaeta, per dare buon esempio alle altre, accettò, quanto fu decretato da re Ferdinando nel generale parlamento tenuto in Napoli. In premio di ciò il duca di Calabria le promise speciale favore, ma invece soffrì essa maggiore aggravio delle altre terre del regno. A queste, per la imposizione delle nuove tasse, furono tolte quella de' fuochi e l'altra del sale, ad essa invece non si diede alcuno disgravio, poichè ottenne la esenzione delle due predette tasse de' fuochi e del sale cedendo alla regia corte quella de' quartucci, che era di sua proprietà. Dippiù, la città di Gaeta, essendo posta al confine del regno, per le gravi gabelle imposte, cesserebbe dal traffico del cacio e di altri generi, tornando a' mercanti più utile commerciarne con Terracina e con altri luoghi ove non si pagano simili gravi gabelle. Per la gabella poi dell'olio, ch'è la principale e la maggiore in Gaeta, la regia corte scapita et perde grandemente, poichè per questa nuova tassa si pagano carlini 11 a botte alla entrata, mentre prima per la entrata ed uscita si pagavano circa carlini 19 e tante grana dippiù quanto valeva di più la botte oltre la somma di once due. La università di Gaeta supplica quindi il re di non mutare il sistema delle gabelle di quella città, in considerazione della sua costante fedeltà alla real casa, e delle tante spese e danni sofferti per la conservazione del regno. Sopra tali domande il re si riserva di deliberare.

26.21

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 1° aprile 1482

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 238, c. non numerata. Originale. Edizione parziale.

Ceterum aviso la signoria vostra che la maestà sua ogni giorno sta in molta consultatione con li suoi baroni, et volendo investigare la causa, ho inteso che rechiedeva dinari in presto per subsidio de questa guerra. Et heri se era restrecta in una camera con li principio de Bisignano, conte de Fonde, duca de Andri, duca de Malfe et conte de Matalone, una con il signor secretario, et stectero uno gran tempo insieme.

26.22

Lettera di Giorgio Brugnoli a Federico I Gonzaga
Napoli, 11 maggio 1482

ASMn, *Archivio Gonzaga*, 806, cc. 67v-68v. Copia.

La cattiva disposizione dei sudditi nei confronti delle gabelle, ma forse anche i risultati inferiori alle aspettative, inducono la corte ad abbandonare la strada della riforma fiscale da poco intrapresa.

La maestà regia al presente ha levato quelle nòve impossetioni o sia gabelle quale havea poste per tuto el teretorio suo, como più mesi fano feci intendere ala vostra excellentia. Et questo ha fatto a dui effetti: primo per desgravare^a li populi, li quali in verità se ne ritrovavano di malla voglia – che non era a ppposito de sua maestà in questi tempi –, deinde per retrare al presente denari de li dacci soi ordinari, li quali seriano andati uno pezo inanti.

^a desgravare *corr. su* desgardvare.

26.23

Istruzione della Camera della Sommaria a Michele d’Afflitto,
commissario regio in Terra di Lavoro, per la revoca della nuova imposizione
Napoli, 16 maggio 1482

BSNSP, ms XXIII A4, ff. 165r-166v. Copia di età moderna. Al margine sinistro si legge: «Privilegiorum Curie XII anno 1482».

(165r) Regie camere circa revocatione impositionum
seu gabellarum quas imposuerat rex Ferdinandus primus loco funtionum fiscalium

Commissario, per benché nelle lettere quali vi scrive la maestà del signor re circa il cessare dal raccogliere delle nuove imposizioni e restituire li popoli al raccogliere delli terzi, com'era costumato per il passato, e per queste dicte lettere vi sia ordine che debbiatè imponere de continente due terzi, li quali, come vedete, la maestà sua vole se debbiano ricogliere di continente escomputando a dicte università dicti terzi quello fosse stato ricevuto per la corte per la ragione delle nove imposizioni, (165v) tamen la prefata maestà vorria che, se possibile fosse per voi, si astringessero l'università, con li migliori modi e persuasioni a voi possibili, che di presente si contentassero di pagare integramente dicti due terzi, e che quello avessero pagato o fosse ricevuto di decte nuove imposizione espressassero d'escomputarlo nelli terzi da venire, delli quali la maestà sua non averia tanto bisogno e porriansi facilmente escomputare. Semo certi ch'usando voi in questo vostro ingegno, dicte università si contenteranno, considerata la gran voglia che hanno in tornare nel pagamento passato. E però sforzatevi quanto a voi sia possibile condurre dicte università che di buona loro voglia vengano bone in questo. Non intendendo, però, lo fate con violenza e pericoli, ancora ricordare che questi danari, ricevute le nove impositione, non sono venute tutte in beneficio della (166r) corte, però che se ne sono pagati sino adesso alcuni incanti et ancora molt'altre dispese, delle quali ancora loro devono avere riguardo. Ed in questo però farete ogni cosa che potrete a condurre le cose al voto predicto.

Ceterum, voi vedete che lo signore re comanda che debbiatè imponere dicti due terzi; imperò di subito provederete che tanto arrendatori com'altri ministri et esattori sono state in dicte nove impositioni donino buono conto, e fate d'averè incontinenti tutti li danari in vostro potere, e non permettete l'arrendatori pigliano per l'incanti, né per altra cosa, cosa alcuna, perché di quello sarà iusto questa Camera provederà alla iustitia di ciascuno. Et in questo usate buona diligenza, perché importa assai. E per benché avete facultà di ponere ministri quanti siano necessari per operarsi nelle cose predictate, tamen, perché conoscemo che per fare (166v) presta questa impositione e mutazione di terzi, et ancora per più questa impositione et esazione di quelli, volemo e vi concedemo potestà di poterne ponere tutti quanti siano necessari, et li possiate dare quelli salarii, quale per altre lettere del signore re vi è stato commesso. Voi adunque usarete in questo grandissima diligenza e procurarete di avere li più danari che potrete e di continente continuamente li manderete in potere del magnifico messer Pascale Diaz Garlón e non ad altra persona, secondo per lette-

re della maestà del signor re già vi è stato ordinato. Fate che continuamente scriviate in questa Camera delle cose prederanno e di quello che farete. Datum Neapoli, in eadem regia camera Summarie, die 16 mai 1482.

Joan Pou locumtenens

Miccus

Directa Michaeli de Afflitto, regio commissario Terre Laboris et comitatus Moli-sii. (167r) Extracta est presens copia de ordine excellentis domini locumtenentis et magnificorum dominorum presidentium a registro regie camere Summarie intitulato Curie 12, fol. 90, quod conservatur in Regia Camera penes nobis Ioannem Paulellum dicte regie Camere officialem, cum quo facta collatio concordat meliori semper salva et in fidem sua propria manu subscripsit. Datum Neapoli, in eadem Regia Camera, VII novembris 1545. Ioannes Paulella manu propria. Registrata in Curie XII, fol. 190.

27.

DATA	1482, giugno
LUOGO	Abruzzo
TIPOLOGIA	Parlamento “regionale” di università abruzzesi
MOTIVI	Fisco: appalto delle gabelle.
CONCLUSIONI	?
NOTE	Non si tratta di un parlamento generale a tutti gli effetti, ma di una forma ibrida di assemblea, di tipo “regionale”, con coinvolgimento di una precisa area geografica (cfr. anche scheda n° 16). A convocarlo non fu il sovrano, ma il nipote Ferrandino, nominato luogotenente generale in Abruzzo nel gennaio di quello stesso anno (cfr. 26.19 e <i>Regis Ferdinandi primi instructio-num liber</i> , p. 245).

27.1

Istruzioni dell'università di Chieti
ai suoi rappresentanti inviati al parlamento generale
Chieti, 26 maggio 1482

Collezione di diplomi e di altri documenti di Chieti, III, doc. III, pp. 175-176.

Memoriale ad vui, spettabile Priamo de Valignano et Honofrio de Jacobo de Francisco, nostri dilecti cittadini et ambasciaturi, de quanto haverrite exequire nel parlamento noviter da celebrarsi per lo illustrissimo signor principe de Capua, et supplicare per parte de questa università ad sua illustrissima signoria.

In primis in nostro nome comparirete nel dicto parlamento et humilmente raccomandarete allo prelibato illustrissimo signor principe questa università in genere et in specie, et lo supplicarete se digne operare per sua gratia et mercé in ogni occorrenza al beneficio et governo nostro, et havere questa sua università per raccomandata, secundo nella sua clementia largamente confidamo.

Item, perché nel comandamento de la notificatione de dicto parlamento et ad nui nelli dì passati, per parte de sua illustrissima signoria presentatone, contenea dovessono mandare dui ambasciaturi con pleno mandato de arrendare la nova impositione, ovvero gabella in questa terra, facendose in dicto parlamento tale preposta,

honestamente et con bona prudentia farete intendere al dicto illustrissimo signore, per non disturbare le faccende della mayestà del signor re, anche lo arrendare delle università de la provincia di dicte gabelle, lo arrendamento per nui facto dallo illustrissimo signor duca di Calabria et li mostrarete li capituli et la copia della lettera alo magnifico thesaureri directa et presentata, expeditane per lo dicto illustrissimo signor duca de dicto arrendamento. Et per consequens, nui non devemo altramente arrendare dicta nova impostione, che ne persuademo sua illustrissima signoria ne acceptarà dicto arrendamento. Et quando altramente fosse intentione de quilla contenuare, ce ne donarete avviso, ad tale che con gratia de dicto signore possano provvedere al bisogno nostro con la mayestà del signor re, overo con lo predicto illustrissimo signor duca.

Item, actento che per lo magnifico Cola Barone nelli dì proximi fu comandato alli gabelluti et arrendaturi de Pescara che non dovessero costoro exigere né excutare lo passo de quella terra, del che ultra ad questa università redunderà non poco interesse, ma etiam quello passo, overo ponte ne sarria mal governato e nel bisogno non potria repararse, considerato che etiam bona parte delle altre rendite de quella terra ne sono state levate, in pertanto supplicarete al dicto illustrissimo signore si piaccia fare renovare dicto mandato ad tale possano mantenere et governare lo dicto ponte et passo de Pescara, et etiam la torre, et provvedere alli altri bisogni de la terra predicta.

Et in tucto userete la vostra solita virtù et diligentia. Datum in Civitate Theatina, die XXVI maii, XVI indictione, MCCCCLXXXII.

Camerarius, consilium et universitas Civitatis Theatine^a

^a *Segue* Vi è l'Achille a cavallo colla croce.

28.

DATA	1483, <i>post</i> 23-31 gennaio
LUOGO	Napoli
CONVOCATI	Parlamento generale (?) di baroni
MOTIVI	Richiesta di sussidio per armare una flotta in funzione antiveneziana.
CONCLUSIONI	Tassazione di beni e terre demaniali; imposizione di una tassa straordinaria di 1/2 ducato per ogni fuoco; riduzione degli stipendi agli uomini d'arme.
NOTE	Schiappoli, <i>Napoli aragonese</i> , p. 198; D'Agostino, <i>La capitale ambigua</i> , p. 50, e Butters, <i>Politics and Diplomacy</i> , pp. 19-20 ricordano che solo Francesco Coppola nel parlamento era preparato a rispondere alla richiesta regia di contributo per l'allestimento di una flotta da contrapporre ai Veneziani. Il solo oratore ad accennare al parlamento – ma senza nominarlo esplicitamente (parla di <i>dieta</i> in 28.3) – e alla sua chiusura, avvenuta il 31 gennaio, è l'estense Battista Bendedei (28.4), mentre nessun riferimento appare nei dispacci dei colleghi sforzesco, fiorentino e mantovano. Notar Giacomo, <i>Cronica</i> , p. 150, colloca un parlamento generale al 20 aprile; la data e la notizia non compaiono in alcun dispaccio diplomatico coevo.

28.1

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 22 gennaio 1483

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 241, c. 71r-v. Originale. Edizione parziale.

Il protonotario regio ha rivelato che i baroni intendono sovvenzionare il monarca con un donativo entro il mese di marzo.

Io non ho altro di novo digno de notitia de vostra excellentia, excepto che 'l conte de Fondi me ha dicto che se preparano di presenti L^m ducati per li baroni de servire ala maestà, quali li darano per tuto el mese de marzo.

28.2

Lettera di Giorgio Brugnoli a Federico I Gonzaga
Napoli, 23 gennaio 1483

ASMn, *Archivio Gonzaga*, 806, c. non numerata. Originale. Edizione parziale.

La maestà del re di novo ha fatto chiamare tuti li baroni del regno, ali quali sua maestà domanda aiuto de' denari per fare questa armata. Stimasi ne cavarà ben più de c^m ducati.

28.3

Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este
Napoli, 28 gennaio 1483

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 4, c. 88r-v. Originale. Edizione parziale.

Il sostegno di Ferrante al genero, impegnato da tempo nella guerra contro Venezia, è determinato anche dagli esiti di un parlamento che si terrà a breve.

Et quanto ale altre parte de epsa lettera, sua maestà dice serà sempre parata a fare quello li tocharà et più dela sua rata, come mo' meglio se discuterà et vederà per la dieta et conclusione se farà in quella.

28.4

Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este
Napoli, 31 gennaio 1483

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 4, c. 95r-v. Originale. Edizione parziale.

A chiusura del parlamento Ferrante si dice soddisfatto dei risultati ottenuti e del contributo che potrà offrire per dare una svolta al conflitto.

Qui non è altro de novo, se non che la maestà del signor re, per provvedere ali bisogni instanti de la guerra et per terra et per mare ha concluso cum questi signori baroni del reame suo, cum loro bona gratia veramente quanto dire se possi, et de bonissima voglia, che trarrà da epsi et sue terre per li modi de li quali sono benissimo d'accordo, circa ducento milla ducati. Et cussì sua maiestà ce l'ha hogi confermato a tuti nui oratori, havendocelo dicto prima li prefati signori baroni dopo la finale

conclusione facta, che è pur stata etiam hogi. Et ita sua maestà ni è ben alegra et consolata, cum dirne etiam che la è paratissima a spenderli per epsi imminenti bisogni, sperando che similiter farano li altri soi colligati et presertim la santità de Nostro Signore, la quale dice non serìa possibile potesse essere meglio disposta.

28.5

Lettera di Giorgio Brugnoli a Federico I Gonzaga
Napoli, 4 febbraio 1483

ASMn, *Archivio Gonzaga*, 806, c. non numerata. Originale. Edizione parziale.

Qua non li è altro di novo, se non che tutavia si attende a dare forma a le cose de li denari da retrare da questi signori baroni, li quali tuti insieme furono questi dì proximi ala maestà del re et li offersino de aiutarla non tanto a fare questa armata, quanto al mettere in ordine le gente d'arme in modo che, per quanto ho potuto intendere, se ne cavarà forse di ducati CLXXX^m. Et questo ho dal conte di Fondi, el quale è governatore de questa barcha. La maestà del re ha limitato el soldo ala mazor parte di soi conduteri et a chi à calato la mitade, a chi el terzo de la compagnia. Et questo ha fato per ridursi al numero de li 1.500 homeni d'arme, per ritrovarsene a presso a 2.000, computati quelli de la vostra excellentia per la rata de sua maestà et de tuti quelli altri signori capitanei, li quali contribuisse sua maestà.

28.6

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 4 febbraio 1483

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 241, c. 96r-v. Originale. Edizione parziale.

Per quello che vedo la prefata maestà fa grande preparatorii de dinari, come per le altre mee precedentemente ho scripto ala excellentia vostra, et secundo che m'è referito de persona digna de fede sua maestà ha imposto mezo ducato per focho in subsidio di questa guerra et li baroni li hanno consentiti, che dicono ascendere ala summa de più de c^m ducati.

28.7

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 13 febbraio 1483

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 241, cc. 116-117. Originale. Edizione parziale.

Prima che fusse admissio a la audientia, ritrovai sua serenità [Ferrante] essere in consultatione con li suoi baroni super re pecuniaria exigenda, con li quali stete più de doe hore grosse.

28.8

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 6 marzo 1483

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 241, c. 188r-v. Originale. Edizione parziale.

Perché lo signor secretario molte volte me ha recordato cum exprobatione messer Marcho Trotto, dicendo che per el suo male scrivere ad instantia de la regia maestà era stato revocato de qua, commemorando heri coram lo illustrissimo don Federicho et li altri oratori epso messer Marcho haver scripto alla excellentia vostra che la maestà del signor re in la guerra de Ottront havea facto como fece messer Cicho de le sue noze, che li presenti avanzavano la spesa, et così havea facto la regia maestà in dicta guerra, dicendo che havea retracti denari unique da li popoli soi, da layci, da frati e da preyti et da li baroni et di fuora de lo reame dal papa et da tutti li suoi collegati, in tale modo che li havea avanzato como havea prefato messer Cicho in le sue noze, et di questo haveano havuta la copia de le lettere scripte per epso messer Marcho ad vostra celsitudine.

28.9

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 9 marzo 1483

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 241, c. 201r-v. Originale. Edizione parziale.

Et recordando l'altr'heri da l'illustrissimo don Federicho de quanti denari se potevano valere di presente, sua excellentia respose: «De cinquantamilia ducati de le

pecore, quali sono intacti et servati ad questo bisogno de la guerra», subiungendo che tuttavia provedano di haverne de li altri et como scripse questi giorni passati li baroni se sonno taxati in quarantamilia ducati, quali intendo li pagarano per tutto el mese de aprile.

28.10

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 15 marzo 1483

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 241, cc. 218-219. Originale. Edizione parziale.

Per le proxime precedente scripsi ala signoria vostra quanto me occorreva, presertim de la tardità de la expeditione de la gente d'arme, quale sta in expectatione di ricevere omne giorno dinari et fino ad questa hora è nutrita et pasuta de bone parole. Hora dicono che expectano dinari de Calabria et dali baroni; hora se dice che expectano certe resposte.

28.11

Notar Giacomo (XVI sec. *in.*)
Napoli, 20 aprile 1483

Notar Giacomo, *Cronica*, p. 150. Si pubblica il testo nell'ed. De Caprio, §§ 249.1-3, eliminando le parentesi tonde.

A dì xx de aprile 1483 in Napoli, in la sala grande dello Castello Novo, la maestà del signore re fe' parlamento generale alli baruni del Regno, quali erano restati, de quello se havea da fare per la guerra havea contra Venetiani; dove, dicti baruni non respondendono, se levò in piede lo magnifico messere Francisco Coppula, conte de Sarno, et offerse ad sua maestà ad soy spese fornite darele vinte galee, quindecce nave grosse, dece barze et una sua galeaza armata: et posse bancho al Molo Grande.

28.12

Bilancio regnicolo

[1483]

ASFi, *Mediceo avanti il Principato*, 82, n. 65, cc. 212r-221v, bianche le cc. 212r, 216v, 217r, 219r-v, 221r-v. Copia coeva prodotta nella cancelleria aragonese e presumibilmente inviata per conoscenza a Lorenzo de' Medici. Le cifre (nell'ordine ducati-tari-grani) sono state rese in numeri arabi. Il documento è analizzato in Del Treppo, *Il regno aragonese*, pp. 119-120.

CALABRIA

La provincia di Calabria, netta de deducioni de' fochi, suma
per focholeri et sali99.799-00-00

Per le tratte et altri dritti de detta provincia de Calabria se
extima ne ha la corte netti circha10.000-00-00

PRINCIPATTO ULTRA ET CAPITANATTA

Principatto Ultra et Capitanatta, nette de deducione de' fo-
chi, sumano per focholeri et sali: xxxv45.473-00-00

De la dohana de Fortore et de Manfredonia, sichondo lo bilan-
zo facto, netti.....1.372-02-19

CHARICHI IN DETTA PROVINCIA

Per lo Citraro que dà la galea et non pagha focholeri né sale694-03-00

Cotrone, che è francha.....1.128-00-00

Partichulare persone che sono franche408-04-2,5

Provisione de chomissarie et de altre persone et altre ispesse1.428-13-14,5

Tagliattura et chompera de' sali per li focholeri.....1.959-00-00

Per Vesti, Cagnano et Rodi, che fòro destructe di inimici.....1.211-03-02

Le terre di Monte Virgine et altre terre franche, chomputatto
quelle se perde de Lucere et Bizassa, che paghano per chon-
venzione et partichulare persone franche1.488-00-00

Per trattura di sale alo fundicho de Lucere700-00-00

Provisione et chomissarie et portattura de monetta405-00-00

PRINCIPATTO CITRA ET BASILICHATTA

Principatto Citra et Basilichatta, nette de deducione et fo-
chi, somano per focholeri et sale.....84.750-00-00

Le dohane de Castelloamare, sechundo lo levamento fatto, re-
stano nette.....12.180-00-00

APRUTZO

La provincia d'Aprutzo, netta de deduccioni et focho, soma per focholeri et sali	72.051-00-00
Li fundici, dohane, tratte et altri drecti de Aprutzo secondo lo levamento fatto restano netti a la corte.....	8.871-01-00
Castelloamare de la Brucha; la Cathona; Castelloamare de Sta- bia et Crapi, che sono franchi et Sovarano che è francho de focholeri et franchitia con partichulare persone	1.604-01-04
Provisione et altre ispesse.....	798-04-03
Lo pretzo di circha thomola xxxvii ^m de sale per li focholeri ad grani 17 lo thomolo, che sono.....	6.120-00-00
Ortona, Franchavilla, Civita de Chetti et altre terre che so' franche....	2.883-01-00
Provisione del thesaurere et altre persone partichulare.....	601-08-00

TERRA DE LAVORO ET CHONTATTO DE MOLISI

Terra de Lavoro et contatto de Molisi nette de diminucioni et fochi somano per focholeri et sali	64.048-1,5-00
Le intratte de Napoli nette, sichondo lo levamento fatto, chompu- tatto dohana et quartuzo de Gayeta et tratte de Terra de Lavore	45.931-01-00

TERRA DI BARI ET TERRA D'OTRANTO

Terra de Bari et Terra de Otranto nette de diminucione di fochi somano per focholeri et sali	61.443-03-6,5
Le tratte et altri drecti de Terra d'Otranto chomputatti quelli de Basilichatta, dohana de Manopoli et de Trani, secondo lo levamento fatto remaneno.....	14.549-01-09
Putzuolo, Sangermano, Alifi, San Joanne in Galdo et Thoro et altre terre che so' franche et cazaturi et partichulare persone che so franchi.....	3.113-3,5-00
Provisione et comissario de Alonzo de Lione et altre ispesse	426-08-00
Taranto, Brindisi so' franchi; Andria francha di sale; Fasano et Putignano pagano meno del debitto; de Iuvenatzo se perde per havere datte le gabelle, que sumano	5.024-15-00
Provisione de chomissario et altri.....	525-00-00
Perdese per extimacione la terça parte de foculeri et sali de Terra d'Otranyo per la disfaccione de li Turchi, che so'	11.229-12-00

LE TRATTE DE PUGLIA

Le tratte de Puglia refundendi uno anno ad altro se stimano.....60.000-00-00

DOHANA DE LE PECHORE

La dohana de le pecore fece in lo anno passatto de la xv indictione76.977-00-00

Factura de sali, provisioni et salari et altre ispesse, iuxta lo levamento fatto in anno XIII indictione6.420-03-05

Passi, herbagii, franchicie de pechore et altri animali, restori danni datti, chontatturi, salari de oficali et altre ispesse extrasordinarie, somano.....12.970-00-00

LI INFRASCRIPTI SIGNURI SE RECHOGLENO DE LI FOCHI ET SALI LE QUANTITTATE INFERIUS DESIGNATTE:

Primo la signora reina se rechoglie da soe terre focholeri et sale XIII^m CLXXI ducati, III tarì, VIII 1/2 grani, e ultra questo li altri drecti di soe terre, et eciam Matzara.....14.171-03-9,5

Ala illustrissima duquessa di Calabria se li pagha ducati VIII9.000-00-00

Alo illustrissimo principe de Capua3.000-00-00

Alo illustrissimo signor ducha di Calabria se coglie li fochi e sale de Laconia315-00-00

Lo principe di Bisignano se piglia sale et focoleri de Bisignano et ducati M da li luzi et le roze et ducati CCCLX sopra la salina de Altomonte, so' in tutto..... 2.068-04-18,5

Alo principe de Salerno.....4.000-00-00

Lo ducha de Amalfè sopra soe terre3.979-01-15

Lo conte de Fundi sopra soe terre4.540-00-00

Lo conte camerlingo sopra soe terre.....3.146-00-00

Lo ducha de Archi se rechoglie di soe terre..... 2.582-01-17,5

Lo conte de Renda di soe terre 1.391-04-4,5

Lo conte Geronimo di soe terre2.811-00-00

Lo conte de Burgensa di soe terre1.500-00-00

Lo ducha de Marci di soe terre364-04-00

Lo conte de Cayaza di soe terre.....464-03-04

Lo conte de Magdaloni di Madaluni.....398-01-13

Parlamenti generali a Napoli in età aragonese

Lo conte de Trivento di soe terre	670-01-14
Lo conte de Montagano di soe terre.....	361-04-10
Lo conte de Palena di soe terre	300-00-00
Lo conte et contessa d'Altavilla.....	450-04-00
Lo marchese de la Peschara di Rochasecha.....	383-03-5,5
Lo conte de Mellito di soe terre in cunto de sua pensione	1.711-03-14
Lo marchese de Giraci da Giraci [<i>sic</i>].....	48-00-00
Ioanne Antonio di Sansaverino per so provisione	2.000-00-00
Lo conte et contessa di Montorio.....	960-00-00
Misser Joanne Castrioto da soe terre.....	777-02-15,5
Misser Antonio Carrafa de la rocha Mondragone	335-03-02
Misser Antonio Cicinello	576-00-00
Misser Joanne de la Candida di soe terre	376-01-09
Lo signor Giuvara d'Arpayo	170-03-12
Micer Marino Branchacio.....	500-00-00
Marticello da soe terre	48-02-03
Marticello de soe terre	206-02-05
Lo barone di Sessana	49-02-10
Micer Fabricio Carrafa da soe terre	118-02-06
ALE CAVALLARIZZE ET MAZARIE	
Ale cavallarize et massarie di Calabria.....	1.053-01-5,5
Ale massarie in Monte Bisazza et stalla	1.627-00-00
Cavallarize de Spinazola	893-00-00
Cavallarize de Spinazzola e Massafra.....	2.795-00-19
Lo comissario de Basilichatta	-
Lo preceptore de Terra de Bari	-
CASTELLANIE	
Ale castellanie di Calabria.....	2.520-00-00
Ale castellanie de Vicalvi et Trentole	220-00-00
Ale castellanie d'Aprutzo.....	2.130-03-10,5
Ale castellanie di Terra d'Otrento et Bari	2.504-00-00

29.

DATA	1484, 10-16 novembre
LUOGO	Napoli (Castelnuovo, Santa Chiara)
TIPOLOGIA	Parlamento generale di baroni e università demaniali
MOTIVI	Riforma fiscale e giudiziaria; assegnazione di prebende ecclesiastiche regnicole ai soli autoctoni e chiusura verso i forestieri; blocco dell'importazione di pannilana.
CONCLUSIONI	Reintroduzione del sistema delle gabelle già sperimentato tra 1481-'82, ma ora predisposto su un paniere di merci ridotto; dogana delle pecore, tratte di grano e importazione di pannilana rimangono immutati; per l'assegnazione delle prebende ai regnicoli si richiederà una bolla papale; in merito alla giustizia si introduce un sistema di tre udienze pubbliche settimanali condotte dal sovrano e dal primogenito.
NOTE	L'oratore senese Lorenzo Boninsegni partì da Siena il 4 novembre (la lettera di istruzioni della Balìa data 29 ottobre) e il 14 era già a Napoli, ma il segretario regio Antonello Petrucci gli impose di attendere fino al lunedì (16 novembre) per fare il suo ingresso, forse proprio perché, con l'imminente chiusura del parlamento, non ci sarebbe stato il tempo per riceverlo e onorarlo. Manca quindi la sua testimonianza.

29.1

Lettera di Guidantonio Arcimboldi a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 1° aprile 1484

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 243, cc. 50-51. Originale. Edizione parziale.

Benché continovamente el signor re me habia dicto che la maestà sua se poteria valere de notabil summa de dinari sopra le sue intrate, per spendere in questa guerra etc., nientedimeno – non cessando per recto et per indirecto de intendere bene sopra questa materia da altre persone, et de quanta summa sua maestà se poterà adiutare, – atrovo per el dicto de alcuni digni de fede, et maxime da questi dui baroni, cioè dal principe de Besignano et signor conte de Fondi, quali me hano dicto et

affirmato che per tutto questo mese loro cum el resto de li baroni et altre persone de questo reame exborsarano ala maestà sua ducati 144^m et questi sopra le intrate ordinarie de li fochi et sale de le terre de' dicti baroni che perveneno ad sua maestà, poi epsi baroni li hano ad rescotere da li vasalli loro de dicte terre, et per una bona parte sopra uno terzo de la doana dele pecore altre intrate, del che m'è parso dare noticia ala excellentia vostra.

29.2

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 29 agosto 1484

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 244, c. 74r-v. Originale.

Illustrissime et excellentissime princeps domine, domine mi observandissime. Cavalchando l'altrhieri per la terra con la regia maestà, quella se mise ad favellare con me et dixemi che con grande desiderio expectava lo illustrissimo duca di Calabria per molti respecti, et presertim perché la voleva reformare le sue intrate di questo reame, quale erano in tanta confusione quanto dire si possa, intendendo volerle reformare secundo el modo de le intrate de vostra excellentia, così per beneficio de' suoi populi, come anche per sua maestà. Et benché questi anni passati gli avesse dato qualche principio, tamen, essendo sopravvenuta la guerra, non lo haveva potuto mandare ad effecto et hora, che era facta la pace, deliberava omnino mandarlo ad exequitione, dicendo che ella desiderava intendere li modi, stili et consuetudine che si oseravano in quello vostro illustrissimo stato circa la exactione de sue intrate, con dire anchora che molto gli piaceva quello modo di scodere per via di datii et gabelle, desiderando di haverne opportuna instructione, ad ciò lo puotesse fare con tale modo che satisfacesse al bisogno suo, con quella mancho graveza de' populi che fusse puossibile. Si ché, parendo alla prefata vostra excellentia, ella puotrà commettere a qualchuno de soi maestri de le intrate che ne mandino una opportuna instructione per satisfare al desiderio de la prefata maestà. Et in bona gratia de la prefata vostra excellentia humiliter mi racomando. In Napoli, xxviii augusti 1484.

Eiusdem illustrissime dominationis ducalis fidel servus Branda de Castiliono

29.3

Istruzione e altre registrazioni riguardanti la missione a Napoli
di Francesco da Lucoli, rappresentante dell'Aquila al parlamento generale
L'Aquila, 15 ottobre 1484

ASAg, *Archivio Civico Aquilano*, S 76, cc. 87r-88v.

Il documento è ricordato in Cassandro, *Lineamenti*, p. 33, con rimando a Panella, *Pagine*, pp. 19-20.

Instructioni ad vui, magnifico misser Francisco Lucullo, nostro oratore, de quanto, da parte dela nostra comunità, habiate ad supplicare et expedire ad presso la maestà del nostro signor re.

In primis recomandarete ad li pedi de dicta maestà nui, lo eccellente conte nostro de Montorio et tucta la nostra cità, et così ad lo illustre conte de Mataloni et ad tucti altri nostri benefactori.

Item, da parte nostra comparirete al placito al quale siamo invitati: intendendo in quello alcuna cosa che sia graveza o interesse dela nostra comunità, ce ne renderete aviso, adciò possiamo provvedere.

Item supplicarete ad la prefata maestà che, considerato che altra volta ce concesse el fundico del sale, idest che nessuna persona possa far fundico de sale in la nostra cità et contado se non la comunità, quale in dicto fundico possa fare vendere li sali de foculeri et depo' quilli farli venire da omne parte del regno che più habile li sia, secundo el^a privilegio che de ciò havemo da sua maestà ad nui concesso.

Item, perché havemo qualche accendo²² che in quisto parlamento se habia ad rascionare del prohibire de li panni forestieri, attento quanto tal cossa fosse utile ad tucto el regno, perché da homini intendenti è facta stima che de li panni forestieri che intrano nel regno se cavano fori tricentomila ducati et fin che entrano li panni forestieri se leva questa utilità ad li vaxalli soi, supplicarete che tal provisione se faccia con omne instantia che potete.

Item che, attento che, al tempo che fo cqui capitano misser Leone de Ienaro questa ultima volta, se fe' adiongere al salario ordinario ducati centocinquantasei per anno, et per quello ordine se nne sonno annati tucti li altri capitanei, in grave danno de la nostra comunità, supplicarete ad dicta maestà li piaccia per una sua patente declarare che da questo anno in poi non se pagheno al capitano più che quattrocentovintidui ducati, secundo era consueto per lo passato, per ciascuno semestre.

²² S'intenda *accenno*.

Item, mostrarete ad la prefata maestà questa difficultà havemo in lo fare de nostri pagamenti. Non de mino, restamo contenti servirla delli dui milia ducati de carlini da excomputarese in li primi pagamenti dello anno ad venire. Et farete scusa che fin da mo' non sonno pagati et che se attendeno ad exigere, in modo che speramo presto serando pagati, secondo l'ordine de sua maestà, et che hora se imputieno le altre graveze ordinarie, et per questo supplicarite non ce voglia dare altra graveza del terzo senza sale, secondo ad questi dì che ha facto ademandare.

Item, da nostra parte recomandarete ad la prefata maestà et ad tucti quilli altri che vi parrà necessario la città de Theramo ad quella actitudine che vui saperete fare, attento quanta è l'amicitia nostra con dicta città et quanto ne para quella dovere essere et de noi s'à havere per recommandata, essendo tanto fidele ad la prefata maestà^b.

Item, recomanderete el facto de Cicchino de Bagno, quale al presente è in mano de la corte per la causa che vui sapete, cercando con omne instantia la sua liberatione, attento como se trovò in quello che succedeo et como è sequita la morte de quello, quale fo ferito da lui.

Item, serrete favorevole nello facto de Cola de Marinuccio per quanto havesse ad fare ad Napoli, tanto quanto li è necessario.

Et in tucte queste cose usarete diligentia etc.

Post signationem commissum est eidem oratori ut carte pro iudicatu habendo a domino Sebastiano Clario in Magna Curia Vicarie.

Item de Capitanatu caput pro domino Carolo de Maneriis.

Supradicto oratori, ad impetrandam gratiam pro fundico salis, ut est in superscriptis instructionibus, datum fuit a magnificis dominis de Camera privilegium regium de ipso fundico, executoria et copia litterarum super eadem re transmissarum. Die xv octobris 1484.

Die xvi octobris ingressus est iter Neapolim supradictus orator dominus Franciscus ad regnum et generale parlamentum ut a nostra republica per regias litteras fuerat requisitus. Quod ut bonis fiat Aquilanarum et totius regni rerum auspiciis.

Die xxiiii novembris rediit supradictus dominum Franciscus orator.

^a *Segue el rip.* ^b *Segue Item dep.*

29.4

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 2 ottobre 1484

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 244, c. 131r-v. Originale.

Illustrissime princeps et excellentissime domine, domine mi singularissime. Havendo la regia maestà statuito et ordinato di fare una dieta in quella terra alli vinti del presente, dove habiano ad interessare tutti li suoi baroni et sindici et procuratori de le citate et terre de lo reame, pro reformatione de le sue intrate et altre cose pertinente al stato suo, m'è parso de ricordare alla vostra excellentia ch'ella voglia mandare la forma et lo modo che se servano in exigendis intratis suis, ad ciò che epsa maiestà ne puossa prendere exemplo, secundo che altre volte ha richiesto. Et in bona gratia di vostra excellentia humilmente mi raccomando. Napoli, die II octubris 1484.

Eiusdem illustrissime dominationis ducalis fidel servus Branda de Castiliono

29.5

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 13 ottobre 1484

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 244, c. 147r-v. Originale. Edizione parziale.

Non puoteria havere la regia maestà più carestia quanta n'ha, et però si expecta cum desiderio la venuta del'illustrissimo duca de Calabria per dare forma alle sue intrate, che sono tanto involupate quanto dire si puossa.

29.6

Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este
Napoli, 14 ottobre 1484

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 4, c. 246. Originale. Edizione parziale.

Questa mane, essendo retornato al secretario, per intendere quello havea concluso el signor re per li dinari de la la vostra excellentia, me ha resposto come me dixè

quisti dì, seria cussì possibile che la sua maestà mi desse dinaro alcuno, como che 'l volasse, per essere tanto exhausto et consumpto che più non potria essere. Et ita non potria, insino che non habii adaptato le cose et intrate sue, come hora vuole. Et però ha facto convocare tutti li baroni de regno suo, che siano qua ali xx del presente, per dare modo et forma a quello bisogna.

29.7

Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este
Napoli, 16 ottobre 1484

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 4, c. 248. Originale. Edizione parziale.

Sciapendo la impossibilità del signor re et in li termini se trova, [Diomede Carafa, conte di Maddaloni] non ni volse dire covelle, perché monstrasse non sciapere quello; che dice lo scia forsi meglio del signor re, della sua impotentia, per havere speso già le intrate quasi de uno anno, havendo già scosso due terzarie de l'anno futuro. Et non scia dove vengano quilli pochi dinari, se niuno ne viene a la camera regia per la cagione antedicta; et per essere assignate le intrate a chi l'ha servito, et per non havere sua maestà al presente da fare altra provesione a vostra excellentia [Ercole d'Este] insino non ha preso altro partito de reformare le sue intrate, come hora vuole, havendo facto convocare tutti li baroni soi per li xx del presente.

29.8

Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este
Napoli, 22 ottobre 1484

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 4, c. 4. Originale. Edizione parziale.

Questo parlamento che ha fare questo serenissimo re a questi soi baroni è differito insino a la venuta de quello illustrissimo signor duca de Calabria, lo quale se expecta^a a la^b fine de questo mese.

^a *Segue insino dep.* ^b *Segue ven dep.*

29.9

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 25 ottobre 1484

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 244, c. 157r-v. Originale. Edizione parziale.

Li baroni de lo reame hanno incomenzato a venire per ritrovarse alla dietta, quale se principiarà a kalende, gionto che sarà lo illustrissimo duca de Calabria, quale se expecta sabato proximo che viene, che sarà el penultimo del presente.

29.10

Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este
Napoli, 28 ottobre 1484

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 4, c. 5. Originale. Edizione parziale.

Illustrissime pater etc. La maestà del signor re essendo heri sira tornata [da Casal di Principe], hogi sum stato cum questa et holi facto quanta magiore instantia mi è sta' possibile per li dinari de la vostra signoria [Ercole I], racordandoli el suo extremo bisogno. Pacientemente me audì et dixit per quello potesse etiam vi faria provisione quanto citius fieri posset, et che ne fusse col signor secretario. Questo fu quanto ne cavai, etiam havendoli replicato quanto mi parse necessario. Unde che, essendo poi col signor secretario, me replicò – come mo' tertio dì etiam me haveva dicto – che 'l bisognava se expectasse questo parlamento se havea a fare cum tutti li baroni de questo regno, per la reformatione de le intrate regie, quale se faria giunto fusse el signor duca de Calabria. Quo facto, s'intenderà quello se potesse fare et alhora se li poneria qualche bono ordine, ma prima era impossibile.

29.11

Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este
Napoli, 1° novembre 1484

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 4, c. 9. Originale. Edizione parziale.

Mercori se expectava el signor duca de Calabria, el quale, giunto che 'l fusse se havea ad essere cum questi baroni per dare bona forma et indricio a le sue intrate.

29.12

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza

Napoli, 2 novembre 1484

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 244, c. 164r-v. Originale. Edizione parziale.

Qua non è altro di novo, nisi che lo illustrissimo duca de Calabria domane de' giognere qua, che è expectato con summo desiderio da la maestà paterna, da tutta la corte et pariter ab universo populo neapolitano. Et da qua ce sono andati ad incontro molti signori et baroni de questo reame, et in spetie lo illustrissimo signor don Federico suo fratello, che è andato insina ad Fondi; lo illustrissimo principe suo figliolo è ito insina ad Capua. Nui ambasciatori anderimo insina ad Aversa per honorare la sua excellentia come debito.

29.13

Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este

Napoli, 4 novembre 1484

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 4, c. 236. Originale. Edizione parziale. Per una svista del cancelliere, la lettera è erroneamente datata 4 ottobre 1484.

Ed. parziale Scarton, *Il parlamento napoletano*, p. 117.

Illustrissime pater etc. Heri lo illustrissimo duca de Calabria giunse et intrò in la terra cum quello honore et pompa prope ac si fuisset coronatus, essendoli ito incontro ultra li fratelli et quelli de la casa, quasi tutta la città et baroni del reame (che ve ne è grandissimo numero) per lo parlamento se ha a fare, firmandosse sua excellentia in ciascun segio honorevolmente apparato, dove li era facto reverentia et basato la mano, non solo da li mascoli, ma etiam da le foemine et da li gentilhomini de quello segio. Et cussì per lo primo smontò in Castello Novo, in la salla grande, dove era la maestà del signor re et regina, cum la illustrissima infante et illustrissima figliola vostra, et l'altre sue done. Et quivi, per breve spatio di tempo, li fece le condigne reverentie et retornossene ad Castello Capuano, eadem societate accompagnato. Hogi, autem assai per tempo, retornò ad lo signor re et stetero molte hore insieme.

29.14

Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este
Napoli, 5 novembre 1484

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 4, c. 12. Originale. Edizione parziale.
Ed. Scarton, *Il parlamento napoletano*, p. 121.

Questo parlamento cum li baroni, per quanto m'ha dicto el signor secretario, se farà de la septimana proxima, forsi el dì de san Martino. Et farassi in publico in Castello Novo et in salla grande, che monstra serìa la publicatione de quello che tuttavia se va ferman-do et concludendo cum le comunità et cum li baroni, cum ciascuno de li quali et li sin-dici già pare habii parlato el signor re, et tuttavia ogni dì se strengono insieme el signor duca de Calabria, don Federico, el conte de Magdalone, el secretario et quelli altri sono del consiglio suo, sì che per la verità tuttavia discuteno le cose et stregnesi a dì per dì.

29.15

Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze
Napoli, 5 novembre 1484

ASFi, *Dieci di Balìa, Responsive*, 32, c. 384r-v. Originale. La minuta è conservata in BNCF, II.V.15, f. CLXVIIIv. Edizione parziale.
Ed. *Corrispondenza*, I, pp. 416-417, partic. 417.

Qui sono venuti buona parte di questi signori del regno per questo parlamento vuole fare el re per riformare le cose sue.

29.16

Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze
Napoli, 8 novembre 1484

ASFi, *Dieci di Balìa, Responsive*, 32, cc. 391r-392v. Originale. La minuta è conservata in BNCF, II.V.15, f. CLXXIIr-v. Edizione parziale.
Ed. *Corrispondenza*, I, pp. 422-424, partic. 424.

El parlamento della maestà del re ha havuto principio et, per quello s'intende, darà buona forma alle entrate sue et a farle vive.

29.17

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza

Napoli, 11 novembre 1484

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 244, ff. 181-82. Originale. Il margine inferiore destro del foglio è danneggiato dalla muffa e leggibile solo parzialmente.

Ed. parziale Scarton, *Il parlamento napoletano*, pp. 122-123, 130-131.

Illustrissime princeps et excellentissime domine, domine mi singularissime. Hieri la maestà del signor re, circa le vintuna hora, fece congregare tutti li suoi baroni et li sindici de le terre domaniale, che erano venuti ad questa dieta per la reformatione de le cose de lo reame, in lo Castello Novo, nella sala grande ove haveva facto apparare uno alto et pomposo tribunale, conveniente alla regale dignitate, dove etiam ne fece invitare tutti nui oratori.

Et presente la serenissima regina, li illustrissimi duca et ducessa de Calabria, et li altri suoi excelsi figlioli, fece promulgare uno grande exordio et prefatione in scriptis per lo signor secretario, declarando come sua maestà haveva sempre per suo instincto naturale procurato, et sempre saria mentre che visse, el bene et utile de tutti li regniculi et soi subditi, ad honore anchora et utilità de la sua corona. Et considerando come meglio puotesse fare questo, due cose principale gli occorrevano di dover tractare in questo parlamento, circa l'aministratione de la iustitia, l'altra la exactione de le sue intrate. Et benché in lo ultimo parlamento facto sopra queste cose [quello del novembre 1481] fosse tractato et consultato et datogli opportuna forma, tamen per le guerre che erano regnate da certi anni in qua non erano state bene servate, et presertim circa la exactione de le intrate sue. Et hora che 'l nostro signore Dio haveva concesso la pace, sua maestà deliberava, per lo bene publico et honore suo, operare con omne studio che queste due cose se mettessero in executione et che la iustitia se servasse per tutto lo suo regno, secundo li capitoli, ordini et pracmatice d'epso regno, quali se fariano recitare ad tutti. Et quanto ad la exactione de le intrate, benchè altre volte fosse concluso et deliberato che li focholari se levassero et se convertissero in altre più facile exactione, et con minori dispendi de li populi, nondimancho voleva che di novo se ne ragionasse et consultasse in questo parlamento, adciò che omne uno puotesse dire liberamente quello che gli andasse per la mente, ad bene et utilità publica.

Quo explanato, il prefato illustrissimo duca di Calabria, succintamente dixè che questi signori baroni et sindici che erano venuti se ritrovavano [...] et iocundi de questo dignissimo et sancto proposito de sua maestà, remgratiandola [...] offerendosi de obedire promptamente ad quanto serìa ordinato et declarato per [...] predi-

cte. Unde, stando tutti in expectatione che da queste generale prefatione se de[...] parlato alquanto in secreto prefata maestà et signor duca. Lo signor secretario ex con [...] che omneuno de li baroni et sindici se levassero et andassero ad Santa Chiara, dove [...] illustrissimo signor duca, quale gli proponeria quello che fosse da fare. Et così se levarono tutti et andorono in dicto luocho, ubi per sua excellentia fu proponuto di levare li focholari et convertirli in gabelle, cioè [...].

Per omne tomolo de grano tre tornesi, et che chi non havesse li dinari dacesse tanto grano in pagamento.

Li altri grani minuti uno tornese et mezo per tomolo.

Per lo sale vero niuno fosse necessitato ad levarne, ma chi ne volesse comperare pagasse ad computo de uno ducato d'oro per tomolo.

Et per la botta de oglio dece carlini.

Per uno rotolo de carne uno tornese.

Per vino, chi vendesse pagasse lo terzo, ma non vendendo nihil solveret; et per quello fosse venduto alla taberna se pagasse per la medietate.

Per la seta et zafrano se pagasse mezo carlino per libra.

Et facte molte discussione et varii ragionamenti, tre volte congregati insieme, tandem questa sera, nemine discrepante, hanno emolegato la sopradicta propositione, referendose tutti ad la voluntà de la prefata maeistà. Et per quello che ho inteso da uno de li principali baroni de questo reame, per queste nòve exactione se accrescerano le intrate sue circa duecentomiglia ducati. Ma dice credere che col tempo non puoterano durare, dicendo che con questi modi lo povero remanerà fonditus destructo et lo richo se impoverirà in tale modo che le possessione andarano acerbe et non si serà che voglia lavorare. Del che c'è parso dare aviso alla excellentia vostra, alla quale humiliter mi raccomando. Neapoli, die xi novembris 1484.

Eiusdem illustrissime ducalis dominationis fidel servus Branda de Castiliono

29.18

Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este

Napoli, 12 novembre 1484

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 4, cc. 17-18. Originale.

Ed. parziale Scarton, *Il parlamento napoletano*, pp. 122-123, 131.

Illustrissime pater etc. Non mi achadendo altro, li significarò quello è successo de questo parlamento. Non heri, l'altro, che fu agli x de questo, essendo convocati

tutti li baroni del reame et li sindici et de le città del dominio – per dire come loro dicono –, tutti in la salla grande del Castello Novo ordinatamente a sedere, li baroni sopra el tribunale regio et li sindici da basso, el signore re ne fece chiamare etiam noi altri oratori.

Dopoi sua maestà vene cum la regina, illustrissimo signor duca de Calabria et la duchessa cum li altri soi figlioli, ponendosi a sedere tutti a li loci soi da ogni canto del serenissimo re et regina, li quali sedevano nel mezo del tribunale regiamente apparato. Dopoi el signor secretario, regis iussu, omnibus audientibus, in scriptis fece intendere la cagione de la congregatione et convocatione, demonstrando el continuo de sua maestà al ben utile et bon governo de tutto el reame, baroni et subditi soi, come se havea possuto vedere per diversi effecti, unde che già multi anni, havendo pure deliberato de provvedere a questo, che hora attende, le novità de le guerre passate non o havea permesso che lo havesse possuto exequire, de che ne è seguito ogni dì maggiore multiplicatione de inconvenienti e desordini. Et perché Dei gratia era cessata la guerra, et quietate le cose de Italia et etiam de questo regno, havea deliberato non differire più et insieme cum loro provvedere a quanto fusse necessario per bene et contento de li regnicoli, et per tale modo che qualunque forastiero li havesse ad venire potesse dire che se vi stesse cussì bene come in quale altra provintia di Italia, per bono governo, lo quale principaliter consisteva in due parte: l'una pertinente a la iustitia, l'altra in modo et forma de la exactione de le intrate fiscale.

Quanto a la prima intendeva che se servassero tutte le constitutione et pragmatiche antique del regno, cum quello modo et reformatione che più particolarmente li faria intendere.

Quanto etiam circa la exactione de le intrate fiscale, etiam se ne serìa cum loro et vederiasse pigliare tale forma che fusse grata a ciascuno.

Dopo questo, lo illustrissimo signor duca, quasi come uno mandatario, dixè al signor re alcune parole a nome d'epsi baroni et sindici, reingratiando sua maestà de la optima dispositione monstrava havere verso loro et tutti li subditi soi, et che seriano sempre parati ad obedire ogni sua determinatione.

El signor secretario, post ista, dixè a tutti che statim se transferisseno ad Sancta Chiara, dove inmediate se li transfereria lo illustrissimo signor duca de Calabria, per tractare cum loro sopra quelle due sopradicte parte quanto era necessario. Et cussì se ne partirno et andorno. Datone licentia etiam a noi oratori, dopo che 'l signor re retornò a la camara sua, che andassimo dove ne piacesse.

La verità monstra sii che la maggiore parte de quello se havea a fare qua era concluso cum epsi sindici et baroni. Pur pareva anchora li restasse qualche cosa, unde per la forma de questo acto et etiam per ultimare, fu dicto et facto quanto è scripto de supra.

Et per quello se dica assai chiaramente, del tutto el signor re ha levato li fochi et il sale. Li ha dato altra forma, perché unde se destribuiva per certa taxa, et valeva mezo ducato el thumulo, hora valerà uno ducato d'oro per carlini XI, et niuno serà astrecto a pigliare si non quanto el vorà, ma non de quello d'altri cha [*sic*] del signor re.

In loco autem de li fochi, monstra vogli che se pagi uno tanto del thumulo de ogni grano se recoglierà, distinguendo però el frumento da le altre biade.

Item, per ogni bota de olio se dice uno ducato. Acresce uno dinaro el rotulo de la carne dapertutto. Al vino etiam pone certa impostione; et cussì a molte altre cose, per manera che se dice per questo el signor re augumenterà le intrate sue, chi dice 150, chi 200 e chi 300 milla ducati l'anno.

Or, quamprimum che serà finito et concluso tutto quello spectata a questo parlamento, che tutta volta non se attende ad altro, etiam per el signor duca de Calabria, sollicitarò la materia de li dinari de la vostra signoria più che me serà possibile. In gratia et a li piedi de vostra excellentia et de madama humilmente et sempre me recomando. Neapoli, XII novembris 1484.

Eiusdem excellentissime dominationis, dominationis vestrae servus humillimus
Baptista Bendedeus

29.19

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 12 novembre 1484

ASMi, *Sforzesco*, *Napoli*, 244, f. 184. Originale. Edizione parziale.

In questi sei giorni passati la prefata maestà et lo illustrissimo duca de Calabria sono multo stati intenti et occupati circha la reformatione de le cose loro de lo reame.

29.20

Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze
Napoli, 12 novembre 1484

ASFi, *Dieci di Balìa, Responsive*, 32, c. 397r-v. Originale. La minuta è conservata in BNCF, II.V.15, f. CLXXIIIr. Edizione parziale.
Ed. *Corrispondenza*, I, pp. 426-427, partic. 426.

El parlamento che la maestà del re ha ordinato cum questi signori è cominciato et fra tre dì doverrà havere fine, la conclusione del quale è, come antichamente si costumava, ghabellare tucte le cose del regno o la maggior parte, per fare più vive et più salde l'entrate et più universale. Le particolarità saren lunghe e lo effecto suo è crescere entrate che, almancho che io intenda, sono ducati 150^m più l'anno, benché molti dichino sono e 200 et 300^m.

29.21

Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este
Napoli, 13 novembre 1484

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 4, c. 20. Originale. Edizione parziale.

Parlai anchora al signor re pure de li dinari vostri, per quanto la vostra signoria me ricorda per la sua de' xxx del passato. Me respose che non se attendeva ad altro, come etiam poteva vedere et intendere per questo parlamento se havea facto, et che tuttavolta se li dava opera per ultimarlo, et prima non li era modo se ne potesse fare covelle. Et è vero signore che anchora ogni zorno sono sopra questa tale materia, discutendo de le difficultà vi sono nate, presertim cum questi sindici de le città del signor re, li quali anchora sono qui.

29.22

Lettera di Giovanni Lanfredini a Lorenzo de' Medici
Napoli, 14 novembre 1484

BNCF, II.V.15, ff. CLXXIIIv-CLXXVv. Minuta. Edizione parziale.
Ed. *Corrispondenza*, I, pp. 429-430, partic. 429.

A ogni modo seguirà questo parlamento, che oramai finirà tosto, et [Alfonso d'Aragona] parlerammi di tucto. Adviserovvi di quello ritrarrò. E per questi rispetti faranno ire tanto meglio el re, che torna a proposito vostro, del quale parlamento si parla variamente. Hammi decto el signor secretario che l'entrate montono più che l'usato 50^m ducati o pocho più; ogni altro dicono pazzie di numerato, non so se per honestarlo costui si pone basso. Et a me è più facile credere el pocho che el molto. El re hieri dixè ordinerebbe l'entrate sue in modo che potrebbe comparire

cum tucti voi a ogni cosa per mare et per terra, et fortificherà le marine in modo temerà pocho Turchi e meno christiani. Et dixemi confortassi vostra magnificentia a pensare alle cose d'Ytalia et dove sono rimaste, et che sua maestà mai penserà ad altro e de' rimedii che, a fare tante cose, mi fa persuadere la cosa sia maggiore – dico questa ordinatione – benché el signor secretario m'ha detto, finito sarà, mostrarmi tucto.

29.23

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 14 novembre 1484

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 244, c. 185. Originale. Edizione parziale.

Et per questo [la maestà sua] haveva incominciato ad dare forma alle sue intrate, per potersene valere imprompto, intendendo de volere sempre tenere in ordine la sua gente d'arme et provvedere de novo alle sue terre de la marina, per vivere in securo.

29.24

Lettera di Branda Castiglioni a Bartolomeo Calco, segretario ducale
Napoli, 14 novembre 1484

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 244, c. 188. Originale. Edizione parziale.

Magnifico messer Bartholomeo mio observandissimo. Io non ho cosa digna de aviso de la magnificentia vostra ultra quello ch'io scrivo al mio illustrissimo signore [Gian Galeazzo Sforza], nisi che omne giorno questi signori baroni et sindici de lo reame se congregano ad Santa Chiara, davante lo illustrissimo duca de Calabria, per dare forma ad queste exactioni de le intrate. Et paremi che cum difficultà gli atrovano asesto, perché omne giorno saltano d'una deliberatione in un'altra et, per quello comprehendo, vorriano imitare el modo et forma che se servano a Milano, in quelle intrate ducali, sed difficile est mutare antiquam et inveteratam consuetudinem, et multi tenghono che hanno cognitione et experientia de le cose del mondo, che queste reformationi de intrate non gli haverano ad reuscire bene et che tandem le revocarano.

29.25

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 14 novembre 1484

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 244, c. 190. Originale. Edizione parziale.

Licet per la proxima cavalcata habia scripto alla excellentia vostra li signori baroni et sindici de questo reame havere emologata la propositione facta per lo illustrissimo duca de Calabria circha la reformatione de le intrate, referendose al apparere voluntà et arbitrio de la regia maestà, tamen, havendo quella inteso queste exactione essere excessive et pregravante in due cose, presertim videlicet in el sale et in lo grano, ha voluto che siano remoderate, videlicet riducendo el sale a 7 incoronate el tombulo, et per lo grano non si paghi se non tre tornesi per la masna, et del resto del grano seriano liberi. Siché omne iorno vanno dismasando et riducendo le cose al honesto, secundo la possibilità et facultà de le persone. Quando sarà facta la conclusione, firma et salda, vostra excellentia ne restarà del tutto avisata.

29.26

Lettera di Lorenzo Boninsegni alla Signoria di Siena
Napoli, 16 novembre 1484

ASSi, *Balia*, 520, ins. 86. Originale. Edizione parziale.
Ed. Scarton, *Il parlamento napoletano*, p. 118.

Et venimo attraversando tucto Napoli, in modo che è forse gran tempo si entrò con tanto honore, così dicono questi che so' assidui. Et n'è cagione che si truovano qui tucti questi signori per certo parlamento factio in questi dì la maestà del signor re.

29.27

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 17 novembre 1484

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 244, c. 191. Originale. Edizione parziale.
Ed. parziale Scarton, *Il parlamento napoletano*, p. 132.

Post hec fecimo transito ad la reformatione de le cose de lo reame tractata et conclusa in questa dieta, circa la exactione de le intrate. Quale sua excellentia [Alfonso d'Aragona] dixè essere determinata et saldata con tanta satisfatione et contenteza così de li sindici de le terre dominiale, come de li signori baroni, per il che ieri andarono tutti ad reingratiare la sua maestà et gli basiarono la mano.

Et venendo al particolare de la reformatione, sua excellentia dixi che: havevano reducto lo sale da uno ducato d'oro ad sette coronati per tomolo, et chi ne volesse, ne prendesse; nec aliter fosse necessitato ad levarlo.

Per lo grano non si pagasse se non tre tornesi de quello tantum se macinasse per tomolo, l'altro fosse libero.

Lo oglio da dece carlini lo havevano reducto ad pagare cinque carlini per botta.

Lo vino el terzo de quello se vende alle taberne et hostarie, et de quello se vende per altra via lo quinto.

De la carne uno tornese per rotolo, sive libra.

Del zafrano et seta mezo carlino per libra.

Le intrate de le pecore restano nel solito, et così de la tracta del grano che esce fuora de lo reame. Et de questi dui partiti et de le altre mercantie nihil est immutatum. Questa diceva la sua celsitudine essere stata la salda firma et deliberata conclusione facta da tutti, nemine discrepante.

Et hora attenderiano alla reformatione de le cose de la iustitia. Et facto questo sua maestà diceva che metteranno forma alla gente d'arme et de omnibus sempre me ne avisariano, per poterne significare alla excellentia vostra.

29.28

Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balia di Firenze
Napoli, 17 novembre 1484

ASFi, *Dieci di Balia, Responsive*, 32, c. 404r-v. Originale. La minuta è conservata in BNCF, II.V.15, ff. CLXXVv-CLXXVIr. Edizione parziale.

Ed. *Corrispondenza*, I, pp. 430-432, partic. 431.

El parlamento è finito et, come per altra vi dixi, la conclusione è stata crescere entrata per via di ghabelle et levare e' fuochi e sali; et hannolo facto cum modificatione et contentamento di tucti e' popoli.

29.29

Lettera di Giovanni Lanfredini a Lorenzo de' Medici

Napoli, 17 novembre 1484

BNCF, II.V.15, f. CLXXVIr-v. Minuta. Edizione parziale.

Ed. *Corrispondenza*, I, pp. 432-433.

Qui hanno fornito el parlamento, el quale ha pure havuto dell'oppositione, et èssi molto modificato da quello s'era disegnato. Et ha dimostro la maestà del re volere ogni cosa cum dolcezza. Hanno concluso a' forestieri non consentire benefici et, secondo ho inteso, v'è stato grandissima disputa di levare tucti panni et drappi forestieri et, post multa, s'è tollerato per lasciare meglio abarbichare el mestiero, ché anchora non sanno uscire di panni grossi, de' quali ci fia una grandissima quantità et in più luoghi del reame, tale che credo sia impossibile ripararvi, che ha preso troppo pié. Del mestieri della seta non dico così, perché ce n'è pochissimi, et anchora non vi s'adattano in tutto; et la maggior parte sono nostrali, i quali o per debito o per particolari difecti ci sono chapitati, et alla giornata ce ne chapita, che sono due chapiti, che io credo la nostra ciptà gli piagnerà col tempo. Crederrei fusse utile de' particolari volere el debitore a chasa. Del publico, circha e' delicti, so vostra magnificentia non ha bisogno di ricordo, ma rimedio vi doverrebbe essere, et anche a farli ritornare, senza dimostrare di farlo più per qui che per altrove.

29.30

Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este

Napoli, 19 novembre 1484

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 4, c. 27. Originale. Al dispaccio segue un breve poscritto. La lettera fa riferimento a un allegato non reperito, relativo proprio ai contenuti del parlamento.

Illustrissime pater etc. Tandem si è concluso et firmato questo parlamento, per il quale la maestà del signor re havea facto convocare li baroni del regno et li sindici de le città dominiale. Et perché la vostra sublimità et madama possino intendere più particolarmente quello che si è tractato et deliberato più chiaramente, non li ho scripto né possuto scrivere, per essere etiam modificate le cose. Li mando qui alligata una copia de epsa conclusione et deliberatione. Et mo' attenderò a sollicitare la materia de la exactione de la vostra excellentia, ali piedi de la quale

et de madama humilmente et sempre me recomando. Neapoli, XVIII novembris
MCCCCLXXXIII.

Eiusdem excellentissime dominationis, dominationis vestrae
humillimus et fidelissimus servus Baptista Bendedeus

29,31

Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze
Napoli, 21 novembre 1484

ASFi, *Dieci di Balìa, Responsive*, 32, cc. 407r-408v. Originale. La minuta è conservata in BNCF, II.V.15, f. CLXXVIIr-v. Edizione parziale. La lettera fa riferimento a un allegato non reperito, relativo proprio ai contenuti del parlamento.

Ed. *Corrispondenza*, I, pp. 433-435, partic. 434.

El parlamento si finì; attendono alla executione, che doverrà infra pochi di essere expedito el tucto. Et in questa vi mando la copia della conclusione. Et, oltre alle ghabelle, le signorie vostre vedranno sua maestà cercherà a Roma e' beneficii di questo regno non vadino in altri che in suoi regniculi, et chavarne bolla. Così la praticata de' panni et de' drappi molto opposita, secondo el mio piccolo iuditio, al bisogno della vostra ciptà. Questo de' panni è molto ampliato, maxime in panni grossi, et è difficile da rimediare. Quello della seta comincia, et écci molto debole et in pochi, et sono pure de' nostri.

29,32

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 21 novembre 1484

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 244, c. 202. Originale. Edizione parziale.

Edizione parziale Storti, «*El buen marinero*», p. 80.

Ritrovandome in vari ragionamenti cum lo illustrissimo duca de Calabria, heri sua excellentia me dixit che, havendo la maiestà del signor re dato forma alle sue entrate, era pariter venuta in deliberatione de dare forma ala iustitia, cioè de comettere ad quatro iurisconsulti del suo consiglio, homini singularissimi, che vedessero et examinassero tutti li ordini, capituli et pramatiche de lo reame concernente la iustitia, quale potessero et dovessero reformare, suplire et remoderare, como gli paresse più expediente pro observantia d'epsa iustitia. Et proinde voleva mandare uno fiolo de li

soi per ciaschuna provintia, che fuosse presidente, quale havesse ad intendere tutte le querelle de li populi et fare che li officiali facessero tutti el debito, et che havesse cura che le gente d'arme facesse opportune provisione alle terre, castelle et forteze, et farle guardare.

29.33

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 29 novembre 1484

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 244, c. 217. Originale. Edizione parziale.

Qua non c'è altro di nuovo, nisi che lo prefato illustrissimo duca de Calabria sta continuamente occupato cum li altri agenti de la maestà del signore re in dare forma ad queste loro intrate et in questo summo studio vacant per conformare le spese cum le intrate, discutendo li debiti et li crediti.

29.34

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 2 dicembre 1484

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 244, c. 225. Originale. Edizione parziale.
Ed. parziale Scarton, *Il parlamento napoletano*, p. 134.

La comunità de Capua et quella de L'Aquila hanno mandato li suoi ambasciatori ad querelarse de la nova reformatione de le intrate, dicendo essere nimis aggravati, richiedendo la remoderatione. Per alcuni pare che queste exactione non durarano, sì perché non corresponderano al desegno de la regia maestà, sì etiam de li populi, che se ne trovano malcontenti.

29.35

Lettera di Giovanni Lanfredini a Lorenzo de' Medici
Napoli, 2 dicembre 1484

BNCF, II.V.15, ff. CLXXXv-CLXXXiv. Minuta. Edizione parziale.
Ed. *Corrispondenza*, I, pp. 440-441, partic. 441.

Et la conclusione del danaio di questo parlamento pare habbi de' dubbii, et sono molto preplexi, che mi dà dispiacere. Avisandovi ho inteso a questi dì la famiglia di don Francesco s'ebbe a levare da tavola, dove s'era posta per cibare, per non v'essere né vino né pane; et al duca non si trovava tanti danari che si potesse rischuotere uno fornimento d'uno chavallo, i quali respecti mostrano dove e' sono.

29.36

Lettera di Giovanni Lanfredini a Lorenzo de' Medici

Napoli, 9 dicembre 1484

BNCF, II.V.15, ff. CLXXXIIIv-CLXXXVr. Minuta. Edizione parziale.

Ed. *Corrispondenza*, I, pp. 445-448, partic. 445-446 e, parziale, in Scarton, *Il parlamento napoletano*, p. 115.

Fate conto l'entrate di costui sono grandi, ma non sono stabili, perché alle volte manca le tracte de' grani, alle volte quelle delle pecore, secondo gli animali; alle volte quella de' sali e fuochi in qualche provincia, o per fame o per peste o per guerra, come fu la invasione d'Otranto e quella di Galipoli, et per queste scorrerie di Calabria. Per quello s'intende, rischuoate di sali e fuochi annuatim 340^m ducati o più; e questi, per questo parlamento, ha levati, et posto quelle ghabelle, le quali giudicano passeranno 500^m, ma non lo sanno loro medesimi. Et vanno al buio et hannone qualche dubbio, aguntoli che l'Aquila et quelle terre d'Abruzzi m'è stato decto ricasano. Non so se si placheranno, in gran confusione ne paiano, ma credesi costui [Ferrante] se ne servirà fino all'aprile o maggio del tucto o di quella parte potrà, perché questa impositione vecchia di sali e fuochi se n'è servito innanzi, e l'ha consumata fino a agosto.

Et ècci chi giudica questo nuovo trovato sia per servirsi di questo nuovo modo in questo tempo, et che poi habbi a tornare a quello cum qualche acrescimento di 100 o 150^m ducati, che s'è detto e' baroni gli àno voluto dare di più et non si facci questa innovatione.

Sonvi le gabelle di Napoli e di tucto el reame, che ascendeno a più di 120^m ducati l'anno; le consuete, cioè le vecchie; e a presso le pechore, che si ragionano 70^m netti. Le tracte sono et non sono, secondo che de' grani escie o può uscire, l'uno anno per l'altro si possono ragionare 50^m ducati. Queste sono l'entrate.

Ragionasi el re e reina e figlioli, e provisioni che dà a questi signori, 200^m ducati; lo resto è come l'apochalipsi, non si sa dove si vada, fuori della gente d'arme e armata di mare. Vedesi in 4 o 5 anni Francesco Coppola, fatto conte di Sarno, è ricco di

200 in 300^m ducati; del secretario si dice questo medesimo, e così d'alchuni altri, secondo le loro qualità. E mai vedesti tanto disordine.

29.37

Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza
Napoli, 11 gennaio 1485

ASMi, *Sforzesco, Napoli*, 244, c. 245. Originale. Edizione parziale.
Ed. parziale *Corrispondenza*, I, pp. 476-477, nota 4; Storti, «*El buen marinero*», p. 82.

La maiestà del signore re ha incominciato ad fare tenere uno ordine molto singulare, che tre volte la septimana se tenghi publica audientia: el lunedì et mercordì per lo illustrissimo duca di Calabria et lo venerdì per la sua maiestà; et le supplicatione siano poi tutte examinate per alcuni iurisconsulti, homeni probatissimi, et ad tutte se dà lo spaccio, secundo la natura de le cose. Et per questa audientia et fatiche grande che ha suscepto la excellentia del duca in questi giorni passati, in reformare le cose de lo regno, ieri se alterò alquanto de alteratione febrile.

29.38

Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este
Napoli, 21 gennaio 1485

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 4, c. 44. Originale. Edizione parziale.

Illustrissime principe. Se io non ho mai risposto covelle de quello havebbe operato per quella scriptura de li 1.370 ducati, de la quale la vostra excellentia ne è gravata nel computo de li soi stipendii, non è già processo che non ne habii parlato infinite volte col signore secretario et meser Impou, al quale sua signoria li havea commisso questa cosa; et de hogi in domane son reducto insino a questo dì, che non è facto altro. Lo è vero che per l'ordinario del suo officio, essendo vicecamerlengo et capo de la Summaria, la matina è occupatissimo et il dopo desinare, dopo che 'l signore duca è qua, sempre cum alcuni altri et cum sua excellentia, che multe volte vi stano insino a le IIII et v hore di nocte, sì che non se li pò parlare.

Leostello, *Effemeridi*, pp. 46-47.

Die sequenti [4 novembre] bona hora cavalcò in Castelnuovo al signor re cum quo per totum diem moram traxit ragionando et transcurrendo molte cose. Et de continuo se trovava apresso dicta maestà, da la quale li fu data plena potestà et autorità de tucto lo reame et che revedesse tucto et assectasse quello come meglio li paresse, ché confidava in lo mirabile ingegno de sua illustrissima signoria et era certa che le cose de dicto reame non posseano andare se non bene per mano sua.

Et così, da li quactro de novembre fino a li xxviii de maggio, non cessò mai sua illustrissima signoria de fare facende et consilio coacto uno quoque die expediva molte faccende. Et acconciò monasterii de' religiosi et quelli che non erano observanti li ridusse in observantia, cum tanto ordine che non se parlava de altro. Cause che erano durate xxv anni et più, expedio cum iusticia et celerità, in modo che molti poveri homini fece reviviscere. Le cose inique de la corte reduxe equè. Assectò tucti li officii del reame et per sua illustrissima signoria fureno facte nove constitutioni et date molte sententie, cum tanta iusticia et equità che tucto homo restava admirato et li docturi peritissimi in utroque iure molte volte restavano confusi et facevanse non pichola meraviglia de li optimi iudicii de sua illustrissima signoria. Due volte la septimana dava audientia a tucto homo publicamente in la sala grande de castel novo, et a tucte petitioni et suplicationi datoli facea dare bona expeditione. Ordinati erano li iudici, a li quali facea connectere cause et tucte suplicationi et date erano le sententie cum grano salis et con lo pede del piombo. Vivebatur tunc cum maximo timore, perchè li erranti erano gasticati et li boni bene remunerati. In dare de le sententie et expedire le cause a sua illustrissima dominatione non erat facta exceptio personarum. Le cose andavano tucte equa lance, et in tale modo che non se parlava de altro. Tucti li officii fureno reassectati et reducti a bono termine, et facte nove constitutioni. Ad vidue, pupilli et poverelli dati procuratori, notarii et advocati gratis. Lo salario ordinato a quelli per la regia corte et a questi tali non oppressi, ma defensati observabatur ius ubique. Et inter officiales nulla vigeat fraus. Nomine tunc solo ducis ogni homo pre timore attendeva ad vivere bene et sanctamente.

29.40

Alessandro Ricci

L'Aquila, 1484

Cassese, *Chronica civitatis Aquilae*, pp. 113, 117.

De gabellis

Anno etiam domini 1484 ceperunt regii consultores ponere in regno gabellas, ex quibus quia non acceptate sunt in aliquibus locis, ideo regia magestas inde contra non acceptantes illas fastidium cepit, ob quam causam et populi turbati et domini ceperunt aliqui investigare contra regem. Quo tempore fecimus capitulum Toccy, et de agnis emptis pro capitulo dominus Jacobus Tolomeus de Senis, consultor talis a gabelle, voluit ut etiam fratres solverent gabellas de dictis carnibus agnorum. Aquilani vero posita gabella, tam in carnibus quam in frumentis et vino et ceteris aliis, non valentes hoc sopportare, fuit hec causa revolutionis, clamantes pro domino eorum ecclesiam romanam, scilicet in anno sequenti [p. 113].

Nel 1485 segue l'arresto del conte di Montorio, Pietro Lalle Camponeschi. In agosto l'Aquila si ribella e innalza le bandiere della Chiesa; viene ucciso Antonio Cicinello, ufficiale regio (pp. 114-115).

Quibus omnibus peragrata scisma natum est inter cives: aliqui enim volebant clamare pro eorum domino regiam magestatem regis Ferdinandi, alii vero ecclesiam romanam et papam Innocentium octavum, alii vero quia volebant libertatem et non subsistere subter gabellam que posita fuerat cum magno gravamine in carnibus, piscibus, in frumento, vino et huiusmodi, ideo clamabant libertatem [p. 117].

29.41

Estratti dai registri della Camera della Sommaria

1481-1484

Repertorio del XVI sec. ed. in Delle Donne, *Burocrazia*, pp. 275, 262-263.

Sale

In l'anno 1484, x^o novembris, in le nove impositione allora imposte per tutto lo re-

gno fu imposto che li sali s'habbiano a vendere in li fundici soliti in li tempi passati per prezzo di sette coronati per ciascuno tumolo. In regesto arrendamentorum curie p^o, f. p^o, et vide infra como lo sale paga l'exitura in l'ultima exitura de lo regno. Et in ditto registro stanno tutti li arrendamenti fatti di dette nòve impositioni, et quello fo provisto per la camera sopra li dubbii che de ditti impositione risultavano. Et che tutti li detti sali s'habiano da restrengere che vengano in potere de la corte, et alli patroni fare bono prezzo li haverà comperato.

Nòve impositione in regno

Le nòve impositione quale sono imposte in regno in l'anno 1481 et 1484. [...]
In parlamento generali fatto con li baroni et università del regno et de la particolarità et qualità de ditti impositioni et de quello ad che ragione ne fo exatto, et cossì anco de li sette coronati de tomolo di sale. Vide in registro arrendamentorum curie primo, f. p^o et f. 26, f. 51, f. 100 et per totum, et ubi etiam de immunitate de Neapoli et soi casali delli tre tornisi per tumolo in le moline di Capua.
Et in regiarum literarum partium 36, f. 200 et per quello si narra in una litera de la camera, fatta ad instantia de la università de Altomonte, si collige che le ditte nòve impositione al detto tempo erano levate et si tornoro ad exigere li pagamenti fiscali, et ci è anco litera del re quando si levano: et si se cerca si trova perché, aliter ne fo fatta copia, 1487.
Et in regestrum arrendamentorum curie p^o, f. 96 usque ad folium 101, apparet notamentum provisionum expeditarum pro novis impositionibus et super cedulariis adhoe quinti impositi, et impositis in anno 1485; et de ista materia in detto registro vide per totum ad saturitatem. [...]

Nove impositione sublata

Ad demonstrandum quod ditte nove impositiones erant sublatae in anno 1487, et quod exigebantur functiones fiscales, vide literam expeditam 28 octobris 1487, la quale litera parla de la terra de Altomonte.

29.42

Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este
Napoli, 2 luglio 1485

ASMo, *Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli*, 4, c. 98. Originale. Edizione parziale. Ed. parziale Paladino, *Per la storia della congiura*, n. VI, pp. 354-355.

Illustrissime princeps et excellentissime dux etc. Hora se presume la causa per la quale el signor re, fra le altre, ha posto in ordine da circa milleducento homini d'arme in Abruzo, in Puglia et in Calabria, et per la quale lo illustrissimo signor duca de Calabria andò in Anbruzo [*sic*], che assai lo 'cenò etiam la sua excellentia, quando dixè che voleva andare etiam per dare forma a questa nova impositione, perché in verità, fra li altri che contradicevano più de tuti erano Aquilani, unde che su la fiera de Lanzano furno sequestrate tute le robe de' Aquilani, sebene dopoi quasi incontinente furno relaxate. Al presente, cum sua celsitudine se ritrovano da circa octocento homini d'arme, molto bene in ordine, ma tutavia, dopo la retentione de quello conte da Monte Orio, cavalchano molto im pressia el resto de li homini d'arme che hano havuto dinari in diversi logi, insino al numero de 400, per compimento de 1200. Et altro non se intende quello se ne voglia fare, ma pure se presume per imbrenare chi andasse male cum la testa, et pure per consolidare queste nòve impositione, le quale mostrano siano de natura che, dove l'anno el signor re havea de intrata de sale et fochi quatrocentomilla ducati, per queste nòve impositione ne habii a cavare ultra el sale epsi quatrocentomilla ducati; et cussì avanzaria la intrata del sale, che sono ducentomilla ducati l'anno, che serà bello augumento de intrata, ita che sua maestà poterà meglio valerse in omni bisogno suo et de li confederati, et presertim in satisfare chi ha ad havere da sua maestà, che è quella cossa che preme più el signor re et signor duca de Calabria cha niuna altra. Et cussì la desiderano adimpire sopra ogni altra cossa, che serà tanto più digno effecto questo, che 'l mostra che questo augumento per queste nòve impositione è imposto per tale modo et forma che quasi li subditi non lo senteno, et pare essere molto honesto et iusto, pagandosse pro maiori parte sopra le intrate et redditi de li fructi annuali.

29.43

Lettera di Giovan Pietro Arrivabene a Francesco Gonzaga
Roma, 6 luglio 1485

ASMn, *Archivio Gonzaga*, 847, c. 301r-v. Originale. Edizione parziale.

[...] Fu mandato un commissario a L'Aquila ad imponere quelle gabelle nòve, che fin qui non havevano voluto consentire. Et è opinione se farà pensiere de fabricarli una roccha. Stimase che 'l re desideri la pace de fuora per puotere più habilmente insignorirse et asserbarsi in casa sua.

29.44

Effemeridi di Alfonso d'Aragona, duca di Calabria
Sulmona, 19 ottobre 1485

Leostello, *Effemeridi*, p. 79.

Illustrissimus dux, [...] coacto consilio cum civibus sulmonensibus, quella sera levò le imposte gabelle, de la remotione de le quali ne fu facto gran festa et magna luminaria. Non se gridava per la ciptà se non «Duca, duca».

29.45

Lettera di Ludovico Sforza a Giovanni Albino
Voghera, 22 ottobre 1485

Albino, *Lettere*, pp. 94-97, partic. 95. Edizione parziale.
Ed. parziale De' Medici, *Lettere*, IX, p. 35, nota 17.

Semo de parere che sua excellentia tenga ben contento lo conte de Fundi, lo duca de Melfi presertim, de li quali ha suspitione alcuna d'accordo con lo papa, et così anco li popoli demaniali; et quando quelle gabelle fossero supportate con fastidio (el che molto se grida), la sua signoria ricorde al signor re le tolga, et tenere sui popoli ali soliti pagamenti, come sempre s'è costumato, che nulla cosa tanto aliena l'animi de' subditi, quanto le nòve impositioni et pagamenti; et se noi volessimo fare pagare alo stato de Milano al modo de Napoli, ancor che se pagasse meno, non se comporteria, sicché corra al modo passato.

29.46

Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze
Napoli, 23 ottobre 1485

ASFi, *Dieci di Balìa, Responsive*, 35, cc. 80r-81v. Originale. La minuta è conservata in BNCF, II.V.18, f. 103r-v. Edizione parziale.
Ed. *Corrispondenza*, II, pp. 370-373, partic. 371, Pontieri, *La politica*, n. 57, pp. 101-103.

Ho inteso el re [...] in tutto anulla le nuove inpositioni et gabelle.

29.47

Lettera di Lorenzo de' Medici a Giovanni Albino

Firenze, 3 novembre 1485

Albino, *Lettere*, pp. 98-99. Edizione parziale.
Ed. De' Medici, *Lettere*, IX, n. 796, pp. 34-35.

Dogliome che lo signore re non habia quella reputatione havea altro tempo di dinari et de gente d'arme, che sua maestà era stimata lo iudice de Italia; adesso che sia lo contrario me ne doglio per la servitù che loro ho, pure in nullo caso mancarò a sua maestà. Dispiacemi fi' all'anima che lo signor duca habia questo nome de crudele et falsamente le sia imposto. Pur sua excellentia tuttavia se forze toglierlo con ogni arte, che certo li metterà bon conto. Se le gabelle se tolerano mal volentieri dali popoli, levele via et torne ali soliti pagamenti, che vale più havere un carlino con piacere et amore, che diece con dispiacere et isdegno, ché certamente indure usanza nòva ad ogni popolo pare forte.

30.

DATA	1485, settembre-2 ottobre
LUOGO	Miglionico
CONVOCATI	Consiglio regio allargato ad alcuni baroni ribelli alla corona (Pirro del Balzo, Pietro de Guevara e Girolamo Sanseverino in persona, per Roberto Sanseverino un procuratore), in presenza del segretario regio (Antonello Petrucci) e del maggior finanziatore della corona (Francesco Coppola), pure essi ribelli.
MOTIVI	Simulare trattative con il re, anche matrimoniali, in attesa di ottenere appoggi, soprattutto quello papale, per una sollevazione contro gli Aragonesi.
CONCLUSIONI	Concessione di alcune suppliche richieste dai baroni.
NOTE	Anche se, in relazione a questo incontro tra il monarca e alcuni sudditi, le fonti coeve usano i termini <i>parlamento</i> e <i>dieta</i> , non si tratta di un parlamento generale, ma è comunque un momento di contrattazione, con presentazione di suppliche circostanziate e loro accettazione da parte di Ferrante (30.14). Quanto allo svolgimento, i baroni si incontrarono prima da soli, tra Miglionico e Venosa (30.3) e stilano un elenco delle suppliche (<i>memoriale</i>), ma «cose debole» (30.5); una volta giunto a Troia, Ferrante cercò invano di incontrarli personalmente (30.7). Il 2 ottobre il sovrano comunicò agli oratori alleati il raggiungimento dell'accordo e la firma delle parti (30.11 e 12). La diffidenza del monarca in tutta l'operazione si legge nei numeri del suo seguito – partito da Napoli con 180 cavalli (30.4), quando era giunto in Puglia il suo “piccolo esercito” era «ingrossato per camino bene de 600 cavalli» (30.6) – oltre che nella dislocazione strategica dei familiari: la regina era rimasta a Capua e il primogenito con la moglie a presidiare Napoli.

30.1

Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze
Napoli, 5 settembre 1485

BNCF, II.V.18, ff. 64r-65r. Minuta. Edizione parziale.
Ed. *Corrispondenza*, II, pp. 276-278, partic. 278.

Ho inteso questi baroni si debbono trovare insieme a Moglionicho, luogho del principe di Bisignano, a parlamento.

30.2

Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze
Napoli, 6 settembre 1485

ASFi, *Dieci di Balìa, Responsive*, 34, cc. 386r-389v; copia alle cc. 391r-393v; minuta in BNCF, II.V.18, ff. 67r-70v. Edizione parziale.
Ed. *Corrispondenza*, II, pp. 281-286, partic. 285 e, parziale, Pontieri, *La politica*, n. 26, pp. 46-51.

D'altra parte hanno lettere da messer Impo, de' dì III, hore XXIII: contano la buona dispositione del principe d'Altamura et gran sinischalcho. Et dove devono afrontarsi insieme a Moglionicho, lo hanno diliberato a Venosa, et la maestà del re ha diliberato fra tre dì mandarne la reina, la duchessa di Calabria et uno suo figlo, credo sia don Pietro, i quali andranno avanti, prima a Salerno per parlare col principe e cum la principessa, et deinde a Venosa. Et dietro a queste subito partirà el re et andranne alla via di Puglia, nelle terre sue di dominio. Non ha specificato el luogho, ma credo a Nocera o Foggia, per essere a parlamento co' baroni e fare ogni pruova venire cum loro alla compositione et a buono acordo.

30.3

Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze
Napoli, 9 settembre 1485

ASFi, *Dieci di Balìa, Responsive*, 34, cc. 403r-404v; minuta in BNCF, II.V.18, ff. 70v-72r. Edizione parziale.
Ed. *Corrispondenza*, II, pp. 287-290, partic. 288.

El re delibera andarne alla via di Puglia, come da quelli altri signori, principe d'Altamura et gram siniscalcho, mostra essere desiderato. Et per chammino saprà quello a Moglionicho haranno concluso e potrà essere più presso a loro [...], et domani dicono partirà [...] et questo fa sua maestà perché, se quelli baroni hanno volontà d'essere obsequenti, et d'acconcio et riposo, possino pigliare sicurtà senza respecto d'afrontarsi cum sua maestà, perché sendo lui a Foggia o in quelle circumstantie di dominio e' prefati signori vi possino liberamente venire. [...]
Sua maestà partirà domani da sera [...]. La dieta di Moglionicho è mutata a Venosa.

30.4

Lettera di Giovan Pietro Arrivabene a Francesco Gonzaga
Roma, 13 settembre 1485

ASMn, *Archivio Gonzaga*, 847, cc. 346r-347v. Originale. Edizione parziale.

La maestà del re se partì da Napoli a li x per essere in Puglia, verso Troia e Foggia, e fa opinione che per questa andata reassetterà et aquietarà li baroni, li quali hanno fatto intendere che de presenti se debbono congregare insieme ad un luoco nominato Moglionico. Et usano parole de dimostrarsi buoni servitori a soa maestà [...]. La comitiva del re è stata 180 cavalli. Lo duca de Calabria è rimasto in Napoli.

30.5

Lettera di Giovanni Lanfredini a Lorenzo de' Medici
Troia, 17 settembre 1485

BNCF, II.V.18, ff. 74v-75r. Minuta. Edizione parziale.
Ed. *Corrispondenza*, II, pp. 298-300, partic. 299.

Dipoi a dì 15 gunti a Troia, dove anchora mi truovo, et quel dì gunse el re [...] et fecemi vedere uno memoriale di frate Francesco dello accordo che ha fatto col principe d'Altamura et gram siniscalcho, et delle conditione particolari di quello domandono, che sono cose debole. [...] Et hier sera mi fece leggere una lettera havuta dal secretario, che si truova a Venosa, il quale conferma la conclusione dello accordo, secondo la forma del memoriale di frate Francesco, il quale non contiene cosa nissuna che importi, salvo guramenti che el re perdoni a tutti e' baroni et, ri-

conoscendo mai questo caso, tutti i baroni s'intendino absolti dal giuramento dello omaggio et simili cose. Et è contento detto principe d'Altamura, habbiendo figliuoli maschi legiptimi, non heredino altro di quello era d'acordo col re [...] et a don Francesco, figlio del re, genero del decto principe, è contento e conferma lo stato gli ha promesso in dota et di presente gli dà la carne e 'l sale. Al quale accordo danno ferma speranza tirare Bisignano e Salerno.

30.6

Lettera di Giovan Pietro Arrivabene a Francesco Gonzaga

Roma, 19 settembre 1485

ASMn, *Archivio Gonzaga*, 847, c. 355r-v. Originale. Edizione parziale.

El re era pur passato in Puglia, a Fogia, ingrossato per camino bene de 600 cavalli et tamen perché el transito suo è necessario per terre de baroni, dicevase havevano provisto in modo che senza più grossa compagnia non poteva ritornare. La regina era a Capua; la duchessa non parteva più da Napoli e lì era el duca, che ugni dì faceva distribuzione de cavalli grossi a li homini d'arme, ma cum puoca additione de denari. Li ecclesiastici hanno havuti tuti vi paghe e chi qualche cosa più. Fanno grande numero de fantarie e stimase siano per el designo de l'Aquila dove, come ho scritto, hanno mandato le bandiere de la Chiesa per mano de uno capo de parte, nepote del conte de Montorio.

30.7

Lettera di Giovan Pietro Arrivabene a Francesco Gonzaga

Roma, 20 settembre 1485

ASMn, *Archivio Gonzaga*, 847, c. 356r-v. Originale. Edizione parziale.

Dicono pur el re essere a Troia, el qual ha fatto prova de aboccarsi col principe de Altamura e alcuni altri ed in casa lor, et andarli cum puocho, chi cum una scusa chi cum un'altra se n'è scaricato.

30.8

Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze
Foggia, 24 settembre 1485

ASFi, *Dieci di Balìa, Responsive*, 34, c. 439r-v. Originale. Minuta in BNCF, II.V.18, f. 83r-v. Edizione parziale.

Ed. *Corrispondenza*, II, pp. 315-316.

Et àcci detto lo illustrissimo don Federico e 'l signor secretario che liberamente possiamo scrivere tutti noi oratori a' signori nostri l'accordo essere concluso cum tutti e' baroni, perché quelli hanno procura dagli altri, et tutti si sono rimessi in mano del re, il quale ratifica a tutte le cose capitolate.

30.9

Lettera di Giovan Pietro Arrivabene a Francesco Gonzaga
Roma, 29 settembre 1485

ASMn, *Archivio Gonzaga*, 847, c. 363r-v. Originale. Edizione parziale.

Significai heri per una staffetta ducale a la excellentia vostra l'avisio de' xxiiii da Foggia, havuto dal magnifico messer Branda, oratore milanese, de l'acordo e pace conclusa tra la regia maiestate e li baroni, etiam col mezo de parentado, dandosi al principe de Altamura la figliola del re, già alias promissa al duca de Urbino, secondo la relatione fatta dal secretario a li oratori li residenti.

30.10

Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze
Foggia, 30 settembre 1485

ASFi, *Dieci di Balìa, Responsive*, 34, cc. 454r-455v. Originale parz. cifrato; in corsivo le parti decifrate. Minuta in BNCF, II.V.18, ff. 85v-86v. Edizione parziale.

Ed. *Corrispondenza*, II, pp. 329-334, partic. 333.

Dipoi hoggi sua maestà ci ha fatti chiamare perché ha lettere da Moglionicho, dal signor secretario, le quali dimostrano *proprio sono menati in pratica et in tempo* et per ultimo chiamano *don Federicho* per parlare cum lui [...]. Si comprende questa

materia è menata in *tempo fino che sieno chiari se 'l signor Ruberto, al quale il papa ha mandato ducati XXX^m passa di qua [...]. Fu gram leggerezza fare scrivere fino a dì XXIII l'accordo essere fatto.*

30.11

Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze

Foggia, 2 ottobre 1485

ASFi, *Dieci di Balìa, Responsive*, 35, c. 5r-v; minuta in BNCF, II.V.18, ff. 89v-90r. Edizione parziale. Ed. *Corrispondenza*, II, pp. 337-338, partic. 337 e, parziale, Pontieri, *La politica*, n. 41, pp. 73-74.

In questo punto, mediante la divina gratia, è tornato da Moglionicho el signor secretario, et la regia maestà ha fatto chiamare tutti noi oratori et dettoci essere concluso l'accordo di tutti i baroni, cioè: principe d'Altamura, gram siniscalcho, principe di Bisignano, che questi tre v'erano im persona, et del principe di Salerno l'huomo suo. Et tutti hanno sugellato et sottoscritto, che è perfectissima nuova.

30.12

Lettera di Giovan Pietro Arrivabene a Francesco Gonzaga

Roma, 11 ottobre 1485

ASMn, *Archivio Gonzaga*, 847, cc. 373r-v. Originale. Edizione parziale.

A Napoli, Capua et Aversa furono facti li fuochi d'allegrezza, come de cosa certa per la nova de la concordia de baroni scritta per littere regie. Et alcuni me dicono essere vero che lo principe d'Altamura, principe de Bisignano e gran senescalcho formati certi capituli in li quali dimandavano cose non verisimile da esserli concesse, come la relaxatione del principe de Rossano e del conte de Montorio, lo principato de Taranto per don Federico e la consignatione presentanea in man loro de certi porti e rocche per lor securitate et multa similia, de le qual tute lo re li consentiva havevano sottoscritto, ma cum condicione che lo principe de Salerno, qual è ad Salerno, li consentisse e che tutto se facesse cum approbatione et auctorità de la sede apostolica, che fu arte de tenere le cose in speranza et suspese fin che se avesse la certeza de la venuta del signor Ruberto. E già per avanti li quatro baroni predicti per lettere sottoscritte insieme de man lor, credo de' XXVII del passato, havevano premonito et

assecurato el papa che niente dubitasse quando sentisse la pratica de tal appunctamento, che tuto se faceva al fin predicto et che, come havessino la certeza del signor Roberto, rumperiano et stacchariano ugni pratica. [...] La diminutione de le intrate regie per le rebellione farà buona parata a li baroni de nutrire e sostenere la guerra, e pare che costor designano molto facile la impresa de tuorli l'Apruzo, la Puglia e la Calabria, che sono provincie de molta intrata.

30.13

Estratti dai processi contro i baroni ribelli

Porzio, *La congiura*, pp. LXIII, LXXXII, CI, CXCVII. I processi furono celebrati tra 1486-'87.

[Dall'interrogatorio a Gregorio de Samito di Ariano p. LXIII].

Et più dice ipso testimonio che depo' tractandose la pace tra la maiestà del signor re et ipse baruni, se dava dilatione alle cose adfin che el papa avesse possuto providere [...] et retardandose de se mandare ad effecto dicti conclusioni et appuntamenti, fo ordinati per dicti baruni se devesse andare in Miglionico sub pretestum ad dicta pace, puro con simulatione et inganni, ad fin che havesse possuto providere el papa ad dare faore alli baruni rebelli contra la maiestà del signor re.

[Dall'interrogatorio di Mazzeo Arcelli di Napoli, p. LXXXII].

Facto lo consiglio in Miglionico per li predicti baruni rebelli della sacra maiestà dello signor re [...].

[Dall'interrogatorio di Giacomo di Amelio de Amendolara, cancelliere del conte di Lauria, p. CI].

Como stando alla dieta de Miglionico [...].

[Dall'interrogatorio di Ludovico Spallato di Bisceglie, cancelliere del principe d'Altamura (p. CXCVII)].

Dapoi lo signor Roberto [Sanseverino] non venne al tempo predicto et bisognoò [i baroni] se unessero in Miglionico et là fare consiglio.

30.14
Camillo Porzio
ante 1565

Porzio, *La congiura*, pp. 72-74, 77.

E per conchiuderla [la pace], con ogni sollecitudine [Ferrante] mandò alla terra di Miglionicho, dove la maggior parte de' baroni era convenuta, il conte di Sarno, il segretario e messer Giovanni Impou catalano, suo consigliere. [...]

Posposto ogni riguardo della dignità e della persona, agli dieci di settembre [Ferrante] postosi in via, s'andò confidentemente a cacciare nelle mani di costoro [...]. Le principali domande, sopra delle quali i baroni fingevano col re voler pattovire, furono queste: che non volevano nelle sue richieste personalmente comparire, essendo che con quel calore molti di loro v'erano imprigionati e morti; che fusse loro permesso di tener genti d'armi per difesa de' loro stati; che potessero custodire le fortezze proprie con gli loro soldati; che non dovesse il re gravare i lor sudditi di altra che dell'ordinaria imposizione; che le sue genti d'arme non dovessero ne' loro stati alloggiare, volendose per le proprie servire; e finalmente che fusse loro lecito, senza torre licenza da lui, prendere soldo e sotto qualunque principe militare, purché l'armi non s'avessero a maneggiare contra del regno. [...]

Intanto il re giunse a Miglionico e da tutti quei che vi si trovarono fu con ogni generazione di onore ricevuto. E venuto con esso loro agli accordi [...] nondimeno non si rimase di concedere loro ciò che gli chiederono, così dintorno alle gravezze come agli obblighi personali. [...] Feron sembiani i baroni di rimanere soddisfatti di ciò che al re era piaciuto concedere loro.

31.

DATA	1494, 1°-4 marzo
LUOGO	Napoli, Castelnuovo e palazzo appartenuto al principe di Salerno (attuale chiesa del Gesù Nuovo)
TIPOLOGIA	Parlamento generale di baroni, clero e università demaniali
MOTIVI	Giuramento di fedeltà e richiesta di sussidi finanziari per le spese militari.
CONCLUSIONI	Non note.
NOTE	Il parlamento fu convocato il 29 gennaio (31.1), subito dopo la successione di Alfonso II (24 gennaio). La data fissata, 25 febbraio, slittò per motivi che non conosciamo, forse per il ritardo di alcuni convocati, come i sindaci calabresi, ostacolati dal maltempo (31.5). Il giuramento si tenne il 1° marzo, in Castelnuovo, il parlamento il giorno successivo, nel palazzo Sanseverino. Le fonti diplomatiche disponibili non danno notizia del parlamento (corrispondenze dei Fiorentini e di Pontano), se si eccettua un cenno di Dionigi Pucci alle «cose del regno» (31.6). L'oratore estense Antonio Costabili entrò a Napoli il 5 marzo, quindi a lavori conclusi, e non fece alcun riferimento al parlamento appena celebrato: vennero a salutarlo in osteria numerosi baroni e gentiluomini, per 50 cavalcature (ASMo, <i>Cancelleria ducale, Ambasciatori, Napoli</i> , 7, c. non numerata). Cfr. D'Agostino, <i>La capitale ambigua</i> , pp. 56-57.

31.1

Lettera convocatoria di Alfonso II d'Aragona all'università dell'Aquila
Napoli, Castelnuovo, 29 gennaio 1494

ASAg, *Archivio civico aquilano*, S 78, f. 109v. Copia in registro.

Rex Sicilie

De parlamento celebrando die xxv februari.

Magnifici viri fideles, nostri dilecti. Essendo nui successi per la gratia del Signore Dio in quisto regno con tanta tranquillità et pace como se vede, et desyderando

quanto in nui sarrà mediante la divina clementia fare omne digna et laudabile provisione qual sia al mantenimento de la pace et de la conservacione de la iustitia et bene publico de tucto el regno, et particolarmente de ciascuno et disgravamento de li oppressi, con utilità et commodo del regno, de li regnicoli et abitanti et commoranti in ipso, havemo deliberato fare parlamento universale da celebrarse in questa città de Napoli. De la qual cosa, per proprie lettere ve ne havemo voluta dar notitia, ordinandovi et commandandovi che debiate venire ad comparire vui personalmente, overo per vostro procuratore al dicto parlamento cum auctorità, potestà et mandato publico per parte et nome vostro de havere ad prestare como è solito et debito fe' de omaggio et iuramento de fidelità, et fare et prestare tucte quelle cose quali spectano ad boni et fideli vassalli et ad intervenire vui personalmente, overo vostro procuratore per parte et nome vostro, como è dicto, in dicto parlamento ad tucte quelle cose quali in dicto parlamento se agitaranno, ordinaranno et constitueranno, et così tanto vui como dicto vostro procuratore vi habiate et se habia ad trovare in Napoli omnino con piena potestà et mandato, como è dicto, per li xxv de februaryo proximo futuro, perché così è stato da nui ordinato et questo è la nostra firma voluntà. Datum in Castello nostro Novo Neapolis. Die xxviii ianuarii 1494.

Rex Alfonsus
Iohannes Pontanus

Magnificis nobilibus et egregis viris camerario et Quinque Artium civitatis nostre Aquile, fidelibus nostris dilectis.

31.2

Elezione dei rappresentanti dell'università di Bitonto da inviare
al parlamento a Napoli
Bitonto, 13 febbraio 1494

Carabellese, *La Puglia*, I, p. 222. Edizione parziale.

Die XIII mensis februaryi [...] universitas hominum nobilium et popularium [...] constituerunt eorum syndicos et procuratores nobiles viros dominum Nicolaum Mariam Bovem et Franciscum de Planellis de Botonto [...] ad prestandum iuramentum fidelitatis sacre regie maiestatis serenissimi domini, domini nostri regis Alfonsi secundi; item ad petendum confirmacionem omnium privilegiorum con-

cessorum eidem universitati et de novo impetrandorum; item ad condolendum et contristandum de obitu felicitis recordationis condam serenissimi domini, domini nostri Ferdinandi genitoris [...] et in generali parlamento celebrando in civitate Neapolis vicesimo quinto presentis mensis [...] presentandum [...] gratias secundum instrucionem et memoriale eis traditum.

31.3

Notar Giacomo (XVI sec. *in.*)

Napoli, 1° marzo 1494

Notar Giacomo, *Cronica*, p. 40. Si pubblica il testo nell'ed. De Caprio, § 323.1, eliminando le parentesi tonde.

A dì primo de marzo mccccclxxxiiij in la sala grande del Castello Novo per tucti li signori del Regno et per li sindici et deputati per le citate et terre del Regno fo prestito lo iuramento dello ligio et homagio al serenissimo re Alfonso secundo in forma *** .

31.4

De praecedentia nobilium sedilium

Napoli, 1°-2 marzo 1494

De Blasiis, *De praecedentia nobilium sedilium*, p. 544, edizione di un testo anonimo che si leggeva nel primo volume della serie *Praecedentiarum* dell'Archivio municipale di Napoli, oggi interamente distrutta. Il contenuto è compendiato anche in Carignani, *Rappresentanze*, p. 665.

Die primo Martii 1494 fu prestato debito homagio in Castellonovo al serenissimo Re Alfonso predicto, dove intervennero tutti li cinque segi de Napoli, videlicet per Capuana lo conte Montoro, per la Montagna messer Janni Cicinello et messer Joanne Antonio Poderico, per Nido messer Marino Brancaccio, per Portanova messer Carlo Mormile, per Porto messer Alexandro Severino.

Die 2 eiusdem fo fatto lo parlamento generale per Re Alfonso in casa dell'Illustrissimo signor duca di Calabria appresso Santa Chiara, et lo comparere toccò al nobile segio de Nido, et per ipso intervenne per la Università e segio messer Marino Brancaccio.

31.5

Silvestro Guarino d'Aversa

Napoli, 1°-4 marzo 1494

Guarino, *Diario*, I, p. 219. In mancanza di un'edizione critica della cronaca, si richiamano in apparato le lezioni divergenti tra l'edizione Perger del 1780, che qui si riproduce [A] e gli altri testimoni ms, sulla base di Iovinella, *Il Diario di Silvestro Guarino*: B (BNN, Branc. II A 10), C (BNN X B 10), D (BSNSP ms XXI F 22), E (Beinecke Rare Book And Manuscripts Library, Gen. mss. 110). La punteggiatura è modernizzata. Si segnala che BCDE convergono nell'indicare in 132 il numero dei presenti, laddove A ha 32 (nota r).

A primo de marzo lo Signor Re alla sala grande de lo Castello novo si fece jurare^a a tutti li baroni e tutti l'Università de lo Regno, eccetto che Aversa non se fo, perché voleva sedere inanti de Capua. E le indice de Aversa fo Pietro Tuzzo Gargano^b, Joan Luisi Scaglione, Galeazzo Silvestro, fu uno de la lettione^c Tiberio de lo Tufo, ma non ce fo perché era in letto^c; e di tutti sindici^e si fecero lo processof inanti lo Duca di Calabria, lo S. Don Federico, Lo Pontano, ch'era Secretario^g, & a tutti altri Baroni e Universitate per detta Università de Aversa vole iurare lo Maggio^h, ma vole lo loco appresso de Nap(oli), come altre volte li ci è stato, & come a più digna. E detto Signor Ducaⁱ, per volere più bene a Capua, havea ordinato che egualmente sedesse Aversa e Capua, e li Aversani non ne volsero fare niente perché haveriano perduta la dignità, che se mostra per molte cagione^l essere più degna Aversa de Capua, & così non volsero fare lo Maggio. Durao dalle 18 hore fino alle 23 lo dare lo maggio^m delli Baroni e delle Università.

A 2 marzo de Domenica lo Signor Duca de Calabria fece lo parlamento da parte de lo Signor Re suo padre in la casa dove stava esso, che fo la casa de lo Principe de Salerno, alli Baroni & Universitate, e lo parlamento fo che lo S. Re sentiva certi potentie volerno fare guerraⁿ, aziò non le fosse dato impaccio a questo Regno la maestà sua faceva 4^m huomini di armi, 4^m balestrieri a cavallo e 50 galere e 30 nave, e li avesse parso a detti Baroni & Universitati fare più esercito & in che loco mandare, & la Maestà Sua faceva per modo che lo Regno fosse ben governato^o, dove tutti Baroni & Universitate risposero e rengratiaro la Maestà Sua, e che loro ancora poneriano la robba e lo sangue per la Maestà Sua & in lo dare lo maggio^p, et con^q lo parlamento ce foro tutti li Episcopi del Regno, & Arcepcopi, che foro trentadui^r in tutto.

A dì 4 Marzo. Lo S. Re in la saletta se fece dare l'omaggio a quelle Universitati de Calabria in che non si erano trovati allo primo, atteso^s non potero venire per lo male tempo^t.

^a si fece jurare A, se fece jurare omaggio E, se fece fare iurare omaggio D, se fe jurare ligio omaggio C. ^b Pietro Tuzzogargano A Pirro Lazzo Gargano B, Pirro Luise Gargano C, D, E. ^c fo uno della lettione A, B, fu in detta elezione C, D, E. ^d era in letto A, B, D, E, era in letto ammalato C. ^e di tutti sindici A, e ditti sindici B, C, D, E. ^f lo processo A, lo protesto B, C, D, E. ^g secretario A, B, D, E, suo secretario C. ^h lo Maggio A, B, l'homagio D, E. ⁱ Duca A, B, Duca di Calabria C, D, E. ^l cagione A, B, ragioni C, E, ragione D. ^m dello Maggio A, B, de lo omaggio D, E., de lo ditto omaggio C. ⁿ guerra A, B, D, E, evidenzia C. ^o governato A, guardato B, C, D, E. ^p lo maggio A, B, dell'omaggio C, D, E. ^q con A, B, in C, D, E. ^r trentadui Ar centotrentadue B, C, D, E. ^s atteso A, B, attento C, D, E. ^t *Segue* che fu veramente pessimo e durao molti giorni sempre lo stesso modo e maniera C.

31.6

Lettera di Dionigi Pucci a Piero de' Medici

Napoli, 2 marzo 1494

ASFi, *Mediceo Avanti il Principato*, XLIX, n. 256, cc. 427r-428v. Originale. Copia nel copialettere dell'ambasciatore in BNCF, ms Ginori Conti, 1, cc. 106v-108r.

Ed. *Corrispondenza*, VIII, p. 503.

Costoro, tra le occupationi hanno haute delle cose del regno: cioè del iuramento et homaggio prestano li baroni et tutte le città, terre e luoghi del reame, non hanno pensato con quella diligentia si convorrebbe a queste altre cose di maggiore importanza, et anche perché non so come si tragga discosto il loro balestro.

32.

DATA	1495, 16 o 17 febbraio
LUOGO	Napoli (Santa Chiara)
TIPOLOGIA	Consiglio regio allargato a nobili e cittadini napoletani
MOTIVI	Esortazione a resistere all'attacco francese.
CONCLUSIONI	?
NOTE	La riunione in Santa Chiara, con il celebre discorso di Ferrandino, non fu un parlamento, ma un'irrituale assemblea cittadina. È stata compresa nel nostro repertorio come termine di paragone rispetto ai parlamenti veri e propri. Per Vitale, <i>Ritualità</i> , p. 51, «sembra avere tutto il carattere di un parlamento, al quale il sovrano attribuiva in definitiva la convalida della sua autorità». Notar Giacomo e Ferraiolo pongono l'evento al 16 febbraio, lunedì. Secondo Passero, che pure dice lunedì, ebbe luogo il 17. Anche Sanudo, <i>La spedizione</i> , p. 227 pone l'«oratione exortatoria» del re al 17 febbraio. Senatore, <i>Una città</i> , pp. 436-437 ritiene più probabile la datazione al 17. Il discorso di Ferrandino è ricordato anche da Guicciardini, <i>Storia d'Italia</i> I, 19. Cfr. De Frede, <i>La crisi del Regno</i> , pp. 291-312, Vitale, <i>Santa Chiara</i> , p. 158.

32.1

Notar Giacomo (XVI sec. *in.*)

Napoli, 16 febbraio 1495

Notar Giacomo, *Cronica*, p. 186. Si pubblica il testo nell'ed. De Caprio, §§ 334.5-9, eliminando le parentesi tonde.

Et lui, a li 16 decto, fe' parllamento in Napoli, pregando li homini de dicta università lo aspectassero per xv dì et non farense mutacione perché aspectava succurso et, quillo non venendo, li poneva in loro libertà. Dove li fo respoto che la città era senza fornimento de victuaglia et arteglia: dove li replicò che le nde darria de quello del castello. Et in questo venne uno misso con dire che li Francisi erano vicino Capua: et cossì el re montò ad cavallo per andare ad Capua.

32.2

Ferraiolo (XV sec. *ex.*)
Napoli, 16 febbraio 1495

Ferraiolo, *Cronaca*, p. 44.

Da Capua venne la maistà del signiore re Ferrante, che fo a dì xvi de febraro ditto anno 1495; lo quale venne per fare conziglio colli gentilomini e 'l pupolo, che erano covernature de ditta cità, perché sua maistà aveva granne amore e speranza indello pupolo. Che fo de llunidi.

32.3

Giuliano Passero (1510-27?)
Napoli, 17 febbraio 1495

Passero, *Storie*, p. 66.

Venuto che fo a Capua, e fermato lo campo, deliberò la sera venire a Napoli e fare parlamiento con li Napoletani. E così se partio da Capua e venne a Napoli. Allì 17 di febraro 1495, de lunedì matino, perché la domenica sera era venuto da Capua, re Ferrante II fece chiamare tutti li gentil'huomini e cittadini principali de Napoli dentro Santa Chiara e incomensai un dolce parlare, dicendo: «Signuri, padri e fratelli miei, voi vedete in quanto la fortuna me ha ridotto, che non mi posso fidare de persona nessuna, et per questo dolci miei padri e fratelli, vi prego che per amor de Dio, considerando che fra di voi sono nato e cresciuto, che in questa volta non mi vogliate abbandonare et che mi vogliate aspettare sulo quindici giorni che non mi vogliate fare nulla mutatione, perché io aspetto soccorso. Se in questo tempo non venesse io ve lasso in libertà». Et così dicendo stava con le lagrime a gli occhi et ogn'uno stava tacendo et non sapendo che risposta fare, massime lo puopolo che amava detto re. Dopo li gentil'homini cominciaro a parlare, con dire: «Signor nostro, vostra maestà vede che la terra si ritrova senza fornimento, tanto di vettovaglia, come di artiglieria». Et sua maestà con pianto rispose: «Io vi dono le chiavi dello Castello nuovo. Andate, andate e pigliate tutto quello che vi bisogna, che là è tanta robba che abastaria un anno in Napoli». Et stando in questo, eccoti venire uno messo con dire che li Fransisi erano vicino a Capua, dove che lo ditto re, vinto dalla fortuna, montai a cavallo come a desperato et con animo grande per andare a Capua.

33.

DATA	1495, 8 maggio
LUOGO	Napoli, S. Lorenzo
TIPOLOGIA	Parlamento generale (?) di baroni e università demaniali
MOTIVI	?
CONCLUSIONI	?
NOTE	Il parlamento è testimoniato soltanto da una cronaca anonima, nota come <i>Memorie del regno di Napoli dette del duca di Ossuna</i> , tralasciata da un ms tardo (cfr. <i>supra</i> , p. 206, nota 22). Carlo VIII avrebbe anticipato all'8 maggio l'assemblea convocata per il giorno 12. Il discorso di Carlo VIII al presunto parlamento è fondato sull'accusa di tirannia per Alfonso II (non si nomina Ferrandino), un motivo reale della propaganda francese durante la campagna italiana, ma che è incongruo dopo l'abdicazione di Alfonso e la conquista di Napoli. Il testo accenna a molti memoriali presentati al re e da questi affidati al Consiglio regio. Dei privilegi concessi a Capua (2 marzo), Aversa (4 aprile) Napoli (5 marzo e 6 maggio) solo l'ultimo di Napoli potrebbe corrispondere alla riunione di maggio ²² . Il giuramento di fedeltà dei Napoletani avvenne il 16 maggio (Notar Giacomo, <i>Cronica</i> , p. 190, ed. De Caprio § 338.1), l'entrata trionfale e l'incoronazione di Carlo VIII, pur senza la necessaria bolla pontificia, il 12 maggio (un'utile rassegna delle fonti sull'incoronazione in Biancardi, <i>La chimera</i> , 601-606).

33.1

Cronaca anonima

Napoli, 7 maggio 1495

- A. BSNP, ms *Cuomo* 1.5.39, [già Biblioteca Municipale di Napoli, I 3° 47], pp. 793-800. Cronaca nota come *Memorie del regno di Napoli dette del duca di Ossuna*.
- a. Ed. Schipa, *Contese sociali*, pp. 336-337.

²³ Senatore, *Una città*, p. 512, n. 112, *Repertorio delle pergamene di Aversa*, pp. 86-87, *Capitoli Gratie & Privilegii*, ff. 22c-26v.

(793) Come lo re Carlo fece lo parlamento generale e li signori baroni e sindici di tutto lo regno, e fe' uno sermone, che durò 3 ore.

(794) Alli 1495 alli sette del mese di maggio lo christianissimo re Carlo, di Franza, costretto per la necessità per molte cause, havendo chiamati tutto lo Regno di Napoli a Parlamento generale, Italia mossa in bisbiglio, lo tempo non li bastava per volere eseguire suo disegno, e non obstante^a che lo editto e la giornata segnalata per la chiamata fusse stata per li 12 di maggio, per ben che tutti signori e baroni e li sindici fussero arrivati in Napoli, pure alli sette predetti di maggio sua maestà, havendo fatto intendere lo dì primo che voleva andare allo parlamento alli 8 di maggio predetto, alle 18 hore, lo predetto re cavalcò con tutti li suoi signori, havendo fatto chiamare l'eletti, lo sindaco e tutti li cittadini napolitani e regnicoli fussero venuti nello luogo deputato in Santo Lorenzo. Sua maestà fu arrivata alle (795) 18 hore, come havemo detto, trovò tutte le strate et allo largo di Santo Lorenzo, dentro per tutta la ecclesia et in claustro del predetto monasterio, et anco allo cavalcare per tutte le strate folte e piene di popolani, che a quel tempo la città era molto piena di popoli napolitani. Allo luogo dove la sedia regale sedeva sua maestà christianissima, a piede li stava lo signore gran cancelliero, e poi appresso da grado in grado sedevano l'altri signori, e poi all'incontro in prima lo sindaco di Napoli, lo conte di Brienza e poi tutti li sindici delle terre domaniali, da grado in grado, per li lati da fianco li signori e baroni. Essendo tutti in loco congregati, fu fatto segno che sua maestà voleva parlare.

(795) In Santo Lorenzo lo sermone fe' lo re Carlo 3^o ²⁴ di Franza al parlamento generale in Napoli.

«Io sono venuto a voi, cittadini napoletani, non acciò, che quelle augumenti e facci più che honeste, e primo lo Dio di natura ringrazio, che a me tanto dono ha dato e di tanto regno m'ha honorato, che senza nesciuna generazione di guerra e sparsione di sangue re di Napoli sia e da tutti re sia nominato, et a voi molto sono tenuto, li quali, discacciato lo tiranno, il vostro re spontaneamente havete ricevuto; e certo tengo che voi in questo volere sempre starete, che senza soldati e guardia del re di Franza non solamente la città, ma tutto lo Regno sarà difeso, e quello che manca presto nostro (797) sarà. Quale sia stato esso re Alfonso, re vostro, non voglio dire tiranno, e 'l fine dello stato di quello l'insegna. Priamo, re per la età senile maturo,

²⁴ Anche Ferraiolo, *Cronaca*, § 79 indica Carlo come III, in occasione dell'incoronazione («per nomo chiamato re Carllo terzo»).

privato d’Hettore suo figlio, assediato da tanto gran nemico, accioché alli suoi cittadini fosse uno aggiutorio, la città troiana non abbandonò. Questo Alfonso lo nemico disprezza e fuggie, et accioché la sua stultitia e pouzillanimità in tutto dimostri, nelli tempîi s’è ascoso, non certamente per servire a Dio, ma per servire vilmente al ventre, et è tanta differenza tra Carlo et Alfonso, quanta era intra Ottavio ed Antonio^b. Lo spano condana il gallo, perché non ha fatta alcuna cosa regia, e se solamente lo regno napolitano, da un crudelissimo tiranno usurpato, ad/esso^c (798) è liberato, è questo fatto degno di re? Se li miseri sbandeggiati dalle sue case sono stati restorati, non è stata questa cosa di re magnanimo? Forse pensava Alfonso quelle cose essere regie che lui mattamente faceva, con bere il sangue et haver sete d’oro iniustamente^d, e senza cagione^e occidere e, secondo lo suo appetito, incannare, sempre mentire, e senza cagione alli nemici fare losenghe^e, e intra li convitati sforzamenti e fascinoamenti narrare, e le cose fatte ricordare. Ma credete al franco, o baroni napolitani! Li regi costumi d’Alfonso erano molto lontani. Alli re certamente se appartiene perdonare e donare, servare la fede, sollevare l’amici, accrescere le città, arricchire (799) li cittadini, mantenere la giustizia, dilettersi di vivere e conversare con li buoni, e ricordarsi del detto del divo Tiberio, che dire soleva: “Al bono Pastore s’appartiene tosare la pecora, e non la inchiottire”. Queste sono le cose regie, o cittadini? Quanto siate a Dio obligati, il quale da tanta servitù v’have liberati. Sotto Alfonso erate servi, e sotto Carlo siate liberi, non voglio dire re, la quale libertà a tutti voi et alla città napolitana hoggi dono. Vivete secondo le vostre antiche leggi, liberi et exenti di tirannia, e particolare et a tutti generale offero mantenere, perdonare e fare indulto». Finito la parlare, tutti li cittadini gridarono: «Franza! Franza! Franza!» tre volte. Sua maestà si levò, e cavalcò, lasciò lo gr/an (800) cancelliero con li signori dello Consiglio, che haveva in mano molti memoriali. Sua maestà tornò in Castello Nuovo, stette la sera, al tardo tornò a Capuana.

^a obbstante, con la seconda b coperta da macchia di inchiostro A. L’editore a annota «La copia ha abbastante»

^b Ottone A, che a emenda con Antonio. ^c adesso A, avesse a. ^d iustamente A, in vista, mentire a, che segnala mentre in apparato. ^e ragione A, cagione a. ^f losenghe A, le senghe

34.

DATA	1497, 31 agosto
LUOGO	Napoli (Castelnuovo)
TIPOLOGIA	Parlamento generale di baroni e università demaniali
MOTIVI	Giuramento di fedeltà (34.4). Concessione di grazie.
CONCLUSIONI	Gli atti furono dati alle stampe. Ci sono pervenuti soltanto l'esordio, che forse riprende il discorso inaugurale (34.3), e, in forma indiretta, uno o due dei capitoli approvati, riguardanti le modalità di riscossione degli arretrati fiscali (34.6, 34.7). Fu concessa una riduzione fiscale per un ammontare di 40.000 ducati, secondo l'ambasciatore veneziano, il quale valutò le entrate di Federico in meno della metà di quelle di Ferrante (34.5). Non sappiamo se i capitoli del parlamento riprendessero alcune delle richieste presentate a Federico da una delegazione di baroni e cittadini prima della cavalcata nella città, il pomeriggio del 7 ottobre (34.1, 34.2). È probabile che le richieste più ardite fossero lasciate cadere, visto che esse non sono presenti nelle grazie concesse alla città di Napoli il 22 ottobre, alcune delle quali richiamano le richieste del 7 ottobre (cfr. <i>supra</i> , cap. 5). Non sono da considerarsi parlamenti, benché il cronista Passero usi proprio la definizione di «parlamento generale», le due assemblee convocate da Federico per denunciare pubblicamente il tradimento del principe di Salerno il 10 e il 28 settembre 1497 ²⁴ , né altri eventi pubblici analoghi nella città di Napoli, né, ovviamente, la riunione dei baroni ribelli nella Certosa di Padula, il 12 settembre 1497 ²⁴ .
NOTE	Cfr. Figliuolo - Trapani, <i>La spedizione</i> , p. 15; Russo, <i>Federico d'Aragona</i> , cap. 3.

²⁵ «Alli 10 di settembre 1497 lo signore Re Federico fece *generale parlamiento* all'Archiepiscopato de Napoli a tutti li baruni, & altri gentil'huomini, & a populani»; «Ali 28 di settembre 1497 lo signore Re Federico fece un'altra volta *generale parlamiento* a tutti li soi baruni, et gentil'huomini, & anco a tutto lo puopolo napolitano»; Passero, *Storie*, pp. 116-117 (corsivi nostri).

²⁶ «A li xij de sottiembro 1497 ditto anno, a sSanto Laurienzo de la Padula, essendo là lo prencipe de Bisigniano, et fatto concrigare quiste innominate barune, quale le fece quisto parlamiento allo prencipe de Salierno, allo conte de Conza, allo conte de Lauria et allo conte de Capacia, con di-

34.1

Lettera di Francesco da Casate a Ludovico Sforza

Napoli, 7 ottobre 1496

ASMi, *Sforzesco*, 1241, senza numerazione. Copia coeva.

La «scriptura» ratificata da Federico corrisponde probabilmente a 34.2.

El signor don Federico intrò nel castello de l'Ovo alle 18 ore, acompagnato dal generale de la illustrissima signoria de Venetia cum x galee, et vi ne haveva de le sue. Ivi, mentre che 'l faceva collatione, li furno portati alcuni capituli facti per li baroni, zentilhomini et populo, li quali tutti se congregarono heri et zurorno tutti de stare ad uno bene et uno male. Et perché era longissima scriptura et ce^a potevano essere molte cose che havessero bisogno de consulta, se lassono a parte, solum feci sua excellentia rogare uno instrumento per el quale se obligava fare tutto quello se conteneva ne li capituli pure che non fusse contra l'honore suo. Facto questo, remontò suso le gae ed vene ad demontare al molo, dove ce era el legato e nui tutti li ambasciaturi, baroni et molti zentilhomini per acompagnarlo per la terra, mezo tra el legato et l'oratore de la cesarea maiestà.

^a *Aggiunto nell'interl.*

34.2

Capitoli presentati a Federico d'Aragona (editi da Marin Sanudo)

[7 ottobre 1496]

Sanudo, *I diarii*, coll. 353-354. Il testo, privo di data, si trova tra documenti dei primi giorni della successione di Federico. Si tratta probabilmente dei capitoli di cui si parla a 34.1, presentati a Federico prima della cavalcata per la successione. Sono stati eliminati i corsivi dell'edizione e sono stati introdotti i numeri e i regesti dei singoli articoli, in corsivo.

Capitula porrecta per principes et proceres regni neapolitani excellentissimo Federico regi.

rele che le loro signorie se accordassino, ca isso prencipe ditto Bisignano non posseva venire manco a ccasa de Ragona: "oramaye agiate ad provedere allo fatto vostro". Et remasino che ll'uno teneva mente in facie all'altro, a mmirare queste parole che lo ditto prencipe de Bisignano aveva ditto», Ferraiolo, *Cronaca*, p. 112, § 235.

Quello che ha da suplicare la illustrissima città de Napoli, li baroni de questo regno et tutte altre città, terre et castelli del dominio a la maestà de lo eccellentissimo re Federico de Ragona re de Sicilia, per lo bene publico de dicto regno.

1. Conferma a tutti gli enti religiosi dei privilegi di cui sono in possesso e reintegra di eventuali beni confiscati.

Et perché in omne cossa che se ha da fare, aciò vegna beni, se ha da proponer et invocare lo nome de Dio et le cosse spiritual, per questo in primis se ha da suplicare la preffatta maestà che habia ad conservar et mantener le chiesie et eclesiastice persone de dicto regno in le loro libertà, franchisie, immunità, jurisdictioni che hano habuto da li retro principi de dicto regno, et a le dicte chiesie e eclesiastice persone confirmar tutte città, terre, casteli e beni feudali che havessino tenuto et al presente tenesino. Et se per ventura dicte chiesie et eclesiastice persone fosino stati destituti o spogliati di beni che havessino hauti justamente da li retro principi de dicto regno, o da altro, la possession di quelli tal beni li debia far restituir cussì como trovarà sua maestà e sirano stati in possessione, senza lite et incontinente, et in quella tal possession manutenerle, acciò se possa celebrar culto divino et orare per quelli hanno lassato dicti beni et habuto, per lo felice stato de sua maestà et bene publico de tutto lo regno.

Conferma a baroni e città dei privilegi di cui sono in possesso.

Item, dè suplicarse a la preffata maestà, per lo dicto bene publico de la dicta città de Napoli, baroni et lo resto del regno, che soa maestà voglia confirmar a le predicte città, baroni, et altri, loro stati, città, terre et casteli, privilegi, franchisie, jurisdiction, exemption, immunità, mero e misto imperio che havessino hauto da li retro principi de questo regno, et observar a li predicti, città de Napoli, baroni et altri de lo regno li capitoli de lo quondam re Gulielmo II, et altri capitoli del regno aprobati per la sedia apostolica, fati in relevatione e beneficio de la dicta città de Napoli, baroni et populo de lo regno.

3. Ripristino delle imposte vigenti ai tempi di Giovanna II. Per reperire eventualmente altre risorse finanziarie destinate alla difesa vanno convocati gli eletti di Napoli, i baroni e i sindaci delle città demaniali.

Item, dè suplicarse a la preffata maestà, atteso la indigentia et povertà de lo regno, et lo sacramento [*sic*] et destrution de molte città, terre et castelli, voglia sua maestà restare contento non exigere, ni far exigere da lo dicto regno altro pagamento, ni ordinario ni straordinario, ni generale, ni particolare, se non quello se exigia al tempo de la bona memoria de la quondam regina Joanna II.

Et perché poria esser che dicti pagamenti, ad tempo de guerre non bastassino per guardia et custodia de lo regno predicto et sustentatione di le gente d'arme terestre e maritime, se voglia suplicar a la preffata majestà che, in questo casu, voglia restar contenta sua majestà se habia ad congregar li electi de la dicta città de Napoli, li baroni de lo regno et li sindici de le altre terre del dominio, et con voto de quelli et de li altri deputati a lo governo de lo bene publico, imponer et exiger quello pagamento fosse necessario per la dicta custodia de lo regno et per le gente d'arme terestre et maritime. El qual pagamento, subito mancando lo bisogno, se intenda ipso jure esser levato.

4. Condono degli arretrati fiscali.

Item, che, atteso dicta indigentia et povertà del regno, se voglia suplicar a la preffata majestà reste contenta de non dimandar ni far adimandar a lo dicto regno et a li homeni de quello alcuno pagamento che fosino tenuti a la regia corte per lo tempo passato, ma che solum da mo' se impongano li pagamenti secondo de sopra è dicto, et quelli se habino ad exiger.

5. Reintegra dei beni confiscati in favore di gentiluoni di Napoli, baroni e cittadini, salvo eventuali compensazioni tra vecchi e nuovi possessori.

Item, che, atteso che molti gentilhomeni de la dicta città di Napoli, baroni et altri cittadini di lo regno sono stati injustamente destituti et spogliati de' loro stati, città, terre et castelli et altri beni mobili et stabili da li retro principi de lo dicto regno et da altri, dè suplicarse ad soa majestà che, statim et senza lite, voglia ad quelli tali sono stati destituti et sposeduti fare l'horo restituire la possessione de dicti beni, cussì come troverà, et serano stati in possessione.

Et si per ventura, per la restitutione de la possessione di dicti beni o alcuni de essi che se havesse da fare a li homeni de la dicta città de Napoli, baroni et altri de lo regno, o se havesse da impedire lo bene publico; che, in questo casu, se habia a suplicare la preffata majestà che voglia restar contenta, o ad quelli che sono stà destituiti et spogliati, o ad quelli che teneno dicti stati et beni, farge la integra ricompensation et satisfacion, de ciò che l'uno et l'altro, et l'altro e l'uno habiano ad restar contento et satisfato.

6. Si preservi la dote della moglie di chi sia stato colpito a ragione da confisca dei beni.

Item, che, atteso che donne non devino restare indotate et senza loro beni, per lo bene publico se habia ad suplicare a la preffata majestà che, se alguno, barone, gentilomo o cittadino de la preffata città de Napoli et de lo resto de lo regno fosse justamente sposeduto del suo stato et de' beni, che per questo le donne non habian a

perder le dicte loro dotte et beni, ma in omni casu loro sian preservate et restituite, etiam se li mariti have seno comisso crimen lesae majestatis.

7. Il re scelga uomini adatti per i sette uffici del regno, con intervento nella nomina dei deputati al reggimento del bene pubblico. Chi è nominato non può farsi sostituire, salvo eccezioni.

Et perché li regni et ben publico non se puol governar et regere senza la justicia, la qual se ha da ministrare, ordinare et governare per li sette officii de lo regno, et per questo bisogna che quelli officii si deano e concedano ad homeni idonei e sufficienti et acti ad exercitar talli officii, però, se ha a suplicare a la preffata majestà che li piazza elezer homeni idonei et sufficienti ad talli officii, et ad quelli conceder. A la electione de li qual l'habiano ad intravegnir li deputati a lo regimento de lo bene publico, et che quelli talli serano ellecti in talli officii, siano tenuti personalmente, et non per sustituti, exercitar el officio in la città de Napoli o dove bisognerà, et quando, per aventura, quelli tale havessino habuti dicti officii, o alcuni da essi, non potessero per causa justa et necessaria exercitare dicto officio, che, in questo caso, lo possa exercitare per suo substituto idoneo e sufficiente. Lo qual sustituto se habia da eleger ut supra, et facinose talle electione per li doveri et non per favore.

8. Nel caso di ribellioni, il re ascolti le ragioni degli accusati, con intervento dei deputati al reggimento del bene pubblico. Non si puniscano con confische indiscriminate gli eredi dei rei.

Atteso che, per li tempi passati, sono stati fatti molte querelle a le potentie de' cristiani de quelli che sono stati impresonati et levati loro li stati et alcuni la vita, esser stà fatto senza esserne stati intesi in le lhoru ragioni, però, se ha ad suplicare a la preffata majestà, che, se per aventura, fosse incusato alcuno de nova rebelione, o de altro contratamento contra el stato de soa majestà o de lo ben publico, che soa majestà se degni contra quello tale non procedere ad privatione de vita, o di roba, o di punirlo in presone, che prima non lo intenda in le ragione soe. In lo quale intendimento, habiano intervegnir li dicti deputadi a lo governo de lo ben publico, et quando se trovarà quello tale haver comissa causa per la quale deve perder la vita, se le debia levare, et non solo ad quello, ma ad tutti li altri che lo volesino favorire, et facta la executione personale, non habia la sua majestà ad toglier le robe a li figlioli et facultà et a li altri legitimi succesori, excepto se fossieno participi et conscii de simili deliti.

9. Si istituisca una deputazione al bene pubblico, composta da tre persone in rappresentanza dei gentiluomini di Napoli, dei baroni e dei cittadini, con mandato semestrale. I deputati vigileranno sulla osservanza delle grazie concesse dal re.

Et perché saria cosa vana obtinire gratie et quelle non se observasino et exequiseno,

perhò se ha da suplicar a la preffata majestà, come ad bono principe, restare contento che la dicta cità de Napoli, cum li baroni, habiano ad elegere tre homeni, uno gentilhomino de dicta cità, uno barone, et uno citadino, che habiano continuamente ad intervegnire ad fare osservare le dicte gratie et capituli da li officiali et ministri de soa majestà, et che cussì se habia ad fare ad omne cità etiam de lo dominio, et che quando, per aventura, non se volesero observar o in tutto o in parte le predicte gratie et capitoli, che sia licito a li dicti deputati convocare el regno et li homeni de quello, et farsi omne resistentia che se habiano ad osservare. De li qual bisognando possa el regno pigliare le arme; invocare qualsevoglia potentia de cristiani in lhorò favore; per el ché non posano esser imputati rebelli o perjuri, ma in questo caso se intendano liberati da omne sacramento et ligio omaggio che havessero prestato a la preffata majestà. Et che la electione de li dicti deputati a lo ben pubblico, se habia ad fare da sei mesi in sei mesi, li qual habiano ad jurare a li quatro evangeli di intraverin a la observatione de le dicte gratie et capituli, senza rancore, amore, prece et precio, o altro favore, ma solo haverinu [*sic*] rispetto a Dio et a lo ben publico.

34.3

Ferraiolo (XV sec. *ex.*)
Napoli, 31 agosto 1497

Ferraiolo, *Cronaca*, pp. 234-235, §§ 111-112. L'occorrenza del medesimo termine («parlamento») e la vicinanza cronologica hanno indotto il cronista a unire, nello stesso paragrafo, la notizia del parlamento generale, data attraverso la trascrizione dell'esordio degli atti divulgato – forse insieme con le concessioni del re – a stampa («se trovano ad stanpa»), a quella del colloquio tra alcuni baroni alla certosa di S. Lorenzo di Padula (12 settembre, cit. *supra*, nota 26). Le due notizie sono separate dalla miniatura che rappresenta il re seduto e i baroni in piedi durante il discorso (ed. Filangieri, *Una cronaca*, p. 248, riprodotta *supra*, p. 70). Filangieri afferma che i capitoli sono editi nei *Privilegii et capitoli* (1588), p. 22, ma si tratta di quelli del 1496.

§ 111 [...] A dì ultimo de ditto agusto et ditto anno 1497 la magistà del signiore re fece quiste ditte captole, che appriesso le arrite breviter, le quale ne èy pigliato su-lamente la sostancia; perché se trovano ad stanpa et non era cosa de le copiare tutte. Exordio: Convene a la dignità de li boni et grati principi, a li quali per divina ordina-cione è dato lo governo et regimento de li regni et populi, ponere ogni loro studio et cura che li suditi siano retti et governati secundo a la autorità et gloria²⁷ regia spetta,

²⁷ S'intenda *gloria*.

in modo ne recepano merito da nostro Signore Dio et laude dal mundo. Essendo dunca legitimamente successo in questo Regnio de Sicilia et con invocacione de tutti li magniati, baroni et populi del Regnio accettato lo serenissimo signiore don Federico de Aragonia re de Sicilia et Hierosalem, et de quello investito et coronato per la santità de nostro signiore papa Alexandro sexto et per lo Sacro Senato et Collegio de tutti reverendissimi signiure cardinale de la Apostolica Sede, delibera la maistà soa, per fare quillo officio che ad grato, digno et corioso principe pertene, con ogne ingiegno, studio et opera attendere a la conservacione, beneficio, bongoverno, quiete et tranquillità del suo regnio generale et particolare de ciascuno subietto, usando tutte quelle bone parte, dignie et laudabile opere, che ad officiosissimo et circonspetto re appertene.

§ 112 Et per questo have fatti convocare li proceri, magnati, baroni et populi de quisto suo regnio, per fare parlamento, apertamente farli intendere lo bono animo et perfetta voluntà quale have verso isso, et per experiencia fàrile conossiere la sua intencione, facendoli participi de multe gracie, boni ordini et regimenti che ditta maistà have pensato per relevacione de soy subditi et loro comodo et utilitate.

34.4

Notar Giacomo (XVI sec. *in.*)

Napoli, 31 agosto 1497

Notar Giacomo, *Cronica*, p. 186. Si pubblica il testo nell'ed. De Caprio §§ 389.1-2.

A dì xxxj de agosto xv indictionis 1497, de iovedì, alle xxj hora, in la sala grande del Castello Novo, fo facto publico parllamento a tucti li sindici del Regno, e quali donaro ligio et homagio a la predicta maestà; et si lexero le gracie che a lloro havea facte et certi capitoli che faceva sua maestà al Regno.

34.5

Lettera dell'ambasciatore veneziano a Napoli (da Marin Sanudo)

settembre 1497

Sanudo, *I diarii*, coll. 758-759. Sono stati eliminati i corsivi.

Sintesi di una lettera da Napoli, giunta a Venezia il 12 settembre. Benché l'autore dichiari che forse avrebbe ricopiato le concessioni di Federico («Le qual concession, saranno forsi qui soto poste»), ciò non avvenne.

Et a dì 12 septembrio, vene etiam lettere di Napoli come el re havia fato parlamento con molti baroni, maxime quel di Bisignano, e 'l principe di Salerno non era venuto, et havìa dato le investiture et confirmato certi capitoli ad vota a li syndici di Cajeta. Item, fato alcune constitution, sì al clero qual a' baroni et populi per tuorseli benivoli, de immunità et absolution de molte angarie haveano, adeo si privò di haver mancho de intrada di ducati 40 milia. Et questo fece per farsi benivoli li populi. Le qual concession, sarano forsi qui soto poste. Et che il principe di Bisignano, per nome di altri baroni, ringratioe soa majestà di questa liberalità usata. Concludeva l'orator nostro che quel re havia ducati 350 milia solum de intrada, de i qual, duc. 20 milia havia consignato a' soi creditori. Restava su duc. 330 milia, ch'è molto pocho a quel soleva haver suo padre don Ferando vechio. Siché ora mai quel regno è in niente, et pocho di lui è da dubitar di forze²⁸.

34.6

Lettera della Sommaria [al commissario fiscale di Principato Ultra]
Napoli, 4 ottobre 1497

ASNa, *Sommaria, Partium* 43, f. 99r. Copia in registro. Nel margine sinistro superiore si legge: «Excellentis comitis Triventi».

Magnifice vir etc. Lo eccellente conte de Trivento have facto intendere ad questa Camera come, havendo la maestà del signor re facta gratia ad ipso eccellente conte del contato de Avellino et altre terre de le quale se ne possa exigere fochi et sali fi' a la summa de ducati novecento lo anno, dicte universitate de dicto contato de Avellino et altre terre et anche de Trivento non voleno pagare a li tempi debiti dicti fochi et sali al dicto conte o suo commissario, né meno voleno comportare se nce mandeno exequturi ad loro spese, sub pretextu che per lo parlamento facto per la prefata maestà soa maestà vole che li soi commissari, thesaurerii et percepturi non habiano ad mandare executuri, ma habiano loro ad cavalcare personalmente per tucte le terre de loro iurisdictione, in grave damno

²⁸ In un altro luogo dell'opera, a col. 796, Sanudo riprende la notizia, collegando le concessioni al regno alla decisione di attaccare i ribelli: «*Da Napoli. Lettere di Marin Zorzi doctor, orator nostro.* Chome quel regno era in gran pericolo, per esser quasi tutti li baroni fati nimici di questo re don Fedrigo, el qual re era povero, et non havea *solum* ducati 300 milia d'intrada, che prima Ferdinando vechio ne havia ducati 700 milia. Et che si havia deliberato di andar in campo in persona a la destrution dil principe di Salerno con li altri di caxa sanseverinescha che con l'horo tiene, *videlicet* do principi et tre conti e altri baroni, esso di Salerno, quello di Bisignano, el conte de Laura, el conte di Capazo et il conte di Milieto».

et interesse de dicto eccellente conte, considerato non pò exigere li dicti fochi et sali da le dicte terre, supplicante provedamo a la soa indempnità. Et perché dicto parlamento et pragmatica de non mandare exequutori se intende a le terre demaniale de soa maestà, et non se estende a le terre alienate per la prefata maestà, como so' queste del dicto conte, pertanto per la presente ve dicimo et ordinamo che, epsa receputa, debiate exigere et fare exigere da tucte le terre del dicto eccellente conte tucti li pagamenti per loro debiti a li tempi statuti et ordinati, et casu che dicte terre non pagassero a li dicti tempi debeate in quelle mandare exequutori a loro spese ad exigere dicti pagamenti. sì como è stato solito mandarenose per lo paxato, advertendo però de mandare dicti executuri con la miniore dispesa de le dicte universitate sia possibile, ad tale non vengano usurpate et mangiate, considerato dicto parlamento et pragmatica non se estende a le dicte terre alienate, si non a le terre se rescoteno per parte de la prefata maestà, come de sopra è dicto, et de questo non fate lo contrario etc. Ex camera Summarie, IIII octobris 1497. Cesar pro locumtenente Magne Camere.

Petrus Compater pro magistro actorum

Li nomini de le terre del contato de Avellino et fora el contato so' queste: Avellino, La Candida, Chisano, Sancto Mango.

De fore: Prata, Montefredano, Serre, Scilsa et Malicalzati.

Del contato de Trivento: Trivento, Pizo Ferrato, Sancto Angelo.

34.7

Istruzione a Cola Paganello, inviato presso Cesare d'Aragona, luogotenente in Calabria
Napoli, 24 luglio 1498

BUV, ms 215, ff. 91v-93r, partic. 92v. Copia in registro.

Item farrite intendere al dicto don Cesare et anco al thesoriero provinciale como ne è rencresciuto havere intiso siano stati posti li exequutori de li pagamenti fiscali con salario de tre carlini lo iorno per uno ad dispesa et graveza de li populi contra la forma del parlamento generale celebrato in la felice nostra coronatione et ordinatione et reformatione facta per noi in dì passati supra tale materia, et però volimo che omnino se togliano tale graveze et li denari fiscali se habiano da exigere secundo l'ordine dato per noi al dicto thesoriero novamente, al quale darrite le nostre lettere, che im parte sono credenziale, et li extenderite la credenza secundo l'ordine havite da noi.

35.

DATA	1500, post 15 gennaio
LUOGO	Sulmona
TIPOLOGIA	Riunione del luogotenente con i sindaci delle università demaniali abruzzesi
MOTIVI	Discorso del luogotenente sulla corretta amministrazione della giustizia.
CONCLUSIONI	?
NOTE	Non si tratta di un parlamento “regionale”, ma piuttosto di una importante riunione tra il luogotenente d’Abruzzo Carlo d’Aragona e i sindaci delle città demaniali abruzzesi. Il fatto che re Federico ritenga che i sindaci sarebbero venuti spontaneamente a parlare con il suo ufficiale in Sulmona e la convocazione di quelli di Chieti in caso fossero stati assenti inducono a credere che nella prassi fosse sentito l’obbligo di un’interlocazione ufficiale con il luogotenente del re all’inizio del suo mandato. L’incontro è considerato la sede giusta per discutere del malcontento di Chieti nei confronti di un ufficiale regio. Non si tratta però della presentazione formale di una supplica.

35.1

Istruzioni a Carlo d’Aragona
Napoli, 15 gennaio 1500

BUV, ms 215, ff. 165r-167v, partic. 165r-v. Copia in registro.

(165r) Rex Sicilie etc.

Instructione a l’illustre don Carulo de Aragonia marchese de Giraci nostro locumtenente generale in la provincia de Apruzo.

Illustre marchese. Essendo voi de la età che site et havendo la experientia et pericia de li modi se hanno da servare per li governatori et rectori de le provincie, et havendove noi adesso deputato per nostro locumtenente generale in la provincia de Apruzo, in la quale altra volta site stato con simele auctorità, per lo che ve deve

essere assai clara et nota la natura de li provinciali et lo bisogno de quella provincia, tanto per lo servizio et stato nostro come per lo beneficio et comodo de quelli populi, non ne pare necessario deerve altramente instruere circa lo regimento et governo de quella provincia, in la quale speramo ve portarete talmente che noi restaremo contenti de questa electione facta in persona vostra et quelli subditi nostri provinciali haveranno causa rendercene gratia. Puro, per satisfacione de l'animo nostro et perché la auctorità nostra se adgiunga ad quello non dubitamo faestivo voi medesimo, ve damo le presente instructione de quello ne occorre se debia fare per voi.

Arrivato che serite in dicta provincia col nome de nostro signore Dio la prima data et posta vostra serà in Sulmona, dove simo certi conveneranno tucti li sindici de quelle terre provinciale, et però volemo che così in communi como in particolari fate intendere apertamente che noi ve havemo remandato in quella provincia perché la iusticia se administre ad tucti equalmente senza exceptione de persona alcuna, confortandoli però ad vivere bene et quietamente, che li boni per voi seranno aiutati, favoriti et beneficiati, et li contrarii senteranno lo contrario, et così farite liberamente et providerite che la iusticia habia sempre el loco suo^a.

{...}

(165v) Si con li altri sindici de la provincia seranno quilli de Civita de Theti como credemo, sta bene, quando non ce fossero venuti sponte volimo li mandate ad chiamare, et ultra lo predicto circa la administracione de la iusticia li farite intendere che noi novamente havemo inteso che quella città era male contenta del iusticero [...].

^a *Segue* et quando dicti sindici non venissero spontaneamente li mandarite ad chiamare a l'effecto dicto, intendendo solo quilli de le terre domaniale *dep.*

INDICE DELLE TABELLE E DELLE FIGURE

Table

1. Parlamenti e parlamenti generali nel regno di Napoli, 1443-97.	23
2. Tipologie documentarie individuate per ciascuna assemblea.	37
3. Elementi chiave del parlamento esplicitati nelle lettere convocatorie.	49
4. La presenza dei tre “bracci” nei parlamenti generali napoletani e nelle altre assemblee (B = baroni; U = università demaniali, C = clero).	56
5. Baroni presenti e assenti nel parlamento del 1443.	61
6. Sequenza delle azioni avvenute nel parlamento generale del 1443 dopo la prolusione inaugurale.	77
7. I cronisti e il ricordo dei parlamenti.	97
8. Eventi pubblici a Napoli, 23 febbraio-1° aprile 1443.	112
9. Eventi pubblici legati alla successione di Ferrante, 27 giugno-24 novembre 1458.	117
10. Suppliche e risposte del re al parlamento del 1443.	119
11. Collette straordinarie 1443-45.	136
12. Sussidi speciali concessi dai parlamenti generali del 1448-56.	141
13. Importo totale delle funzioni fiscali.	142
14. Il sistema fiscale durante i regni di Alfonso il Magnanimo e Ferrante I d'Aragona.	179
15. Bilanci regnicoli e previsioni sulla consistenza delle entrate negli anni della riforma fiscale (1480-85).	191
16. Eventi pubblici legati alla successione di Ferrante, Alfonso II e Federico.	201

Figure

1. La distribuzione nel tempo delle assemblee e dei parlamenti nel regno aragonese di Napoli.	25
2. Il parlamento generale del 1497, Ferraiolo, Cronaca, New York, The Pierpont Morgan Library, ms M 801, f. 148r.	70
3. La distribuzione dei parlamenti generali convocati e regolarmente tenuti durante i regni di Alfonso e Ferrante.	159

INDICE DEI DOCUMENTI

1.	1441, gennaio	217
2.	1443, 31 gennaio, 28 febbraio, 2 e 9 marzo	218
2.1	Lettera di Alfonso il Magnanimo alla moglie Maria. Trani, 28 dicembre 1442	218
2.2	Clausola di garanzia nel privilegio di Alfonso il Magnanimo all'università di Trani. Barletta, 9 gennaio 1443	219
2.3	Registrazione di spese per la sessione di Benevento. [8 febbraio 1443]	219
2.4	Lettera di Alfonso il Magnanimo alla moglie Maria. Aversa, 18 febbraio 1443	220
2.5	Atti del parlamento generale. Barletta 20 dicembre 1442, Benevento 31 gennaio e Napoli, 28 febbraio, 2 e 9 marzo 1443	221
2.5.1	Convocazione del parlamento. Barletta, 20 dicembre 1442	222
2.5.2	Apertura del parlamento. Benevento, 31 gennaio 1443	226
2.5.3	Prima sessione del parlamento. Discorso inaugurale. Presentazione dei capitoli. Napoli, 28 febbraio 1443	227
2.5.4	Seconda sessione del parlamento. Pubblicazione della riforma della giustizia. Approvazione delle richieste dei baroni (artt. 1-11). Giuramento di omaggio a Ferrante. Napoli, 2 marzo 1443	235
2.5.5	Cerimonia di investitura di Ferrante a duca di Calabria. Napoli, 3 marzo 1443	247
2.5.6	Terza sessione del parlamento. Modifica di alcuni capitoli. Richiesta dei baroni di inviare un'ambasceria al papa. Chiusura del parlamento. Napoli, 9 marzo 1443	248
2.6	Lettera di Antoni Vinyes ai consiglieri della città di Barcellona. Napoli, 28 febbraio 1443	255
2.7	Lettera di Antoni Vinyes ai consiglieri della città di Barcellona. Napoli, 15 marzo 1443	256
2.8	Registrazione di spese. Marzo-maggio 1443	256
2.9	Gaspar Pelegrí (1444)	257
2.10	Antonio Beccadelli detto il Panormita (1455)	257
2.11	Melcior Miralles (entro il 1455)	258
2.12	Bartolomeo Facio (1457)	259
2.13	Lupo de Spechio (1468)	259
2.14	<i>Diurnali</i> del duca di Monteleone	260
2.15	Angelo Tummolillo (ca. 1477)	260
2.16	Angelo di Costanzo (1557-59)	261
2.17	Jerónimo Zurita (1562-80)	265

Indice dei documenti

3.	1447, <i>post</i> 21 giugno	266
3.1	Proposta di Ferrante d'Aragona, duca di Calabria, al parlamento. Tivoli, 21 giugno 1447	266
4.	1448, marzo	268
4.1	Albarano di Alfonso il Magnanimo in favore di Eximen Perez de Corella campo di Alberese, 31 marzo 1448	268
4.2	Privilegio di Alfonso il Magnanimo in favore di Giovanni Miroballo campo contro Piombino, 29 agosto 1448	269
4.3	Ricevuta di Pietro Sussulano, sostituto del tesoriere di Calabria, al casale di Spatola (Squillace). Francica (VV), 1° settembre 1448	269
5.	1449, 29 gennaio	270
5.1	Ricevuta di Gabriele Cardona, tesoriere di Calabria, al conte di Sinopoli. Seminara, 3 febbraio 1449	270
5.2	Lettera di Alfonso il Magnanimo ad Angelillo de Martino, commissario fiscale in Terra di Lavoro citra <i>flumen Garilianii</i> . Pozzuoli, 16 febbraio 1449	271
5.3	Privilegio di Alfonso il Magnanimo in favore di Caterina, madre di Eleonora d'Aragona, principessa di Rossano presso Casal di Principe, 20 febbraio 1449	272
5.4	Privilegio di Alfonso il Magnanimo in favore di Giacomo Palumbo di Rocca di Mondragone. Traetto, 21 marzo 1449	273
5.5	Lettera di Alfonso il Magnanimo a Silvestro di Sulmona. Napoli, 15 aprile 1449	273
5.6	Ricevuta di Pietro Sussulano, sostituto del tesoriere di Calabria, all'università della Fiumara di Muro. [s.l.], 8 giugno 1449	274
5.7	Ricevuta di Pietro Sussulano, sostituto del tesoriere di Calabria, all'università di Sitizzano. Seminara, 8 luglio 1449	274
5.8	Dichiarazione dei baroni 1449	275
5.9	Lettera di Alfonso al gran camerario e agli ufficiali della Sommaria. Torre del Greco, 15 luglio 1451	275
5.10	Scipione Mazzella (1594)	276
5.11	Scipione Sannelli (XVI <i>ex.</i>)	277
5.12	Giuseppe Maria Galanti (1794)	277
6.	1450, 3 marzo	278
6.1	Atti del parlamento generale. Napoli, Castelnuovo, 3 marzo 1450	278
6.1.1	Convocazione del parlamento per il 3 marzo, elenco dei presenti, discorso di apertura del re	279
6.1.2	Approvazione dei capitoli presentati dai baroni	280
6.1.3	Pubblicazione del privilegio regio e sue parti finali	288
6.2	Mandato di Alfonso il Magnanimo ai commissari fiscali di Terra di Bari e ai castellani di Trani e Barletta. Torre del Greco, 20 aprile 1450	290
6.3	Autentica degli atti del parlamento. Napoli, 7 maggio 1451	290
7.	1450, 10-16 agosto	294
7.1	Lettera di Joan de Marimon e Bernat Ça Pila ai consiglieri di Barcellona. Napoli, 22 luglio 1450	294

Parlamenti generali a Napoli in età aragonese

7.2	Lettera di Joan de Marimon e Bernat Ça Pila ai consiglieri di Barcellona. Napoli, 4 agosto 1450	294
7.3	Lettera di Ludovico Petroni al Concistoro di Siena. Napoli, 22 agosto 1450	295
7.4	Lettera di Joan de Marimon e Bernat Ça Pila ai consiglieri di Barcellona. Napoli, 4 settembre 1450	295
8.	1451, <i>post</i> giugno	296
9.	1453, luglio	297
9.1	Albarano di Alfonso il Magnanimo in favore di Giovanni Antonio Orsini, principe di Taranto castello di Torre del Greco, 29 giugno 1453	297
10.	1453, dicembre	299
10.1	Lettera di Francesco Aringhieri al Concistoro di Siena. Traetto, 2 dicembre 1453	299
10.2	Albarano di Alfonso il Magnanimo in favore di Giovanni Antonio Orsini, principe di Taranto. Gaeta, 23 dicembre 1453	300
10.3	Privilegio di Alfonso il Magnanimo in favore dell'università di Barletta. Napoli, 17 aprile 1454	301
10.4	Registrazione di spese. 28 dicembre 1454, 20 settembre 1455	302
10.5	Pietro Gentile (1913)	302
11.	1454, 10 giugno	305
11.1	Albarano di Alfonso il Magnanimo in favore di Giovanni Antonio Orsini, principe di Taranto. Napoli, 1° giugno 1454	305
12.	1454, 15 ottobre	307
12.1	Lettera convocatoria di Alfonso il Magnanimo a Onorato Caetani di Sermoneta. Napoli, 8 settembre 1454	307
12.2	Lettera di Francesco Foscari, doge di Venezia, a Francesco Sforza, duca di Milano. Venezia, 8 ottobre 1454	308
13.	1455, aprile	309
13.1	Lettera di Alfonso il Magnanimo al viceré di Calabria. Napoli, Castelnuovo, 8 aprile 1455	309
13.2	Lettera di Alberico Maletta a Francesco Sforza. Napoli, 8 [novembre] 1455	310
13.3	Pietro Gentile (1913).	310
13.4	Lettera di Alfonso il Magnanimo con l'autentica di un capitolo del parlamento. <i>Post</i> 2 gennaio 1458	311
14.	1456, 9-15 ottobre	313
14.1	Lettera convocatoria di Alfonso il Magnanimo al capitano, all'università e agli uomini di Bitonto. Torre del Greco, 10 agosto 1456	313
14.2	Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza. Napoli, 15 settembre 1456	314
14.3	Lettera di Pere Boquet ai consiglieri di Barcellona. Napoli, 9 ottobre 1456	314
14.4	Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza. Napoli, 13 ottobre 1456	315
14.5	Atti del parlamento generale. Napoli, 10 settembre - 15 ottobre 1456	315

Indice dei documenti

14.5.1	Convocazione del parlamento.	316
14.5.2	Prima sessione del parlamento in Santa Chiara. Presentazione dei capitoli e decretazioni del sovrano. Napoli, 10 settembre 1456.	317
14.5.3	Seconda sessione. Presentazione di una proposta scritta di cinque baroni e del procuratore del principe di Taranto (art. 28). Decretazione del sovrano. Napoli, mercoledì 15 ottobre 1456.	327
14.5.4	Menzione dei testi e del sigillo. Sottoscrizione del sovrano.	329
14.6	Autentica degli articoli 2 e 6 delle concessioni al parlamento generale del 15 ottobre 1456. Torre del Greco, 27 giugno 1457	330
14.7	Angelo Tummolillo (ca. 1477)	333
15.	1458, 26-31 luglio	334
15.1	Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza. Napoli, 27 giugno 1458, hora 22 ^a	334
15.2	Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza. Giugliano, 28 giugno 1458	335
15.3	Lettera di Iñigo d'Avalos a Pier Candido Decembrio. [Napoli], 2 luglio [1458]	335
15.4	Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza. Giugliano, 4 luglio 1458	335
15.5	Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza. Capua, 13 luglio 1458	336
15.6	Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza. [Capua, 15 luglio 1458]	336
15.7	Lettera di Fermano Antici da Recanati al fratello Bartolomeo. Capua, 22 luglio 1458	337
15.8	Lettera di Orfeo Cenni a Francesco Sforza. [Capua, 28 luglio] 1458	337
15.9	Lettera di Giovanni Caimi, Orfeo Cenni e Antonio da Trezzo a Francesco Sforza. Capua, 31 luglio 1458	338
15.10	Lettera di Giovanni Caimi, Orfeo Cenni e Antonio da Trezzo a Francesco Sforza. Capua, 31 luglio 1458	340
15.11	Lettera di Ferrante I d'Aragona a Francesco Sforza campo presso Capua, 31 luglio 1458	341
15.12	Lettera di Ottone del Carretto a Francesco Sforza. Roma, 1° agosto 1458	342
15.13	Lettera di Ferrante d'Aragona a Bernat Lopiz, tesoriere generale. Campo presso Capua, 4 agosto 1458	342
15.14	Lettera di Ferrante d'Aragona al viceré di Terracina. Campo presso Capua, 8 agosto 1458	342
15.15	Angelo Tummolillo (ca. 1477)	343
15.16	Jerónimo Zurita (1562-80)	344
16.	1459, 22 settembre	345
16.1	Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza. Campo presso Rende, 15 settembre 1459	345
16.2	Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza. Campo presso Martirano, 21 settembre 1459	346
17.	1464, dicembre	348
17.1	Lettera di Giovanni Caimi a Francesco Sforza. Sulmona, 27 giugno 1464	348
17.2	Angelo Tummolillo (ca. 1477)	349
18.	1465, 25 luglio	350

Parlamenti generali a Napoli in età aragonese

18.1	Lettera di Ferrante I d'Aragona ad Antonio Cicinello. Capua, 6 maggio 1465	350
18.2	Lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza. Napoli, 1° giugno 1465	353
18.3	Lettera di Ferrante I d'Aragona a Francesco Sforza. Napoli, 7 agosto 1465	353
18.4	Istruzione di Ferrante I d'Aragona a Tristano Sforza. Napoli, 11 agosto 1465	354
19.	1473, ante 21 giugno	356
19.1	Lettera di Zaccaria Barbaro al Senato veneziano. Napoli, 15 gennaio 1473	356
19.2	Lettera di Francesco Maletta a Galeazzo Maria Sforza. Napoli, 21 gennaio 1473	356
19.3	Lettera di Francesco Maletta a Galeazzo Maria Sforza. Napoli, 21 giugno 1473	357
19.4	Lettera di Francesco Maletta a Galeazzo Maria Sforza. Napoli, 21 giugno 1473	357
19.5	Lettera di Leonardo Botta a Galeazzo Maria Sforza. Venezia, 13 novembre 1473	358
19.6	Lettera di Francesco Maletta a Galeazzo Maria Sforza. Napoli, 21 dicembre 1473	358
19.7	Lettera di Francesco Maletta a Galeazzo Maria Sforza. Napoli, 26 gennaio 1474	359
20.	1474, ante 4 settembre	360
20.1	Lettera di Francesco Maletta a Galeazzo Maria Sforza. Napoli, 12 maggio 1474	360
20.2	Lettera di Francesco Maletta a Galeazzo Maria Sforza. Napoli, 4 settembre 1474	361
20.3	Provvigioni dei principali ufficiali regnicoli [1474]	362
21.	1477, 20 settembre	364
21.1	Notar Giacomo (XVI sec. <i>in.</i>). Napoli, 18-20 settembre 1477	364
21.2	Giuliano Passero (1510-27?). Napoli, 20 settembre 1477	365
21.3	<i>Diurnali</i> del duca di Monteleone. Napoli, 20 settembre 1477	366
21.4	Cronaca anonima. Napoli, 20 settembre 1477	366
22.	1478, 13 maggio	368
22.1	Notar Giacomo (XVI sec. <i>in.</i>). Napoli, 13 maggio 1478	368
23.	1480, 24 giugno	369
23.1	Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este. Napoli, 24 giugno 1480	369
23.2	Lettera di Pietro da Gallarate, Giovan Angelo Talenti e Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 25 giugno 1480	369
23.3	Poscritto allegato a una lettera degli oratori sforzeschi a Gian Galeazzo Sforza. [Napoli, 25 giugno 1480]	370
23.4	Lettera di Pietro da Gallarate, Giovan Angelo Talenti e Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 2 luglio 1480	370
23.5	Lettera di Antonio da Montecatini a Ercole I d'Este. Firenze, 7 luglio 1480	371
23.6	Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este. Napoli, 3 agosto 1480	371
23.7	Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este. Napoli, 13 agosto 1480	372
24.	1480, ante 10 dicembre	373
24.1	Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este. Napoli, 22 novembre 1480	374
24.2	Lettera di Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 24 novembre 1480	374
24.3	Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este. Napoli, 25 novembre 1480	375
24.4	Lettera di Alfonso d'Aragona a Gian Galeazzo Sforza. Foggia, 30 novembre 1480	375

Indice dei documenti

24.5	Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este. Napoli, 3 dicembre 1480	375
24.6	Lettera di Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 10 dicembre 1480	376
24.7	Lettera di Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 26 dicembre 1480	376
24.8	Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este. Napoli, 3 gennaio 1481	377
24.9	Lettera di Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 6 gennaio 1481	377
25.	1481, 5-13 febbraio	379
25.1	Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este. Napoli, 7 gennaio 1481	379
25.2	Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este. Napoli, 18 gennaio 1481	379
25.3	Lettera di Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 21 gennaio 1481	380
25.4	Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este. Benevento, 26 gennaio 1481	380
25.5	Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este. Benevento, 28 gennaio 1481	381
25.6	Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este. Foggia, 1° febbraio 1481	381
25.7	Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este. Foggia, 3 febbraio 1481	381
25.8	Lettera di Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza. Foggia, 6 febbraio 1481	382
25.9	Lettera di Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza. Foggia, 8 febbraio 1481	382
25.10	Lettera di Ferrante I d'Aragona a Pirro Caracciolo, arcivescovo di Cosenza. Foggia, 13 febbraio 1481	383
25.11	Lettera di Nicolò Sadoletto a Ercole I d'Este. Foggia, 14 febbraio 1481	386
25.12	Lettera di Antonio da Montecatini a Ercole I d'Este. Firenze, 18 febbraio 1481	387
26.	1481, 5-7 novembre	388
26.1	Lettera di Alfonso d'Aragona, duca di Calabria, al padre Ferrante I. Campo contro Otranto, s.d. [forse 27 agosto 1481]	388
26.2	Lettera di Ercole I d'Este a Nicolò Sadoletto. Ferrara, 3 novembre 1481	389
26.3	Lettera di Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 6 novembre 1481	389
26.4	Lettera di Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 8 novembre 1481	390
26.5	Lettera di Alfonso d'Aragona, duca di Calabria, ai Priori e Capitano di Siena. Napoli, 9 novembre 1481	392
26.6	Lettera di Ascanio Maria Sforza a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 14 novembre 1481	392
26.7	Lettera di Marco Trotti a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 17 novembre 1481	393
26.8	Lettera di Pierfilippo Pandolfini a Lorenzo de' Medici. Napoli, 21 novembre 1481	394
26.9	Nuove tasse imposte nel regno [novembre 1481]	395
26.10	Lettera di Pierfilippo Pandolfini a Lorenzo de' Medici. Napoli, 23 novembre 1481	397
26.11	Lettera di Antonio da Montecatini a Ercole I d'Este. Firenze, 23 novembre 1481	397
26.12	Lettera di Pierfilippo Pandolfini agli Otto di Pratica di Firenze. Napoli, 26 novembre 1481	397
26.13	Lettera di Pierfilippo Pandolfini a Lorenzo de' Medici. Napoli, 26 novembre 1481	398
26.14	Lettera di Lorenzo de' Medici a Pierfilippo Pandolfini. Firenze, 26 novembre 1481	398
26.15	Privilegio di Ferrante I d'Aragona con i capitoli relativi alle merci tassate. Napoli, 29 novembre 1481	398
26.16	Privilegio di Ferrante I d'Aragona ai cittadini e abitanti di Napoli. Napoli, 16 dicembre 1481	404
26.17	Lettera di Pierfilippo Pandolfini a Lorenzo de' Medici. Napoli, 24 dicembre 1481	406
26.18	Lettera di Alfonso d'Aragona, duca di Calabria, a Giovanni Albino. Sulmona, 27 dicembre 1481	407

Parlamenti generali a Napoli in età aragonese

26.19	Lettera di Alberto della Sala a Ercole I d'Este. Sulmona, 3 gennaio 1482	407
26.20	Suppliche presentate al re dall'università di Gaeta. Napoli, 1° febbraio 1482	408
26.21	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 1° aprile 1482	409
26.22	Lettera di Giorgio Brugnoli a Federico I Gonzaga. Napoli, 11 maggio 1482	409
26.23	Istruzione della Camera della Sommaria a Michele d'Afflitto, commissario regio in Terra di Lavoro, per la revoca della nuova imposizione. Napoli, 16 maggio 1482	409
27.	1482, giugno	412
27.1	Istruzioni dell'università di Chieti ai suoi rappresentanti inviati al parlamento generale. Chieti, 26 maggio 1482	412
28.	1483, <i>post</i> 23-31 gennaio	414
28.1	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 22 gennaio 1483	414
28.2	Lettera di Giorgio Brugnoli a Federico I Gonzaga. Napoli, 23 gennaio 1483	415
28.3	Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este. Napoli, 28 gennaio 1483	415
28.4	Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este. Napoli, 31 gennaio 1483	415
28.5	Lettera di Giorgio Brugnoli a Federico I Gonzaga. Napoli, 4 febbraio 1483	416
28.6	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 4 febbraio 1483	416
28.7	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 13 febbraio 1483	417
28.8	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 6 marzo 1483	417
28.9	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 9 marzo 1483	417
28.10	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 15 marzo 1483	418
28.11	Notar Giacomo (XVI sec. <i>in.</i>). Napoli, 20 aprile 1483	418
28.12	Bilancio regnicolo [1483]	419
29.	1484, 10-16 novembre	423
29.1	Lettera di Guidantonio Arcimboldi a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 1° aprile 1484	423
29.2	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 29 agosto 1484	424
29.3	Istruzione e altre registrazioni riguardanti la missione a Napoli di Francesco Lucoli, rappresentante dell'Aquila al parlamento generale. L'Aquila, 15 ottobre 1484	425
29.4	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 2 ottobre 1484	427
29.5	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 13 ottobre 1484	427
29.6	Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este. Napoli, 14 ottobre 1484	427
29.7	Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este. Napoli, 16 ottobre 1484	428
29.8	Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este. Napoli, 22 ottobre 1484	428
29.9	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 25 ottobre 1484	429
29.10	Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este. Napoli, 28 ottobre 1484	429
29.11	Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este. Napoli, 1° novembre 1484	429
29.12	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 2 novembre 1484	430
29.13	Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este. Napoli, 4 novembre 1484	430
29.14	Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este. Napoli, 5 novembre 1484	431
29.15	Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balia di Firenze. Napoli, 5 novembre 1484	431
29.16	Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balia di Firenze. Napoli, 8 novembre 1484	431

Indice dei documenti

29.17	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 11 novembre 1484	432
29.18	Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este. Napoli, 12 novembre 1484	433
29.19	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 12 novembre 1484	435
29.20	Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze. Napoli, 12 novembre 1484	435
29.21	Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este. Napoli, 13 novembre 1484	436
29.22	Lettera di Giovanni Lanfredini a Lorenzo de' Medici. Napoli, 14 novembre 1484	436
29.23	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 14 novembre 1484	437
29.24	Lettera di Branda Castiglioni a Bartolomeo Calco, segretario ducale. Napoli, 14 novembre 1484	437
29.25	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 14 novembre 1484	438
29.26	Lettera di Lorenzo Boninsegni alla Signoria di Siena. Napoli, 16 novembre 1484	438
29.27	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 17 novembre 1484	438
29.28	Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze. Napoli, 17 novembre 1484	439
29.29	Lettera di Giovanni Lanfredini a Lorenzo de' Medici. Napoli, 17 novembre 1484	440
29.30	Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este. Napoli, 19 novembre 1484	440
29.31	Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze. Napoli, 21 novembre 1484	441
29.32	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 21 novembre 1484	441
29.33	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 29 novembre 1484	442
29.34	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 2 dicembre 1484	442
29.35	Lettera di Giovanni Lanfredini a Lorenzo de' Medici. Napoli, 2 dicembre 1484	442
29.36	Lettera di Giovanni Lanfredini a Lorenzo de' Medici. Napoli, 9 dicembre 1484	443
29.37	Lettera di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Sforza. Napoli, 11 gennaio 1485	444
29.38	Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este. Napoli, 21 gennaio 1485	444
29.39	<i>Effemeridi</i> di Alfonso d'Aragona, duca di Calabria. Napoli, 4 novembre 1484 - 28 maggio 1485	445
29.40	Alessandro Ricci. L'Aquila, 1484	446
29.41	Estratti dai registri della Camera della Sommaria, 1481-1484	446
29.42	Lettera di Battista Bendedei a Ercole I d'Este. Napoli, 2 luglio 1485	447
29.43	Lettera di Giovan Pietro Arrivabene a Francesco Gonzaga. Roma, 6 luglio 1485	448
29.44	<i>Effemeridi</i> di Alfonso d'Aragona, duca di Calabria. Sulmona, 19 ottobre 1485	449
29.45	Lettera di Ludovico Sforza a Giovanni Albino. Voghera, 22 ottobre 1485	449
29.46	Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze. Napoli, 23 ottobre 1485	449
29.47	Lettera di Lorenzo de' Medici a Giovanni Albino. Firenze, 3 novembre 1485	450
30.	1485, settembre-2 ottobre	451
30.1	Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze. Napoli, 5 settembre 1485	452
30.2	Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze. Napoli, 6 settembre 1485	452
30.3	Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze. Napoli, 9 settembre 1485	452
30.4	Lettera di Giovan Pietro Arrivabene a Francesco Gonzaga. Roma, 13 settembre 1485	453
30.5	Lettera di Giovanni Lanfredini a Lorenzo de' Medici. Troia, 17 settembre 1485	453
30.6	Lettera di Giovan Pietro Arrivabene a Francesco Gonzaga. Roma, 19 settembre 1485	454
30.7	Lettera di Giovan Pietro Arrivabene a Francesco Gonzaga. Roma, 20 settembre 1485	454

Parlamenti generali a Napoli in età aragonese

30.8	Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze. Foggia, 24 settembre 1485	455
30.9	Lettera di Giovan Pietro Arrivabene a Francesco Gonzaga. Roma, 29 settembre 1485	455
30.10	Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze. Foggia, 30 settembre 1485	455
30.11	Lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa di Firenze. Foggia, 2 ottobre 1485	456
30.12	Lettera di Giovan Pietro Arrivabene a Francesco Gonzaga. Roma, 11 ottobre 1485	456
30.13	Estratti dai processi contro i baroni ribelli.	457
30.14	Camillo Porzio. <i>Ante</i> 1565	458
31.	1494, 1°-4 marzo	459
31.1	Lettera convocatoria di Alfonso II d'Aragona all'università dell'Aquila. Napoli, Castelnuovo, 29 gennaio 1494	459
31.2	Elezione dei rappresentanti dell'università di Bitonto da inviare al parlamento a Napoli. Bitonto, 13 febbraio 1494	460
31.3	Notar Giacomo (XVI sec. <i>in.</i>). Napoli, 1° marzo 1494	461
31.4	<i>De precedentia nobilium sedilium</i> . Napoli, 1°-2 marzo 1494	461
31.5	Silvestro Guarino d'Aversa. Napoli, 1°-4 marzo 1494	462
31.6	Lettera di Dionigi Pucci a Piero de' Medici. Napoli, 2 marzo 1494	463
32.	1495, 16 o 17 febbraio	464
32.1	Notar Giacomo (XVI sec. <i>in.</i>). Napoli, 16 febbraio 1495	464
32.2	Ferraiolo (XV sec. <i>ex.</i>). Napoli, 16 febbraio 1495	465
32.3	Giuliano Passero (1510-27?). Napoli, 17 febbraio 1495	465
33.	1495, 8 maggio	466
33.1	Cronaca anonima. Napoli, 7 maggio 1495	466
34.	1497, 31 agosto	469
34.1	Lettera di Francesco da Casate a Ludovico Sforza. Napoli, 7 ottobre 1496	470
34.2	Capitoli presentati a Federico d'Aragona (editi da Marin Sanudo) [7 ottobre 1496]	470
34.3	Ferraiolo (XV sec. <i>ex.</i>). Napoli, 31 agosto 1497	474
34.4	Notar Giacomo (XVI sec. <i>in.</i>). Napoli, 31 agosto 1497	475
34.5	Lettera dell'ambasciatore veneziano a Napoli (da Marin Sanudo). Settembre 1497	475
34.6	Lettera della Sommaria [al commissario fiscale di Principato Ultra]. Napoli, 4 ottobre 1497	476
34.7	Istruzione a Cola Paganello, inviato presso Cesare d'Aragona, luogotenente in Calabria. Napoli, 24 luglio 1498	477
35.	1500, post 15 gennaio	478
35.1	Istruzioni a Carlo d'Aragona. Napoli, 15 gennaio 1500	478

INDICE DEI NOMI

cura di Armando Miranda

L'indice raccoglie i nomi di persona, degli autori e di luogo che compaiono nel testo e nelle note. Non sono considerati i nomi degli studiosi quando compaiono nelle citazioni bibliografiche. I nomi di persona e luogo non modernizzati e di dubbia identificazione sono segnalati in corsivo. I pontefici, i re e gli imperatori sono indicati sotto il nome proprio.

- Abruzzo 26n, 56, 94, 98n, 110n, 125n, 142 e n, 146, 184, 265, 288, 303 e n, 325, 344, 348, 351, 355, 395, 397-398, 407, 412, 443, 448, 457
entrate fiscali per fuochi e sale 420
entrate fiscali per tratte ed altri diritti 420
luogotenente per *vedi* Aragona, Carlo d'; Ferdinando II d'Aragona, re di Napoli sindaci delle terre di 478-479
spese per le castellanie di 422
- Abruzzo Citra, provincia del Regno di Napoli 238
- Abruzzo Ultra, provincia del Regno di Napoli 238
- Accrocciamuro, Cola Antonio 106, 225, 228, 246, 258, 262
- Accrocciamuro, Leonello, conte di Celano 103, 220, 223, 228, 245, 258, 262, 279, 336
- Acerenza, arcivescovo di (*archiepiscopus Acherontinus*) *vedi* Languardo, Enrico
- Acerra 118n
- Acquaviva, Berardo 106, 225, 258
- Acquaviva, Corrado, conte di S. Valentino 104, 220, 224, 228, 245, 258, 262
- Acquaviva, Giosia, duca d'Atri 64n, 103, 158n, 223, 258, 337
- Acquaviva d'Aragona, Andrea Matteo, marchese di Bitonto 67n, 99, 100, 364-366
- Acquaviva d'Aragona, Anton Giulio (*conte Iulio*), duca d'Atri 99, 364-366
- Aderno, conte di 257
- Adorno, Prospero, conte di Rende 421
- Afflitto, Matteo d', giurista 166
- Afflitto, Michele d', commissario regio in Terra di Lavoro e Contado di Molise 195, 409, 411
- Afflitto, Renzo d', commissario regio e commissario fiscale per Principato Citra 46n, 137n
- Agria, cardinale di (*cardinal Agriensis*) *vedi* Rangone, Gabriele
- Airò, Anna 91n
- Alagno, Ugo d', cancelliere e conte di Borrello e Gioia 147n, 272
- Alamanni, Piero, oratore fiorentino 175n
- Alarcri, conte di 104, 258
- Albania 351
- Alberese, località 268
- Albino, Giovanni, segretario di Alfonso II d'Aragona 184, 407, 449-450
- Alemagna, Giorgio d', conte di Buccino 59, 279, 336

- Alessandro VI, papa 475
- Alessandro, Antonio d', consigliere regio 167
- Alfonso, santo 114
- Alfonso I d'Aragona, re di Napoli, detto *il Magnanimo* 15-16, 18, 21-24, 26-28, 29 e n, 30, 37n, 38 e n, 39, 40 e n, 41-43, 46n, 47n, 48-49, 50n, 51, 53n, 54, 55n, 57, 59-60, 62 e n, 63, 67n, 71, 73n, 74, 78, 81 e n, 82n, 83, 84n, 85n, 86, 87n, 90n, 100-101, 109 e n, 111 e n, 112-114, 116-117, 118n, 119-123, 124 e n, 125 e n, 126-128, 129 e n, 130-132, 135-136, 137n, 138-139, 143-144, 145n, 146, 147 e n, 148, 151-152, 153 e n, 154 e n, 156-157, 159-160, 166n, 168n, 169 e n, 171n, 176-177, 179, 187, 200, 201n, 211, 217-222, 240, 242-243, 249, 254, 256-259, 267-268, 271-273, 275-277, 288-290, 291, 297-300, 302, 305-311, 313-315, 317, 320n, 327, 329, 332, 335, 342, 399
cappellano di *vedi* Miralles, Melcior
- Alfonso II d'Aragona, principe di Capua, duca di Calabria e poi re di Napoli 16, 24, 26n, 27, 29n, 37n, 39, 41 e n, 43, 47-48, 52, 62n, 66n, 67, 71 e n, 72 e n, 74, 75 e n, 76, 91, 94, 97, 98 e n, 99-101, 117 e n, 118n, 161, 166, 169n, 172 e n, 173, 182, 184, 186-187, 194, 199-200, 201 e n, 202 e n, 203-204, 205 e n, 206, 336, 346, 348, 350, 352, 364-367, 373, 375-377, 383, 388, 390, 392-393, 395, 397-398, 405, 407-408, 413, 421, 424, 427-439, 441-445, 448-451, 453-454, 459-462, 466-468
- Alfonso V d' Aragona, I come re di Napoli *vedi* Alfonso I d'Aragona, re di Napoli
- Algozzini (*algotzirs*), ufficiali regi 127-128
- Alife, 420
conte di 104, 220, 258
- Alriensis vedi* *Agriensis*
- Altamura, principe di *vedi* Balzo, Pirro del
- Altavilla
conte di *vedi* Capua, Francesco di; Capua, Luigi di
contessa di *vedi* Conti, Elisabetta de'
- Altomonte, 447
Contessa di *vedi* Ruffo, Covella
Salina di 421
Università di 447
- Alvito conte di *vedi* Cantelmo, Nicola; Cantelmo, Pietro Giampaolo
- Amalfi,
duca di *vedi* Piccolomini Todeschini d'Aragona, Antonio
ducato di 59
duchessa di *vedi* Aragona, Eleonora d', di Giacomo
- Amatrice, signore di 107, 226
- Amelio, Giacomo di, cancelliere del conte di Lauria 457
- Amendolara (*Amandelaria*) 457
- Andrea, santo 114
- Andria 420
duca di *vedi* Balzo, Francesco del;
- Angiò, d', casata 162n, 252
- Angiò, Giovanni d', di Renato, duca d'Angiò e conte di Provenza 152, 157, 160-161,
- Angiò, Renato d', duca d'Angiò e conte di Provenza 265
- Anjous, duque de *vedi* Angiò, d', Renato
- Annechino, Nicola di 106, 225, 229, 246, 258, 263
- Annechino, Raimondo di 106, 225, 229, 246, 258
- Antici, Bartolomeo, ambasciatore napoletano nel ducato di Milano 337
- Antici, Fermano, funzionario regio 337
- Antoni*, catalano 219
- Antonio, santo 114
- Antonio *vedi* Antonio, Marco
- Antonio, Marco, triumviro romano 468

- Appennino 144
- Appiani, Gherardo Felice, conte di Montagano 422
- Appiani, Giacomo IV, signore di Piombino 67n, 99, 100, 364-366
- Appulo, Giovan Pietro, giurista 85n
- Aquilani 395, 397-398, 446, 448
- Aquileia,
 Patriarca di *vedi* Trevisan, Ludovico
 Patriarcato di 39n
- Aquino, Berardo Gaspare d', marchese di Pescara 104, 227, 244, 258, 261, 265
- Aquino, Francesco d', conte di Loreto e di Satriano, gran camerlengo del Regno 102, 220, 223, 227, 242, 244, 247, 253-254, 258, 261, 265
- Aquino, Giacomo d', 105, 224, 229, 246, 258, 263
- Aquino, Ladislao d', signore di Grottaminarda 106, 225, 259
- Aquosa, Tommaso (*Masio*) scrivano regio 361
- Aragona 20, 22
 Corona d' 15, 16, 18-19, 21, 32-33, 80, 165
 protonotario della 81 e n *vedi anche*
 Ram, Ferrer
 Generalitat di 20, 208
 re di 165
 regno di 15
- Aragona, d', dinastia regnante sul Regno di Napoli 29, 32, 55, 74, 176 e n, 186n, 188, 192, 451
- Aragona, Carlo d', di Enrico, marchese di Geraci Siculo, luogotenente in Abruzzo 478
- Aragona, Cesare d', di Ferdinando I, luogotenente in Calabria 365, 477
- Aragona, Eleonora d', di Alfonso I, principessa di Rossano 64, 272
- Aragona, Eleonora d', di Ferdinando I, duchessa di Ferrara 101n, 113n, 136, 162, 163n, 180, 356, 360
- Aragona, Eleonora d', di Giacomo, principessa di Salerno e duchessa di Amalfi 59 e n, 103, 223
- Aragona, Enrico d', di Ferdinando I, marchese di Geraci Siculo 365, 422
- Aragona, Ferdinando Vincenzo, d', *vedi* Ferdinando II d'Aragona, re di Napoli
- Aragona, Ferdinando (*Ferrando*), di Ferdinando I 372
- Aragona, Ferrante d', di Federico 209n
- Aragona, Francesco d', di Ferdinando I 443, 454
- Aragona, Francesco d', frate 453
- Aragona, Giacomo d', conte di Urgell 59
- Aragona, Giovanna d', di Ferdinando I 430
- Aragona, Giovanni d', di Ferdinando I, cardinale 98n, 184, 185n
- Aragona, Lucrezia d', di Ferdinando I 455
- Aragona, Maria d', di Alfonso I 113, 136
- Aragona, Pietro d', fratello di Alfonso I 118n
- Aragona, Pietro d', procuratore del conte di Troia 60n, 104, 229, 246, 263
- Aragona, Pietro d', di Alfonso II 452
- Aragonesi di Napoli (Aragonesi) *vedi* Aragona, d', dinastia regnante sul Regno di Napoli
- Arcamone, Anello, conte di Borrello e ambasciatore napoletano 175n
- Arcamone, Moncello 60n, 106, 229, 246, 263
- Arcelli, Mazzeo 457
- Archi, duca di 421
- Arciboldi, Guidantonio, oratore sforzesco 423
- Arena, conte di *vedi* Arena, Loise de; Arena, Nicolò de
- Arena, Loise de, di Nicolò, conte di Arena 347

- Arena, Nicolò de, conte di Arena 60n, 104, 220, 223, 229, 258
- Ariano Irpino (*Ariano*) 457
 conte di *vedi* Guevara, Iñigo de
- Aringhieri, Francesco, oratore senese 47n, 50n, 299
- Arpaia, signore di *vedi* Guevara, Guevara de
Arrifice, *Rizardo vedi* Orefice, Riccardo
- Arrivabene, Giovan Pietro, oratore mantovano 448, 453-456
- Ascanio, Giovanni d', signore di Maida 105, 263
- Aschariis*, Giovanni de, signore di Oppido Mamertino 106, 225, 228-229, 246, 258
- Ascoli Satriano (*Ascoli*), duca di *vedi* Orsini, Orso
- Aspreno, santo 114
- Atessa 273
- Atri duca di *vedi* Acquaviva, Giosia; Acquaviva d'Aragona, Anton Giulio
- Attendolo, Foschino 108, 230, 247, 263
- Attendolo, Marchetto 105, 224, 229, 246, 258, 263
- Attendolo, Olivo 108, 230, 247
- Aubusson, Pierre d', Gran maestro dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme 371
- Avalos, Iñigo d', Marchese di Pescara e Gran Camerario del Regno 82, 137n, 164, 275, 289, 303, 311, 318n, 332, 335, 362, 367, 421-422
- Avellino, 477
 contado di 476-477
 conte di *vedi* Caracciolo Giacomo
- Aversa 54n, 62n, 87n, 94, 97, 98n, 101n, 201 e n, 202, 203 e n, 205, 220-221, 335, 394, 430, 456, 462, 466
 eletti di 201n
 sindaci di 200, *vedi anche* Scaglione, Gianluigi; Silvestro, Galeazzo; Tufo, Tiberio del; Tuzzo Gargano, Pietro
- S. Paolo, Cattedrale di 201n
 università di 462
- Aversani 201, 202n, 397, 462
- Badolato (*Baudolata*), signore di 106, 225
- Bagno, Cicchino de, raccomandato della città dell'Aquila 426
- Bagnolo, pace di 189
- Balzo, Francesco del, duca di Andria, conte di Bisceglie e Gran Connestabile del Regno 62, 73, 83-84, 85 e n, 86, 103, 142, 164n, 220, 223, 258, 278-279, 291-294, 297-301, 305, 336, 362, 367, 384, 409
- Balzo, Pirro del, di Francesco, principe di Altamura, duca di Andria e di Venosa 451-457
 cancelliere di *vedi* Spallato, Ludovico
- Bandini *vedi* Bandini Baroncelli
- Bandini Baroncelli, Francesco, umanista e agente di Lorenzo de' Medici 169 e n
- Barbaro, Zaccaria, oratore veneziano 356
- Barcellona 20
 Archivio della Corona d'Aragona 35
 consiglieri di 38n, 255-256, 294-295, 314
 conti di 20
- Bari, 92n
- Barisciano 273
- Barletta 40, 111, 137n, 202, 218-219, 221-222, 226, 261, 299, 311
carricatoio di *vedi* porto di castellano di 290
 cattedrale di 117
 doganiere di *vedi* Taddeo, Tommaso di porto di 301-302
 sindaco di *vedi* Bonelli, Pietro
 università di 301-302, 304n
- Barone, Nicola (*Cola*), funzionario regio 413
- Barreto, Joana 168
- Barrile, Perdicasso, conte di Monteodorisio 103, 223, 227, 245, 258, 262

- Bartolomeo, santo 114
 Basilea 206n
 Basilicata 51
 Basilicata, provincia del Regno di Napoli
 238, 303 e n
 commissario di 422
 commissario fiscale in *vedi* Monti, Francesco de'
 entrate fiscali per fuochi e sale 419
 entrate fiscali per tratte ed altri diritti 419-420
 Beatrice d'Aragona, regina d'Ungheria 163 e n, 179, 360-361
 Beccadelli Antonio, detto *il Panormita*, umanista 29n, 97, 110, 152, 153 e n, 157, 257
 Bendedei, Battista, oratore estense 72, 76, 90, 170-171, 190, 194, 196, 414-415, 427-431, 433, 435-436, 440-441, 444, 447
 Benedetto, santo 114
 Benevento 15, 38, 41, 50 e n, 55, 60-61, 86-87, 111-112, 115, 217, 219-222, 226, 238, 258-261, 265, 378, 380-381
 arcivescovo di *vedi* Della Ratta, Giacomo
 Palazzo arcivescovile 23, 218-219
 Bentivoglio, Giovanni, signore di Bologna 203n
 Bernardo, santo 114
 Bernardo, Giacomo Antonio, notaio pubblico 291, 293
 Besalú, Pere de, conservatore del regio Patrimonio 82, 289
 Betes (*Bettes*), Garçia, funzionario regio 353
 Bisaccia 419
 Bisceglie (*Vigiliae*) 457
 conte di *vedi* Balzo, Francesco del
 Bisignano,
 entrate fiscali per fuochi e sale 421
 principe di *vedi* Sanseverino, Girolamo
 Bitonto (*Vitonte*) 84n, 313-314, 460
 capitano di 313-314
 marchese di *vedi* Acquaviva d'Aragona, Andrea Matteo
 sindaci di 200, *vedi anche* Bove, Nicolò Maria; Pianelli, Francesco
 università di 36n, 39, 42-44, 313-314, 460
 Bizassa *vedi* Bisaccia
 Bolvito, Giovanni Battista, archivista 272
 Bonelli, Pietro, sindaco di Barletta 301
 Boninsegni, Lorenzo, oratore senese 67 e n, 69 e n, 423, 438
 Boquet, Pere, oratore catalano 51, 143, 314
 Borgia, Alfonso, vescovo di Valencia, poi papa Callisto III 242, 247-248, 251, 253-254, 264
 Borgogna 361
 duca di *vedi* Borgogna, Carlo di
 Borgogna, Carlo di, detto *il Temerario*, duca di Borgogna 360
 Borgogna, Maria di, di Carlo 360
 Botta, Leonardo, oratore milanese a Venezia 358
 Bove, Nicolò Maria, sindaco di Bitonto 44, 460
 Brancaccio, Marino, rappresentante del seggio di Nido 422, 461
 Brienza (*Burgenza*), conte di *vedi* Caracciolo, Giacomo; Caracciolo, Petraccone
 Brindisi 420
 Brugnoli (*Brogno*), Giorgio, oratore mantovano 47n, 183, 409, 415-416
 Buccino
 contea di 59
 conte di *vedi* Alemagna (d'), Giorgio
 contessa di *vedi* Orsini, Sessa
 Bulgarello, Ettore 105, 224, 258
 Burcardo (*Burckardo*), Giovanni, cerimoniere pontificio 250n
 Cabanyells (*Cavaniglia*), Garçia, conte di Troia 60n, 104, 223, 229, 258, 263
 Caetani, famiglia 36n

- Caetani, Gelasio 307, 308
- Caetani, Onorato, signore di Sermoneta 307
- Caetani d'Aragona, Onorato, conte di Fondi, logoteta e protonotario del Regno 41, 48, 66n, 73n, 74, 81n, 87, 99, 101-102, 112-113, 120 e n, 127 e n, 142, 143 e n, 220, 223, 227, 230, 240, 242, 247, 253-254, 258, 261, 264, 279, 303 e n, 335-336, 339, 362, 365-366, 404, 406, 408-409, 414, 421, 423, 449
luogotenente di *vedi* Scala, Francesco; Tozzoli, Luca
- Cagnano *vedi* Cagnano Varano
- Cagnano Varano 419
- Caiazzo, conte di *vedi* Sanseverino, Giovan Francesco
- Caimi, Giovanni, oratore sforzesco 338, 340, 348
- Calabria 25, 38, 47n, 57n, 58 e n, 118n, 135, 138, 142, 287, 303, 304n, 345-346, 372, 418, 443, 448, 457
duca di *vedi* Alfonso II d'Aragona; Ferdinando I d'Aragona;
imposta della milizia del 311
ducato di 143, 242, 247, 390
duchessa di *vedi* Sforza, Ippolita Maria
entrate fiscali per fuochi e sale 419
entrate fiscali per tratte ed altri diritti 419
luogotenente in *vedi* Aragona, Cesare d' sindaci della 54n
spese per le castellanie di 422
spese per le cavallerizze di 422
spese per le masserie di 422
tesoriere di 477 *vedi anche* Cardona, Gabriele de
università della 462
viceré di 128, *vedi anche* Siscar, Francesco
- Calabria Citra, provincia del Regno di Napoli 143n, 238, 346, 385
- Calabria Ultra, provincia del Regno di Napoli 143n, 238, 346
- Calco, Bartolomeo, segretario ducale milanese 437
- Caldora, famiglia 349
- Caldora, Antonio, conte di Trivento 64n, 103, 109 e n, 220, 223, 227, 245, 258, 261, 336-337
tassa di 136
- Caldora, Raimondo 105, 220, 224, 228, 245, 254, 258, 262
- Callisto III, papa 152, 156, 344
- Camplo, Francesco de, giudice della Gran Corte della Vicaria 291
- Campobasso, conte di *vedi* Monforte Gambatesa, Angelo
- Campobasso, Cola da *vedi* Monforte Gambatesa, Nicola
- Campo dell'Imperatore, località abruzzese 273
- Camponeschi, Antonuccio 105, 224, 258
- Camponeschi, Luigi, conte di Montorio al Vomano 104, 224, 228, 245, 258, 262
- Camponeschi, Pietro Lalle, conte di Montorio al Vomano 26n, 168n, 220, 422, 425, 446, 448, 454, 456
- Çanoguerra, Francesc, tesoriere generale 303
- Candida (*La Candida*) 477
- Candida, Giovanni della, barone 422
- Candoleschi *vedi* Caldora, famiglia
- Cantelmo, Giacomo 106, 225, 258-259
- Cantelmo, Nicola, duca di Sora e conte di Alvito e Popoli 104, 220, 223, 227, 246, 258, 261, 265, 279, 327
- Cantelmo, Pietro Giampaolo, duca di Sora e conte di Alvito e Popoli 336
- Cantelmo, Restaino 64n, 338
- Capaccio, conte di *vedi* Sanseverino, Amerigo; Sanseverino, Guglielmo
- Capasso, Bartolommeo 86n, 205n, 404
- Ça Pila, Bernardo, oratore barcellonese 36n, 294-295

- Capitanata, provincia del Regno di Napoli 238, 383
 entrate fiscali per fuochi e sale 419
- Cappelli, Guido 166
- Capri (*Crapì*) 164n, 420
 governatore di *vedi* Lull, Johan
- Capua (*Capova*) 56, 63n, 64n, 74, 83n, 84n, 90, 94, 98n, 110n, 117, 155, 158, 182n, 185 e n, 186n, 201 e n, 202, 203 e n, 205, 277, 334-338, 340-344, 350, 352, 377, 395, 430, 454, 456, 462, 464-466
 cattedrale 24, 51, 71, 334
 comunità di *vedi* università di
 corte della Bagliva 83n
 eletti di 202n, 204n
 mulini (*moline*) di 447
 principe di *vedi* Alfonso II d'Aragona;
 Ferdinando II d'Aragona
 sindaci di 200
 sindaco di *vedi* Marzano, Matteo
 università di 202n, 204n, 277, 442
- Capua, Bernardino di, di Matteo, conte di Palena 422
- Capua, Francesco di, conte di Altavilla 422
- Capua, Luigi di, conte di Altavilla 104, 220, 224, 228, 245, 258, 262
- Capua, Luigi (Ludovico) de, milite 105, 224, 228, 245, 258, 262
- Capua, Matteo di, conte di Palena 363
- Capuani 201, 397
- Carabellese, Francesco 313
- Caracciolo, famiglia 57n
- Caracciolo, Battista, conte di Gerace 57n, 59, 103, 220, 223, 227, 245, 258, 261
- Caracciolo, Francesco, di Leonetto, signore di Pisciotta, 57n, 107, 226, 228, 246, 259, 262
- Caracciolo, Giacomo, conte di Avellino 337
- Caracciolo, Giacomo, di Petraccone, conte di Brienza e Gran Cancelliere del Regno 362, 367, 421, 467
- Caracciolo, Giorgio, milite 57n, 59, 60n, 105, 224, 229, 258
- Caracciolo, Giovanni, duca di Melfi 113, 336, 364, 449
- Caracciolo, Gualtiero, detto *Viola*, 57n, 106, 225, 229, 246, 258, 263
- Caracciolo, Ludovico, signore di Maida, 57n, 58, 105, 224, 245, 258
- Caracciolo, Luigi, conte di Nicastro 346
- Caracciolo, Margheritone 108, 230, 247, 263
- Caracciolo, Marino, conte di S. Angelo 57n, 103, 220, 223, 228, 245, 258, 262, 279, 336, 344
- Caracciolo, Marino, detto *Scappuccino*, signore di San Buono 57n, 107, 226, 259
- Caracciolo, Petraccone, conte di Brienza 57n, 104, 220, 223, 228, 245, 258, 262, 279, 303n
- Caracciolo, Pirro, arcivescovo di Cosenza 383, 385
- Caracciolo, Tommaso, marchese di Gerace 346
- Caracciolo, Troiano, duca di Melfi 57n, 103, 220, 223, 227, 244, 258, 261
- Caracciolo, *Ciarlecta* o *Zarlecta* *vedi* Caracciolo, Gualtiero
- Carafa, Antonio, consigliere regio 167, 422
- Carafa, Bartolomeo 107, 226, 259
- Carafa, Diomede, conte di Maddaloni 46 e n, 91, 167, 169n, 180, 362, 409, 421, 425, 428, 431
- Carafa, Fabrizio, ambasciatore napoletano 348, 422
- Carafa, Giacomo, uomo d'arme 378
- Carapelle, baronia di 273
- Carbone, Giacomo 106, 225, 259
- Cardinale legato *vedi* Rangone, Gabriele
- Cardona, Alfonso de, di Pedro, conte di Reggio 104, 227, 245, 258, 262, 265, 346
- Cardona, Gabriele de, tesoriere di Calabria 269-271, 274
- Cardona, Pedro de, maestro giustiziere del

- Regno di Sicilia 81, 242, 247-248, 251, 253-254, 264
- Carlo I d'Angiò, re di Sicilia 120, 143
- Carlo II d'Angiò, re di Sicilia 18
- Carlo III d'Angiò-Durazzo, re di Napoli 110, 208
- Carlo III di Francia (*Franza*) *vedi* Carlo VIII di Valois, re di Francia
- Carlo VIII di Valois, re di Francia 37n, 52, 95, 187n, 203, 205 e n, 206, 466, 467 e n, 468
- Carpi, Latino da 406
- Carrello, Giovanni, percettore delle imposte 181n
- Carretto, Ottone del, ambasciatore sforzesco a Roma 342
- Casal di Principe 272, 429
- Casate, Francesco da, ambasciatore milanese 207, 209, 470
- Caserta conte di *vedi* Della Ratta, Giovanni
- Caspe 20
- Cassandro, Giovanni Italo 17, 178, 215
- Cassino 420
- Castagna, Onofrio della, barone di Sessano 106, 225, 259
- Castagna, Nicola della, di Onofrio, barone di Sessano 422
- Castanyan, Honufrio* o *Nofrio* *vedi* Castagna, Onofrio
- Castellammare della Bruca, località situata nel comune di Ascea 420
- Castellamare di Stabia 291, 420
dogane di 419
- Castellone, Antonio da 60n, 106, 225, 229, 259
- Castellutia*, Giacomo di, luogotenente del commissario fiscale in Principato Citra e Basilicata 399
- Castiglia 22, 31, 81
- Castiglioni, Branda, oratore milanese 52n, 72, 170-172, 184n, 187, 190, 191n, 194n, 409, 414, 416-418, 424, 429-430, 433, 437-438, 441-442, 444, 455
- Castriota, Giorgio, principe d'Epiro e di Albania, detto *Scanderbeg* 351
- Castriota Giovanni, di Giorgio 422
- Catalani 115, 151
- Catalogna (*Catelonìa*) 21, 22n, 120, 315
Generalitat di 20, 85, 208
Principato di 15
- Caterina, madre di Eleonora d'Aragona 272
- Catona, località, oggi quartiere di Reggio Calabria 420
- Catrono, Antolinus* de 247
- Cava de' Tirreni, Abbazia della SS. Trinità 32, 83-85
commendatario della *vedi* Trevisan, Ludovico
- Cavalleria, Rinaldo, oratore bolognese 203n
- Cavaniglia* *vedi* Cabanyells
- Celano conte di *vedi* Accrocciamuro, Leonello
- Celano, Ioanni de *errore per* Celano, Ioanna de
- Celano, Ioanna de *vedi* Della Ratta, Giovanna
- Celestini, ordine religioso, Generale dei 57n
- Cenni, Michele, detto *Orfeo*, oratore sforzesco 71, 337-338, 340
- Cenni, Orfeo *vedi* Cenni, Michele
- Centelles, Antonio, marchese di Crotona e ammiraglio del Regno di Sicilia 58-59, 102-103, 138, 146, 158n, 220, 227, 244, 248, 255, 258, 261, 279, 287, 309-310, 344, 346, 353
- Cerreto Sannita (*Cerreto*), conte di *vedi* Sanframondo, Guglielmo
- Cesare*, funzionario della Regia Camera della Sommaria 477
- Cetraro (*Citraro*) 419
- Chiesa, Stato della 175n, 176n, 186n, 446
- Chieti (*Chetti, Teate*) 26n, 43, 92, 184, 412-413, 420, 478-479
camerario di 413
consiglio di 413

- rappresentanti al parlamento generale
vedi Valignano, Priamo di; Giacomo,
Onofrio di;
sindaci di 478-479
università di 172, 412-413
- Chiusano di San Domenico (*Chisano*) 477
- Ciambellano, funzionario regio 128
- Cicinello (*Cincinello*), Antonio, ambasciatore e consigliere regio 47n, 48, 161, 167, 174n, 182n, 350, 353, 395, 422, 446
- Cicinello, Giovanni (*Janni*), rappresentante del seggio di Montagna 461
- Cicco*, *messer vedi* Simonetta, Cicco
- Cimpano, Micco (*Miccus*), funzionario della Regia Camera della Sommaria 411
- Cioffi, Berardino de', razionale della Regia Camera della Sommaria 221
- Ciragusa *vedi* Siracusa
- Civitella d'Abruzzo, località abruzzese, inviati dell'università di 201n
- Clario, Sebastiano, raccomandato della città dell'Aquila 426
- Claver, Valenti, vicecancelliere e reggente della Cancelleria 82, 285, 289, 324, 329, 332-333
- Cocentayna, conte di *vedi* Corella, Eximen Pere de
- Coda, Baccio, *magister actorum* della Gran Corte della Vicaria 291, 293
- Coipo, Matteo, delegato del casale di Spatola 269
- Colonia 207n
- Colonna, Prospero, cardinale 342
- Coluccia, Rosario 70n
- Commynes, Philippe de, consigliere di Carlo VIII re di Francia 187n
- Compadre, Pietro (*Petrus Compater*), *vedi* Golino, Pietro
- Conca 139, 272
- Conservatore del regio patrimonio, ufficio del 82 *vedi anche* Besalú, Pere de
- Consiglio regio *vedi* *Sacro regio Consiglio*
- Contado di Molise, provincia del Regno di Napoli 131n, 238, 325
commissario per l'esazione del focatico
vedi Somma, Marino di
commissario regio in *vedi* Afflitto, Michele d'
entrate fiscali per fuochi e sale 420
- Conti, Elisabetta de', contessa di Altavilla 422
- Conza, conte di *vedi* Gesualdo Luigi II
- Coponibus, Giovanni de, membro della commissione sui diritti di cancelleria 285
- Coppola, Francesco, conte di Sarno 193 e n, 414, 418, 443, 451, 458
- Coppola, Marco, di Francesco, 157n
- Cordoba de *vedi* Fernandez de Cordoba
- Corella, Eximen Pere de, conte di Cocentayna e governatore del Regno di Valencia 248, 268, 285
- Corella Gregorio de, di Eximen Pere 268
- Corrado di domino Martino, sostituto di Giacomo Sarrocco 303
- Corrao, Pietro 89n, 165
- Correale, Marino, conte di Terranova 346
- Corsica 109
- Cosenza 47n, 51, 56, 238, 345-346
arcivescovo di *vedi* Caracciolo, Pirro casali di 345
- Cossa, Pietro 108, 229, 246, 263
- Costabili, Antonio, oratore estense 459
- Costantinopoli 41
- Costanzo, Giacomo di, reggente della Gran Corte della Vicaria 291
- Cotignola, Marchetto di *vedi* Attendolo, Marchetto
- Croce, Benedetto 16
- Croce, Elena 17
- Crotone (*Cotrone*) 185n, 419
marchesa di *vedi* Poitiers, Margherita di
marchesato di 59
marchese di *vedi* Centelles, Antonio; Ruffo, Nicola
- D'Agostino, Guido 17, 18n, 54, 68, 200

- Decembrio, Pier Candido 335
 Del Balzo Orsini *vedi* Orsini
 Della Marra, Giacomo 105, 225, 226, 258, 263
 Della Marra, Guglielmo 229, 246
 Della Misericordia, Massimo 92
 Delle Donne, Fulvio 155
 Della Porta, Nicolò Matteo, barone di S. Mauro 60n, 230, 247
 Della Ratta, Antonello 105, 224, 228, 245, 258, 262
 Della Ratta, Giacomo, arcivescovo di Benevento 57n, 105, 224, 258
 Della Ratta, Giovanna, detta *Giovanna da Celano*, signora di Pietramelara e contessa di Celano 104, 226
 Della Ratta, Giovanni, conte di Caserta 104, 220, 224, 228, 245, 258, 262, 279
 Del Treppo, Mario 18, 93, 132, 135, 140, 168, 176, 178
 Dentice, Antonio 107, 225, 228, 245, 259, 262
 Dentice, Giovanni, detto Carestia 108, 229, 247, 263
 Di Costanzo, Angelo 59, 87, 261
 Diputación del General *vedi* Generalitat
 Dogana della Mena delle Pecore 144, 146
 Doganiere della 326
 Proventi della 421
 Dumont, Jonathan 207n

Elmito, conte di 104, 258
 Epstein, Stephen 55n
 Erasmo, santo 114
 Este, d', famiglia, 36n
 Este, Beatrice d', di Ercole I, duchessa di Milano 430
 Este, Borso d', duca di Ferrara 138
 Este, Ercole I d', duca di Ferrara 68n, 72n, 90, 163, 170, 176n, 180, 182n, 186n, 189, 191n, 356, 360, 369, 371-375, 377-381, 386-387, 389, 397, 407, 415, 427-431, 433, 436, 440, 444, 447
 Este, Ferrante d', di Ercole I 101n
 Este, Lionello d', marchese di Ferrara 113
 Ettore, figlio di Priamo re di Troia 468
 Eugenio IV, papa 111, 131, 136, 154, 248, 252
 Europa 19, 50, 52, 80, 109, 135, 148
 Evoli (Eboli), Andrea d' 107, 229, 246, 263
 Evoli (Eboli), Antonio d' 107, 226, 229, 259

 Facio, Bartolomeo, umanista 97, 259
Fadrique, don *vedi* Federico d'Aragona, re di Napoli
 Fasano 420
 Federico d'Aragona, re di Napoli 16, 24, 33, 37n, 70 e n, 72, 88, 91, 97, 135, 147n, 163n, 167n, 168n, 199-200, 201 e n, 202, 203 e n, 204, 206-208, 209 e n, 215, 355, 360-361, 365, 417, 421, 430-431, 455-456, 462, 469 e n, 470-471, 475, 478
 Federico II di Svevia, imperatore 120 e n
 Ferdinando (Ferrante) I d'Aragona, duca di Calabria e poi re di Napoli 16, 21, 22 e n, 24, 26-27, 29 e n, 32, 38, 41 e n, 43, 46n, 47 e n, 48, 50, 55, 60, 63, 67 e n, 71, 72, 74-76, 78, 82n, 84n, 89-92, 94, 97, 98 e n, 99-100, 101 e n, 102, 112-114, 115 e n, 116, 117 e n, 118n, 119-120, 128, 129n, 130, 136, 137 e n, 139n, 142n, 143, 145n, 146, 147n, 151 e n, 152 e n, 153 e n, 154 e n, 155 e n, 156 e n, 157 e n, 158 e n, 159-160, 162 e n, 163-164, 165 e n, 166, 167 e n, 168 e n, 169 e n, 171, 172 e n, 173, 174 e n, 175 e n, 176 e n, 177, 179-180, 181n, 182, 183 e n, 184 e n, 186n, 187, 188n, 189 e n, 190, 192 e n, 193, 200, 201 e n, 202 e n, 206, 211, 217-218, 227, 235, 240-244, 248, 252, 255, 258, 260, 264-266, 268-279, 280, 288, 309, 314, 327, 334-336, 341-342, 344, 348, 350, 354, 356, 358, 360, 364-366, 368-369, 373, 379, 383, 386, 388-389, 392-393, 398-399, 404, 406, 408, 410, 415, 417,

- 430-432, 434-436, 440, 443, 446, 451, 458, 461, 469, 476 e n
- Ferdinando (*Ferrandino*) II d'Aragona, principe di Capua, duca di Calabria e poi re di Napoli 25, 33, 37n, 43, 52, 66n, 97, 99-101, 172 e n, 202 e n, 203 e n, 204 e n, 205 e n, 207n, 208, 345, 364-367, 395, 407, 412, 430, 461-462, 464-466
- Ferdinando II d'Aragona, detto *il Cattolico*, re di Spagna e di Sicilia 133n, 199, 200, 202n
- Ferraiolo, cronista 69, 70n, 73, 96-97, 207, 464-465, 467n
- Fernandez de Cordoba, Gonzalo 209n
- Ferrara, 67, 163n, 389
 duca di *vedi* Este, Ercole I d'
 ducato di 176n
 duchessa di, *vedi* Aragona, Eleonora d', di Ferdinando I
 guerra di 41, 67, 98, 195
- Ferrario, Giovanni, cancelliere 82
- Ferraris, Pietro de *vedi* Monte Ferrato, Pietro da
- Figliuolo, Bruno 64n, 188n
- Figueres, Bernardo, speciale 257
- Filangieri, Riccardo 474
- Filippo*, conte 104, 258
- Fillach, Nicolau, giurista del Sacro Regio Consiglio 82, 285, 289, 324, 329
- Fiorentini 115, 155n
- Firenze 65, 67, 168, 176n, 206, 371, 387-388, 397-398, 450
 arcivescovo di *vedi* Pierozzi, Antonino
 Repubblica di 138, 141, 299, 176n, 441
 Dieci di Balìa 88, 168n, 175n, 431, 435, 439, 441, 449, 452, 455-456
 Otto di Pratica 175n, 388, 397-398
- Firenze, Bonaccorso di 61n, 107, 226, 259
- Fiumara di Muro, università di 274
- sindaci della *vedi* Milissari, Cola; Ventra, Guglielmo
- Foggia 41, 51, 56, 91, 183, 373-374, 377-384, 386, 452-456
 cattedrale 24, 51n, 379, 384
 chiesa della Beata Vergine *vedi* Cattedrale *sala Hospitii regi* 379, 383
- Fondi 430
 conte di *vedi* Caetani d'Aragona, Onorato
- Fonolleda, Arnau, segretario regio 82, 289, 298, 300, 306
- Fontana, Francesco, ambasciatore regio 361
- Fonte di Pioppo, località presso Teano 64n, 343
- Forino, Matteo di, funzionario regio 136n
Forlano vedi Panizer, Matteo
- Fortore, fiume, dogana di 419
- Foscari, Francesco, doge di Venezia 308
- Francavilla al Mare 420
- Francesi 464
- Francia 81, 160, 468
 re di *vedi* Luigi XI di Valois
- Francica 269
- Fregoso, Paolo, cardinale 202n
- Friuli, 66n
- Friziis, Antonio de, editore 86n
- Fusco, Antonio di, detto *di Muro*, barone di Muro Lucano 105, 224, 228, 245, 258
- Fuscolillo, Gaspare 96
- Gabanellis, de *vedi* Cabanyells
- Gaeta 23, 50 e n, 56, 92, 114, 178n, 299-300, 302-303
 castello di 114
 chiese di 46n
 cittadini di 408
 comunità di *vedi* università di
 entrate fiscali per dogana e quartuccio 420
 porto di 302
 sindaci di 46n, 408
 università di 46n, 75, 181n, 190, 408
- Gaeta, Goffredo di, giureconsulto e presidente della Regia Camera della Sommaria 167n

- Gaetano, Giacomo 107, 228, 245, 262
 Galanti, Giuseppe Maria 140n, 215, 277
 Galasso, Giuseppe 35, 110n
 Gallarate, Pietro da, ambasciatore milanese
 38n, 174n, 369-370
 Gallipoli 92n, 195
 invasione di 443
 Galluccio, Bartolomeo 108, 230, 247
 Galluccio, Goffredo 108, 229, 263
 Gambatesa, Angelo di, *vedi* Monforte
 Gambatesa, Angelo
 Garigliano, fiume 271
 Garlón Diaz, Pasquale (*misser Pasquale; Pascasio*) consigliere regio e castellano di
 Castelnuovo 167, 177n, 362, 404, 406,
 410
 Gaspare, Cola 107, 226, 229, 246
 Gayano, *Garietto de* 105, 224, 258
 Gennaro, santo 114
 Gennaro, Leone di, capitano dell'Aquila
 425
 Genova,
 cardinale di *vedi* Fregoso, Paolo
 repubblica di 182n
 Gentile, Pietro 17, 38, 215, 296, 302-303,
 310
 Gerace,
 conte di *vedi* Caracciolo, Battista; Sten-
 dardo Matteo
 marchese di *vedi* Caracciolo, Tommaso
 Geraci Siculo, marchese di *vedi* Aragona,
 Carlo d'; Ventimiglia, Giovanni di
 Gesualdo, Antonio 108, 230, 263
 Gesualdo, Francesco 107, 226, 230, 247,
 258, 263
 Gesualdo, Giovanni 247
 Gesualdo, Luigi 104, 224, 228, 245, 258,
 262
 Gesualdo, Luigi II, conte di Conza 469n
 Giacomo, santo 114
 Giacomo I, re d'Aragona 165
 Giacomo, Onofrio di, di Francesco, rappre-
 sentante dell'università di Chieti al par-
 lamento 412
 Giannone, Pietro 131n
 Gilio, Filippello de, *scriptor actorum* della
 Gran Corte della Vicaria 293
 Giliforte, cancelliere 82 e n, 329, 333
 Giorgio, santo 114
 Giovanna II d'Angiò-Durazzo, regina di
 Napoli 111, 124, 133n, 135, 147n, 153n,
 208, 210, 249, 281, 285-287, 325, 471
 Giovanna d'Aragona, regina di Napoli 67n,
 71 e n, 97, 99-100, 101e n, 182, 202 e
 n, 208, 209n, 360, 364, 366-367, 392,
 421, 430, 432, 434, 451-452, 454
 Giovanni, evangelista, santo 114
 Giovanni II re d'Aragona, I re di Navarra
 21, 81, 82n, 113, 116, 163n, 242, 247,
 253, 351
 Giovinazzo (*Iuvenatzo*) 261, 420
 Girifalco, Tommaso (*Maso*) di, segretario di
 Ferdinando I d'Aragona 343
 Giugliano 335
 Giunta, Francesco 89n
 Gizio, Pietro Marco de, giurista e consiglie-
 re regio 273
 Golino, Pietro, detto *Compadre* o *Comptater*
 477
 Gonea, Ferrando de, *munter maior* 84n
 Gonzaga, Federico I, di Ludovico III, mar-
 chese di Mantova 409, 415-416
 Gonzaga, Francesco, di Federico I, marche-
 se di Mantova 448, 453-456
 Gonzaga, Ludovico III, marchese di Man-
 tova 164n
 Gragnano 303
 Gran Camerario o Camerlengo del Regno,
 ufficio di 71, 289
 luogotenente del 289 *vedi anche* Pou,
 Giovanni
 Gran Camerario del Regno *vedi* Aquino,
 Francesco d'; Avalos, Iñigo d'
 Gran Cancelliere del Regno, ufficio di 71

- Gran Cancelliere del Regno *vedi* Caracciolo, Giacomo; Orsini, Orsino
- Gran Connestabile (*Contestabile*) del Regno, ufficio di 71
- Gran Connestabile del Regno *vedi* Balzo, Francesco del; Orsini, Giovanni Antonio principe di Taranto
- Gran Corte della Vicaria 83 e n, 120-121, 127-128, 231, 235-236, 278, 283, 291-293, 316-317, 331, 426
giudici della 147, 289, 323-324 *vedi anche* Camplo, Francesco de; Princectis, Francesco di; Sonnino, Clemente di; *magister actorum* della *vedi* Coda, Baccio; Longobardo, Annecchino; Paolillo, Valerio
reggente della 289, 323-324; *vedi anche* Costanzo, Giacomo di
scriptor actorum della *vedi* Gilio, Filippo de; Valiante, Bernardo; Valiante, Giovanni
- Grande Ammiraglio (*Almirante*) del Regno, ufficio di 71
- Grande Ammiraglio del Regno *vedi* Marzano, Giovanni Antonio; Sanseverino, Antonello; Sanseverino, Roberto
- Gran Giustiziere del Regno, ufficio di 71, 231, 289
- Gran Giustiziere del Regno, *vedi* Orsini, Raimondo; Piccolomini Todeschini d'Aragona, Antonio
- Gran Maestro dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme *vedi* Aubusson, Pierre d'
- Gran Siniscalco del Regno, ufficio di 71
- Gran Siniscalco del Regno *vedi* Zurlo, Francesco; Guevara, Pietro de
- Gravina di Puglia (*Gravina*), conte di *vedi* Orsini, Antonaccio; Orsini, Francesco
- Grottaminarda signore di *vedi* Aquino, Ladislao d'
- Guarino, Silvestro, cronista 54n, 62n, 97, 101n, 201n, 462
- Guevara, Guevara de, signore di Arpaia 422
- Guevara, Iñigo de, conte di Ariano Irpino e Gran Siniscalco del Regno 62, 104, 220, 227, 245, 258, 261, 279, 337
- Guevara, Pietro de, di Iñigo, conte di Ariano Irpino e Gran Siniscalco del Regno 184n, 362, 367, 451-453, 456
- Guicciardini, Francesco 131n
- Guidizzoni, Giovanni, ambasciatore di Lucca, 371
- Guindazzo, Cicco Antonio, cancelliere e consigliere regio 82, 289, 329, 332-333
- Guglielmo II d'Altavilla, re di Sicilia 471
- Hébert, Michel 23, 28, 45-46, 63, 69n, 80-81, 109
- Hernando, Don vedi* Ferdinando I d'Aragona, re di Napoli
- Iamvilla, Giovanni Nicola di 107, 228, 254, 262
- Ibiza 232 e n
- Infanta illustrissima *vedi* Aragona, Giovanna d',
- Inghilterra 22
- Innocenzo VIII, papa 446, 449, 456-457
- Isabella di Castiglia, detta *La Cattolica*, regina di Spagna 202n
- Isabella di Chiaromonte, regina di Napoli 118n, 165n
- Ischia 351-352
- Isernia, Matteo di *vedi* Serino, Matteo di
- Italia (*Ytalia*) 21, 36n, 39n, 53n, 72n, 99-100, 155, 162n, 169, 175 e n, 266, 365-367, 384, 434, 437, 450, 468
- Italia meridionale 35 e n, 51, 66, 110, 153, 189
- Italiani 151
- Joan, Mateu (*Matteo, Giovanni*), cancelliere 308

- Junques, Gregorio, comandante di nave 302
- Koelhoff, Johann, *der Jiingere*, stampatore 207n
- Laconia*, località nel Regno di Napoli 421
- Ladislao d'Angiò-Durazzo, re di Napoli 22, 110 e n, 125, 129, 133n, 146, 232, 236, 285-286, 325
- Lagonessa *vedi* Leonessa
- Lago (*Iaco*), lo, località nei pressi di Cosenza 346
- Laguna *vedi* Venezia
- Lalinde Abadìa, Jesus 18
- Lanfredini, Giovanni, ambasciatore fiorentino 67, 72, 88, 168n, 170, 175n, 183n, 193, 431, 435-436, 439-443, 449, 452-453, 455-456
- Languardo, Enrico, arcivescovo di Acerenza e Matera 384
- Lanzi, Lorenzo, oratore senese 68n
- L'Aquila 43, 44n, 45 e n, 46, 53n, 64n, 88, 94, 105, 185, 186n, 260, 270, 338, 407, 425, 443, 446, 448, 454, 460
- camera aquilana 426
- camerario di 460
- capitano de *vedi* Gennaro, Leone di cinque della Arti 460
- comunità di *vedi* università di consiglio della Comunità 45, 195n
- rappresentante al parlamento generale *vedi* Lucoli, Francesco di università di 442, 459
- Lauria (*Laura*), conte di *vedi* Sanseverino, Barnaba; Sanseverino, Francesco
- Lauria, Coluccio di 106, 225
- Lauria, Tommaso di 105, 225, 229, 246, 258, 263
- Lavello 348
- Leonessa, Enrico della 105, 224, 228, 245, 258, 262,
- Leonessa, Giacomo della 104, 220, 224, 228, 245, 254, 258, 262
- Leostello, Giovan Pietro, segretario di Alfonso II d'Aragona 97-99, 168, 173
- Letto, Gabriele di, detto *Rapona* o *Rapina* 106, 225, 258
- Lione, Alonzo de, commissario regio 420
- Llull, Johan, governatore di Sorrento, Massa, Vico e Capri 113
- Lombardia 175n
- Longobardo, Anecchino, notaio e *magister actorum* della Gran Corte della Vicaria 291, 293
- Longobardo, Francesco, scrivano 271
- Lopiz, Bernat, tesoriere generale 333, 342
- Lorenzo, santo 114
- Loreto conte di *vedi* Aquino, Francesco d'
- Lucca, comunità di 176n
- ambasciatore della *vedi* Guidizzoni, Giovanni
- Lucera (*Nocera*) 92n, 419, 452
- fondaco di 419
- Lucoli, Francesco di, rappresentante dell'Aquila al Parlamento generale 45, 93n, 425-426
- Luigi, santo 114
- Luigi II d'Angiò, re di Napoli 110 e n
- Luigi XI di Valois, re di Francia 350
- Maddaloni, 421
- conte di *vedi* Carafa, Diomede
- Maestro giustiziere *vedi* Gran Giustiziere del Regno
- Maglabeto, Giachetto, segretario e procuratore del Principe di Taranto 327
- Magnanimo, il *vedi* Alfonso I d'Aragona
- Magnifico, il *vedi* Medici, Lorenzo de'
- Maida, signore di *vedi* Caracciolo, Ludovico; Ascanio, Giovanni d'
- Maiò, Giuniano 158n, 162n, 168
- Maiorca, regno di 18n
- Malacarne, Giacomo 105, 224, 258
- Maletta, Alberico, oratore milanese 310, 315

- Maletta, Francesco, oratore milanese 38n, 163 e n, 166 e n, 167n, 178 e n, 179n, 356-362
- Malgeri, *Geregi* 274
- Mandrenys*, Giovanni, comandante di nave 302
- Maneriis, Carlo de, raccomandato della città dell'Aquila 426
- Manes, Enrica 175n
- Manfredonia 45n, 185n
dogana di 419
- Manocalzati 477
- Manoppello conte di *vedi* Orsini, Nicolò
- Mantova 65
marchesi di 176n
- Maometto II, sultano ottomano, detto *gran Turco* o *el Turco* 156, 307, 310, 314, 334, 339, 370, 374, 387
- Marca anconetana 66n
- Marchandisse, Alain 207n
- Mareri, conte di *vedi* Mareri, Giovanni Antonio
- Mareri, Giovanni Antonio, conte di Mareri 104, 220, 224, 228, 245, 262
- Maria, santa 114
- Maria d'Aragona, regina di Castiglia e Leon 118n
- Maria di Castiglia, regina d'Aragona 87n, 115, 138, 218, 220
- Marimon, Joan de, oratore barcellonese 36n, 294-295
- Marino, barone di Ripacandida 110n
- Marinuccio, Cola de, raccomandato della città dell'Aquila 426
- Marongiu, Antonio 17, 90n
- Marramaldo, Landolfo 107, 226, 229, 246, 258
- Marsico conte di *vedi* Sanseverino, Giovanni
- Marticello*, barone 422
- Martino, santo 114, 431
- Martino, Angelillo de, commissario fiscale in Terra di Lavoro *citra flumen Gariliani* 271
- Martirano 346
- Martorell, Francesc, segretario regio 82, 267, 317, 329
- Marzano, famiglia 110n
- Marzano, Giovanni Antonio, duca di Sessa e Grande Ammiraglio del Regno 59, 102, 220, 223, 227, 242, 244, 247-248, 251, 253-254, 261, 279
- Marzano, Goffredo 110n
- Marzano, Marino, di Giovanni Antonio, principe di Rossano 29n, 64-65, 160, 162n, 315, 327, 336, 456
- Marzano, Matteo, sindaco di Capua 277
- Massa, governatore di *vedi* Llull, Johan
- Massafra, spese per le cavallerizze di 422
- Matera, arcivescovo di *vedi* Languardo, Enrico
- Matteo, santo 114
- Mattia Corvino, re d'Ungheria 163 e n, 179, 360-361
- Mazzara (*Matzara*) del Vallo 421
- Mazzella, Scipione 140n, 143n, 276
- Mazzoni delle Rose (*Mazzoni*), zona situata nel basso corso del fiume Volturno 126n
- Medici, de', famiglia 193
- Medici, Antonio de', ambasciatore fiorentino a Napoli 374, 388
- Medici, Lorenzo de', detto *il Magnifico* 88, 183n, 186, 188-189, 196-198, 388, 394-395, 397-398, 406, 419, 436, 440, 442, 450, 453
- Medici, Piero de' 463
- Melfi (*Melfe*), costituzioni di 166
duca di *vedi* Caracciolo Giovanni; Caracciolo Troiano
- Meli, Patrizia 175n
- Mercader, Pietro (*Pere*), tesoriere generale 301, 303, 318n
- Mercurio, santo 114
- Messanello, Giacomo di, milite 247, 263
- Messina 291
- Mezzogiorno *vedi* Italia meridionale
- Michele, santo 114

- Miccus vedi* Cimpano, Micco
- Miglionico (*Mogliionicho; Moglionico*) 51, 56, 451-453, 455-458
Dieta di 172n, 345
- Milano, 65, 67, 68n, 154n, 161n, 177, 188 e n, 349-350, 372, 394, 397, 437
brenta di 391
denaro di 391
duca di *vedi* Sforza, Francesco; Sforza, Galeazzo Maria; Sforza, Gian Galeazzo
ducato di 175n, 176n, 187n, 189, 449
- Milissari, Cola, sindaco dell'università di Fiumara di Muro 274
- Minturno 273, 299
- Mirabello, signore di 106, 225, 259
- Miralles, Melcior, cappellano di Alfonso I d'Aragona 59, 61 e n, 62, 97, 258
- Miroballo, Giovanni 269
- Missanello, Giacomo 107, 229, 259
- Modena 65
- Molfetta 261, 290
- Monaco (*Lo Monaco, Dello Monaco*) Guglielmo, fonditore 162
- Monferrato, marchesi di 176n
- Monforte, Serio di 107, 228, 262
- Monforte Gambatesa, Angelo, conte di Campobasso 58, 60n, 104, 220, 223, 225, 258, 263
- Monforte Gambatesa, Carlo, detto *di Campobasso*, conte di Termoli 105, 224, 228, 245, 258, 262, 327, 336, 344
- Monforte Gambatesa, Nicola (Cola), di Angelo, detto *di Campobasso*, 60n, 104, 229, 246, 263, 337
- Monopoli, entrate fiscali della dogana 420
- Mons Rigundus*, località nei pressi di Bari-sciano 273
- Montagano, conte di *vedi* Appiani, Gherardo Felice
- Montagano, Francesco da, conte di Montagano 104, 224, 259
- Montagano, Giacomo da, conte di Montagano 104, 224, 259
- Montalto, feudo di 139, 272
- Monte Bisazza*, spese per le masserie di 422
- Montecatini, Antonio da, oratore estense 38n, 176n, 371, 387, 397
- Montefalcone, Pietro Giacomo di 108, 229, 246, 263
- Montefeltro, Costanza da, principessa di Salerno 452
- Montefeltro, Guidobaldo da, duca di Urbino 455
- Monte Ferrato, Pietro da (*Pietro de Ferreris*), milite e consigliere regio 242, 247-248, 251, 253-254
- Monteforte, Giorgio di 246
- Montefredane (*Montefredano*) 477
- Monteleone, duca di 97, 99, 100 e n, 260
- Monteodorisio, conte di *vedi* Barrile, Perdicasso
- Montepeloso, Maffeo di, giudice 291-293
- Monteroduni, inviati dell'università di 201n
- Montevergine (*Monte Virgine*), abbazia di, terre della 419
- Monti, Cola Antonio de', luogotenente del gran camerario 82, 329
- Monti, Francesco de', commissario fiscale in Principato Citra e Basilicata 399
- Montorio Aquilano *vedi* Montorio al Vomano
- Montorio al Vomano (*Monte Orio; Montorio*) conte di *vedi* Camponeschi, Luigi; Camponeschi, Pietro Lalle
contessa di *vedi* Pereira i Noroña, Maria
- Montoro, conte di *vedi* Zurlo, Francesco
- Montoro, conte *vedi* Zurlo, Salvatore
- Morano, Teseo 105, 224, 229, 246, 258
- Mormile, Carlo, rappresentante del seggio di Portanova 461
- Muro Lucano (*Muro*), barone di *vedi* Fusco, Antonio di
- Napoletani 153, 465

- Napoli 15, 17-19, 22-24, 27-28, 30-35, 39 e n, 41-44, 45 e n, 46, 48, 50 e n, 51 e n, 54 e n, 55-58, 60, 61 e n, 62 e n, 66n, 67-69, 70n, 71, 73-76, 80, 82n, 83n, 85n, 86 e n, 87 e n, 91, 93n, 95, 98 e n, 99-101, 110n, 112, 114 e n, 115 e n, 117 e n, 118n, 124n, 127, 130, 143n, 147n, 154n, 155n, 158-159, 161 e n, 163 e n, 164n, 165, 167, 169-170, 174 e n, 175, 177-178, 180, 184 e n, 186 e n, 187, 188n, 189, 192 e n, 199-200, 201 e n, 202 e n, 203 e n, 204-207, 209, 210 e n, 220-221, 226-227, 235, 238, 247-248, 255-257, 259-261, 265-266, 268-276, 283, 290-291, 293-298, 305, 307, 310-311, 313-317, 327, 334-335, 346, 348-351, 353, 356-358, 360-362, 364-366, 368, 371-377, 379-380, 385, 388-394, 397-399, 404-408, 414-418, 423-433, 435-442, 444-445, 447, 449, 451-454, 456-457, 459-462, 464-467, 469-472, 474, 476
- abitanti di 404-406
- Archivio di Stato di 82n
- Archivio Pignatelli Aragona Cortes 82n, 84
- Archivio Municipale 86n, 221, 404, 462
- Arcivescovado di 469n
- barricello di 399
- botte di 400
- cantaro di 401
- casa del Duca di Calabria Ferdinando II d'Aragona *vedi* Gesù Nuovo, chiesa
- Castel Capuano 113, 392, 430, 468
- Castel dell'Ovo 112, 164n, 207, 470
- Castelnuovo 23-24, 40, 51 e n, 52 e n, 68, 75, 110n, 112, 140n, 151, 155, 168, 202n, 203n, 276, 278-279, 289, 306, 308-309, 313, 334, 368, 372, 388, 404, 406, 423, 431, 445, 459-460, 465, 468-469
- arco di 112
- camera della Gorgiola (*delle reggiole*) 51 e n, 368
- castellano 334
- giardino *vedi* parco
- loggia grande 51n
- parco 164n
- porta bronzea 162 e n
- sala grande 51 e n, 52, 67, 168, 392, 418, 430-432, 434, 445, 461-462, 475
- sala piccola 51 e n, 462
- torre dell'oro 51n, 177, 351
- Castel Sant'Elmo 112
- cittadini di 404-406
- decina di 401
- Deputazione degli Otto del Buono Stato 208
- Deputazione dei Diciotto di Balìa 208
- Deputazione del donativo 85n
- Eletti di 471-472
- Entrate fiscali 420
- gabelle di 443
- gentiluomini di 472-473
- Gesù Nuovo, chiesa 24, 52, 163, 356-357, 459, 461-462
- Hospicio Cavensi* 291
- Incoronata, Piazza della 66n, 99-100, 364-366
- Maschio angioino *vedi* Castelnuovo
- mercato della Maddalena 400
- misura di 395-396
- molo Beverello 208
- molo Grande 418
- mura nuove 184n
- Palazzo Sanseverino *vedi* Gesù Nuovo, chiesa
- Paludi 90n, 148-149, 327
- Porta Capuana 112, 148
- rotolo di 399-400
- S. Domenico, chiesa 118n
- S. Giorgio, chiesa di 291

- S. Giorgio, platea di 291
- S. Gregorio Armeno, chiesa e monastero femminile 113, 116
- S. Ligorio, chiesa di, poi S. Gregorio Armeno 247, 264 e n
- S. Liguoro, chiesa di *vedi* S. Ligorio
- S. Maria dell'Incoronata, chiesa di 23, 52 e n, 99-100, 203n, 294-295
- S. Martino, monastero di 18
- S. Pietro Martire, chiesa di 118n, 165n, 335
- San Lorenzo, convento di 23, 52 e n, 59-60, 112-113, 218, 227, 248, 256-257, 259, 261, 264, 466-467
- capitolo 52, 227, 248, 256, 265
 - chiesa 52
 - cucina e refettorio grande 50n
 - padre guardiano 256
 - sacrestia 85 e n, 86n
 - tribunale di 52n
- Sant'Antonio, borgo di 113
- Sant'Antonio Abate, convento di 112
- Santa Chiara, chiesa del monastero di 24, 51, 52 e n, 67-68, 75 e n, 76, 110n, 313, 317, 327, 388, 390, 394, 423, 433-434, 437, 461, 464-465
- Seggi di 202, 461
- Seggio di Capuana, rappresentante del *vedi* Zurlo, Salvatore
- Seggio di Montagna rappresentanti del *vedi* Cicinello, Giovanni; Poderico, Giovanni Antonio
- Seggio di Nido, 461
- rappresentante del *vedi* Brancaccio, Marino
 - università del 461
- Seggio di Portanova, rappresentante del *vedi* Mormile, Carlo
- Seggio di Porto, rappresentante del *vedi* Severino, Alessandro
- Sindaco di 87n, 200, 467
- tomolo di 399, 402
- tribunali 368
- Napoli, re di 172, 467 *vedi anche* Ferdinando I d'Aragona
- Napoli, Regno di 15, 16, 18n, 19-20, 22-23, 28, 33, 40-41, 46, 53n, 55n, 59, 79, 81, 82n, 85 e n, 86n, 99, 109, 111-112, 115, 130, 138n, 140-141, 154, 169, 199, 203, 210 e n, 211, 215, 217, 231, 240-242, 255, 258, 264-265, 273, 275-276, 279, 289, 291, 300, 305, 309-310, 315, 331, 366, 369-371, 415, 417, 434, 436, 449, 461-462, 467, 475, 476n
- chiesa del 183
 - Consiglio della Pecunia 128-129, 323
 - Consilium subornacionum* 129
 - gabelle del 443
 - luogotenente generale del 116-117
 - Sette [Grandi] Ufficiali del 117, 210n
 - Viceré del *vedi* Toledo, Pedro de
- Napoli, trono di 78, 151, 153 e n, 159, 160
- New York, Pierpont Morgan Library 69n
- Nicastro,
- conte di *vedi* Caracciolo, Luigi
 - piano di 346
- Nicola, santo 114
- Nicotera 304n
- Noce, Giovanni della 105, 224, 228, 245, 258, 262
- Nocera, conte di *vedi* Zurlo, Francesco
- Nola, conte di *vedi* Orsini, Raimondo
- Norimberga 206n
- Notar Giacomo, cronista 51n, 66n, 94, 96-97, 98 e n, 99, 100 e n, 364, 368, 418, 461, 464, 475
- Nuça, Joan de la, viceré di Sicilia 85n
- Occidente 109
- Offido *vedi* Oppido
- Olzina, Joan, segretario regio 40, 59, 77, 80-81, 221-222, 230, 235, 240-242, 247-249, 251, 253-254, 264
- Oppido Mamertino (*Oppido*), signore di *vedi* Aschariis, Giovanni de

- Orefice, Riccardo 378
- Orsini, Angelo 225, 258
- Orsini, Antonaccio, di Francesco, conte di Gravina 142, 301, 303
- Orsini, Francesco conte di Gravina e prefetto di Roma 103, 220, 223, 227, 244, 251, 254, 258, 261
- Orsini, Gabriele, duca di Venosa 62, 103, 220, 223, 258, 295, 298
- Orsini, Giovanni Antonio, Principe di Taranto e Gran Connestabile del Regno 30-31, 40, 43, 50n, 63-64, 92, 102 e n, 118n, 122 e n, 152, 157, 158n, 160, 220, 222, 227, 242, 244, 247-248, 251, 253-254, 258, 261, 278, 294-295, 297-300, 305, 317, 327, 336-337, 342, 344-345, 351
procuratore di 148, *vedi anche* Maglabeto, Giachetto
- Orsini, Giovanni Antonio, conte di Tagliacozzo 103, 139, 220, 223, 227, 244, 251-253, 258, 261, 275-276, 295
- Orsini, Nicolò, conte di Manoppello 103, 220, 223, 228, 245, 258, 262
- Orsini, Orsino, Gran Cancelliere del Regno 102, 220, 223, 227, 242, 244, 247, 253, 261
- Orsini, Orso, duca di Ascoli [Satriano] e conte di Nola 164, 167, 360-362, 364
- Orsini, Raimondo, principe di Salerno e conte di Nola, Gran Giustiziere del Regno 59, 102, 113, 220, 223, 227, 242, 244, 247, 253-254, 258, 261, 279, 327, 335
- Orsini, Roberto, detto *cavaliere Orsini* (anche *el cavaleiro*), condottiero poi conte di Albe e Tagliacozzo 363
- Orsini Sessa, contessa di Buccino 59 e n, 104, 223
- Orsini, Virgilio *vedi* Orsini d'Aragona, Gentil Virginio
- Orsini d'Aragona, Gentil Virginio, signore e condottiero 188n
- Ortona 106, 349, 420
- Ossuna, duca di 97
- Otranto (*Hydrontum, Idrontum, Ottront*) 47 e n, 54n, 162, 174 e n, 175 e n, 181n, 183, 184n, 373-379, 381, 383-384, 402
campo contro 388
guerra di 417
invasione di 443
porto di 378
- Ottaviano (*Ottavio*) Gaio Giulio Cesare, imperatore romano 468
- Padula, certosa di San Lorenzo 469 e n, 474
- Paganello, Cola, inviato presso Cesare d'Aragona 477
- Paganis, Francesco de, presidente della Regia Camera della Sommaria 137n
- Palena, conte di *vedi* Capua, Bernardino de
- Palermo, Biblioteca Comunale 221n
- Palomar, Ramon, giurista del Sacro Regio Consiglio 82, 324, 329
- Palumbo, Giacomo 273
- Pandolfini, Pierfilippo, oratore fiorentino 94 e n, 188-189, 190n, 191n, 388, 394-395, 397-398, 406
- Pandone, Francesco, conte di Venafro 104, 107, 220, 226-227, 245, 258-259, 262, 265, 279, 338
- Pandone, Scipione, conte di Venafro 337
- Panizer, Matteo, detto *Forlano*, barone 105, 224, 258
- Panormita *vedi* Beccadelli Antonio
- Paoella, Giovanni, ufficiale della Regia Camera della Sommaria 411
- Paolillo, Valerio, *magister actorum* della Gran Corte della Vicaria 291
- Paolo, santo 114
- Papato *vedi* Chiesa, Stato della
- Parigi, Biblioteca Nazionale di Francia 36n
- Passero, Giuliano, cronista 66n, 67n, 94, 95n, 96n, 97-100, 364-365, 464-465
- Pelegrí, Gaspar, cronista 97, 120, 257, 482

- Penisola *vedi* Italia
 Pentima 125n
 Pereira i Noroña, Maria, contessa di Montorio al Vomano 422
 Perpignano 80
 Perpinyà, Jaume, ambasciatore del re di Navarra 81, 113, 116, 242, 247, 253, 255, 264
 Persico, Brocardo de' (*conte Brocardo*), conte di Sabbioneta 98n, 348, 368
 Pescara,
 arrendatori e gabelloti di 413
 marchese di *vedi* Aquino, Berardo Gaspare d'; Avalos, Iñigo d'
 passo di 413
 ponte di 413
 torre di 413
Petranelle, signore di *vedi* Pandone, Francesco
 Petroni, Ludovico, oratore senese 36n, 295
 Petrucci, Antonello, segretario regio 72 e n, 75n, 163, 167, 193, 311, 354, 362, 372, 374, 379-381, 404, 406, 408-409, 417, 423, 427, 431-432, 434, 444, 451, 455-456, 458
 Petrucci, Francesco, di Antonello, 361
 Pianelli, Francesco, sindaco di Bitonto 44, 460
 Piccinino d'Aragona Visconti, Giacomo (*Conte Jacobo*), condottiero 154, 161n, 242, 247, 253, 255, 264, 348-350, 353-354, 368
 Piccolomini *vedi* Piccolomini Todeschini d'Aragona
 Piccolomini Todeschini d'Aragona, Antonio, duca di Amalfi, Conte di Celano e Gran Giustiziere del Regno 67n, 99, 100, 362, 364-367, 409, 421
 Piccolomini Todeschini d'Aragona, Isabella, di Antonio 67n, 364-366
 Piccolomini Todeschini d'Aragona, Maria, di Antonio 157n
 Piccolomini Todeschini d'Aragona, Vittoria, di Antonio 67n, 364-366
 Piemonte 66n
 Pierozzi, Antonino, arcivescovo di Firenze, santo 152
 Pietramelara, signora di, *vedi* Della Ratta, Giovanna
 Pietralcina, signore di 106, 225, 259
 Pietro, santo 114
 Pietro III re d'Aragona 127
 Pietro IV re d'Aragona 165
 Piloso, Antonuccio, cancelliere di Alfonso II d'Aragona 392
 Piombino 269
 signore di *vedi* Appiani, Giacomo IV
 Pisa 291, 293
 Pisciotta, signore di *vedi* Caracciolo, Francesco
 Pizzoferrato (*Pizo Ferro*) 477
 Platamone, Battista di, consigliere regio 242, 247-248, 251, 253-254
 Poc, Montserrat, alguazzino regio 143n
 Poderico, Giovanni Antonio, rappresentante del seggio di Montagna 461
 Poitiers, Margherita di, marchesa di Crotona 58-59 e n, 103, 223
 Policastro 372
 Pontano, Giovanni, segretario regio, umanista, 162n, 167, 459-460, 462
 Ponti, Giacomo dei 107, 226, 259
 Popoli, conte di *vedi* Cantelmo, Nicola; Cantelmo, Pietro Giampaolo
 Portogallo 31, 81
 Porzio, Camillo 458
 Pou (*Impo, Impou*), Giovanni, commissario in Terra di Lavoro e luogotenente del Gran Camerario 195n, 404, 406, 408, 411, 444, 452, 458
 Pozzuoli (*Putzuolo*) 271, 420
 Prata di Principato Ultra (*Prata*) 477
 Pratola Serra 477
 Priamo, re di Troia 467
 Prinectis, Francesco de, giudice della Gran Corte della Vicaria 291

- Principato Citra, provincia del Regno di Napoli 232, 236, 254, 303 e n, commissario fiscale per *vedi* Afflitto, Renzo d'; Monti, Francesco de' entrate fiscali per fuochi e sale 419
- Principato Ultra, provincia del Regno di Napoli 135, 136n, 238, 303n, 476 entrate fiscali per fuochi e sale 419
- Principato, Cola di, camerlengo del casale di Sitizzano 275
- Procida, don *vedi* Pròxita, Nicolau de
- Protonotario o Logoteta del Regno, ufficio di 71, 73, 86 e n, 283
- Protonotario regio *vedi* Caetani d'Aragona, Onorato
- Pròxita, Nicolau de, maggiordomo di Ferdinando I d'Aragona 363
- Pucci, Dionigi, oratore fiorentino 459, 463
- Pucci, Magdala 91n
- Puglia (*Apulia*) 51, 56, 92, 118, 142 e n, 144, 174 e n, 177n, 232, 236, 265, 301, 303, 325, 344, 346, 348-349, 351, 373, 377, 398, 448, 451-454, 457 dogane di 174n entrate fiscali per tratte 421
- Pujades, Guillelm, tesoriere generale 132n, 137n
- Pujades, Mateu, tesoriere generale 132n, 134
- Pulderico, Giovan Francesco, giudice ai contratti 291, 293
- Pusterla, Pietro da, oratore sforzesco 353
- Putignano 420
- Ram, Ferrer, vicecancelliere e protonotario della Corona d'Aragona 81n, 242, 247-248, 251, 253, 255
- Ragona *vedi* Aragona
- Rangone, Gabriele, cardinale legato nel Regno di Napoli per la riconquista di Otranto 72, 378-379, 381, 383
- Rapicano, Leonardo, miniatore 158n, 168 e n
- Reale, Antonio 107, 225, 259
- Recanati 337
- Regia Camera della Sommaria 86, 121, 125-126, 134 e n, 142n, 167n, 195, 206, 221, 235, 249-250, 269, 272, 275-276, 282, 284, 318, 331, 333, 362, 388, 391, 405, 409-411, 444, 446, 476 funzionari della 139n, *vedi anche* Cesare; Cimpano, Micco; Golino, Pietro; luogotenente della 477 presidente della 289, *vedi anche* Gaeta, Goffredo di; Paganis, Francesco de razionali della 289, *vedi anche* Cioffi, Bernardino de', ufficiale della *vedi* Paolella, Giovanni
- Reggio Calabria (*Reggio*), conte di *vedi* Cardona, Alfonso de,
- Regnum Lacii* (Italia) 257
- Rende, campo regio nei pressi di 345-346 conte di *vedi* Adorno, Prospero
- Requesens, Bernat de, mastro portolano del Regno di Sicilia 81, 248, 254
- Requesens, Galçeran de, conte di Trivento 422, 476-477
- Ricci (*De Ritiis*), Alessandro de', cronista aquilano 97-98, 101, 207, 446
- Ricciardis, Carlo de' 106, 225, 258
- Ricciardis, Ettore de' 106, 225, 258
- Ricciardis, Francesco de' 106, 225
- Riccio, Michele, giurista del Sacro Regio Consiglio 82, 285
- Ripacandida, barone di *vedi* Marino
- Rizzo, Pietro 106, 225, 258
- Rizzo, Pippo 106, 225
- Roberto d'Angiò, re di Sicilia 128, 320 e n
- Rocca di Mondragone, località oggi situata nel comune di Mondragone 273, 422
- Roccasecca 422
- Rodi 174-175, 176 e n, 369-371
- Rodi Garganico (*Rodi*) 419
- Roger de Pallars, Arnau, vescovo di Urgell

- e patriarca di Alessandria 242, 247-248, 251, 253, 264
- Roma (*Urbs*), 98n, 136, 175n, 182n, 185n, 206, 209n, 342, 375, 388, 448, 453-456
- Archivio Storico Capitolino 64n
- collegio dei Cardinali 475
- collette per la difesa di 136n
- prefetto di *vedi* Orsini, Francesco
- sacro senato 475
- Rossano,
- principe di *vedi* Marzano, Marino
- principessa di *vedi* Aragona, d', Eleonora, di Alfonso
- Ruffo, famiglia 58n
- Ruffo, Carlo, conte di Sinopoli 57n, 62, 104, 220, 223, 258, 270-271, 347
- Ruffo, Covella, duchessa di Sessa e contessa di Altomonte 57n, 58, 59 e n, 103, 223
- Ruffo Enrichetta, di Nicola, moglie di Antonio Centelles 57n, 58, 59 e n, 103, 223
- Ruffo, Esaù 57n, 60n, 104-105, 224, 229, 246, 258, 263
- Ruffo, Nicola, marchese di Crotone 57n, 58, 105, 224
- Ryder, Alan 17, 26, 38, 135, 318n
- Sabbioneta, conti di 368
- Sacro Regio Consiglio 113, 116, 120, 126-127, 129, 143-144, 283, 285, 289, 316-318
- presidente 127 e n, 289
- Sadoletto, Nicolò, oratore estense 38n, 41n, 68n, 72n, 176n, 182n, 186n, 369, 371-375, 377, 379-381, 386-387, 389
- Sagrera, Guillem, architetto 51n
- Sakellariou, Eleni 18, 130
- Sala, Alberto della, oratore estense 191n, 193, 407
- Salandra, barone di *vedi* Sanseverino, Galeazzo
- Salerno, 162n, 315, 452, 456
- principato di 59
- principe di *vedi* Orsini, Raimondo; Sanseverino Antonello; Sanseverino, Roberto
- principessa di *vedi* Aragona, Elonora d'; Montefeltro, Costanza da
- Salutati, Coluccio, umanista 153 e n,
- S. Giovanni, ordine ospedaliero di 57n
- S. Marco, duca di *vedi* Sanseverino, Antonio
- S. Mauro, barone di *vedi* Della Porta, Nicolò Matteo
- S. Mauro, Guglielmo di, notaio e procuratore di Nicolò Matteo Della Porta 60n, 230, 247
- Samito, Gregorio de* 457
- Sanchez (*Zianzes*), Giovanni, consigliere regio 167, 362
- San Francesco, frati di 358
- San Giovanni in Galdo 420
- San Mango sul Calore (*Sancto Mango*) 477
- San Mango, Melchiorre di 105, 224, 229, 246, 258, 263
- Sanframondo, famiglia 57n
- Sanframondo, Aloisio (*Loysio*) 57n, 107, 226, 259
- Sanframondo, Antonio 57n, 107, 225, 259
- Sanframondo, Cola 57n, 106, 225, 228, 245, 259, 262
- Sanframondo, Giacomo 57n, 58, 107, 225-226, 259
- Sanframondo, Guglielmo, conte di Cerreto 57n, 103, 220, 223, 227, 245, 258, 261
- Sangermano *vedi* Cassino
- Sangro, Antonio di 106, 225, 258
- Sangro, Giacomo di 106, 225, 229, 246, 258, 263
- Sangro, Paolo di 106, 225, 258
- Sannazaro, Jacopo, umanista 168n
- Sannelli, Scipione 140n, 277
- Sannio 257
- Sanseverino, conte di *vedi* Sanseverino, Giovanni; Sanseverino, Roberto
- Sanseverino, famiglia 70n, 110n, 164n
- Sanseverino, Amerigo, conte di Capaccio

- 103, 220, 227, 245, 247, 258, 262, 279
- Sanseverino, Altobello 107, 228, 246, 262
- Sanseverino Antonello, principe di Salerno conte di Marsico e di Sanseverino e Grande Ammiraglio del Regno 203 e n, 209, 367, 372, 421, 452, 454, 456, 469 e n, 476 e n
- Sanseverino, Antonio, duca di S. Marco e conte di Tricarico 102, 220, 223, 227, 244, 258, 261, 279, 304n, 327, 336
- Sanseverino, Barnaba, conte di Lauria 457, 469n, 476n
cancelliere di *vedi* Amelio, Giacomo di
- Sanseverino, Carlo, conte di Mileto 172, 422, 476n
- Sanseverino, Ilaria (*Hillaria*), di Roberto 372
- Sanseverino, Filippo 60n, 108, 230
- Sanseverino, Francesco, conte di Lauria 104, 223, 227, 245, 258, 262
- Sanseverino, Galeazzo, conte di Salandra e Garaguso 105, 224
- Sanseverino, Giovan Francesco, conte di Caiazzo 68n, 421
- Sanseverino, Giovanna, di Roberto 372
- Sanseverino, Giovanni, conte di Marsico e di Sanseverino 103, 220, 223, 227, 245, 251-253, 258, 261, 265
- Sanseverino, Giovanni Antonio, maggiordomo di Ferdinando I 422
- Sanseverino, Girolamo, principe di Bisignano 164n, 203n, 209, 362, 372, 409, 421, 423, 451-452, 454, 456, 469n, 470n, 476 e n
- Sanseverino, Guglielmo, conte di Capaccio 469n, 476n
- Sanseverino, Luca 107, 228, 245, 254, 262
- Sanseverino, Michele 60n, 107, 108, 228, 230, 246, 262-263
- Sanseverino, Roberto, conte di Marsico e di Sanseverino, principe di Salerno dal 1463 e Grande Ammiraglio del Regno 52, 62n, 163, 164n, 337, 362, 459
- Sanseverino, Roberto (*signor Roberto*), condottiero e conte di Caiazzo 451, 456-457
- Sanseverino, Tommaso di, vicario di Luigi II d'Angiò 110n
- Sanseverino, Ugo (*Ugone*) 107, 226, 228, 246, 259, 262
- Sanseverino, Venceslao 107, 228, 245, 262
- Sant'Agapito, Leone di 106, 225, 229, 246, 259
- Sant'Angelo Limosano (*Sancto Angelo*) 477
- Sant'Elia Fiumerapido (*S. Elia*) 96
- Santa Eufemia, priore di *vedi* Seripando, Sergio
- Santa Sede *vedi* Chiesa, Stato della
- Santomango, Scipione di 315
- Santomango, Tomaso di 315
- Santomauro, Pandolfo 108, 263
- Santo Stefano di Sessanio (*Santo Stefano*) 273
- Sanudo, Marin, cronista 97, 101, 207, 470, 475, 476n
- Sarda, Pietro 274
- Sardegna 28, 32, 55n, 66 e n, 68n, 109, 149
regno di 15, 80
- Sarno 165n
conte di *vedi* Coppola, Francesco
- Sarrocchio, Giacomo, commissario in Principato Citra e Basilicata 303, 141
- Sassoferrato, Bartolo da, giurista 153
- Satriano, conte di *vedi* Aquino, Francesco d'
- Savoia, ducato di 176n
- Savoia, Bona di, duchessa di Milano 174n
- Scaglione, Gianluigi (*Joan Luisi*), sindaco di Aversa 462
- Scala, Francesco, luogotenente del logoteta e protonotario Onorato Caetani 408
- Scales, Francesco, ambasciatore napoletano 175n
- Scanderbeg *vedi* Castriota, Giorgio
- Scilza 477
- Segretario, il, *vedi* Petrucci, Antonello

- Seminara 270-271, 274-275
 Senatore, Francesco 70n
 Senerchia, Amelio 105, 224, 229, 258, 263
 Serenissima *vedi* Repubblica di Venezia
 Serino, Matteo di 107, 226, 228, 246, 259, 263
 Seripando, Sergio, priore di Santa Eufemia
 57n, 106, 225
 Serre *vedi* Pratola Serra
 Sessa Aurunca (*Sessa*),
 duca di *vedi* Marzano, Giovanni Antonio
 duchessa di, *vedi* Ruffo, Covella
 duchi di 84n
 Sessano, barone di *vedi* Castagna, Nicola della
 Severino, Alessandro, rappresentante del
 seggio di Porto 461
 Severo, santo 114
 Sforza, famiglia 36n, 189
 Sforza, Ascanio Maria, cardinale dal 1484
 52n, 71, 392-393
 Sforza, Bona *vedi* Savoia, Bona di
 Sforza, Drusiana, di Francesco, moglie di
 Giacomo Piccinino 161n
 Sforza, Filippo Maria, di Francesco, 372
 Sforza, Francesco, duca di Milano 71, 90,
 138, 151n, 154 e n, 155 e n, 156n, 161 e
 n, 165n, 189n, 220, 308, 310, 315, 334-
 338, 340-342, 345-346, 348, 353-354
 Sforza, Galeazzo Maria, di Francesco, duca
 di Milano 163n, 167n, 178 e n, 179n,
 356-362
 Sforza, Gian Galeazzo, di Galeazzo Maria,
 duca di Milano 52n, 172, 174n, 188 e n,
 189, 191n, 369-370, 374-377, 380, 382,
 389-390, 392-393, 414, 416-418, 423-
 424, 427, 429-430, 432, 435, 437-438,
 441-442, 444
 Sforza Ippolita Maria, di Francesco, duchessa
 di Calabria 71 e n, 86, 161 e n, 164n, 348,
 350, 352-355, 390, 392, 421, 432, 434,
 451-452, 454
 Sforza, Ludovico, detto *il Moro*, di France-
 sco, duca di Milano 186, 187n, 449, 470
 Sforza, Tristano, di Francesco, condottiero
 161, 354
 Sforza Visconti *vedi* Sforza
 Sicilia 28, 32, 54, 55 e n, 66 e n, 85, 93n,
 149, 165, 220, 294
 regno di 15, 291
 ammiraglio del *vedi* Ventimiglia,
 Antonio di
 maestro giustiziere del *vedi* Cardona,
 Pedro de
 mastro portolano del *vedi* Requesens,
 Bernat de
 regno di *Citra Farum* *vedi* Napoli, Re-
 gno di
 regno di *Ultra Farum* *vedi* Sicilia, Regno
 di
 viceré di *vedi* Nuça, Joan de la
 Sicola, Sigismondo 110n, 133n
 Siena, 161n, 353-354, 423, 446
 Balìa di 67n, 69 e n, 423
 capitano di 392
 comune di 36n, 176n
 Concistoro di 295, 299
 Priori di 392
 Signoria di 438
 Silvestro, Galeazzo, sindaco di Aversa 462
 Simonetta, Cicco (*messer Ciccho*), segretario
 di Francesco Sforza 417
 Sinopoli, conte di *vedi* Ruffo, Carlo
 Siracusa, arcivescovato di 315
 Sirpo, Pellegrino, argentiere 168
 Sirvent, Pietro, comandante di nave 302
 Siscar, Francesco, viceré di Calabria 303,
 304n, 309
 Sisto IV, papa 417
 Sitizzano, casale,
 camerlengo di *vedi* Principato, Cola di
 università di 274-275
 Siviglia, Biblioteca Colombina di 120n
 Soderini, Francesco, vescovo di Volterra
 209n
 Somma, Marino di, commissario per l'esa-

- zione del focatico in Terra di Lavoro e Contado di Molise 131n
- Sommaria (*Summaria*) *vedi* Regia Camera della Sommaria
- Sonnino, Clemente di, giudice della Gran Corte della Vicaria 291
- Sora duca di *vedi* Cantelmo, Nicola; Cantelmo, Pietro Giampaolo
- Sorrento, governatore di *vedi* Llull, Johan
- Sorrento, Antonio di 105, 224, 229, 246, 258
- Sovarano, località nel comune di Cetara 420
- Spagna 28, 54, 67, 200
 re di *vedi* Ferdinando II d'Aragona, detto *il Cattolico*
 reali di 163n
 regina di *vedi* Isabella di Castiglia, detta *la Cattolica*
 Spagna aragonese 53n
 Giustiziere, ufficio di 53n
- Spallato, Ludovico cancelliere del principe d'Altamura 457
- Sparella, Brunoro, addetto alle strade extraurbane 323
- Spatola, casale 269
 delegato del *vedi* Coipo, Matteo
- Spechio, Lupo de, cronista 97, 259
- Specchio (*Spegio*) Diego de, funzionario regio 351
- Spinazzola, spese per le cavallerizze di 422
- Spinello, Antonio 105, 224, 228, 245, 258, 262
- Spinello, Troiano 107, 226, 259
- S. Spirito, abate di 57n, 106, 225
- Spitaletum* 126n
- Squillace 269
- Stariis, Jobanni de* *vedi* *Aschariis*, Giovanni de
- Stendardo Boffa *vedi* Stendardo
- Stendardo Marino, luogotenente del Gran Camerario 105, 224, 228, 245, 258, 262
- Stendardo, Matteo, conte di Gerace 59, 60n, 105, 229, 246, 263
- Storti, Francesco 154, 157n, 160, 165, 171-172
- Sulmona 186, 238, 348, 407, 449, 478-479 cittadini di 449
- Sulmona, Silvestro di 273
- Sussulano, Pietro, sostituto del tesoriere di Calabria 269, 274
- S. Valentino, conte di *vedi* Acquaviva, Corrado
- Taddeo, Tommaso di, doganiere di Barletta 311
- Tagliacozzo, conte di *vedi* Orsini, Giovanni Antonio
- Talamanca, Gaspar, segretario di Ferdinando I d'Aragona 314-315
- Talenti, Giovan Angelo, ambasciatore milanese 38n, 174n, 369-370, 372
- Taranto 92n, 351, 370, 420
 principato di 163n, 360, 456
 principe di *vedi* Orsini, Giovanni Antonio
- Tarsia, Galeazzo (*Galasso*) di 105, 224, 229, 246, 258, 263
- Teano 343
- Teramo 334, 426
 comunità di 45
 episcopato di 334
- Terenzi, Pierluigi 99
- Terlizzi 92n
- Termoli, conte di *vedi* Monforte Gambatesa, Carlo
- Terracina, 408
 viceré di 342-343
- Terra di Bari, provincia del Regno di Napoli 238
 commissari fiscali di 290
 entrate fiscali per fuochi e sale 420
 percettore di 422
 spese per le castellanie di 422
- Terra di Lavoro, provincia del Regno di Napoli 64n, 131n, 139, 142, 195, 202, 232, 236, 238, 254, 272, 303n, 337

- commissario fiscale *vedi* Affitto, Michele d'; Martino, Angelillo de; Pou, Giovanni
 commissario per l'esazione del focatico *vedi* Somma, Marino di
 entrate fiscali per fuochi e sale 420
 entrate fiscali per tratte 420
 Terra d'Otranto, provincia del Regno di Napoli 238, 351
 entrate fiscali per fuochi e sale 420
 spese per le castellanie di 422
 Terranova, conte di *vedi* Correale, Marino
 Tiberio Claudio Nerone, imperatore romano 468
 Tivoli 266-267
 Tocco, Algasio (*Giacomo*) di 108, 229, 246, 263
 Toledo, Pedro de, viceré di Napoli 200
 Tolomeo, Giacomo 446
 Toro 420
 Torre del Greco 23, 42-43, 270, 272, 275-277, 290, 295, 313-314, 317, 330, 332
 castello di 297-298
 Tortosa 63
 Toscana 182n
 Tozzoli, Luca, luogotenente di Onorato Casetani d'Aragona 406
 Traetto *vedi* Minturno
 Trani 40n, 218, 238, 261
 castellano di 290
 entrate fiscali della dogana 420
 università di 219
 Trastàmara, dinastia 19-21
 Trastàmara, Alfonso di *vedi* Alfonso I d'Aragona
 Trentola, castellania di 422
 Trevisan, Ludovico, cardinale del titolo della chiesa di S. Lorenzo in Damaso, Patriarca di Aquileia e commendatario dell'abbazia della S.ma Trinità di Cava de' Tirreni 332
 Treulzo *vedi* Trivulzio
 Trezzo, Antonio da, oratore sforzesco 51, 71, 90, 117n, 143, 151n, 154, 155n, 165n, 203n, 314-315, 334-338, 340, 345-346, 348, 353, 355
 Tricarico, conte di *vedi* Sanseverino, Antonio
 Trivento 477
 contado di 476-477
 conte di *vedi* Caldora, Antonio; Requesens, Galçeran de
 Trivulzio, protonotario da *vedi* Trivulzio, Antonio
 Trivulzio, Antonio, protonotaio apostolico 372
 Trivulzio, Teodoro, condottiero 372
 Troia, 160, 162, 451, 453-454
 conte di *vedi* Cabanyells, Garçia
 Trotti, Marco, oratore milanese 38n, 52n, 71, 174n, 182, 184, 188n, 369-370, 374, 376-377, 380, 382, 389, 391, 393-394, 417
 Tufo, Giordano del 108, 230, 247, 263
 Tufo, Tiberio del, sindaco di Aversa 462
 Tummolillo, Angelo, cronista 47n, 96, 97, 115n, 177n, 260, 333, 343, 348-349
 Tuppo, Francesco del, stampatore 120n, 206
 Turchi 41, 54, 72, 140-141, 174, 175n, 176, 181n, 182, 307, 309, 375-377, 382-383, 385-386, 389, 393, 408, 420, 437
 Turco (*Gran Turco*), el *vedi* Maometto II
 collette del 143, 327 e n, 339
 Tursi, conte di *vedi* Sanseverino, Giovanni
 Tuzzo Gargano, Pietro, sindaco di Aversa 462
 Ungheria, ambasciatore del re di 68n
 Urbino, duca di *vedi* Montefeltro, Guidobaldo da
Urbs Partenopea *vedi* Napoli
 Urgell,
 conte di *vedi* Aragona, Giacomo d'
 vescovo di *vedi* Roger de Pallars, Arnau
 Val di Sangro 137n

- Valencia (Valenza) 20
 Generalitat di 20, 85, 208
 regno di 15, 80
 governatore del *vedi* Corella, Eximen
 Pere de
 vescovo di *vedi* Borgia, Alfonso
- Valiante, Bernardo, *scriptor actorum* della
 Gran Corte della Vicaria 293
- Valiante, Giovanni, *scriptor actorum* della
 Gran Corte della Vicaria 293
- Valignano, Filippo di 106, 225, 258
- Valignano, Priamo di, rappresentante dell'u-
 niversità di Chieti al parlamento gene-
 rale 412
- Valls, Francí dez 113
- Valva, Giacomo di 107, 226, 229, 246, 259, 263
- Vela, Diego (*messer Vela*), maggiordomo di
 Alfonso II d'Aragona
- Venafro 344
 conte di *vedi* Pandone, Francesco; Pan-
 done, Scipione
- Venezia 101, 193, 308, 358, 475
 Repubblica di 389, 415
 ambasciatore a Napoli *vedi* Zorzi,
 Marino
 doge della *vedi* Foscari, Francesco
 Senato di 356
 Signoria di 202n, 470
- Veneziani 155n, 175n, 389, 414, 418
- Venosa 451-453
 duca di *vedi* Balzo, Pirro Del; Orsini,
 Gabriele
- Ventimiglia, Antonio di *vedi* Centelles, An-
 tonio
- Ventimiglia, Giovanni di, marchese di Ge-
 raci Siculo 59, 103, 223, 422
- Ventra, Guglielmo (*Gulyermo*), sindaco
 dell'università di Fiumara di Muro 274
- Viana, Carlo de, principe di Navarra 152
- Vicalvi, spese per la castellania di 422
- Vicaria *vedi* Gran Corte della Vicaria
- Vicens Vives, Jaume 31
- Vicenzino, Rebecca 178n
- Vico, governatore di *vedi* Llull, Johan
- Vieste (*Vesti*) 419
- Vigneulles, Filippo de 51n
- Villarsa, Pere de, consigliere di Alfonso I
 d'Aragona 201n
- Vincenzo, santo 114
- Vinyes, Antoni, ambasciatore barcellonese
 114, 255-256
- Vio, Angelo de 181n
- Vitale, Giuliana 52, 67n, 71n, 201n
- Voghera 449
- Volpicella, Luigi 143n
- Volterra 168
 vescovo di *vedi* Soderini, Francesco
- Zangello vedi* Talenti, Giovan Angelo
- Zorzi, Marino, ambasciatore veneziano
 202n, 207, 475, 476n
- Zurita, Jéronimo 209n, 265, 344
- Zurlo, Cola Antonio 108, 228, 246, 263
- Zurlo, Francesco, conte di Nocera e Montoro,
 Gran Siniscalco del Regno 58, 102, 113,
 220, 223, 227, 242, 247, 253, 255, 258, 261
- Zurlo, Giacomo 107, 226, 228, 245, 259,
 262
- Zurlo, Marino 83-86, 278, 291-293
- Zurlo, Salvatore, rappresentante del seggio
 di Capuana 461
- Zuzzolo, Giovanni, abitante di Barletta 311

BIBLIOGRAFIA*

- Abulafia, *Gli inizi del regno*: D. Abulafia, *Gli inizi del regno di Ferrante: l'estate del 1458 alla luce della documentazione sforzesca*, in *La discesa di Carlo VIII in Italia (1494-1495): premesse e conseguenze*, Napoli 2005 (ed. or. 1995), pp. 87-102.
- Airò, *Cum omnibus eorum cautelis*: A. Airò, «Cum omnibus eorum cautelis, libris et scripturis». *Privilegi di dedizione, scritture di conti, rendicontazioni e reti informative nella dissoluzione del Principato di Taranto (23 giugno 1464-20 febbraio 1465)*, in *Scritture e potere*, pp. 1-39.
- Airò, *Et signanter omne cabella*: A. Airò, *Et signanter omne cabella et dacia sono dela detta università. Istituzioni, ambiente, politiche fiscali di una 'località centrale': Manfredonia nel sistema territoriale di Capitanata tra XIII e XVI secolo*, in *Storia di Manfredonia*, vol. I *Il Medioevo*, cur. R. Licinio, Bari 2008, pp. 165-214.
- Airò, *L'architettura istituzionale*: A. Airò, *L'architettura istituzionale e territoriale del Regno di Napoli nello specchio degli atti linguistici di un privilegio sovrano (XV secolo)*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, pp. 139-167.
- Alaggio, *Le pergamene*: R. Alaggio, *Le pergamene dell'Università di Taranto (1312-1652)*, Galatina 2004.
- Albertario, *Syndicus*: E. Albertario, *Syndicus*, in Id., *Studi di diritto romano*, I: *Persone e famiglie*, Milano 1933, pp. 124-130.
- Albino, *Lettere*: O. Albino, *Lettere, istruzioni ed altre memorie de' re aragonesi*, in *Raccolta dei più rinomati scrittori dell'Istoria generale del regno di Napoli*, V, Napoli 1769.
- Amettler Y Vinyas, *Alfonso V de Aragón*: J. Amettler Y Vinyas, *Alfonso V de Aragón en Italia y la crisis religiosa del siglo XV*, 3 voll., Gerona 1903-1928.
- Andreozzi, *Cum bello modo*: D. Andreozzi, «Cum bello modo e senza spesa alcuna». *Lesazione delle imposte dirette nel ducato di Milano*, «Nuova Rivista Storica», 85 (2001), pp. 1-38.
- Arcangeli, *Esperimenti di governo*: L. Arcangeli, *Esperimenti di governo: politica fiscale e consenso a Milano nell'età di Luigi XII*, in *Milano e Luigi XII. Ricerche sul primo dominio francese in Lombardia (1499 - 1512)*, cur. L. Arcangeli, Milano 2002, pp. 255-339.
- Barone, *Notizie*: N. Barone, *Notizie tratte dai registri di cancelleria di Carlo III di Durazzo*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», XII (1887), pp. 5-30, 185-208.
- Barreto, *La majesté*: J. Barreto, *La majesté en images. Portraits du pouvoir dans la Naples des Aragon*, Roma 2013.

* I link agli indirizzi di pagine web sono stati tutti verificati il 12 gennaio 2018.

- Barreto, *Le roi*: J. Barreto, *Le roi comme exemplum: le De maiestate de Giuniano Maio entre bistoire et rhétorique*, in Barreto, J. Cerman, G. Soubigou, V. Toutain-Quittelier, *Visible et Lisible. Confrontations et articulations du texte et de l'image*, Parigi 2007, pp. 213-238.
- Baydal Sala, *Los orígenes*: V. Baydal Sala, *Los orígenes historiográficos del concepto de «pactismo»*, «Historia y política», 34 (2015), pp. 269-295.
- Bentley, *The Umanist*: J.H. Bentley, *The Umanist Secretaries of the Aragonese Kings of Naples*, in *Cancellaria e cultura nel Medioevo*, Città del Vaticano 1999, pp. 333-341.
- Biancardi, *La chimera*: S. Biancardi, *La chimera di Carlo VIII (1492-1495)*, Novara 2009.
- Bianchi, *Otranto 1480*: V. Bianchi, *Otranto 1480. Il sultano, la strage, la conquista*, Bologna 2016.
- Bianchini, *Storia delle finanze*: L. Bianchini, *Storia delle finanze del Regno delle due Sicilie*, Napoli 1971.
- Blockmans, *Representation*: W.P. Blockmans, *Representation (since the thirteenth century)*, in *The New Cambridge Medieval History*, VII, Cambridge 1998, pp. 29-64.
- Boscolo, *I parlamenti: I parlamenti di Alfonso il Magnanimo, 1421-1452*, cur. A. Boscolo, Aggiornamenti, apparati e note cur. O. Schena, Cagliari 1993.
- Bulgarelli Lukacs, *Domain state*: A. Bulgarelli Lukacs, «Domain state» e «tax state» nel regno di Napoli (secoli XII-XIX), «Società e Storia», 106 (2004), pp. 781-812.
- Bulgarelli Lukacs, *L'imposta diretta*: A. Bulgarelli Lukacs, *L'imposta diretta nel regno di Napoli in età moderna*, Milano 1993.
- Butters, *Politics and Diplomacy*: H.C. Butters, *Politics and Diplomacy in Late Quattrocento Italy: the Case of the Barons War (1485-86)*, in *Florence and Italy. Renaissance Studies in honour of Nicolai Rubinstein*, cur. P. Denley, C. Elam, London 1988, pp. 13-31.
- Caetani, *Domus Caietana*: G. Caetani, *Domus Caietana: storia documentata della famiglia Caetani*, 2 voll., San Casciano Val di Pesa 1927-1933.
- Camera, *Elucubrazioni*: M. Camera, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I regina di Napoli e Carlo III di Durazzo*, Salerno 1889.
- Canellas - Torra, *Los registros*: B. Canellas - A. Torra, *Los registros de la cancellaría de Alfonso el Magnánimo*, Madrid 2000.
- Capasso, *Catalogo ragionato*: B. Capasso, *Catalogo ragionato dei libri, registri e scritture esistenti nella sezione antica o prima serie dell'Archivio municipale di Napoli*, 2 voll., Battipaglia 2011 (riproposizione dell'ed. del 1899).
- Capasso, *Repertorio delle pergamene di Gaeta*: B. Capasso, *Repertorio delle pergamene della università o comune di Gaeta (1187-1704)*, Napoli 1884.
- Capitoli Gratie & Privilegii: Capitoli Gratie & Privilegii concessi alla fidelissima Citta de Napoli per li serenissimi Ri nostri passati*, Neapoli per Antonium de Frizis Corinaldensem ... prope Magnam Curiam Vicarie anno MDXXIII die XXV maii.
- Cappelli, *Debutto*: G.M. Cappelli, *Debutto napoletano. Un'ignota orazione ufficiale di Ermolao Barbaro*, «Humanistica», 1 (2010), pp. 111-124.
- Cappelli, *Il tiranno rinascimentale*: G.M. Cappelli, *Il tiranno rinascimentale. Il volto disumano del potere*, in *Le philosophe, le roi, le tyran. Études sur les figures royale et tyrannique dans la pensée politique grecque et sa postérité*, Sankt Augustin 2009, pp. 179-188.

- Cappelli, *Introduzione*: G.M. Cappelli, *Introduzione* a Pontano G., *De principe*, Roma 2003.
- Cappelli, *La otra cara del poder*: G.M. Cappelli, *La otra cara del poder. Virtud y legitimidad en el humanismo político*, in *Tiranía. Aproximaciones a una figura del poder*, cur. G.M. Cappelli, A. Gómez Ramos, Madrid 2008, pp. 97-120.
- Cappelli, *Maiestas*: G.M. Cappelli, *Maiestas. Política e pensiero politico nella Napoli aragonese (1443-1503)*, Roma 2016.
- Cappelli, *Sapere e potere*: G.M. Cappelli, *Sapere e potere. L'umanista e il principe nell'Italia del Quattrocento*, «Cuadernos de Filología Italiana», 15 (2008), pp. 73-91.
- Carabellese, *La Puglia*: F. Carabellese, *La Puglia nel secolo XV*, 2 voll., Bari 1907.
- Carafa, *Memoriali*: D. Carafa, *Memoriali*, ed. F. Petrucci Nardelli, note linguistiche e glosario di A. Lupis, Roma 1988.
- Carignani, *Rappresentanze*: G. Carignani, *Rappresentanze e diritti dei Parlamenti Napoletani. Notizie tratti dai libri detti Praecedentiarum*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», VIII (1883), pp. 655-669.
- Carinci, *Documenti scelti*: G.B. Carinci, *Documenti scelti dell'archivio della ecc.ma famiglia Caricani di Roma*, Roma 1846.
- Carocci, *Metodo regressivo*: S. Carocci, «Metodo regressivo» e possessi collettivi: i «demani» del Mezzogiorno (sec. XII-XVIII), in *Écritures de l'espace social. Mélanges d'histoire médiévale offerts à Monique Bourin*, Paris 2010, pp. 541-555.
- Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*: S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014.
- Cassandro, *Lineamenti*: G.I. Cassandro, *Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia citra Farum sotto gli Aragonesi*, Bari 1934 (estratto da «Annali del Seminario Giuridico-Economico della R. Università di Bari», anno VI, fasc. II).
- Cassandro, *Storia delle terre comuni*: G.I. Cassandro, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari 1943.
- Cassandro, *Sulle origini del Sacro Consiglio*: G.I. Cassandro, *Sulle origini del Sacro Consiglio Napoletano*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, Napoli 1950, vol. II, pp. 1-13.
- Cassese, *Chronica civitatis Aquilae*: L. Cassese., «Chronica civitatis Aquilae» di Alessandro de Ritiis, «Archivio Storico per le Province Napoletane», 61 (1941), pp. 155-216, 63 (1943), pp. 185-268.
- Cerioni, *La diplomazia*: L. Cerioni, *La diplomazia sforzesca nella seconda metà del '400 e i suoi cifrari segreti*, 2 voll., Roma 1970.
- Cernigliaro, *Sovranità*: A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli 1505-1557*, 2 voll., Napoli 1983.
- Chilà, *Une cour à l'épreuve*: R. Chilà, *Une cour à l'épreuve de la conquête: la société curiale et Naples, capitale d'Alphonse la Magnanime (1416-1458)*, Tesi di dottorato, Université Paul Valéry - Montpellier III/Università Federico II di Napoli, 2014, direttori di tesi P. Gilii, F. Senatore (<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01144965/>).
- Chittolini, *Alienazioni*: G. Chittolini, *Alienazioni d'entrate e concessioni feudali nel ducato sforzesco*, in Id., *Città, comunità e feudi negli Stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 145-166.

Bibliografia

- Chittolini, *La crisi*: G. Chittolini, *La crisi dello stato milanese alla fine del Quattrocento*, in Id., *Città, comunità e feudi negli Stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 167-180.
- Il codice Chigi: Il codice Chigi, un registro della cancelleria di Alfonso I d'Aragona, re di Napoli per gli anni 1451-1453*, ed. J. Mazzoleni, Napoli 1965.
- Codice diplomatico barese: Codice diplomatico barese*, vol. XI: *Re Alfonso*, ed. E. Rogadeo, Bari 1931.
- Colapietra, *Gli aspetti*: R. Colapietra, *Gli aspetti interni della crisi della monarchia Aragonesa*, «Archivio Storico Italiano», CXIX (1961), pp. 163-199.
- Collezione di diplomi e di altri documenti di Chieti: Collezione di diplomi e di altri documenti de' tempi di mezzo e recenti da servire alla storia della città di Chieti*, cur. G. Ravizza, 4 voll., Napoli 1832-36.
- Coluccia, *Introduzione*: R. Coluccia, *Introduzione a Ferraiolo, Cronaca*, ed. Rosario Coluccia, Firenze 1987.
- La conquista turca di Otranto (1480): La conquista turca di Otranto (1480) tra storia e mito*, cur. H. Houben, 2 voll., Galatina 2008.
- Constitutiones regni utriusque Siciliae: Constitutiones regni utriusque Siciliae*, Lione, de Bottis, 1559.
- Corfiati - Sciancalepore, *Per un ritratto*: C. Corfiati - M. Sciancalepore, *Per un ritratto del congiurato nella Napoli Aragonesa: scritture di parte*, in *Congiure e conflitti. L'affermazione della signoria pontificia su Roma nel Rinascimento: politica, economia e cultura*, cur. M. Chiabò, M. Gargano, A. Modigliani, P. Osmond, Atti del convegno internazionale (Roma, 3-5 dicembre 2013), Roma 2014, pp. 255-274.
- La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso: La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali. La circolazione degli uomini, delle idee, delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume. Celebrazioni alfonsine*, cur. G. D'Agostino, G. Buffardi, Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona (Napoli-Caserta-Ischia, 18-24 settembre 1997), 2 voll., Napoli 2000.
- La Corona d'Aragona e il Mediterraneo: La Corona d'Aragona e il Mediterraneo: aspetti e problemi comuni da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico (1416-1516)*, [Atti del] IX Congresso di Storia della Corona d'Aragona, Napoli 11-15 aprile 1973, vol. I: *Relazioni*; voll. II-III: *Comunicazioni*, Napoli 1978, 1982, 1984.
- La corrispondenza italiana di Joan Ram Escrivà: La corrispondenza italiana di Joan Ram Escrivà ambasciatore di Ferdinando il Cattolico (3 maggio 1484 - 11 agosto 1499)*, ed. I. Parisi, Battipaglia 2014.
- Corrao, *Celebrazione dinastica*: P. Corrao, *Celebrazione dinastica e costruzione del consenso nella corona d'Aragona*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento. Relazioni tenute al convegno internazionale di Trieste (2-5 marzo 1993)*, Roma 1994, pp. 133-156.
- Corrao, *Equilibri sociali*: P. Corrao, *Equilibri sociali e strutture istituzionali nel Regno di Sicilia. Premesse tardomedievali del sistema parlamentare*, «Archivio sardo del movimento operaio contadino e autonomistico», 47/49 (1996), pp. 143-157.
- Corrao, *Negoziare la politica*: P. Corrao, *Negoziare la politica: i «capitula impetrata» delle*

- comunità del regno siciliano nel XV secolo*, in *Forme della comunicazione politica*, pp. 119-146.
- Corrispondenza, I: Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini I: Giovanni Lanfredini (13 aprile 1484-9 maggio 1485)*, ed. E. Scarton, Salerno 2005.
- Corrispondenza, II: Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini II: Giovanni Lanfredini (maggio 1485-ottobre 1486)*, ed. E. Scarton, Salerno 2002.
- Corrispondenza, III: Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini III: Bernardo Rucellai (ottobre 1486-agosto 1487)*, ed. P. Meli, Salerno 2013.
- Corrispondenza, IV: Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini IV: Francesco Valori e Piero Vettori (agosto 1487-giugno 1489)*, ed. P. Meli, Salerno 2011.
- Corrispondenza, V: Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini V: Paolo Antonio Soderini (luglio 1489-ottobre 1490)*, ed. F. Trapani, Salerno 2010.
- Corrispondenza, VI: Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini VI: Piero Nasi, Antonio della Valle e Niccolò Michelozzi (10 aprile 1491-2 giugno 1492)*, edd. B. Figliuolo, S. Marcotti, Salerno 2004.
- Corrispondenza, VII: Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini, VII: Piero Alamanni e Bartolomeo Ugolini (maggio 1492-febbraio 1493)*, ed. B. Figliuolo, Salerno 2012.
- Corrispondenza, VIII: Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini VIII: Inviati diversi (aprile 1493-novembre 1494)*, ed. B. Figliuolo, Salerno 2015.
- La corrispondenza italiana di Joan Ram Escrivà: La corrispondenza italiana di Joan Ram Escrivà ambasciatore di Ferdinando il Cattolico (3 maggio 1484 - 11 agosto 1499)*, ed. I. Parisi, Battipaglia 2014.
- Cortese, Casi di giustizia sommaria: E. Cortese, Casi di giustizia sommaria: le lettere arbitrarie angioine*, in *Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel diritto comune e nel diritto canonico. Atti del Convegno di studi, Teramo, 21-22 aprile 2004*, cur. P.A. Bonnet, L. Loschiavo, Napoli 2008, pp. 79-90.
- Les corts a Catalunya: Les corts a Catalunya*, Actes del Congrés d'Història Institucional, Barcelona 1991.
- Covini, L'esercito del duca: N. Covini, L'esercito del duca. Organizzazione militare e istituzioni al tempo degli Sforza (1450-1480)*, Roma 1998.
- Covini - Figliuolo - Lazzarini - Senatore, Pratiche e norme: N. Covini - B. Figliuolo - I. Lazzarini - F. Senatore, Pratiche e norme di comportamento nella diplomazia italiana. I carteggi di Napoli, Firenze, Milano, Mantova e Ferrara tra fine XIV e fine XV secolo*, in *De l'ambassadeur*, pp. 113-161.
- Craveri Croce, I parlamenti napoletani: E. Craveri Croce, I parlamenti napoletani sotto la dominazione spagnola*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», XXII (1936), pp. 341-379.
- Crescenzi, Le origini: V. Crescenzi, Le origini del Syndicus-procurator a Siena (sec. XII-XIII)*, «Archivio Storico Italiano», CXXXI (1973), pp. 351-438.
- Croce, Storia del regno di Napoli: B. Croce, Storia del regno di Napoli [1924]*, cur. Giuseppe Galasso, Napoli 1992 (= III edizione, 1943).
- Cutolo, Re Ladislao: A. Cutolo, Re Ladislao d'Angiò Durazzo*, Napoli 1969².

- D'Agostino, *A proposito dei parlamenti*: G. D'Agostino, *A proposito dei parlamenti del Regno di Napoli*, «Archivio sardo del movimento operaio contadino e autonomistico», 47/49 (1996), pp. 159-164.
- D'Agostino, *Capua e il Parlamento generale*: G. D'Agostino, *Capua e il Parlamento generale del Regno*, Napoli 1969.
- D'Agostino, *Cortes e parlamenti*: G. D'Agostino, *Cortes e parlamenti: tra storia e storiografia*, «Meridione: sud e nord nel mondo», 12 (2012), n. 2-3, pp. 254-263.
- D'Agostino, *Il parlamento generale del regno di Napoli*: G. D'Agostino, *Il parlamento generale del regno di Napoli nell'età spagnola (1556-1596)*, vol. I, Napoli 1984.
- D'Agostino, *La capitale ambigua*: G. D'Agostino, *La capitale ambigua. Napoli dal 1458 al 1589*, Napoli 1979.
- D'Agostino, *Le istituzioni parlamentari*: G. D'Agostino, *Le istituzioni parlamentari nell'Ancien regime*, Napoli 1980.
- D'Agostino, *Parlamento e società*: G. D'Agostino, *Parlamento e società nel regno di Napoli. Secoli XV-XVII*, Napoli 1979.
- D'Agostino, *Per una storia delle istituzioni parlamentari*: G. D'Agostino, *Per una storia delle istituzioni parlamentari*, Napoli 1994.
- D'Amico, *Charles Quint*: J.C. D'Amico, *Charles Quint, Pedro de Tolède et les émeutes napolitaines de 1547*, in *Fra Italia e Spagna. Napoli crocevia di culture durante il vicereame*, Napoli 2011, pp. 181-209.
- De Alico Luca Giovanni, *Vetusta regni Neapolis monumenta*: de Alico Luca Giovanni, *Vetusta regni Neapolis monumenta ex antiquis accuratissimis spoliis archivii Magnae Curiae R. Siculae aliorumque locorum collecta*, 20 dicembre 1760, Biblioteca della Società Napoletana di Storia patria, ms XXV B 5.
- De Blasi, *Storia linguistica*: N. De Blasi, *Storia linguistica di Napoli*, Roma 2012.
- De Blasiis, *De praecedentia nobilium sedilium*: *De praecedentia nobilium sedilium in onoribus et dignitatibus occurrentibus universitati Neapolis*, ed. G. De Blasiis, «Archivio Storico per le Province Napoletane», II/2 (1877), pp. 535-577.
- De Blasiis, *Racconti di storia napoletana*: *Racconti di storia napoletana*, cur. G. De Blasiis, «Archivio Storico per le Province Napoletane», XXXIII (1908), pp. 474-544, 663-719; XXXIV (1909), pp. 78-117.
- De Caprio, *Comunicare col re*: C. De Caprio, *Comunicare col re. Linguaggi politici fra prassi e ideologia nel regno di Napoli di età aragonese: il caso dell'universitas di Capua*, in *L'italiano della politica e la politica per l'italiano*. Atti del XI Convegno ASLI, Associazione per la Storia della Lingua Italiana (Napoli, 20-22 novembre 2014), cur. R. Librandi, R. Piro, Firenze 2016, pp. 595-607.
- De Caprio, *Scrivere la storia*: C. De Caprio, *Scrivere la storia a Napoli tra Medioevo e prima età moderna*, Roma 2012.
- De Caprio - Senatore, *Orality*: C. De Caprio - F. Senatore, *Orality, Literacy, and Historiography in Neapolitan Vernacular Urban Chronicles of the Fifteenth and Sixteenth Centuries*, in *Interactions between Orality and Writing in Early Modern Italian Culture*, cur. L. degl'Innocenti, B. Richardson, C. Sbordoni, Dorchester 2016, pp. 129-143.

- De Commynes, *Memorie*: P. De Commynes, *Memorie*, cur. M.C. Daviso di Charvensod, Torino 1960.
- De Divitiis, *Castel Nuovo*: B. De Divitiis, *Castel Nuovo and Castel Capuano in Naples: the Transformation of Two Medieval Castles into "all'antica" Residences for the Aragoneses Royals*, «Zeitschrift für Kunstgeschichte», 76 (2013), pp. 441-474.
- De Filippo, *Ferrante d'Aragona*: M.S. De Filippo, *Ferrante d'Aragona e la ricerca di un'egemonia politica napoletana in Italia*, tesi di dottorato (XXIV ciclo) in "Storia della società europea", Università degli Studi di Napoli Federico II, a.a. 2008-11, tutor prof. F. Senatore (http://www.fedoa.unina.it/8650/1/marco_de_filippo_24.pdf).
- De Spechio, *Summa*: Lupo De Spechio, *Summa dei re di Napoli e Sicilia e dei re d'Aragona*, ed. A.M. Compagna Perrone Capano, Napoli 1990.
- De Frede, *Il discorso*: C. De Frede, *Il discorso di re Ferrandino ai napoletani* [1982] in Id., *La crisi del Regno*, pp. 291-312.
- De Frede, *La crisi del Regno*: C. De Frede, *La crisi del Regno di Napoli nella riflessione politica di Machiavelli e Guicciardini*, Napoli 2006.
- De l'ambassadeur: De l'ambassadeur. Les écrits relatifs à l'ambassadeur et à l'art de négocier du Moyen Âge au début du XIX^e siècle*, cur. S. Andretta, S. Péquignot, J.C. Waquet, Roma 2015.
- De Montagut i Estragués, *Parlaments i ciutats*: T. De Montagut i Estragués, *Parlaments i ciutats a la Corona d'Aragó. Un programa col·lectiu de recerca*, in *Actes del 53^e Congrés de la Comissió Internacional per a l'Estudi de la Història de les Institucions Representatives i Parlamentàries*, Barcelona 2005, vol. I, 692-696.
- De Tummolillis, *Notabilia temporum*: A. De Tummolillis da Sant'Elia, *Notabilia temporum*, cur. C. Corvisieri, Livorno 1890.
- De' Medici, *Lettere*: L. De' Medici, *Lettere*, in continuazione, Firenze 1977-.
- Del Treppo, *Alfonso il Magnanimo*: M. Del Treppo, *Alfonso il Magnanimo e la Corona d'Aragona*, in *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso*, vol. I, pp. 3-17.
- Del Treppo, *Il re e il banchiere*: M. Del Treppo, *Il re e il banchiere. Strumenti e processi di razionalizzazione dello stato aragonese di Napoli*, in *Spazio, società, potere nell'Italia dei comuni*, cur. G. Rossetti, Napoli 1986, pp. 229-304.
- Del Treppo, *Il regno aragonese*: M. Del Treppo, *Il regno aragonese*, in *Storia del Mezzogiorno*, cur. G. Galasso, R. Romeo, IV, Napoli - Roma 1986, pp. 89-201.
- Del Treppo, *La «Corona d'Aragona»*: M. Del Treppo, *La «Corona d'Aragona» e il Mediterraneo*, in *La Corona d'Aragona e il Mediterraneo*, vol. I, pp. 301-331.
- Del Treppo, *L'anima*: M. Del Treppo, *L'anima, l'oro e il boia. Fisiologia di una crescita: Napoli nel Quattrocento*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», CV (1987), pp. 7-25.
- Del Treppo, *Prefazione*: M. Del Treppo, *Prefazione a Storti, L'esercito*, pp. 5-12.
- Della Misericordia, *Per non privarci de nostre raxone*: M. Della Misericordia, «Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti». *Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo)*, in *Forme della comunicazione politica*, pp. 147-215.
- Delle Donne, *Alfonso il Magnanimo*: F. Delle Donne, *Alfonso il Magnanimo e l'invenzione*

- dell'umanesimo monarchico. Ideologia e strategie di legittimazione alla corte aragonese di Napoli*, Roma 2015.
- Delle Donne, *Il trionfo*: F. Delle Donne, *Il trionfo, l'incoronazione mancata, la celebrazione letteraria: i paradigmi della propaganda di Alfonso il Magnanimo*, «Archivio Storico Italiano», CLXIX/III (2011), pp. 447-476.
- Delle Donne, *Burocrazia*: R. Delle Donne, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze 2012 (http://www.rm.unina.it/rmebook/index.php?mod=none_Delle_Donne_Burocrazia).
- Delle Donne, *Le cancellerie*: R. Delle Donne, *Le cancellerie dell'Italia meridionale (secoli XIII-XV)*, «Ricerche storiche», XXIV/2 (1994), pp. 361-388.
- Delle Donne, *Regis servitium*: R. Delle Donne, *Regis servitium nostri mercatura. Culture e linguaggi della fiscalità nella Napoli aragonese*, in *Linguaggi e pratiche*, pp. 91-150.
- Denis, *Charles VIII*: A. Denis, *Charles VIII et les italiens*, Genève 1979.
- Descriptio apparatus bellici regis Francie Karoli: Descriptio apparatus bellici regis Francie Karoli, intrantis Italie civitates, Florentiam ac deinde Romam, dum exercitum duceret contra regem Neapolitanum, pro recuperando regno Siciliae, et contra Thurcos, infestissimos christianitatis inimicos*, [Köln: Johann Koelhoff der Jüngere, 1495].
- Di Costanzo, *Historia*: A. Di Costanzo, *Historia del Regno di Napoli*, in *Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell'istoria generale del regno di Napoli*, vol. III, Napoli 1749.
- Di Meglio, *Il convento francescano*: R. Di Meglio, *Il convento francescano di San Lorenzo di Napoli. Regesti dei documenti dei secoli XIII-XV*, Salerno 2003.
- Diplomazia edita. Le edizioni delle corrispondenze diplomatiche quattrocentesche*, «Buletino dell'Istituto Storico Italiano per il medio evo», CX (2008), pp. 1-143.
- Dispacci di Zaccaria Barbaro: Dispacci di Zaccaria Barbaro. 1° novembre 1471-7 settembre 1473*, ed. G. Corazzol, Roma 1994.
- Dispacci sforzeschi, I: Dispacci sforzeschi da Napoli, I: 1444-2 luglio 1458*, ed. F. Senatore, Salerno 1997.
- Dispacci sforzeschi, II: Dispacci sforzeschi da Napoli, II: 4 luglio 1458-30 dicembre 1459*, ed. F. Senatore, Salerno 2004.
- Dispacci sforzeschi IV: Dispacci sforzeschi da Napoli, IV: 1° gennaio-26 dicembre 1461*, ed. F. Storti, Salerno 1998.
- Dispacci sforzeschi V: Dispacci sforzeschi da Napoli, V: 1° gennaio 1462-31 dicembre 1463*, edd. E. Catone, A. Miranda, E. Vittozzi, Salerno 2009.
- Diurnali: I Diurnali del duca di Monteleone*, ed. M. Manfredi, Bologna 1958 (*RIS*², XXI/5).
- Dizionario biografico degli Italiani*, in continuazione, Roma 1960-.
- Dover, *Royal Diplomacy*: P.M. Dover, *Royal Diplomacy in Renaissance Italy: Ferrante d'Aragona (1458-1494) and his ambassadors*, «Mediterranean Studies», 14/1 (2005), pp. 57-94.
- Du Cange, *Glossarium*: Ch. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*, Graz 1954 (ediz. del 1883-87).
- Dumont - Marchandisse, *Régner en mode épistolaire*: J. Dumont - A. Marchandisse, *Régner*

- en mode épistolaire l'exemple de Charles VIII*, in *Épistolaire politique. 1, Gouverner par les lettres*, cur. B. Dumézil, L. Vissière, Paris 2014, pp. 65-87.
- Duranti, *La diplomazia bassomedievale in Italia*: T. Durante, *La diplomazia bassomedievale in Italia*, repertorio stilato nel 2009 per il sito «Reti Medievali» (<http://www.retimedievali.it>).
- Empowering Interactions: Empowering Interactions. Political Cultures and the Emergence of the State in Europe 1300-1900*, cur. W. Blockmans, A. Holenstein, J. Mathieu, London 2009.
- Epstein, *Governo centrale*: S.R. Epstein, *Governo centrale e comunità locali nella Sicilia tardo-medievale: le fonti capitolari (1282-1499)*, in *La corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)*. Atti del XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona, Sassari 1993, pp. 383-415.
- Era, *Il parlamento sardo*: A. Era, *Il parlamento sardo del 1481-85*, Milano 1955.
- Eubel, *Hierarchia catholica*: C. Eubel, *Hierarchia catholica medii aevii ... ab anno 1431 usque ad annum 1503*, vol. II, Monaco 1901 (rist. an. Padova 1950).
- Facio, *Rerum gestarum*: B. Facio, *Rerum gestarum Alfonsi regis libri*, cur. D. Pietragalla, Torino 2004.
- Faraglia, *La numerazione*: N.F. Faraglia, *La numerazione dei fuochi delle terre della Valle di Sangro nel 1447*, «Rassegna abruzzese di Storia ed arte», 2 (1891), pp. 208-245, estratto pp. 1-46.
- Faraglia, *Storia*: N.F. Faraglia, *Storia della lotta tra Alfonso d'Aragona e Renato d'Angiò*, Lanciano 1908.
- Feniello, *Francesco Coppola*: A. Feniello, *Francesco Coppola: un modello di ascesa sociale nel Mezzogiorno tardomedievale*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. 1. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (secc. XII-XV)*, cur. L. Tanzini, S. Tognetti, Roma 2016, pp. 211-240.
- Ferente, *La sfortuna*: S. Ferente, *La sfortuna di Jacopo Piccinino. Storia dei bracceschi in Italia 1423-1465*, Firenze 2005.
- Ferraiolo, *Cronaca*: Ferraiolo, *Cronaca*, cur. R. Coluccia, Firenze 1987.
- Ferrer i Mallol, *Els orígens de la Generalitat de Catalunya*: M.T. Ferrer i Mallol, *Els orígens de la Generalitat de Catalunya (1359-1413)*, Barcelona 2009.
- Ferrero Micó - Guia Marín, *Corts i parlaments*: *Corts i parlaments de la Corona d'Aragó. Unes institucions emblemàtiques en una monarquia composta*, cur. R. Ferrero Micó, Ll. Guia Marín, València 2008.
- Figliuolo, *Il banchetto*: B. Figliuolo, *Il banchetto come luogo di tranello politico (Napoli, 13 agosto 1486: la resa dei conti dei Baroni ribelli)*, in *Le cucine della memoria. Il Friuli e le cucine della memoria fra Quattro e Cinquecento: per un contributo alla cultura dell'alimentazione*, Udine 1997, 3 voll., I, pp. 141-165.
- Figliuolo, *La corrispondenza degli ambasciatori fiorentini*: B. Figliuolo, *La corrispondenza degli ambasciatori fiorentini dell'ultimo ventennio del Quattrocento, ovvero della fonte perfetta*, in *Diplomazia edita*, pp. 33-48.
- Figliuolo, *Giovanni Albino*: B. Figliuolo, *Giovanni Albino, storico e poeta cilentano del XV secolo. Con un'appendice di testi*, «Rinascimento», seconda serie, XLVII (2008), pp. 165-240.
- Figliuolo - Senatore, *Per un ritratto*: B. Figliuolo - F. Senatore, *Per un ritratto del buon ambasciatore. Regole di comportamento e profilo dell'inviato negli scritti di Diomede Carafa, Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini*, in *De l'ambassadeur*, pp. 163-185.

- Figliuolo - Trapani, *La spedizione*: B. Figliuolo - F. Trapani, *La spedizione di Federico d'Aragona contro i baroni ribelli*, «Rassegna Storica Salernitana», XXIV/2 (2007), n. 48, pp. 9-85; ampliato e rivisto in *Diano e l'assedio del 1497*, cur. C. Carlone, Salerno 2010, pp. 9-87.
- Filangieri di Candida, *Rassegna critica*: R. Filangieri di Candida, *Rassegna critica delle fonti per la storia di Castelnuovo*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», LXII (1963) II: *La ricostruzione aragonese*, pp. 267-333; 63 (1938) III: *Opere di compimento e di restauro durante il periodo aragonese* e IV: *La reggia aragonese nelle sue parti*, pp. 258-342.
- Filangieri, *Una cronaca: Una cronaca napoletana figurata del Quattrocento*, ed. R. Filangieri, Napoli 1956.
- Fonti aragonesi: Fonti aragonesi a cura degli archivisti napoletani*, 13 voll., Napoli 1957-1990.
- Fonti per la storia degli archivi: Fonti per la storia degli archivi degli antichi Stati italiani*, cur. F. De Vivo, A. Guidi, A. Silvestri, Roma 2016.
- Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, cur. C. Nubola, A. Würzler, Bologna - Berlino 2004.
- Forte, *Di Castiglione della Pescaia*: G. Forte, *Di Castiglione della Pescaia, presidio aragonese dal 1447 al 1460*, «Maremma», IX (1934), pp. 13-43; X (1935), pp. 3-62.
- Foucard, *Fonti*: C. Foucard, *Fonti di storia napoletana nell'Archivio di Stato di Modena: Otranto 1480-1481. Dispacci degli oratori estensi*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», II (1877), pp. 725-757; VI (1881), pp. 74-176; pp. 609-628.
- Galanti, *Della descrizione*: G.M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, cur. F. Assante, D. Demarco, 2 voll., Napoli 1969 (ristampa dell'edizione del 1794, con indicazione della paginazione originale tra parentesi quadre).
- Galasso, *Il Mezzogiorno angioino e aragonese*: G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, Torino 1992 ("Storia d'Italia", diretta da G. Galasso, XV/1).
- Galasso, *Il Mezzogiorno spagnolo*: G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622)*, Torino 2008 ("Storia d'Italia", dir. G. Galasso, XV/2).
- Galasso, *Napoli capitale*: G. Galasso, *Napoli capitale. Identità politica e identità cittadina. Studi e ricerche 1266-1860*, Napoli 2003².
- Gasparrini, *Un ignorato parlamento generale*: P. Gasparrini, *Un ignorato parlamento generale napoletano del 1504 e un altro poco noto del 1507*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», LXXV (1957), pp. 203-210.
- Gauvard, *L'enquête au Moyen Âge*: C. Gauvard, *L'enquête au Moyen Âge. Actes du colloque de Rome*, 29-31 janvier 2004, Roma 2008.
- Genet, *Introduction*: J.P. Genet, *Introduction, Genèse de l'État moderne. Prélèvement et distribution*, cur. J.P. Genet, M. Le Mené, Paris 1987.
- Gentile, *Parlamenti generali nel periodo angioino*: E. Gentile, *Parlamenti generali nel periodo angioino*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, 3 voll., Napoli 1959, I, pp. 369-383.
- Gentile, *Finanze*: P. Gentile, *Finanze e parlamenti nel Regno di Napoli dal 1450 al 1457*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», XXXVIII (1913), pp. 185-231.
- Gentile, *La politica*: P. Gentile, *La politica interna di Alfonso V d'Aragona nel regno di Napoli dal 1443 al 1450*, Montecassino 1909.

- Gentile, *Lo stato napoletano*: P. Gentile, *Lo stato napoletano sotto Alfonso I d'Aragona*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», LXII (1937), pp. 1-56, LXIII, 1938, pp. 1-56.
- Giménez Soler, *Itinerario*: A. Giménez Soler, *Itinerario del rey Alfonso V de Aragón y de Nápoles*, Zaragoza 1909.
- Giunta, *Momenti*: F. Giunta, *Momenti di vita parlamentare nella Sicilia del Medioevo*, in Id., *La coesistenza nel Medioevo*, Bari 1968, pp. 119-133.
- Godefroy, *Histoire de Charles VIII: Histoire de Charles VIII, roi de France par Guillaume De Jaligny, André de la Vigne et autres historiens de ce temps là [...]*, cur. Ch. Godefroy [...], Paris 1684.
- González Antón, *La Corona de Aragón*: L. González Antón, *La Corona de Aragón: régimen político y cortes*, «Anuario de Historia del derecho español», 56 (1986), pp. 1017-1042.
- Granata, *Storia civile*: F. Granata, *Storia civile della fedelissima città di Capua partita in tre libri*, 2 voll., Napoli 1752 (libri I-II) e 1756 (libro III).
- Guarino, *Diario*: Guarino Silvestro di Aversa, *Diario*, in *Raccolta delle varie croniche, diari, et altri opuscoli ... appartenenti alla storia del regno di Napoli*, Napoli 1780, vol. I, pp. 211-247.
- Guicciardini, *Storia d'Italia*: F. Guicciardini, *Storia d'Italia*, cur. S. Siedel Menchi, Torino 1971.
- Hébert, *Les assemblées*: M. Hébert, *Les assemblées représentatives dans le royaume de Naples et dans le comté de Provence*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII^e et XIV^e siècle*, Roma 1998, pp. 475-490.
- Hébert, *Parlementer*: M. Hébert, *Parlementer. Assemblées représentatives et échange politique en Europe occidentale à la fin du Moyen Âge*, Paris 2014.
- Hernando Sánchez, *El parlamento*: C.J. Hernando Sánchez, *El parlamento del reino de Nápoles bajo Carlos V: formas de representación, facciones aristocráticas y poder virreinal*, in *Rappresentanze e territori. Parlamento friulano e istituzioni rappresentative territoriali nell'Europa moderna*, cur. L. Casella, Udine 2003, pp. 329-387.
- Història de la Generalitat de Catalunya: Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents*. I: 1359-1518, cur. J.M. Solé i Sabaté, Barcelona 2003.
- Incunabola Short Title Catalogue* (<http://data.cerl.org/istc>).
- Ingresso, *Il libro rosso*: A. Ingresso, *Il libro rosso di Gallipoli (Registro de Privileggi)*, Galatina 2004.
- Iovinella, *Il Diario di Silvestro Guarino*: M.R. Iovinella, *Il Diario di Silvestro Guarino d'Aversa. Studio per un'edizione critica*, tesi di laurea in Storia medievale, relatore F. Senatore, Università di Napoli Federico II, 2008.
- Istituzioni, scritture, contabilità: Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso molisano nell'Italia medievale (secc. XIV-XVI in.)*, cur. I. Lazzarini, A. Miranda, F. Senatore, Roma 2017.
- Koenisberger., *Parlamenti*: H.G. Koenisberger., *Parlamenti e istituzioni rappresentative negli antichi Stati italiani*, in *Storia d'Italia. Annali I: Dal feudalesimo al capitalismo*, Torino 1978, pp. 575-613.
- Die Konstitutionen Friedrichs II: Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, ed. W. Stürner, 1996 (M.G.H., Leges, Legum sectio IV: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, Supplementum).

- Kristeller, *Studies*: P.O. Kristeller, *Studies in Renaissance thought and Letters*, Roma 1956.
- Lalinde Abadía, *Los parlamentos*: J. Lalinde Abadía, *Los parlamentos y demas instituciones representativas*, in *La Corona d'Aragona e il Mediterraneo*, vol. I, pp. 103-179.
- Lazzarini, *Communication and Conflict*: I. Lazzarini, *Communication and Conflict. Italian Diplomacy in the Early Renaissance, 1350-1520*, Oxford 2015.
- Leicht, *Parlamento friulano*: P.S. Leicht, *Parlamento friulano*, vol. I/1 (Bologna 1917); vol. I/2 (Bologna 1925); vol. II (Bologna 1955).
- Leostello, *Effemeridi*: G.P. Leostello, *Effemeridi delle cose fatte per il duca di Calabria (1484-1491)*, cur. G. Filangieri, Napoli 1883.
- Lettere degli ambasciatori estensi: Lettere degli ambasciatori estensi sulla guerra di Otranto (1480-81). Trascrizioni ottocentesche conservate a Napoli*, cur. H. Houben, 2 voll., Galatina 2013.
- Leverotti, *La crisi finanziaria*: F. Leverotti, *La crisi finanziaria del ducato di Milano alla fine del Quattrocento*, in *Milano nell'età di Ludovico il Moro*, Milano 1983, II, pp. 585-632.
- Il libro rosso di Bari: Il libro rosso di Bari*, cur. V.A. Melchiorre, M. Adda, 2 voll., Bari 1993.
- Linguaggi e ideologie: Linguaggi e ideologie del Rinascimento monarchico aragonese (1442-1503). Forme della legittimazione e sistemi di governo*, cur. F. Delle Donne, A. Iacono, Napoli 2017.
- Linguaggi e pratiche: Linguaggi e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed Età Moderna*, cur. G. Petti Balbi, G. Vitolo, Salerno 2007.
- Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, cur. G. Petralia, A. Gamberini, Roma 2007.
- Lünig, *Codex*: I.Ch. Lünig, *Codex Italiae Diplomaticus*, 4 voll., Francofurti et Lipsiae 1725-1732.
- Madurell Marimón, *Mensajeros*: J.M. Madurell Marimón, *Mensajeros barcelonenses en la corte de Nápoles de Alfonso V de Aragón, 1435-1458*, Barcelona 1963.
- Madrid Souto, *Cortes y parlamentarismo*: R. Madrid Souto, *Cortes y parlamentarismo en la Península Ibérica durante la Baja Edad Media*, «eHumanista», 10 (2008) pp. 201-243 (<http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/10>).
- Mainoni, *Finanza pubblica*: P. Mainoni, *Finanza pubblica e fiscalità nell'Italia centro-settentrionale fra XIII e XV secolo*, «Studi storici», 40 (1999), pp. 449-470.
- Mainoni, *Fiscalità signorile*: P. Mainoni, *Fiscalità signorile e finanza pubblica nello stato visconteo-sforzesco*, in *Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos XIII-XVI)*, XLI Semana de estudios medievales Estella, 15-18 julio 2014, Gobierno de Navarra, 2015, pp. 105-155.
- Mainoni, *Le radici*: P. Mainoni, *Le radici della discordia. Ricerche sulla fiscalità a Bergamo tra XIII e XV secolo*, Milano 1997.
- Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche*: R. Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli a metà del Cinquecento*, Napoli 1981.
- Marino, *Pastoral Economics*: J. Marino, *Pastoral Economics in the Kingdom of Naples*, Baltimore 1988.
- Marongiu, *I parlamenti di Sardegna*: A. Marongiu, *I parlamenti di Sardegna nella storia e nel diritto pubblico comparato*, Roma 1932.
- Marongiu, *Il parlamento baronale*: A. Marongiu, *Il parlamento baronale del regno di Napoli del 1443*, «Samnium», 4 (1950), pp. 1-16.

- Marongiu, *Il parlamento in Italia*: A. Marongiu, *Il parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'età moderna. Contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell'Europa occidentale*, Milano 1962.
- Marongiu, *L'istituto parlamentare*: A. Marongiu, *L'istituto parlamentare in Italia dalle origini al 1500*, Roma 1949.
- Marongiu, *Saggi di storia giuridica*: A. Marongiu, *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, Padova 1975.
- Martí Sentañes, *Lleida a les corts*: E. Martí Sentañes, *Lleida a les corts. Els síndics municipals a l'època d'Alfonso el Magnànim*, Lleida 2006.
- Martène - Durand, *Voyage littéraire*: [E. Martène - U. Durand], *Voyage littéraire de deux religieux benedictins*, Paris 1724.
- Mas Solench, *Les Corts a la Corona*: J.M. Mas Solench, *Les Corts a la Corona Catalana-Aragonesa*, Barcelona 1995.
- Mauro, *Cavaliero*: I. Mauro, "Cavaliero di belle lettere e di gentilissimi costumi ornato". *El perfil cultural de los embajadores napolitanos en Madrid (siglos XVI y XVII)*, in *Embajadores culturales. Transferencias y lealtades de la diplomacia española de la Edad Moderna*, cur. D. Carrió-Invernizzi, Madrid 2016, pp. 367-395.
- Mauro, *Mirando le difficoltà*: I. Mauro, «Mirando le difficoltà di ristorare le rovine del nostro onore». *La nobiltà napoletana e le ambasciate della città di Napoli a Madrid*, in *Ambasciatori "minori" nella Spagna di età moderna. Uno sguardo europeo*, cur. P. Volpini, numero monografico di «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1/2014, pp. 25-50.
- Mazzella, *Le vite dei re di Napoli*: S. Mazzella, *Le vite dei re di Napoli con le loro effigie dal naturale*, Napoli, a istanza di Giuseppe Bonfandino, 1594².
- Mazzoleni, *Pergamene di Capua: Le pergamene di Capua*, ed. J. Mazzoleni, 2 voll. in tre tomi, Napoli 1957-1960.
- Mele, *La creazione*: V. Mele, *La creazione di una figura politica: l'entrata in Napoli di Ippolita Maria Sforza Visconti d'Aragona, duchessa di Calabria*, «Quaderni d'italianistica», XXXIII/2 (2012), pp. 27-75.
- Migliorini - Folena, *Testi non toscani: Testi non toscani del Quattrocento*, ed. B. Migliorini, G. Folena, Modena 1953.
- Minieri Riccio, *Alcuni fatti*: C. Minieri Riccio, *Alcuni fatti di Alfonso d'Aragona dal 15 aprile 1437 al 31 di maggio 1458*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», VI (1881), pp. 1-36, 231-258, 411-461.
- Miralles, *Crónica*: M. Miralles, *Crónica i dietari del capellà d'Alfons el Magnànim*, ed. M. Rodrigo Lizondo, Valencia 2011.
- Miranda, *Una "nuova vecchia" battaglia*: A. Miranda, *Una "nuova vecchia" battaglia: Troia, 18 agosto 1462. Ricostruzione e analisi dell'evento militare*, in *La battaglia nel Rinascimento meridionale: moduli narrativi tra parole e immagini*, cur. G. Abbamonte, J. Barreto, T. D'Urso, A. Perriccioli Saggese, F. Senatore, Roma 2011, pp. 203-222.
- Monti, *Le origini della Gran Corte della Vicaria*: G.M. Monti, *Le origini della Gran Corte della Vicaria e le codificazioni dei suoi riti*, «Annali del seminario giuridico-economico della R. Università di Bari», 1928, parte II, pp. 76-205.

Bibliografia

- Montuori - Senatore, *Discorsi riportati*: F. Montuori - F. Senatore, *Discorsi riportati alla corte di Ferrante d'Aragona*, in *Discorsi alla prova. Atti del Quinto colloquio italo-francese Discorsi pronunciati, discorsi ascoltati: contesti di eloquenza tra Grecia, Roma ed Europa*, Napoli-Santa Maria di Castellabate (Sa), 21-23 settembre 2006, cur. G. Abbamonte, L. Miletta, L. Spina, Napoli 2009, pp. 519-577.
- Morelli, *Il controllo delle periferie*: S. Morelli, *Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino alla metà del XIII secolo: produzione conservazione di carte*, in *Scritture e potere*, pp. 1-29.
- Morelli, *Per conservare la pace*: S. Morelli, *Per conservare la pace. I Giustizieri del regno di Sicilia da Carlo I a Carlo II d'Angiò*, Napoli 2012.
- Moscato, *Lo stato «napoletano»*: R. Moscato, *Lo stato «napoletano» di Alfonso d'Aragona*, in *La Corona d'Aragona e il Mediterraneo*, I, pp. 85-102.
- Muñoz Pomer, *Las cortes medievales valencianas*: M.R. Muñoz Pomer, *Las cortes medievales valencianas: un balance y un proyecto para el siglo XXI*, «Aragón en la Edad Media», 21 (2009), pp. 131-168.
- Muñoz Pomer, *Orígenes de la Generalidad Valenciana*: M.R. Muñoz Pomer, *Orígenes de la Generalidad Valenciana*, València 1987.
- Muñoz Pomer, *Las asambleas políticas*: M.R. Muñoz Pomer, *Las asambleas políticas estamentales y la consolidación del poder real (1416-1458)*, in *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso*, I, pp. 567-591.
- Muto, *Le finanze pubbliche*: G. Muto, *Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1536)*, Napoli 1980.
- Notar Giacomo, *Cronica*: Notar Giacomo, *Cronica di Napoli*, ed. P. Garzilli, Napoli 1845. Si usa il testo e si indica la paragrafazione della nuova edizione, in preparazione: *La Cronica di Napoli di Notar Iacobo. Edizione del ms. Brancacciano II F 6 della Biblioteca Nazionale di Napoli*, ed. C. De Caprio, Roma, Istituto Storico Italiano per il medio evo.
- Nunziante, *I primi anni*: N. Nunziante, *I primi anni di Ferdinando d'Aragona e l'invasione di Giovanni d'Angiò*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», XVII-XXIII (1892-1898).
- Oliva - Schena, *Potere regio*: A.M. Oliva - O. Schena, *Potere regio ed autonomie cittadine nei parlamenti sardi del XV secolo*, in *Autonomia municipal en el mundo Mediterrá. Historia y perspectivas*, cur. R. Ferrero Micó, Valencia 2002, pp. 133-166.
- Orationes legatorum Francorum ad Venetos*, Leipzig, Melchior Lotter, [1495 o 1499].
- Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Cerimoniós*, cur. F.M. Gimeno Blay, J. Trenchs, Valencia 2009.
- Otranto 1480*. Atti del convegno internazionale di Studio promosso in occasione del V centenario della caduta di Otranto ad opera dei Turchi (Otranto, 19-23 maggio 1980), cur. C. D. Fonseca, 2 voll., Galatina 1986.
- Paladino, *Per la storia*: G. Paladino, *Per la storia della congiura dei baroni. Documenti inediti dell'Archivio estense. 1485-1487*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», XLIV (1919), pp. 336-367; XLV (1920), pp. 128-151 e 325-351; XLVI (1921), pp. 221-265; XLVIII (1923), pp. 219-290.
- Panareo, *Trattative coi Turchi*: S. Panareo, *Trattative coi Turchi durante la guerra d'Otranto (1480-81)*, «Japigia» Rivista pugliese di archeologia, storia e arte, II (1931), pp. 168-181.

- Panella, *Pagine*: V. Panella, *Pagine di storia aquilana*, L'Aquila 1925.
- Panormita, *De dictis & factis*: A. Panormitae, *De dictis & factis Alphonsi regis Aragonum et Neapolis, libri quatuor*, Rostochii, typis Myliandrinis, 1589.
- Panormita, *Liber rerum gestarum*: A. Panormitae, *Liber rerum gestarum Ferdinandi regis*, ed. G. Resta, Palermo 1968.
- Il Parlamento del viceré Francesco de Benavides: Il Parlamento del viceré Francesco de Benavides conte di Santo Stefano (1677-78)*, ed. G. D'Agostino, 3 voll., Cagliari 2014.
- Pasciuta, *Baiulus*: B. Pasciuta, *Baiulus*, in *Federico II. Enciclopedia Federiciana*, Roma 2005, *sub voce*.
- Pasciuta, *Magister portulanus*: B. Pasciuta, *Magister portulanus*, in *Federico II. Enciclopedia Federiciana*, Roma 2005, *sub voce*.
- Pasciuta, *Placet regie maiestati*: B. Pasciuta, *Placet regie maiestati. Itinerari della normazione nel tardo Medioevo siciliano*, Torino 2005.
- Passero, *Storie*: G. Passero, *Storie in forma di Giornali, le quali sotto nome di questo autore finora erano andate manoscritte*, cur. V.M. Altobelli ..., Napoli 1785.
- Pellegrino, *Historia Alphonsi*: G. Pellegrino, *Historia Alphonsi primi regis*, ed. F. Delle Donne, Firenze 2007.
- Pelliccia, *Raccolta di varie croniche*: A. Pelliccia, *Raccolta di varie croniche, diari ed altri opuscoli così italiani come latini appartenenti alla storia del regno di Napoli*, 5 voll., I, Napoli 1780.
- Péquignot, *La parole des rois*: S. Péquignot, *La parole des rois à la fin du Moyen âge: les voies d'une enquête*, «e-Spania», 4 (2007) (<http://journals.openedition.org/e-spania/1233>).
- Peyronnet, *I Durazzo*: G. Peyronnet, *I Durazzo e Renato d'Angiò: 1381-1442*, in *Storia di Napoli*, vol. III, Cava de' Tirreni 1969, pp. 337-435.
- Pinelli, *Fatti, parole, immagini*: A. Pinelli, *Fatti, parole, immagini. Resoconti scritti e rappresentazioni visive del trionfo napoletano di Alfonso d'Aragona*, in *Arte e politica tra Napoli e Firenze. Un cassone per il trionfo di Alfonso d'Aragona*, cur. G. Alisio, S. Bertelli, A. Pinelli, Ferrara 2006, pp. 33-75.
- Piseri, *Pro necessitatibus nostris*: F. Piseri, *Pro necessitatibus nostris. Rapporti tra Stato sforzesco, operatori economici del dominio e prestatori esterni (1450-1468)*, Pavia 2016 (disponibile on line all'indirizzo <http://www.paviauniversitypress.it/catalogo/pro-necessitatibus-nostris/367>).
- Pontieri, *La politica*: E. Pontieri, *La politica mediceo-fiorentina nella congiura dei baroni napoletani contro Ferrante d'Aragona. 1485-1492. Documenti inediti*, Napoli 1977.
- Pontieri, *Per la storia del regno di Ferrante I*: E. Pontieri, *Per la storia del regno di Ferrante I d'Aragona re di Napoli*, Napoli 1969².
- Porzio, *La congiura*: C. Porzio, *La congiura de' baroni del regno di Napoli contra il re Ferdinando I*, ed. S. D'Aloe, Napoli 1859.
- Poteri, relazioni, guerra: Poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche*, cur. F. Senatore, F. Storti, Napoli 2011.
- Priuelegii et capituli (1543): Priuelegii et capituli, con altre gratie concesse a la fidelissima cita de Napoli et regno per li serenissimi Ri de casa de Aragona, confirmati, & de nouo concessi per la maiesta Caesarea*, stampato in [...] Napoli per Ioanne Sultzbach alemano, 1543 di xxviii iulii.

- Privilegii et Capitoli* (1719-20): *Privilegii et Capitoli con altre Gratie concesse alla fidelissima città di Napoli, & Regno per li serenissimi Ri di Casa de Aragona. Confermati, et di nuovo concessi per la maestà cesarea dell'imperator Carlo VI et re Filippo nostro signore. Con tutte le altre Gratie concesse per tutto questo presente anno 1587 e di nuovo ristampati con le nuove Gratie, e Privilegii conceduti e confermati dalla sacra cesarea e cattolica maestà di Carlo VI*, Milano, ad istanza dell'illustrissimi, & eccellentissimi signori deputati dell'osservanze delli capitoli grazie, e privilegio di questa fedelissima città e regno di Napoli, 2 voll., 1719-20.
- Privilegii, et capitoli* (1588): *Privilegii, et capitoli, con altre gratie concesse alla fidelissima città di Napoli, & Regno per li Serenissimi Ri di Casa de Aragona ... con tutte le altre gratie concesse per tutto questo presente anno 1587*, Venetia, per Pietro Dusinelli, ad instantia di Nicolo de Bottis, 1588.
- Pucci, *Città, territorio*: M. Pucci, *Città, territorio e potere nel Mezzogiorno aragonese. I capitoli concessi a Salerno da Ferrante d'Aragona e Roberto Sanseverino nel 1462*, «Rassegna Storica Salernitana» XIX/1 (2002), n. 37, pp. 327-347.
- Quand gouverner, c'est enquêter. Quand gouverner, c'est enquêter. Les pratiques politiques de l'enquête princière, Occident, XIIIe-XIVe siècles*. Actes du colloque d'Aix-en-Provence et Marseille, 19-21 mars 2009, cur. Th. Pécout, Paris 2010.
- Racioppi, *Gli statuti*: G. Racioppi, *Gli statuti della bagliva nelle antiche comunità del napoletano*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», VI (1881), pp. 305-377, 508-530.
- Regis Ferdinandi primi instructionum liber*: *Regis Ferdinandi primi instructionum liber (10 maggio 1486-10 maggio 1488)*, ed. L. Volpicella, Napoli 1916.
- El reino de Napoles: El reino de Napoles y la monarquía de España. Entre agregación y conquista (1485-1535)*, cur. G. Galasso, C.J. Hernando Sanchez, Roma 2004.
- Repertorio delle pergamene di Aversa: Repertorio delle pergamene della università e della città di Aversa*, Napoli 1881.
- Repertorio delle pergamene di Barletta: Repertorio delle pergamene della università o comune di Barletta: 1234-1658*, cur. R. Batti, in collaborazione con N. Barone, Napoli 1904.
- Revolució dels pagesos: Revolució dels pagesos mallorquins en lo segle XV: documentació del Arxiu Municipal de Barcelona*, cur. A. Damians Manté, Palma 1904.
- Riformanze aquilane. Materiali bibliografici e documentari*, cur. P. Terenzi (<http://www.riformanzaquilane.org>).
- Rossi, *La lana*: R. Rossi, *La lana nel regno di Napoli. Produzione e commercio*, Torino 2007.
- Russo, *Federico d'Aragona*: A. Russo, *Federico d'Aragona (1451-1504): politica e ideologia nella dinastia aragonese di Napoli*, tesi di dottorato in "Scienze Storiche, Archeologiche e storico-artistiche", XXX ciclo (2015-17), Università Federico II di Napoli / Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, Tutors: J.-L. Fournel, F. Senatore.
- Russo, *La corte*: E. Russo, *La corte del re di Napoli Ferrante I d'Aragona (1458-1494): tradizione e innovazioni*, in «e-Spania», 20 (2015) (<http://journals.openedition.org/e-spania/24273>).
- Russo, *Pratiche aragonesi*: E. Russo, *Pratiche aragonesi nel Regno di Napoli: i conti della tesoreria generale di Alfonso V d'Aragona in Istituzioni, scritture, contabilità*, pp. 147-164.
- Russo, *La tesoreria generale*: E. Russo, *La tesoreria generale della Corona d'Aragona ed i bilanci*

- del regno di Napoli al tempo di Alfonso il Magnanimo (1416-1458)*, tesi di dottorato, Universitat de València/Università Federico II di Napoli 2016, direttori di tesi R. Narbona Vizcaíno, F. Senatore.
- Ryder, *Alfonso*: A. Ryder, *Alfonso the Magnanimous King of Aragon, Naples and Sicily (1396-1458)*, Oxford 1990.
- Ryder, *Ferdinando I*: A. Ryder, *Ferdinando I d'Aragona*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 46, Roma 1996, *sub voce*.
- Ryder, *The Kingdom*: A. Ryder, *The Kingdom of Naples Under Alfonso the Magnanimous. The Making of a Modern State*, Oxford 1976.
- Ryder, *La politica italiana*: A. Ryder, *La politica italiana di Alfonso d'Aragona (1442-1458)*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», LXXVII (1958) [ma 1959], pp. 43-106; LXXVIII (1959) [ma 1960], pp. 235-294 e, con il titolo *Alfonso d'Aragona e l'avvento di Francesco Sforza al ducato di Milano*, LXXX (1961) [ma 1962], pp. 9-46.
- Sakellariou, *Royal Justice*: E. Sakellariou, *Royal Justice in the Aragonese Kingdom of Naples: Theory and the Realities of Power*, «Mediterranean Historical Review», 26/1 (2011), pp. 31-50.
- Sakellariou, *Southern Italy*: E. Sakellariou, *Southern Italy in the Late Middle Ages. Demographic, Institutional and Economic Change in the Kingdom of Naples, c. 1440-c. 1530*, Leiden - Boston 2012.
- Sánchez de Movellán, *La Diputació*: I. Sánchez de Movellán, *La Diputació del General de Catalunya (1413-1479)*, Barcelona 2004.
- Sánchez Martínez - Orti Gost, *Corts, Parlaments i fiscalitat: Corts, Parlaments i fiscalitat a Catalunya: els capítols del donatiu (1288-1384)*, cur. M. Sánchez Martínez, P. Orti Gost, Barcelona 1997.
- Sannelli, *Annali*: S. Sannelli, *Annali della fedelissima città di Capua. Parte seconda, cominciando dalla sua nuova fondazione vicino al Ponte Casilino* (fino al 1580), Biblioteca del Museo Provinciale Campano di Capua, ms Top. 15-5-3123, ff. 32-163.
- Santangelo, *Preminenza aristocratica*: M. Santangelo, *Preminenza aristocratica a Napoli nel tardo medioevo: i tocchi e il problema dell'origine dei sedili*, «Archivio Storico Italiano», CLXXI (2013), pp. 273-318.
- Sanudo, *I diarii*: M. Sanudo, *I diarii*, I, ed. F. Stefani, Venezia 1879.
- Sanudo, *La spedizione*: M. Sanudo, *La spedizione di Carlo VIII in Italia*, ed. R. Fulin, Venezia 1873.
- Sarasa Sánchez, *Las Cortes de Aragón*: E. Sarasa Sánchez, *Las Cortes de Aragón en la Edad Media*, Zaragoza 1979.
- Scarton, *La congiura*: E. Scarton, *La congiura dei baroni del 1485-87 e la sorte dei ribelli*, in *Poteri, relazioni, guerra*, pp. 213-290.
- Scarton, *Costi della guerra*: E. Scarton, *Costi della guerra e forze in campo nel secolo XV, tra verità storiografiche e manipolazione dell'informazione*, «Revista Universitaria de Historia Militar», Vol. 6, 11 (2017), pp. 23-42. (<http://ruhm.es/index.php/RUHM/issue/view/12>).
- Scarton, *Giovanni Lanfredini*: E. Scarton, *Giovanni Lanfredini. Uomo d'affari e diplomatico nell'Italia del Quattrocento*, Firenze 2007.

- Scarton, *El parlamento è finito*: E. Scarton, "El parlamento è finito". *Ripresa e declino dell'istituto parlamentare nel Mezzogiorno aragonese*, «eHumanista/IVITRA», 7 (2015), pp. 295-310. (<http://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volumes/7>).
- Scarton, *Il parlamento napoletano*: E. Scarton, *Il parlamento napoletano del 1484*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», CXXIV (2007), pp. 113-136.
- Scarton - Senatore, *Parlamenti generali a Napoli*: E. Scarton - F. Senatore, *Parlamenti generali a Napoli nell'età di Alfonso e Ferrante d'Aragona*, in *El compromiso de Caspe (1412), cambios dinásticos y Constitucionalismo en la Corona de Aragón*, Atti del XIX Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Zaragoza, Caspe y Alcañiz, 26-30 giugno 2012), cur. I. Falcòn, Zaragoza 2013, pp. 779-786.
- Schiappoli, *Napoli aragonese*: I. Schiappoli, *Napoli aragonese: traffici e attività marinare*, Napoli 1972.
- Schipa, *Contese sociali*: M. Schipa, *Contese sociali napoletane nel Medio Evo*, Napoli 1906.
- Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (secoli XIV-XV)*, cur. I. Lazzarini, «Reti medievali. Rivista», IX (2008) (<http://www.retimedievali.it>).
- Senatore, *Capys*: F. Senatore, *Capys, Decio Magio e la nuova Capua nel Rinascimento*, «Incidenza dell'Antico», 14/1 (2016), pp. 126-148.
- Senatore, *Cerimonie regie*: F. Senatore, *Cerimonie regie e cerimonie civiche a Capua (secoli XV-XVI)*, in *Linguaggi e pratiche del potere*, pp. 151-205.
- Senatore, *Diplomazia*: F. Senatore, *Diplomazia dentro e fuori: le ambascerie della città di Capua (1504-1559)*, *Ambassades et ambassadeurs en Europe (XV^e-XVII^e siècles): pratiques, écritures, savoirs, images*, cur. J.L. Fournel, M. Residori, Paris i.c.s.
- Senatore, *Falsi*: F. Senatore, *Falsi e "lettere reformate" nella diplomazia sforzesca*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano e Archivio Muratoriano», XCIX (1993) [ma 1994], pp. 221-278.
- Senatore, *Ferrante d'Aragona*: F. Senatore, *Ferrante d'Aragona*, in *The Wiley Encyclopedia of Diplomacy*, i.c.s.
- Senatore, *Fonti documentarie*: F. Senatore, *Fonti documentarie e costruzione della notizia nelle cronache cittadine dell'Italia meridionale (secoli XV-XVI)*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il medio evo», CXVI (2014), pp. 279-333.
- Senatore, *Forme testuali*: F. Senatore, *Forme testuali del potere nel regno di Napoli. I modelli documentari, le suppliche*, in *Istituzioni, scritture, contabilità*, pp. 113-145.
- Senatore, *Gli archivi delle universitates*: F. Senatore, *Gli archivi delle universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età Moderna*, cur. A. Bartoli Langeli, A. Giorgi, S. Moscadelli, Siena 2009, pp. 447-520.
- Senatore, *Il regno*: F. Senatore, *Il regno di Napoli*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia* cur. A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma 2014 (ediz. orig. Cambridge 2012), pp. 35-52.
- Senatore, *La cultura politica*: F. Senatore, *La cultura politica di Ferrante d'Aragona*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, pp. 113-138.
- Senatore, *La parola del re*: F. Senatore, *La parola del re. Il sovrano al lavoro nell'amministrazione del suo regno* in *Linguaggi e ideologie del Rinascimento*, pp. 197-222.

- Senatore, *La processione*: F. Senatore, *La processione del 2 giugno nella Napoli aragonese e la cappella di S. Maria della Pace in Campovecchio*, «Annali di storia moderna e contemporanea», XVI (2010), pp. 343-361, riedito nella serie *Le pouvoir symbolique en Occident (1300-1640)* - V, Paris - Rome 2014, pp. 239-257.
- Senatore, *Le scritture delle universitates*: F. Senatore, *Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione*, in *Scritture e potere*, pp. 1-34.
- Senatore, *Les mentions hors teneur*: F. Senatore, *Les mentions hors teneur dans les actes du royaume aragonais de Naples (1458-1501)*, in *Les mentions de chancellerie, entre technique et savoir de gouvernement (Moyen Âge - temps modernes)*, cur. O. Canteaut, Paris, i.c.s
- Senatore, *Le ultime parole*: F. Senatore, *Le ultime parole di Alfonso il Magnanimo*, in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo*, cur. G. Rossetti, G. Vitolo, 2 voll., II, Napoli 2000, pp. 247-270.
- Senatore, *Parlamento e luogotenenza*: F. Senatore, *Parlamento e luogotenenza generale. Il regno di Napoli nella Corona d'Aragona*, in *La Corona de Aragón en el centro de su Historia 1208-1458. La Monarquía aragonesa y los reinos de la Corona*, cur. Á. Sesma Muñoz, Zaragoza 2010, pp. 435-478.
- Senatore, *Sistema documentario*: F. Senatore, *Sistema documentario, archivi e identità cittadine nel regno di Napoli durante l'antico regime*, «Archivi», X/1 (2015), pp. 33-74.
- Senatore, *Una città*: F. Senatore, *Una città, il regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, Roma 2018.
- Senatore - Storti, *Spazi e tempi*: F. Senatore - F. Storti, *Spazi e tempi della guerra nel Mezzogiorno aragonese. Itinerario militare di re Ferrante (1458-1465)*, Salerno 2002.
- Senatore - Terenzi, *Aspetti*: F. Senatore - P. Terenzi, *Aspetti della mobilità sociale nelle città del regno di Napoli (secoli XIV-XV)*, in *La mobilità sociale nell'Italia medievale (1100-1500). Storiografie, sintesi, temi*, cur. S. Carocci, I. Lazzarini, Roma 2018.
- Sesma Muñoz, *La Diputación del Reino*: J.Á. Sesma Muñoz, *La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando II (1479-1516)*, Zaragoza 1977.
- Sicilia, *Un consiglio*: R. Sicilia, *Un consiglio di spada e di toga. Il Collaterale napoletano dal 1443 al 1542*, Napoli 2010.
- Silvestri, *La popolazione*: A. Silvestri, *La popolazione del Cilento nel 1489*, Salerno 1956.
- Silvestri, *Produzione e conservazione*: A. Silvestri, *Produzione e conservazione delle scritture nei regni di Napoli e Sicilia (secoli XII-XVII): storia, storiografia e nuove prospettive di ricerca*, «Atlanti», 23/2 (2013), pp. 203-217.
- Sobrequés, *Los origines*: S. Sobrequés, *Los origines de la revolución catalana del siglo XV: las Cortes de Barcelona de 1454-58*, «Estudios de Historia moderna», 2 (1962), pp. 9-18.
- Storti, «El buen marinero»: F. Storti, «El buen marinero». *Psicologia politica e ideologia monarchica al tempo di Ferdinando I d'Aragona re di Napoli*, Roma 2014.
- Storti, *I Lancieri*: F. Storti, *I Lancieri del re. Esercito e comunità cittadine nel Mezzogiorno aragonese*, Battipaglia 2017.
- Storti, *L'arte della dissimulazione*: F. Storti, *L'arte della dissimulazione: linguaggio e strategie del potere nelle relazioni diplomatiche tra Ferrante d'Aragona e Giovanni Antonio di Balzo Orsini*, in *I dominii del principe di Taranto in età orsiniana (1399-1463)*, cur. F. Somaini, B. Vetere, Galatina (LE) 2009, pp. 79-104.

- Storti, *L'esercito*: F. Storti, *L'esercito napoletano nella seconda metà del Quattrocento*, Salerno 2007.
- Summonte, *Historia*: A. Summonte, *Historia della città e regno di Napoli*, 4 voll., Napoli 1748.
- Terenzi, *L'Aquila nel regno*: P. Terenzi, *L'Aquila nel regno. I rapporti politici fra città e monarchia nel Mezzogiorno tardomedievale*, Napoli 2015.
- Terenzi, *Una città*: P. Terenzi, *Una città superiorem recognoscens. La negoziazione fra L'Aquila e i sovrani aragonesi (1442-1496)*, «Archivio Storico Italiano», CLXX (2012), pp. 619-651.
- Terenzi, *Lacune documentarie*: P. Terenzi, *Lacune documentarie e nuove ricerche sulle città italiane meridionali nel tardo medioevo*, Comunicazione presentata il 12.I.2013 alla giornata di studi del "Centre Roland Mousnier-Université de Paris IV Sorbonne". Una versione scritta del *talk* è disponibile on line all'indirizzo (https://www.academia.edu/7212591/Lacune_documentarie_e_nuove_ricerche_sulle_citta_italiane_meridionali_nel_tardo_medioevo).
- Tesoro della lingua italiana delle origini* (<http://tlio.oiv.cnr.it/TLIO/>)
- The voices of the people: The voices of the people in late Medieval Europe: communication and popular politics*, cur. J. Dumolyn, J. Haemers, H.R. Oliva Herrer, V. Challet, Turnhout 2014.
- Titone, *Aragonese Sicily*: F. Titone, *Aragonese Sicily as a model of late medieval state building*, «Viator», 44/1 (2013), pp. 217-249.
- Titone, *Governments*: F. Titone, *Governments of the Universitates. Urban Communities of Sicily in the Fourteenth and Fifteenth Centuries*, Brepols 2009.
- Toscana, *Ancora sulle strutture*: T.R. Toscana, *Ancora sulle strutture macrotestuali della princeps delle rime di Sannazaro: note in margine al commento del sonetto 85*, in *Classicismo e sperimentalismo nella letteratura italiana tra Quattro e Cinquecento*, Atti del convegno (Pavia, 20-21 novembre 2014), cur. R. Pestarino, A. Menozzi, E. Niccolai, Pavia 2016, pp. 19-51.
- Trifone, *La legislazione*: R. Trifone, *La legislazione angioina*, Napoli 1921.
- Udina Abelló, *El braç reial*: A. Udina Abelló, *El braç reial a les Corts Catalanes durant el regnat del Magnònim*, in *El món urbà a la Corona d'Aragó: del 1137 als decrets de Nova Planta*, XVII Congrès d'Història de la Corona d'Aragó, sotto la dir. di S. Claramunt Rodríguez, Barcelona 2000, III, pp. 1013-1022.
- Ughelli, *Italia Sacra*: F. Ughelli, *Italia Sacra sive de Episcopis Italiae, et insularum adjacentium, rebusque ab iis praeclare gestis*, 20 voll., IX, Venezia 1721.
- Vallone, *Iurisdictio domini*: G. Vallone, *Iurisdictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto ed alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce 1985.
- Vallone, *La costituzione medievale*: G. Vallone, *La costituzione medievale tra Schmitt e Brunner*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010) pp. 387-403.
- Vallone, *La ragione monarchica*: in G. Vallone, *La ragione monarchica*, in *Linguaggi e ideologie del Rinascimento*, pp. 235-256.
- Vallone, *Le terre orsiniane*: G. Vallone, *Le terre orsiniane e la costituzione medievale delle terre*, in *Un principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto (1399-1463)*. Atti del Convegno di studi (Lecce, 20-22 ottobre 2009), cur. L. Petracca, B. Vetere, Roma 2013, pp. 247-334.
- Violante, *Il re, il contadino, il pastore*: F. Violante, *Il re, il contadino, il pastore. La grande maseria di Lucera e la Dogana delle pecore di Foggia tra XV e XVI secolo*, Bari 2009.

- Vitale, *Alla corte aragonese*: G. Vitale, *Alla corte aragonese di Napoli: un percorso tra cerimonialità liturgica e vita di corte*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», CXXXII (2014), pp. 1-29.
- Vitale, *Ritualità*: G. Vitale, *Ritualità monarchica, cerimonie e pratiche devozionali nella Napoli aragonese*, Napoli 2006.
- Vitale, *Santa Chiara*: G. Vitale, *Santa Chiara: chiesa, corte, città*, in *La chiesa e il convento di S. Chiara*, cur. F. Aceto, S. D'Ovidio, E. Scirocco, Battipaglia 2014, pp. 129-164.
- Vitale, *Universitates*: G. Vitale, *Universitates e officiales regii in età aragonese: un rapporto difficile*, in Ead., *Percorsi urbani nel mezzogiorno medievale*, Battipaglia 2016, pp. 53-72.
- Vitolo, *L'Italia delle altre città*: G. Vitolo, *L'Italia delle altre città. Un'immagine del Mezzogiorno medievale*, Napoli 2014.
- Vitolo, *Linguaggi*: G. Vitolo, *Linguaggi e forme del conflitto politico nel Mezzogiorno angioino-aragonese*, in *Linguaggi e pratiche*, pp. 41-69.
- Vitolo, *Monarchia*: G. Vitolo, *Monarchia, ufficiali regi, comunità cittadine nel Mezzogiorno aragonese. Spunti da alcune fonti "impertinenti"*, «Rassegna Storica Salernitana», XXVI/2 (2008) n. 50, pp. 169-193.
- Vultaggio, *Ferdinand I*: C. Vultaggio, *Ferdinand I von Aragón*, in *Lexikon des Mittelalters*, München et alibi, 1977-1999, vol. IV, p. 366.
- Vultaggio, *I passi del regno*: C. Vultaggio, *I passi del regno di Napoli in età alfoncina attraverso il registro di Sangro*, in *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso*, vol. I, pp. 773-806.
- Zacchino, *La guerra d'Otranto*: V. Zacchino, *La guerra d'Otranto del 1480-81, operazioni strategiche e militari*, in *Otranto 1480*, II, pp. 265-339.
- Zurita, *Anales*: J. Zurita, *Anales de Aragón*, ed. A. Canellas Lopez, Zaragoza, 9 voll., Zaragoza 1967-1985.

Università degli Studi di Napoli Federico II

Regna

Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale

- 1 Mirko Vagnoni, *Dei gratia rex Sicilie. Scene d'incoronazione divina nell'iconografia regia normanna*
- 2 Giuliana Capriolo, *Paternas literas confirmamus. Il libro dei privilegi e delle facoltà del mastro portolano di Terra di Lavoro (secc. XV-XVII)*
- 3 *Linguaggi e ideologie del Rinascimento monarchico aragonese (1442-1503). Forme della legittimazione e sistemi di governo*, a cura di Fulvio Delle Donne e Antonietta Iacono
- 4 Elisabetta Scarton, Francesco Senatore, *Parlamenti generali a Napoli in età aragonese*

Tutti i testi sono sottoposti a *peer review* secondo la modalità del doppio cieco (*double blind*)

Il volume, grazie all'edizione critica di tutte le fonti disponibili, di cui molte inedite, studia sistematicamente i 17 parlamenti generali celebrati a Napoli in età aragonese. L'istituto, reintrodotta nel regno da Alfonso il Magnanimo, fu un una sede importante della negoziazione tra la monarchia, i baroni e le città demaniali, seppur non l'unica. Attraverso i parlamenti e altre riunioni simili (parlamenti regionali, consigli regi allargati) si ripercorre tutta la storia del regno dal 1441 al 1500. Dei parlamenti si analizzano le procedure, le scritture, le motivazioni e le conclusioni. Essi, nella pur evidente – ma irregolare – continuità, assolsero a funzioni differenti, in relazione alle contingenze politiche, alle diverse posizioni del re, da un lato, e dei convocati dall'altro. Fisco e giustizia sostanziarono le discussioni, e in generale il confronto politico e simbolico tra il re e i suoi sudditi.

Elisabetta Scarton insegna storia medievale all'università di Udine. Studia la diplomazia italiana (*Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini*, I e II, Salerno 2002 e 2005; *Giovanni Lanfredini. Uomo d'affari e diplomatico nell'Italia del Quattrocento*, Firenze 2007) e le istituzioni di alcune terre del Patriarcato di Aquileia.

Francesco Senatore insegna storia medievale all'università Federico II di Napoli. Ha studiato la diplomazia italiana (*Uno mundo de carta. Forme e strutture della diplomazia sforzesca*, Napoli 1998) e la storia urbana (*Una città, il regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, Roma, i.c.s.).

ISBN 978-88-6887-027-0

DOI 10.6093/978-88-6887-027-0

